Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

APPENDICE

PARTE II. E III.

Istruzioni

PEI GIUDIZII PENALI E PER LE PROCURE DI STATO

CONTENUTE

NELLE ORDINANZE SULLE FUNZIONI INTERNE D' UFFICIO E SULL'ORDINE DEGLI AFFARI DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE IN OGGETTI DI PUNITIVA GIUSTIZIA E DELLE PROCURE DI STATO DEL 16 GIUGNO E 3 AGOSTO 1854 N. 165 E 201 DEL BOLLETTINO GENERALE, ILLUSTRATE DALL' AUTORE — VIENNA 1855.

Digitized by Google

Digitized by Google

PREFAZIONE.

Le Istruzioni pei Giudizii penali e per le Procure di Stato, che costituiscono l' oggetto del lavoro attuale, completano il Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853 e rappresentano in connessione col medesimo la legislazione sul *Processo penale*. Queste Istruzioni dovevano quindi essere elaborate in appendice e nella stessa guisa del mio Manuale sul Processo penale generale austriaco, onde riempiere quella lacuna, ch'altrimenti vi esisterebbe. In oltre gli stessi oggetti, sui quali versano dette Istruzioni, sono stati trattati più estesamente che fu possibile pure nel mio Manuale in base delle leggi antiche e della pratica dei Giudizii; tanto più adunque le nuove disposizioni presenti vi dovevano essere aggiunte, acciò il Manuale non avesse ad essere meno servibile in una parte importante.

Nel pubblicare pertanto quest' operetta senza osservazione ulteriore sul contenuto della medesima, desidero ch' abbia a trovare quella lieta accoglienza di cui fu onorato il mio Manuale sul Processo penale, e recare del pari grande vantaggio.

FRÜHWALD.

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE

PARTE II.

ISTRUZIONE PEI GIUDIZII PENALI.

INTRODUZIONE.

Il Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853 N. 151 del Boll. gen. secondo la sua natura, e determinazione, regola dettagliatamente soltanto quei passi giudiziali, che servono più da vicino ed immediatamente a raggiungere lo scopo del processo penale: di rilevare cioè commesse trasgressioni di legge, d'iscoprirne gli autori, i correi, partecipi e complici, d'infliggere la pena ai rei, di offrire al prevenuto i mezzi per la sua giustificazione, di coadiuvare il danneggiato nel risarcimento del danno sofferto e lo Stato nella rifusione delle spese processuali (§§ 60, 66, 341, 352 del Reg. di proc. pen.).

Le prescrizioni del Regolamento di procedura penale, del pari che quelle d'un Regolamento del processo civile, non possono però estendersi a tutte le singole determinazioni, che riflettono il modo di procedere generalmente, e quei passi, che si comprendono sotto l'espressione « *manipolazione dei Giudizii* », mentre queste disposizioni devono in generale valere tanto pel processo in affari penali, quanto per quello in affari civili contenziosi e non contenziosi, come eziandio pegli altri affari non propriamente giudiziali, che si presentano.

L'art. III della Patente Imperiale del 3 maggio 1853, N. 81 del Boll. gen. sopra la sistemazione interna di tutte le Autorità giudiziarie e sulla trattazione degli affari presso le medesime ordina: « Le disposizioni della presente legge si applicheranno agli affari occorrenti nell'amministrazione della giustizia penale, in quanto che vi siano qualificate; e nelle prescrizioni sulla procedura penale non dienși regole speciali per gli affari stessi. »

Di conformità a questa risoluzione, già nel mio « Manuale sul processo penale generale austriaco », parte ai luoghi opportuni dello stesso Regolamento di procedura penale, parte in una separata appendice, e tanto dalla sullodata Patente Imperiale del 3 maggio 1853, quanto da altre vecchie leggi ed ordinanze, non che dalla pratica da molti anni seguita presso i Giudizii penali più importanti, furono raccolte quelle disposizioni, che risguardano la preaccennata manipolazione degli affari da parte dei Giudizii penali.

Siccome però l'unione dei requisiti più essenziali del processo penale *sollecitudine* e *regolarità*, ai quali niuno degli altri può starvi die-

Digitized by Google

tro, rende necessaria qualche eccezione dal regolamento generale degli affari giudiziali, e siccome le antiche ordinanze sussistenti in proposito e la pratica sono una fonte per sè vacillante e d'altronde onninamente inapplicabile in que'Dominii, ove tutta la procedura penale è affatto nuova, così la legislazione si è trovata in bisogno, di dare in argomento ai Giudizii penali norme apposite, precise ed estese, mediante le quali ormai insieme allo stesso Regolamento di procedura penale ed alla Patente Imperiale del 3 maggio 1853 vengono offerti al giudice penale punti di appoggio sì solidi, che nell'esercizio delle sue mansioni non deve più presentarglisi alcun caso, nel quale abbia a mancargli una guida legale nel procedere.

Tali norme sono contenute nella

Ordinanza del Ministero della Giustizia del 16 giugno 1854

obbligatoria per tutti i Dominii ad eccezione dei Confini militari,

con cui si emana una Istruzione sulle funzioni interne d'ufficio e sull'ordine degli affari delle Autorità giudiziarie in oggetti di punitiva giustizia.

(Bollettino generale, Puntata LIX, N. 165.)

Il proemio di questa Ordinanza Ministeriale è del seguente tenore:

In seguito all'autorizzazione impartita da Sua Maestà I. R. Apostolica colla Sovrana Risoluzione del 29 luglio 1853, ed in adempimento del terzo allinea della Patente Imperiale del 3 maggio 1853 N. 81 del Bollettino delle Leggi dell'Impero, il Ministero della giustizia ha trovato di emanare la seguente Istruzione sulle funzioni interne d'ufficio e sulla trattazione degli affari delle Autorità giudiziarie in oggetti di giustizia punitiva.

Questa Istruzione entrerà in vigore col giorno della sua pubblicazione per quei Dominii, in cui è già attuato il Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853 N. 151 del Bollettino delle Leggi dell'Impero, e per tutti gli altri Dominii col giorno, in cui riceverà forza di Legge il detto Regolamento di procedura penale.

Questo Regolamento entrò in vigore in seguito all'Ordinanza del Ministero della giustizia 19 aprile 1854 N. 94 del Boll. gen. fin dal 30 maggio 1854 nel Voivodato di Serbia e nel Banato di Temes; in seguito all'Ordinanza Ministeriale 24 luglio 1854 N. 199 del Boll. gen. fin

Digitized by Google

dal 28 agosto 1854 nella Dalmazia; in seguito all'Ordinanza Ministeriale 28 agosto 1854 N. 217 del Boll. gen. fin dal 28 settembre 1854 nel circondario del Tribunale d'Appello di Presburgo; in seguito all'Ordinanza dello stesso giorno N. 218 del Boll. gen. nell'Alta e Bassa Austria e nel Salisburghese dal 30 settembre 1854; in seguito all'Ordinanza 4 settembre 1854 N. 226 del Boll. gen. nei territorii di Gorizia, Gradisca, Istria e Trieste dal 30 detto ed in parte in seguito all'Ordinanza Ministeriale 2 maggio 1854 N. 109 del Boll. gen. nella Ungheria, Croazia e Slavonia (1).

Le Norme già date colla Sovrana Patente del 3 maggio 1853 al N. 81 del Bollettino delle Leggi dell' Impero sulla sistemazione interna delle Autorità giudiziarie e sulla trattazione degli affari presso le medesime, si osserveranno anche negli oggetti della giustizia punitiva, a meno che per la loro qualità sieno applicabili soltanto ad affari di diritto civile, ed in quanto il Regolamento di procedura penale e la presente Istruzione non contengano disposizioni speciali.

Questa prescrizione è una conseguenza dell'ordine sopra esposto della Patente Imperiale 3 maggio 1853.

Detta Istruzione abbraccia 172 paragrafi, che divisi in sei capitoli, trattano di tutti i rami della manipolazione dei Giudizii e dell'essenza delle carceri, ed ai quali sono uniti i formularii necessarii.

Merita appena d'esser notato, che quanto è contenuto nel mio *Manuale sul processo penale generale austriaco* relativamente agli oggetti qui regolati, può rispetto all'avvenire servire al giudice soltanto di istruzione, in quanto non venga data con la presente legge qualche disposizione diversa o più esatta o più circostanziata.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali sul modo di trattare gli affari penali, e sulle relative funzioni d'ufficio del personale giudiziario.

§ 1.

Doveri generali dei Giudizii penali.

I Giudizii a cui è affidata la giurisdizione penale, ed i loro funzionarii devono corrispondere fedelmente alla loro vocazione con instancabile zelo nell' indagare i reati, nel perseguitare i colpevoli, coll' agire in modo opportuno, esatto e rigoroso nelle procedure, coll' usare ogni possibile riguardo all' imputato, coll' applicare giustamente il Codice penale, e

(1) Pel Regno lombardo-veneto V. la nota in fine della Patente promulgatoria del Reg. di proc. pen. a pag. 23 e per altri Dominii le osservazioni dopo il proemio della Istruzione per le Procure di Stato, Appendice parte III.

(Nota del Trad.).

Digitized by Google

sollecitare come è di loro dovere tutte le operazioni d' ufficio, affinchè si mantenga la forza della Legge e si tolga, a chiunque vi contravviene, la speranza dell' impunità.

Essi devono essere liberi da passioni, da opinioni preconcette, impiegare alla scoperta ed alla convinzione dei colpevoli soltanto mezzi legali e scelti colla debita riflessione, ed evitare per tal modo le gravi conseguenze dell' uso arbitrario ed inopportuno del loro potere d' ufficio tanto per i singoli individui, quanto pel bene generale.

In questo rispetto si osservi quanto fu detto ai §§ 60, 75, 77, 91, 104, 107, 108, 122, 125-131, 135, 159, 172, 173, 177, 179, 180, 182, 183, 216, 225, 253 ed in altri luoghi del Reg. di proc. pen. sopra il contegno delle persone giudiziarie nelle diverse loro mansioni con riguardo sempre a questo principio di legge importante e valido in tutti i tempi ed in tutti i luoghi.

§ 2.

I Giudizii penali devono essere pronti a qualsiasi ora ad occuparsi di affari urgenti d' ufficio, e principalmente a ricevere denuncie di reati, a perseguitare, ed arrestare gli imputati sospetti di fuga.

Le operazioni che non si possono differire senza pregiudizio, non devono ricusarsi od interrompersi nemmeno nelle domeniche ed in altre feste.

A questo scopo il capo del Giudizio disporrà, che per turno venga in ufficio l' occorrente numero d'impiegati anche nelle domeniche ed altre feste.

I. Affari in ispecialità urgenti sono: il riconoscimento del fatto (§ 66 del Reg. di proc. pen.) ed in particolare l'ispezione (§§ 77 e seguenti ivi), la perquisizione domiciliare (§ 104 ivi), il costituto dell'imputato già consegnato (§§ 153, 154 ivi), la cessazione dell'arresto inquisizionale (§ 161 ivi), l'indagare ed inseguire l'imputato assente o fuggitivo (§§ 378-380 ivi), nel qual riguardo si esaminino in oltre gli schiarimenti ai detti §§.

II. Allo scopo indicato sarà necessario provvedere, che vengano stabiliti degl'impiegati, i quali siano pronti ad intraprendere le operazioni urgenti accennate non solo nelle domeniche ed altre feste, ma nei giorni della settimana anche fuori delle ordinarie ore d'ufficio e particolarmente di notte. In questo riflesso il capo del Giudizio potrà introdurre un ordine determinato fra il personale, oppure delegare specialmente per ogni affare il giudice inquirente od il relatore, nel qual caso si procurerà almeno, che ogni impiegato faccia conoscere il luogo, ove si può trovare, quando si allontana dall'ufficio o da casa.

Digitized by Google

III. Siccome gli affari urgenti surriferiti, con eccezione dell'inseguimento d'un fuggitivo, sono tali, nella cui assunzione è richiesto l'intervento d'un protocollista e di due testimonii giudiziali (§§ 67, 172 del Reg. di proc. pen.), si cercherà del pari, che queste persone possano trovarsi e fungere il loro ufficio in qualunque giorno ed ora. In qual modo migliore, particolarmente rispetto ai testimonii giudiziali in generale già obbligati (§ 68 ivi), ciò possa essere effettuato, si evince dalle circostanze locali della residenza del Giudizio (1).

§ 3.

Gli affari risguardanti la giustizia punitiva dovranno, di regola, intraprendersi prima d' ogni altro affare d' ufficio.

Sollecitudine nel trattare gli affari di punitiva giustizia.

Gli affari civili contenziosi e non contenziosi non sono di regola sì urgenti, che per un indugio di alcune ore soffrano un pregiudizio particolare; pericolo in mora havvi soltanto nei mezzi interinali d'assicurazione, nel pignoramento esecutivo, nell'arresto personale, nelle cause di turbato possesso e disdette di finita locazione, poscia in alcuni casi di atti di suggellamento ed inventarii. Se nello stesso impiegato avesse eventualmente a concorrere il bisogno dell'assunzione d'uno di questi affari e d'una operazione penale urgente, egli intraprenderà l'ultima, nella quale richiedesi in maggior grado l'idoneità personale del singolo individuo, avvertendo il capo del Giudizio, che faccia da un altro estendere e riferire i decreti civili necessarii, od assumere l'atto di suggellamento, ecc.

Si dovranno principalmente sollecitare:

Tutte le operazioni d' ufficio che si riferiscono al riconoscimento della qualità del fatto e delle traccie visibili che ne fossero rimaste, od al rintraccio, al fermo ed alla convinzione del colpevole, in quanto che si potesse mandar a vuoto il buon esito di tali operazioni col distruggere le traccie, colla fuga del colpevole od in altro modo; i processi per reati che abbiano prodotto grave senso o scandalo pubblico, o che potrebbero facilmente acquistare una maggiore estensione, e finalmente le operazioni d' ufficio da cui dipende la liberazione di un detenuto, o la condanna di un arrestato, a cui possa toccare soltanto la pena di una breve detenzione.

Si confronti quanto fu detto all'antecedente § 2, ed il disposto dai §§ 26, 27, 49, 66, 186 e 187 del Reg. di proc. pen.

(1) Giusta il § 67 del Reg. di proc. pen. l'intervento dei testimonii giudiziali è prescritto nei soli casi dei §§ 77, 108, e 172 ivi.

(*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

Ogni colposo ritardo verrà punito in chi ne fu la cagione. Si potrà anche obbligarlo, secondo le circostanze, a rifondere all' Erario le spese cagionate dal ritardo, ed a prestare un congruo indennizzo all' imputato per la sua detenzione prolungata senza necessità.

I. Non v'ha dubbio, che contro un impiegato sì neghittoso potrassi procedere per l'applicazione delle pene più severe del § 58 della Pat. Imp. del 3 maggio 1853, cioè della ritenuta di stipendio, traslocazione di posto, e perfino secondo le circostanze della degradazione o destituzione dal servigio. — Del resto anche la prestazione del risarcimento giusta il presente § 3 non può essere ingiunta all'imputato che dietro una investigazione disciplinare assunta secondo le norme dei §§ 77-89 della Patente sullodata.

II. Nella commisurazione del « *congruo* » indennizzo da prestarsi al detenuto si avrà riguardo ai suoi mezzi di sussistenza, condizione, famiglia, ed al pregiudizio a lui stesso o a detta famiglia arrecato. Individui sospetti, ovvero pericolosi, oziosi senza occupazione e simili, potrebbero ben esser non degni di una indennizzazione relativamente alla loro persona per un arresto prolungato.

§ 4.

Sorveglianza del capo del Giudizio: *a*) presso i Tribunali.

Il capo di ogni Tribunale avrà cura che vi siano trattati gli affari in modo sollecito e conforme alla legge. Dovrà pertanto invigilare principalmente, che per tutte le denuncie pervenute al Giudizio s' intraprendano indilatamente le operazioni d' ufficio dalla legge prescritte.

Egli dovrà pure prestare continua attenzione all' andamento dei processi pendenti e così tenersi sempre esattamente istrutto del loro stato, ripassare di tempo in tempo gli atti processuali, annotando nel giornale la fatta revisione, intervenire di quando in quando ai costituti, osservare in qual modo vengano assunti dal giudice inquirente, e fargli, se fia d'uopo, le proprie osservazioni in proposito, ma senza che vi sia presente alcuna altra persona.

Egli dovrà tosto far sì che venga tolto qualunque ritardo od inutile prolissità.

Il capo del Giudizio procurerà di esercitare questo influsso sulla procedura in guisa, da non frapporre ostacolo al corso del processo con la revisione degli atti, o da non render vano un bel piano del giudice inquirente con l'*immediata* disposizione di togliere una prolissità apparente, mentre quegli in presenza dell'assumendo non può addurre alcuna giustificazione del suo procedere.

Digitized by Google

§ 5.

Nel trattare colla Procura di Stato, il capo d' ogni Tribunale dovrà invigilare che si conservino sempre quei buoni rapporti che sieno conformi alla reciproca stima ed alla mutua assistenza pel miglior andamento del servizio. Che se avesse ad accorgersi che il procuratore di Stato ecceda i confini delle sue attribuzioni od eserciti una dannosa influenza sul modo di trattare gli affari, il capo del Tribunale ne darà parte al procuratore superiore, perchè vi metta riparo.

I confini delle attribuzioni del procuratore di Stato sono esattamente determinati nei §§ 30, 62-65 e 212-257 del Reg. di proc. pen. — I rapporti del Tribunale con la Procura di Stato, siccome entrambi sono *indipendenti* giusta il § 34 del Reg. di proc. pen., devono essere necessariamente amichevoli, mentre soltanto con ciò è possibile quella cooperazione concorde, di ambedue le Autorità, mediante la quale unicamente può essere raggiunto lo scopo delle disposizioni di legge relative. Si confronti il § 12 della Istruzione per le Procure di Stato (Appendice parte III).

§ 6.

Allo scopo di avere un' esatta cognizione di tutti gli affari pendenti, il capo d' ogni Tribunale farà tenere un registro generale, secondo il formulario N. I, su tutte le denuncie che pervengono al Giudizio, sia che in seguito ad esse venga o non venga intrapresa una procedura, e veglierà che le registrazioni si facciano al tempo debito e con tutta esattezza.

Di questo registro potranno sempre prendere ispezione anche il procuratore di Stato ed i giudici inquirenti.

Con la regolare tenuta ed ispezione in tempi determinati, p. e. ogni settimana, di questo registro il capo del Giudizio si faciliterà essenzialmente la sorveglianza indossatagli giusta il § 4, mentre così non avrà uopo di farsi presentare che quegli atti, o d' invigilare personalmente che il corso di que' processi, nei quali rimarca un ritardo, su cui il giudice inquirente interpellato non sa giustificarsi attendibilmente.

§ 7.

Ogni procedura che s' intraprenda per crimine d' alto tradimento, di offesa alla Maestà Sovrana od ai Membri della Casa Imperiale e di perturbazione della pubblica tranquillità, dovrà essere riferita con esatta esposizione della qualità del

Digitized by Google

fatto dal capo del Tribunale d' Appello, e da questo al Ministro della giustizia.

Tale rapporto è necessario, acciò da un lato possano esser disposte le misure ulteriori richieste nell'interesse della pubblica sicurezza, e dall'altro affinchè il Ministro della giustizia si trovi in posizione, secondo le circostanze, di poter far impartire al procuratore di Stato l'incarico accennato nei §§ 189, 249 e 289 del Reg. di proc. pen. — La partecipazione all'Autorità di sicurezza prescritta dal § 61 del Reg. di proc. pen. deve del pari aver luogo. Si osservino del resto i §§ 19-21 della Istruzione per le Procure di Stato (1).

§ 8.

b) presso i Giudizii inquirenti.

La sorveglianza dell' andamento degli affari presso i Giudizii inquirenti incombe prima d'ogni altro al capo preposto alla trattazione degli affari giudiziali.

Questo capo ha quindi gli stessi diritti e doveri di quello del Tribunale giusta il § 4; in luogo del registro indicato nel § 6, onde tenere in evidenza gli affari, potranno servirgli i prospetti ordinati nel § 9.

Con una speciale norma verrà stabilito in quanto anche i capi degli Ufficj distrettuali (Giudizii di sedia) nei quali gli affari giudiziali vengono trattati indipendentemente da un apposito impiegato, abbiano a sorvegliare l' andamento regolare e sollecito degli affari di giustizia punitiva.

In ogni caso, il capo dell' Ufficio distrettuale è tenuto ad assegnare all' impiegato incaricato della trattazione degli affari giudiziarii gli individui occorrenti per tenere i protocolli delle inquisizioni e delle trattazioni, e per disimpegnare tutti gli altri affari secondarii, come pure ad aver cura che le evasioni in oggetti penali si spediscano e s' intimino colla sollecitudine prescritta dalla legge.

Anche la cooperazione di queste due persone deve essere amichevole, onde ovviare qualunque dissensione, che non può essere se non che dannosa agli affari di entrambe le parti.

§ 9.

L'andamento degli affari presso i Giudizii inquirenti verrà tenuto in evidenza mediante i prospetti mensili, prescritti

(1) Detta Istruzione è contenuta nella parte III di quest'Appendice. V. il § 4 della Circolare App. 4 aprile 1855 N. 4216 sotto il § 10 lett. *a*) del Reg. di proc. pen. a pag. 41. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

dal § 62 del Regolamento di procedura penale, sullo stato delle inquisizioni pendenti per crimini e delitti.

Questi prospetti verranno compilati secondo il formulario II, e si trasmetteranno al Tribunale al più tardi entro i primi otto giorni dopo la fine di ciascun mese.

Si confronti il § 62 del Reg. di proc. pen. e la dilucidazione del medesimo (1).

§ 10.

Attribuzioni dei giudici inquirenti.

I giudici inquirenti presso i Tribunali devono nelle inquisizioni procedere di loro capo qualora non sieno obbligati dalle disposizioni del Regolamento di procedura ad interpellare previamente il procuratore di Stato, oppure ad attenersi alla decisione del Tribunale.

Questi casi della previa interpellazione sono indicati nei §§ 63, 64, 77, 104, 110, 145, 148, 150, 151, 153, 156, 186 e 190 del Reg. di proc. pen.

Non è per altro ad essi tolto di chiedere previamente la decisione del Tribunale anche nei casi dubbiosi, riguardo a cui il Regolamento di procedura penale non lo ordina espressamente.

S'intende da sè, che allora il giudice inquirente è obbligato di uniformarsi al conchiuso del Tribunale, se pur fosse di opinione diversa.

Essi potranno emettere di propria autorità in nome del Tribunale citazioni, ordini e requisitorie, che solo si riferiscano all' esecuzione di operazioni d' ufficio assegnate alle loro attribuzioni. Dovranno per altro sottoporre sempre alla deliberazione e decisione del Tribunale i rapporti da rassegnarsi alle Autorità superiori.

Pei rapporti sono da osservarsi i §§ 200, 201 e 211 della Pat. Imp. del 3 maggio 1853, riportati al § 204 del Reg. di proc. pen.

§ 11.

I giudici inquirenti addetti a Giudizii soltanto inquirenti (§. 10, lett. c del Regolamento di procedura penale) dovran-

(1) V. i §§ 9-11 della Circolare Appellatoria 4 aprile 1855 N. 4216 sotto il § 10 lett. *a*) del Reg. di proc. pen. alla pag. 42, ed il § 2 dell' Ordinanza Ministeriale 16 novembre 1854 N. 296 alla pag. 43. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

no procurarsi l' adesione del capo preposto alla trattazione degli affari giudiziarii in tutti quei casi, in cui, a tenore del § 63 dello stesso Regolamento, il giudice inquirente presso un Tribunale deve procedere d' intelligenza col procuratore di Stato. Tutti i rapporti e le requisitorie ad altre Autorità e tutte le spedizioni che si riferiscono ad una qualsiasi decisione od alla pubblicazione di essa, si dovranno sottoporre all' approvazione del detto capo, qualora non vi sia pericolo nel ritardo. Si dovrà poi far constare negli atti d' inquisizione, evitando ogni prolissità, che la prescritta adesione ed approvazione venne realmente impartita. Se il giudice inquirente crede necessario di chiedere, in casi importanti o dubbiosi, la decisione del Tribunale, dovrà comunicare l' insorta difficoltà al capo preposto alla trattazione degli affari giudiziali, al quale soltanto compete di rivolgersi al Tribunale per ottenerne un' istruzione.

I. L'approvazione del capo si fa constare nella maniera più breve con ciò, ch'egli appone sulla minuta relativa la parola « Approvato » con la sua firma (§ 166).

II. Se sopra un conchiuso da prendersi sono di opinione diversa il giudice inquirente ed il capo preposto alla trattazione degli affari giudiziarii, il primo deve uniformarsi al parere del superiore, ma per sottrarsi ad ogni eventuale responsabilità potrà far emergere questa circostanza negli atti, locchè succede nel modo più facile con ciò, che il giudice scrive brevemente la proposta (p. e. propongo di prendere la decisione del Tribunale sopra...), ed il capo del pari in breve vi soggiunge, che non la trova necessaria.

§ 12.

Contegno del giudice inquirente: nel predisporre la procedura;

Il giudice inquirente dovrà nei debiti modi prepararsi ad ogni verificazione col ponderare accuratamente i fatti ed i rapporti a cui deve dirigersi l' inquisizione secondo il concetto legale del reato di cui si tratta, e lo scopo della procedura penale (§§ 60 e 66 del Regolamento di procedura penale), affine di evitare indagini inconcludenti per l'affare in questione e di non trascurare alcuna circostanza essenziale.

Veggasi quanto fu detto in proposito di questo dovere del giudice inquirente ai §§ 66, 89, 98, 100, 176 ed altrove nel Reg. di proc. pen.

§ 13.

nello stendere i protocolli;

Su tutti gli atti che giovano allo scopo di inquisizioni penali si stenderà un protocollo, in cui si devono indicare il Giu-

Digitized by Google

dizio dal quale viene intrapresa l' operazione d' ufficio, il luogo e l' ora in cui fu cominciata, le persone presenti, il motivo che diede luogo a tale atto ed i passi ulteriori che si fossero fatti durante il corso del medesimo, e finalmente l' ora in cui vi si diede fine, o se accadono interruzioni, i loro motivi, e l' ora della continuazione e del compimento.

Ogni protocollo si dovrà leggere alla presenza delle persone intervenute all' atto, che quindi lo sottoscriveranno.

I protocolli contenenti più fogli saranno cuciti.

Le estremità del filo, che vi si farà passare attraverso, verranno assicurate col suggello d' ufficio.

Si confronti l' illustrazione ai §§ 67, 102, 130, 184 e 185 del Reg. di proc. pen.

§ 14.

In seguito ad ogni denuncia verbale, e se le circostanze lo esigono anche in seguito a denuncie scritte, si dovrà esaminare il denunciante sul reato, sulle circostanze colle quali venne commesso e sopra i rapporti del conosciuto o supposto colpevole, in modo che si possano dirigere colla necessaria sicurezza le ulteriori operazioni d' ufficio. In casi d' urgenza il denunciante verrà esaminato dal Giudizio, anche se questo, per le disposizioni del Regolamento di procedura penale, non fosse competente per l' inquisizione. in seguito a presentate denuncie;

Se la denuncia è tale che si abbiano a prendere misure le quali non soffrano dilazioni, o che si debba ordinare l' arresto o l' esame di determinate persone, una perquisizione domiciliare, un' ispezione oculare od altre verificazioni, si dovranno intraprendere questi atti d' ufficio senz' alcun ritardo, e, se l' urgenza lo richiede, anche prima di assumere il protocollo sulla denuncia fatta a voce.

I. La disposizione di questo § è una conseguenza di quella del § 61 del Reg. di proc. pen., giusta la quale subitochè il Giudizio viene a cognizione di un reato, ha d'ufficio e tosto da incamminare l'inquisizione.

II. S' intende, che se il Giudizio, al quale fu fatta la denunzia, non è competente per la procedura ulteriore, deve tosto cedere a quello, cui spetta l' inquisizione, tanto l' esame del denunziante, quanto anche le verificazioni eventualmente assunte giusta il secondo capoverso di questo §.

III. Se sopra una semplice denunzia verbale furono intraprese rilevazioni del fatto, perquisizioni domiciliari e simili, in conformità al § 13 nel principio del protocollo sopra ciascuna di tali operazioni se ne indicherà il motivo.

Digitized by Google

§ 15.

in seguito a denuncie od istanze non sottoscritte di propria mano;

Non si potranno respingere le denuncie e le petizioni, ed in particolare le istanze di grazia, presentate in iscritto, per solo motivo che il denunciante o il supplicante non le abbia firmate di propria mano, o non sia ulteriormente confermato l'appostovi segno di mano.

Riguardo a denuncie di tale specie si procederà secondo le Norme del Regolamento di procedura penale (§§ 73, 74 e 141); e riguardo ad altri esibiti si dovrà, quando occorra, indagare previamente se provengano dall'indicata persona.

L'indagine, da chi provenga un tale esibito non sottoscritto, sarà soltanto necessaria, quando al Giudizio emergono fondati dubbi, che il medesimo non sia stato redatto con scienza e volontà di colui, che nella rubrica è indicato quale istante. — Del resto veggansi gli schiarimenti ai §§ 73, 74 e 141 del Reg. di proc. pen.

§ 16.

nel costituto dell'imputato;

Qualora un imputato venga presentato al Giudizio senza che abbia avuto luogo un' inquisizione preliminare, il capo del Giudizio disporrà immediatamente, che l'imputato venga bensì tenuto intanto in arresto, ma che sia tosto sentito in esame, e che si riconosca il fatto nel modo prescritto dalla Legge, onde poter decidere con ogni possibile sollecitudine, se debbasi sostenerlo in provvisoria custodia, se si debba prenderlo in arresto inquisizionale, rimetterlo in libertà o consegnarlo ad un' altra Autorità.

I. Questa disposizione sarà necessaria in quei casi certamente frequenti, ove le persone nominate al § 152 del Reg. di proc. pen. sotto le condizioni dell'antecedente § 151 procederanno alla custodia preventiva dell'imputato, e lo consegneranno al Giudizio inquirente.

II. Come siano da tenersi tali individui fino alla decisione del Giudizio sulla loro detenzione ulteriore, è prescritto dai seguenti §§ 49 e 50.

Se vengono consegnati imputati con atti processuali, la cui lettura richieda lungo tempo, il capo del Giudizio dovrà bensì ordinare la provvisoria custodia degli imputati, ma invigilerà con ogni rigore, che il giudice inquirente legga tosto gli atti e proceda quindi secondo le prescrizioni di legge.

Ciò può succedere facilmente, se l'imputato era finora inquisito per una trasgressione punibile non secondo il Codice penale generale, e

Digitized by Google

dal processo emersero indizii di crimine o delitto a suo carico, p. e. da una inquisizione per contrabbando.

§ 17.

Allorchè pel gran numero di imputati involti in una procedura e tradotti al Giudizio, non si possa sentirli tutti colla necessaria sollecitudine da un solo giudice inquirente (§ 153 del Reg. di proc. pen.), e specialmente nel caso del susseguente § 154 si abbia a temere che entro tre giorni non si possa decidere quali persone abbiano a restare in arresto inquisizionale, il giudice inquirente farà assumere i costituti, per quanto ciò sia possibile, da più impiegati aventi le qualità richieste per l' esercizio dell' officio di giudice.

I. Questa disposizione è necessaria, poichè altrimenti giusta il § 154 del Reg. di proc. pen. i non sentiti entro tre giorni dovrebbero esser rimessi senz'altro in libertà.

II. S'intende da sè, che quegl'impiegati, che vengono assegnati al giudice inquirente per sollecitare gli esami, devono incondizionatamente seguire le di lui indicazioni riguardo ai punti essenziali, onde non render necessarie riassunzioni posteriori da sua parte.

§ 18.

Le citazioni di testimoni giudiziali, di periti e di altre persone da sentirsi in esame, verranno sempre emesse dal giudice inquirente in tempo debito, avendo riguardo alla lontananza del loro domicilio dalla residenza del Giudizio.

per la citazione di testimoni e di altre persone;

I. Questa disposizione, che lo stesso Regolamento di procedura penale al § 219 contiene relativamente alle citazioni al dibattimento, è posta nella natura della cosa, mentre al testimonio deve esser possibile di comparire per tempo.

II. Pel giudice inquirente può aggiungersi il ricordo, di avere, per quanto è possibile, riguardo di citare i testimoni per un tempo, nel quale essi sono meno impediti dai loro affari (p. e. un cantiniere non per le ore del pranzo, un giovane di caffè non nelle prime ore dopo, un maestro non per le ore di scuola e così via); poichè altrimenti il testimonio stretto dal tempo cercherà continuamente di sbrigarsi, e non farà quindi quel racconto circostanziato, che è necessario per raggiungere lo scopo.

Coloro che professano la religione israelitica non dovranno citarsi in Giudizio, eccetto casi d' urgenza, nei giorni che per essi sono di festa; fra i quali però non si comprendono i giorni che sono soltanto di penitenza.

Digitized by Google

Detti giorni di festa sono esposti al § 114 sotto IV, N. 2, *a*) del Reg. di proc. pen. Sembra poi che non si abbia da aver in considerazione la limitazione ivi aggiunta in *b*) rispetto ai giorni di festa dei *Ruteni*, perchè la medesima non fu qui espressamente indicata.

§ 19.

Si dovranno sentire possibilmente subito i danneggiati, testimoni o periti citati o comparsi spontaneamente in Giudizio, e principalmente le persone abitanti in molta distanza, ed anzi quest' ultime, se è fattibile, anche allorchè si presentano in ora diversa da quella loro prefissa, evitando di dover ripetere le citazioni coll' assumere il primo esame in modo affatto completo.

Anche questa prescrizione è posta nella natura della cosa, mentre un testimonio, che deve andare ripetutamente in Giudizio prima di essere esaminato, non si dispone nel modo richiesto per rilevare la verità. Ciò vale del pari, se egli ha da aspettare oltre l'ora stabilita nella citazione, e frattanto ritarda i proprii affari. Se indi più testimoni vengono invitati per lo stesso giorno, si fissino loro ore diverse secondo la durata verisimilmente necessaria per ciascuna assunzione, p. e. coll'intervallo d'un'ora, o mezza per ognuno.

§ 20.

I testimoni giudiziali, verranno citati, per quanto è possibile, in un determinato ordine, affinchè alcuni fra loro non sieno aggravati più degli altri.

Quest'ordine si potrà nel modo migliore stabilire d'intelligenza del capo del Giudizio, o del giudice inquirente coi testimoni giudiziali. — Presso il Tribunale criminale in Vienna sussisteva la pratica assai opportuna, che ad ogni giudice inquirente era assegnato un certo numero di testimoni giudiziali, i quali si dividevano fra loro i giorni della settimana per la comparsa, e quindi si presentavano sempre nello stesso giorno. Con ciò si adempiva facilmente anche la prescrizione del seguente capoverso.

Converrà per altro evitare possibilmente che nel medesimo processo i testimoni giudiziali vengano cambiati.

Si confronti su ciò l'illustrazione al § 172, I del Reg. di proc. pen.

Non si deve cagionare ai testimoni giudiziali un inutile perditempo col differire o prorogare l' atto a cui hanno ad intervenire.

Digitized by Google

Qui non si può intendere che un differire o prorogare *non necessario*, mentre un ritardo richiesto dalle circostanze sarebbe un accidente, che anche i testimoni giudiziali devono sopportare. Se però il giudice inquirente viene per tempo a conoscenza dell'ostacolo, ne li farà avvertiti.

All' opposto, quelli che cagionano un ritardo dell' atto di ufficio non presentandosi all' ora prefissa o non comparendo del tutto, senza rendere avvisato in tempo debito il giudice inquirente dell' insorto impedimento, saranno chiamati dal Giudizio a render ragione di tale trascuranza e puniti con una proporzionata multa a vantaggio del fondo locale pei poveri. È loro libero di ricorrere contro l' inflitta pena al Tribunale d' Appello entro il termine di quattordici giorni.

I. La multa deve essere proporzionata sì alla colpa che alle circostanze economiche dei testimoni giudiziali, e la misura più giusta sarà quella, che stabilisce il § 230 del Reg. di proc. pen. pei testimoni e periti contumaci.

II. La commutazione d'una multa inflitta contro un testimonio giudiziale in arresto, secondo il § 6 del Reg. di proc. pen. e l'Ord. Min. 5 novembre 1852, N. 226 del Boll. gen. (1) non sarebbe consigliabile, giacchè mediante una tal pena andrebbe perduta la stima, che deve godere il testimonio giudiziale, se il suo intervento ha da avere un risultato.

§ 21.

nell' intraprendere operazioni d' ufficio fuori della residenza del Giudizio.

Le operazioni d' ufficio, che senza danno dell' inquisizione si possono eseguire nella residenza del Giudizio, non si dovranno intraprendere in altro luogo.

Quali operazioni siano da intraprendersi fuori della residenza del Giudizio, fu esposto ai §§ 77-102, 104-107, 109, 114 e 116 del Reg. di proc. pen.

Allorchè lo scopo della procedura esige realmente, che il giudice inquirente od altro impiegato, intraprenda fuori della residenza del Giudizio un' operazione di giustizia punitiva, si dovrà riportare a tal uopo, eccetto i casi d' estrema urgenza, presso i Tribunali l' assenso del capo, presso i Giudizii inquirenti l' assenso del capo preposto alla trattazione degli affari giudiziarii, e presso gli altri Ufficii distrettuali quello del capo del Distretto.

(1) Ora Ord. Min. 11 febbraio 1855 sotto il detto § 6 del Reg. di proc. pen. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

Nel caso di rifiuto dell'assenso è opportuno farne cenno negli atti, come fu retro accennato al § 11.

§ 22.

I giudici inquirenti che ommettono di riportare l'assenso del loro capo siccome è prescritto dal § 21, o i capi preposti alla trattazione degli affari giudiziarii presso i Giudizii inquirenti, che intraprendono fuori della residenza del Giudizio operazioni d'ufficio, le quali senza pregiudizio dell'inquisizione avrebbero potuto farsi nella residenza stessa, verranno dichiarati, a tenore delle circostanze, decaduti dal diritto alle spese di viaggio e diete, e condannati a rifondere allo Stato le altre spese inutilmente cagionate.

Sono responsabili della rifusione delle spese cagionate anche quei capi di Giudizio, che senza sufficiente motivo acconsentono che s'intraprendano operazioni d'ufficio fuori della residenza del Giudizio.

Una operazione intrapresa fuori della residenza del Giudizio senza motivo sufficiente è p. e. l'esame non urgente (§ 3) d'un testimonio ammalato nella sua abitazione, se egli può sortire fra pochi giorni; una perquisizione domiciliare senza che se ne preveggа un esito corrispondente e simili.

§ 23.

Modo di corrispondere col procuratore di Stato.

Trattandosi di ispezioni oculari, di perquisizioni domiciliari e di altre operazioni processuali, a cui sia intervenuto il procuratore di Stato, si dovrà far risultare questa circostanza nel relativo protocollo.

Per dare al procuratore di Stato preventivo avviso di una operazione d'ufficio di questa specie, basta che il giudice inquirente annoti sull'atto relativo di volerla intraprendere, indicandone l'ora ed il luogo, e comunichi l'atto stesso al procuratore di Stato perchè vi apponga il suo visto.

Nel caso di una comunicazione soltanto verbale si potrà chiedere, se fia d'uopo, al procuratore di Stato una conferma in iscritto della seguita intelligenza, che verrà acchiusa agli atti.

§ 24.

Le minute delle proposte e spedizioni, che il giudice inquirente trova di comunicare previamente al procuratore di

Digitized by Google

Stato, verranno trasmesse nella via più breve a quest' ultimo perchè annoti il suo assenso o la sua diversa opinione, sia sull' atto stesso, sia sopra un foglio d' aggiunta.

Per ottenere che si agisca di comune intelligenza, si potranno prendere anche a voce gli ulteriori concerti, del cui risultato si farà annotazione sulla minuta comunicata.

La semplice comunicazione di atti al procuratore di Stato verrà annotata nel giornale (§ 155).

I. Sopra tale corrispondenza del giudice inquirente col procuratore di Stato si confronti il § 63 del Reg. di proc. pen.

II. Il citato § 155 stabilisce, che le comunicazioni fra loro non si riportano nel protocollo degli esibiti, ma che sopra le medesime deve tenersi un libro di annotazioni.

§ 25.

Per qualunque procedura, tanto se il colpevole sia noto oppure sconosciuto o fuggitivo, il giudice inquirente dovrà tenere un giornale secondo il formulario N. III e custodirlo insieme agli atti relativi nella sala del Giudizio. Tenuta del giornale.

Ogni registrazione nel giornale deve farsi immediatamente, e non è quindi permesso d' incominciarlo o di completarlo quando sieno già pervenuti di mano in mano varii atti, o si tratti di chiudere l' inquisizione.

Questa disposizione deve eseguirsi puntualmente, mentre soltanto con ciò può raggiungersi lo scopo della tenuta del giornale, cioè la conservazione degli atti nella opportuna evidenza, ordine e totalità.

Allorchè la chiusa inquisizione si trasmette al Tribunale perchè abbia a prendere il relativo conchiuso, il giornale verrà continuato dal relatore addetto al Tribunale stesso (§§ 191 e 192 del Regolamento di procedura penale).

Il relatore ha cioè da aggiungervi gli atti a lui sopravvenuti giusta il § 26.

§ 26.

Nel giornale si riporteranno tutti gli esibiti ed i decreti di Autorità superiori, che in quel processo pervengono al Giudizio, i protocolli che si assumono, le proposte che si fanno e le minute di spedizioni, registrando ogni singolo atto in ordine cronologico ed apponendovi un numero progressivo.

Digitized by Google

Anche gli allegati e suballegati dei singoli atti e gli oggetti del crimine ed altre cose appartenenti al processo (§ 102 del Reg. di proc. pen.) verranno riportati nel giornale, e marcati col numero apposto nel giornale all' atto cui appartengono.

Se in seguito viene stralciato un atto, se ne farà annotazione nel giornale indicando il numero d' ufficio, in forza di cui si fece lo stralcio.

Oltre l'apposizione del numero sarà opportuno di notarvi in breve l'oggetto, al quale fu aggiunto l'atto stralciato, p. e. al processo contro N. N. . . sotto il n. . .

Qualora si estragga un atto soltanto per qualche tempo, se ne farà annotazione sopra un foglio da sostituirsi in luogo dell' atto asportato.

§ 27.

Allorchè un giornale tenuto separatamente diventa in seguito parte integrante del giornale di un altro processo (§§ 39, 41, 50 del Reg. di proc. pen.), lo si dovrà chiudere e riunire con tutti gli atti relativi al giornale del processo a cui fu congiunto, perchè non formi che un atto solo.

§ 28.

Nei casi, in cui non si possa fare contemporaneamente la spedizione degli atti risguardanti tutti i coimputati al Tribunale d' Appello o ad un altro Giudizio, si deve acchiudere agli atti una copia del giornale tenuto sopra tutto il processo, annotandovi quali atti siensi trattenuti per continuare la procedura contro i coimputati.

§ 29.

Non è necessario di tenere un giornale sopra denuncie che senz' altro sieno da respingersi e sopra le denuncie di semplici contravvenzioni, per le quali il Giudizio senz' alcuna verificazione preliminare, dopo aver all' occorrenza sentito il denunciante, trova di avviare tosto la procedura a tenore del § 419 del Reg. di proc. pen. Per altro, in questi ultimi casi si dovrà riferirsi nel principio del protocollo sulla udienza verbale (§ 419 del Reg. di proc. pen.) alla denuncia od al protocollo assunto sull' esame del denunciante, ed unirli agli atti.

Digitized by Google

Se quindi succederà il caso, comunque assai di raro, che una denunzia per contravvenzione cagioni delle previe verificazioni, si dovrà del pari tenere il giornale.

§ 30.

Tabelle informative dei condannati.

Riguardo alla compilazione delle tabelle informative prescritte nel § 324 del Reg. di proc. pen. ed all' ulteriore uso da farsene, si dovranno quind' innanzi osservare generalmente le prescrizioni contenute nell' Ordinanza del Ministero della giustizia del 5 marzo 1853 N. 44 del Bollettino delle Leggi dell' Impero, per alcuni Dominii, ma per altro colle seguenti modificazioni:

L' obbligo imposto nei §§ 2 e 7 della citata Ordinanza ai procuratori di Stato di trasmettere all' Autorità di sicurezza le tabelle informative, si dovrà disimpegnare dalle Autorità giudiziarie a tenore dei §§ 324 e 429 del Reg. di proc. pen.

Se il condannato è suddito di Stato estero, si acchiuderanno alla tabella informativa i documenti, che ne costituiscono la prova, in copia legalizzata.

Le tabelle informative per quei condannati, la cui pena di detenzione deve subirsi presso il Giudizio, che ha pronunciata la sentenza in prima Istanza, si consegneranno al custode delle carceri, che le registrerà nel modo indicato nel § 3 della suddetta Norma, e prima che sia compiuta la pena, le presenterà, colle occorrenti osservazioni, al Giudizio per l' ulteriore trasmissione. In egual modo incombe al custode delle carceri di compilare gli elenchi trimestrali prescritti nel § 6 della citata Ordinanza e di presentarli al Giudizio (§ 89).

La sullodata Ordinanza fu esposta al § 324 del Reg. di proc. pen.

§ 31.

Obbligo delle Autorità giudiziarie di assistersi a vicenda.

Le Autorità giudiziarie si devono prestare a vicenda tutta l' assistenza atta a conseguire lo scopo delle loro funzioni di ufficio, e comunicarsi in originale od in copia gli atti occorrenti.

In particolare, esse si parteciperanno le raccolte notizie sui luoghi, in cui si trattengono o convengono persone pericolose alla pubblica sicurezza, custodiscono od alienano oggetti provenienti da reati, fanno eseguire o nascondano stromenti per mandar ad effetto i loro colpevoli divisamenti, come pure le notizie relative ai segnali convenuti fra i malintenzionati,

Digitized by Google

le loro invenzioni, artificii ed altri mezzi per eseguire più facilmente i misfatti.

La partecipazione, se emerge che la conoscenza di tali circostanze è d'interesse soltanto per un Giudizio determinato, potrà esser fatta a lui direttamente. Se però simili notizie sono utili a più od a tutti i Giudizii, la comunicazione seguirà nel modo migliore col *Foglio centrale di polizia* indicato nel seguente §.

§ 32.

Se le circostanze che si sono scoperte sono tali che si creda necessario di dare prescrizioni generali alle Autorità di uno o più distretti giudiziarii, se ne farà rapporto al Tribunale d' Appello, affinchè si prendano le occorrenti misure, d'intelligenza, se ne fia d' uopo, colle Autorità provinciali politiche o di polizia.

Qui s'intendono anche tali misure, che i Giudizii non possono disporre con semplici requisitorie, p. e. cangiamenti nelle fabbriche delle carceri, appostamenti di gendarmeria, o guardie di finanza e simili.

A tenore delle circostanze si farà in modo che le necessarie comunicazioni vengano diffuse col Foglio della polizia centrale pubblicato dal Dicastero supremo di polizia.

Sopra l'attivazione del *Foglio centrale di polizia* e la cooperazione dei Giudizii e delle Procure di Stato al medesimo, il Dispaccio del Ministero della giustizia del 31 ottobre 1853 N. 17868 dispone quanto segue:

L'I. R. supremo Dicastero di polizia sarà per attivare col 1.° novembre a. c. un foglio centrale di polizia giusta l'unito Programma, ed ha interessato questo Ministero a voler disporre, che i Giudizii e le Procure di Stato dirigano i materiali presso loro esistenti, relativi allo scopo del foglio, immediatamente all'Uffizio di redazione del foglio centrale di polizia presso il Dicastero supremo di polizia.

All'intento di cooperare al fine di questa impresa importantissima nei riguardi della pubblica sicurezza in genere, e singolarmente della giustizia punitiva, il Ministero della giustizia ordina, che i Giudizii e le Procure di Stato abbiano a comunicare all'Uffizio di redazione del ridetto foglio di caso in caso e colla maggior sollecitudine le notizie indicate nel seguente Programma, osservando però i riguardi voluti dalle leggi vigenti, che qui si premettono:

a) notizie desunte da processi penali pendenti si comunicheranno per l'effetto della loro pubblicazione mediante il detto foglio colla massima circospezione ed allora soltanto quando non sia da temersi, che da tale pubblicazione possa risultare alcun nocumento alla giustizia pu-

Digitized by Google

nitiva in genere e specialmente al processo, di cui trattasi, nè si abbia motivo di supporre, che dalla propalazione di circostanze da tenersi segrete possano nascere collusioni di partecipi, correi, testimonii o di altre persone, o si possa dar adito alla rimozione di oggetti, merci o tracce del reato;

b) la notificazione di mandati giudiziali di arresto e di accompagnamento, menzionati nel 4. allinea del Programma, è da limitarsi a quelli soltanto, che furono emessi da Giudizii penali contro assenti o fuggitivi, e che non furono per anco eseguiti;

c) finalmente la notificazione, di cui tratta il 6. allinea riferibile allo scoprimento di false monete, carte monetate, od altre carte di credito, che facesse supporre più estese falsificazioni, non può farsi che nei sensi del § 383 del nuovo Regolamento di procedura penale, previo cioè l'assenso del Ministero delle finanze da riportarsi in ogni singolo caso a mezzo del Tribunale d'Appello.

PROGRAMMA.

Presso la maggior parte delle Direzioni di polizia in Austria esistono già sotto nomi e forme diverse elaborati, come per esempio, gli indicatori di polizia, i fogli di evidenza e d'avviso, ecc., allo scopo di procurare agli impiegati di polizia la cognizione ad un colpo d'occhio degli avvenimenti più importanti, delle scoperte e delle individualità, e di proteggere ad un tempo l'indagazione, persecuzione o scoperta delle persone pericolose alla sicurezza personale e delle cose.

Tutti i provvedimenti del servigio di polizia, che finora sussistono, sono però di natura puramente provinciale o locale, e nella loro applicazione non si estendono oltre i confini di singole città o dominii, nei quali essi esistono. Manca ora in Austria un ordinamento generale di questo genere, il quale, preso dal punto di vista della concentrazione ed applicato, abbracci tutta la Monarchia.

È facile a vedersi quanto si promuoverebbe l'attività della polizia, quanto guadagnerebbe essa in prontezza, in energia, in unità, in accordo, se invece dei fogli provinciali di polizia finora esistenti avesse essa al suo fianco un foglio di polizia che abbracciasse tutta la Monarchia, che emanasse dal centro, e che fosse applicabile ad un tempo per tutte le parti dell'Impero.

In questo riflesso il supremo Dicastero di polizia si è creduto in dovere di proporre l'istituzione di un foglio centrale di polizia. S. M. si è degnata di approvare questa proposizione, e di incaricare il supremo Dicastero di polizia di dare le necessarie disposizioni, affinchè il foglio centrale di polizia sia frattanto in via di esperimento attivato.

Le disposizioni che devono, giusta la Sovrana approvazione, servire di norma nel dar esecuzione a questa proposizione, sono le seguenti:

1. Il foglio centrale di Polizia viene compilato e distribuito presso il supremo Dicastero di Polizia pel mezzo d'un Ufficio di redazione.

2. Il foglio viene senza determinato ordine cronologico, a norma del materiale esistente, diviso per annata, sarà corredato dei necessarii indici e verrà alla luce per numero progressivo.

Digitized by Google

3. Il contenuto del foglio si divide in quattro sezioni, cioè nella sezione per gli ordini d'arresto, in quella per le indagini, poi quella per le scoperte e finalmente nella sezione per le notizie di polizia.

4. La sezione I comprenderà ciò che si riferisce alla persecuzione ed arresto di persone, quindi requisitorie, ordini d'arresto e di traduzione dei Tribunali e delle Autorità di sicurezza.

5. Alla sezione II appartengono gli oggetti relativi all'indagazione di polizia, come per esempio, persone smarrite, persone spedite per trasporto (Schüblinge) non giunte al luogo di loro destinazione, individui che si sono sottratti dalla sorveglianza della polizia; poi effetti di valore, od importanti e cose smarrite, con tutte le relative descrizioni e notificazioni, e particolarmente notificazioni sopra tutti i gravi delitti, con esatto dettaglio del fatto, e con indicazione di tutti quei dati, che possano condurre alla scoperta dei malfattori; inoltre descrizioni di cose ritrovate che potessero costituire un corpo di delitto, poi di cadaveri di persone ignote, che fossero rimaste vittime del delitto, del suicidio o dell'infortunio.

6. La sezione III è destinata per descrizioni, avvisi e disposizioni per le persone, le cose e gli avvenimenti, i quali esigano una particolare sorveglianza.

A ciò appartengono precisamente: gli elenchi delle persone espulse dalla Monarchia, i connotati personali dei vagabondi, avventurieri, mariuoli, giuocatori, delle persone politicamente compromesse, e in generale di quelli, che per le loro occupazioni o modo di vivere appariscono pericolosi, e che perciò, ogni volta che si presentano, devono essere attentamente sorvegliati;

Descrizioni di passaporti involati o smarriti, e di altri ricapiti legittimatorii, con cui si potesse fare pericoloso abuso;

Avvisi sulle monete false scoperte, carte rappresentanti denaro, ed altre carte di valore, che fossero state in grande quantità falsificate;

Connotati personali, vita e biografie di persone politicamente punite, o compromesse colla loro condotta, e dalle quali si potessero temere nuove mene;

Connotati personali e caratteristiche degl'individui, i quali per la loro pericolosa natura furono posti sotto speciale sorveglianza della polizia, particolarmente di famigerati delinquenti, che terminano la loro condanna.

7. La sezione IV, foglio delle notizie, conterrà: notizie e comunicazioni, che risguardano il servizio esecutivo di polizia in generale, e che contribuiscono a mettere più esattamente la polizia al fatto delle cose.

A ciò appartengono individualmente:

Estratti di dati interessanti di processi eseguiti, i quali, per ciò che concerne la polizia, sono indizii;

Comunicazioni intorno a scoperti complotti, a mene demagogiche, a società od associazioni pericolose, alle loro tendenze e diramazioni, con riguardo all'epoca;

Comunicazioni intorno a scritti distruttivi o simili iconismi (rappresentazioni figurate), delusioni delle leggi;

Notizie sugli infortunii od altri avvenimenti, i quali, pei riguardi di sicurezza, esigano nuove disposizioni o regolamenti; finalmente

Digitized by Google

Dati statistici in tutta l'estensione della sfera di polizia, prospetti sulle prestazioni di singoli istituti di polizia, di corpi di servigio e di guardia; notizie sopra cambiamenti importanti negli organi della polizia e sopra nuovi ordinamenti di polizia, ecc.

8. Al contesto del foglio centrale di polizia appartengono finalmente anche le notizie posteriori (Anmeldungen) che una persona indicata nelle sezioni I, II, III per l'arresto, indagazione, ecc. fu già arrestata, e comparsa, fu scoperto un malfattore, fu rinvenuta una cosa smarrita, ecc.

9. Deve servire di norma il principio, che del materiale qui indicato devesi assumere nel foglio centrale di polizia soltanto ciò che è di alta importanza, che non è semplicemente d'interesse locale, ma generale, e ciò che esige in maggiore estensione l'attività della polizia oltre i confini di un dominio, o quando si renda desiderabile che essa si diffonda generalmente tra gli organi dirigenti di polizia.

10. Il materiale, che secondo il premesso principio si adatta al foglio centrale di polizia, si procaccia principalmente con ciò, che il supremo Dicastero di polizia impiegherà per questo foglio tutti i dati, di cui può esso disporre nella sua sfera d'attività, inoltre

11. Tutte le Direzioni di polizia e Commissariati di polizia indipendenti dell'Impero sono in dovere di riferire costantemente tutto ciò che avviene nella loro giurisdizione, semprechè ciò sia secondo il premesso piano adatto al foglio centrale di polizia.

12. Anche l'i. r. Gendarmeria offrirà tutto il relativo materiale di tutta la giurisdizione in cui essa esercita la sua attività, perchè sia assunto nel foglio centrale di polizia.

13. Tutti gli articoli, notificazioni, notizie e comunicazioni d'ogni genere, che sono da assumersi in questo foglio sono semplicemente da spedirsi sotto coperta all'Uffizio di redazione del supremo Dicastero di polizia in Vienna.

14. Importa moltissimo, che le spedizioni seguano, con pretermissione di tutti i Dicasteri intermedii, per parte degli organi mittenti direttamente e colla massima celerità, mentre il merito di molti dati spesse volte consiste soltanto nella sollecitudine con cui vengono fatti conoscere.

15. Le spedizioni per l'Ufficio di redazione non sono vincolate ad epoche, ma si regolano soltanto secondo la circostanza, se vi esiste un materiale opportuno nella giurisdizione d'una Direzione di polizia, di un reggimento di Gendarmeria ecc.

16. Il materiale spedito viene dall'Ufficio di redazione sempre con tutta sollecitudine elaborato, ed il foglio relativo, tostochè sarà stampato, deve con pari sollecitudine essere posto in circolazione.

17. La diramazione dei fogli segue mediante la Posta di regola direttamente a tutte quelle Autorità ed organi, i quali cooperano alla compilazione del foglio centrale di polizia colle loro spedizioni, od a quelli i quali esprimano al supremo Dicastero di polizia il desiderio di avere questo foglio per l'uso d'ufficio. Il supremo Dicastero di polizia farà quanto prima le relative comunicazioni, e disporrà particolarmente perchè gli sia fatto conoscere il numero degli esemplari, di cui abbisognano le singole Autorità ed organi, coll'indicazione degli indirizzi

Digitized by Google

nominali dell'Ufficio e della persona, alla quale è da spedirsi il foglio centrale di polizia.

18. Relativamente alla distribuzione del foglio centrale di polizia devesi partire dal principio, che questo foglio, che riflette i più importanti interessi e circostanze dell'amministrazione della polizia, non è destinato ad una generale diffusione, ma deve principalmente servire a porre sollecitamente, esattamente e sotto ogni aspetto in cognizione i preposti dei diversi Ufficii dello Stato, che hanno incombenze di polizia, come, per esempio, nella sfera delle Autorità centrali, i luogotenenti, i presidenti provinciali, i loro rispettivi referenti, i capi dei Circoli, poi i presidenti dei Tribunali superiori e provinciali coi loro rispettivi consiglieri, i procuratori superiori di Stato, ed i procuratori di Stato, il Comando provinciale della Gendarmeria coi comandanti di reggimento e di ala: finalmente i direttori di polizia, i loro capi di Dipartimento, ed *Ufficii esposti* indipendenti ecc. di tutto ciò, che nei rapporti di sicurezza è importante, e tale foglio ha pure lo scopo di richiamare la loro attività in tutti i punti dell'Impero contemporaneamente in ciò, che concerne i singoli avvenimenti ed i pericoli.

19. Questa destinazione del foglio centrale di polizia circoscrive l'uso del medesimo ai limiti della stretta confidenza d'ufficio, ed esclude quindi da sè ogni ulteriore promulgazione o distribuzione a chi non ha in ciò alcuna ingerenza.

20. La distribuzione del foglio incomincierà col 1.° novembre 1853.

21. L'Ufficio di redazione sarà in grado dal 25 ottobre in poi di ricevere le comunicazioni, articoli, relazioni, notificazioni, descrizioni rapporti ecc. per l'uso ulteriore.

Vienna, 16 *settembre* 1853.

L'I. R. Ministero della giustizia con Dispaccio 5 febbraio 1854 N. 1164 trovava nuovamente di ordinare quanto segue:

Col dispaccio 31 ottobre 1853 N. 17868 vennero incaricati tutti i Tribunali d'Appello e le Procure superiori di ordinare alle Autorità loro subordinate la cooperazione al fine dell'importantissima impresa della istituzione del foglio centrale di polizia.

Se non che, essendo oramai trascorsi più di due mesi dalla detta istituzione, il supremo Dicastero di polizia ha con sua nota 21 gennaio a. c. N. 946 manifestato a questo Ministero, che la cooperazione per parte delle Autorità giudiziarie e delle Procure di Stato non corrispose all'aspettativa, poichè nel corso dei mesi di novembre e dicembre 1853 soltanto dieci Giudizii sopra 1472 inviarono alla redazione un articolo per cadauno, ed anche fra questi alcuni erano tardivi, altri non contenevano connotati personali abbastanza precisi e dettagliati.

Egli è perciò che viene nuovamente invitato codesto I. R. Tribunale d'Appello a richiamare all'attenzione delle prime Istanze gl'importanti risultamenti, a cui tende la pubblicazione del foglio di polizia in riguardo alla pubblica sicurezza in genere, ed al conseguimento di una energica ed efficace amministrazione della giustizia penale, e ad eccitarle a prestarvisi in avvenire in modo più proficuo ed attivo, che nol fecero finora, significando ad esse in oltre, che gli oggetti di maggior importanza dovranno dirigersi colla massima sollecitudine imme-

Digitized by Google

distamente all'uffizio di redazione con preterizione delle cariche intermedie, senza alcuna accompagnatoria, inoltrando semplicemente l'articolo da inserirsi, a meno che speciali circostanze non esigessero una diversa disposizione, concependo l'indirizzo del piego nei seguenti termini: *All'inclito I. R. Uffizio di redazione del foglio centrale di polizia, presso l'eccelso I. R. Dicastero supremo di polizia* (1).

§ 33.

Comunicazioni alle Autorità estere.

Anche alle Autorità estere competenti si dovrà prestare a loro richiesta ogni assistenza in oggetti di procedura penale, in quanto che non vi si oppongano speciali disposizioni; se per altro insorgono difficoltà, si dovrà interpellare il Tribunale d'Appello che trovando fondato il dubbio promosso dal Giudizio inferiore, si procurerà le istruzioni del Ministro della giustizia.

Spesso possono venir levate tali difficoltà senza intervento del Tribunale d'Appello mediante corrispondenza coll'Autorità requirente ed ottenuti schiarimenti più precisi sullo scopo della richiesta.

Gli atti relativi a processi d'alto tradimento, di offesa alla Maestà Sovrana ed ai Membri della Casa Imperiale, di perturbazione della pubblica tranquillità, di falsificazione di carte di pub-

(1) Le sullodate Ministeriali Determinazioni vennero comunicate alle prime Istanze giudiziarie delle Provincie venete con le Circolari del Tribunale superiore 15 novembre 1853 N. 13872, 23 detto N. 14218 e 21 febbraio 1854 N. 3154.

Ed in esecuzione al Dispaccio 28 dicembre 1853 N. 20879 del Ministero della giustizia l'Appello in Venezia con la Circolare 11 gennaio 1854 N. 527 partecipava a dette prime Istanze, che il foglio centrale di polizia, destinato a contenere anche notizie sopra stampati sovversivi e siffatti disegni e figure, dee pubblicare in seguito in uno speciale supplemento anche le proibizioni di stampati emanate secondo il § 16 della Istruzione per la esecuzione del Regolamento sulla stampa, ed i divieti della spedizione col mezzo della Posta ordinati secondo il § 17 di quella Istruzione, come pure la eventuale revoca di queste misure restrittive.

Con Circolare 29 novembre 1854 N. 19940 comunicava inoltre il Dispaccio Ministeriale 22 ottobre antecedente N. 19864, con cui venne disposto che all'Uffizio di redazione suddetto devono inoltrarsi quelle nozioni soltanto, che per la loro importanza universale richiedono una più estesa divulgazione, riflettendo oggetti e persone interessanti l'attività di polizia non solo entro i confini di un dominio, ma bensì in più dominii; rimettendosi gli altri articoli alla Direzione di polizia.

Finalmente con la Circolare Appellatoria 24 gennaio 1855 N. 1582 sopra il Dispaccio del Ministero della giustizia 5 detto N. 25150 si inculcò nuovamente la efficace cooperazione alla redazione del foglio centrale di polizia più sopra indicato, il quale dal principio dell'anno 1855 viene in luce anche in idioma italiano per questi dominii, essendo stato tolto per tal modo l'ostacolo, che per avventura si opponeva all'inoltro di articoli per riguardo alla lingua ed alle circostanze locali.

Simile raccomandazione col richiamo delle Norme suesposte venne poi fatta con Decreto 8 febbraio 1855 N. 9 dell'I. R. Procura Superiore di Stato in Venezia alle Procure di Stato dipendenti.

V. il § 95 della Istruzione pei Giudizii penali.

(*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

blico credito e di monete, non possono comunicarsi alle Autorità estere che coll' assenso del Ministro della giustizia.

CAPITOLO II.

Della sorveglianza dei Tribunali d' Appello sull' amministrazione della giustizia punitiva.

§ 34.

Competenza della sorveglianza.

La sorveglianza sulle Autorità giudiziarie di prima Istanza demandata alle Autorità superiori a tenore dei §§ 90, 91, e 92 della Patente del 3 marzo 1853 N. 81 del Bollettino delle Leggi dell' Impero, si estende anche ai loro atti in oggetti penali, ed alla conservazione dell' ordine nelle prigioni dipendenti dai Giudizii. Dovranno pertanto le dette Autorità superiori specialmente eseguire le visite prescritte dal § 93 della citata Patente anche riguardo all' amministrazione della giustizia penale.

I qui citati §§ della Pat. Imp. 3 maggio 1853 contengono le seguenti disposizioni:

§ 90. Le Autorità giudiziarie di prima Istanza sono sottoposte per ciò che riguarda l'andamento degli affari giudiziarii alla sorveglianza dei Tribunali d'Appello, ed in particolare delle loro Presidenze, e i Tribunali d'Appello al Ministero della giustizia. Ma nel tempo stesso anche i capi dei Tribunali di prima Istanza devono sorvegliare la condotta di quei giudici distrettuali e loro dipendenti, che fanno parte dello stato personale dei Tribunali, od almeno esercitano l'amministrazione della giustizia separatamente dalla politica; e sono tenuti di rimediar tosto ai mancamenti che osservassero, in quanto che si riferiscano ad individui della prima categoria, o vi sia urgenza; negli altri casi poi devono far rapporto ai Tribunali d'Appello, e rispettivamente alla loro Presidenza.

§ 91. I Giudizii subalterni devono osservare esattamente gli ordini del Tribunale d'Appello, da cui dipendono, e rispettivamente della sua Presidenza, e somministrargli tutte le informazioni che domanda sugli affari d'ufficio.

I Tribunali d'Appello, e rispettivamente le loro Presidenze obbligheranno i Giudizii, che da loro dipendono, in via d'ufficio, ed al caso anche con multe od altre convenienti pene, all'adempimento dei loro doveri; ed in particolare invigileranno che siano sempre forniti del personale prescritto.

§ 92. La suprema Corte di giustizia è abilitata a censurare le mancanze dei Giudizii di prima e seconda Istanza, che osserva nell' esercizio della sua giurisdizione, ad emettere le necessarie direttive, e trattandosi di ordinamenti che eccedono i limiti delle sue attribuzioni, a farne

Digitized by Google

la conveniente partecipativa al Ministro della giustizia. Del resto la suprema Corte di giustizia dovrà comunicare al Ministro della giustizia anche le censure e direttive da essa emanate.

§ 93. I Giudizii di prima Istanza che si trovano nel luogo di residenza di ciascun Tribunale d' Appello dovranno visitarsi ogni anno; gli altri Tribunali ed i Giudizii distrettuali ogni due anni, non importando differenza, che presso questi ultimi l' amministrazione della giustizia sia o no riunita alla politica.

Innoltre i Tribunali d' Appello o le loro Presidenze possono ordinare visite dei Giudizii di prima Istanza, ogni volta che ciò si renda necessario per avvenimenti particolari, coll' approvazione del Ministero della giustizia, e quando siavi urgenza, anche immediatamente; ma in quest' ultimo caso l' ordine dato dovrà essere riferito al Ministero della giustizia.

Oltre a ciò, i Giudizii inquirenti istituiti nel circondario giurisdizionale di ogni Tribunale di prima Istanza verranno sorvegliati anche dal capo del Tribunale stesso relativamente alla trattazione degli affari in oggetti penali per crimini e delitti.

Egli ha quindi riguardo a questi Giudizii da fare in sostanza quanto gl' incombe rispetto al Tribunale giusta il § 4, ed il § 35 prescrive relativamente al procedere della Commissione visitatrice.

§ 35.

Modo di eseguire le visite dei Giudizii.

Nell' eseguire la visita di un Giudizio, la Commissione, che ne ha ricevuto l'incarico, osserverà se desso abbia agito tanto in complesso quanto in relazione a singoli casi di conformità alle norme della Legge; a tale scopo ripasserà i giornali dei processi pendenti, prenderà ispezione di alcuni atti d' inquisizione o pertrattazione sopra processi penali già compiuti, esaminerà se siensi tenute con esattezza le tabelle semestrali degli affari, verificherà se sia stata regolare la manipolazione nel protocollo degli esibiti e nella registratura, osserverà in che modo si proceda nei costituti e nei dibattimenti finali, e finalmente visiterà le prigioni, ed in assenza di ogni persona addetta al Giudizio, interrogherà i detenuti sul loro vitto e trattamento, e sulla sollecitudine dei costituti.

Secondo il § 94 della Pat. Imp. 3 maggio 1853 la Presidenza del Tribunale d' Appello ha da delegare per ogni visita uno dei proprii consiglieri oppure un capo o consigliere di prima Istanza, facendolo assistere da un impiegato subalterno facente funzione di attuario.

Nel caso che si scoprano mancanze si osserveranno le Norme dei §§ 95 e 97 della Patente del 3 maggio 1853 del Bollettino delle Leggi dell' Impero.

Digitized by Google

I. I §§ qui citati della venerata Patente sono del seguente tenore:

§ 95. Il commissario delegato indagherà esattamente se in tutti i rami della amministrazione giudiziaria si proceda conformemente alle leggi, se ed in quanto il Giudizio o singoli funzionarii di esso siano imputabili di una trascuranza dei loro doveri d' ufficio, e come possa rimediarsi agli abusi che si verificassero. Egli dovrà pure procurarsi nel tempo stesso tutte le possibili informazioni sulle capacità e qualità personali dei consiglieri ed altri impiegati.

A tale scopo egli dovrà intervenire ad alcune sedute del Giudizio e farsi presentare per l' ispezione gli atti di processi, concorsi, ventilazioni, tutele ed altri atti giudiziarii, come pure gli elaborati dei relatori, i protocolli degli esibiti, di consiglio e di registratura ed i libri pubblici. Innoltre egli dovrà persuadersi dell' esattezza dei prospetti degli affari prodotti negli ultimi anni, per quanto ciò gli è possibile, e per lo meno confrontando alcune indicazioni cogli atti a cui si riferiscono. Rilevando difetti, egli dovrà sentire sui medesimi il capo del Giudizio, e secondo le circostanze anche altri impiegati giudiziarii; ma evitrae nel suo operato tutto ciò, che potrebbe pregiudicare l' onore ed il decoro della Magistratura, o produrre un ritardo nella trattazione degli affari.

Egli non dovrà dare in persona alcuna disposizione, qualora un procedimento manifestamente illegale non richiegga con urgenza un rimedio.

Sui risultati della visita egli farà rapporto alla Presidenza del Tribunale d' Appello, aggiungendovi il proprio parere ed una coscienziosa esposizione delle qualità del capo e degli impiegati del Giudizio.

§ 96. Qualora il motivo e lo scopo della visita rendano necessarie più precise disposizioni, queste saranno comunicate al commissario in in una speciale istruzione.

§ 97 I Tribunali d' Appello, e rispettivamente le loro Presidenze daranno tosto, in seguito a siffatte visite, gli ordini a cui sono abilitati nella sfera delle loro attribuzioni, e per le altre misure necessarie inoltreranno la proposta al Ministero della giustizia, accompagnandola dell' atto di visita.

II. Se fosse necessaria l' inquisizione di un Giudizio penale, e la causa e lo scopo richiedessero disposizioni più precise, queste saranno comunicate al commissario in una istruzione speciale giusta il § 96 della più sopra lodata Patente.

§ 36.

Tabelle degli affari presso i Tribunali di prima Istanza.

Nei primi 14 giorni dopo il termine d' ogni semestre, i Tribunali di prima Istanza dovranno trasmettere al Tribunale d' Appello una tabella degli affari, compilata secondo il formulario N. IV, su tutti i processi penali stati pendenti presso lo stesso Tribunale e presso i Giudizii inquirenti al medesimo subordinati nello scaduto semestre tanto per i crimini che per delitti, comprendendovi anche quelli di cui fosse rimasto ignoto

Digitized by Google

l'autore, e le denuncie per le quali non s' intraprese alcun atto di giustizia punitiva (1).

§ 37.

In questa tabella si riporteranno dapprima gli affari penali, la cui procedura d' inquisizione venne intrapresa dal Tribunale medesimo, e poi quelli pei quali essa è pendente presso i singoli Giudizii inquirenti.

Si comprenderanno in ogni tabella tutti gli affari penali, che nel primo giorno del semestre a cui essa si riferisce non erano per anco decisi mediante conchiuso di desistenza o di cessazione già passato in giudicato, o mediante decisione pronunciata in seguito a dibattimento e parimenti passata in giudicato riguardo a tutti gli imputati e riguardo a tutte le azioni poste a loro carico, i quali perciò vennero indicati come arretrati nella tabella degli affari per il precedente semestre; come pure gli affari penali che si resero pendenti soltanto nel corso del semestre a cui si riferisce la tabella.

Per la compilazione della tabella semestrale sui processi penali che pendono presso i Giudizii inquirenti serviranno di base i prospetti mensili relativi (§ 9).

Nè il § nè il formulario N. IV abbisognano di schiarimenti, intendendosi pure da sè, che le somme dei numeri compresi nei prospetti sommarii da aggiungersi alla tabella semestrale devono corrispondere tanto fra loro quanto con detta tabella, e particolarmente la somma del prospetto N. I con la complessiva dei prospetti N. III e IV.

§ 38.

Affinchè le tabelle vengano compilate nei debiti modi, e trasmesse nel prescritto termine, i giudici inquirenti e relatori terranno esatte annotazioni degli affari penali loro assegnati.

Ciò succede nel modo più opportuno così, che ogni giudice inquirente e relatore ottiene un numero di stampiglie di tabelle, e su queste fa le necessarie annotazioni, aggiungendovi i prospetti sommarii del proprio referato. L' impiegato incaricato della compilazione della tabella generale potrà quindi facilmente redigerla con la scorta delle singole come sopra apparecchiate. Questo procedere è indispensabile specialmente presso i Tribunali più importanti.

(1) V. i §§ 5-8 della Circolare Appellatoria 4 aprile 1855 N. 4216 sotto il § 10 lett. a) del Reg. di proc. pen. alla pag. 41. *(Nota del Trad.).*

Digitized by Google

Il capo del Tribunale sorveglierà che siano esatte le registrazioni fatte nella tabella, le confronterà all'occorrenza cogli atti esistenti presso il Giudizio e coi prospetti mensili rassegnati dai Giudizii inquirenti, e qualora vi si scoprissero degli sbagli, ne ordinerà la correzione.

Le tabelle verranno firmate nei rispettivi luoghi dai giudici inquirenti e relatori, ed alla fine dal capo del Giudizio.

§ 39.

Il Tribunale d' Appello sottoporrà ad attento esame le tabelle degli affari trasmesse dai Tribunali di prima Istanza, coll' intervento del procuratore superiore di Stato, domanderà i più precisi schiarimenti che fossero necessarii, e qualora rilevasse mancanze o ritardi nella trattazione degli affari, darà le opportune disposizioni.

Le tabelle presentate sopra la prima metà dell' anno, dopo essere state sottoposte al prescritto esame, verranno restituite in tempo debito ai Tribunali, affinchè le completino riguardo agli affari penali, rimasti pendenti in tale periodo, col riempiere la seconda divisione della nona rubrica, e vi possano anche iscrivere gli affari di nuovo sopraggiunti nella seconda metà dell' anno.

Giusta questa disposizione. che rende molto semplice la manipolazione delle tabelle, l' iscrizione nella nuova tabella degli arretrati è necessaria soltanto alla fine d' ogni anno.

§ 40.

Tabelle degli affari presso i Giudizii distrettuali.

I Giudizii distrettuali devono compilare, a tenore del formulario N. V, tabelle sulle contravvenzioni loro denunciate nel corso d' ogni trimestre, e trasmetterle al procuratore di Stato del Tribunale, nel cui circondario giurisdizionale essi si trovano, non più tardi di quattordici giorni dopo la fine di ogni trimestre (§. 436 del Regolamento di procedura penale).

Il procuratore di Stato esaminerà attentamente queste tabelle, le confronterà con quelle del trimestre precedente, e le rassegnerà colle proprie osservazioni al procuratore superiore di Stato.

A questo poi incombe di trasmettere le tabelle di tutti i Giudizii distrettuali del suo circondario colle proprie osservazio-

Digitized by Google

ni e con quelle dei procuratori di Stato, al Tribunale d' Appello per ispezione e per opportuno uso d' ufficio.

Se presso una Pretura fossero affidati a più impiegati gli affari penali, ognuno di loro terrà esatte annotazioni giusta il modo indicato al § 38, dalle quali si desumerà la tabella complessiva trimestrale (1).

§ 41.

Nell'esame delle tabelle degli affari dei Giudizii distrettuali il procuratore di Stato non ommetterà di considerare se ed in quanto abbia a prendere ispezione degli atti, prevalendosi della facoltà concessagli dal § 30, lett. *g*), del Regolamento di procedura penale, per poter interporre ricorso o dare le altre disposizioni che fossero del caso.

A tal uopo il procuratore di Stato non solo è autorizzato a richiamare dal Giudizio distrettuale gli atti d' inquisizione, ma ben anche a chiedere, che in singoli casi di contravvenzione gli venga trasmessa a suo tempo la pronunciata sentenza.

§ 42.

Prospetti sommari degli affari presso i Giudizii di prima Istanza.

Nei primi otto giorni dopo la fine d'ogni anno tutti i Giudizii di prima Istanza dovranno presentare al Tribunale d'Appello tabelle sommarie compilate secondo i formularii VI, VII ed VIII su tutti gli affari in oggetti penali loro pervenuti durante il corso dell' anno. Incombe al Tribunale d' Appello di compilare coi prospetti dei singoli Giudizii della stessa specie tabelle complessive sugli affari trattati dai Tribunali da esso dipendenti, dai Giudizii distrettuali destinati ad agire in qualità di Giudizii inquirenti, e dagli altri Giudizii distrettuali, attenendosi riguardo a queste due ultime specie di Giudizii ai circondarii dei Tribunali, in cui essi si trovano, e di trasmetterle al Ministro della giustizia.

I prospetti sugli affari dei Tribunali si presenteranno in due parti, di cui la prima esporrà gli affari di tutto il Tribunale, e la seconda quelli dei singoli giudici inquirenti e relatori.

I. Le tre tabelle qui prescritte pella chiarezza delle rubriche da riempirsi non abbisognano di alcuna dilucidazione. I materiali, con cui

(1) V. il § 12 della Circ. App. 4 aprile 1855 N. 4216 sotto il § 10 lett. *a)* del Reg. di proc. pen., alla pag. 42, i §§ 1-3 della Circ. 4 luglio successivo N. 12139 e la Circ. 5 ottobre susseguente N. 18335 sotto il § 416 del detto Reg. alle pag. 377 e 380 ed il Decr. 30 marzo antecedente N. 185 del Proc. sup. di Stato sotto il § 26 della Istruzione per le Procure di Stato, Appendice parte III. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

vengono compilate, sono il protocollo degli esibiti, e le tabelle secondo i già indicati formularii I, IV e V.

II. Tuttavia onde poter innalzare le presenti tabelle entro il termine fissato di otto giorni, è necessario, che i singoli giudici inquirenti e relatori, e presso i Giudizii distrettuali, Preture, gl' impiegati incaricati degli affari penali, cooperino a tale scopo durante tutto l' anno coll' inserire nelle stampiglie loro consegnate di tempo in tempo, p. e. ogni settimana, ogni mese, le somme che li risguardano, o meglio ancora coll' annotarvi ogni singolo atto occorrente (p. e. ogni conferma di sentenza), subitochè se ne presenta il caso; mentre dalla raccolta dei cenni fatti sorgeranno senz' altro le tabelle dei relatori e da queste la complessiva.

III. S'intende poi da sè, che le somme delle rubriche principali devono fra loro corrispondere, in quanto la relazione lo richiegga.

CAPITOLO III.

Disposizioni sulla sistemazione delle case di detenzione e sul trattamento degli arrestati.

Con le disposizioni contenute in questo Capitolo vengono maggiormente precisate quelle dei §§ 163-171 del Reg. di proc. pen. relativi al trattamento degli arrestati sotto inquisizione.

§ 45.

Requisiti delle prigioni.

Nella costruzione delle prigioni devonsi usare in generale, per quanto la situazione dell' edificio e le altre circostanze lo permettano, le seguenti cautele:

1. La finestra, per la quale entra aria e luce nella prigione non dia sopra una strada pubblica, ma sopra un cortile od andito, e sia collocata a tale altezza, che nessuno, stando fuori possa guardar entro, nè l' arrestato guardar fuori, od abbocarsi con alcuno. Sia poi munita di forti e strette inferriate, acciocchè nulla possa gettarsi dal di fuori all' arrestato.

2. I muri, ove non sieno abbastanza grossi, o totalmente asciutti, devono essere rivestiti internamente di grosse tavole.

3. La porta sia formata di doppie grosse tavole, e munita esteriormente di due catenacci di ferro assicurati alla parte superiore ed inferiore, e di due forti lucchetti loro apposti.

Nel mezzo della porta siavi un' apertura di sei pollici quadrati, che possa pure chiudersi ed aprirsi soltanto dal di fuori, serva a procurar aria alla prigione e per la quale il carceriere possa in ogni tempo osservare il detenuto, senza aprire la porta.

Digitized by Google

4. Le prigioni siano, secondo il bisogno, fornite di stufe ma queste assicurate internamente con istanghe di ferro.

Allo stesso modo sia assicurato il camino e sia tenuta chiusa con grande cura la bocca ove si accende il fuoco.

5. Nelle prigioni destinate agli arrestati assai pericolosi sianvi grossi anelli di ferro fortemente incastrati nel pavimento.

Si confronti il § 163 del Reg. di proc. pen.

§ 44.

Infermeria.

Pei detenuti ammalati devono riservarsi in ogni casa d' arresto particolari camere spaziose, chiare e situate possibilmente dalla parte esposta al sole, e nel loro ordinamento si avrà bensì il riguardo dovuto pei bisogni di persone ammalate, ma si osserveranno pure le norme del § 43.

Veggansi i §§ 165 e 166 del Reg. di proc. pen.

§ 45.

Custodia dei detenuti.

La custodia dei detenuti incombe di regola ai carcerieri. Se per altro particolari circostanze rendono necessaria una custodia maggiore, e si trova in luogo un Comando militare, il capo del Giudizio prenderà con esso le opportune intelligenze perchè i posti esterni della casa di detenzione siano occupati da guardie militari, almeno di nottetempo.

Non potendo ottenersi in questa via la necessaria custodia si procurerà di averla in altro modo, e sui provvedimenti dati si farà rapporto al Tribunale d' Appello.

È indifferente che detta maggior custodia sia necessaria sempre, p. e. in causa della situazione esposta delle carceri, ovvero soltanto temporariamente per motivi speciali, p. e. dietro tentativi di fuga, o per un individuo assai pericoloso.

§ 46.

Dipendenza dei carcerieri dal custode delle carceri.

I carcerieri dipendono immediatamente dal custode delle carceri e devono eseguirne gli ordini.

Ove non havvi custode delle carceri, le sue funzioni si adempiranno dal carceriere a ciò destinato dal capo del Giudizio.

Presso i Giudizii distrettuali, la sorveglianza dei detenuti

Digitized by Google

incombe ai servi d' Ufficio e spazzini a ciò destinati dal capo d'Ufficio, il quale presso gli Uffici distrettuali ove l'amministrazione della giustizia si disimpegna indipendentemente da un apposito impiegato, dee mettersi d' accordo con quest' ultimo.

Nell'ultimo caso deve procurarsi, che almeno il servo a ciò stabilito non venga impiegato in altro fuori delle carceri, e possa stare perennemente al suo posto.

§ 47.

Giornale dei custodi delle carceri.

Ogni custode delle carceri addetto ad un Tribunale, dee tenere sugli ordini che gli pervengono un giornale secondo il formulario N. IX, insieme con un indice alfabetico per ordine di nomi e di materie, notare sopra ogni ordine il numero sotto cui fu riportato nel giornale, ed apporre nella terza rubrica il giorno ed il modo della esecuzione.

Gli ordini stessi si conserveranno in fascicoli di mediocre grandezza nella serie in cui sono iscritti nel giornale, riunendo in un fascicolo apposito le ordinanze e gl'incarichi giudiziali che devono servire di norma per l'avvenire.

Tali incarichi riflettono il ricevimento d' un arrestato, o la di lui scarcerazione, il modo di custodirlo, il cangiamento di prigione e simili.

§ 48.

Protocollo degli arrestati.

Il custode è in obbligo di tenere colla massima esattezza il protocollo degli arrestati prescritto nel § 170 del Regolamento di procedura penale, di farvi senza indugio le annotazioni e munirlo di un indice alfabetico dei nomi degli arrestati, apponendovi il numero progressivo del protocollo.

Questo indice può, a criterio del capo del Giudizio, predisporsi, per più anni, ma in questo caso oltre il numero di protocollo deve indicarsi anche l' anno.

Veggasi il protocollo degli arrestati al § 170 del Reg. di proc. pen.

§ 49.

Accettazione nell'arresto di inquisizione.

Il custode delle carceri non può ricevere in arresto inquisizionale una persona consegnata al Giudizio, prima che siagliene pervenuto l' ordine giudiziale e siasi praticata la perquisizione ordinata dal § 160 del Regolamento di procedura penale sulla persona e sugli abiti dell' imputato. Presso ogni Giudizio

Digitized by Google

si avrà quindi cura che le persone consegnate siano custodite fino alla decisione del Giudizio, in un luogo opportuno e segregate da ogni contatto con arrestati ed altre persone.

Si confronti quanto fu esposto al § 157 del Reg. di proc. pen.

§ 50.

Inammissibilità di un arresto volontario da parte dei coniugi e figli di un detenuto.

Non può ammettersi che i coniugi e figli di detenuti, vengano presi con questi in arresto, anche quando volessero dividere spontaneamente la loro detenzione, se non v'ha contro di essi un titolo legale.

Se l'età, la fisica costituzione od altri rapporti dei figli di un detenuto richiedessero per loro una cura speciale, il Giudizio darà a tal uopo le convenienti disposizioni, sia direttamente, sia col mezzo dell' Autorità politica o giudiziaria civile, rivolgendosi a questo fine ai parenti, ai rispettivi Comuni od Istituti di beneficenza.

Direttamente potrà il Giudizio dare delle disposizioni, quando è in pari tempo Autorità pupillare dei figli del detenuto. Queste disposizioni si daranno poi sempre d' intelligenza col padre, o con la tutela dei minori, ed al caso dovrebbe esser loro nominato anche un tutore.

È rimesso al criterio del capo del Giudizio, il decidere in quanto i bambini lattanti possano lasciarsi presso la madre in arresto.

È conveniente in questo riguardo, che il capo del Giudizio raccolga prima il parere del medico giudiziario.

§ 51.

Descrizione personale e perquisizione degli effetti di un imputato.

La descrizione della persona e degli abiti dell' imputato, ordinata dal § 160 del Regolamento di procedura penale, si assumerà coll' intervento del custode delle carceri, in due esemplari. Uno di essi si unirà agli atti processuali, l' altro si consegnerà al custode delle carceri.

§ 52.

Il custode delle carceri contrassegnerà le descrizioni personali con un numero progressivo dal principio alla fine dell' anno e le conserverà con ogni cura. Questo numero dee sempre concordare col numero progressivo, sotto cui il dete-

Digitized by Google

nuto è iscritto nel protocollo degli arrestati (§ 170 del Regolamento di procedura penale).

§ 53.

Qualora vengano consegnati al Giudizio insieme coll' imputato, oltre gli abiti, ch' egli ha indosso, anche altri oggetti, questi dovranno visitarsi dai carcerieri in presenza del custode delle carceri, ed in casi più importanti, del giudice inquirente o di un altro impiegato, destinatovi dal capo del Giudizio, e si porranno debitamente in un elenco, qualora siano stati consegnati senza di esso.

Nell' elenco si farà sempre risultare quali oggetti siano trovati presso l' imputato medesimo, e quali siano stati consegnati al Giudizio.

Non è necessario, che la visita di tali oggetti p. e. involti, sia sempre fatta, come la perquisizione personale del detenuto prima del di lui ricevimento in arresto inquisizionale (§ 49), essendo sufficiente che la si eseguisca soltanto, quando si presume, che tra quegli oggetti si trovi qualche cosa, che può servire d' indizio legale (§§ 138, 139 del Reg. di proc. pen.) contro l' imputato. In altri casi detta visita può avvenire anche più tardi, particolarmente allorchè prevedibilmente avrà a durare lungo tempo, e dall'indugio nulla è a temersi pell' inquisizione, p. e. la visita degli effetti di un merciaiuolo girovago, arrestato per una lesione corporale.

§ 54.

L' elenco compilato sarà sottoscritto dalle persone che assistettero alla perquisizione, unito agli atti processuali, ed una copia di esso sarà rilasciata, insieme colla ricevuta, a chi fece la consegna, a sua richiesta, oppure trasmessa all'Autorità che ha fatto la spedizione degli oggetti.

Se questa Autorità trasmise cogli oggetti un doppio elenco, come succede ordinariamente, si esaminerà se il medesimo è regolare, e nel caso affermativo se ne rimetterà un esemplare con la conferma del ricevimento.

§ 55.

Visita degli arrestati per parte del medico del Giudizio.

Il medico del Giudizio visiterà ogni imputato preso in arresto inquisizionale per un crimine o delitto, osservando le particolari norme vigenti a tale riguardo, farà un rapporto sul suo stato fisico e sulle lesioni, difetti ed altri segni notevoli che in lui si scorgessero e lo consegnerà al giudice inquirente.

Digitized by Google

Dette norme particolari sono le Istruzioni pel personale sanitario sussistenti con approvazione superiore presso singoli Giudizii più importanti, p. e. una per Praga ed il Litorale assunta perfino nella Raccolta delle leggi giudiziarie (Dec. aul. del 21 maggio 1824 N. 2009 e del 18 aprile 1834 N. 2652). Secondo queste Istruzioni donne arrestate devono essere visitate anche da una mammana, per conoscere se abbiano partorito o siano incinte.

I difetti fisici e gli altri contrassegni particolari si noteranno anche nella descrizione personale, riferendosi a questo rapporto.

Ciò deve succedere nella rubrica « marche particolari ».

§ 56.

Modo di contrassegnare le singole prigioni.

Le prigioni del Tribunali saranno contrassegnate con numeri progressivi, affinchè possa esattamente osservarsi l' ordine necessario nell' assegno, nella visita e nelle altre relative mansioni.

Protocollo delle prigioni.

Il custode delle carceri terrà un prospetto secondo il formulario X sugli arrestati che si trovano nelle singole prigioni all' oggetto di poterne rilevare in ogni tempo, di qual numero di arrestati la prigione sia capace, e quanti e quali vi si trovino rinchiusi.

Spesso occorre conoscere, chi fu il condetenuto di questo o quell' imputato in un certo tempo. A quest'uopo corrisponde perfettamente il prospetto qui ordinato.

§ 57.

Nota delle persone prese in custodia interinale.

Sulle persone contro le quali, a tenore del Regolamento di procedura penale, viene ordinata soltanto una custodia preventiva presso il Giudizio, si terrà dal custode delle carceri una separata nota, in cui deve indicarsi esattamente il giorno nel quale furono prese in custodia, e quello in cui furono messe in libertà o ricevute nell' arresto inquisizionale.

Questa nota risguarda gl' individui da custodirsi giusta il § 49 separatamente dagl' inquisiti arrestati.

§ 58.

Assegno delle prigioni.

Nel designare la prigione in cui dee riceversi un imputato, si osserveranno le norme del § 164 del Regolamento di procedura penale.

Digitized by Google

Questa determinazione si farà presso i Tribunali dal capo del Giudizio o dal consigliere a cui il capo ha affidato la sorveglianza delle prigioni (§ 99), previe le opportune intelligenze col giudice inquirente, allorchè sia del caso.

Il prospetto da tenersi giusta il § 56 dà la norma sicura per detta determinazione. Onde porre un arrestato in compagnia conveniente, può succedere anche un cangiamento dei condetenuti.

Se le prigioni sono troppo piene di detenuti, il Giudizio cercherà rimedio a chi si deve, e procurerà, al caso, che una parte dei condannati, i quali devono subire la pena di detenzione presso il Giudizio, siano consegnati ad un altro luogo di pena.

§ 59.

Si cambieranno le prigioni assegnate ai singoli imputati, ogni qualvolta le circostanze lo esigano, e principalmente allorchè si scorgono preparativi di fuga o di concerti dei prigionieri fra loro o con altre persone.

Una tal circostanza fu già prima accennata.

Il cambiare le prigioni assegnate spetta, di regola, soltanto al capo del Giudizio od al consigliere, che a tale riguardo ne fa le veci (§ 99). Tuttavia, in casi urgenti anche il giudice inquirente può ordinare un cambiamento di tale sorta, ma è tenuto di riferirlo senza ritardo al capo del Giudizio od a chi ne fa le veci.

Un tal caso urgente sarebbe, se p. e. dal costituto risulta, che l'arrestato non può più essere ricondotto senza sospetti nella stessa prigione.

§ 60.

Relazione del custode delle carceri sulla ricevuta in arresto.

Il custode delle carceri dovrà riferire senza ritardo per iscritto al giudice inquirente ogni seguita accettazione di un imputato in arresto inquisizionale, indicando il numero sotto cui l'imputato fu iscritto nel protocollo degli arrestati (§ 48) e quello della prigione a lui assegnata.

A questa relazione si unirà il rapporto medico sull'arrestato e l'elenco degli oggetti pervenuti insieme a lui, o se ciò non fosse possibile, si consegneranno separatamente al giudice inquirente.

Digitized by Google

Anche la descrizione personale (§ 51) se il custode la fece, dovrà essere unita alla detta relazione.

Si riferirà per iscritto al giudice inquirente ogni cambiamento di prigione a cui si facesse luogo in seguito, come pure ogni malattia di un arrestato che, secondo la dichiarazione del medico, impedisse la sua presentazione al costituto, ed anche il ristabilimunto dell' ammalato.

S' intende da sè, che tutte queste relazioni devono essere riportate nel giornale (§§ 25, 26), e conservate negli atti.

§ 61.

Rapporti del custode delle carceri.

Presso i Tribunali più grandi il custode delle carceri presenterà al capo del Giudizio due volte alla settimana, e se questi lo trova necessario pel rimarchevole numero degli arrestati o per altri motivi, anche ogni giorno, un prospetto sommario del numero complessivo dei detenuti, del numero delle persone ricevute di nuovo, ammalate, defunte, messe a piede libero, consegnate ad un luogo di pena o ad un altro Giudizio, o fuggite, e riferirà gli avvenimenti particolari che fossero occorsi.

§ 62.

Norme sul contegno del personale di sorveglianza.

I doveri principali dei custodi delle carceri e dei carcerieri sono in generale: ubbidienza, esatta esecuzione del servigio, segretezza, fedeltà, sobrietà, contegno serio e pacato.

Con le prescrizioni dei §§ 62-74 fu maggiormente illustrato il § 169 del Reg. di proc. pen., e vennero poste fuori di vigore le norme ed istruzioni in proposito, che ancor sussistevano giusta lo stesso, in quanto però non contengano singole disposizioni del tutto speciali, fondate sovra rapporti locali

§ 63.

Così il custode delle carceri, come i carcerieri devono trattare gli arrestati con riguardo e pacatezza, astenersi da ogni ingiuria e rimprovero contro di essi, e non porre loro arbitrariamente le mani addosso, fuori del caso che ne venissero assaliti, od impediti per la loro renitenza nelle mansioni di servigio.

Veggasi il § 169 del Reg. di proc. pen.

Digitized by Google

§ 64.

Essi devono far cessare ogni disordine con cui gli arrestati turbino la quiete e la disciplina della casa o cerchino di mantenere segreti concerti, specialmente lo schiamazzare, cantare, fischiare, salire alle finestre, bussare ed ascoltare alle pareti e porte. Se le loro ammonizioni rimangono senza effetto, o si scoprono rilevanti abusi od illeciti concerti, oppure avvengono alterchi fra prigionieri, se ne farà rapporto al capo del Giudizio.

Si confronti il § 169 del Reg. di proc. pen.

§ 65.

Il custode delle carceri ed i suoi dipendenti devono evitare ogni inutile discorso cogli arrestati, particolarmente sulle loro famiglie ed altri affari, sui reati posti a loro carico e sullo stadio del processo, sopra altri prigionieri e le loro circostanze; non prestarsi a qualsiasi corrispondenza e specialmente carteggio degli arrestati fra loro o con altre persone, e, in generale non permettere alcuna siffatta corrispondenza, ma aver cura che non si trovi occasione a segreti concerti.

Per ciò che riguarda il mantenimento e la occupazione degli arrestati, essi sono risponsabili della esatta osservanza del § 165 del Regolamento di procedura penale, e particolarmente anche che non si mandino o si portino loro segretamente bevande inebbrianti ed altri oggetti.

Veggansi gli schiarimenti al § 165 del Reg. di proc. pen.

Non è loro permesso di comperare cosa alcuna da arrestati o addivenire con essi a permute od in genere a qualunque affare, nè di accettare alcun dono da loro o da terze persone in riguardo delle funzioni di loro servigio.

§ 66.

Obbligo della segretezza.

L' obbligo della segretezza imposto a tutte le persone addette ai Giudizii, incombe anche a quelle incaricate della sorveglianza di arrestati.

Esse devono mantenere inviolabile segreto verso chiunque, sui nomi e sulle persone degli arrestati, sulle prigioni assegnate a singoli di loro, sul numero e sulla situazione di queste, ed

Digitized by Google

in generale sull' ordinamento interno della casa di detenzione, sul modo della sua custodia e sulle funzioni di servigio demandate ai singoli carcerieri.

§ 67.

Norme per la conservazione della pulizia e salute nella casa di correzione.

Il custode delle carceri ed i carcerieri sono risponsabili della continua conservazione della pulizia nella casa di detenzione. Le prigioni, gli anditi, le scale ed altre località della casa devono pulirsi e vi si dee dar aria ogni giorno, i pavimenti e gli attrezzi devono lavarsi ogni qualvolta ciò sia necessario. Inoltre, è mestieri aver cura della mondezza nel corpo degli arrestati, e particolarmente far sì che si nettino allorchè vengono ricevuti in arresto.

Per la mondezza del corpo degli arrestati col cangiarli tosto d'abiti e biancheria la disposizione necessaria è contenuta nel § 81. — La pulizia dei locali è imposta ai condannati (§ 18 del Cod. pen.); possono però essere impiegati all' uopo riguardo alle prigioni d' inquisizione, particolarmente onde impedire concerti (§ 75), anche i detenuti inquisiti, ed in ispecialità quelli mantenuti dal Giudizio (§ 82).

§ 68.

Agli arrestati si concederà di tempo in tempo, per quanto lo permette la qualità della casa di detenzione, di respirare aria libera e di far moto, entro le mura della medesima, osservando le debite precauzioni per impedire la fuga ed i concerti, ed avendo riguardo sopra tutto a coloro ai quali il medico trova particolarmente necessario di lasciar respirar aria libera.

§ 69.

Rapporto da farsi sulle domande, lagnanze e manifestazioni degli arrestati.

Si farà rapporto al capo del Giudizio od al giudice inquirente delle domande o lagnanze degli arrestati, alle quali il Giudizio può dar esito e di quelle loro manifestazioni ed azioni che potrebbero dar motivo ad una giudiziale disposizione od influire sopra un processo.

Se un detenuto desidera fare a voce una tale domanda al capo del Giudizio, o al giudice inquirente, il custode delle carceri lo riferirà senza indugio; se egli vuol farla in iscritto, non può essergli ricusato giusta l'analogia del § 167 del Reg. di proc. pen.

Le lettere che si consegnano alla ispezione carceraria dagli arrestati per la spedizione, o da terze persone per la

Digitized by Google

consegna ai prigionieri, dovranno sempre subordinarsi prima al giudice inquirente perchè le esamini (§ 167 del Regolamento di procedura penale).

§ 70.

Custodia delle chiavi delle prigioni.

Il custode delle carceri è tenuto alla massima cautela nella guardia dei prigionieri. Se per altre incombenze di servigio, malattia od altre circostanze egli viene impedito anche solo per breve tempo dall' attendervi in persona, potrà cedere le chiavi delle prigioni a lui affidate soltanto a chi viene a ciò destinato dal capo del Giudizio.

Una delle precauzioni principali consiste in ciò, che il custode delle carceri osservi, che sieno chiuse le porte delle singole prigioni anche quando son serrate quelle dei corridori.

§ 71.

Precauzioni da aversi nell'apporre i ferri.

Dovendosi porre i ferri ad un arrestato o metterlo alla catena, ciò deve eseguirsi in presenza del custode delle carceri o di un carceriere e vi si farà uso soltanto di ferri segnati col nome del fabbro che gli ha fatti.

Veggasi il § 168 del Reg. di proc. pen. (1).

(1) Decreto dei Ministri dell' interno e della giustizia del 22 novembre 1855 N. 201 del Boll. gen.

Siccome l' Istruzione emanata con la Sovrana Risoluzione del 3 giugno 1834 e comunicata col Decreto della Cancelleria Aulica del 13 luglio successivo N. 14868 a tutti i Governi d' allora, secondo la quale il modo di porre i ferri ai condannati usato nella Casa di pena provinciale in Vienna dovea essere introdotto in tutti gli altri stabilimenti di pena, non fu ancora pubblicata in più Dominii, ed in altri non venne messa in applicazione, così si ordina dai Ministeri dell' interno e della giustizia, che questa Sovrana disposizione, in quanto non fosse stata attuata negli stabilimenti di pena dipendenti dalle Autorità politiche, o nelle carceri dei Giudizii penali riguardo a que' condannati, che ivi scontano la loro pena di detenzione, debba esser introdotta immediatamente per la più esatta osservanza in tutti i Dominii, ad eccezione dei Confini militari.

A questo scopo vengono nuovamente notificati in appendice al presente Decreto sotto il N. I il Decreto relativo della Cancelleria Aulica del 13 luglio 1834 e sotto il N. II la descrizione, comunicata dalla Reggenza della Bassa Austria del 22 agosto 1834 N. 45000, del modo di porre i ferri ai condannati nella Casa di pena provinciale in Vienna. In pari tempo si ricorda, che giusta lo spirito delle leggi vigenti non può aver luogo un modo di porre i ferri più duro di quello, che prescrive questa Disposizione, anche riguardo agli arrestati inquisiti, in quanto ai medesimi possano in generale venir posti i ferri.

Appendice

I.

Decreto della Cancelleria Aulica del 13 luglio 1834 N. 14868.

Sua Maestà con Sovrana Risoluzione del 3 giugno anno corrente si è degnata di

Digitized by Google

§ 72.

Il custode delle carceri dee visitare giornalmente in ogni prigione, ove trovasi un detenuto, le pareti, le stufe, le porte, le finestre, letti ed anche i ferri in cui alcuno degli arrestati

Visite delle prigioni per parte del custode delle carceri.

approvare il modo di porre i ferri ai condannati usato nella Casa di pena provinciale in Vienna, e di ordinare che lo stesso venga introdotto negli altri stabilimenti di pena.

Dietro ciò si pubblicano le norme seguenti per l'esatta loro osservanza:

1. Onde impedire, che le gambe e specialmente i malleoli soffrano, i ferri devono essere portati con delle fascie sottopostevi, le quali formino un cercine nella parte inferiore; perciò almeno i ferri pesanti non devono essere angolari, ma rotondi nell'orlo superiore ed inferiore. Il portamento dei ferri può essere alleggerito col legare la catena ad un bottone dei calzoni o delle gonne.

2. Ai condannati possono esser posti ferri di peso diverso a seconda del sesso, età e costituzione fisica, ed in guisa che i ceppi semplici del peso di 17 lotti sino ad 1 funto e 12 lotti, ed i ceppi doppi del peso di 1 funto e 7 loti sino ad 1 funto e 27 lotti compresa la catena, vengano adoperati dai giovani, dalle donne e dagli uomini deboli, ed all' incontro dagli uomini robusti i ceppi semplici di 1 funto e 28 lotti sino a 2 funti, e i ceppi doppi di 4 funti compresa la catena.

3. A que'condannati, che vengono occupati in tali lavori, nei quali non possono aver legati entrambi i piedi, ne verrà sciolto uno dai ceppi, soltanto però durante il lavoro effettivo.

II.

Notificazione dell' i. r. Reggenza della Bassa Austria del 22 agosto 1834 N. 45000.

Nella Casa di pena provinciale in Vienna esistono ferri di peso diverso, cioè:

a) ceppi semplici del peso di 17 lotti sino ad 1 funto e 12 lotti;

b) ceppi doppi di 1 funto e 7 lotti sino ad 1 funto e 27 lotti compresa la catena.

Queste due specie di ferri vengono posti alle donne, ai giovani ed agli uomini deboli avanzati in età.

Per uomini robusti esistono:

c) ceppi semplici di 1 funto e 28 lotti sino a 2 funti, e

d) ceppi doppi di 4 funti compresa la catena.

Questi ferri vengono a freddo fermati ai piedi dei condannati mediante un chiodo ribadito da un carceriere all' uopo istrutto, e levati, occorrendo, col ribattere il chiodo stesso. Essi li portano continuamente e soltanto quando il medico ne trovi necessario il lievo per riguardi di sanità, ciò succede fino a tanto che si migliori lo stato del condannato, ciocchè si rileverà mediante la di lui presentazione al medico di otto in otto giorni.

Siccome la catena fra ambidue i piedi è lunga un piede, ed un piede e mezzo compresa la parte ribadita, misura sufficiente pel maggior passo di un uomo, così il condannato, camminando, la strascina pel suolo, ciò che non gli è di alcun impedimento; nello ascendere una scala la tiene con una cordella in mano.

Affinchè poi i ceppi riescano men gravi al condannato, tira egli su fino alle polpe delle gambe la catena mediante due piccole coreggie, ed assicura queste ad una fascia di panno, che si serra sotto i ginocchi a guisa dei legacci delle calze. Acciò la catena non gli cada sopra i malleoli, si lega intorno ai medesimi un panno a guisa di fazzoletto, con che si toglie il bisogno di qualsiasi altro cercine, e le gambe ed i malleoli punto non soffrono.

Condannati, che vengono impiegati nei lavori di manifatture, hanno per eccezione i ferri ribaditi ad un piede solo, e portano la catena e l'altro ceppo appesovi lungo la gamba assicurato al legame dei calzoni, le donne mediante una coreggia assicurata all' abito alla giuntura della coscia od intorno al corpo, così che l' altro piede resti affatto libero, ed il peso della catena, che è legata ai calzoni od all'abito, cada a pesare per la maggior parte sulle spalle mediante le solite tirabrache.

(*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

fosse tenuto, per rilevare se non si scorgono segni di un preparativo di fuga, o traccie di tentata violenza, e se non si trovino nella prigione oggetti, il cui possesso è vietato ai detenuti.

Ogni disordine che si scopra dovrà tosto riferirsi al capo del Giudizio.

Presso i Giudizii più importanti il capo può aggiungere al custode delle carceri uno o più carcerieri, secondo il bisogno, che lo assistano in quest' ufficio.

§ 73.

La visita ordinata nel § 72 dee farsi sovente di notte tempo, ed in particolare ogni notte si osserverà negli andili e cortili della casa di detenzione, se ogni cosa si trovi nel debito ordine. Tali visite notturne si faranno con un lume ben guardato in una lanterna, e nelle prigioni ove sono sostenuti più arrestati, in compagnia di almeno un assistente provveduto di lume nel modo suindicato.

S' intende da sè, che di notte devono essere illuminati i cortili, le scale ed i corridoi.

§ 74.

Allorchè il custode od un carceriere entra in una prigione, specialmente ove si trovino detenuti temerari o più arrestati assieme, egli dovrà sempre essere accompagnato da un secondo carceriere.

Eguale circospezione deve aversi anche nel condurre arrestati pericolosi al costituto.

Anche dal § 173 del Reg. di proc. pen. si deduce, che tali arrestati possono essere tradotti in ferri al costituto.

§ 75.

Precauzioni per impedire concerti.

Allorchè persone che non devono avere ingerenza nella custodia e sorveglianza dei detenuti entrano in una prigione ove trovasi un arrestato, vi dee sempre essere presente il custode od un carceriere per invigilare che non si addivenga a concerti illeciti coll' arrestato, ed in particolare nel recargli cibi e bevande non gli si facciano pervenire clandestinamente altre cose o gli si somministrino notizie.

Digitized by Google

Qui s' intendono il sacerdote, il medico od artigiani, che hanno da fare qualche cosa nelle carceri. Del resto devesi osservare rigorosamente la *regola*, che *niuno affatto* fuori del personale di custodia abbia a che fare in una prigione, specialmente se questa è destinata per inquisiti. Se vi si deve eseguire qualche riparazione, si vuoterà prima la carcere per quanto è possibile; se il lavoro riguarda un singolo detenuto, p. e. il misurare un paio di scarpe, un abito, il prendere un consulto medico e simili, deve essere stabilita all'uopo una stanza apposita, occorrendo, quella d'ufficio del custode.

La stessa cautela deve aversi allorchè s' impiegano ai servigi domestici i condannati che trovansi presso il Giudizio. In generale, dovrà evitarsi possibilmente il contatto di questi cogli arrestati sotto processo.

Si confronti il § 67.

A persone straniere si permetterà l' ingresso nella casa di detenzione soltanto colla espressa permissione del capo del Giudizio, e s'invigilerà che anche le persone, le quali compaiono in Giudizio per essere esaminate o per altro motivo, non si trattengano senza necessità negli anditi della casa d' arresto.

Nella erezione delle carceri si procurerà, che l' ingresso alle medesime sia distinto da quelli, che mettono alle carceri di commissione, al protocollo degli esibiti, alla spedizione e registratura, e sia ben chiuso. Se si può avere qualche stanza per le parti citate ad esame ad una udienza, si faranno le medesime ivi attendere.

§ 76.

All' ecclesiastico, al quale incombe la cura d' anime nella casa di detenzione, si permetterà in tempo di Pasqua ed ogni altra volta che il suo servigio lo esiga, secondo le particolari relative Norme, di entrare nella casa di detenzione e di abboccarsi coi prigionieri in presenza di un individuo di sorveglianza.

Le qui accennate norme particolari — astraendo dalle istruzioni speciali per singole case di detenzione — sono contenute nell' Aulico decreto dell'11 maggio 1810 N. 903 R. L. G., sopra la *destinazione di ecclesiastici pegli arrestati criminali*, del seguente tenore:

§ 1. I doveri degli ecclesiastici destinati pegli arrestati criminali si dividono in due parti principali. Alcuni cioè riflettono la polizia d' arresto, che l'ecclesiastico non può turbare o indebolire per zelo esagerato di versare coi prigionieri sulla salute delle loro anime; gli altri si fondano sullo scopo del suo ufficio, di promuovere l'emendazione dei detenuti e con ciò il bene generale dello Stato.

§ 2. Riguardo alla polizia d'arresto devonsi distinguere i prigio-

Digitized by Google

nieri inquisiti dai condannati. Rispetto a quelli giusta il § 321 del Cod. pen. parte prima (dell'anno 1803) non può l'ecclesiastico visitare i detenuti e parlar loro se non con la speciale permissione del Giudizio criminale, ed in presenza di un impiegato, che intenda la lingua, della quale si vorrà usare.

§ 3. Anche all'istruzione religiosa, che deve darsi nelle domeniche ed altre feste alla moltitudine raccolta degli arrestati, non può l'ecclesiastico pretendere la presenza dei prigionieri sotto processo; ma vi prenderanno parte soltanto quelli, ai quali lo permetterà il capo del Giudizio d'intelligenza col giudice inquirente.

§ 4. Men limitato è il consorzio dell'ecclesiastico coi condannati. Con questi egli può abboccarsi in un determinato luogo senza che vi siano altri presenti, però soltanto d'intelligenza col direttore della casa di detenzione, ed in tempo che non stia in contraddizione coll'ordine stabilito.

§ 5. In ogni abboccamento, che l'ecclesiastico avrà cogli arrestati in genere, deve aver sempre presente, di non esprimere un giudizio sovra la mitezza, o gravità, ovvero sulla legalità della detenzione oppure della pena, e meno permettersi d'incolpare o rimproverare questo o quel prigioniero. Col primo contegno non solo sortirebbe dai confini della sua destinazione, ma commetterebbe altresì un grave traviamento d'usurpazione; l'ultimo è contrario allo spirito cristiano di dolcezza, lo priverebbe della confidenza degli istrutti, al suo ufficio tanto necessaria, e gli chiuderebbe ogni adito ai loro cuori.

§ 6. Comunque ben occorra all'ecclesiastico, di avere, per quanto è possibile, una cognizione individuale dei singoli arrestati, dei loro reati, carattere, e del grado della loro coltura intellettuale; non può tuttavia procacciarsi questa conoscenza che con tali mezzi, che sieno in ogni riguardo legali, o non sieno in contraddizione colla polizia d'arresto. Mezzi all'uopo vietati sono principalmente ogni tentativo di avere ispezione degli atti processuali, l'investigazione a mezzo dei condetenuti sopra le qualità degli altri, perfino l'ascolto appassionato delle dicerie degli uni sugli altri. Mezzi all'incontro permessi sono: la confessione d'ognuno sullo stato dell'anima propria, l'indagare ciò che gli è necessario mediante il colloquio con la persona, le notizie che gli offrono il capo del Giudizio ed il custode delle carceri sui prigionieri.

§ 7. Si guardi l'ecclesiastico da ogni dono, che volesse fare agli arrestati, sia in denaro, in cibi od altro, per acquistarsi la loro inclinazione e confidenza. Se ottiene delle elemosine per essi, può distribuirle ai medesimi unicamente d'intelligenza col capo del Giudizio, e colla di lui permissione espressa per le persone determinate.

§ 8. Quanto ai doveri, che si fondano sullo scopo del suo ufficio, deve egli dare tutte le domeniche ed altre feste una istruzione religiosa comune a coloro, che sono condannati ed a quelli fra gl'inquisiti, che ne hanno ottenuto il permesso. Parte pel benessere in generale, parte perchè l'istruzione delle donne, pure pei reati d'ordinario loro propri, deve esser differente da quella degli uomini, l'una e l'altra si terrà ad ore diverse. Nel caso di una grande quantità di detenuti di un sesso possono esser separati secondo il numero della prigione per l'istruzione in tempi diversi, e siccome non può presumersi, che l'ecclesiastico vi si

Digitized by Google

presti troppe volte in un giorno, così l' istruzione potrà esser divisa in modo che venga impartita ad ogni parte almeno un'ora per settimana.

§ 9. Nell' inverno, quando poco si lavora nelle carceri, può l'ecclesiastico dare istruzione anche durante la settimana a varie divisioni di detenuti, o ciò che è ancor meglio, a singoli condannati secondo i loro bisogni.

§ 10. Siccome i reati dipendono o da assoluta ignoranza della legge, o da corrotte inclinazioni, che traviano la ragione a stabilire dei principii falsi, così deve l'ecclesiastico:

1) apprendere le varie specie dei delitti (crimini), che sono contenuti nella prima parte del Cod. pen. insieme alle pene comminatevi, farne la spiegazione ai prigionieri, e dimostrar loro, che questi delitti (crimini) sono vietati anche dai comandamenti di Dio. Cercherà trattare nel modo migliore di que'delitti (crimini), che vengono più di sovente commessi dal popolo rozzo, e de' quali questo non comprende la grave punibilità e la differenza, p. e. appiccato incendio, rapina, furto, infanticidio, falso giuramento e simili.

§ 11. Ei deve 2) controperare a tutti quei sutterfugi, mediante i quali il malfattore cerca di scusare i propri trascorsi, e rigettare, anzi tentare di sradicare que' principii erronei in cui ordinariamente si appoggia la risoluzione di perpetrare il reato.

§ 12. Deve egli 3) far conoscere le fonti principali della maggior parte dei delitti (crimini), cioè: ozio, ed inclinazione all' ubbriachezza nel suo orrore e pregiudizio, eccitare e rinforzare la loro risoluzione ad evitarli.

§ 13. È del pari tenuto 4) a fare ogni sforzo, onde suscitare il sentimento naturale del giusto e dell' ingiusto mediante sensibili insinuazioni nei cuori ancora per la maggior parte rozzi dei delinquenti, loro imprimere chiaramente il principio: » Non fare ad altri ciò che non vuoi che sia fatto a te stesso «, e su questi sentimenti naturali piantare fermamente i più alti del cristianesimo. Sarà sua cura d' indurre i detenuti a comprendere, che la loro pena temporale non può distruggere la loro colpa, ma richiedersi all'uopo in oltre l' intimo cangiamento.

§ 14. È obbligato altresì 5) ad aver cura, che essi vengano penetrati da vero pentimento, e suggerir loro i mezzi più efficaci, onde prevenire una recidiva futura.

§ 15. Su ciò è suo principale dovere, d' inculcare loro spesso, che essi devono sopportare pazientemente i pesi del carcere e la pena, a cui furono condannati, onde riparare in qualche modo al male ed allo scandolo cagionati; che sono tenuti ad osservare rigorosamente la disciplina e l'ordine della casa di detenzione, onde anche non tornare più cattivi, ma migliorati nel mondo, ove dopo scontata la pena avranno nuovamente a godere i diritti generali.

§ 16. La maniera, nella quale sarà da darsi, questa istruzione, come deva esser vestita secondo la diversità del carattere, come l' uno sia a trattarsi con forza, l'altro con mitezza, non si può qui stabilire, ma è il risultato dei principii, che l' ecclesiastico ha da acquistarsi co'propri studi.

Questi gli apprenderanno eziandio le doti del coraggio sommo, della paziente dolcezza, dello zelo prudente per l' emendazione de' suoi

Digitized by Google

simili, e del nobile sacrifizio di sè stesso che devono animarlo e guidarlo in questo importante ufficio.

Il § 166 del Regolamento di procedura penale stabilisce in quanto e sotto quali precauzioni possa concedersi ad un ecclesiastico scelto dal prigioniero stesso, di abboccarsi con lui.

I prigionieri possono confessarsi in ogni tempo dall'ecclesiastico appositamente destinato alla cura d' anime nella casa di detenzione, ma da un altro soltanto colla espressa permissione del capo del Giudizio.

Questa disposizione deriva dal § 166 del Reg. di proc. pen.

La confessione si fa senza che vi sia presente un carceriere, ma anche in questo caso devono usarsi le necessarie cautele contro la fuga del prigioniero, e contro concerti che potrebbero rendere vano lo scopo del processo.

I. Se nella casa di detenzione è una cappella od altro luogo destinato all' uffizio divino pegli arrestati, questo, che già deve senz'altro essere assicurato contro il pericolo della fuga, è il luogo più opportuno per la confessione.

II. Giusta il Decreto Aulico del 22 maggio 1819 N. 1458 R. L. G. per ricevere i santi sacramenti non possono venir levati i ferri ai detenuti, cui son posti.

§ 77.

Il capo del Giudizio stabilirà, d' intelligenza col giudice inquirente, se ed a quali prigionieri sotto processo debba permettersi di prendere parte all'istruzione religiosa che i sacerdoti in cura d' anime devono dare nelle case di detenzione secondo le vigenti particolari Norme, ai detenuti riuniti, o di ricevere un' istruzione d'altra sorta.

Solo il giudice inquirente è di regola in caso di stabilire, se lo zelo dimostrato da un arrestato per l' istruzione religiosa sia vero, o piuttosto soltanto la ricerca d'una occasione, onde poter porsi in relazione coi condetenuti e fors'anche con altri al di fuori.

§ 78.

Il concedere il permesso necessario, giusta il § 166 del Regolamento di procedura penale, per gli abboccamenti di un arrestato con altre persone, spetta soltanto al capo del Giudizio (§ 99) od al giudice inquirente.

L' abboccamento si tiene, di regola, nella sala del Giudizio

Digitized by Google

o nell' ufficio del custode delle carceri, e soltanto allorchè lo stato fisico dell' arrestato non lo permetta, nella sua prigione.

Soltanto in casi di particolare importanza, in cui chieggasi un colloquio con un prossimo attinente dell' arrestato, il quale per pericolo di morte sia nell' impossibilità di comparire nella casa di detenzione, il capo del Giudizio potrà permettere, allorchè nulla vi osti, che l' abboccamento abbia luogo in una casa privata e l' arrestato vi sia condotto coll' osservanza delle necessarie cautele.

L'impiegato giudiziario destinato a sorvegliare un abboccamento, deve nei casi più importanti essere al fatto almeno delle circostanze essenziali del processo.

Il § 166 del Reg. di proc. pen. ordina già, che l' abboccamento deve esser tenuto in una lingua intesa dall' impiegato che vi assiste.

§ 79.

Cura degli arrestati in causa di malattia.

Se un detenuto si ammala od una donna arrestata è vicina al parto, oppure il medico dichiara che un detenuto ammalato si trova in pericolo di morte, il custode delle carceri dovrà immediatamente farne rapporto al capo del Giudizio.

Lo stesso rapporto è a farsi anche al giudice inquirente secondo il § 60, ed il detenuto è da trasportarsi nell' infermeria giusta il § 44.

È rimesso alla discrezione del capo del Giudizio il decidere se gli arrestati che si tengono in ferri, debbano questi levarsi in caso di malattia.

Egli non deciderà senza aver sentito il medico.

§ 80.

Mantenimento degli arrestati sotto processo.

Gli arrestati sotto processo possono, secondo le disposizioni dei §§ 165 e 424 del Regolamento di procedura penale, provvedere al mantenimento loro sia coi propri beni, sia coi soccorsi che loro si porgano da altre persone. Non possono peraltro eccedersi i limiti della temperanza.

Così pure agli arrestati sotto processo che posseggono li necessari propri vestiti e la biancheria da cambiare, dovranno questi darsi loro in prigione.

§ 81.

Ai detenuti privi di mezzi si daranno a spese dell' erario un nutrimento semplice, ma sano, e gli abiti e la biancheria

Digitized by Google

che loro occorrono, osservando le particolari norme vigenti a tale proposito. Innoltre, si avrà cura che siano puliti gli abiti e si cambi, secondo ch' è necessario, la biancheria.

Riguardo agli arrestati poveri, si veglierà in generale che i vestiti seco loro portati non vengano logorati affatto durante l' arresto, cosichè finito il processo si trovino senz' abiti. A questo fine dovranno levarsi a tali arrestati i loro abiti non indispensabili, e si conserveranno frattanto facendone il debito elenco

Per letto si darà ad ogni arrestato privo di mezzi, un pagliariccio, un guanciale di paglia ed una coperta grossa, così detta schiavina.

Veggansi gli schiarimenti al § 165 del Reg. di proc. pen. (1).

§ 82.

Impiego di arrestati sotto processo privi di mezzi, nei lavori domestici.

Gli arrestati sotto processo che non sono in grado di mantenersi da sè e per le loro circostanze economiche neppure di prestare un compenso pel mantenimento loro somministrato nella casa di detenzione (§ 338 del Regolamento di procedura penale) possono, a criterio del capo del Giudizio, obbligarsi ad un congruo lavoro domestico, in quanto che lo esiga il bisogno della casa di detenzione. Dee peraltro aversi cura che in tale incontro non vengano possibilmente in contatto nè con condannati (§ 75), nè con altri arrestati sotto processo.

Si confronti l'esposto al § 67.

§ 83.

Registro dei condannati che subiscono la pena presso il Giudizio.

Il custode delle carceri terrà uno speciale registro per quei condannati che hanno a subire la pena di detenzione presso il Giudizio che l' ha pronunciata. Questo registro conterrà due rubriche oltre quelle prescritte per le tabelle informative; l' una pel numero progressivo dei condannati, l' altra pel giorno in cui cominciarono la pena.

(1) Decreto del Ministero della giustizia del 3 dicembre 1855 N. 211 del Boll. gen.

Avuto riguardo alle disposizioni di legge sussistenti, giusta le quali anche i letti dei condannati devono esser provveduti di lenzuoli, in occasione di fatta domanda si notifica, che detti lenzuoli competono pure ai detenuti inquisiti, ai quali per conseguenza si somministreranno in avvenire insieme agli altri effetti da letto indicati nel § 81 della Istruzione pei Giudizii penali del 16 giugno 1854 N. 165 del Boll. gen. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

In questi registri si riporterà esattamente il tenore della tabella informativa.

Queste rubriche possono essere anteposte a quelle delle tabelle informative (al § 324 del Reg. di proc. pen.).

§ 84.

Trattamento dei condannati.

I condannati devono essere segregati dagli arrestati sotto processo, trattati secondo il tenore della sentenza pronunciata contro di essi, ed in ispecialità obbligati ai lavori secondo le disposizioni del Codice penale.

I condannati di qualunque credenza religiosa s' impiegheranno nei loro giorni di festa soltanto ai lavori domestici più leggieri. Nè i condannati, nè gli arrestati sotto processo possono adoperarsi in servigi per impiegati o persone private.

I. La separazione dei condannati dagl' inquisiti è fondata nella natura della cosa, mentre il trattamento dei primi è in punti essenziali diverso da quello degli altri, d'altronde presso i condannati nemmeno sono necessarie tutte quelle precauzioni, che sono richieste per gl' inquisiti.

II. Le prescrizioni sul trattamento dei condannati sono contenute nei §§ 15, 16, 20-24, 244, 245, 254-258 del Cod. pen. e nelle relative leggi ed ordinanze.

§ 85.

Il lavoro a cui s'impiegano i condannati dee, di regola, farsi entro la casa di detenzione. Ma se ciò non fosse possibile per la qualità della casa, avuto riguardo alla conservazione della salute dei condannati, o per altri rapporti, si sceglieranno soltanto lavori tali, che possano eseguirsi in immediata vicinanza della casa di detenzione, senza passare strade frequentate, e nei quali i condannati non siano esposti alla pubblica vista, non venga impedita la continua loro sorveglianza, nè sia a temersi pericolo di fuga o di concerti con terze persone.

Del resto, ove sussistono norme particolari sull' impiego di condannati in lavori fuori della casa di detenzione, avuto riguardo ai rapporti locali ed altre particolari circostanze, si osserveranno tali norme anche per l' avvenire.

Si osserverà per altro, che un tale lavoro fuori della casa di detenzione non si converta in un pubblico lavoro, mentre questo sarebbe un inasprimento non più ammesso dal Cod. pen.

Digitized by Google

§ 86.

Permettendolo le circostanze locali, possono introdursi lavori di mestieri anche pei condannati detenuti presso i Giudizii, come negl'istituti penali sussistenti da sè. Nell'introdurre tali lavori il Giudizio procederà d'intelligenza coll'Autorità politica di Circolo.

D'intelligenza con questa Autorità si stabilirà pure, qual parte del guadagno è da consegnarsi ai condannati (V. il § 18 del Cod. pen.).

§ 87.

Fuori del tempo di lavoro può permettersi colle necessarie cautele così ai condannati, come agli arrestati sotto processo, di leggere buoni libri di preghiera e di edificazione, od altri libri di riconosciuta utilità, esclusi tutti gli stampati periodici e libri di tenore politico, ed anche di occuparsi scrivendo.

Sarà cura del capo del Giudizio, di porsi in corrispondenza all'uopo con società, od altri istituti sussistenti per la divulgazione di utili stampati e simili. Nell'acquisto eventuale d'una piccola biblioteca ad uso pei detenuti può essere impiegata anche una parte dei loro guadagni giusta il § antecedente.

§ 88.

Suppliche di grazia.

Le suppliche di grazia dei condannati che subiscono la pena presso il Giudizio, saranno assunte a protocollo e trasmesse al Tribunale d'Appello, di conformità al § 330 del Regolamento di procedura penale, acchiudendovi l'attestato del custode delle carceri sulla condotta del supplicante, un estratto dal protocollo delle pene (§ 97), e tutti gli atti processuali, risguardanti il condannato ed i suoi correi. Non potendo trasmettersi gli atti processuali contro i correi, s'indicherà almeno come questi siano stati puniti, e se ed in quanto siasi già loro concesso un condono di pena.

L'assunzione di suppliche di grazia non potrebbe esser vietata (§ 197 del Reg. di proc. pen.); del resto s'intende da sè, che ciò deve succedere con permissione dal capo del Giudizio, ed evitando qualunque inconveniente.

§ 89.

Provvedimenti da darsi all'atto della li-

Prima che scada il tempo della pena, il custode delle carceri dovrà riferire fedelmente nel suo registro (§ 83) e nella

Digitized by Google

tabella informativa la condotta del condannato durante la pena, sottoscrivere la tabella informativa e subordinarla al Giudizio, che la trasmetterà all'Autorità indicata nel § 3 della Ordinanza 16 marzo 1853 (N. 44 del Bollettino delle leggi dell'Impero). Liberazione di condannati.

Il custode compilerà altresì l'elenco prescritto nel § 6 della suddetta Ordinanza sui condannati da liberarsi, lo sottoscriverà e lo presenterà al Giudizio perchè lo trasmetta al Luogotenente del Dominio.

Veggasi l'Ordinanza sullodata al § 324 del Reg. di proc. pen.

§ 90.

Gli arrestati che tengono una condotta ricalcitrante od offensiva, istigano altri, violano il pudore con discorsi immorali, atti o posizioni indecenti o in altro modo, trattano in modo ingiurioso i compagni di prigionia, specialmente quelli nuovamente sopraggiunti, mantengono concerti con altri arrestati o con terze persone o turbano altrimenti la quiete e l'ordine della casa di detenzione (§ 64), possono punirsi dal capo del Giudizio presso i Giudizii inquirenti da chi è preposto alla trattazione degli affari giudiziali o dal capo distretto, coll'apposizione dei ferri, col digiuno, assegno di un giaciglio duro, isolamento e reclusione solitaria in cella oscura sotto le limitazioni prescritte nei §§ 255, 256 e 257 del Codice penale. Punizione degli arrestati in via disciplinare.

I. Mediante la prescrizione di questo e dei seguenti §§ sono poste fuori di vigore quelle prima sussistenti in proposito, ch'erano state richiamate dal § 168 del Reg. di proc. pen.

II. Sopra l'apposizione dei ferri veggasi il § 16 del Cod. pen. e sul digiuno il § 252 ivi, osservandosi che nel caso di lievi traviamenti in luogo dei ferri pesanti si possono porre dei leggeri ai piedi, ma con buon risultato anche dei ferri molto incomodi alle mani (le così dette manette) per alcune ore.

III. Se tali traviamenti disciplinari succedono durante le operazioni del giudice inquirente, p. e. durante i costituti, confronti e simili, il medesimo ne farà partecipazione ai capi sunnominati.

§ 91.

In caso di grave offesa verbale o reale recata agl'impiegati, alle guardie od al personale di sorveglianza, di malizioso danneggiamento o distruzione di capi di mobiglia o di altri

Digitized by Google

oggetti, di attruppamenti ed opposizioni di fatto ai superiori, alle guardie e ad altri individui di sorveglianza, può infliggersi dopo sentito il medico del Giudizio (§ 24 del Codice penale), un castigo corporale fino a venti colpi di bastone contro uomini adulti, o venti colpi di verghe contro giovani al di sotto dei diciotto anni, o donne, allorchè per l'indole del colpevole non possa aspettarsi effetto da un'altra pena, oppure anche in casi minori sia rimasta infruttuosa l'applicazione di pene più miti.

Il castigo disciplinare pei casi qui indicati può succedere soltanto allorchè essi per persone libere si qualificherebbero a delitto o contravvenzione. Che se avessero ad elevarsi a crimine, non si potrebbe più parlare d'una punizione disciplinare, eccetto che si trattasse d'un pronto ristabilimento dell'ordine, mentre in siffatti casi devono subentrare l'inquisizione e la pena secondo il Cod. pen. generale.

§ 92.

Il castigo corporale peraltro può infliggersi contro i detenuti presso i Tribunali soltanto in base ad un conchiuso preso dal Tribunale stesso, contro quelli che si trovano presso i Giudizii distrettuali dal solo capo distretto, e se la giustizia vi è amministrata indipendentemente da un apposito impiegato, soltanto da questo coll'assenso del capo dell'ufficio distrettuale.

Nell'essenza d'un castigo disciplinare è posto, che contro un tale conchiuso, o simile deliberazione non ha luogo alcun rimedio di legge.

§ 93.

Alle donne il castigo corporale non può infliggersi durante la menstruazione, o quando nella visita medica si scorgano segni di gravidanza. Inoltre, per eseguire la pena possono impiegarsi soltanto donne a ciò atte.

Sopra la qualità dell'istromento da usarsi pel castigo nulla di più preciso contiene la legge; esso deve però esser tale, che da un lato la pena sia sensibile, e dall'altro senza influsso pregiudizievole sulla salute del castigato.

§ 94.

Provvedimenti in caso di fuga tentata od eseguita.

Qualora un prigioniero abbia tentato la fuga, il Giudizio dovrà ispezionare indilatamente le traccie tuttora esistenti del tentativo, chiamare il prigioniero a render ragione, e qualora

Digitized by Google

non emergano contemporaneamente traccie di un reato punibile secondo il Codice dei crimini, dei delitti e delle contravvenzioni, infliggergli una delle pene indicate nei §§ 90 e 91, e prendere del resto le misure precauzionali convenienti alle circostanze contro ulteriori tentativi di fuga, in particolare, ordinare che l'arrestato sia posto in ferri, e s'è persona specialmente pericolosa, all'occorrenza, che sia messo alla catena (§ 43).

La cosa più conveniente sarà, che quest'ispezione venga intrapresa dal capo stesso del Giudizio, o dal preposto all'amministrazione degli affari giudiziari coll'intervento, riguardo a questo, del capo del Giudizio distrettuale, onde poter emettere contemporaneamente le disposizioni del § 96.

§ 95.

Se un prigioniero è realmente fuggito, si dovrà indilatamente comunicare la descrizione personale del fuggiasco ai più vicini Uffici e Giudizii distrettuali, alla Direzione di polizia nella capitale del Dominio ed al comando di Gendarmeria che si trova nel luogo del Giudizio perchè lo abbiano a rintracciare ed inseguire, e lo si trasmetterà pure all'Ufficio di redazione del foglio centrale di polizia, che si pubblica dal Dicastero supremo di polizia.

Si confronti l'esposto al § 32 sopra il foglio centrale di polizia.

Secondo le circostanze, il Giudizio si prevarrà anche dei mezzi d'inseguimento indicati nel Regolamento di procedura penale (§§ 379-382), e del resto, per ciò che riguarda la punizione del fuggiasco in caso che venga di nuovo consegnato, si procederà a tenore del § 94.

Si vegga l'illustrazione ai §§ 379-382 del Reg. di proc. pen., osservandosi ancora che una convenzione eguale a quella riportata al § 380 ivi sull'inseguimento di delinquenti fuggiaschi per mezzo della gendarmeria fu stipulata anche fra l'Austria e la Baviera giusta Dichiarazione minirteriale del 29 settembre 1852 N. 204 del Boll. gen. (1).

(1) A completamento della Convenzione suddetta fra l'Austria e la Baviera secondo dichiarazione Ministeriale del 3 ottobre 1855 N. 174 del Boll. gen. fu in proposito disposto quanto segue:

Alla Gendarmeria d'ambi gli Stati sarà permesso il passaggio dei confini anche allo scopo di raccogliere reciprocamente nel territorio confinante dell'altro Stato informazioni sopra individui pericolosi alla sicurezza od inseguiti, e qualora vi fosse motivo speciale, per seguirne ulteriormente le traccie, avvisandone contemporaneamente la prossima Autorità di sicurezza, ecc., ed invitandola a prestarsi all'assi-

Digitized by Google

§ 96.

Nel tempo stesso si dovrà sempre rigorosamente investigare in quanto la qualità della prigione o la mancanza di sufficiente custodia della casa di detenzione abbia favorito il tentativo di fuga o la fuga realmente seguita, e chi ne abbia colpa. Qualora un prigioniero sia fuggito dagli arresti di un Tribunale, tale investigazione dee farsi dal Tribunale stesso, il quale darà pure i necessari provvedimenti (§ 101).

Se contro taluno insorgessero indizii del crimine indicato dai §§ 217-219 del Cod. pen. o della contravvenzione del § 307 ivi di aiuto prestato, si dovrà procedere secondo i principii generali del Reg. di proc. pen.

Ma se un prigioniero ha preso la fuga dall' arresto di un Ufficio distrettuale, questo è obbligato di farne rapporto al Tribunale di prima Istanza, nel cui circondario esso è situato, affinchè le necessarie investigazioni si facciano da un delegato del Tribunale.

Le disposizioni accennate nel § 95 pell' inseguimento del fuggito devono però esser prese dallo stesso Giudizio distrettuale.

Il delegato subordinerà al Tribunale il protocollo assunto sull' esito del suo operato, aggiungendovi il proprio parere sul modo di rimediare ai difetti osservati e sulla punizione dei carcerieri o di altre persone, le quali ne avessero colpa. Il Tribunale poi farà le sue proposte, avendo riguardo alle norme intorno all' esercizio del potere disciplinare sugli individui addetti agli Uffici distrettuali.

Queste norme sul potere disciplinare sono contenute nei §§ 75-89 ed il caso qui menzionato in ispecialità nel § 84 della Pat. Imp. del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen.

§ 97.

Protocolli sulle punizioni dei prigionieri.

Sopra ogni punizione disciplinare di un arrestato si assumerà sempre un protocollo che sarà unito agli atti processuali.

stenza od agli altri atti di suo ufficio, che fossero del caso. Agli inviti delle Autorità di confine dell' uno Stato d' intraprendere in comune perlustrazioni nel territorio confinante, la Gendarmeria dell' altro Stato dovrà prestarsi di buon grado, secondo che lo permette il servizio proprio, che le incombe ed in tali casi le sarà permesso, all' occorrenza, di passare nel territorio dell' altro Stato.
(*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

Questo protocollo ha da contenere nella forma più breve: la causa della inquisizione disciplinare, la responsabilità dell'inquisito, e la pena pronunciata. Se si tratta d'un castigo da infliggersi in base di un conchiuso del Tribunale (§ 92), nel consiglio si dovrà preleggere questo protocollo, il relatore farà la sua proposta in iscritto (§ 140 della Pat. 3 maggio 1853), e vi si annoterà sopra il conchiuso (§ 179 ivi).

Inoltre, il custode delle carceri noterà la pena inflitta nel protocollo degli arrestati (§ 170 del Regolamento di procedura penale), o se al trattamento disciplinare fu sottoposto un condannato, nel registro prescritto al § 83.

Questa annotazione ha da seguire nella penultima rubrica del protocollo degli arrestati e nell'ultima del registro da tenersi giusta il § 83.

§ 98.

Ispezione superiore delle prigioni per parte del capo del Giudizio.

La ispezione superiore delle prigioni spetta al capo del Giudizio. A tal uopo egli deve in particolare, oltre alla visita periodica ordinata nel § 171 del Regolamento di procedura penale, visitare soventi volte ed inopinatamente le prigioni, per convincersi se vi sia l'ordine e la nettezza dovuta, e se si osservino esattamente le prescrizioni di legge.

Quanto più frequenti saranno queste visite, tanto più opportunamente si agirà. Presso i Tribunali più importanti il capo potrà farle eseguire dai consiglieri per ordine fra loro. Sopra tali visite, che non sono periodiche giusta il § 171, non è d'assumersi alcun protocollo.

§ 99.

Qualora presso i Giudizii più grandi il capo non sia in grado di esercitare la ispezione sulla casa d'arresto, senza pregiudizio delle altre sue funzioni, egli potrà affidarla ad un consigliere del Tribunale.

Dovrà egli peraltro tenersi di continuo esattamente al fatto delle disposizioni date da questo consigliere, e, in ogni caso, convincersi personalmente di tempo in tempo della esatta osservanza delle prescrizioni di legge e della introdotta disciplina.

Al consigliere incaricato dell'ispezione compete poi allora lo stesso potere disciplinare, che spetta al capo.

§ 100.

Istruzione di servigio pei custodi delle carceri e carcerieri.

Ai custodi delle carceri ed ai carcerieri si darà, allorchè cominciano il loro servigio, una Istruzione scritta, la quale

Digitized by Google

dee contenere tutte le disposizioni del Codice penale, del Regolamento di procedura penale e di questa Istruzione sul modo di trattare i prigionieri e sugli altri doveri del personale di sorveglianza.

Per formula di tale *Istruzione* può servire quella fondata sulle leggi preesistenti esposta al § 169 del Reg. di proc. pen., che potrebbe venir modificata soltanto nelle parti cangiate dalle disposizioni del nuovo Codice, del Regolamento di procedura penale e Norme attinenti.

§ 101.

Punizione dei carcerieri in via disciplinare.

Le trascuranze e violazioni dei doveri di servigio per parte del personale di sorveglianza, quando siano di poca entità, si puniranno dal capo del Giudizio, se rimangono infruttuose le ammonizioni, coll' obbligo di servigi più gravosi durante qualche tempo, o con arresto fino a 24 ore.

Per mancanze più gravi di servigio, s'infliggerà l'arresto fino ad otto giorni, e, secondo le circostanze, si farà luogo alla dimissione dal servigio.

Alla dimissione si passerà particolarmente allorchè il carceriere accetta doni in riguardo delle sue funzioni di servigio, occasiona la fuga di un arrestato per manifesta trascuranza, favorisce scientemente concerti illeciti con arrestati o, in generale, col contravvenire deliberatamente ai proprii doveri cagiona un grave pregiudizio, o se rimangono infruttuose contro di lui pene minori.

Se il fatto del carceriere si eleva a reato giusta il Codice penale generale deve subentrare anche la pena secondo il medesimo.

Contro i carcerieri presso i Tribunali potrà infliggersi l' arresto fino ad otto giorni dal Tribunale stesso, e la dimissione dal servigio dal Tribunale d' Appello, secondo le norme della legge 3 maggio 1853, N. 81 del Bollettino delle leggi dell' Impero.

Queste norme sono contenute nei §§ 75-89 della detta legge.

Quanto all' applicazione di tali pene ai carcerieri presso gli Uffici distrettuali, si osserveranno le norme sull' esercizio del potere disciplinare riguardo al loro personale in genere.

Pel § 7 delle Ordinanze Ministeriali del 19 gennaio 1853 N. 9 e 10 del Boll. gen. sull' organizzazione dei Giudizii di sedia e degli Ufficii distrettuali competono ai capi loro, con esclusione della degradazione,

Digitized by Google

traslocazione forzata, e destituzione dal servigio, rispetto al personale subordinato, tutte quelle facoltà, che sono comprese nel potere disciplinare d'un capo d'ufficio. Le punizioni più gravi qui escluse sono giusta il § 15 riservate alla commissione mista d'organizzazione (1).

CAPITOLO IV.

Norme sul modo di custodire denari ed altri effetti che in affari penali pervengono al Giudizio.

§ 102.

Registrazione di tutti gli effetti che pervengono al Giudizio.

Su tutti gli oggetti, che pervengono al Giudizio in occasione di un processo penale, di una perquisizione domiciliare, di una ispezione oculare o di altre singole operazioni d'ufficio, si dovrà compilare un esatto elenco come su tutti gli effetti consegnati insieme all'imputato (§§ 53, 54). Il giudice inquirente esaminerà questi elenchi, ed a tenore delle seguenti norme darà le occorrenti disposizioni sugli effetti stessi, o qualora eccedano le sue attribuzioni farà in modo, che vengano date dal Giudizio.

I casi, nei quali devono esser presi in custodia giudiziale degli effetti, sono contenuti nei §§ 102, 107, 108, 160 *c*), 357 e 358 del Reg. di proc. pen.

§ 103.

Effetti da custodirsi. *a*) presso l'ufficio dei depositi;

Denaro contante, effetti preziosi, carte di Stato, cambiali, chirografi di pegno, documenti di credito ed altre carte di valore si devono prendere dal Giudizio in custodia presso l'ufficio dei depositi.

§ 104.

b) presso il giudice inquirente;

Stromenti ed altri oggetti che provengono da reati o che ne portano le traccie, o che in altro modo sono indispensabili al processo, si custodiranno dal giudice inquirente durante l'inquisizione nella sua sala d'ufficio od in altro luogo opportuno, qualora non sieno tali da essere custoditi nell'ufficio dei depositi.

(1) La prima delle sullodate Ordinanze ha vigore nell'Ungheria, l'altra nel Tirolo, Gorizia, Gradisca, Istria, Trieste, Dalmazia ed altri Dominii ad eccezione del Regno Lombardo-Veneto. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

Fu già osservato al § 102 del Reg. di proc. pen., che piccoli effetti, p. e. scritti ed altri fogli di carta, degli involtini di capelli, mostre di stoffe e simili si possono conservare nel modo più conveniente fra gli atti inserendoli con filo nel protocollo relativo, o ponendoli in tal guisa entro altri fogli di carta. S' intende da sè, che tali pezzi devono egualmente essere riportati nel giornale (§ 25).

§ 105.

e) presso il custode delle carceri.

Tutti gli altri oggetti si dovranno, di regola, consegnare al custode delle carceri affinchè li custodisca. È però rimesso al criterio del capo del Giudizio di affidare, secondo le circostanze, la custodia di tali oggetti anche ad un impiegato di cancelleria.

§ 106.

Prescrizione riguardo agli oggetti che non convenga custodire in Giudizio.

Il Giudizio per altro non deve addossarsi la custodia di oggetti superflui, e quindi riguardo ai vestiti ed altre cose di manifesta proprietà dell' imputato, non riceverà che quelli ad esso necessarii, e consegnerà gli altri, previa interpellazione dell' imputato, alla persona che il medesimo sceglie a depositario, oppure, se non vuol dare alcuna disposizione in proposito, al suo coniuge, ad un suo parente, o ad un depositario da nominarsi d' ufficio, ritirandone la ricevuta.

Queste prescrizioni valgono specialmente per le suppellettili di casa, della cui custodia spesso puossi trattare, se p. e. devesi sgombrare l'abitazione d'un detenuto.

§ 107.

Se si tratta di cose soggette a deperimento, o la cui custodia va congiunta a spese, a sopperire le quali non basta quanto al momento possiede l' imputato, lo si ecciterà a disporne in un modo preciso, coll' avvertenza, che se non vi si può provvedere altrimenti, verranno pubblicamente alienate. Qualora il detenuto non sappia indicare un modo di disporne a cui si possa far luogo, le cose di sua pertinenza si faranno previamente stimare e quindi si alieneranno pubblicamente, prendendo in giudiziale custodia il denaro, che se ne sarà ricavato.

In questi casi si procederà come fu indicato ai §§ 357 e 358 del Reg. di proc. pen.

Digitized by Google

§ 108.

Allorchè si consegnano al Giudizio capi di bestiame od altri oggetti, alla cui custodia non sono adattati i locali del suo edificio, e che per la connessione col processo o per altri motivi non si possono affidare alla custodia delle persone indicate nel § 106, nè alienare, il Giudizio darà le disposizioni opportune secondo le circostanze locali, perchè vengano custoditi.

Le spese cagionate saranno quindi come le altre giudiziali da pagarsi, conteggiarsi e riscuotersi.

§ 109.

Cautele per la custodia di armi da fuoco e di veleni.

Le armi da fuoco cariche non si dovranno in tale stato nè ricevere in giudiziale custodia, nè spedire altrove. Se ne estrarrà la carica coll' intervento di periti e si assumerà un protocollo sopra tale operazione, indicandovi di che cosa la carica fosse composta, in quale quantità, ed unendovi la carica stessa.

La carica deve essere custodita in un recipiente sicuro dal fuoco; mentre anche la conservazione della polvere d'archibugio è in molti casi necessaria, p. e. onde confrontarla con altra rinvenuta presso il sospetto. — Se la carica non ha alcun rapporto coll' inquisizione, p. e. trattandosi di armi di cacciatori, viaggiatori e simili, può, onde prevenire qualunque pericolo, esser distrutta.

Nella custodia di veleni e di oggetti contenenti veleno si osserveranno le precauzioni dichiarate necessarie dal perito assunto per farne l'esame. In ogni caso poi si apporrà ai recipienti od involti in cui si trovano simili oggetti una chiara indicazione del loro contenuto nocivo, e si chiuderanno col suggello d' ufficio.

Tali oggetti saranno in ogni evento tenuti dal giudice inquirente in propria custodia.

§ 110.

Custodia degli effetti presso il giudice inquirente.

Per la custodia degli oggetti, che devono restare presso il giudice inquirente (§ 104), si metteranno a sua disposizione gli occorrenti ripostigli da chiudersi a chiave.

Chiusa che sia la procedura d' inquisizione il giudice inquirente presso i Tribunali dovrà prendere gli opportuni con-

Digitized by Google

certi col capo del Giudizio, e se viene preso un conchiuso di accusa col presidente destinato a dirigere il dibattimento finale, sul modo di continuare la custodia di questi oggetti.

Se tali ripostigli stanno anche a disposizione del detto presidente, sarà più opportuno, se egli prende in custodia questi oggetti.

§ 111.

Custodia di effetti presso il custode delle carceri.

Il custode delle carceri custodirà le cose ad esso consegnate in un luogo apposito, asciutto ed arioso, e, per quanto la loro qualità lo richieda, in armadi chiusi.

Esso terrà sopra tali oggetti un inventario compilato secondo il formulario XI, con un indice alfabetico, contrassegnando i singoli oggetti col numero loro apposto nell' inventario, coll' anno della consegna e col nome dell' imputato. Gli oggetti appartenenti ad uno stesso processo potranno essere legati insieme.

Di tempo in tempo si darà aria agli oggetti mobili tenuti in custodia e si puliranno colle debite precauzioni, affinchè non se ne alteri lo stato con pregiudizio della procedura.

Tanto questi, quanto gli oggetti custoditi dal giudice inquirente devono essere corredati di esatte indicazioni del proprietario, o dell'inquisizione, cui appartengono, onde ovviare qualunque confusione.

§ 112.

Allorchè viene dimesso un arrestato, il custode delle carceri gli consegnerà gli oggetti che gli appartengono, in quanto nulla osti alla loro restituzione, e ne ritirerà la ricevuta facendola iscrivere nell' apposita rubrica dell' inventario.

Quando un condannato viene tradotto al luogo di pena, od un arrestato consegnato ad un' altra Autorità, il custode delle carceri deve trasmettere gli effetti del detenuto all' Autorità, a cui se ne fa la consegna, con un duplice elenco, facendosene confermare la ricevuta sopra un esemplare dell' elenco che si rassegnerà quindi al Giudizio.

§ 113.

Norme per la custodia presso l'ufficio delle carceri.

Per la custodia degli oggetti da riporsi, a tenore del § 103, presso l' ufficio dei depositi, i Tribunali osserveranno le stesse precauzioni prescritte pei depositi giudiziarii civili.

Digitized by Google

L' Istruzione contenuta nell'Ordinanza Ministeriale del 16 novembre 1850 N. 448 del Boll. gen. sul modo di tenere le casse dei depositi, in questo riguardo al § 4 prescrive, che dette casse devono essere di ferro, bene assicurate contro i pericoli d' incendio e di furto, e munite di doppia serratura (1).

Presso i Giudizii in cui esiste un apposito ufficio pei depositi giudiziarii civili, si potranno custodire nello stesso locale anche i depositi relativi a procedure penali. Questi però vi devono essere tenuti separati dai depositi giudiziarii civili, ed anche i registri dei medesimi si terranno separatamente secondo l' attuale Ordinanza.

La disposizione necessaria, sempre senza ostacoli, di questi oggetti rende indispensabili le presenti norme diverse in parte da quelle sul contegno rispetto ai depositi giudiziali civili.

§ 114.

Ogni Tribunale destinerà due commissarii ed un attuario per la custodia dei depositi e pel disimpegno dei relativi affari.

Allorchè non si possano destinare due consiglieri a commissarii dei depositi, si potrà affidare una delle chiavi all' attuario.

Ciascuno dei due commissarii sarà munito di una apposita chiave per la cassa dei depositi, cosicchè questa non possa aprirsi che di comune loro intelligenza.

§ 115.

Affinchè i commissarii possano accettare un deposito, vi devono essere autorizzati da un incarico scritto del Tribunale. Tuttavia, in casi d' urgenza, il capo del Giudizio ha la facoltà di ordinare l' immediata accettazione del deposito.

Se quindi il giudice inquirente ha da depositare degli oggetti giusta il § 103, lo parteciperà al capo del Giudizio, ovvero se ha tempo, mediante rapporto dimanderà il conchiuso del Tribunale. — Se gli oggetti vengono raccolti quando non è possibile di farne il deposito (p. e.

(1) Questa Istruzione è obbligatoria pei Dominii dell' Alta e Bassa Austria, del Salisburghese, della Stiria, Carinzia, Carniola, di Gorizia, Gradisca e Istria, di Trieste, del Tirolo e Vorarlberg, della Boemia, Moravia e Slesia.

Simili disposizioni sono però vigenti anche nel Regno Lombardo-Veneto, e precisamente quelle comprese nel Capitolo XII delle Istruzioni per le Preture, osservate pure dai Tribunali. Soltanto è da notarsi in particolare, che giusta il § 154 di dette Istruzioni le casse e gli armadi dei depositi presso questi Tribunali e le Preture più importanti devono chiudersi a tre chiavi. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

di notte), il giudice inquirente, o nel caso di consegna al custode delle carceri, questi li terrà in custodia, per depositarli subitochè lo può.

§ 116.

Sui depositi relativi a procedure penali si terrà un apposito protocollo compilato secondo il formulario N. XII, vi si riporterà ogni deposito in ordine cronologico, apponendovi un numero progressivo da continuarsi senza interruzione per più anni, coll'avvertenza che gli oggetti appartenenti al medesimo processo non ricevono che un solo numero per tutti insieme. Si dovrà pertanto lasciare ad ogni partita di ricevuta un conveniente spazio in bianco per potervi registrare al dissotto della prima tutte le susseguenti partite relative al medesimo processo.

Se lo spazio a ciò destinato non capisse le partite ulteriori, si riporterà il nuovo deposito in un altro foglio del protocollo, ma col numero della prima partita, ed in questa si dovrà annotare la pagina del protocollo su cui fu registrato il nuovo deposito.

Si descriveranno esattamente le cose depositate e, trattandosi di denaro contante, se ne indicheranno anche le varie specie.

Sul protocollo dei depositi si terrà un registro alfabetico secondo il nome dell'imputato o della persona per cui gli effetti vennero depositati.

Sarà conveniente che il protocollo dei depositi venga predisposto in più fogli legati insieme, ed essendo necessarii più volumi, questi verranno segnati con numeri progressivi. In ciascun volume ogni due pagine contrapposte (perchè è cauto di stabilire le pagine intere per ciascuna massa) ricevono un numero progressivo e quindi ogni massa viene marcata con nome, volume e pagina, p. e. V. . . Carlo I, 126. — Il registro alfabetico si terrà poi opportunemente secondo il corso degli anni, aggiunta al nome la indicazione del volume e della pagina del protocollo. Questa manipolazione è utile particolarmente nei Tribunali maggiori presso cui vengono fatte annualmente più centinaia di depositi, in ispecialità se si tratta del facile rinvenimento di una partita vecchia mentre così nell'annata del registro, nella quale fu fatto il deposito secondo gli atti, lo si trova tosto con la scorta del nome dell'imputato, o del danneggiato.

§ 117.

I commissarii dei depositi confermeranno sui decreti con cui si ingiunge loro di ricevere un deposito, che lo hanno

Digitized by Google

realmente ricevuto, se tale è il caso, e citeranno il numero della partita di ricevuta, sotto cui fu riportato nel protocollo dei depositi, e così pure faranno unire un duplicato di tale conferma di ricevuta agli atti processuali mediante il protocollo degli esibiti.

I decreti d' ordine del ricevimento rimangono presso l' Ufficio dei depositi giusta il § 124.

§ 118.

I singoli depositi verranno muniti di cartoline, o posti in involti su cui si scriveranno il numero dato al deposito stesso ed il nome del danneggiato e dell' imputato, qualora sieno noti. Gli oggetti registrati sotto lo stesso numero di deposito si riporranno, per quanto è possibile, nel medesimo scompartimento di un armadio o cassone.

I singoli cassoni od armadi verranno contraddistinti con numeri ed i loro scompartimenti con lettere.

§ 119.

Nè all' atto di ricevimento nè in seguito si potrà fare alcun cambiamento negli effetti depositati. Principalmente se i medesimi portano traccie del reato, si eviterà con ogni cura di cancellare od alterare tali segni, e trattandosi di denaro contante si eviterà di confondere o cambiare le varie specie di valuta.

Questa disposizione per motivi, che di leggeri si comprendono è di tale importanza, che non ne può essere sufficientemente raccomandata la più esatta osservanza.

§ 120.

Di regola, un oggetto custodito nell' Ufficio dei depositi non può essere rilasciato a chicchessia (§ 121) senza un ordine in iscritto del Giudizio. Ogni rilascio poi verrà esattamente annotato nella seconda parte del protocollo dei depositi.

Chi riceve l' oggetto rilasciato dovrà emettere una ricevuta, che contenga una esatta descrizione dell' oggetto stesso e che si conserverà negli atti dell' Ufficio dei depositi.

Una copia di tale ricevuta verrà unita agli atti processuali, se il giudice inquirente lo trova necessario.

Digitized by Google

In casi urgenti si potrà procedere nei rilasci come nei ricevimenti (§ 115).

§ 121.

Finchè, per altro, dura un processo tutti gli oggetti che vi appartengono dovranno rilasciarsi al giudice inquirente, al relatore ed all' impiegato incaricato della direzione del dibattimento finale, ad ogni loro richiesta verbale e dietro loro conferma di ricevuta.

Simili rilasci non verranno riportati nel protocollo dei depositi, ma i commissarii dei depositi ne terranno nota, ed invigileranno che si restituisca l' oggetto rilasciato subito dopo fattone l' uso d' Ufficio.

Questa disposizione è incondizionatamente necessaria, acciocchè la presentazione di tali oggetti tanto all' imputato, che ai testimoni (§§ 128, 180, 241 del Reg. di proc. pen.), od ai periti ecc. possa eseguirsi sempre senza perdita di tempo.

§ 122.

Al procuratore di Stato si permetterà a sua richiesta di ispezionare il protocollo dei depositi e di esaminare i singoli depositi.

S' intende da sè, che il procuratore di Stato può ispezionare anche gli oggetti esistenti presso il giudice inquirente ed il custode delle carceri ogni qual volta ne ha d'uopo.

Ad altre persone non si lascierà vedere alcun deposito, nè si permetterà che prendano ispezione del protocollo o se ne consegni loro un estratto, senza il permesso del giudice inquirente o del Giudizio.

Si può senza dubbio intraprendere sui depositi giudiziali penali il pignoramento e stima in sede civile; l'assegno, la consegna o l'asta possono però soltanto aver luogo, allorquando gli oggetti non sono più necessarii pell'inquisizione, lo che quindi dipende dalla decisione del Giudizio penale.

§ 123.

Per la custodia dei depositi appartenenti a processi penali e per le incumbenze d' Ufficio che vi vanno congiunte,

Digitized by Google

non si possono domandare competenze di custodia (tasse di numerazione) od altre.

Questa disposizione deriva dalla regola del § 331 del Reg. di proc. pen., giusta il quale tutti gli atti in affari penali sono esenti da tasse.

Nella Patente del 26 gennaio 1853, al N. 18 del Bollettino delle leggi dell' Impero, viene stabilito in quanto si abbia a pagare all' Erario una competenza di custodia per depositi appartenenti ad una procedura penale, allorchè essendo questa compiuta, la custodia ulteriore ha luogo secondo il diritto civile.

I. La citata Patente, che contiene le disposizioni sulla tassa di deposito, al § 5 lett. *a*) ordina quanto è prescritto nel presente § 123. Pel calcolo della tassa da pagarsi giusta il § 8 della stessa Patente, la durata della custodia decorre dal giorno nel quale incomincia la custodia giudiziale civile.

II. Quando poi un oggetto sia da passarsi ai depositi civili è determinato nel § 126 (1).

§ 124.

I commissarii pei depositi registreranno gli ordini giudiziarii loro trasmessi, in ordine cronologico, in un elenco compilato secondo il formulario N. XIII, apporranno agli ordini stessi un numero progressivo non interrotto per più anni, e li conserveranno in appositi fascicoli.

Al detto elenco si aggiungerà un indice alfabetico coi nomi degli imputati e dei danneggiati, e se questi sono ignoti, col nome dell' oggetto depositato.

Gli atti che si riferiscono allo stesso processo penale si custodiranno tutti uniti insieme entro un solo involto. Essi formano una speciale posizione. Le singole posizioni verranno segnate con un progressivo numero d' ordine che si scriverà anche sugli atti appartenenti alla posizione.

La tenuta di questo elenco ed indice può aver luogo nel modo indicato dal § 116.

§ 125.

Di tempo in tempo, ed almeno una volta all' anno, il capo del Giudizio, assistito da un consigliere, farà una visita al-

(1) Giusta il Dispaccio Ministeriale 16 agosto 1855 N. 138 del Boll. gen. la sullodata Patente 26 gennaio 1853 entrò in vigore nel Regno Lombardo-Veneto col 15 settembre 1855. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

l' Ufficio dei depositi od almeno alla maggior parte degli effetti depositati, oppure la farà eseguire da due consiglieri e ne parteciperà il risultato al Giudizio, perchè ne prenda cognizione e dia quelle disposizioni che si rendessero necessarie.

In questa visita si osserverà, se gli oggetti esistenti corrispondano al protocollo dei depositi, e questo agli ordini emessi, poscia se la tenuta dei registri prescritti e la custodia dei depositi abbiano luogo nella forma legale. — Le mancanze eventuali sono da togliersi mediante conchiuso, disponendo che possibilmente non abbiano più a succedere.

§ 126.

Disposizioni riguardo agli effetti presi in consegna, allorchè è compiuta la procedura penale.

Tosto che la procedura penale sarà compiuta e la relativa decisione passata in giudicato, il Giudizio darà le convenienti disposizioni a tenore di legge per tutti gli effetti che si trovano tanto nell' Ufficio dei depositi quanto in altra custodia giudiziaria. Si dovrà in allora stabilire principalmente quali effetti abbiano a passare dall' Ufficio di deposito per cause penali in quello per affari civili, e quali siano da consegnarsi ad una parte, quali oggetti provenienti da un reato debbano custodirsi per servirsene nel caso che si riassumesse il processo, oppure rendersi inservibili ad ulteriori usi con cangiarne la forma primitiva, ovvero distruggersi intieramente od alienarsi.

Quanto alla restituzione degli effetti al danneggiato contengono le disposizioni necessarie i §§ 353 e 356 del Reg. di proc. pen., ed i §§ 354 e 357 riguardo al passaggio nell'Ufficio di deposito per affari civili. — Nulla osta che si consegnino all'accusato gli oggetti appartenentigli, ad eccezione però di quelli, che hanno servito quali stromenti o mezzi all'esecuzione del reato, o che ne sono il prodotto. — Cosa abbia a succedere degli effetti provenienti da falsificazioni di monete o di carte di pubblico credito, lo determinano i §§ 98 e 99 del Reg. di proc. pen. — Da *alienarsi* sono quelli indicati ai §§ 357 e 358 del Reg. di proc. pen., inoltre quelli, la cui custodia sarebbe troppo dispendiosa (§ 107 qui retro), finalmente gli strumenti del crimine o delitto, che non possono ritornarsi all'accusato, e che sono d' un valore troppo grande per esser distrutti, p. e. i torchi litografici e simili. Il prezzo ritratto da tali oggetti può esser trattenuto in compenso delle spese giudiziali (§ 138), e l'eventuale sopravanzo spetta all'accusato quale di lui proprietà. Quali cose devano esser conservate, o distrutte, deciderà il Giudizio secondo le circostanze particolari d'ogni caso, avendo soltanto presente, che oggetti risguardanti un autore fuggitivo, od ignoto, sono sempre da conservarsi, ed inoltre che circa condannati confessi, od incomincianti la pena senza aver interposto ricorso, non avrà luogo facilmente una riassunzione del processo. — S' intende da sè, che i dichiarati innocenti

Digitized by Google

ricevono indietro i loro effetti; relativamente ad individui sciolti dall' accusa il migliore espediente quanto agli strumenti e mezzi del reato sarà di rimetterli alla Autorità di sicurezza per l' ulteriore disposizione insieme alla comunicazione da darsi giusta il § 317 del Reg. di procedura penale.

Il § 138 seguente determina poi, in quanto cose di proprietà dell' imputato possano essere trattenute per compensare le spese del processo.

§ 127.

In tutti i casi in cui il Giudizio ordina di cambiare la forma di un oggetto, di distruggerlo o di alienarlo, se ne farà una circostanziata descrizione che ne contenga tutti i distintivi essenziali, qualora già non esista, e la si unirà agli atti processuali.

Di tutti gli oggetti destinati ad essere venduti si dovrà tenere da un impiegato giudiziario un esatto elenco, e quando se ne abbia una buona quantità se ne farà rapporto al Giudizio, perchè ne ordini l' asta.

§ 128.

Norme speciali pei Giudizii di distretto.

Le norme contenute in questo Capitolo, e principalmente quelle dei §§ 103 a 109, 111, 112, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 126 e 127, si dovranno osservare anche dai Giudizii distrettuali tanto nelle procedure per crimini e delitti, quanto per semplici contravvenzioni.

Si osservino adunque gli schiarimenti ai citati §§.

Gli oggetti appartenenti all' Ufficio dei depositi (§ 103) verranno messi, presso i Giudizii distrettuali, in un ripostiglio apposito da collocarsi nell' Ufficio delle imposte.

I Giudizii distrettuali delegati, che non hanno un proprio Ufficio dei depositi, hanno da depositare tali oggetti presso l'Ufficio dei depositi del rispettivo Tribunale, dove possono esser custoditi e trattati egualmente che i depositi penali del Tribunale stesso.

Presso gli Uffici distrettuali, in cui la giustizia viene amministrata da un apposito impiegato indipendente, incombe ad esso la custodia di tali oggetti, coll' avvertenza di consegnarne una chiave speciale ad un altro impiegato designato dal capo del distretto, e presso gli altri Uffici distrettuali al capo d' Ufficio, in concorso di un altro impiegato giudiziario munito di chiave speciale.

Digitized by Google

Il protocollo dei depositi si terrà secondo il formulario prescritto al § 116, ommettendo però le rubriche 7 e 10, giacchè pel ricevimento e pel rilascio di un deposito non occorre un decreto speciale, ma basta di notarne l' esecuzione sulla minuta del giudice.

Le ricevute emesse pel rilascio di oggetti tenuti in deposito si porranno in ordine cronologico, si segneranno con numeri progressivi, e nella 9 rubrica del protocollo dei depositi si faranno gli opportuni riferimenti.

La custodia degli oggetti, che presso i Tribunali vengono consegnati al custode delle carceri (§ 105), verrà affidata presso i Giudizii distrettuali all' impiegato od inserviente destinato a tal uopo dal capo del distretto o dal capo degli affari giudiziarii ove esista.

CAPITOLO V.

Disposizioni sul modo di sopperire alle spese delle procedure penali, di dare i relativi conti e di ottenerne la rifusione.

§ 129.

Le spese di mantenimento (§ 338 del Regolamento di procedura penale) degli arrestati sotto processo e dei condannati che devono subire la pena di detenzione presso il Giudizio da cui fu pronunciata la relativa sentenza, verranno sostenute dallo stesso Giudizio presso il quale si verificano, al pari di tutte le altre spese indicate nel Capitolo decimoquinto del Regolamento di procedura penale, da sopperirsi od almeno da anticiparsi dallo Stato, qualora i contratti per la somministrazione di quanto occorre al mantenimento dei detenuti non contengano disposizioni diverse.

Riguardo alle spese di viaggio ed alle diete delle persone addette ai Giudizii e dei procuratori di Stato, si osserveranno le speciali disposizioni vigenti in proposito.

Le più recenti disposizioni in argomento sono contenute nell' Ordinanza Ministeriale del 3 luglio 1854 N. 169 del Boll. gen. del seguente tenore:

Di conformità alla Sovrana Risoluzione del 21 giugno 1854 si emettono le seguenti disposizioni riguardo alle diarie ed ai migliatici che a tenore delle Sovrane norme di sistemazione del 14 settembre 1852 e del 10 gennaio 1853 competono agli impiegati delle Autorità di

Digitized by Google

Circolo e di Comitato, dei Tribunali di prima Istanza (compresevi le Procure di Stato) come pure degli Uffici distrettuali, dei Giudizii distrettuali e degli Uffici giudiziarii di Sedia per viaggi di servigio nel Distretto del loro Ufficio e parimenti riguardo ai viatici pei diurnisti ed alle competenze di trasferta e di intimazione ed ai viatici per gli inservienti addetti agli indicati Uffici ed Autorità.

§ 1. Gli impiegati dei Tribunali di prima Istanza, delle Autorità di Circolo e di Comitato (ad eccezione del loro capo), degli Ufficii di Distretto, dei Giudizii di Sedia misti, e politici e degli speciali Giudizii distrettuali percepiranno per commissioni tenute fuori del luogo d'Ufficio e per viaggi di servizio entro i Distretti del loro Ufficio le diarie ed i migliatici stabiliti nei seguenti paragrafi, e quando invece si tratti di viaggi di servizio fuori del Distretto d'Ufficio, di qualsiasi viaggio per la Corte nel Distretto d'Ufficio, o fuori di esso, e di traslocazioni, nel caso che a seconda delle vigenti norme si abbia diritto alle relative competenze, potranno chiedere le competenze di posta (di strade ferrate, e di batelli a vapore) e le diete secondo la loro classe a tenore delle generali prescrizioni sinora vigenti.

I viaggi di servizio che si intraprendono nelle procedure per crimini e delitti entro il circondario giurisdizionale assegnato al rispettivo Tribunale, Giudizio distrettuale, od Ufficio di Distretto o di Sedia, si risguarderanno come viaggi di servizio nel Distretto d'Ufficio.

§ 2. La diaria per gli impiegati della V. VI. VII. VIII. IX. e X classe di diete si fissa alla metà delle diete a norma di classi nella loro primitiva misura; quella degli impiegati della XI classe a due fiorini, e quella degli impiegati della XII classe ad un fiorino e trentasei carantani. Si fa per altro un' eccezione a favore dei commissarii di Circolo e di Comitato appartenenti alla classe IX, a cui si accorda la diaria di tre fiorini.

§ 3. Il viatico accordato ai diurnisti oltre il loro diurno, allorchè vengono adoperati in commissione fuori del luogo del loro Ufficio, consiste in un assegno pari al loro diurno, che per altro non può oltrepassare un fiorino al giorno anche se ricevessero come diurno un importo maggiore.

§ 4. In quali casi abbiasi a stabilire un assegno fisso per le diete, viene determinato dalle speciali norme emesse a tale riguardo.

Qualora poi nella commisurazione di tali assegni fissi debbano servire di dato regolatore le diete degli impiegati, si avrà riguardo non già alle diarie stabilite in questa Ordinanza, ma bensì alle diete per classi determinate dalle norme generali.

§ 5. Gli impiegati delle Autorità di Circolo e di Comitato, dei Tribunali di prima Istanza e degli Uffici distrettuali, di Giudizii di Distretto e degli Uffici giudiziarii di Sedia, tanto nei viaggi d' Ufficio, quanto in quelli intrapresi in affari di parti, percepiranno come migliatico la tassa prescritta di volta in volta per le corse con cavalli di posta senza le competenze accessorie (che si pagano per la carrozza, per la mancia ai postiglioni, per l'untura del legno e pel cambio dei cavalli) secondo il numero dei cavalli, che loro competono e secondo le miglia da loro realmente percorse. Trattandosi poi di lontananze, che computando insieme l'andata ed il ritorno, non oltrepassano due leghe tede-

Digitized by Google

sche, non si avrà diritto che a quaranta carantani per ogni cavallo che sia di competenza, e per ogni lega tedesca.

Oltre a ciò si potranno mettere in conto anche i pedaggi da pagarsi sul tratto di strada percorso secondo le stazioni di pedaggio ivi esistenti, senza che occorra provarne il pagamento col presentare le relative bollette.

§ 6. In quanto poi gli impiegati che intraprendono viaggi d' Ufficio siano obbligati per le vigenti norme a servirsi di strade ferrate e di batelli a vapore, essi dovranno porre in conto le corrispondenti competenze invece dei migliatici e rispettivamente delle competenze postali (§ 11) coll'aggiunta delle diarie o diete.

§ 7. Nel caso che vengano spediti più impiegati per una sola ed identica commissione, si calcolerà, a tenore delle norme che prescrivono di fare il viaggio possibilmente in comune, che in una carrozza a due cavalli vi sia posto per tre persone. Verrà quindi corrisposto il migliatico per un viaggio fatto in comune, soltanto una volta, per altro nell' importo dovuto all' impiegato che è della categoria superiore.

§ 8. Per assicurare agli impiegati mezzi di trasporto anche nei casi, in cui sarebbe difficile od anche impossibile ottenerli mediante contratto coi privati, si autorizzano a prevalersi in tali viaggi d'Ufficio anche per l'avvenire del così detto Vorspann (mezzi di trasporto che i Comuni sono obbligati a somministrare), qualora le norme finora vigenti a tale riguardo ne concedano l'uso.

Nel caso però che si scelga tale mezzo di trasporto, non si potrà mettere in conto che il compenso dovuto secondo la consuetudine locale a chi ha somministrato il Vorspann, che gli verrà pagato in contanti verso la sua quitanza.

Nei luoghi in cui non si può far uso nè di carrozze nè di barche, i Comuni sono obbligati a somministrare invece del Vorspann il necessario numero di cavalli da sella e da soma verso pagamento in contanti di quindici carantani per ogni cavallo e di dieci carantani per la guida per ogni lega tedesca percorsa; anche in questo caso l' impiegato non potrà mettere in conto che gli importi realmente pagati da comprovarsi colle relative quitanze.

§ 9. In caso di viaggi per mare si bonificheranno gli importi pagati pel nolo delle navi secondo le speciali norme vigenti a tale riguardo, però senza distinzione di viaggi di servizio per l'Ufficio o per affari delle parti.

Riguardo al diritto alle diete giusta la classe assegnata all' impiegato, od alle diarie stabilite in questa Ordinanza, servirà parimenti di norma la circostanza, se tale viaggio siasi fatto per un luogo situato fuori del circondario d'Ufficio, oppure compreso in esso.

§ 10. Le specifiche di viaggio presentate dagli impiegati dei Tribunali di prima Istanza verranno rivedute dal capo del Tribunale per riconoscere l' esattezza delle asserite prestazioni e del tempo in esse impiegato, e qualora sotto questi riguardi non gli emergono osservazioni in contrario, egli le vidimerà e le trasmetterà di mese in mese alla presidenza del Tribunale d' Appello, perchè ne faccia eseguire la liquidazione.

Il capo del Tribunale è autorizzato sino a che siasi effettuata la li-

Digitized by Google

quidazione a fare sul fondo ad esso assegnato (§ 28) delle anticipazioni che non eccedono due terzi della somma posta in conto.

§ 11. Presso le Autorità di Circolo (Comitato), i Giudizii distrettuali separati, e gli Uffici di Distretto (Giudizii di Sedia) si registreranno in appositi giornali di viaggio tenuti secondo il prescritto formolario, le competenze che per commissioni si devono compensare agli impiegati con diarie e migliatici, ed ai diurnisti con viatici. Questi giornali verranno chiusi di mese in mese, sottoscritti dagl' impiegati che vi hanno interesse, e previa l'opportuna disamina e vidimazione del capo d'Ufficio verranno spediti nei primi quattordici giorni del susseguente mese alla preposta Autorità, cioè dalle Autorità di Circolo (Comitato) alla Luogotenenza (Reggenza provinciale), dai Giudizii distrettuali al Tribunale d' Appello, e dagli Uffici distrettuali (Giudizii di Sedia) col mezzo dell' Autorità di Circolo o di Comitato al Dicastero politico della Provincia, affinchè se ne ordini l'esame e la liquidazione.

Allorchè gl' impiegati di Circolo (di Comitato) o di Distretto hanno a porre in conto le diete corrispondenti alla loro classe e le complete competenze di posta (strade ferrate e batelli a vapore) dovranno presentare le distinte relative specifiche entro quattordici giorni dopo compiuto il viaggio di servizio.

Il capo di Circolo (di Comitato) sul fondo ad esso assegnato può dare agli impiegati suoi dipendenti delle anticipazioni per viaggi sino all' importo di cinque fiorini; per anticipazioni di somme maggiori converrà rivolgersi alla Luogotenenza.

I capi degli Uffici di Distretto e dei Giudizii di Sedia sono autorizzati, compiuti che siano gli affari della commissione, a prendere per sè ed a sborsare in via di anticipazione agli impiegati loro dipendenti, sul fondo ad essi assegnato, due terzi delle corrispondenti competenze, differendo il compenso dell'ultimo terzo sino a che siasi compiuta dalla contabilità la relativa liquidazione.

§ 12. Gli importi posti in conto nelle specifiche delle spese di viaggio e nei giornali, e quindi liquidati (§§ 10 e 11) verranno assegnati agli impiegati ed ai diurnisti, perchè siano ad essi effettivamente pagati sui fondi (§ 28) assegnati alle rispettive Autorità ed Uffici. All' opposto gli importi dovuti ad un capo di Circolo (di Comitato) anche in forza di una specifica di viaggio liquidata, non gli verranno assegnati sul fondo di Ufficio, ma bensì direttamente sulla rispettiva Cassa dello Stato, perchè ne faccia il pagamento.

§ 13. Il compenso dovuto agli impiegati per competenze di commissione e di viaggio (§ 1) come pure ai diurnisti per viatici (§ 3), allorchè si tratta di commissione e di viaggi di servizio in affari di parti, si dovrà far pagare, sotto l'osservanza delle speciali norme vigenti a tale riguardo secondo la diversità degli affari, dalle parti stesse a conto dell'Erario al più tardi entro quattro settimane dacchè ne venne eseguita la liquidazione (§§ 10-12).

A tale esazione ha il diritto e l' obbligo l' Autorità, a cui è addetto l' impiegato, che ha eseguita la commissione, o il viaggio di servizio; ma essa potrà prevalersi, quando ve ne fosse l' opportunità, anche di un'Autorità subalterna, che in quanto alla domanda, se e quale parte sia obbligata a compenso, si atterrà alla decisione dell' Autorità competente.

Digitized by Google

§ 14. Gli inservienti addetti alle Autorità di Circolo e di Comitato, ai Tribunali di prima Istanza, ai Giudizii distrettuali separati, agli Uffici distrettuali e Giudizii di Sedia, che per ordine del capo d' Ufficio prestino servigio fuori del luogo d' Ufficio avranno diritto alle competenze di trasferta e di viatico od anche alle competenze d' intimazione.

Il capo d'Ufficio è risponsabile che non si adoperino senza necessità gl' inservienti in gite di servizio, limitandosi a prevalersi dell'opera loro solo nei casi prescritti dalle leggi, come per esempio in certi atti ed intimazioni giudiziarie, o quando non si possa servirsi per le intimazioni dei soliti mezzi, p. e. della posta, dei cursori comunali e simili, sia per la speciale urgenza, sia pel modo particolare, in cui deve eseguire l' incarico.

§ 15. Non si potranno mettere in conto le competenze di trasferta, che quando la distanza del luogo, ove si deve avere l' inserviente, sia più di una mezza lega tedesca dalla residenza dell' Ufficio, e solo in quanto non siasi già posto in conto un mezzo di trasporto di cui l' inserviente possa prevalersi sia nell'andata sia nel ritorno.

La competenza di trasferta importa dieci carantani per ogni lega tedesca tanto dell'andata che del ritorno.

Se l' inserviente spedito in giro deve eseguire più incarichi in diversi luoghi, ha diritto alla competenza di trasferta per tutta la strada da lui percorsa nel debito ordine. Per le frazioni di strada, che non giungono ad un quarto di lega tedesca, non si corrisponde alcun compenso.

Viene abolita per l' avvenire la limitazione delle competenze di trasferta contenuta nelle norme finora vigenti, e specialmente nel § 333 del Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853 di un massimo corrispondente al viatico (§ 17) di quarant' otto e rispettivamente di trentadue carantani al giorno.

Del resto gli inservienti si prevarranno, ovunque è possibile, delle strade ferrate e dei batelli a vapore a tenore delle veglianti prescrizioni nelle classe che loro compete, ed in tali casi porranno in conto le rispettive competenze invece di quelle di trasferta.

§ 16. Gli inservienti hanno diritto alle competenze di trasferta:

a) in affari giudiziarii penali nei casi stabiliti nel § 333 del Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853;

b) in affari di diritto civile contenziosi, e non contenziosi, qualora non si tratti di semplici intimazioni (§ 21); e

c) in affari politici, allorchè si spedisce l' inserviente in qualità di messo esecutivo od esso deve eseguire in un affare di parti un atto d'Ufficio che non sia una semplice intimazione.

§ 17. Qualora il soldo dell' inserviente importi almeno 300 fior. all' anno, il viatico verrà computato quarant'otto carantani, od in caso diverso trentadue carantani al giorno.

§ 18. L' inserviente potrà mettere in conto il viatico allorchè:

a) viene mandato in qualità di messo esecutivo, o

b) se per eseguire un incarico d'Ufficio in un'altra gita d'Ufficio abbia dovuto pernottare fuori della sua abitazione, o

c) se deve accompagnare un impiegato spedito in commissione. In tali casi se l' inserviente può prevalersi del mezzo di trasporto, di cui

Digitized by Google

fa uso l'impiegato (§ 17), non gli si accorda la competenza di trasferta.

§ 19. Le competenze di trasferta e di viatico per gli inservienti vengono liquidate dal capo d'Ufficio, e pagate sul fondo ad esso assegnato (§ 28) dopo che avranno compiuto l'incarico loro affidato.

Il foglio di consegna, che si deve tenere su questi pagamenti secondo un apposito formolario, e in cui si farà apporre dagli inservienti la loro conferma di ricevuta, si unirà al rendiconto sul fondo assegnato all'Ufficio.

§ 20. I §§ 332 e 341-343 del Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853 determinano in quanto le competenze pagate agli inservienti in affari giudiziarii penali abbiano ad essere dalle parti risarcite all'Erario.

Se un inserviente viene spedito in qualità di messo esecutivo, la parte dovrà pagare soltanto la competenza di esecuzione che verrà stabilita dal capo d'Ufficio non mai al dissotto di un fiorino e senz'approvazione superiore non mai al dissopra di due fiorini al giorno.

In tutti gli altri casi, in cui in affari di giustizia civile o in affari di parti dell'amministrazione politica, si dovettero corrispondere agli inservienti le competenze di trasferta e di viatico, le parti rifonderanno all'Erario gli importi spettanti agli inservienti stessi.

§ 21. Allorchè in affari di diritto civile contenziosi o non contenziosi o in affari politici risguardanti una parte, gli inservienti abbiano a fare intimazioni fuori del luogo d'Ufficio, si dovrà corrispondere all'inserviente, che l'ha eseguita, la competenza di dieci carantani per ogni intimazione fatta alla distanza di più di mezza lega tedesca dal luogo d'ufficio senz'ulteriore distinzione della strada percorsa.

Se nei casi *b)* e *c)* del § 16 si deve contemporaneamente eseguire un'intimazione risguardante la stessa operazione d'Ufficio o lo stesso incarico ufficiale, non si potrà pretendere oltre la competenza di trasferta un'altra competenza speciale per la intimazione.

§ 22. Le competenze da pagarsi per le intimazioni si terranno in evidenza tanto nel relativo registro, quanto nella scrittura da intimarsi; su quest'ultima l'inserviente ne confermerà la ricevuta, e ad istanza della parte pagante le rilascierà anche una speciale quitanza.

§ 23. Le competenze d'intimazione percepite dagli inservienti verranno da loro consegnate al capo d'Ufficio o ad un impiegato da esso destinato a tal uopo, e di mese in mese od anche ad intervalli più brevi secondo le disposizioni del capo d'Ufficio ne verrà fatto il riparto fra gli inservienti adoperati in tali incombenze, avuto equo riguardo alla proporzione dell'opera da essi prestata.

§ 24. Il compenso delle spese di commissione e di viaggio (§ 12) per gli impiegati, come pure delle competenze di viatico e di trasferta (§§ 5, 15, 17) e finalmente di quelle per le intimazioni (§ 21) per tutte le evasioni emesse sopra un esibito od altra istanza presentata all'Ufficio, anche nel caso che non se ne abbia potuto eseguire compiutamente l'intimazione, incombe di regola alla parte od al suo procuratore, che colla sua domanda ha dato luogo all'evasione dell'Autorità, salvo il diritto che le competesse di farsi risarcire dalla parte avversaria o da un terzo.

Quando un esibito si comunica a taluno perchè abbia a presentare la sua dichiarazione in proposito, si farà pagare la competenza per l'in-

Digitized by Google

timazione dell'evasione, data in seguito alla dichiarazione richiesta, da quella parte che vi ha dato luogo col suo esibito.

Trattandosi di intimazioni giudiziarie in affari non contenziosi, nei quali venne emesso un Decreto ad istanza di una parte intervenuta non già a proprio vantaggio, ma per l' interesse di un terzo, le competenze della relativa intimazione saranno a carico di colui, a vantaggio del quale venne presentata l' istanza.

§ 25. Le Procure di finanza negli affari assegnati al loro patrocinio, che non risguardano l' Erario, e quando trattasi delle competenze d' intimazione in affari di diritto civile, anche negli affari concernenti l' Erario, sono esse pure obbligate ai pagamenti che incombono alle parti.

§ 26. Allorchè in affari di diritto civile il pagamento è a carico di una parte che gode dell'esenzione accordata ai poveri, od al rappresentante di un assente, nominato d' Ufficio, si anticiperà il dovuto importo dal fondo assegnato all'Ufficio e se ne farà prenotazione.

Se l' avversario di tale parte viene condannato alla rifusione delle spese giudiziarie, o se la parte esentata dalle competenze diviene solvibile o per l' esito del processo od in altro modo, o se la parte assente possiede notoriamente beni in paese, l'Autorità si farà pagare gli importi prenotati.

Qualora l' insolvibilità di una parte duri oltre un anno dopo che la decisione della causa è passata in giudicato, si depenneranno le prenotate competenze.

§ 27. Se un'Autorità è richiesta da un'altra per eseguire un' operazione d' Ufficio, per la quale i suoi impiegati diurnisti od inservienti hanno il diritto di pretendere un compenso per spese di commissione o di viaggio, per viatici, competenze di trasferta o di intimazioni, tutti i relativi importi dovuti agli impiegati, ai diurnisti ed agli inservienti, perchè non si debbano sborsare immediatamente dalle parti in mano agli inservienti (§ 21), verranno pagati dal fondo assegnato all' Autorità requisita senza distinzione, se essa medesima, oppure l' Autorità requirente abbia a farsi rifondere dalle parti i compensi che fossero dovuti all'Erario.

Nel caso che occorrano simili spese in operazioni d' Ufficio intraprese a richiesta di Autorità estere, queste verranno invitate a rimborsare le competenze pagate col fondo assegnato all'Ufficio, e le somme per ciò introitate si porranno a credito dell'Erario.

§ 28. Ogni Tribunale di prima Istanza, ogni Autorità di Circolo e di Comitato, come pure i Giudizii distrettuali, gli Uffici di Distretto ed i Giudizii di Sedia riceveranno verso quitanza del capo d' Ufficio uno speciale assegno per spese di viaggio e simili competenze coll' obbligo di renderne poi conto. Con questo fondo si anticiperanno e si pagheranno definitivamente le competenze degli impiegati per commissioni e viaggi, i viatici dei diurnisti ed inservienti, le competenze di trasferta degli inservienti, e si faranno le prescritte anticipazioni per le competenze d'intimazione (§ 26).

Allorchè il fondo assegnato all' Ufficio è ridotto ad un solo terzo dell' importo primitivo, il capo d'Ufficio è autorizzato a chiedere che venga di nuovo completato.

Digitized by Google

Il capo d'Ufficio darà di semestre in semestre il conto regolarmente documentato del denaro ad esso assegnato.

Eseguita che sia la revisione del conto si ordinerà alla rispettiva Cassa dello Stato di pagare la somma occorrente per completare l'importo in origine assegnato all'Ufficio.

§ 29. Se una parte obbligata al pagamento ricusa, per insussistenti motivi, di sborsare gli importi ad essa addebitati a tenore di questa Ordinanza, o se non è possibile di ottenerne l'immediato versamento, le verrà intimato di pagare le competenze da essa dovute entro un breve termine sotto comminatoria dell'esecuzione.

Scorso infruttuosamente questo termine si procederà contro la parte morosa, allorchè si tratti di competenze dovute per affari politici, a tenore del § 3 dell'Ordinanza Imperiale del 20 aprile 1854, oppure se si tratta di competenze in affari giudiziarii si passerà all'oppignoramento ed alla stima di effetti mobili in quantità sufficiente a coprire la somma dovuta, e se ne ordinerà l'alienazione nella prossima asta giudiziaria; e col ricavo si pagherà l'importo da esigersi unitamente alle eventuali spese di esecuzione.

§ 30. I gravami pel modo illegale, con cui si fossero computate o percette simili competenze, verranno presentati all'Autorità preposta all'Ufficio od all'inserviente secondo che sono diretti contro il computo o l'esazione, oppure verranno esaminati ed evasi secondo le vigenti norme.

I gravami di questa specie, e gli scritti d'Ufficio da estendersi a tale riguardo sono esenti da bollo, e così pure non si potranno porre in conto le competenze per l'intimazione dell'evasione data ad un gravame di tal fatta riconosciuto fondato, o di una disposizione emessa nel corso di una procedura disciplinare intrapresa in proposito.

§ 31. I Tribunali di prima Istanza, le Autorità di Circolo e di Comitato, i Giudizii distrettuali, gli Uffici di Distretto ed i Giudizii di Sedia compileranno degli esatti prospetti sulle distanze dei varii paesi dalla residenza d'Ufficio, e fra loro, vi faranno apporre la conferma rispettivamente dalle Autorità di Circolo o di Comitato, e le terranno esposte all'ispezione di tutti nel locale d'ufficio.

§ 32. Verrà in seguito stabilito il giorno in cui questa disposizione dovrà essere attuata per le Autorità di Comitato, pei Giudizii di Sedia e pei Giudizii distrettuali in Ungheria, per le Autorità di Circolo, gli Uffici distrettuali ed i Giudizii distrettuali nel Voivodato serbo e nel Banato di Temes, e per le Autorità di Circolo nei territorii amministrativi galiziani di Leopoli e di Cracovia.

Per tutte le altre Autorità ed Uffici politici e giudiziarii che devono essere di nuovo organizzati nei varii Dominii, pei quali questa Ordinanza verrà attuata, essa entrerà in vigore il giorno in cui entreranno in funzione le rispettive nuove Autorità ed Uffici (1).

(1) La sullodata Ordinanza 3 luglio 1854 è obbligatoria per tutti i Dominii, ad eccezione del Regno Lombardo-Veneto e dei Confini militari. Alla Dalmazia specialmente fu estesa coll'Ordinanza Ministeriale 26 gennaio 1855 N. 21 del Boll. gen.

Nel Regno Lombardo-Veneto in particolare sussiste ancora il seguente Regolamento per competenze con alcune modificazioni, fra le quali saranno da osservarsi quelle esposte al Capo decimoquinto del Regolamento di procedura penale giusta

Digitized by Google

§ 130.

Cassa degli assegni accordati al Giudizio verso rendiconto.

All' oggetto che si possano eseguire gli occorrenti pagamenti, ogni Giudizio verrà provveduto dalla dirigente Autorità anche il Dispaccio 8 maggio 1855 N. 5979 esposto in fine del § 334 e la seguente Circolare della Presidenza dell' Appello Veneto del 15 novembre 1855 N. 20766-7571:

In seguito al rapporto 22 dicembre 1854 N. 20427 della Presidenza dell' Appello veneto pella compilazione d' una nuova Tariffa delle competenze da corrispondersi ai periti, testimonii ed altri in oggetti penali, l' eccelso i. r. Ministero della giustizia con rispettato Dispaccio 6 novembre corrente N. 25391 ha trovato di dichiarare quanto segue:

Cessare da sè la necessità della conformazione di una nuova Tariffa di competenze in oggetti penali e di estendere le disposizioni emanate col Dispaccio dell' i. r. Ministero delle finanze 10 marzo 1849 N. 158 del Boll. delle leggi 1849 specialmente per gl' impiegati ed inservienti dello Stato in riguardo all' uso delle ferrovie e dei navigli a vapore, e pei possidenti ed individui di ceto civile nel Regno Lombardo-Veneto chiamati quali testimonii nelle pertrattazioni giudiziarie, attesochè in seguito al Regolamento di procedura penale 29 luglio 1853, posto in attività li 15 febbraio anno corrente in forza del Dispaccio dell' i. r. Ministero della giustizia 7 gennaio precedente N. 10 del Boll. gen., furono abolite le norme portate dal provvisoriamente attivato Regolamento 3 marzo 1847 N. 7334 616, essendo stato emanato il detto Regolamento di procedura penale senza riserva in tale riguardo, di modo che cominciando dal detto giorno devono aver vigore solo le relative disposizioni, contenute nel Capo decimoquinto dello stesso Regolamento di procednra penale;

Che ulteriori disposizioni appariscono tanto meno necessarie, in quanto che in ispecialità pel disposto dal § 334 del Regolamento di procedura penale spetta già ai Giudizii la liquidazione del conveniente abbuono delle spese necessarie pei viaggi dei testimonii, i quali Giudizii sono per legge obbligati a procedervi con esatta ponderazione dei rapporti locali e personali;

Essere poi in corso le trattative occorrenti per regolare le competenze di spese di viaggio e diarie dei funzionarii giudiziarii, e del procuratori di Stato, come pure le spese per intimazioni, citazioni e trasferte cursoriali, su di che saranno abbassate a suo tempo le determinazioni relative.

Il prefato Regolamento per competenze nelle Provincie Venete fu pubblicato con la Notificazione governativa 30 aprile 1847 N. 15400-1620 in esecuzione del Dispaccio 3 marzo antecedente N. 7334-616 della Camera Aulica generale.

REGOLAMENTO

pelle competenze da assegnarsi tanto agli impiegati degli II. RR. Tribunali Provinciali e delle II. RR. Preture, per gli atti e le commissioni che esercitano nel proprio Distretto giurisdizionale, quanto ai periti e testimonj, per la loro assunzione nelle procedure penali.

ARTICOLO I.

IMPIEGATI.

§ 1. Nulla compete agl' impiegati per le trasferte che eseguiscono nel luogo di loro residenza, e fino alla distanza di un miglio, da computarsi dall' estrema parte dell' abitato del luogo medesimo, quando non si tratti delle Città capitali di Milano e Venezia. Trasferendosi al di là della suddetta distanza, e per le due Città capitali suaccennate, fuori delle medesime, essi percepiranno l' indennizzazione di viaggio e le diete portate dalla tabella annessa al presente Regolamento.

Digitized by Google

di finanza del Dominio del necessario assegno in denaro in modo, che gli venga anticipata da una determinata cassa di

§ 2. I compensi indicati nel precedente §, e le avvertenze e discipline contenute nel presente Regolamento, riguardano le commissioni e le trasferte degli impiegati degli II. RR. Tribunali Provinciali e delle II. RR. Preture, entro il rispettivo circondario giurisdizionale. Negli oggetti penali, si considera come Distretto giurisdizionale del Tribunale, l'intera Provincia dove esso risiede. Ove il Giudizio dietro ordine superiore, dovesse per oggetti d'inquisizione, recarsi fuori del proprio Distretto giurisdizionale, saranno applicate le competenze, secondo le norme del Regolamento pubblicato nelle Provincie Lombarde, sotto il 16 luglio 1816, e nelle Venete, sotto il 25 agosto detto anno, e delle successive disposizioni emanate relativamente ai viaggi dei pubblici impiegati per oggetti di ufficio.

§ 3. Le indennizzazioni di viaggio sono ragguagliate a miglia secondo la distanza: quando parlasi di distanza, intendesi la sola andata; ma il compenso di viaggio, in ragione di miglia, è dovuto anche pel ritorno.

Il miglio dovrà essere sempre compiuto; e le sue frazioni non saranno calcolate per una intera unità, se almeno non sarà oltrepassata la metà nell'andata. Per miglio s'intende poi sempre il miglio comune, ragguagliato a metri 1,500.

Per quelle Provincie, e per quei territorii (rispetto ai quali furono già a cura delle Autorità compilate le tabelle delle distanze, che passano tra la residenza delle Magistrature giudiziarie e tutti e singoli i Comuni e cassinali compresi nel Distretto giurisdizionale delle stesse Magistrature) i viaggi fatti nelle rispettive giurisdizioni, saranno calcolati quanto alla distanza in base delle accennate tabelle.

Nelle Provincie poi, ed in quei Distretti, rispetto ai quali non furono per anco formate le dette tabelle, si continuerà in pendenza della loro formazione, la pratica in corso, di compensare le miglia dietro la consuetudine locale, ed i certificati delle rispettive Autorità; saranno applicabili le stesse norme per le competenze dei periti, dei testimonii, e dei cursori, in quei casi pei quali sono loro dovute (*).

§ 4. Gli impiegati oltre alle indennizzazioni stabilite nell'annessa tariffa percepiscono la dieta pel tempo che stanno lontani dalla loro residenza nelle misure fissate nella tariffa.

Qualora poi per circostanze straordinarie gli anzidetti impiegati non possono restituirsi alla loro residenza nel giorno stesso dell'accesso, viene ad essi corrisposta la dieta determinata dalla tariffa in ragione di ore otto di tempo cadauna.

Le circostanze straordinarie per le quali gli impiegati sono obbligati a trattenersi sopra luogo oltre il giorno dell'accesso debbono essere dettagliatamente indicate nella specifica delle competenze, come deve del pari nella specifica stessa segnarsi l'ora precisa dell'intrapreso viaggio.

Per massima, la partenza dell'impiegato, o consesso, dev'aver luogo di buon mattino. Verificandosi poi qualche caso speciale, che importasse durante la giornata la trasferta immediata sopra luogo, siffatto caso speciale, dovrà sempre risultare dalla suddetta specifica.

§ 5. Le diete sono calcolate in ragione di ore otto cadauna di effettiva assenza, compreso quindi il tempo dell'andata, dimora nel luogo, e ritorno.

§ 6. Gl'impiegati sono tenuti a pagare i pedaggi, traghetti, e diritti stradali; e la spesa sostenuta per questo titolo, sarà compresa nei rendiconti di spese d'inquisizione, dietro la relativa giustificazione.

(*) *Pel territorio dell'I. R. Governo di Venezia, si dichiara specialmente: Che in quelle Provincie Venete, nelle quali la distanza fra la residenza delle Magistrature giudiziarie, e le singole località, sono determinate da appositi itinerarii sanciti dal Governo, i viaggi fatti nelle rispettive giurisdizioni, saranno calcolati in base degli itinerarii medesimi; ragguagliando però il miglio in ragione di metri 1,500, ovvero sia, in ragione di un miglio e mezzo metrico (di mille metri).*

Nelle altre Provincie venete poi, o in quei Distretti e località, relativamente alle quali non vi si trovano in corso itinerarii sanciti dal Governo, ivi saranno osservate le prescrizioni esplicite nel § 3, soggetto di questo comento.

Digitized by Google

mese in mese una certa adequata somma, che a tenore del bisogno si riscuoterà mensilmente verso quitanza emessa dal

Articolo II.

PERITI, MEDICI E CHIRURGHI.

§ 7. I periti sono distinti in due categorie: la prima degli esercenti professione ed arti liberali; e la seconda degli esercenti arti meccaniche.

§ 8. Ai periti esercenti professioni ed arti liberali, non si accorda nè indennizzazione di viaggio nè dieta, se non qualora debbano per le operazioni per le quali vengono chiamati, oltrepassare un miglio calcolato dall' estrema parte dell' abitato del luogo di loro residenza, domiciliando nelle Città capitali di Milano e Venezia, recarsi fuori di queste.

Anche ai periti esercenti arti meccaniche non si accorda nel suespresso caso alcun compenso di viaggio, ma si concede loro la dieta anche pel tempo consumato nel luogo di loro domicilio.

§ 9. Oltre la distanza indicata nel § precedente, i periti tanto esercenti professioni ed arti liberali, quanto esercenti arti meccaniche, percepiscono, ove ne facciano espressa ricerca, le indennità di viaggio, e le diete fissate dall' annessa tariffa. Nel calcolo delle diete a favore dei periti, viene computato il tempo impiegato nell' andata e nel ritorno.

§ 10. Ai periti esercenti arti liberali e meccaniche, sarà accordata l' intiera dieta, sebbene non sia stato consumato tutto il tempo a ciò necessario, semprechè l' occupazione, compreso il tempo del viaggio, non sia stata minore di ore tre.

§ 11. Nei casi penali in cui vengono richiesti giudizii o dichiarazioni dai periti, hanno essi da esternare gratuitamente il loro parere.

Nel caso di operazioni d' arti *affatto straordinarie*, è riservato al giudice, sopra domanda del perito, di promuovere col mezzo dell' Autorità sua superiore quel compenso che sarà trovato conveniente, accennando in dettaglio la qualità dell' operazione. Dovrà inoltre compensarsi ai periti quella spesa effettiva, ch' eglino comprovassero di aver dovuto sostenere nelle trasferte loro ingiunte, per pagamento di pedaggi, traghetti, e diritti stradali.

§ 12. Ai medici e chirurghi, che si prestano di ordine giudiziario, pelle sezioni dei cadaveri, sarà dall' Autorità che avrà ordinata l' operazione, corrisposto un compenso a titolo consumo di ferri, proporzionato alla circostanza.

Questo compenso non potrà in verun caso essere maggiore di nove lire austriache.

Saranno però esclusi dal parteciparne i medici e chirurghi che godono stipendio a carico dello Stato; tutti quelli che in forza dei loro contratti, fossero tenuti a questa prestazione; non che gli operatori degli spedali, che avessero eguale dovere.

§ 13. Anche i medici militari, egualmente che i civili, e privati saranno trattati a tenore dell' annessa tariffa, come esercenti professioni liberali, allorchè fossero chiamati dagl' II. RR. Tribunali e Preture, nel circondario giurisdizionale.

§ 14. Agl' impiegati con soldo, sia a carico dello Stato, che di un Comune, che fossero assunti come periti, non è dovuta veruna competenza di viaggio e di dieta, qualora la distanza non ecceda quella enunciata nel § 8; oltre tale distanza, ricevono essi le indennizzazioni di viaggi e le diete che sono fissate nell' annessa tariffa, pei periti di professione ed arti liberali.

§ 15. Occorrendo un medico, chirurgo, od altro perito in un Comune che ne sia sprovveduto, dovrà procurarsi di averlo dal Comune più vicino, evitando sempre l' inutile spesa di chiamare un lontano, se ve ne ha uno vicino; e molto più di chiamare un perito estraneo, se ve ne fosse sul luogo; eccettuati sempre quei casi nei quali, viste e riguardi di giustizia consigliassero l' Autorità di agire diversamente.

Articolo III.

TESTIMONJ.

§ 16. I testimonii dividonsi in due categorie: l' una di possidenti di civile condizione; l' altra degli artigiani, operaj, e miserabili.

Digitized by Google

capo del Giudizio, e presso i Giudizii inquirenti dal capo pre-

§ 17. La sola possidenza non basta, senza la civiltà della condizione, a dar titolo alla prima categoria: cosicchè uno, che a qualche proprietà fondiaria, accoppiasse l'esercizio di un'arte meccanica, ne sarebbe escluso. Al contrario, la civiltà della condizione senza anche la possidenza, basta per essere ammesso alla percezione delle competenze, assegnate ai testimonii di prima classe.

§ 18. A testimonii possidenti e di civil condizione, che abbiano a portarsi al di là di un miglio dall'estremo abitato del luogo di loro residenza, ovvero domiciliando nelle Città capitali di Milano e Venezia, a recarsi fuori di queste, possono essere assegnate le indennità di viaggio indicate nell'annessa tariffa, qualora ne facciano espressa ricerca, che sarà indicata nell'atto da essi sottoscritto e segnato.

§ 19. La disposizione del precedente § 18 è applicabile agl'impiegati, sia dello Stato che dei Comuni, che fossero assunti come testimonii.

Verificandosi il caso di dover assegnare loro un'indennità di viaggio e diete, gl'impiegati di basso servizio, ed i cursori giudiziarii, si ritengono appartenere alla classe degli artigiani ed operaj, e vengono perciò compensati nelle misure che si diranno in appresso.

I maestri comunali, si ritengono appartenenti alla categoria degli impiegati e vengono trattati come testimonii di prima classe.

Gli agenti comunali sono considerati secondo la loro condizione di possidenti od operaj, non avuto riguardo alla qualità predetta.

Sono considerati come testimonii e come tali compensati secondo la loro condizione, gli assessori occorrenti alla verificazione di un fatto, che non potessero rinvenirsi sul luogo della ispezione, e non fossero attinenti al Giudizio.

§ 20. Nel computo delle diarie pei testimonii, viene calcolato il tempo consunto nel viaggio.

§ 21. I testimonii appartenenti alla classe degli operaj, artigiani o miserabili, percepiscono sopra loro ricerca, una diaria che resta fissata in L. 1.15 per un intiero giorno, ove non sieno costretti a viaggiare oltre quattro miglia compreso il ritorno; e nel caso di viaggio più lungo, percepiranno la diaria di L. 1.75 per cadauna giornata tra viaggio e dieta, quand'anche provenissero da altro territorio giurisdizionale.

Venendo assunti nello stesso Comune in cui sono domiciliati, e qualora abbiano a perdere meno di mezza giornata, si corrisponde loro soltanto la metà della stabilita diaria; ove poi abbiano impiegato oltre la metà della giornata viene ad essi pagata l'intiera diaria di L. 1.15.

§ 22. Nel caso in cui i testimonii della categoria degli artigiani, operaj o miserabili, abbiano a percorrere oltre quattro miglia, e sieno obbligati a rimanere a disposizione del Giudizio qualche giorno dopo quello del viaggio, viene ad essi accordata la diaria di L. 1.75 pei giorni di permanenza.

§ 23. Le guardie di finanza, di polizia, e di sicurezza, e le guardie boschive, non ricevono alcuna diaria, ove sieno assunte a testimonii nel distretto territoriale fissato dal rispettivo servizio che prestano; sortendo poi dal loro circondario, percepiscono la diaria di L. 1.15 qualunque sia la distanza, ritenuto che la diaria viene ridotta alla metà, ove abbiano ad impiegare meno della metà della giornata.

§ 24. I danneggiati non possono pretendere alcun compenso pelle loro comparse innanzi alle Autorità giudiziarie.

§ 25. Ai testimonii, ai quali non è dovuto indennizzo di viaggio, sarà risarcita la spesa del tragitto per acqua, che constasse avere i medesimi dovuto sostenere; e dovrà pure ai testimonii in generale, compensarsi quella spesa effettiva, cui giustificassero di aver dovuto nelle loro trasferte sottostare, per pagamento di pedaggi, traghetti, o diritti stradali.

ARTICOLO IV.

CURSORI.

§ 26. Non è accordata alcuna indennizzazione ai cursori del Giudizio, pelle intimazioni che devono eseguire a tenore del § 532 Parte I., e 448 Parte II. del Cod. pen.

Nel solo caso che accompagnino qualche impiegato giudiziario in viaggio, avranno diritto alla competenza portata dall'annessa tariffa, così per l'andata come pel ritorno.

Digitized by Google

posto alla trattazione degli affari giudiziarii, coll'obbligo di renderne conto.

§ 27. I cursori del circondarii giudiziarii intersecati dai fiumi o canali, che per eseguire alcune intimazioni dovessero incontrare delle spese di pedaggio o di transito, riceveranno il bonifico delle spese secondo le vigenti tariffe, o in loro mancanza di quelle spese che provassero regolarmente di aver sostenuto. I cursori però addetti alle prime istanze in Venezia, non hanno diritto ad alcuna indennizzazione per quelle spese di traghetto nel circondario della Città, per le quali loro già fu accordato un aumento di salario di annue Lire 120.

§ 28. I cursori che andassero in seguito ad un consesso giudiziale, o in generale accompagnassero un impiegato giudiziario in viaggio, avranno diritto alla competenza di L. 1.75 per ogni notte consumatasi fuori del luogo di loro residenza.

Articolo V.

SPESE DIVERSE.

§ 29. Per la custodia degli effetti rinvenuti presso l'imputato, o che altrove esistenti vengano trasportati in Ufficio, non si accorda alcun compenso al Giudizio, salvo soltanto il rimborso delle effettive spese di trasporto che fossero occorse, e che si comprenderanno in apposito conto, o tabella.

§ 30. Sarà pure compresa nell'anzidetta tabella la spesa che fosse per occorrere pel mantenimento degli animali derubati, e pella stampa delle sentenze.

§ 31. Gl' interpreti, dei quali abbisognasse l'Autorità giudiziaria saranno compensati per un'intera giornata d'Ufficio, con Lire sei; venendo occupati soltanto per una metà, o meno di un giorno, verrà loro corrisposta la mercede di Lire tre. In caso di viaggio, saranno ad essi pagati Centesimi 40 al miglio, tanto per l'andata che pel ritorno.

§ 32. Qualora nel corso di un processo occorra di far seguire traduzione di atti, sia dal tedesco, sia da altro idioma, sarà accordato al traduttore un compenso nella misura di Centesimi 20 per colonna, e Centesimi 40 per facciata in esteso in carta leona, a venticinque linee per facciata. Se l'interprete od il traduttore fossero impiegati addetti al Giudizio, non hanno essi diritto ad alcun compenso. La spesa che si verificasse tanto per interpreti quanto per traduttori sarà da comprendersi nella tabella menzionata nei §§ 29 e 30.

Digitized by Google

Nei Giudizii distrettuali, in cui l'amministrazione della giustizia si disimpegna indipendentemente da un apposito im-

Tariffa

delle competenze da assegnarsi tanto agl'impiegati degl'II. RR. Tribunali Provinciali e delle II. RR. Preture, per gli atti e le commissioni che esercitano nel loro circondario giurisdizionale, quanto ai periti e testimonii per la loro esecuzione nelle procedure penali.

Numero progressivo	QUALIFICAZIONE DEGLI INDIVIDUI	Indennità di viaggio per cadaun miglio comune di metri 1500				Dieta di ore otto, cioè tre per ogni ventiquattro ore			
		In moneta							
		Austriaca		di Convenzione		Austriaca		di Convenzione	
		Lire	C.	Fior.	Car.	Lire	C.	Fior.	Car.
1	Consiglieri dei Tribunali .	—	90	—	18	5	20	1	44
2	Pretori, Segretarii e Protocollisti di Consiglio dei Tribunali provinciali, ed altri impiegati della classe IX	—	60	—	12	3	50	1	10
3	Aggiunti e Cancellieri delle Preture, Attuarii dei Tribunali, ed altri impiegati della classe X	—	50	—	10	2	90	—	58
4	Cancellisti dei Tribunali, ed altri impiegati non inclusi nelle tre precedenti categorie, compresi gli Ascoltanti, Alunni e Praticanti di concetto . . .	—	40	—	8	2	35	—	47
5	Periti esercenti professioni ed arti liberali	—	60	—	12	2	—	—	40
6	Periti esercenti arti meccaniche	—	30	—	6	—	75	—	15
7	Testimonii possidenti e di condizione civile . . .	—	60	—	12	—	—	—	—
						Diaria di 24 ore ognuna			
8	Testimonii operaj, artigiani e miserabili	—	—	—	—	1	15	—	23
						1	75	—	35
9	Cursori	—	25	—	5	1	75	—	35

Digitized by Google

piegato, la detta quitanza dovrà essere stesa da lui, e vidimata dal capo del Distretto (1).

Ordinanza del Ministero della giustizia e del supremo Dicastero di polizia del 28 novembre 1855 N. 205 del Boll. gen.

Onde introdurre un trattamento uniforme de' gendarmi dal sergente in giù, riguardo alle loro competenze per citazioni nella qualità di testimonii in affari penali avanti i Giudizii penali dello Stato civile, S. M. I. R. A. con Sovrana Risoluzione del 5 novembre 1855 si è degnata di determinare:

Ai gendarmi dal sergente in giù, se essi compaiono quali testimonii avanti un Giudizio penale dello Stato civile, ed il luogo del Giudizio, ove il gendarme viene assunto quale testimonio, è distante da quello della sua residenza più di due ore (più di una lega), devono corrispondersi per spese di viaggio 15 carantani moneta di convenzione per ogni ora dell' andata e del ritorno, e per spese di mantenimento le diete conformi al grado, queste ultime però soltanto quando il gendarme citato quale testimonio non possa ritornare alla sua residenza nello stesso giorno, sia per la distanza del luogo, ove seguì l'esame, sia per la durata della trattazione.

Questa disposizione è obbligatoria per tutti i Dominii ad eccezione dei Confini militari, e le competenze pei gendarmi sono da pagarsi e conteggiarsi dallo Stato dell' amministrazione della giustizia.

Una lega austriaca corrisponde a 4 miglia geografiche italiane e 10/100, ovvero a 7500 metri giusta il § 11 dell' Ordinanza Ministeriale 24 settembre 1853 N. 204 del Boll. gen., 203 del Boll. per le Provincie Venete Puntata XIV Parte I.

(*Nota del Trad.*).

(1) *Circolare della Presidenza dell' Appello Veneto 16 giugno 1855 N. 11112-3841 P.*

Sulla proposta fatta dalle Presidenze dei Tribunali di Appello Veneto e Lombardo, di concerto colla Contabilità di Stato in Venezia e Milano, che siano ritenute ferme le disposizioni finora vigenti sul conteggio degli assegni per le spese di procedura penale, ovvero vengano convenientemente modificate le prescrizioni a tale riguardo emesse nel Capitolo quinto della Istruzione 16 giugno 1854 N. 165 del Boll. gen. (Appendice parte II presente), il Ministro della giustizia ha trovato di significare quanto segue:

1. Poichè presso i Giudizii del Regno Lombardo-Veneto sussiste l' usanza di conteggiare ed assegnare i fondi anticipati per le spese loro occorrenti di trimestre in trimestre, non v' ha difficoltà a che per l' avvenire anche i fondi anticipati necessarii per le spese di punitiva giustizia, indicati nel § 130 della Istruzione 16 giugno 1854, vengano determinati ed assegnati ai Giudizii di trimestre in trimestre, purchè le Prefetture di finanza Veneta e Lombarda non vi facciano eccezione.

2. Il rendiconto di tali assegni dovrà eseguirsi in generale nel modo finora osservato. Non può esservi per altro difficoltà ad introdurre immediatamente così presso le Preture foresi, come presso i Tribunali di prima Istanza il giornale di rendiconto (formulario XIV) prescritto nel § 131 della Istruzione, il quale si raccomanda principalmente per la sua semplicità.

3. Non è necessario di tenere un giornale separato pel rendiconto delle spese di procedura penale occorse per crimini, delitti e contravvenzioni, dovendo tutte le spese di punitiva giustizia, senza eccezione, sostenersi cogli stessi assegni, da mettersi a carico del fondo di giustizia, ed incombendo già da sè alle Preture foresi, procedendo quali Giudizii inquirenti, a tenore dell' Ordinanza 16 novembre 1854 N. 296 del Boll. gen. (a pag. 43 del presente Manuale), l' obbligo di riportare dette spese giusta il § 134 della Istruzione in un apposito elenco delle spese sostenute fino alla chiusa della inquisizione, e di unirlo agli atti processuali.

4. Dovendo a tenore del § 2 dell' Ordinanza 16 novembre 1854 considerarsi le Preture foresi, per quanto concerne crimini e delitti, soltanto quali Autorità delegate per la investigazione preliminare, prima di venir pagate giusta il § 132 della Istruzione saranno le quitanze da sottoporsi alla revisione e vidimazione del competente Tribunale provinciale, che deciderà particolarmente sulla necessità delle spese di accesso in base agli atti della verificazione del fatto trasmessigli.

5. Il giornale delle spese, avuto riguardo al § 133 della Istruzione, si chiuderà, come finora, ogni trimestre e si trasmetterà da tutti i Giudizii senza eccezione direttamente alla Contabilità di Stato. Del resto il detto giornale sarà corredato di tutti i recapiti finora in uso non tendendo il § 133 a far cessare il modo particolare di documentare i conti secondo le circostanze dei singoli Dominii.

Digitized by Google

§ 131.

Rendiconto dell' assegno.

I conti relativi all' uso della somma assegnata verranno tenuti da un impiegato a ciò destinato dal Giudizio e sotto responsabilità di quest' ultimo mediante un giornale compilato secondo il formulario N. XIV, che si terrà separatamente dai conti risguardanti altri assegni, che si fossero fatti al Giudizio per iscopi diversi.

Sul primo foglio del giornale si porrà a debito del Giudizio ogni incasso di denaro, e sui fogli susseguenti s' iscriveranno le spese sostenute dal Giudizio per oggetti penali nell'ordine cronologico in cui ebbero luogo.

§ 132.

Ogni pagamento da eseguirsi colla somma assegnata al Giudizio si potrà fare dall' impiegato delegato a tenere i conti relativi, soltanto verso quitanza, munita del bollo che fosse prescritto dalla Legge sulle competenze, che si dovrà vidimare presso i Giudizii inquirenti dal giudice inquirente e dal capo del Giudizio, o dal capo preposto alla trattazione degli affari giudiziali, e presso il Giudizio a cui spetta il decidere dal capo dello stesso, oppure verso un ordine di pagamento emesso dal Giudizio.

Quali quitanze sieno esenti da bollo, lo determina il Decreto Ministeriale 2 settembre 1853 N. 175 del Boll. gen. esposto al § 331 del Reg. di proc. pen.

§ 133.

Chiusa del giornale e trasmissione di una copia dello stesso alla contabilità di Stato.

Alla scadenza d'ogni semestre, l' impiegato a cui incombe di tenere i conti sugli assegni anticipati al Giudizio, dovrà chiudere il giornale e presentarlo con tutti gli assegni in esso indicati, cogli ordini giudiziarii e colle quitanze al Giudizio,

6. Siccome giusta i §§ 139, 140, 141, 142 della Istruzione la riscossione delle spese di procedura penale, dalle persone condannate a rifonderle incombe ai Giudizii stessi, ad eccezione delle spese da pagarsi coi beni immobili (§ 144 della Istruzione medesima), non v' ha necessità di rimettere direttamente alla Prefettura di finanza l' elenco generale, prescritto nel § 137 della Istruzione, sulle persone condannate alla rifusione delle spese durante il semestre.

Tali essendo le disposizioni emanate dall' eccelso I. R. Ministero della giustizia e state comunicate coll' ossequiato suo Dispaccio 26 maggio 1855 N. 7623, se ne commette a tutte le prime Istanze giudiziarie aventi giurisdizione penale l' esatta osservanza, coll' avvertenza che per l' attuale trimestre camerale dovrà continuare il metodo finora in corso per la redazione dei rendiconti, e che col quarto trimestre camerale dell' anno corrente sarà attivato il giornale di rendiconto prescritto dal § 131 della ripetuta Istruzione 16 giugno 1854 giusta il formulario XIV.

(*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

dal quale verrà spedita alla contabilità di Stato del Dominio una copia del giornale cogli allegati originali.

§ 134.

Registrazione delle spese negli atti processuali.

In ogni processo si registreranno, in un elenco compilato secondo il formulario N. XV, tutte le spese sostenute in proposito, il che si farà dal giudice inquirente per quelle incontrate sino alla chiusa della procedura d'inquisizione e dal relatore presso il Tribunale a cui spetta il decidere per tutte le spese ulteriori.

Le spese del dibattimento finale a voce saranno riportate a cura del presidente. — L'elenco delle spese di mantenimento dell'inquisito è da aggiungersi al quí prescritto e la somma complessiva si riporta nell'ultimo. — Le somme degli elenchi del giudice inquirente, del relatore e del presidente al dibattimento e quelle delle spese di mantenimento con la tassa per la sentenza potranno registrarsi in un elenco principale il quale sarà quindi posto a base per la rifusione delle spese.

Quest'elenco delle spese si terrà sempre unito agli atti processuali, e vi si noterà ogni disposizione data dal Giudizio riguardo alle spese (§§ 138, 139, 140, 141, 142, 144).

Allorchè l'inquisizione già chiusa viene presentata al Tribunale, il giudice inquirente vi aggiungerà l'osservazione, se per le conosciute circostanze economiche dell'imputato si possa o no aspettare da lui la rifusione delle spese.

Per questo il giudice inquirente osserverà la prescrizione del § 343 del Reg. di proc. pen.

§ 135.

Pagamento delle spese incontrate per altri Giudizii.

Allorchè un Giudizio diverso da quello presso cui ha luogo l'inquisizione o il dibattimento finale, intraprende operazioni d'Ufficio che importano spese, dovrà farvi fronte col denaro ad esso assegnato riportandole nel proprio giornale, ed indicandovi il Giudizio a richiesta ed a nome del quale ebbe ad eseguire la corrispondente operazione d'Ufficio.

Nel trasmettere poi gli atti assunti vi si aggiungerà l'elenco delle spese incontrate, affichè si possano comprendere nell'elenco da tenersi secondo il § 134 dal giudice inquirente.

§ 136.

Fra i varii Giudizii dell'Impero non si fa luogo a reci-

Digitized by Google

proco compenso delle spese di procedura penale incontrate dagli uni per gli altri.

Sopra la corrispondenza con Autorità estere veggasi il seguente § 145.

§ 137.

Elenco generale delle spese giudiziarie da rifondersi.

Alla fine di ogni semestre, ciascun Giudizio trasmetterà alla Contabilità di Stato un elenco generale di tutte le persone condannate nel corso di quel semestre con sentenze già passate in giudicato alla rifusione delle spese, e degli importi che loro venne imposto di rifondere a tenore delle disposizioni del Regolamento di procedura penale.

Questo elenco generale verrà compilato giusta il formulario N. XVI desumendolo dagli elenchi speciali prescritti dal § 134, di conformità alle proferite sentenze, e nell'ultima rubrica di tale elenco si noterà la decisione del Giudizio riguardo all' inesigibilità delle spese che si fosse già rilevata oppure la disposizione data per la loro esazione, o l' incasso che se ne fosse già eseguito.

§ 138.

Assicurazione della rifusione delle spese.

Se in occasione di un processo pervennero in custodia del Giudizio effetti di proprietà dell'imputato, questi si potranno trattenere sotto le condizioni indicate al § 343 del Regolamento di procedura penale, per compensare le spese della procedura. Ogni assicurazione di tal sorta verrà notata negli atti processuali e nell'elenco delle spese da tenersi secondo il § 134.

Una tale assicurazione può quindi aver luogo soltanto, quando subentrano le condizioni prescritte dal § 343 del Reg. di proc. pen. per la rifusione delle spese con la sostanza del condannato. All' incontro non v' ha dubbio, potersi all' uopo trattenere l' eventuale ricavato dalla vendita degli istromenti ed altri oggetti del reato, come si osservò al § 126.

§ 139.

Incasso delle spese da rifondersi.

Pronunciata che sia la decisione di prima o di superiore Istanza, colla quale l' imputato od un terzo fu condannato alla rifusione delle spese della procedura penale, il Giudizio che ha pronunciato in prima Istanza dovrà decidere se tali spese si abbiano a riguardare come esigibili o no.

Digitized by Google

Per questa decisione deve servire di punto d'appoggio il § 343 del Reg. di proc. pen.

Se si giudica non essere possibile di ottenerne l'incasso, se ne dovrà fare l'annotazione nell'elenco delle spese.

Se il Giudizio trova che sieno insufficienti le notizie raccolte sulle circostanze economiche ed altre di chi è tenuto alla rifusione delle spese, dovrà fare in modo che si ottengano a tale riguardo dati più certi ed esatti.

Tali verificazioni non possono ritardare l'inquisizione, bensì essere assunte posteriormente, durante la decorrenza della pena.

§ 140.

Nel caso che si possano esigere le spese, il Giudizio, tosto che la decisione sia passata in giudicato, dovrà dare le opportune disposizioni per farle pagare e quindi versare nella cassa dello Stato.

§ 141.

Se ad assicurare la rifusione delle spese si è trattenuto denaro contante, il Giudizio verserà alla cassa delle imposte il corrispondente importo. Se invece si sono trattenuti effetti, che devono prima essere alienati, o se a garanzia delle spese non si trova cosa alcuna sotto giudiziaria custodia, si ecciterà chi fu condannato alla rifusione delle spese o chi fu incaricato di amministrarne i beni, a pagarle entro otto giorni alla cassa per le imposte del Distretto giudiziario in cui il condannato ha il suo domicilio, ed a comprovare l'effettuato pagamento, sotto comminatoria dei mezzi coattivi giudiziarii.

Se la sentenza di condanna contiene la somma delle spese giudiziali, passata che sia in giudicato, non v'ha alcun dubbio sull'importo della rifusione. Che se non fu possibile di determinare nella sentenza, detto importo in tutto, o nemmeno in parte (come p. e. riguardo alle spese del mantenimento quando il condannato detenuto ricorre), deve essergli intimato coll'eccitamento indicato nel § l'elenco di tutte le spese giudiziali, o di quelle sostenute dopo la prolazione della sentenza, qualora in questa fosse compreso l'importo delle antecedenti.

Di tale ordine si darà parte anche alla cassa per le imposte, e nel caso, che non si comprovi entro il prescritto termine di aver realmente pagato, si procederà alla pignorazione, alla stima ed all'alienazione di effetti mobili di proprietà

Digitized by Google

di chi è tenuto al risarcimento, in quantità sufficiente a pagare ciò che egli deve, attenendosi alle prescrizioni vigenti per l'esazione di altre competenze giudiziarie, ed il percepito ricavo verrà versato nella Cassa per le imposte.

La scossione seguirà nel modo più breve indicato dalla Ordinanza Ministeriale 5 novembre 1852 N. 226 del Boll. gen. citata ai §§ 6 e 327 del Reg. di proc. pen., coll'eccezione che nel caso d'inesigibilità non ha luogo la commutazione in arresto, ma la cosa è terminata (1).

§ 142.

Se il Giudizio, che ha pronunciata la decisione, non si trova nel distretto in cui si deve fare il pagamento alla Cassa per le imposte, esso si rivolgerà per l'esazione delle spese al rispettivo competente Giudizio, il quale non solo farà la corrispondente comunicazione alla Cassa per le imposte ed al debitore, ma nel caso che questi non comprovi nel prescritto termine di aver soddisfatto quanto gli venne ingiunto, procederà ben anche agli atti esecutivi per ottenerne il pagamento, senza attendere un'ulteriore rogatoria dal Giudizio che ha deciso. A questo poi si darà parte o dell'ottenuto incasso, o degli ostacoli per cui non si potè conseguirlo. Nel caso che in seguito a tale comunicazione il Giudizio che ha deciso riconosca l'inesigibilità delle spese, ne renderà intesi il Giudizio richiesto e la Contabilità dello Stato.

§ 143.

Elenco delle spese rifuse.

Al termine d'ogni semestre i Giudizii trasmetteranno alla Contabilità dello Stato nel rispettivo Dominio esatti elenchi delle somme percepite a risarcimento delle spese tanto nei processi da loro trattati, quanto dietro requisitoria di altri Giudizii, e quindi versate alla Cassa per le imposte.

In tali elenchi s'indicheranno il nome di chi fu condannato al risarcimento delle spese, il Giudizio che pronunciò la decisione, la data della sentenza e l'importo delle spese di cui venne imposta al condannato la rifusione.

§ 144.

Se risultasse necessario e possibile di far pagare le spese coi beni immobili di chi è tenuto a rifonderle, il Giudizio che

(1) Vedi la nota al § 6 del Reg. di proc. pen. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

ha deciso trasmetterà una copia della sentenza passata in giudicato e dell'elenco delle spese (§ 134) alla Procura di finanza per gli ulteriori atti d'Ufficio secondo le norme di legge sull'esecuzione giudiziaria.

Si confronti l'Ordinanza Ministeriale citata superiormente al § 141 (1).

§ 145.

Modo di agire dei Giudizii verso le Autorità estere riguardo alle spese di procedure penali.

Qualora a richiesta di Autorità estere si intraprendano operazioni d'Ufficio che importino spese, e non esista a tale riguardo una speciale convenzione con singoli Stati, il Giudizio trasmetterà all'Autorità requirente insieme ai fatti rilievi anche l'elenco delle spese occorse, chiedendone la rifusione. Nel caso che venga denegata, se ne farà rapporto al Ministero della giustizia col mezzo del Tribunale d'Appello.

Una tale convenzione presentemente non sussiste che con la Baviera, già esposta al § 331 IV del Reg. di proc. pen.

Riguardo al modo di computare simili spese, di pagarle colla somma assegnata al Giudizio, di farne annotazione e di versare alla Cassa per le imposte la rifusione fattane dalle Autorità estere, si osserveranno le Norme del Regolamento di procedura penale e della presente Istruzione.

§ 146.

Allorchè un'Autorità estera chiede la rifusione delle spese per operazioni d'Ufficio da essa eseguite in oggetti penali ad istanza di un Giudizio austriaco, si dovranno trattare tali spese al pari di quelle occorse presso un Giudizio dell'Impero, eccetto il caso che vi fosse una speciale convenzione con quello Stato estero.

Si confronti l'esposto al § 145.

Se però insorgessero dubbii sulla possibilità di ottenerne la rifusione, se ne farà rapporto al Tribunale d'Appello, il quale, a tenore delle circostanze sottoporrà l'emergente al Ministro della giustizia per le ulteriori disposizioni.

Un tal dubbio insorgerebbe p. e. se il Giudizio estero computasse per l'operazione una spesa maggiore di quella, che fosse stata esposta

(1) Vedi la nota al § 6 del Reg. di proc. pen. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

per l'operazione medesima in un processo trattato presso detto Giudizio, nel qual caso si dovrebbe applicare la massima della reciprocità (1).

§ 147.

Spese in casi di Giudizio statario.

In casi di Giudizio statario si porrà a disposizione del capo del Giudizio stesso una congrua somma, con cui abbia a sostenere le occorrenti spese, osservando le Norme della presente Ordinanza.

§ 148.

Prescrizioni speciali pei Giudizii di Distretto riguardo alle spese di procedure penali.

Le prescrizioni contenute in questo Capitolo si dovranno in generale osservare anche dai Giudizii distrettuali riguardo alle spese di procedura penale in casi di contravvenzioni.

Il conteggio degli ottenuti assegni può essere demandato ad un impiegato delle imposte, o, se ciò non fosse possibile, ad un fidato impiegato di cancelleria.

Negli Uffici distrettuali in cui la giustizia è amministrata indipendentemente da un apposito impiegato, ogni quitanza di pagamento eseguito colla somma di assegno dovrà essere emessa da questo impiegato e vidimata dal capo del Distretto.

Anche pei Giudizii distrettuali vale quindi quanto fu esposto nell'illustrazione agli antecedenti §§.

CAPITOLO VI.

Norme particolari sulla pertrattazione degli affari di procedura penale presso i Giudizii.

§ 149.

Riguardo al protocollo degli esibiti.

Le parti che vogliono presentare verbalmente denuncie od istanze, si rimetteranno dal protocollista degli esibiti al capo del Giudizio. Le denuncie scritte, riportate che siano nel protocollo degli esibiti, si presenteranno al capo del Giudizio senza ritardo, e se trattasi di un crimine ed il denunciante le ha prodotte in persona, ancora durante la presenza di quest' ultimo, acciocchè il capo del Giudizio possa decidere s'egli debba essere tosto sentito a protocollo sulla sua denuncia.

(1) Vedi l'ultima nota al § 26 del Reg. di proc. pen. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

Questa prescrizione è necessaria affinchè il capo del Giudizio, od il preposto all' amministrazione degli affari giudiziarii presso i Giudizii distrettuali possano tosto destinare il giudice inquirente, che ha da sentire il denunziante, e da disporre le ulteriori pratiche occorrenti.

§ 150.

Presso il protocollo degli esibiti si daranno informazioni sopra affari penali soltanto agl' impiegati di concetto del Giudizio e della Procura di Stato, per uso d' Ufficio.

§ 151.

Gli esibiti che giungono o vengono presentati fuori delle ore di Ufficio, si riceveranno ciononostante dal protocollista degli esibiti, o se questi non si trova nell' edificio del Giudizio, dal capo del Giudizio o dal suo sostituto. La regolare iscrizione di tali esibiti si farà nel giorno susseguente.

Del pari anche il capo del Giudizio od un relatore da lui destinato (si confronti il § 2) devono ricevere ad ogni ora di giorno o di notte denunzie fatte a voce, onde poter disporre le verificazioni necessarie eventualmente urgenti.

§ 152.

Nell' iscrivere l' oggetto nella seconda rubrica del protocollo degli esibiti, s' indicherà sempre il nome dell' imputato e del danneggiato e la denominazione del reato attribuito al primo. Essendo ignoto il reo od il danneggiato, il protocollista degli esibiti indicherà, possibilmente, il luogo del commesso reato e l' oggetto del medesimo, p. e., la specie delle cose rubate, od altri dati dell' avvenimento di cui si tratta, da riportarsi in modo riconoscibile.

Veggasi retro alla parte I di quest'Appendice il formulario N. I del protocollo degli esibiti (1).

§ 153.

I denari od altri oggetti di valore consegnati, si rimetteranno, dopo iscritto l' atto nel protocollo degli esibiti, al capo del Giudizio, perchè ne disponga ulteriormente (§ 103).

(1) La versione di questa citazione e delle simili seguenti fu modificata di conformità al nuovo ordine dato all' opera. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

Il protocollista degli esibiti riceverà gli oggetti di altra specie, li porrà debitamente in un elenco, se questo già non esiste, e ne confermerà la ricevuta sopra un duplo dell'elenco. Se il protocollista non può compilare questo elenco senza pregiudizio degli altri affari, il capo del Giudizio ne incaricherà un altro impiegato od il custode delle carceri.

Nel resto si procederà a norma dei §§ 53 e 102.

§ 154.

Nel protocollo degli esibiti non può riportarsi alcun atto o scrittura giudiziale fuori degli esibiti scritti delle parti, delle scritture di accusa, dei ricorsi ed altri separati esibiti scritti presentati dalla procura di Stato, delle denuncie verbali di reati assunte a protocollo, rispetto alle quali non pende peranco alcuna procedura presso il Giudizio, delle note e dei decreti di altre Autorità e dei rapporti fatti al Giudizio. Ogni altro atto dovrà consegnarsi al giudice inquirente, perchè lo iscriva nel giornale sulla procedura e lo unisca agli atti processuali.

Si confronti il § 25 sopra la tenuta del giornale (1).

§ 155.

In particolare, non si riporteranno nel protocollo degli esibiti le reciproche comunicazioni di atti processuali e singoli pezzi, che secondo le disposizioni del Regolamento di procedura penale e dei §§ 23 e 24 di questa Istruzione, devono farsi alla breve fra i giudici inquirenti, i relatori ed i procuratori di Stato; ma se ne terrà un libro di annotazioni colle necessarie rubriche pel giorno della comunicazione, e per quello dell'avvenuta restituzione, per l'indicazione dell'affare penale e pel numero d'Ufficio dell'atto. Ogni atto da

(1) Il Procuratore superiore di Stato in Venezia con Decreto 20 gennaio 1856 N. 124, in esecuzione del Dispaccio del Ministro della giustizia 14 detto N. 26845-27032, partecipava, che le proposte scritte della Procura di Stato da prodursi al Tribunale in seguito alle chiuse inquisizioni nel senso del § 192 del Reg. di proc. pen. non devono essere insinuate al protocollo degli esibiti, ma prodotte in via breve al Tribunale conformemente al disposto dal § 155 della Istruzione pei Giudizii penali 16 giugno 1854.

Soggiungeva però, che a mente del § 154 di detta Istruzione devono essere presentati al protocollo degli esibiti gli atti d'accusa, gli elenchi dei testimonii, i ricorsi e gli altri esibiti scritti, i quali non contengano semplici proposte fatte nello stadio della inquisizione preliminare o speciale, o nella chiusa inquisizione.

(*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

comunicarsi in questo modo si consegnerà all' impiegato che tiene il libro di annotazioni, il quale, dopo averlo riportato, lo trasmetterà a colui al quale è diretta la comunicazione.

Questo libro di annotazioni può del resto esser tenuto o al protocollo degli esibiti, ovvero alla spedizione, o dallo stesso giudice inquirente (1).

§ 156.

Nell' indice, da tenersi sul protocollo degli esibiti, si riporterà ogni affare penale sotto il nome dell' imputato e del danneggiato, oppure, essendo questi ignoti sotto altre parole opportune, in particolare sotto il nome del luogo del fatto, della specie del reato o dell' oggetto, p. es., infante, cadavere di, ecc., in modo che possa in ogni tempo rilevarsene, se un'azione punibile sia già pervenuta a notizia del Giudizio, se un imputato non sia già sottoposto ad un'altra procedura pendente; o siavi una connessione di altra specie con un affare penale già in corso.

In caso di connessione, il protocollista la noterà sull'esibito.

Veggansi le norme esposte al Capitolo I parte I di quest'Appendice sulla trattazione in generale degli affari presso il protocollo degli esibiti ed il formulario dell' indice, ossia repertorio relativo sotto il N. II ivi.

§ 157.

Riguardo alla destinazione dei giudici inquirenti e dei relatori.

Presso i Tribunali si destineranno il giudice inquirente ed il relatore particolarmente per ogni singolo processo penale; ed all' incontro si destinerà un relatore generale, in quanto sia possibile, per gli affari relativi all'ordine interno nella casa del Giudizio e di detenzione, al mantenimento ed alla disciplina degli arrestati, alla custodia ed al personale di sorveglianza.

Qui valgono i §§ 133-135 della Pat. Imp. del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen. contenuti nel Capitolo II parte I di quest'Appendice.

§ 158.

Riguardo al modo di preparare i referati in affari penali.

Negli elaborati sopra inquisizioni chiuse e negli altri atti da subordinarsi alla decisione del Tribunale, si osserveranno in genere le disposizioni della legge 3 maggio 1853, N. 81 del Bollettino delle leggi dell' Impero. Negli estratti scritti

(1) Vedi il § 28 della Istruzione per le Procure di Stato, Appendice parte III. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

dagli atti d'inquisizione (§§ 192 e 193 del Regolamento di procedura penale), il relatore esporrà particolarmente la specie del fatto, gl'indizii e mezzi di prova esistenti contro l'imputato, le circostanze che servono a sua giustificazione o scusa ed i suoi rapporti personali, colla più rigorosa imparzialità, esattezza e chiarezza e nell'ordine più corrispondente alla qualità del caso.

Essendovi più imputati, si farà questa esposizione separatamente per ciascuno, in quanto ciò possa giovare alla più facile e giusta intelligenza di quello ch'è posto a carico di ciascun imputato. Gli atti a cui si fa riferimento nell'estratto, devono contrassegnarsi in esso coi numeri del giornale, e le deposizioni dei testimonii ed imputati anche con quello della interrogazione, sotto la quale sono registrate nel protocollo dei costituti (§ 184 del Regolamento di procedura penale).

Alcune delle disposizioni della Pat. Imp. del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen. riguardo al modo di apparecchiare i referati sono riportate al § 192 del Reg. di proc. pen. e le altre al Capitolo II parte I di quest'Appendice.

§ 159.

Sul contegno del Giudizio durante i dibattimenti.

Ai dibattimenti finali i giudici riuniti dovranno rivolgere la loro attenzione indivisa all'oggetto della pertrattazione, non occuparsi durante la medesima di altri affari, evitare ogni inutile interruzione ed osservare nel loro contegno il necessario decoro.

Si confrontino i §§ 222, 256 del Reg. di proc. pen (1).

(1) Decreto del Procuratore superiore di Stato in Venezia del 7 maggio 1855 N. 347.

« Nel desiderio di rendere uniforme la pratica presso tutte le Procure di Stato soggette a questa Procura superiore circa il modo, nel quale devono contenersi i procuratori di Stato ed i loro sostituiti quando fanno le loro deduzioni o proposte nei dibattimenti; veduto il venerato Dispaccio 9 novembre 1850 N. 15294 dell'eccelso i. r. Ministero della giustizia, trovo di prescrivere a tutti gli i. r. procuratori di Stato ed ai loro sostituiti di tenersi in piedi ogni qualvolta nei dibattimenti prendono la parola sia per dedurre l'accusa, sia per porre le loro conclusioni, sia per fare delle incidentali proposte.

Cureranno a mezzo delle inclite presidenze, che eguale rispettoso contegno venga osservato anche da parte dei difensori degli accusati, e degli eventuali patrocinatori dei danneggiati.

Del resto siccome è del potere discrezionale dei presidenti il regolare tutto che si riferisce all'ordine interno dei dibattimenti, così viene rimesso alla loro cortesia il dispensare i procuratori dall'obbligo di parlare in piedi, quando l'adempimento di questo sarebbe congiunto a grave disagio o per indisposizione del funzionario del pubblico Ministero, o per altri motivi.

La dignità del Tribunale esige che i primi atti di rispetto gli vengano tributati dalla Procura di Stato, benchè essa rappresenti nel dibattimento la pubblica

Digitized by Google

§ 160.

Sul modo di deliberare.

Nel deliberare sopra affari penali si osserveranno in genere le norme dei §§ 159-167 della legge 3 maggio 1853, N. 81 del Bollettino delle leggi dell' Impero.

I. Queste Norme sono del seguente tenore:

§ 159. Gli esibiti saranno riferiti di regola nell'ordine della data di loro presentazione.

Gli esibiti urgenti hanno la preferenza sugli altri. Il disporre a questo riguardo è rimesso in facoltà di chi presiede.

§ 160. Nella deliberazione il relatore leggerà l'estratto degli atti da lui compilato oppure l'atto stesso ed il suo parere.

Gli oggetti semplici possono anche esporsi soltanto a voce; ma il petito delle parti deve leggersi per intiero, ogni qual volta debba aversi riguardo al suo tenore letterale. I passi importanti dei documenti citati dovranno leggersi da uno degli altri consiglieri, che a tale oggetto prenderà in mano gli atti. Questi poi debbono essere letti per intiero qualora il preside, od uno dei votanti lo domandi.

§ 161. Non è lecito a chi presiede, nè ad un altro votante d' interrompere il relatore nel suo rapporto, o di esprimere la propria opinione prima che gli tocchi il giro. Se un votante non ha ben compreso la specie del fatto, egli è libero di chiederne al relatore i necessarii schiarimenti.

§ 162. Finito il rapporto, il preside inviterà i votanti a manifestare la propria opinione, incominciando dal consigliere più anziano, e procedendo secondo il rango di anzianità. Se fu deputato un correlatore, questi darà il suo voto immediatamente dopo il relatore.

§ 163. In casi di particolare importanza o complicazione il preside può far precedere una discussione generale alla votazione.

Negli affari in cui uno dei votanti è più degli altri in grado di somministrare precise informazioni, egli può anche sentir questo subito dopo il relatore ed il correlatore.

causa ed intervenga per l'interesse della stessa giustizia; e se è mestieri che il procuratore di Stato sostenga con un dignitoso contegno il decoro del proprio Ufficio, non deve però dimenticare giammai, che il Tribunale siede giudice fra il tutore della società, che accusa, e l'accusato che si difende, e che attestando il proprio rispetto ai Tribunali, fa onore alla stessa legge, della quale essi sono il depositario e gli esecutori ».

Parimenti giusta dichiarazione del sullodato Ministero (*Eco dei Tribunali* sezione prima N. 33) benchè tanto alle parti, come ai testimonii ed ai periti, in quanto questi ultimi debbano assistere ad un dibattimento, sia permesso di sedere, però e l'accusato ed i testimonii e i periti, allorchè vengono dal Tribunale assunti in esame, devono rispondere stando in piedi, e rimanere in tale posizione, finchè dura il loro esame, semprechè il presidente non permetta loro, in via d'eccezione, di sedere per motivi particolari, specialmente in riguardo alla durata dell' esame ed alla costituzione fisica dell' esaminato.

Tutti i giudici poi e gl'impiegati della Procura di Stato, che intervengono ai dibattimenti, devono vestire l'uniforme, giusta l'Ordinanza Ministeriale 24 agosto 1849 N. 377 del Boll. gen. tuttora in vigore a seconda del Dispaccio del Ministro della giustizia 3 dicembre 1855 N. 21683, comunicato dal Procuratore superiore di Stato in Venezia con Decreto 12 detto N. 1363. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

§ 164. I votanti devono portare indivisamente la loro attenzione sull'oggetto della deliberazione, astenersi durante la stessa da ogni altro affare, esprimere liberamente l' opinione loro secondo la coscienza e la propria persuasione, senza precipitazione, passione, o mira secondaria, evitare osservazioni allusive alle proposte di altri votanti, e ripetizioni di motivi già addotti, e non persistere, contro la propria miglior persuasione, in un' opinione che è stata confutata da un altro consigliere o da chi presiede.

§ 165. Non è lecito interrompere i votanti, allorchè espongono i motivi della loro opinione, soltanto nel caso di supposizioni erronee di fatto il relatore è tenuto di somministrare tosto dagli atti i necessarii schiarimenti.

§ 166. Il preside non può limitare la libera espressione delle opinioni, nè manifestare la propria prima che sia compiuta la votazione. Egli non dee tollerare precipitazione, nè inutile prolissità; è tenuto di non ammettere rapporti non preparati convenientemente per la deliberazione, o non corredati dei necessari atti, e di vegliare affinchè nella seduta si mantenga l'ordine, la serietà ed il decoro. Se nella discussione furono trasandate od inesattamente esposte circostanze di fatto ch' egli ritiene decisive, egli dee comunicare ai votanti le sue osservazioni in proposito e raccogliere quindi di nuovo i voti, se ciò sia necessario.

Fuori di questo caso non gli è permesso di far ripetere il voto ai consiglieri che hanno già espresso determinatamente la loro opinione. È per altro in sua facoltà di far inserire nel protocollo i motivi per cui secondo la sua opinione avrebbe dovuto prendersi un conchiuso diverso.

§ 167. Se un affare è tanto complicato o difficile a decidersi, che uno o più votanti non si fidino di proferire giudizio sull'istante, si concederà loro il tempo necessario perchè possano riflettere più a lungo, e leggere essi medesimi gli atti, ed in una delle susseguenti sedute si rinnoverà e si compirà la deliberazione in presenza degli stessi consiglieri.

II. Hanno qui relazione anche i §§ 169-171 della legge sullodata, riportati al § 24 del Reg. di proc. pen.

Nei casi in cui interviene il procuratore di Stato, lo si sentirà colle sue proposte (§ 193 del Regolamento di procedura penale) immediatamente dopo la esposizione del fatto per parte del relatore.

Nella deliberazione che si tiene, così durante un dibattimento sugli incidenti occorsi, come dopo chiuso il dibattimento sulla decisione da pronunciarsi, il presidente inviterà i votanti a dare il loro parere in ordine di rango cominciando dal consigliere più anziano, e preso il conchiuso, stabilirà quale dei giudici riuniti abbia a stendere la decisione coi motivi, e le altre spedizioni che si fossero risolute.

In tale incontro, il presidente osserverà il § 134 della legge 3 maggio 1853, N. 81 del Bollettino delle leggi dell' Impero, e veglierà che le spedizioni vengano intimate nel

Digitized by Google

termine prescritto dalla legge (§ 292 del Regolamento di procedura penale).

Veggasi il succitato § 134 nel Cap. II parte I di quest'Appendice (1).

§ 161.

Sul protocollo di consiglio.

Il protocollo di consiglio prescritto nel § 194 del Regolamento di procedura penale, si scriverà sul foglio di referato, dopo la minuta del relatore, o, non bastando lo spazio sopra fogli particolari piegati in colonna.

Vi s' indicheranno al principio il giorno della deliberazione ed i nomi dei presenti; indi, riferendosi alle proposte già fatte dal procuratore di Stato (§ 192 del Regolamento di procedura penale) e dal relatore, si esporranno con chiarezza e precisione dapprima i cambiamenti che si fossero fatti da questi nelle loro proposizioni al principio della seduta ed i motivi da loro nuovamente addotti; poi le opinioni di tutti i singoli votanti, coi motivi da loro aggiunti per appoggiare le proposte fatte, od addotti a favore dei propri pareri divergenti, ma senza ripetizioni ed inutile prolissità; finalmente, il conchiuso preso, colla indicazione del modo in cui fu calcolata la pluralità dei voti, e riferendosi ai motivi addotti a favore delle singole opinioni, si osserverà quali di essi furono accettati dalla maggioranza dei voti come motivi della decisione.

§ 162.

Nel protocollo di consiglio da tenersi sopra ogni dibattimento (§ 257 del Regolamento di procedura penale), s' indicheranno il giorno della deliberazione ed i nomi dei presenti, indi si noteranno dapprima le questioni incidentali che si fossero decise dal Tribunale durante il dibattimento (§§ 227, 230 ed altri del Regolamento di procedura penale), nell'ordine in cui occorsero, riferendosi alle relative proposte delle parti contenute nel protocollo sul dibattimento stesso, e ad ogni questione si esporranno tosto le opinioni emesse sulla medesima ed il preso conchiuso. Quindi si riporterà la deliberazione e votazione sull'oggetto principale del dibattimento, col relativo conchiuso, nel modo indicato al § 161; finalmente,

(1) Si osservi pure il § 13 della Istruzione per le Procure di Stato, Appendice parte III. (*Nota del Trad.*)

Digitized by Google

alla chiusa si osserverà quale dei votanti sia stato incaricato di stendere la sentenza co'suoi motivi (§ 160).

§ 163.

Nei protocolli di consiglio sulle sedute periodiche, da tenersi secondo il § 63 del Regolamento di procedura penale, s'indicheranno brevemente le inquisizioni sulle quali i giudici inquirenti hanno fatto rapporto verbale, senza che però siasi fatta alcuna proposta da loro o da altro dei presenti, ma non si esporrà il tenore del referato. Nel caso che il giudice inquirente od il procuratore di Stato faccia una proposta, o che il Tribunale in genere prenda un conchiuso, il protocollista noterà nel modo indicato al § 161, la fatta proposta e la relativa deliberazione sulla minuta della spedizione, o sopra un foglio separato se non fu risoluta una spedizione particolare.

§ 164.

Tutti i protocolli sulle deliberazioni dei Giudizii di prima Istanza, che si riferiscono a singole inquisizioni (§§ 161, 162, 163), saranno uniti agli atti processuali ed indicati nel giornale. Del resto, per ciò che riguarda i protocolli di consiglio ed il modo di notarvi gli atti riferiti nella seduta, si osserveranno le norme generali.

Dette norme generali furono già retro esposte e specialmente sotto il Capitolo II §§ 177-180 della I parte di quest'Appendice.

§ 165.

Sulla spedizione di decisioni e conchiusi in affari penali.

Nello spedire i motivi di decisioni ed altri conchiusi in affari penali, i quali, giusta il Regolamento di procedura penale, sono da rilasciarsi alle parti, i Giudizii punitivi osserveranno sempre i riguardi di pubblica sicurezza, moralità e decenza, e quindi, particolarmente in casi in cui si tratta di giudicare espressioni irriverenti, offensive, immorali od indecenti di un imputato, o fatti la cui più precisa cognizione potrebbe, divulgandosi, diventar pericolosa pei pubblici interessi, se ne farà menzione nei motivi soltanto in quei termini generali che sembrano indispensabili per motivare la decisione giudiziale.

In tali casi il relatore, o l'incaricato della minuta della decisione e dei motivi (§ 160) hanno da seguire le disposizioni del capo del Giu-

Digitized by Google

dizio o del presidente al dibattimento; le ommissioni necessarie possono venir stabilite anche mediante conchiuso.

Trattandosi di spedire decisioni penali contro più persone coimputate dello stesso reato (partecipi o complici), si dovrà, nei casi in cui appare pericoloso per riguardi pubblici di rilasciare completamente a ciascun interessato la decisione pronunciata in confronto di tutti, spedire per ognuno di loro soltanto quella parte della decisione generale, che a lui si riferisce, ma in modo tale che da questo estratto possano rilevarsi completamente così il tenore della decisione che lo riguarda, come i motivi sui quali essa si fonda in suo confronto.

La stessa regola dovrà seguirsi in molti casi eziandio per riguardi di chiarezza e brevità, quando p. e. molti reati stanno a carico di più persone, ciascuna però non è partecipe di tutti i detti reati, ovvero la sua responsabilità è essenzialmente diversa da quella degli altri imputati (p. e. uno è reo di furto, l'altro dell'acquisto della cosa rubata).

§ 166.

La disposizione contenuta nel § 206 della legge 3 maggio 1853, N. 81 del Bollettino delle leggi dell' Impero, che le minute delle spedizioni giudiziali debbano sottoporsi al presidente e che nulla possa spedirsi se non vi è apposta la sua approvazione, si osserverà presso i Tribunali riguardo a tutte le spedizioni stese in seguito a conchiusi giudiziali (§ 10), e presso i Giudizii inquirenti riguardo a tutte quelle per le quali, secondo il § 11, si richiede l' approvazione di chi è preposto all'amministrazione della giustizia.

Veggasi il citato § 206 retro sotto il Capitolo III dell'Appendice parte I.

Lo speditore ha l' obbligo di far sì che gli atti in affari penali che a lui pervengono, siano spediti ed intimati prima di tutti gli altri.

Le minute delle spedizioni e gli esibiti ed altri atti, che non devono per ordine del Giudizio intimarsi ad una parte o trasmettersi ad un'altra Autorità, allorchè non è finito peranco il processo, si consegneranno al giudice inquirente od al relatore, secondochè l' uno o l' altro ha presso di sè il giornale cogli atti processuali, perchè ve gli unisca, e si passeranno alla registratura allorchè, essendo già compiuta la procedura, gli atti processuali si trovano presso la medesima.

Digitized by Google

I. La registratura deve del pari unire gli ultimi atti al giornale e riportarli nello stesso.

II. Le altre norme generali riguardo alla spedizione ed intimazione delle disposizioni giudiziali sono esposte retro al Capitolo III parte I di quest'Appendice.

§ 167.

Sul modo di conservare nella registratura gli atti risguardanti affari penali.

Gli atti risguardanti affari penali si conserveranno nella registratura, separatamente da quelli sopra affari civili, secondo le seguenti divisioni principali:

A. Denuncie rigettate senza avviamento d'inquisizione preliminare, oppure cedute ad altre Autorità.

B. Affari penali in cui si è fatto luogo al riconoscimento del fatto, ma non si è avviata la inquisizione speciale.

C. Affari penali in cui si è fatta la inquisizione speciale contro determinate persone.

D. Circolari di arresto, descrizioni personali, notizie sullo scoprimento di traccie od oggetti di azioni punibili, trasmesse da altri Giudizii, operazioni d'Ufficio intraprese sopra requisitoria di altre Autorità, e simili.

E. Mantenimento, occupazione e trattamento medico degli arrestati, cura d'anime e servigio divino nella casa di detenzione, custodia militare e trasporti.

I protocolli sulla punizione di arrestati in via disciplinare si uniranno agli atti processuali ai quali appartengono.

Si conserveranno invece nella sezione II della registratura generale gli affari di servigio degl'impiegati ed inservienti, quand'anche siano destinati soltanto alle funzioni di giustizia punitiva, i prospetti e le tabelle periodiche, i protocolli sulle visite della casa di detenzione e dell'Ufficio dei depositi, e le pertrattazioni sopra quanto occorre pel Giudizio e per la casa di detenzione.

Presso i Tribunali di prima Istanza più grandi, è peraltro rimesso al criterio del loro capo di far disporre per questi ultimi oggetti apposite sezioni nella registratura degli affari penali.

Tali particolari sezioni devono egualmente essere marcate con lettere speciali.

§ 168.

Gli atti sopra ciascun affare penale appartenente alle sezioni *A*, *B* e *C*, e fra quelli appartenenti alle sezioni *D* ed *E*,

Digitized by Google

tutte le pertrattazioni risguardanti il medesimo oggetto saranno messi in un apposito involto o posizione (§ 223 e seg. della legge 3 maggio 1853, N. 81 del Bollettino delle leggi dell'Impero). Che se il contenuto di un atto si riferisce a più sezioni o posizioni, lo si conserverà nella sezione alla quale precipuamente appartiene, e nelle altre s'indicherà sopra un foglio inserito il luogo ov'è riposto, e se ne addurrà brevemente il tenore.

Veggasi il retro esposto al Capitolo IV. dell'Appendice parte I fino al § 225. Si osservi in oltre, che sopra quegli atti, che stanno in connessione, e non sono oggetto del giornale in conformità al § 224 della Patente Imperiale del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen., devesi tenere uno speciale elenco secondo il formolario XVI, 1, che sarà sempre lasciato unito all'involto. Le annotazioni in questo elenco saranno brevi per quanto è possibile. Fra gli allegati di un atto non si noteranno a parte che i soli originali. Se detto atto contiene già un elenco degli allegati, non si farà che riportarsi a questo. Se coi fogli di relazione pervengono alla registratura anche allegati, questi e quelli si noteranno sotto lo stesso numero progressivo. Questo sarà poi notato a tergo di ciascun atto.

§ 169.

I repertorii sugli atti in affari penali di ciascun Tribunale saranno disposti secondo i formularii prescritti al N. XVII.

Nel repertorio N. 1 devono notarsi tutte le persone sottoposte a processo od imputate di un crimine o delitto, sia che la procedura fosse pendente presso il Tribunale stesso o che siasi ivi intrapresa soltanto una operazione d'Ufficio ad essa relativa, tanto coi loro veri nomi, quanto coi falsi presi da loro stessi o loro apposti da altri, in modo che siano iscritti completamente in tutte le rubriche almeno in un luogo, a cui si faccia riferimento a canto delle altre parole sotto cui potrebbero cercarsi.

Non essendo imputata del reato alcuna determinata persona, si porterà il processo nel repertorio N. 2, sotto le parole opportune a rinvenirlo, avendo cura d'indicare il dominio ed il circolo (provincia) presso i nomi dei luoghi che sono meno noti o potrebbero facilmente essere scambiati con altri di nome eguale. L'oggetto degli atti sarà riferito nei repertorii brevemente, ma in modo che possa facilmente trovarsi in essi ogni atto necessario per uso d'Ufficio.

I repertorii possono comprendere più annate e saranno legati quando formino un volume di mediocre grandezza.

Digitized by Google

In questa prescrizione è da osservarsi soltanto, che la tenuta, esatta più che sia possibile, dei repertorii è l'anima di una ben ordinata registratura; e che l'impiegato incaricatovi deve procurare di riportarvi ogni affare secondo la voce opportuna, e se più di queste vi fossero, in conformità a tutte.

§ 170.

L'ispezionare e levare dalla registratura atti risguardanti affari penali è permesso agl'impiegati del Giudizio e della Procura di Stato, colla limitazione stabilita al § 235 della legge 3 maggio 1853, N. 81 del Bollettino delle leggi dell'Impero.

Si veggano le norme del citato § 235 ed altre generali sul rilascio ed ispezione degli atti retro sotto il Capitolo IV dell'Appendice parte I.

Ad altre Autorità possono comunicarsi informazioni od atti soltanto nella via d'Ufficio.

Agl'impiegati di registratura è proibito sotto pena della dimissione dal servigio, di dare informazioni a parti, o conceder loro l'ispezione degli atti, ovvero rilasciar questi in originale od in copia, qualora non vi siano autorizzati dal Giudizio.

§ 171.

Il capo del Giudizio può ordinare che gli atti, cui per motivi rilevanti particolarmente importi di tenere segreti, siano conservati nella registratura sotto suo suggello od in un armadio del quale egli solo abbia la chiave.

§ 172.

Presso i Giudizii distrettuali si terrà un solo repertorio di registratura secondo il formulario N. XVIII, il quale servirà anche d'indice sul protocollo degli esibiti. Le norme dei §§ 170 e 171 si osserveranno anche presso i Giudizii distrettuali.

Sopra la tenuta di questo repertorio opportunissimo vale il superiore § 162 e l'ivi esposto.

Digitized by Google

Digitized by Google

FORMULARII

ALL' ISTRUZIONE PEI GIUDIZII PENALI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Formulario N. I, al § 6.

Formulario dell'indice generale delle denuncie, da tenersi presso i Tribunali di prima Istanza.

Dall'anno 18 . . . al 18 . . .

Numero progressivo	Giorno in cui pervenne la denuncia, Numero del protocollo degli esibiti, Nome del giudice inquirente	Denominazione del reato	Nome dell'imputato	Nome del danneggiato	Gl'imputati si trovano		Giorno e modo in cui fu esaurito il processo penale	Osservazioni
					in custodia preventiva	in arresto inquisizionale		
					dal			
1	2 gennaio 18 . . N. Consig. N. N.	Rapina	Mazza Franc.	Bianchi Carlo	—	4 gennaio 18 . . .		

Digitized by Google

Formulario N. II, al § 9.

Formulario dei prospetti mensili degli affari, da presentarsi dai Giudizii inquirenti giusta il § 62 del Regolamento di procedura penale.

1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.	8.	9.
Numero progressivo	Nome del Giudice inquirente	Nome dell' imputato	Denominazione del reato	Giorno in cui fu		Giorno in cui l'imputato fu ricevuto in		Giorni dei costituti dell' imputato nel mese di	Stadio del processo alla fine del mese e motivo pel quale la inquisizione non è per anco compiuta, od indicazione del giorno in cui il processo fu sottoposto al Tribunale per l'esaurimento definitivo.	Osservazioni
				presentata la denuncia	avviata la inquisizione speciale	custodia interinale	arresto inquisizionale			

Osservazione. Gli affari penali si riporteranno nella tabella in ordine cronologico. Il numero progressivo della prima colonna sarà continuato per tutto l' anno senza interruzione.

Pegli affari penali già riportati in una tabella, basta riferirsi ad essa nelle tabelle successive, riguardo alle rubriche 4, 5 e 6, notando soltanto i cambiamenti che fossero avvenuti.

In casi di complicità può indicarsi nella susseguente tabella soltanto il nome di uno degl' imputati nella terza rubrica.

I processi penali in cui il Giudizio inquirente ha sottoposto la denuncia alla decisione del Tribunale, per mancanza del fatto costituente un crimine o delitto, o per irrilevanza degl' indizii, come pure quelli in cui il Giudizio inquirente ha chiuso l' inquisizione secondo i §§ 190 e 191 del Regolamento di procedura penale e l' ha trasmessa al Tribunale, si riguarderanno come compiti presso il Giudizio inquirente e non si riporteranno più nella tabella del prossimo mese. Che se il Tribunale ordina l' avviamento della inquisizione sopra una tale denuncia, od il completamento della inquisizione già chiusa presso il Giudizio inquirente, il processo s' inserirà di nuovo fra gli affari penali ancora pendenti, secondo il giorno della originaria denuncia.

Digitized by Google

Formulario N. III, al § 25.

Numero del protocollo degli arrestati 12, 16.

Giornale del processo pendente presso l'I. R. . . . . .

1. contro Antonio N.
2. contro Francesco X., per crimine di furto.

Numero del giornale	Giorno, mese ed anno	Oggetto dell'esibito o dell'atto d'Ufficio	Numero del protocollo degli esibiti
	18 . . .		
1	12 febbraio	Denuncia del danneggiato Carlo B.	1010
2	» »	Esame di Carlo B	
3	» »	Esame dei testimonii Francesco B., Martino C. . . .	
4	13 »	Requisitoria alla Pretura di A. per l'esame di più persone, al N. 1010.	
5	» »	Protocollo d'ispezione oculare.	
6	16 »	La Pretura di A. trasmette le verificazioni chieste al N. 4 (allegati).	1100
		1. Esame di Giuseppe N. e Giovanni R.	
		2. Protocollo sulla perquisizione domiciliare presso Antonio N.	
		Suballegato: effetti col loro elenco.	
		3. Esame di Antonio N.	
7	17 »	Il Comando di Gendarmeria di . . . consegna Antonio N.	1120
8	» »	Costituto di Antonio N.	

Digitized by Google

FORMULARIO N. IV, AL § 36.

Formulario della tabella degli affari di un Tribunale.

1.		2.	3.	4.	5.		6.		7.		8.	9.		10.
Nome del					Giorno nel quale		Giorno in cui l'imputato fu ricevuto in		Giorni dei costituti dell'imputato			Stadio del processo, e motivo pel quale non è peranco compiuta la inquisizione preliminare o speciale, o pel quale si è fatto luogo al dibattimento; oppure, modo in cui fu definito il processo		
giudice inquirente	relatore presso il Tribunale	Numero progressivo	Nome dell'imputato	Denominazione del reato	la denuncia pervenne al Giudizio	fu aperta la inquisizione speciale	custodia interinale	arresto inquisizionale	nella prima metà dell'anno	nella seconda metà dell'anno	Giorno in cui la inquisizione chiusa fu portata innanzi al Tribunale	alla fine del I semestre	alla fine del II semestre	Osservazioni

Osservazioni. 1. Gli affari penali si riporteranno, di regola, nella tabella in ordine cronologico. Presso i Giudizii più grandi è peraltro permesso di fare, nella parte della tabella, che risguarda il Tribunale stesso, divisioni secondo i singoli giudici inquirenti, cosicchè gli affari penali assegnati allo stesso giudice inquirente vengano riportati l' un dopo l' altro, indi si riportino quelli di un secondo giudice, ecc.

2. Presso i Giudizii più grandi la tabella sui crimini può essere compilata separatamente da quella sui delitti.

3. I casi penali iscritti come non ultimati nella tabella dell' anno precedente, saranno riportati nella nuova tabella nello stesso ordine, e sotto i nuovi numeri progressivi si noteranno quelli sotto i quali apparivano nella tabella precedente. Gli affari penali, di cui in una tabella s' indicò essere passata in giudicato la decisione, non saranno più inseriti nella tabella successiva.

In fine della tabella semestrale si aggiungeranno i seguenti prospetti sommarii:

I. Il numero complessivo dei casi penali trattati:
   a) per crimini,
   b) per delitti.

II. Il numero delle inquisizioni chiuse, in cui la procedura inquisizionale ebbe luogo:
   a) presso il Tribunale stesso,
   b) presso i Giudizii inquirenti, che ne dipendono.

III. Il numero degli affari penali definiti:
   a) colla reiezione della denuncia,
   b) con decisione in seguito ad inquisizione preliminare,
   c) con decisione dopo chiusa la inquisizione speciale,
   d) con decisione in seguito al dibattimento.

IV. Il numero degli affari penali rimasti pendenti.

V. Il numero complessivo delle persone sottoposte a processo:
   a) prese in arresto inquisizionale,
   b) lasciate a piede libero,
   c) assenti e fuggitive.

Il numero di quelle liberate in seguito a decisione passata in giudicato.

Il numero di quelle che si resero defunte in arresto.

Il numero di quelle fuggite dall' arresto inquisizionale.

Digitized by Google

Formulario N. V, al § 40.

Formulario delle tabelle trimestrali degli affari trattati dai Giudizii distrettuali, riguardo a contravvenzioni.

Numero progressivo	Nome e stato dell' imputato	Denominazione della contravvenzione	Nomi dei denunciianti, e giorni in cui furono presentate le denuncie	Giorno nel quale si fosse preso in arresto l'imputato, e motivo dell'arresto stesso	Indicazione delle verificazioni preliminari che si fossero eseguite (§ 419 del Regolamento di procedura penale)	Stadio attuale dell' affare penale, e motivo per cui non è per anco definito; oppure, modo dell'esaurimento con indicazione della Legge, secondo la quale avvenne	Giorno nel quale cominciò la pena di detenzione	Giorno nel quale fu eseguita la pena di altra sorta	Osservazioni del Procuratore di Stato

Osservazioni. 1. Gli affari penali saranno riportati in ordine cronologico.
2. Gli affari penali iscritti in una tabella come non definiti, si riporteranno nella nuova tabella nello stesso ordine, e sotto il nuovo numero progressivo si noteranno i numeri loro dati nella tabella precedente.
3. Si riguarderà come definito un affare penale, allorchè la relativa decisione è passata in giudicato, ed è incominciata la pena di detenzione, oppure fu eseguita completamente un' altra pena. In fine della tabella si aggiungerà in un prospetto sommario il numero
   a) dei casi penali riportati dalla tabella precedente,
   b) di quelli nuovamente sopraggiunti,
   c) di quelli definiti, e
   d) rimasti pendenti, inoltre
   e) di quelli in cui si fecero verificazioni preliminari,
   f) degl' imputati presi in arresto.

Digitized by Google

FORMULARIO N. VI, AL § 42.

Formulario del prospetto degli affari di un Tribunale di I Istanza.

PARTE I.

I. R. Tribunale provinciale (di Circolo) di . .	PROCESSI												Decisioni abbassate							
Atti presentati al protocollo degli esibiti	Fra gli atti pervenuti nel 18 . . si trovarono	definiti nell' anno 18 . . con decisione passata in giudicato						rimasti pendenti alla fine dell' anno 18 . .					dalla II Istanza				dalla III Istanza		
		per crimini		per delitti				nello stadio d'inquisizione		dopo chiusa l' inquisizione		con cui la sentenza di I Istanza fu	riformata				riformata		
		per crimini	per delitti	per crimini	per delitti	per crimini	per delitti	per crimini	per delitti	per crimini	per delitti		in via di diritto	in via di mitigazione	annullata	confermata	in via di diritto	in via di mitigazione	annullata
arretrati dell' anno 18 . .	per crimini											confermata							
	per delitti											riformata							
sopraggiunti nell' anno 18 . .	per crimini											annullata							
	per delitti											confermata							
esauriti colla fine dell' anno 18 . .	per crimini											riformata							
	per delitti																		
rimasti in arretrato	per crimini											annullata							
	per delitti																		
denuncie rigettate o trasmesse ad altre Autorità	trasmessi dai Giudizii inquirenti dopo chiusa la inquisizione																		
denuncie, sulle quali fu avviato un processo	prima dell' avviamento d' una inquisizione speciale																		
ricorsi	dopo chiusa l' inquisizione speciale																		
altri esibiti	in seguito a dibattimento																		

PARTE II.

Giudice inquirente N. N.

Digitized by Google

Formulario N. VII, al § 42.

Formulario del prospetto degli affari di un Giudizio distrettuale, che esercita in pari tempo le funzioni di Giudizio inquirente in oggetti penali per crimini e delitti.

Denominazione del Giudizio distrettuale (Pretura)	Atti presentati al protocollo degli esibiti				Fra gli atti presentati nell'anno 18 . . vi erano				Affari penali per crimini e delitti												Affari penali per contravvenzioni													
									Numeri dei processi												Numero degli affari penali						Decisioni abbassate dalla							
									rimasti arretrati dell'anno 18 . .		sopraggiunti nell'anno 18 . .		chiusi nell'anno 18 . . a tenore del Regol. di procedura penale, § 190, e trasmessi al Tribunale				retrocessi dal Tribunale perchè vengano completati		rimasti pendenti alla fine dell'nano 18 . .				esauriti nell'anno 18 . . in seguito ad udienza, e passati in giudicato		rimasti pendenti alla fine dell'anno 18 . .		II Istanza				III Istanza			
													per crimini		per delitti												con cui la sentenza di I Istanza venne							
																												riformata				riformata		
	rimasti arretrati dall'anno 18 . .	sopraggiunti nell'anno 18 . .	esauriti colla fine dell'anno 18 . .	rimasti in arretrato	denuncie che vennero respinte dal Tribunale	denuncie sulle quali venne avviata la procedura d'inquisizione	ricorsi	esibiti d'altra specie	per crimini	per delitti	per crimini	per delitti	prima dell'avviamento di un'inquisizione speciale	dopo compiuta l'inquisizione speciale	prima dell'avviamento di un'inquisizione speciale	dopo compiuta l'inquisizione speciale	per crimini	per delitti	per crimini	per delitti	rimasti arretrati dall'anno 18 . .	sopraggiunti nell'anno 18 . .	dopo assunte le verificazioni preliminari	senza verificazioni preliminari	denuncie	verificazioni preliminari già intraprese	confermata	in via di diritto	in via di mitigazione	annullata	confermata	in via di diritto	in via di mitigazione	annullata

FORMULARIO N. VIII, AL § 42.

Formulario del prospetto degli affari di un Giudizio distrettuale in oggetti di giustizia punitiva.

Denominazione del Giudizio distrettuale	Scritti pervenuti al protocollo degli esibiti				Fra gli atti pervenuti nell' anno 18.. vi erano				Numero dei riconoscimenti del fatto a cui si procedette in affari penali a tenore del § 42 del Regol. di procedura penale per		Affari penali per contravvenzioni				Decisioni abbassate dalla									
	rimasti arretrati dall' anno 18..	Sopraggiunti nell' anno 18..	esauriti colla fine dell'anno 18..	rimasti in arretrato	denuncie, che vennero respinte o trasmesse ad altre Autorità	denuncie, sulle quali venne avviata un' operazione di Ufficio	ricorsi	esibiti di altra specie	crimini	delitti	rimasti in arretrato dall' anno 18..	sopraggiunti nell' anno 18..	esauriti nell'anno 18.. in seguito ad udienza e passati in giudicato		rimasti pendenti alla fine dell'anno 18..				II Istanza	III Istanza				
													dopo esaurite le verificazioni preliminari	senza verificazioni preliminari	denuncie	verificazioni preliminari già avviate	con cui la sentenza di I Istanza venne					
																	confermata	riformata	in via di diritto	in via di mitigazione	annullata	confermata	riformata	in via di diritto	in via di mitigazione	annullata

Digitized by Google

Formulario N. IX, al § 47.

Formulario del giornale di un custode delle carceri.

Numero progressivo	Data ed oggetto dell' incarico giudiziale	Data e modo in cui venne eseguito l' incarico giudiziale	Indicazione del fascicolo

Formulario N. X, al § 56.

Formulario del protocollo delle prigioni, da tenersi presso i Tribunali.

Prigione N. — Destinata a 3 persone

Anno 18 . .

Nome dei detenuti	Denominazione del reato	Giorno della traduzione in questa prigione	Giorno della uscita da questa prigione	Numero complessivo dei detenuti in questa prigione	Annotazione
N. N.	Crimine di furto	1 marzo 18 . .	15 marzo 18 . .		Defunto
N. R.	detto	5 marzo 18 . .			
N. S.	Crimine di truffa	20 marzo 18 . .		2	

Digitized by Google

Formulario N. XI, al § 111.

Inventario degli oggetti che si trovano presso l' I. R..... in consegna al custode delle carceri.

Numero sotto cui viene custodito l' oggetto	Indicazione dell' oggetto	A chi appartiene	Giorno della ricevuta in consegna e data dell' incarico giudiziale	Consegna dell' oggetto e conferma di ricevuta per parte del consegnatario o disposizione d' altra specie	Osservazioni
1	Una pelliccia di pelli di pecora ed un sacco da viaggio di pelle.	Carlo Cantoni	2 gennaio 18.. Incarico giudiziale del 1.° gennaio 18.. N...	Il 30 giugno 18.. vennero consegnati insieme al condannato Carlo Cantoni all' Amministrazione della casa di pena.	

Digitized by Google

Formulario del protocollo dei depositi.

	I. Depositi						II. Rilasci			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Numero progressivo	Giorno della ricevuta in consegna e data dell'incarico giudiziale	Nome dell'imputato	Nome del danneggiato	Nome del depositante e denominazione dell'Autorità che trasmise l'oggetto e descrizione del medesimo	Numero dell'armadio e dello scompartimento	Numero del fascicolo e della posizione in cui è riposto l'incarico giudiziale	Data del decreto di rilascio	Nome di colui al quale si fa la consegna, giorno, ed oggetto che viene rilasciato	Numero del fascicolo e della posizione in cui è riposta l'incarico giudiziale	Osservazioni
1	6 gennaio 18.. Incarico del 6 gennaio 18.. N. 10 gennaio 18..	E. D. per furto	N. N.	Le obbligazioni di Stato trasmesse dalla Direzione di polizia consistono in 1. un'obbligazione N... in data di.. del valore di 1000 fior. coi relativi coupons dal.. fino al.. ed un talon; 2. un'obbligazione N... in data di ... del valore di 500 fior. senza coupons. Il denaro contante depositato da C. L. consiste in 10 talleri da 2 fior... 20 fior. 30 lire austr. .....10 » 5 banconote da 10 fior. .....50 » In tutto 80 fior.	I. Scomp. D	I. / 1.	Incarico del 15 febbraio 18.. N...	Il 17 febbraio 18.. venne consegnata ad N. N. la somma depositata il 10 gennaio 18.. da C. L. nel complessivo importo di 80 fior.	I. / 1.	
2	8 gennaio 18.. Incarico del.. 18... N....	A. R. per truffa		Quitanza emessa da A. S. pel pagamento fatto da A. R. di 500 fiorini da lui mutuati in data di Vienna il 5 agosto 1840, la quale quitanza fu depositata da R. S.	II. Scomp. R					

Digitized by Google

Formulario N. XIII, al § 124.

Formulario dell' elenco sugli incarichi giudiziali pervenuti ai commissarii pei depositi.

Numero progressivo	Data e numero degli esibiti dell' incarico giudiziale, ed oggetto del medesimo	Numero del fascicolo e della posizione in cui è riposto il ricevuto incarico

Formulario N. XIV, al § 131.

Giornale sul denaro assegnato all'I. R. . . . e sui pagamenti fatti con esso nel semestre dal 1. novembre 1855 sino al 30 aprile 1856.

(Pagina prima)

Anno, mese e giorno in cui si ricevette il denaro	Indicazione della Cassa dalla quale venne pagato l' assegno, e dell' Autorità che ne ordinò il pagamento: data e numero dell' assegno	Numero degli allegati dell' assegno	Importo in moneta di convenz.	
			fior.	car.

(Pagina seconda, e così di seguito)

Numero progressivo	Data e numero dell' incarico giudiziale	Numero degli allegati del medesimo	Indicazione degli affari penali	Nome di colui al quale fu fatto il pagamento, ed indicazione della specie della competenza	Giorno dell' effettuato pagamento	Importo in moneta di convenz.	
						fior.	car.

Digitized by Google

Formulario N. XV, al § 134.

Formulario dell'elenco delle spese da tenersi dal giudice inquirente.

(Nome, stato, occupazione e domicilio dell' imputato)

Numero progressivo	Numero del giornale sotto cui si è fatto il pagamento	Nome di colui al quale si fece il pagamento ed indicazione della specie di competenza	Importo in moneta di convenz.		Osservazioni
			fior.	car.	

Digitized by Google

Formulario N. XVI, al § 137.

Formulario dell' elenco generale semestrale delle spese di procedure penali, di cui venne ordinata la rifusione con sentenza passata in giudicato.

Numero progressivo	Nome, stato ed occupazione dell' imputato; qualificazione del reato	Autorità da cui fu pronunciata la sentenza passata in giudicato; data e numero della medesima	Spese di viaggio e diete per persone giudiziarie e di procuratori di Stato		Spese per intimazioni, citazioni e messaggi		Spese di accompagnamento, scorta di guardie e trasporto dell' imputato o di altre persone		Competenze di testimonii, di militari comparsi innanzi al Giudizio penale in occasione dell'esame di un testimonio appartenente al ceto militare, di periti ed interpreti		Spese di mantenimento dell' imputato durante l' arresto inquisizionale		Spese per l' esecuzione della sentenza di morte		Importo complessivo delle spese		Osservazioni
			fior.	car.	fior.	car.	fior.	car.	fior.	car.	fior.	car.	fior.	car.	fior.	car.	
1	N. N. nubile, senza professione, condannato per crimine di furto.	Sentenza dell'I. R. Tribunale d' Appello in . . . . . in data . . . . 18 . . N. . . .	—	—	4	—	2	30	6	—	7	30	—	—	20	—	Dichiarate inesigibili con decisione del Giudizio data del ...

Digitized by Google

Formulario N. XVI, 1. al § 168.

Elenco degli atti.

Oggetto — Atto di registratura II 1855/9.

Numero di protocollo dell' atto	Data dell' atto	Qualità dell' atto	Numero progressivo dell' atto

Formulario N. XVII, al § 169.

N. 1.

Registro alfabetico delle persone denunciate all' I. R. Tribunale, provinciale (di Circolo)... per crimini o delitti e di quelle per seguite con circolari d' arresto da altre Autorità giudiziarie.

Dall' anno 18 . . . sino all' anno 18 . . .

Numero progressivo	Nome, luogo di nascita ed occupazione dell' imputato	Denominazione del reato, nome del danneggiato, tempo e luogo del fatto	Tenore essenziale della decisione definitiva o dell' evasione di altra specie, con cui l' affare penale risulta compiuto presso il Giudizio	Indicazione della sezione di registratura e della posizione

N. 2.

Repertorio alfabetico di crimini e delitti commessi senza che se ne sia scoperto l'autore.

Dall' anno 18 . . . . sino all' anno 18 . . . .

Numero progressivo	Nome del danneggiato, qualora sia conosciuto, luogo in cui fu commesso il reato, indicazione dell' oggetto e simili	Indicazione del reato, luogo e tempo in cui fu commesso	Indicazione della sezione di registratura e della posizione	Osservazioni

Digitized by Google

N. 3.

Repertorio alfabetico per la sezione lett. *D* della registratura, ad eccezione delle circolari d'arresto e delle descrizioni personali.

Numero progressivo	Denominazione dell' Autorità requirente	Indicazione dell' oggetto	Indicazione della sezione di registratura e della posizione

N. 4.

Repertorio alfabetico per la sezione lett. *E* della registratura.

Numero progressivo	Nome della parte ed indicazione dell' oggetto	Indicazione della sezione di registratura e della posizione

Digitized by Google

Formulario N. XVIII, al § 172.

Formulario del repertorio del protocollo degli esibiti e di registratura da tenersi presso i Giudizii distrettuali.

Anno 18 . . .

Numero progressivo	Indicazione dell'affare penale secondo i nomi degli imputati, dei danneggiati od altre parole opportune alle occorrenti ricerche	Indicazione del reato	Citazione degli esibiti già pervenuti nel medesimo affare, secondo i loro numeri di protocollo	Evasione data, e breve sunto del tenore della medesima	Indicazione della sezione di registratura e della posizione

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE

PARTE III.

ISTRUZIONE PER LE PROCURE DI STATO.

Digitized by Google

Digitized by Google

INTRODUZIONE.

Uno sguardo alla storia del processo penale austriaco (veggasi l'Introduzione I. al Reg. di proc. pen. pag. 7 e più estesamente: » I principii fondamentali del Reg. di proc. proc. pen. « del Sig. Cons. Min. D. *Hye-Glunek*) mostra, che la Procura di Stato non è un istituto affatto nuovo in Austria, comunque fosse andata talmente in dimenticanza, che richiamata in vita coi principii della nuova organizzazione giudiziaria (Ord. Imp. del 14 giugno 1849 N. 278 del Boll. gen.) comparve come una nuova istituzione. Il Regolamento di procedura penale del 17 gennaio 1850 N. 25 del Boll. gen. stabiliva la sua sfera d'attività in affari penali, e con la legge organica del 10 luglio 1850 N. 226 del Boll. gen. vennero tutti gli altri affari di essa regolati a norma francese. In questa estensione però la Procura di Stato era un membro estraneo all'organismo dell'Impero anstriaco, nè corrispose all'aspettazione, per lo che col capoverso 28 dei principii per le istituzioni organiche emanati col Sovrano Viglietto di Gabinetto del 31 dicembre 1851 N. 4 del Boll. gen. del 1852 le attribuzioni della Procura di Stato furono limitate al processo penale. In consegnenza di ciò coll'Ordinanza Ministeriale del 21 gennaio 1852 N. 24 del Boll. gen. fu tolta la Procura generale presso la suprema Corte di giustizia, coll'Ordinanza Imperiale del 20 gennaio 1852 N. 27 del Boll. gen. fu limitata la sfera d'attività della Procura di Stato, e coll'Ordinanza Imperiale del 16 giugno 1852 N. 132 del Boll. gen. fu intrapreso un cangiamento nel potere disciplinare di detta Procura. Finalmente col Capo terzo (§§ 29-36) del Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853 N. 151 del Boll. gen. furono determinate esattamente le attribuzioni della Procura di Stato ed i suoi rapporti coi Giudizii (1).

Ma come fu osservato all'Introduzione dell'Istruzione pei Giudizii penali (Appendice parte II), che il Regolamento di procedura penale per sua natura non può regolare la manipolazione degli affari, ciò vale del pari riguardo alla sistemazione interna delle Procure di Stato ed alla trattazione degli affari presso le medesime, mentre anche le disposizioni relative non sono oggetto del Regolamento di procedura penale. Siccome

(1) Intorno alle mansioni dei funzionarii della Procura di Stato fu partecipata la seguente Circolare 16 febbraio 1855 N. 10 della Procura superiore in Milano:

Sulla consulta 13 dicembre 1854 N. 453 dell'i. r. Presidenza di questo Tribunale d'Appello, S. E. il sig. Ministro della giustizia con Dispaccio 10 gennaio anno corr. N. 24623 ha dichiarato nulla ostare che i funzionarii della Procura di Stato nel caso di urgente bisogno vengano chiamati a supplire alle esigenze del servizio dei Tribunali provinciali senza pregiudizio delle incombenze inerenti all'istituto loro proprio, e che colla stessa limitazione possano essere occupati, ove lo desiderino, negli oggetti dell'amministrazione della giustizia civile.

(*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

però cangiata onninamente la posizione della Procura di Stato, la Legge organica del 10 luglio 1850 non era più perfettamente applicabile, così tornavano indispensabili nuove disposizioni in questo argomento.

Tali disposizioni sono ora contenute nella

Ordinanza del Ministero della Giustizia del 3 agosto 1854

obbligatoria per tutti i Dominii ad eccezione dei Confini militari,

sulla sistemazione interna delle Procure di Stato e sulla trattazione degli affari presso le medesime.

(Nel Bollettino generale, Puntata LXX, N. 201).

Il proemio è del seguente tenore:

In seguito alle Sovrane Risoluzioni del 29 luglio 1853 e 28 luglio 1854, si emana la seguente norma di legge sulla sistemazione interna delle Procure di Stato e sulla trattazione degli affari presso le medesime.

Essa comincierà ad aver forza obbligatoria dal giorno della pubblicazione per quei Dominii, nei quali le Procure di Stato nuovamente sistemate hanno già cominciato le loro funzioni; e negli altri Dominii dal giorno in cui le comincieranno.

Collo stesso giorno saranno abrogate così la legge organica per le Procure di Stato emanata per alcuni Dominii il 10 luglio 1850, al N. 266 del Bollettino generale delle leggi, come l'Ordinanza del Ministero della giustizia del 30 giugno 1850, N. 259 del Bollettino generale delle leggi, sulle attribuzioni delle Procure di Stato nell'Ungheria, Croazia, Slavonia, nel Voivodato Serbo e nel Banato di Temes, in quanto si riferisce alla procedura penale, insieme con tutte le Ordinanze posteriori, relative alle suddette leggi.

Riguardo all'attuazione di questa Ordinanza vale quanto fu detto sopra quella della Istruzione pei Giudizii penali dietro il proemio della medesima (Appendice parte II), coll'aggiunta che entrambe le Istruzioni in forza delle Ordinanze Ministeriali del 9 settembre 1854 N. 228 e 24 detto N. 242 del Boll. gen. entrarono in vigore nel 28 ottobre successivo nel circondario giurisdizionale del Tribunale d'Appello di Pest, e di quello di Oedenburg, Granvaradino ed Eperies (1).

(1) Dette Istruzioni e tutte le altre leggi relative furono pure attuate col 30 ottobre 1854 nella Croazia e Slavonia, non che nella Stiria, Carinzia e Carniola in seguito alle Ordinanze del Ministero della giustizia del 29 settembre antecedente

Digitized by Google

NORME

sulla sistemazione interna delle Procure di Stato e sulla trattazione degli affari presso le medesime.

§ 1.

Disposizioni generali.

Rispetto alla sistemazione interna delle Procure di Stato ed alla trattazione degli affari presso le medesime varranno in generale le stesse norme, che furono emanate pei Giudizii colla legge 3 maggio 1853 (N. 81 del Bollettino delle leggi dell'Impero). Se ne fa eccezione solo in quanto che queste norme appariscano, per la qualità loro, applicabili soltanto alle Autorità giudiziarie ed alle persone loro addette, oppure si contengano disposizioni particolari nel Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853, N. 151 del Bollettino delle leggi dell' Impero e nella Istruzione sulle funzioni interne d' ufficio e sull' ordine degli affari delle Autorità giudiziarie in oggetti di giustizia punitiva, emanata colla Ordinanza del Ministero della giustizia del 16 giugno 1854, al N. 165 del Bollettino delle leggi dell'Impero, ovvero nella presente Ordinanza.

Questa prescrizione non è che una conseguenza dell'art. III della Patente Imperiale del 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen., giusta il quale le disposizioni di detta Patente sono applicabili anche agli affari occorrenti nell'amministrazione della giustizia penale, in quanto che vi sieno qualificate, e nelle prescrizioni sulla procedura penale non diansi regole speciali per gli affari penali. Ciò vale in particolare dei requisiti necessarii per l'impiego presso le Procure di Stato (§§ 1-44 della sullodata Patente), e poscia dei doveri ed attribuzioni d'ufficio delle persone addette alle Procure medesime.

§ 2.

Tutti i diritti e gli obblighi che, rispetto alla direzione e sorveglianza delle Autorità giudiziarie, sono per la legge 3 maggio 1853 N. 81 del Bollettino delle leggi dell'Impero, demandati ai Giudizii ed ai loro capi verso gl' impiegati ed inservienti, che

N. 247 e 2 ottobre predetto N. 254, col 30 novembre successivo nella Transilvania e nel Tirolo e Vorarlberg in seguito alle Ordinanze 13 e 29 ottobre succitato N. 269 e 282, col 28 aprile 1855 nella Moravia e Slesia in seguito all' Ordinanza 26 marzo anteriore N. 54, col 26 maggio 1855 nella Boemia in seguito all' Ordinanza 6 aprile preindicato N. 63, e col 29 settembre 1855 nella Galizia e Cracovia in seguito all' Ordinanza del sullodato Ministero 29 giugno 1855 N. 117 del Boll. gen. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

ne dipendono, spettano presso le Procure di Stato, colla limitazione accennata al § 1, al procuratore di Stato rispetto a tutti gl'impiegati delle Procure del suo circondario, ed ai procuratori di Stato rispetto ai sostituti a loro subordinati.

Le norme relative sono contenute nei §§ 75-89 della legge sullodata.

§ 3.

Norme particolari: Nomina ai posti.

La nomina dei procuratori superiori di Stato è riservata a Sua Maestà. Quella degli altri impiegati di concetto della Procura di Stato spetta al Ministro della giustizia.

§ 4.

Pei posti resi vacanti presso la Procura di Stato, si pubblicherà di regola un concorso; il che si farà dal Ministro della giustizia per quelli di procuratore superiore; ma per tutti gli altri, dal procuratore superiore, il quale subordinerà al Ministro della giustizia anche le proposizioni di nomina per questi posti.

È per altro riservato al Ministro della giustizia, riguardo ai posti il cui conferimento sta nelle sue attribuzioni, di procedervi anche senza pubblicazione di concorso, oppure di nominarvi persone diverse dagli aspiranti che s'insinuarono al concorso, o sono proposti dal procuratore superiore di Stato; ovvero, trattandosi di un posto di procuratore superiore, di sottomettere a Sua Maestà la proposizione per la nomina, anche senza pubblicazione di concorso.

Mediante la disposizione di questo § e dell'antecedente fu conservato il carattere della Procura di Stato quale organo immediato del Ministro della giustizia.

§ 5.

Gli affari di cancelleria e le incombenze di servigio inferiore, tanto per le Procure di Stato presso i Tribunali, quanto pei procuratori superiori presso i Tribunali d'Appello, si disimpegneranno dagl'impiegati di cancelleria ed inservienti dei Tribunali e dei Tribunali d'Appello.

Quando peraltro questi affari siano tali da occupare completamente uno o più individui, il capo del Giudizio, può, ove apparisca conveniente, assegnare, d'intelligenza col procura-

Digitized by Google

tore di Stato o col procuratore superiore, il necessario personale di cancelleria e di servigio alla Procura di Stato perchè vi sia esclusivamente addetto.

§ 6.

Riguardo all'impedimento di parentela od affinità.

Non potrà esservi consanguineità alcuna in linea ascendente e discendente, nè in linea collaterale fino inclusivamente al grado di zio e nipote, nè affinità nello stesso grado, fra il procuratore superiore o chi ne fa le veci, ed i procuratori di Stato e sostituti, che ne dipendono; fra gli impiegati stessi di ogni singola Procura di Stato presso un Tribunale di prima Istanza; fra gli impiegati delle Procure di Stato dall'un canto, ed i capi, consiglieri, votanti ed impiegati subalterni di concetto del Tribunale di prima o di seconda Istanza, al quale sono addetti, dall' altro canto; finalmente, fra gli impiegati della Procura di Stato di un Tribunale di prima Istanza, ed i capi preposti alla trattazione degli affari giudiziali e giudici inquirenti presso i Giudizii inquirenti che dipendono dal Tribunale stesso.

§ 7.

Prestazione del giuramento.

I procuratori superiori di Stato prestano il giuramento di servigio nelle mani del Ministro della giustizia, o di chi viene da lui delegato a tal uopo.

I procuratori di Stato si fanno giurare dal procuratore superiore, il quale peraltro, per motivo di distanza od altri rapporti, può richiedere il capo del rispettivo Tribunale perchè assuma il giuramento.

Il giuramento dei sostituti si assume dai loro superiori immediati.

§ 8.

Prospetti dello stato personale.

Presso il Ministero della giustizia si terranno i prospetti dello stesso personale per tutti i procuratori superiori, procuratori di Stato e sostituti. Eguali prospetti si terranno, sempre colla debita esattezza, presso ciascun procuratore superiore pei procuratori di Stato e sostituti di tutto il suo circondario e presso i procuratori di Stato pei sostituti loro addetti.

§ 9.

Concessioni di permesso.

I procuratori di Stato possono concedere ai loro sostituti permessi di 14 giorni in un anno; i procuratori superiori

Digitized by Google

possono dare ai procuratori di Stato, e sostituti che ne dipendono, permessi di sei settimane, o prolungare fino a questa durata quelli conceduti dai procuratori di Stato.

I procuratori superiori di Stato devono chiedere il permesso al Ministro della giustizia.

Si confrontino i §§ 69-72 della Patente Imp. del 3 maggio 1853.

§ 10.

Sostituzione.

In casi di permesso, malattia, assenza, impedimento per altri affari, esclusione dall' esercizio delle funzioni (§§ 58 e 59 del Regolamento di procedura penale) o di morte, i procuratori superiori ed i procuratori di Stato sono rappresentati dai loro sostituti, in quanto che il Ministro della giustizia non disponga diversamente.

Ogni sostituzione di un procuratore di Stato dovrà notificarsi al procuratore superiore, quella di quest' ultimo al Ministro della giustizia.

Si veggano i §§ 73 e 74 della sullodata Patente Imperiale.

§ 11.

Verificandosi uno dei casi indicati nel § 10 presso un procuratore di Stato, che non ha sostituto, il capo del Tribunale ne affiderà, per intanto, gli affari e le operazioni d' ufficio più urgenti ad un idoneo impiegato del Giudizio, e notificherà la disposizione data al procuratore superiore, che prenderà le misure opportune perchè venga supplito, o qualora queste eccedessero le sue attribuzioni (§ 32 *lett. a)* del Regolamento di procedura penale) chiederà gli ordini del Ministero della giustizia.

§ 12.

Contegno nella corrispondenza coi Giudizii.

Ogni superiore presso le Procure di Stato dovrà invigilare affinchè nelle comunicazioni coi Giudizii e loro funzionarii si mantengano costantemente i rapporti corrispondenti alla reciproca stima e diretti alla mutua assistenza pel migliore andamento del servigio, che trattandosi di far proposte, se ne ponderi sempre maturamente la legalità ed opportunità, e si eviti tutto ciò che, non appartenendo alla essenza della cosa, potrebbe pregiudicare la trattazione legale dell' affare penale, o nuocere senza motivo alla considerazione dei Giudizii.

Digitized by Google

Si confronti il § 5 della Istruzione pei Giudizii penali (Appendice parte II).

§ 13.

Nelle sedute dei Giudizii, l'impiegato della Procura di Stato occuperà un posto speciale il più vicino al presidente, senza che peraltro possa dedursene alcuna conseguenza pel rango; ai dibattimenti siederà ad un tavolo particolare collocato alla destra del tavolo dei giudici (1).

In tutti i casi pei quali l'impiegato della Procura di Stato ha la facoltà di essere presente alla deliberazione e votazione del Giudizio, od almeno alla prima, egli ha diritto alla parola subito dopo il relatore. Tuttavia, anche in seguito, durante la deliberazione, egli può fare osservazioni sul fatto ed esporre deduzioni giuridiche, come pure confutare i motivi addotti per un' opinione opposta. Non può per altro interrompere i votanti mentre sviluppano i motivi delle proprie opinioni, nè permettersi osservazioni mordaci sopra opinioni esternate.

Simile disposizione è contenuta nel § 160 della Istruzione pei Giudizii penali (Appendice parte II).

§ 14.

Potere disciplinare.

Il potere disciplinare sugl'impiegati della Procura di Stato spetta al Ministro della giustizia; e si esercita da lui solo riguardo al procuratore superiore; e da quest' ultimo, sotto la sorveglianza del Ministro, rispetto agli altri impiegati delle Procure.

Per conseguenza, l'avviamento di una procedura disciplinare può ordinarsi contro il procuratore superiore dal solo Ministro della giustizia, e contro gli altri impiegati delle Procure di Stato, così dal Ministro della giustizia, come dal procuratore superiore.

Anche mediante questa prescrizione la Procura di Stato è posta in stretta connessione col Ministero della giustizia, quale Autorità, che in certa guisa lo rappresenti presso i Giudizii penali.

§ 15.

In tutti i casi in cui, giusta il § 79 della legge 3 maggio 1853, N. 81 del Bollettino delle leggi dell'Impero, un impie-

(1) Vedi i Decreti 7 maggio 1855 N. 347 e 12 dicembre successivo N. 1363 nella nota al § 159 dell' Appendice Parte II. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

gato giudiziale dev'essere sospeso dalle sue funzioni e da' suoi emolumenti, in occasione di un processo contro di lui ordinato; oppure, allorchè, avuto riguardo alla qualità della colpa, la sicurezza del servigio od il decoro della Procura di Stato esiga la istantanea rimozione di un impiegato dal suo Ufficio, potrà la sospensione di un sostituto procuratore dalle funzioni e dallo stipendio ordinarsi anche dal procuratore di Stato a lui immediatamente preposto. Una siffatta disposizione dovrà peraltro riferirsi, senza ritardo, al procuratore superiore, e da questo al Ministro della giustizia.

Tali casi sono: se un impiegato viene inquisito od arrestato per un crimine, o per un delitto nascente da cupidigia di lucro, o contrario alla pubblica moralità, o per una contravvenzione di questa specie, oppure cade in concorso (§§ 5 e 79 della legge succitata).

§ 16.

Il procuratore superiore subordinerà al Ministro della giustizia ogni procedura disciplinare trattata in confronto di un procuratore di Stato o sostituto, aggiungendovi il proprio parere. Il Ministro chiederà il parere del senato disciplinare della suprema Corte di giustizia, e della presidenza di questa, ogniqualvolta si tratti della pena di degradazione o della dimissione dal servigio di un impiegato della Procura, e quindi subordinerà le sue proposte alla decisione di Sua Maestà, qualora alcuna delle suddette pene abbia ad infliggersi ad un procuratore superiore, e negli altri casi deciderà egli stesso sulla procedura disciplinare.

§ 17.

Sorveglianza che si esercita dai superiori sui loro dipendenti.

Gl' impiegati della Procura di Stato si conformeranno, così riguardo alle loro funzioni in genere, come rispetto al modo di trattare singoli processi ed atti agli ordini ricevuti dai loro superiori (§ 31 del Regolamento di procedura penale) dando loro informazioni e rendendo conto di tutti gli affari d' ufficio.

Giusta il citato § 31 i procuratori di Stato sono responsabili al procuratore superiore, e questi al Ministro della Giustizia.

§ 18.

Il procuratore superiore visiterà la Procura di Stato del luogo di sua residenza di tempo in tempo ed almeno una volta

Digitized by Google

all' anno, e le Procure situate fuori del luogo di residenza, ma nel suo circondario, in occasione di quegli atti d' ufficio a cui egli crede di procedere colà personalmente.

È certo dell' interesse del servigio, che il procuratore superiore visiti almeno una volta all'anno anche le Procure situate fuori del luogo di sua residenza.

È riservato al Ministro della giustizia di ordinare di tempo in tempo una indagine sul modo in cui si trattano gli affari, nell' intiera loro estensione, presso tutte le Procure di Stato od alcune di esse, e delegarvi il procuratore superiore od altro idoneo commissario.

In queste investigazioni si procederà a norma dei §§ 91-97 della Patente Imperiale del 3 maggio 1853, poi dei §§ 34 e 35 della Istruzione pei Giudizii penali (Appendice parte II).

§ 19.

I procuratori di Stato sono tenuti di denunciare al procuratore superiore i casi, in cui si tratta di crimine di alto tradimento, di offesa alla Maestà Sovrana, di offesa ai Membri della Casa Imperiale, di perturbazione della pubblica tranquillità o di crimine di sollevazione e ribellione, tostochè tali misfatti pervengano a loro notizia, indicando le disposizioni che già si fossero date e gli atti d' ufficio già intrapresi dal Giudizio, ed aggiungendo il loro parere sul modo di procedere ulteriormente a tale riguardo.

Ciò che abbia a fare il procuratore superiore sopra tali denunzie, viene stabilito nel § 21.

§ 20.

Sugli altri casi penali più importanti, pei quali si rese pendente procedura presso il Giudizio nel corso di un mese, in particolare sopra tutti quelli risguardanti crimini di carte di pubblico credito o di monete, omicidio, appiccato incendio o rapina, il procuratore di Stato farà rapporto al procuratore superiore alla scadenza del mese, esponendovi lo stato della procedura, secondo le circostanze più essenziali.

In quanto la Procura di Stato abbia a fare delle comunicazioni pel Foglio centrale di polizia, veggasi al § 32 della Istruzione pei Giudizii penali (Appendice parte II) (1).

(1) Il rapporto suenunciato s' innalzerà al più tardi entro l' ottavo giorno del mese successivo alla pendenza anche pei crimini di pubblica violenza (§ 81 del Cod.

Digitized by Google

§ 21.

Il procuratore superiore esaminerà attentamente le denuncie ed i rapporti a lui rassegnati a tenore dei §§ 19 e 20, chiederà, all'occorrenza, più precisi schiarimenti sopra singole procedure, ed osservando vizii o ritardi nella trattazione degli affari, passerà, secondo le circostanze, a dare i necessarii ordini al procuratore di Stato o richiamerà su di essi l'attenzione del capo del Tribunale. Egli può anche ordinare che gli si rassegnino rapporti periodici sul corso di una procedura, ove lo trovi necessario per l'importanza del caso.

Il procuratore superiore subordinerà al Ministro della giustizia le denuncie sui crimini indicati al § 19, riferendo le disposizioni che si fossero date sulla relativa procedura.

§ 22.

Prospetti degli affari delle Procure di Stato.

I procuratori di Stato presso i Tribunali di prima Istanza presenteranno al procuratore superiore, al principio di ogni anno, e non più tardi del 31 gennaio, i prospetti secondo il formulario N. I sugli affari occorsi presso di loro nello scorso anno.

Si avrà l'avvertenza di riportarvi una volta sola le denuncie e le proposte, anche allorchè risguardano più reati, ed i ricorsi quand'anche si riferiscono a varii punti di una decisione o di un conchiuso, e se concorrono crimini con delitti, d'iscriverli nella rubrica dei primi.

§ 23.

Il procuratore superiore compilerà coi prospetti presentati dai singoli procuratori di Stato un prospetto generale sugli affari di tutte le Procure da lui dipendenti, e lo subordinerà

pen.), di abuso del potere d'ufficio, d'infanticidio, uccisione, per crimini commessi mediante stampati, pel delitto di tumulto, e per altri gravissimi fatti criminosi, o delittuosi, che eccitarono la pubblica indignazione, o che diedero pubblico scandalo. Il rapporto verrà rassegnato a modo di tabella con le rubriche seguenti: I. *Numero progressivo* (per tutto l'anno) — II. *Qualità del crimine o delitto* — III. *Giorno della denunzia* — IV. *Stato della procedura alla fine del mese* — V. *Circostanze più essenziali del fatto* — VI. *Nome e cognome del prevenuto e se questi sia in arresto o meno* — VII. *Provvedimenti che il Procuratore di Stato crede opportuni* — VIII. *Annotazioni*. Decreto del Procuratore superiore di Stato in Venezia del 9 febbraio 1855 N. 22. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

al Ministro della giustizia. In tale incontro indicherà le disposizioni ch' egli avesse dato in occasione del confronto dei singoli prospetti con quelli dei Tribunali, proporrà le misure che eccedono le sue attribuzioni e rassegnerà un fondato parere sull' operato della Procura di Stato in genere e su quella dei singoli procuratori di Stato e sostituti che da lui dipendono.

§ 24.

I procuratori superiori compileranno i prospetti secondo il formulario N. II sugli affari occorsi presso di loro e li subordineranno al Ministro della giustizia.

§ 25.

Tabelle statistiche.

I procuratori di Stato addetti ai Tribunali di prima Istanza compileranno alla scadenza di ogni anno tabelle:

1. sui casi penali risguardanti crimini e delitti denunciati al Tribunale ed ai Giudizii inquirenti che ne dipendono, o giunti in altro modo a loro notizia;

2. sulle persone messe in istato di accusa per crimini o delitti e sopra quelle condannate per siffatti reati con sentenza passata in giudicato;

3. sulle contrarvenzioni, per le quali si procedette presso i Giudizii distrettuali posti nel circondario del Tribunale e sulle persone condannate per contravvenzioni, con sentenza passata in giudicato.

Queste tabelle dovranno disporsi secondo i formularii N. III, IV, V, e VI e subordinarsi al procuratore superiore.

§ 26.

Per poter compilare nel debito modo le tabelle prescritte nel paragrafo precedente, i procuratori di Stato dovranno tenere, durante l' anno, esatte annotazioni sulle circostanze, la cognizione delle quali è necessaria per riempiere le singole rubriche, e qualora non bastassero a schiarimento delle medesime le tabelle sugli affari prescritte pei Giudizii, si procureranno le necessarie informazioni mediante l' ispezione degli atti od in altro modo.

Riguardo alla compilazione di queste tabelle vale in generale

Digitized by Google

quanto fu esposto relativamente a quelle dei Giudizii penali retro ai §§ 36-42 Appendice parte II (1).

(1) Rispetto alla compilazione della tabella formulario N. VI il Procuratore superiore di Stato in Venezia con Decreto 30 marzo 1855 N. 185 significò quanto segue:

La prima essenziale conoscenza per la esatta compilazione di detta tabella è quella dei singoli titoli contemplati dalle denunzie, e dei titoli, pei quali si è tenuta dal pretore l'udienza (§ 419 del Reg. di proc. pen.). I primi figureranno nella rubrica prima della tabella, i secondi nella rubrica seconda. E siccome non sarà infrequente il caso, che si denunzi, ad esempio, un fatto di truffa, il quale o nella preliminare investigazione, o nella udienza si converta in contravvenzione d'infedeltà, così mentre questo processo figurare deve nella prima rubrica sotto il titolo della truffa, figurerà poi nella seconda rubrica e nelle susseguenti sotto il titolo della infedeltà.

Nella tabella non figureranno tuttavia più procedure speciali (udienze) che denunzie nel loro totale.

Nella rubrica prima si devono comprendere, ed annotare al posto rispettivo, tutti i fatti di contravvenzioni, o di supposte contravvenzioni, siasi sopra di queste proceduto, o siano state passate agli atti le semplici denunzie.

Se un processo per contravvenzione agitatosi presso una Pretura, od una denunzia, abbracciavano più fatti punibili a carico delle stesse persone, in tali casi il processo deve figurare tanto nella rubrica prima, quanto nella seconda e nelle successive soltanto sotto il titolo più grave, vale a dire sotto quella contravvenzione, secondo la quale a mente del § 267 del Cod. pen. fu applicata, o si avrebbe dovuto applicare la pena.

Se per altro sopra una sola denunzia, e con una sola udienza sia stato proceduto contro più persone imputate di *diversi titoli*, in tal caso questo processo figurerà bensì nella rubrica seconda (delle udienze) sotto il titolo più grave, ed una sola volta, perchè in fatti una sola fu la denunzia, ed una la udienza, ma nella rubrica terza e nelle susseguenti, che riflettono ai dati subbiettivi, figurerà più volte a seconda dei titoli diversi, pei quali si procedette in confronto delle varie persone.

Se ad esempio in una sola udienza, tenutasi sopra una sola denunzia, si fosse proceduto contro Tizio per contravvenzione di furto e per offese all'onore, e contro Mario per la contravvenzione del § 363 e per l'altra del § 320 lett. *f*), figurerà nella rubrica seconda una sola udienza sotto il titolo della contravvenzione di furto, ma nelle rubriche successive appariranno i due imputati, l'uno sotto il titolo di furto, e l'altro sotto il titolo d'illegittimo traffico di veleno.

Le udienze prorogate non si riportano più volte, ma siccome nello stesso giorno si possono tenere più udienze, così per determinare il numero delle stesse si deve riguardare il numero dei processi, che vi furono trattati.

Se non è ben chiaro a quale contravvenzione debba ascriversi il fatto compreso in una denunzia, gli si attribuirà il titolo punibile, al quale più si avvicina.

Premesse queste norme generali, a migliore intelligenza si ritenga divisa la tabella nelle sue quattro rubriche principali, che contemplano:

parte obbiettiva { 1. il numero dei casi di contravvenzione denunziati, ecc.,
2. il numero delle denunzie, per le quali si tenne una udienza,

parte subbiettiva { 3. numero degl'imputati, contro i quali si tenne udienza,
4. esito dell'udienza tenutasi contro i singoli imputati.

1. La rubrica prima riceve i materiali dalle rubriche terza e quarta dei prospetti trimestrali incombenti alle Preture nel senso del § 40 delle Istruzioni pei Giudizii penali Appendice Parte II, e più specialmente dalla rubrica terza, che deve comprendere tutte le denunzie.

2. La rubrica seconda della tabella attinge gli elementi dalla rubrica settima del prospetto trimestrale, nella quale dev'essere espresso se sia stata o meno tenuta una udienza sopra ogni singola denuncia indicata alla rubrica terza.

Si eviterà che lo stesso processo venga preso più d'una volta a calcolo nella tabella, se figura più volte nel trimestrale prospetto giusta il N. 2 delle osservazioni poste in calce al relativo formulario N. V.

3. La rubrica terza della tabella deve essere riempita coi dati risultanti dalle rubriche seconda, quinta e settima del prospetto, al qual'uopo è indispensabile, che le Preture indichino nella rubrica quinta i nomi delle persone imputate, che si as-

Digitized by Google

§ 27.

Il procuratore superiore compilerà colle tabelle presentate dai singoli procuratori di Stato, le tabelle statistiche generali se-

soggettarono ad arresto, quando gl'imputati siano in numero maggiore dei denunziati, e nella rubrica settima nominino le persone, contro le quali sia stata tenuta una udienza.

4. La rubrica quarta della tabella ripete le sue nozioni dalla rubrica settima del prospetto, nel quale per fornire l'indicazione « *del modo, onde venne esaurito il processo* », le Preture dovranno esprimere:

a) se sia stata tenuta una udienza;

b) contro quali persone sia stata tenuta;

c) se e quali imputati in esito dell'udienza siano stati sciolti dall'accusa per insufficienza di prove, assolti e dichiarati innocenti, o condannati ed a quali pene e per quali titoli.

Vedi il § 12 della Circ. app. 4 aprile 1855 N. 4216 alla pag. 42 e le Circ. 4 luglio e 5 ottobre successivi N. 12139 e 18335 alle pagine 377 e 380.

Relativamente alle tabelle formulario I, III, IV e V il sullodato Procuratore superiore di Stato col Decreto 19 settembre 1855 N. 961 diede le prescrizioni seguenti:

Formulario I. *Prospetto degli affari trattati dalla Procura di Stato nel corso dell'anno.*

Alla finca 1. avente quattro rubriche subalterne si risponderà coi numeri del protocollo degli esibiti.

La finca 2. non contempla le denunzie pervenute al Tribunale, ma le sole assunte dalla Procura di Stato (Decreto 27 gennaio 1856 N. 162). Si divide in due rubriche subalterne; se una denunzia risguarda più reati, non deve figurare che una sola volta, nella rubrica subalterna dei crimini, qualora la denunzia comprenda anche uno o più crimini, e nella rubrica subalterna dei delitti, qualora comprenda soli delitti, o delitti e contravvenzioni.

La stessa avvertenza vale per la finca 3. e 4.

Le proposte, alle quali allude la finca 4., sono quelle di desistenza, di cessazione di accusa, o d'incompetenza, prescritte dal § 193 del Reg. di proc. pen., escluse le intermedie fatte in corso della preliminare, o speciale inquisizione, non che quelle per nuove pratiche avanzate nel senso del § 192 dello stesso Reg. dopo che il giudice inquirente ebbe già per chiusa la inquisizione.

Nella finca 5. figureranno i soli atti d'accusa in iscritto.

La prima delle tre rubriche della finca 6. comprenderà il numero delle inquisizioni, in esito alle quali si tennero dibattimenti, e ciò senza riguardo al numero ed alla specie dei reati. La seconda rubrica vuole indicato il numero dei crimini e dei delitti, escluse le contravvenzioni. La qualità e quantità dei reati deve essere desunta dai conchiusi d'accusa, e non dalle sentenze. Si vuol sapere per quanti crimini e delitti siano stati tenuti dibattimenti, e non altrimenti per quanti crimini e per quanti delitti siano state proferite sentenze di condanna, o di scioglimento dall'accusa, ecc. La terza rubrica deve essere intesa in modo, che se un accusato rispose al dibattimento di un crimine e di un delitto, esso non possa figurare che una sola volta nella rubrica dei crimini.

Rispetto alla finca 7. vale l'avvertenza, che un solo ricorso deve figurare una sola volta, e precisamente sotto la rubrica dei crimini, qualora si riferisca a soli crimini, od a crimini ed a delitti, e sotto la rubrica dei delitti, qualora concerna soltanto fatti delittuosi. Si dirà poi *con risultato* quel ricorso, in esito al quale il Tribunale d'Appello o la suprema Corte di giustizia abbiano *in tutto* od *in parte* secondato la domanda espressa nel ricorso stesso dal procuratore di Stato. La rubrica terza vuol'annotato il numero dei gravami, dei quali trattano i §§ 64 e 314 del Reg. di proc. pen., e che per conseguenza non riflettono a decisioni emesse dai Tribunali provinciali o dall'Appello in seguito alla chiusa inquisizione, od in esito a dibattimenti finali. Gli eventuali reclami dei procuratori contro gli arbitrii, od illegali provvedimenti dati dai giudici inquirenti, non sono a considerarsi come ricorsi, nè come gravami, e non trovano perciò sede nella presente tabella, la quale contempla i soli ricorsi e gravami contro le decisioni ed i conchiusi dei Tribunali.

La finca 8. vuole riferito il numero effettivo delle sedute del Tribunale, alle quali prese parte la Procura di Stato, siano ordinarie e periodiche, o straordinarie,

Digitized by Google

condo gli stessi formularii sui reati pervenuti alla cognizione dei Giudizii, e sulle persone messe in istato di accusa e con-

cesclusi i dibattimenti, sui quali si riferisce sotto la finca 6. Si calcolerà una seduta sola quella tenuta anche per la trattazione di più affari; ma se il Tribunale si dividesse nello stesso giorno in più Senati, ed a ciascuno intervenisse un membro della Procura di Stato, o se lo stesso Senato nel medesimo giorno tenesse più sedute criminali, queste si potranno calcolare separatamente.

La finca 9. è intesa a conoscere, se e quanta ingerenza abbiano presa i procuratori di Stato in affari di contravvenzione, conformemente ai disposti dai §§ 30 lett. *g*), 427 del Reg. di proc. pen. e dal § 41 dell'Ord. Minist. 16 giugno 1854 (Appendice Parte II).

Nella finca 10. non devono figurare che gl' impiegati di *concetto* della Procura di Stato, compresi però anche i sussidiarii.

Formulario III. *Prima tabella statistica.*

Questa è tutta obbiettiva, mentre la seconda e la terza tabella statistica sono subbiettive, e tutte tre riflettono ai crimini ed ai delitti. La quarta tabella statistica si riferisce alle sole contravvenzioni, ed è nello stesso tempo obbiettiva e subbiettiva.

Riguardo alla prima tabella statistica, se un solo processo abbracciava più crimini, il caso deve figurare nelle rubriche relative di contro al crimine più grave, e nella parte relativa ai crimini anche se il processo comprendeva un crimine ed un delitto. In questa tabella deve apparire il numero delle inquisizioni trattate ed esaurite, e non il numero dei reati. Le inquisizioni pendenti possono essere desunte dai risultamenti di questa tabella, ma non devono espressamente figurare, mentre invece si manifesteranno dalla tabella penale incombente ai Tribunali. Il semplice stralcio di alcuni atti del processo per renderli ad altra Autorità non deve figurare nelle rubriche « *trasmissione degli atti ad altra Autorità* », quando il processo, dal quale furono stralciati sia rimasto alla competenza del Tribunale, che eseguì lo stralcio.

Formulario IV. *Seconda tabella statistica.*

Questa tabella statistica subbiettiva degli *accusati* per *crimini* e *delitti* è diretta a conoscere quanti uomini e donne siano stati posti nel corso dell' anno in istato di accusa, e per quanti crimini e delitti sia stata in loro confronto pronunciata l' accusa.

Sotto la rubrica subalterna « *condannati* » della 3. finca sono indicate anche le pene di arresto, multe, perdite di mestiere, ecc. per le due seguenti ragioni:

1. Perchè sebbene un individuo accusato di più azioni punibili, ad esempio del crimine di furto e della contravvenzione di truffa, debba nella finca 2. figurare di contro al reato prevalente, ed in questo caso di contro al crimine di furto, pure data la sua assoluzione, o lo scioglimento dall' accusa pel crimine di furto e la sua condanna invece per la contravvenzione di truffa, egli dovrebbe sempre comparire nella finca 3. fra i condannati e non già fra gli assolti, o fra gli sciolti dall' accusa. Sembrano involgere contraddizione il titolo criminoso di furto e la condanna all' arresto semplice, ma ciò non implica, perchè nella presente tabella interessa soltanto di far conoscere per quale titolo prevalente un individuo sia stato posto in accusa, ed a quale pena sia stato condannato, e non importa di sapere il crimine, il delitto o la contravvenzione, dei quali egli è stato ritenuto colpevole.

2. Perchè giusta le disposizioni dei §§ 250, 254, 290 del Reg. di proc. pen. un individuo accusato anche di solo crimine o delitto può essere in esito del dibattimento ritenuto colpevole, non già del crimine o del delitto, ma di semplice contravvenzione, e nemmeno in questo caso figurar dovrebbe nella 3. finca l' assoluzione o lo scioglimento dall' accusa pel crimine o pel delitto, ma la sola condanna pronunziata per la contravvenzione. Il cambiamento del titolo riconosciuto colla sentenza non toglie, che l' accusa sia stata pronunciata pel crimine più grave.

Le cessazioni, alle quali allude la terz' ultima rubrica subalterna della finca 3., sono quelle contemplate dal § 289 del Reg. di proc. pen.

Il numero complessivo degli accusati, di cui alla finca 2., deve corrispondere al numero complessivo degli assolti, sciolti e condannati, compresi quelli, contro i quali si pronunciò conchiuso di cessazione, quelli che morirono prima della sentenza, e quelli che si sottrassero colla fuga alla procedura e ciò tanto in uomini quanto in donne.

Formulario V. *Terza tabella statistica.*

Questa è la tabella statistica subbiettiva dei condannati, destinata a comprendere i soli *condannati per crimini e per delitti* (§ 25 N. 2), e non anche quelli, che riportarono condanne unicamente per contravvenzioni.

Digitized by Google

dannate nel circondario di tutto il Tribunale d' Appello, e le presenterà al Ministro della giustizia, insieme con quelle dei singoli procuratori di Stato.

Coloro che furono condannati per crimine e per delitto figureranno nella sola parte dei crimini, e quelli che riportarono condanne per più crimini, compariranno di contro al crimine più grave.

Sotto la finca « *Professione ed occupazione* » appariscono le due rubriche « *possessori di esercizii industriali e fabbricatori* », « *occupazione scientifica, tecnica ed artistica* ». Sotto la prima di dette rubriche comparir devono i capi d' arte, ed i fabbricatori, quali i capi delle sartorie, maestri falegnami, fabbricatori di panni e stoffe per loro conto, ecc., e sotto la seconda i coltivatori delle arti più nobili, come gli scultori, i pittori, i letterati di professione, e gli scienziati, che non siano impiegati pubblici.

Sotto la finca « *Coltura* », rubrica « *che sanno leggere e scrivere* » si comprenda chiunque manchi di una coltura speciale, sia artistica sia letteraria, ma abbia semplicemente imparato a leggere e scrivere, e possono figurare i capi d' arte, quando sappiano leggere e scrivere, e per esercitare la loro professione non abbisognino di una particolare artistica coltura; e sotto la stessa finca, rubrica « *che hanno la coltura necessaria per esercitare un mestiere* » appariranno gli assistenti degli speziali, i capi mastri muratori, i quali devono conoscere i principii di architettura e così via.

Il numero *complessivo* di ciascuna delle otto finche di questa tabella deve essere eguale, e sì negli uomini che nelle donne, dove è fatta questa distinzione di sesso.

Giusta il Decreto 11 novembre 1855 N. 1130 nella finca 2. della seconda tabella statistica, formulario IV, devono apparire tutti gli accusati, il cui conchiuso di accusa sia col 31 dicembre passato in cosa giudicata.

In calce della tabella stessa si farà poi la

Annotazione.

Accusati contro i quali pende il dibattimento:

a) in arresto	uomini	. . .
	donne	. . .
b) a piede libero	uomini	. . .
	donne	. . .
c) assenti o fuggitivi	uomini	. . .
	donne	. . .

A seconda del Decreto di pari data 11 novembre 1855 N. 1163 le denuncie esistenti presso i Tribunali provinciali al 31 dicembre, che non siano state respinte e non abbiano ancora dato luogo ad inquisizione preliminare, figureranno in calce della prima tabella statistica, formulario III, sotto la

Annotazione.	*Annotazione.*
Denuncie inevase	Denuncie inevase
per crimini	per delitti
di omicidio N. . .	di tumulto N. . . . .
di furto N. . . .	di uccisione colposa N. . . .
ecc.	ecc. . . . .

I casi di morti violente, le cui inquisizioni preliminari non diedero favorevole risultato, e che per conseguenza si definirono con desistenza, figureranno nella suddetta prima tabella statistica nella parte dei crimini, se vennero come crimini denunciati, e nella parte dei delitti di contro alla rubrica: *Morte di un uomo ecc.*,

Digitized by Google

§ 28.

Trattazione degli affari.

Nel protocollo degli esibiti da tenersi per la Procura di Stato si riporteranno soltanto gli esibiti scritti delle parti, le

se furono denunciati semplicemente come morti, che sembrano accidentali o colpose.

Riguardo alle *abbinazioni* col Decreto 12 novembre prefato N. 1183 fu disposto quanto segue:

Siccome nè le finche della tabella statistica prima, nè le relative rubriche subalterne offrono il modo opportuno, onde far sparire le abbinazioni, non si deve avere a queste alcun riguardo nel riempire le finche 3. e 4. della tabella stessa. Sarà per altro opportuno, che in calce della tabella si facciano constare questi abbinamenti, ma soltanto per numeri e nel modo seguente:

Abbinazioni d'inquisizioni preliminari N. . .

Abbinazioni d'inquisizioni speciali N. . .

Si avrà riguardo allo stadio, in cui si trovava il processo, che si abbinò, e se per avventura avvenisse un'abbinazione al momento, in cui si proferì il conchiuso d'accusa, il processo abbinato si avrà per processo in istato d'inquisizione speciale, dato pure anche che fosse già stata pronunciata l'accusa.

I processi abbinati dopo l'avviamento della inquisizione preliminare devono, malgrado la posteriore abbinazione, figurare nella rubrica seconda della 2. finca dell'anzidetta tabella.

Sopra nuovi dubbi emersi col Decreto 27 novembre 1855 N. 1272 furono dati i seguenti ulteriori schiarimenti:

1. La qualunque deliberazione presa in un processo da un giudice inquirente, o dal Tribunale, la quale non sia passata in giudicato col 31 dicembre, si considera per gli effetti delle tabelle come non esistente, ed il processo figurerà nelle tabelle in quello stadio, cui apparteneva prima dell'accennata deliberazione. Così ad esempio si avrà per pendente l'inquisizione speciale in quel processo, nel quale sia stata bensì pronunziata l'accusa, ma penda tuttora il relativo ricorso, e si avrà per pendente l'inquisizione preliminare in quell'altro processo, in cui il giudice inquirente abbia avviata l'inquisizione speciale, ma con decreto reclamato, o contro il quale al 31 dicembre era ancora aperta la via del gravame.

Questa norma varrà tanto per la retta compilazione della tabella statistica prima, quanto per la seconda, fermo rispetto alla tabella seconda quanto venne avvertito col Decreto 11 novembre andante N. 1130 riguardo agli accusati, il cui conchiuso d'accusa è bensì passato in cosa giudicata, ma che nel 31 dicembre non erano stati per anco tratti al dibattimento. Analogamente al suesposto principio si avrà come pendente il dibattimento anche contro quegli accusati, riguardo ai quali al 31 dicembre sia stato bensì proferito giudizio di condanna, di scioglimento dall'accusa, o di assoluzione, oppure conchiuso di cessazione (§ 289 del Reg. di proc. pen.); ma questo giudizio o conchiuso non sia passato in cosa giudicata. Anche questi adunque figureranno nell'annotazione, che a senso del Decreto 11 novembre corrente N. 1130 deve farsi in calce della tabella statistica seconda.

Allo scopo poi di raggiungere una perfetta uniformità viene vietata ogni e qualunque annotazione in calce od in margine delle tabelle, la quale non sia stata espressamente prescritta in uno od altro dei Decreti 19 settembre prossimo passato, 11 e 12 novembre volgente N. 961, 1130, 1163 e 1183, salvo ai procuratori di Stato di soggiungere quanto crederanno del caso in separato rapporto.

2. Nei casi di riforma dei conchiusi o delle sentenze dei giudici inquirenti o dei Tribunali provinciali devesi avere riguardo alla riforma e non al primo conchiuso, od alla prima sentenza riformata, perchè si tratta di presentare colle tabelle *statistiche* il risultamento dell'amministrazione di punitiva giustizia in generale, non il risultamento di tale amministrazione da parte dei soli Tribunali di prima istanza, o dei soli giudici inquirenti in particolare.

3. Quanto fu prescritto rispetto alla tabella statistica seconda col Decreto 11 novembre andante N. 1130 e col presente vale anche per la compilazione della tabella statistica quarta, formulario VI.

Sulla interpellazione di altro dei Procuratori di Stato: « se gli accusati, contro i quali nel corso dell'anno 1855 è bensì passato in cosa giudicata il conchiuso di accusa, ma che o non vennero tratti entro quell'anno al dibattimento, o non furono entro lo stesso anno giudicati definitivamente, debbano figurare anche nel-

Digitized by Google

denuncie ed istanze verbali assunte al protocollo presso la Procura di Stato, le decisioni finali e tutte le spedizioni particolari del Tribunale dirette alla Procura di Stato, le note ed i decreti di altre Autorità, i rapporti rassegnati alla Procura di Stato e la prima partecipazione degli atti che in ogni affare penale si fa dal Tribunale o da un giudice inquirente alla Procura di Stato, e risguarda quindi un processo che non è peranco iscritto nel repertorio del protocollo degli esibiti.

Questa prescrizione sta in connessione con quella del § 155 della Istruzione pei Giudizii penali, secondo la quale la reciproca corrispondenza tra il giudice inquirente, il relatore ed il procuratore di Stato avviene mediante un libro di annotazioni tenuto presso il Giudizio (1).

l' anno 1856 nella finca 2. della seconda tabella statistica, formulario IV », il sig. Procuratore superiore col Decreto 12 gennaio 1856 N. 56 trovò di dichiarare, che questi accusati non devono figurare nell' anzidetta finca della tabella seconda per l' anno 1856, perchè l' atto di procedura, in virtù del quale appartengono a quella finca, avvenne nell' anno 1855 ed in quell' anno medesimo passò in cosa giudicata.

Questi individui figureranno invece nella finca 3. della tabella statistica seconda dell' anno 1856, e quando trattisi di loro condanna anche nella tabella statistica terza dell' anno stesso.

Lo stesso ragionamento vale rispetto alle inquisizioni, delle quali tratta la prima tabella statistica, obbiettiva. Quelle inquisizioni preliminari o speciali, che vennero dalla prima istanza definite, i cui conchiusi però non passarono entro il dicembre 1855 in cosa giudicata, figureranno per l' anno 1855, a seconda del caso, o nella sola rubrica seconda della 2. finca, o nella predetta rubrica ed anche nella rubrica seconda della 3. finca, ma nella tabella statistica prima per l' anno 1856 compariranno soltanto in quella finca e rubrica, alle quali saranno per appartenere a motivo del passaggio in giudicato dei relativi conchiusi.

Riguardo ai processi riassunti veggasi il Decreto 2 febbraio 1856 N. 173 nella nota sotto il § 28 di questa parte III dell' Appendice.

(*Nota del Trad.*).

(1) Il Procuratore superiore di Stato in Venezia con Decreto 10 febbraio 1855 N. 23 prescrisse la tenuta dei seguenti registri:

1. Protocollo degli esibiti giusta la legge 3 maggio 1853 (formulario I della parte I di quest' Appendice);
2. Repertorio del protocollo degli esibiti (formulario II ivi);
3. Registro delle spedizioni (formulario III ivi);
4. Registro delle intimazioni e delle consegne, che serve anche per le lettere, che si consegnano alla posta (giusta il formulario IV ivi);
5. Libro generale di registratura (formulario VI ivi);
6. Repertorio d' archivio (formulario VII ivi);
7. Repertorio delle normali con le rubriche seguenti: *Oggetto della normale e della superiore Istruzione — marca d'archivio*;
8. Libro dei termini giusta il § 29 della presente Istruzione per le Procure di Stato con le rubriche seguenti: I. *Impiegato della Procura di Stato, cui incombe l' operazione* — II. *Indicazione della causa penale* — III. *Obbligo incombente alla Procura di Stato* — IV. *Giorno in cui spira il termine*;
9. Registro a mano del procuratore e dei sostituti, nel quale devono figurare tutte le cause penali, che vengono da loro rispettivamente sorvegliate, con le rubriche seguenti: I. *Numero del processo* — II. *Qualità dell' azione punibile, cognome e nome del prevenuto.* — III. *Stato del processo.*

Ogni denunzia riceve un numero progressivo, che sarà quello dell' indice generale delle denunzie prescritto al seguente N. 10, il quale corrisponderà per conseguenza al numero progressivo dei processi dell' indice generale delle denunzie tenuto dal Tribunale (formulario N. I al § 6 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II).

Digitized by Google

§ 29.

Ogni procuratore di Stato terrà esatta nota dei ricorsi, rapporti ed altri atti da presentarsi entro termini fissi, ed inol-

Siccome però nel protocollo degli esibiti delle Procure di Stato non figureranno tutte le denuncie, o le partecipazioni, e si deve protocollare il processo soltanto la prima volta, che viene rimesso alla Procura di Stato, così il numero progressivo del processo deve essere segnato in rosso sotto il primo numero del protocollo degli esibiti relativo a questo processo. Però detto numero progressivo è già prima conosciuto dall' indice generale al seguente N. 10.

Lo stesso numero progressivo poi sarà annotato in rosso anche sull' atto stesso, che si protocolla, sotto il numero del protocollo degli esibiti.

Il medesimo numero progressivo potrà esser indicato anche sul cartolare del processo, aggiungendovi il nome dell' impiegato della Procura, che ha l' incarico della sorveglianza del detto processo. Questa indicazione gioverà eziandio al giudice inquirente, il quale saprà sempre a quale impiegato della Procura debba rivogliersi per avere l' approvazione rispetto a quelle operazioni processuali, che non possono essere da lui eseguite senza l' ascolto del pubblico Ministero.

10. Indice generale delle denunzie conformato nel senso del § 6 della Istruzione pei Giudizii penali formulario N. I sopraccitato.

Questo indice sarà un continuo prospetto delle pendenze, servirà a controllare l' indice generale tenuto dal Tribunale e gioverà per approntare il prospetto generale degli elaborati alla fine dell' anno. In una prima rubrica si potrà indicare il nome dell' impiegato della Procura, che si occupa del relativo processo.

Nell' indice generale da compilarsi per l' anno 1856 si riporteranno i processi rimasti pendenti collo spirare dell' anno 1855; questi verranno riportati nell' ordine stesso, in cui figuravano nell' indice anteriore, e saranno contrassegnati con numeri progressivi, i quali incomincino dal numero uno, sottoscrivendovi però il numero, che avevano riportato nell' indice generale dell' anno precedente, ad esempio così 1/36. Siccome per altro questi processi non dovranno figurare nel prospetto generale (formulario I ai §§ 22 e 26) per l' anno 1856 come denunzie sopravvenute nell' anno stesso, e nemmeno devono apparire come tali nell' indice generale, così gioverà che in testa dell' indice si accenni, essere questi i *processi rimasti pendenti allo spirare dell' anno* 1855, e che prima di annotarvi le denunzie dell' anno 1856, si faccia l' altra intestazione: *denunzie pervenute nell' anno* 1856 (Decreto 7 gennaio 1856 N. 35).

Riguardo ai processi riassunti dopo il 15 febbraio 1855, che erano stati definiti a seconda delle leggi anteriori, si premette che siccome tali processi devono a mente dell' art. IX della Patente del 29 luglio 1853 (pag. 23) essere trattati coi metodi del nuovo Reg. di proc. pen., la necessità della ingerenza della Procura di Stato anche nelle pratiche preliminari non può essere messa in dubbio. Alla Procura di Stato competerà di proporre, se dei requisiti necessarii per concedere la riassunzione si abbia a giudicare secondo il detto Reg., ovvero giusta il Codice penale del 1803, e se quindi possa o meno seguire la riassunzione, nel caso negativo cioè per insufficienza dei legali estremi (Decreto 10 agosto 1855 N. 747).

Un processo riassunto nel 1855 diviene poi di nuovo pendente, e deve figurare nell' indice generale, siccome questo offre appunto un elenco dei processi pendenti. Vi verrà riportato nel giorno, in cui il conchiuso di riassunzione sia passato in cosa giudicata, nel modo stesso come se si trattasse di una semplice partecipazione o denunzia pervenuta in quel giorno. Si farà l' annotazione in margine, che si tratta di processo riassunto colla indicazione: *riassunto dell' anno* 185 . . *Vedi N.* (N. dell' indice generale). Se il processo riassunto fosse stato definito nello stesso anno, basterà scrivere nel margine di contro a quel processo la parola: *riassunto*.

Il processo riassunto nel 1856, ma condotto a termine negl' anni precedenti, non figurerà nel prospetto formulario I per l' anno 1856 fra le denunzie, ma si riporteranno nello stesso prospetto le relative proposte; il dibattimento, i ricorsi, ecc. che su questo processo saranno stati fatti o tenuti nel corso dell' anno 1856 e sarà quello preso in contemplazione in modo del tutto conforme anche nella compilazione delle tabelle statistiche obbiettiva e subbiettiva (Decreto 2 febbraio 1856 N. 173).

11. Registro degli arrestati con le seguenti rubriche: I. *Numero progressivo del processo ed indicazione del fatto punibile* — II. *Cognome e nome dell' arrestato* —

Digitized by Google

tre dei giorni stabiliti per le operazioni giudiziali, a cui la Procura di Stato è chiamata a concorrere per le sedute del Giudizio e pei dibattimenti finali, e veglierà affinchè non venga trascurato alcuno dei termini stabiliti.

§ 30.

La distribuzione degli affari ai sostituti ed agli altri impiegati di concetto addetti alla Procura di Stato, spetta al preposto procuratore di Stato, in quanto che il procuratore superiore non dia una disposizione particolare sopra singoli oggetti.

§ 31.

Il procuratore di Stato è responsabile pei lavori eseguiti e per le operazioni d'ufficio intraprese dai suoi sostituti, per quanto egli era in grado di dar loro previamente istruzioni sul loro contegno, secondo la qualità dell'affare.

Su ciò si confrontino il § 31 del Reg. di proc. pen. ed il § 17 della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II.

Per conseguenza, nei casi in cui egli non prende parte personalmente agli atti processuali od alle sedute del Giudizio, ovvero ai dibattimenti, egli dovrà dare ordini precisi al suo sostituto sopra tutto ciò che riguarda le circostanze essenziali, alle quali dee rivolgere principalmente l'attenzione, e possibilmente anche sulle proposte da farsi; e in ogni caso rivedere attentamente gli elaborati scritti degli impiegati subalterni di concetto.

§ 32.

Trattandosi di esaurire un esibito diretto alla Procura di Stato, di fare una proposta od un rapporto per iscritto, di dirigere requisitoria ad un'altra Autorità, ovvero di somministrarle una informazione, si stenderà una minuta, osservando le norme del § 141 della legge 3 maggio 1853 N. 81 del Bollettino delle leggi dell'Impero.

III. *Giorno in cui venne assoggettato ad arresto* — IV. *Giorno in cui fu decretato l'arresto d'inquisizione.*

Potrà in fine esser tenuto qualche altro registro a mano, onde raggiungere pienamente l'evidenza negli affari. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

Il citato § 141 prescrive che sopra ogni esibito si stenderà a parte un referato per iscritto, per tutti gli affari più importanti, o complicati, poi anche un breve e fedele estratto degli atti e si addurranno i motivi, su cui si basa la proposta.

§ 33.

Per le proposte da farsi verbalmente al Tribunale od al giudice inquirente, non occorre, di regola, alcuna minuta. Tuttavia, allorchè le proposte verbali devono farsi dai sostituti, si rimette in facoltà del procuratore di Stato di ordinare che i punti più essenziali siano redatti in iscritto e sottoposti alla sua approvazione.

§ 34.

Nella corrispondenza che ha luogo col Giudizio e coi singoli giudici inquirenti durante la procedura d'inquisizione, basta che la dichiarazione verbale, o la proposta del procuratore di Stato sia riportata nel protocollo assunto sulla operazione giudiziale; e nei casi in cui non si assume protocollo, è sufficiente che la proposta venga scritta sull'atto comunicato al procuratore, o, non potendo ciò praticarsi, sopra un foglio separato, oppure si noti al luogo opportuno che nulla avvi da osservare.

§ 35.

Ogni spedizione di una Procura di Stato dovrà firmarsi dal capo della medesima (procuratore superiore, procuratore di Stato), ed in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci. I rapporti all'Autorità superiore dovranno firmarsi anche da chi gli ha stesi.

§ 36.

Gli atti da conservarsi presso la Procura di Stato, si terranno nella sua registratura nelle sezioni seguenti:

I. Leggi ed ordinanze.

II. Affari di servigio, compresi gli atti relativi ai locali d'ufficio e loro arredi.

III. Affari penali.

IV. Prospetti e tabelle periodiche.

V. Oggetti relativi alle prigioni.

È peraltro rimesso al criterio di ogni procuratore supe-

Digitized by Google

riore e procuratore di Stato, di aumentare il numero delle sezioni, ed in particolare d' introdurre più suddivisioni per gli affari penali.

Le prescrizioni più opportune da osservarsi riguardo alla tenuta della registratura sono quelle contenute nei §§ 167 e seguenti della Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II (1).

(1) Vedi la nota al § 28 quanto ai registri da tenersi.

Onde regolare per l' avvenire la *sfera d' attribuzione dei procuratori superiori di Stato riguardo agli affari economici ed all' assegno di danari pel loro ufficio e delle Procure di Stato loro soggette* e porla nell' occorrente armonia colla sfera d' attribuzioni delle presidenze d' Appello, a cui è assegnata la superiore sorveglianza ed il tenere in evidenza l' opportuno impiego della dotazione annua stabilita per le spese dell' amministrazione della giustizia nel circondario del relativo Tribunale d' Appello, l' i. r. Ministero della giustizia con Ordinanza del 23 novembre 1854, N. 22633, ha trovato di dare le seguenti disposizioni:

§ 1. Siccome la Procura superiore di Stato di regola dev' essere collocata nell' edifizio stesso del Tribunale d' Appello, ed ogni Procura di Stato in quello della competente Corte di giustizia di prima Istanza, lo stabilire i locali d' Ufficio, a ciò occorrenti, è rimesso all' accordo del procuratore superiore di Stato colla presidenza d' Appello e dei procuratori di Stato coi capi delle Corti di giustizia di prima Istanza. In ciò si dovrà limitarsi, da un canto, al bisogno effettivamente necessario, ed aver riguardo, dall' altro, a quei requisiti, che richiedono il servizio della Procura di Stato e la sua posizione d' Ufficio.

Se siffatti edifizii sono presi a pigione, non si calcolerà, nè porrà in conto alcuna pigione particolare per la Procura di Stato, essendochè tale spesa ricade sotto la spesa complessiva per la Corte di giustizia in pigioni per locali d' Ufficio.

La provvista degli occorrenti requisiti d' Ufficio e di cancelleria, lumi e fuoco si fa cogli assegni fissi a tale effetto assegnati pel Tribunale d' Appello e per le Corti di giustizia di prima Istanza, ed in ciò si avrà il debito riguardo alle proposte da farsi dal procuratore superiore di Stato e dai procuratori di Stato, colla dimostrazione del bisogno, e vi si darà esecuzione nella via di metodo.

§ 2. Se una Procura di Stato dev' essere collocata in un altro edifizio, il rintracciar questo spetta alla presidenza d' Appello, di concerto col procuratore superiore di Stato, prendendo in considerazione le circostanze contenute nel § 1, nel che si farà intervenire la opportuna cooperazione dei capi delle Corti di giustizia e dei procuratori di Stato.

I contratti di pigione devono però essere conchiusi in nome della competente Corte di giustizia, da cui vengono rassegnati al Ministero della giustizia, per via della presidenza d' Appello per l' approvazione di essi e per l' assegno della pigione da comprendersi nel conto della Corte di giustizia.

Riguardo ai materiali d' Ufficio e di cancelleria vale anche in questo caso la disposizione del § 1.

§ 3. Gli assegni fissi di cancelleria personali sistemati sono percepiti, dal procuratore superiore di Stato per sè e pe' suoi sostituti, che prestano effettivo servizio, dall' assegno fisso del Tribunale d' appello; da ogni procuratore di Stato, per sè e pei suoi sostituti che prestano effettivo servizio, dagli assegni della competente Corte di giustizia, e le consegne prescritte saranno trasmesse all' impiegato incaricato del conteggiamento di tali danari presso il Tribunale d' Appello o la Corte di giustizia di prima Istanza.

§ 4. Siccome agli affari di cancelleria ed alle funzioni degli inservienti tanto per le Procure di Stato presso le Corti di giustizia, quanto pei procuratori superiori di Stato presso i Tribunali d' Appello, debbono accudire gli impiegati di cancelleria e inservienti delle Corti di giustizia o Tribunali d' Appello, così non ha luogo l' assegnamento di speciali diurnisti o spazzini assunti soltanto per le Procure di Stato; ma qualora si facesse sentire un maggior bisogno di personale di cancelleria o di servizio per una Procura di Stato, sarà dalla presidenza d' Appello, a misura della sua sfera d' attribuzioni, aumentato proporzionatamente il relativo stato personale della Corte di Giustizia, e da questo si darà l' occorrente aiuto alla Procura di Stato.

Digitized by Google

§ 5. Il procuratore superiore di Stato comunicherà le sue specifiche di competenze relative ai viaggi da esso intrapresi per oggetti di servizio alla presidenza d'Appello, la quale ne farà innanzi tutto intraprendere la revisione di contabilità, e poi senza entrare in ulteriore esame sulla necessità del viaggio, secondo la grandezza dell'importo, o farà essa medesima il mandato di pagamento, od assoggetterà la specifica all'approvazione del Ministero della giustizia.

Le specifiche di viaggio dei procuratori di Stato e loro sostituti saranno dal procuratore superiore di Stato rassegnate alla presidenza d'Appello allo scopo della loro liquidazione e dell'ordine del pagamento, confermando la necessità del viaggio, od aggiuntevi le eventuali osservazioni.

Fino all'avvenuta liquidazione possono loro essere accordate proporzionate anticipazioni sul relativo fondo di scorta della competente Corte di giustizia.

Se il procuratore superiore di Stato domanda un'anticipazione per i suoi viaggi di Ufficio, la presidenza d'Appello, sopra la sua partecipazione, si rivolgerà all'Autorità provinciale di finanza.

§ 6. Qualora agli impiegati della Procura di Stato, conforme alle sussistenti prescrizioni competa l'abbuono delle spese di traslocazione, o, alla emergenza dei casi, assegni fissi in luogo delle diete, nell'assoggettare le loro specifiche si osserverà lo stesso procedere; però, per la concessione di simili assegni fissi si ritirerà prima l'approvazione del Ministero della giustizia, il quale, in caso della loro ammissibilità, disporrà pel pagamento a mezzo della presidenza di Appello.

§ 7. Il procuratore superiore di Stato può accordare al suo sostituto, ai procuratori di Stato e loro sostituti, temporarii sussidii pecuniarii, se un tale individuo per lunghe malattie, od altri infortunii cada, senza sua colpa, in stato di bisogno, abbia necessità urgente d'una istantanea sovvenzione e se ne sia reso degno con condotta esente da censura e con zelo pel servizio.

Questa concessione non può per altro, nel corso di un anno, oltrepassare in tutto l'importo di f. 50.

Il procuratore superiore di Stato deve rivolgersi alla presidenza del Tribunale d'Appello, affinchè tale concessione sia realizzata sul fondo preliminato per tali scopi in ogni circondario di Tribunale d'Appello. Allorchè sarà comunicato il preventivo annuo della dotazione destinata a questo scopo ed a quello indicato nel § 8, si rileverà di concerto tra la presidenza d'Appello ed il procuratore superiore di Stato quella parte che proporzionatamente ne ricade sugli impiegati della Procura di Stato, e che va riservata per essere a loro favore impiegata.

Questa parte può essere adoperata a favore di altri impiegati del Giudizio solo di concerto col procuratore superiore di Stato, in caso che nel corso dell'anno non venisse tutta esaurita per impiegati delle Procure di Stato.

§ 8. Uguale facoltà, però, colle stesse limitazioni, compete ad esso riguardo alla concessione di rimunerazioni in danaro fino all'importo di f. 50, ma soltanto in casi di lavori distinti, congiunti a straordinarie fatiche e prestati fuori della sfera delle ordinarie incombenze d'Ufficio.

Proposte per maggiori importi, nei casi dei §§ 7 ed 8, debbono essere assoggettate all'approvazione del Ministero della giustizia, dimostrando di volta in volta la sufficienza della dotazione.

§ 9. Se impiegati delle Procure di Stato, il cui salario annuo non supera l'importo di f. 1000, domandano anticipazioni del salario, in quanto ve ne siano le condizioni di legge, il procuratore superiore di Stato può proporre che siano accordate, e mettersi direttamente in comunicazione coll'Autorità provinciale di finanza; all'incontro le istanze di anticipazione di salarii, che non cadono in questa categoria, saranno sottoposte al Ministero della giustizia, colla proposizione in via di consulta. — Sopra proposta del Procuratore superiore di Stato in Venezia, giusta suo Decreto 7 luglio 1855 N. 631, la Presidenza d'Appello ha annuito, che le specifiche d'accesso dei procuratori di Stato e sostituti, munite del di lui certificato sulla necessità della trasferta, siano rimesse ai Tribunali pel relativo pagamento, salva la liquidazione delle medesime all'occasione delle trimestrali rese di conto dei Tribunali stessi. (*Nota del Trad.*).

Digitized by Google

FORMULARII

ALL' ISTRUZIONE PER LE PROCURE DI STATO.

Digitized by Google

Digitized by Google

Formulario N. I, al § 22.

Formulario del prospetto degli affari trattati dalla Procura di Stato presso un Tribunale di prima Istanza

Atti pervenuti al Protocollo degli esibiti				Denuncie accolte dalla Procura di Stato		Ispezioni oculari ed altri atti giudiziali, in cui cooperò la Procura di Stato		Numero delle proposte fatte dopo che fu chiusa la procedura d'inquisizione		Atti d'accusa in iscritto presentati (§ 217 del Regolamento di procedura penale)	Dibattimenti finali					Ricorsi della Procura di Stato esauriti									Numero delle sedute giudiziarie, a cui prese parte la Procura di Stato	In casi di contravvenzione secondo il § 30, lett. g) del Reg. di proc. pen.			Stato personale della Procura di Stato
											Numero delle inquisizioni per le quali ebbero luogo dibattimenti finali	Numero dei reati in essi trattati		Numero degli accusati contro cui si tenne il dibattimento		contro decisioni dopo chiusa la procedura d'inquisizione, e precisamente				contro decisioni dopo che ebbe luogo il dibattimento finale, e precisamente				contro decisioni giudiziarie o conchiusi di altra specie		Atti processuali di cui si prese isp.	Ricorsi interposti contro decisioni		
																per crimini		per delitti		per crimini		per delitti							
Rimasti arretrati dall'anno 18 . .	Sopraggiunti nell'anno 18 . .	Esauriti nell'an. 18.	Rimasti in arretrato	per crimini	per delitti	per crimini	per delitti	per crimini	per delitti			per crimini	per delitti	per crimini	per delitti	con risultato	senza risultato	con risultato	senza risultato	con risultato	senza risultato	con risultato	senza risultato				con risultato	senza risultato	

Formulario N. II, al § 24.

Formulario del Prospetto degli affari trattati da un procuratore superiore di Stato.

Scritti pervenuti al Protocollo degli esibiti				Numero degli affari penali pel cui trattamento il procuratore superiore di Stato, ha dato ordini speciali di maggiore importanza ai procuratori di Stato (§ 32 lett. *a*, del Regol. di proc. pen.)		Numero degli atti a cui prese parte il procuratore superiore di Stato						Proposte fatte dal procuratore superiore di Stato secondo il § 32 lett. *d*, del Regol. di proc. pen.	Rapporti di maggiore importanza, proposte e pareri rassegnati dal procuratore superiore di Stato al Ministero della giustizia				Stato personale della Procura superiore di Stato
						presso i Tribunali di prima Istanza invece del procuratore di Stato che era competente				presso il Tribunale d'Appello								
						a dibattimenti finali di Giudizii penali		ad operazioni di Ufficio d'altra specie										
rimasti arretrati dall'anno 18..	sopraggiunti nell'anno 18..	esauriti nell'anno 18..	rimasti in arretrato	per crimini	per delitti	per crimini	per delitti	per crimini	per delitti	per crimini	per delitti		in oggetti di legislazione	in oggetti penali	in affari disciplinari	sopra case di pena e di arresto	

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE

PARTE IV.

Digitized by Google

Digitized by Google

ORDINANZA

DEI MINISTERI DELL'INTERNO E DELLA GIUSTIZIA, DEL 28 GENNAIO 1855

obbligatoria per tutti i Dominii dell' Impero, ad eccezione dei Confini militari,

colla quale si emana una Norma sulla visita giudiziale dei Cadaveri.

(Nel Bollettino dell' Impero puntata VIII, N. 26, dispensata e spedita il 13 febbraio 1855).

I Ministeri dell' interno e della giustizia trovano di emanare la seguente Norma sulla visita giudiziale dei cadaveri.

La forza obbligatoria della medesima comincia col giorno della publicazione, nei Dominii, ove è già attuato il Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853 (N. 151 del Bollettino delle leggi dell'Impero); e negli altri Dominii col giorno in cui vi entrerà in vigore il suddetto Regolamento.

CAPITOLO I.

Della visita giudiziale dei cadaveri in generale.

§ 1.

La visita giudiziale dei cadaveri è della massima importanza, poichè ben di sovente da essa dipendono cosi l' onore, la libertà, le proprietà e la vita della persona imputata di un reato, come la sicura amministrazione della giustizia; ed è quindi indispensabile dovere dei periti ad essa chiamati, di procedervi colla più scrupolosa esattezza.

§ 2.

La visita giudiziale, cioè l' ispezione e la sezione del cadavere dee precedere l' inumazione in ogni caso di morte non naturale, quando dalle circostanze non apparisca già con certezza, che tale morte fu prodotta dal caso o da un suicidio, e non già da un' azione punibile.

Digitized by Google

Se il cadavere fosse già sepolto, si dovrà a tal uopo dissotterrarlo, colle precauzioni necessarie per la salute delle persone che prendono parte alla visita giudiziale (§ 86 del Regolamento di procedura penale), purchè secondo le circostanze se ne possa attendere ancora un importante risultato.

§ 3.

Sotto la precedente condizione le visite giudiziali dei cadaveri sono necessarie particolarmente nei seguenti casi:

1. Quando alcuno sia morto in tempo più o meno lungo dopo aver sofferto una violenza esterna, come p. es. urto, percossa, ferita, ecc. recati con istromenti ottusi od acuti, taglienti, pungenti, od armi da sparo, oppure dopo esser caduto da una considerevole altezza, e simili.

2. Quando taluno ebbe a morire dopo aver preso un cibo, una bevanda, medicina, od anche soltanto dopo l'uso esterno di unguenti, bagni, acque cosmetiche, polveri pei capelli, ecc., con violenti sintomi comparsi all'improvviso, che facciano sospettare un avvelenamento.

3. Per tutte le persone trovate morte, che portino già esternamente segni tali o siano rinvenute sotto tali circostanze, da indurre la verisimiglianza che la loro morte non sia stata naturale.

4. Per le singole parti di corpo umano, che si rinvengano in qualsiasi luogo.

5. Per tutti i neonati trovati morti e per quei bambini morti, rispetto ai quali non è infondato il sospetto di procurato aborto o di morte violenta.

6. Quando alcuno sia morto dopo essere stato curato da ciarlatani e persone non autorizzate all'esercizio dell'arte medica.

7. Quando insorga sospetto di una precedente cura sbagliata per opera di un medico, chirurgo od ostetrico.

8. In tutti i casi di morti provenienti da azioni od omissioni, le quali, o già per le loro conseguenze naturali facilmente discernibili per ognuno, o in virtù di prescrizioni, appositamente notificate, o per la condizione, l'impiego, la professione, il mestiere o l'occupazione o in generale per le particolari circostanze di chi n'è l'autore, possa esser da questo riconosciuta atta a produrre od accrescere un pericolo per l'altrui vita, salute o sicurezza personale.

Digitized by Google

Tali casi si verificano particolarmente, quando la morte sia derivata da una delle seguenti colpe:

a) dall' essersi omesso di custodire armi da fuoco cariche;

b) dall' essersi tenuti incautamente carboni accesi in locali chiusi;

c) da imprevidenza nel fare fumigazioni coll' uso di zolfo, e nell'applicazione di narcotici (mezzi producenti anestesia);

d) dalla trascuranza delle speciali prescrizioni su la produzione, la custodia, lo smercio, il trasporto e l'uso di oggetti pirotecnici, preparati e capsule fulminanti, di zolfanelli accensibili per attrito od in altro modo, e di ogni altra materia, che mediante confricazione facilmente si accende, di polvere ardente e di materie esplodenti (cotone fulminante);

e) dal non essersi usate le precauzioni prescritte nell' esercizio di miniere, fabbriche, industrie ed altre imprese;

f) dall' essersi omesso di esporre i prescritti segnali di avviso;

g) dalla rovina di un edificio o di un' armatura;

h) dalla omessa o trascurata custodia di un animale pernicioso o nocivo;

i) dall' uso di cibi o bevande malsane, appositamente falsificate oppure preparate o conservate in vasellami nocivi alla salute;

k) da maltrattamenti nella domestica disciplina;

l) dalla omissione della dovuta sorveglianza di fanciulli o di altre persone, che non sono capaci di guardarsi esse medesime da pericoli;

m) da inavvertenza o troppa celerità nel guidare o cavalcare;

n) dall' essersi lasciati cadere oggetti da abitazioni, finestre, balconi, ecc. o dall' essersi omesso di assicurare gli oggetti ivi posti o sospesi. Ciò vale eziandio pei casi in cui una persona ha sofferto pregiudizio nella salute per alcuno dei motivi sopraccennati, e muore qualche tempo dopo; come pure quando riguardo a un defunto siavi motivo di sospettare che le persone alle quali per dovere di natura o per impegno assunto incombeva l' obbligo di averne cura durante la malattia, gli abbiano lasciato mancare del tutto la necessaria assistenza medica, potendosi procurarla; finalmente in tutti i casi in cui viene as-

Digitized by Google

serito un suicidio, quando precedenti verificazioni di polizia e la ispezione esterna del cadavere non dimostrino con sicurezza, essere stata la morte realmente prodotta da suicidio.

§ 4.

A visite giudiziali di cadaveri può farsi luogo di regola soltanto dietro ordine del competente Giudizio inquirente.

Per conseguire la sollecitudine spesso necessaria in tali casi si abilita anche ogni Ufficio distrettuale (Giudizio di sedia, Pretura), in qualità di Giudizio distrettuale, a far intraprendere visite giudiziali in tutti i casi di morte delle specie indicate ai §§ 2 e 3 che si verificano nel suo circondario. Qualora peraltro non sia esso medesimo Giudizio inquirente, dovrà darne immediato avviso al Giudizio competente per la inquisizione.

§ 5.

Ogni visita giudiziale di cadaveri si eseguirà da due membri del personale sanitario. Facendosi eccezione a questa norma, p. es. nel caso che per essere già molto inoltrata la putrefazione del cadavere, non si potesse far venire un medico con bastante celerità, per la troppa distanza, oppure uno dei medici o chirurghi non comparisse all'ora prefissa, o l'ispezione s'intraprendesse soltanto a motivo di una contravvenzione, e simili, come pure omettendosi di far intervenire un secondo medico o chirurgo, se ne dovrà fare ogni volta particolare motivata annotazione nel protocollo.

§ 6.

Questi due membri del personale sanitario sono di regola:

a) il medico giudiziale appositamente destinato dall'Autorità giudiziaria, oppure il medico d'ufficio addetto all'Autorità politica;

b) il visitatore giurato dei morti del Comune in cui dee farsi luogo alla visita, quando egli sia in pari tempo medico o chirurgo; ed in caso diverso un altro medico o chirurgo.

Periti medici diversi dai sovraccennati saranno incaricati della visita soltanto nel caso che vi fosse pericolo nel ritardo, ed uno dei sovrindicati fosse per circostanze particolari im-

Digitized by Google

pedito dal comparire, ovvero in quel caso speciale apparisse sospetto.

I medici o chirurghi che non si trovano in impiego stabile, o non hanno già prestato un giuramento generale, debbono farsi giurare prima di cominciare la visita.

§ 7.

Anche il medico o chirurgo che avesse curato il defunto nella malattia che fosse preceduta alla sua morte, dovrà essere invitato ad assistere alla visita e sentito sulle precedenti circostanze, quando ciò non importi ritardo. Nei casi più importanti si chiederà da lui una storia della malattia.

Nondimeno, per l' imparzialità del Giudizio, non si farà intraprendere la visita dal medico curante del defunto, ove ciò sia possibile.

§ 8.

I medici destinati per la visita saranno invitati per iscritto; e nelle relative Note s' indicheranno l' oggetto da visitarsi, il luogo ed il tempo della visita, il nome delle persone giudiziarie che vi assisteranno, e quello dei periti che avranno ad intraprenderla.

§ 9.

Ogni Capo di Comune è responsabile per la sicura custodia dei cadaveri pei quali giusta i §§ 2 e 3 potrebbe rendersi necessaria una visita giudiziale. Qualora non possa lasciarsi il cadavere nel luogo ove fu trovato, il Capo-Comune dovrà provvedere un altro luogo idoneo per riporlo, e non essendo questo opportuno per la visita giudiziale, troverà a tale oggetto, prima dell' arrivo della Commissione, un altro locale, chiaro, spazioso, da potersi riscaldare in caso di gran freddo; farà venire, oltre ai testimoni giudiziali, anche un individuo atto a prestare i servigi necessarii nella visita, ed in generale farà preparare tutto quanto occorre.

§ 10.

La visita stessa si farà in presenza delle persone del Giudizio e dei testimoni giudiziali; e sarà diretta dal giudice inquirente o da chi ne fa le veci, il quale indicherà gli oggetti a

Digitized by Google

cui dee principalmente rivolgersi l' attenzione, e proporrà le domande di cui crede necessaria la soluzione.

Egli farà promettere col tocco di mano ai testimoni giudiziali di prestare piena attenzione a tutto ciò che si farà o si dirà innanzi a loro, all'oggetto di poterne al caso far testimonianza in Giudizio, d' invigilare che tutto sia fedelmente notato a protocollo, e di osservare fino al dibattimento, il silenzio sopra quanto giungerà a loro notizia durante la procedura. Inoltre egli dovrà aver cura che la visita possa farsi con tutto comodo, in luogo opportuno, che siano tenuti lontani tutti gli spettatori oziosi, ed i visitatori abbiano piena libertà di agire. Del resto anche il procuratore di Stato ha diritto d' indicare, all' atto dell' ispezione, gli oggetti ai quali debbono estendersi le operazioni della visita.

§ 11.

Prima di passare alla sezione del cadavere lo si farà vedere, per porne fuori di dubbio la identità, a persone che hanno conosciuto il defunto, come pure all' imputato se fosse già noto. Ove il morto sia affatto sconosciuto, e non esista peranco una descrizione della persona, degli abiti e degli effetti ritrovati, la si stenderà ancor prima della sezione, oppure si esaminerà la descrizione già presentata dal visitatore dei morti, supplendo, all' occorrenza, a quanto vi manca.

§ 12.

I medici o chirurghi chiamati alla ispezione hanno il dovere di eseguire la visita con ogni riguardo e precauzione, attenzione, ordine e colla più scrupolosa coscienza, attenendosi esattamente ai principii ed alle regole della scienza e prendendo in considerazione ogni circostanza, che possa servire in qualche modo a rischiarare la specie del fatto.

A tale scopo i periti possono domandare che si somministrino loro all' appoggio degli atti, o mediante l' esame di testimoni, i necessarii schiarimenti sovra punti da esporsi da loro con precisione. In particolare dovranno indicarsi esattamente le ferite ed altre traccie esterne di sofferta violenza, precisandone il numero e la qualità, descriversi i mezzi e stromenti, da cui furono o potevano essere prodotte, e si paragoneranno colle lesioni osservate gli stromenti che si ritrovassero, e che avessero potuto servire a recarle.

Digitized by Google

§ 13.

Nei rapporti medici la visita sarà regolata e diretta da quello fra i medici che la intraprendono, che è in pari tempo medico giudiziario o d' ufficio; se vi furono impiegati due altri medici, dal più anziano; e se la visita si eseguisce da un medico e da un chirurgo, dal primo. A questo spetterà principalmente di dettare a protocollo il viso reperto, e ciò durante la visita, ed in nessun caso dopo finita l' ispezione, nell'ordine, in cui si fanno le osservazioni. Il secondo perito provvederà i necessarii stromenti, procederà egli stesso alla sezione del cadavere, e finita che sia, lo assetterà di nuovo, apporrà poscia egli pure la sua conferma al viso reperto, e qualora creda di dover esporre le circostanze di fatto osservate in modo diverso dal primo perito, darà a protocollo il divergente suo parere.

Che se i due periti credessero di dover esporre in modo diverso i fatti da loro rilevati, si farà intervenire possibilmente già alla compilazione del viso reperto un terzo medico o chirurgo, oppure si procederà a norma del § 21.

§ 14.

Durante ogni visita giudiziale di cadaveri dee tenersi, di pari passo colla medesima, un circostanziato protocollo redatto con cura, avvedutezza e nella debita forma, in cui s' indichino il tempo, il luogo, l' oggetto e lo scopo della visita, e le persone presenti, e si descrivano colla possibile esattezza tutte le osservazioni influenti sul riconoscimento del fatto.

§ 15.

Per questo protocollo si prescrive la seguente forma:

Si piegherà in colonna un foglio di carta e si scriverà nel mezzo l' intestazione colle parole: « *Protocollo di sezione* », sotto le quali si noterà il giorno della visita.

Poscia si scriverà su tutta la larghezza della carta la introduzione, in cui si esporranno dapprima l' Autorità per ordine della quale si fa la visita giudiziale, la data ed il numero, sotto cui fu spedito ed intimato il relativo ordine scritto, il luogo ed il tempo della ispezione, la indicazione del cadavere, le circostanze sotto cui fu ritrovato, o che occasionarono la visita giudiziale, e le altre verificazioni comunicate ai

Digitized by Google

medici incaricati della sezione, la ricognizione della identità del cadavere, il giuramento fatto prestare nei prescritti modi o ricordato ai periti, e la promessa data dai testimoni giudiziali. Quindi si noteranno nel mezzo della pagina le parole: « *in presenza* » e sotto di esse per intiero i nomi e le qualifiche dei membri componenti la Commissione, intervenuti alla visita.

Il vero oggetto del protocollo si scrive nella colonna a destra di chi lo tiene, e si divide in più articoli, da contrassegnarsi con lettere majuscole o numeri romani, secondo le singole parti di cui si compone, vale a dire la descrizione della persona, degli abiti ed effetti, degli stromenti adoperati per recar la ferita, che si presentassero, la storia della malattia e simili, quindi il viso reperto sulla ispezione esterna ed interna del cadavere.

Questi articoli si suddivideranno ancora in allinea più brevi contrassegnati progressivamente con lettere minuscole o numeri arabici, all' oggetto di potersi richiamare nel parere ai rispettivi punti, e di far constare facilmente della esattezza dei passi del protocollo, che si avessero a citare. Finito il protocollo, chi lo ha tenuto lo leggerà e lo chiuderà scrivendo su tutta la larghezza della pagina la clausola seguente: *Letto a tutti i presenti, e non avendo questi trovato di aggiungervi cosa alcuna, chiuso alle ore . . .*

In seguito si apporranno le firme, e precisamente quelle delle persone del Giudizio presenti, e dei testimoni giudiziali sulla colonna a sinistra, quelle dei medici che hanno eseguito la sezione e degli altri membri del personale sanitario, che si fossero fatti intervenire, sull' altra colonna.

§ 16.

Come ulteriore norma pel protocollo si prescrive che chi lo tiene abbia prestato il dovuto giuramento, che nello scritto non si cancelli, si aggiunga o si cambi nulla d' importante, ed i passi cancellati rimangano tuttora leggibili, che i cambiamenti e le rettifiche rilevanti, che si facessero dai medici, siano inscrite con apposito cenno, notate in margine od in calce e regolarmente sottoscritte dai membri della Commissione.

Se il protocollo consiste di più fogli, debbono unirsi con filo, i capi del quale siano assicurati col suggello giudiziale,

Digitized by Google

in modo che senza ledere questo, non possa levarsi alcun foglio.

§ 17.

Compita la visita, i periti stenderanno il parere, dopo essersi concertati fra loro, basandolo sul risultato della visita, e riferendosi sempre ai singoli punti del viso reperto. Questo parere può essere dato tosto a protocollo, co' suoi motivi, nel qual caso si pone nel mezzo del foglio l' intestazione « *parere* » e lo si scrive in tutta la larghezza della carta; oppure, particolarmente in casi difficili, i periti possono stenderlo in iscritto e presentarlo più tardi, al qual uopo si prefiggerà loro un congruo termine.

§ 18.

Il parere scritto, steso posteriormente, comincierà colla indicazione dell' incarico scritto emanato dal giudice inquirente o suo sostituto, che ha ordinato la visita giudiziale, del luogo e tempo, in cui questa avvenne, e dei dati contenuti nel protocollo, in quanto che si riferiscano al parere stesso, il quale verrà steso in seguito.

§ 19.

Se i periti sono di opinione diversa, ciascuno consegnerà dal canto suo un parere debitamente motivato all' Autorità giudiziaria, o lo scriverà in aggiunta alla fine del protocollo.

§ 20.

Nei casi in cui i periti ritengono che per dare un fondato parere sia loro indispensabile d' ispezionare essi medesimi gli atti processuali, anche questi potranno essere loro comunicati, sempre che non si presentino speciali difficoltà in contrario.

§ 21.

Se si trova che il parere dei periti sia oscuro, incompleto, non abbastanza preciso, in contraddizione con sè stesso o con circostanze di fatto già rilevate, ovvero che non siano giuste le conclusioni tratte dalle esposte premesse, oppure che le dichiarazioni dei periti, rispetto alle cose di fatto da essi osservate, discordino fra di loro in modo rilevante, il giudice inquirente li sentirà in proposito, e se con ciò non si tolgono i

Digitized by Google

dubbii, ripeterà per quanto è possibile l'ispezione facendovi intervenire gli stessi od altri periti.

§ 22.

Il parere propriamente detto dovrà sempre dichiarare *quale* sia stata nel caso concreto *la causa prossima* dell'avvenuta morte, e da che questa causa sia stata prodotta.

Secondo la qualità del caso si dovrà quindi mettere in chiaro particolarmente:

1. Se giusta le emergenti circostanze abbia a ritenersi con certezza oppure con verosimiglianza che la morte sia avvenuta:

a) in conseguenza delle lesioni rilevate, o

b) già prima di tali lesioni, ovvero

c) in conseguenza o per concorso di una causa soppraggiunta alla lesione ed indipendente da essa.

Dichiarandosi che le lesioni rilevate furono la causa della morte, si determinerà inoltre:

2. Se l'azione posta a carico dell'imputato sia divenuta la causa della morte per la sua natura in generale, o per una speciale costituzione fisica od uno stato particolare della persona lesa, oppure per circostanze estrinseche accidentali.

Ove il parere non si estenda a tutte le circostanze importanti per la decisione, il giudice inquirente proporrà su di esse speciali domande ai periti.

§ 23.

Nel motivare il parere i risultati ottenuti dall'investigazione devono venir spiegati giusta principii esatti di anatomia, di fisiologia, di patologia, schiariti da conclusioni tratte dalla natura della cosa, e confermati da sicure osservazioni e riconosciute esperienze.

Le ipotesi ed opinioni proprie od altrui non fanno prova; similmente l'altrui autorità potrà solamente servire a convalidare una motivazione esposta nel modo suaccennato.

§ 24.

Siccome in qualunque rilievo giudiziale lo scopo deve sempre essere quello di scoprire la verità, così anche nel parere sopra una visita di cadavere intrapresa giudizialmente si

Digitized by Google

dovranno distinguere esattamente le cose che si possono decidere con certezza per ragioni fisico-mediche da ciò che non si può addurre che come congettura. Nei casi perciò che sono dubbii al medico stesso, e che in mancanza di circostanze rischiaranti rimangono tali, egli sarà in dovere di dichiarare francamente di non essere in grado di pronunciare un deciso giudizio; e quindi, secondo lo stato delle cose, egli dovrà dare un parere certo soltanto in parte ovvero affatto dubbio, se non è altrimenti possibile.

§ 25.

La conclusione del parere sarà costituita dalla formola:

« *Il che noi portiamo a cognizione del Giudizio do-*
» *po esame diligentemente eseguito e dopo matura*
» *ponderazione, giusta i principii delle mediche*
» *scienze, e lo confermiamo per vero colle nostre*
» *sottoscrizioni* ».

Indi i periti accenneranno la retrocessione degli atti che avessero ricevuto ed apporranno la data e le loro sottoscrizioni. Infine si piega convenientemente lo scritto, ed all' esterno si scrive il titolo dell' Autorità giudiziale alla quale dee venir trasmesso il parere, il nome e la condizione degli estensori, ed una breve indicazione dell' oggetto a cui si riferisce.

§ 26.

I medici che si prestarono alla visita giudiziale d' un cadavere sono obbligati, dietro regolare citazione, di comparire al dibattimento finale del Giudizio penale, e di restar presenti alla seduta dopo che furono esaminati fino che il presidente li licenzia o li prega di ritirarsi. Essi hanno altresì a rispondere secondo la loro scienza e coscienza alle domande proposte tanto dal presidente quanto anche dal procuratore di Stato e dagli altri membri del Giudizio, come pure dal querelante privato, dall' accusato, dal danneggiato e dai loro rappresentanti, dopo che questi abbiano a tal uopo ottenuta la parola dal presidente, ove però il medesimo non respinga una domanda come inconveniente.

L' inobbedienza ad una tale citazione per parte dei periti avrebbe per conseguenza il loro immediato accompagnamento in Giudizio, e, se questo non fosse possibile, una multa di cinque fino a cinquanta fiorini oltre al risarcimento delle spese

Digitized by Google

della seduta andata deserta, ed un mandato d'accompagnamento per la loro prossima sicura comparsa.

Contro simili condanne potranno essi ricorrere entro otto giorni dopo l'intimazione loro fatta della decisione relativa presso lo stesso Giudizio chi li ha condannati. Se può venir provato che la citazione non fu convenientemente consegnata al medico in proprie mani, o che un ostacolo impreveduto ed insuperabile gli ha tolto di presentarsi, potrà venir intieramente esonerato dalla pena contro di lui pronunciata.

Si potrà far luogo ad una riduzione della pena inflitta, o della rifusione delle spese a lui imposta, s' egli è in grado di far constare che la pena o la condanna nelle spese non sono proporzionate alla sua trascuranza.

Contro siffatte decisioni del Giudizio non si ammette ulteriore rimedio di legge.

§ 27.

Per evitare in tale atto di speciale missione ogni inutile ritardo, specialmente in quei luoghi ove non si trovano appositi stabilimenti per visite giudiziali di cadaveri, sarà cura del medico chiamato alla visita di recarsi nel sito determinato, s'è possibile ancor prima del tempo prefisso per intraprendere l'esame cadaverico, e di verificare se il Capo della Comune abbia convenientemente provveduto che sia apprestato un tavolo od altro apparecchio adattato per la sezione, sostegni per la testa del cadavere, i quali potranno consistere in pezzi di legno, mattoni o pietre adatte, alcuni recipienti pieni d'acqua, alcuni asciugamani, e finalmente un tavolo per lo scrittore cogli occorrenti oggetti di cancelleria. Sarà dovere del medico visitante di essere provveduto di una completa cassetta di strumenti da sezione, od almeno d'un completo astuccio tascabile, nel qual ultimo caso però dovrà essere munito d'una sega ad arco e della sua lama di riserva, come pure di spugne. Gli altri requisiti che potessero al caso occorrere, come martello, scarpello, grandi e piccole bilancie coi relativi pesi e simili, devono essere provveduti stabilmente dalle maggiori Comuni delle città, nelle quali avvengono più di frequente siffatte investigazioni; in caso diverso si prenderanno a prestito da artigiani, o presso le farmacie private e pubbliche.

Al contrario ogni medico giudiziale dev' essere fornito di

Digitized by Google

un passetto articolato lungo quattro piedi, i di cui pollici siano divisi in linee secondo il sistema decimale, di un compasso da grossezze e di una buona lente.

§ 28.

Essendochè i cadaveri destinati per una visita giudiziale non possono di regola esser lasciati nel sito ove furono trovati, ma devono essere portati nelle città maggiori nel locale apposito a ciò destinato, così avverrà di raro il caso che la visita abbia ad intraprendersi sul luogo stesso, o che la Commissione visitante abbia ad ordinare essa medesima il trasporto del cadavere ad un luogo adatto per l'esame. In conseguenza di ciò dev'essere reso noto nel modo già indicato (§ 11) ai medici giudiziali il luogo, lo stato e la positura del cadavere, dove e come sia stato esso ritrovato, come pure il modo con cui ebbe luogo il trasporto, coll'indicazione delle cautele che in ciò fare furono osservate. E qui s'intende da sè che i Capi di Comune, o quelli che sono chiamati ad ordinare un tale trasporto devono prendere le opportune misure, affinchè il cadavere venga collocato con tutta precauzione sopra una bara od altro simile apparecchio solido in modo che non possa sfasciarsi, che sia assicurato per guisa da non poter cadere a terra, ricoperto da un coperchio o da un panno abbastanza grande, e portato al luogo destinato da un numero di persone corrispondente al bisogno, e se si tratta di grande distanza, col mezzo di un carro, ma con eguali precauzioni. Qualunque altro modo di trasporto non deve essere permesso.

§ 29.

Prima ancora che incominci la visita dovrà essere partecipato ai medici giudiziali, se non lo si avesse già fatto nella lettera d'invito ad essi diretta, il nome, l'età, la professione ed il genere di vita dell'individuo da visitarsi, come pure la causa della morte, qualora fosse già nota, il tempo in cui agì questa causa, e quello della morte che le tenne dietro, come pure ogni altra cosa che fosse avvenuta in questo intervallo, si renderà lor noto, in caso si tratti di ferita, lo strumento che vi fu adoperato o che comunque la occasionò, il modo con cui fu usato, e come esso agì, come pure la positura e l'atteggiamento delle persone che vi presero parte. Si dovrà inoltre ren-

Digitized by Google

derli informati se il defunto restò fino al suo ultimo istante sul sito ove avvenne il fatto o l'accidente, s'egli siasi da per sè recato altrove, ovvero se con l'altrui assistenza, e di qual genere, vi sia stato condotto, o se sia trasportato soltanto dopo la morte al luogo ove si rinvenne, in che modo ciò sia avvenuto, e cos'altro sia successo in tale circostanza; se fu prestato ajuto all'infelice ancor vivo, da chi e quando; in che questo ajuto abbia consistito, quali sintomi siensi osservati; se per richiamare in vita il già trovato morto, o morto dopo, siano stati fatti tentativi, quali, da chi e per quanto tempo.

§ 30.

Tutte queste circostanze accessorie che mettono in chiaro lo stato della cosa dovranno essere dal medico, che le rilevava, dettate a protocollo, avvertendo di notare per qual modo siano giunte a di lui cognizione. Lo stesso avverrà quanto alle deposizioni del medico che curò il defunto nell'ultima sua malattia, se per avventura ei fosse presente; ovvero se questi avesse portata seco una storia del morbo, la medesima dovrà esser preletta ancora prima dell'atto proprio della visita, e quindi annessa al protocollo, nel quale la si dovrà citare.

§ 31.

Ciò fatto, si passa all'esame ed alla descrizione dei vestiti. Una tale descrizione è già di rilevante importanza, in quanto che unita a quella degli altri effetti trovati serve a meglio constatare, trattandosi di sconosciuti, l'identità della persona, e perchè in caso di lesioni recate a traverso i vestiti, dalla qualità delle aperture in essi rimarcabili, le quali dovranno lasciarsi come sono, si può talora trarre una sicura conclusione intorno alla qualità degl'istrumenti adoperati, meglio che dai caratteri delle ferite stesse, le quali durante la vita subiscono molteplici cangiamenti.

Lo svestimento del cadavere deve avvenire con precauzione e senza violenza. Quei vestiti, che non potessero esser levati via con facilità, dovranno essere aperti collo scalpello, lungo quelle cuciture, che per la descrizione non sono importanti, evitando ogni lesione del cadavere, e quindi levati.

§ 32.

La descrizione dei singoli capi di vestiario può farsi nel-

Digitized by Google

lo stesso ordine col quale essi si trovano indossati, e se ne dovrà considerare la stoffa, il colore, il taglio, la fodera, le saccoccie esistenti ed il loro contenuto, la loro qualità se vecchi e logori o nuovi e tuttora adoperabili. In quei vestiti che ordinariamente si contrassegnano con marche, bisognerà esaminare se vi siano, e riportare a protocollo quelle, che si trovassero, colla maggior possibile precisione, indicandone la forma ed il colore; e dove queste mancassero, bisognerà accennare anche tale circostanza. Se i vestiti fossero imbrattati di sangue, terra, sabbia, melma, sterco e simili, bisognerà indicarlo, precisando i punti ove tali lordure si trovano. Se vi fossero lacerazioni od altri guasti, bisognerà decidere se per avventura ciò fosse derivato da movimenti di difesa. Un' accurata disamina meritano particolarmente quei fori in essi trovati, i quali furono prodotti dagli strumenti adoperati nel ferimento. S' indagherà diligentemente la loro sede e direzione, nominando la parte del vestito corrispondente, si misurerà col passetto la loro lunghezza e larghezza, si osserveranno esattamente gli orli se nettamente tagliati o dentati, gli angoli se ottusi, acuti o altrimenti conformati, sempre nominando la parte di vestito corrispondente. Se nei diversi abiti posti l' un sull' altro, che avrebbero dovuto essere traforati ad un tratto, si trovasse una contraddizione quanto al numero ed alla grandezza delle aperture, bisognerà vedere se ciò possa essere spiegabile per una piega che vi avesse esistito.

§ 33.

Gli strumenti presentati che si asserisce aver servito al ferimento, dovranno essere diligentemente descritti secondo la loro qualità e forma, accennando se vi sia una marca di fabbrica, e quale, e si misurerà la loro lunghezza e larghezza col passetto. Se la larghezza d' un istrumento diminuisce nel suo decorso, si determinerà in particolare il punto della massima, della media e della minima larghezza notando esattamente la distanza di queste dal manico o dalla punta. Così pure si noterà lo spessore del dorso d' un istrumento se esso non fosse uniforme, e si verificherà poi il suo peso mediante una bilancia. Inoltre si osserverà il taglio o la punta se aguzza od ottusa, se ne numereranno esattamente le tacche esistenti, e si descriveranno le macchie di sangue ove non siavi dubbio sulla loro natura; che se tali macchie

Digitized by Google

fossero dubbie si dovrà egualmente notarlo, evitando di levarle e badando che conservino la loro forma primitiva.

§ 34.

Trattandosi di cadaveri trovati congelati bisognerà subito istituire i prescritti tentativi per richiamarli in vita. Se il loro stato fa conoscere l' inutilità di tali tentativi, ove il medico visitante li reputi ancor atti all' ispezione giudiziale, dovrà procedere al loro graduato sgelamento. Ma se i cadaveri vengono conservati secondo le prescrizioni, e preservati dall' azione del freddo, allora la Commissione visitatrice non avrà mai avanti di sè un cadavere congelato tranne quei pochi casi in cui l' inaspettata ingruenza di un forte freddo durante la notte ne abbia occasionata la congelazione. In caso di legger grado d' irrigidimento, in cui la pelle riceve ancora l' impressione del dito, sarà il cadavere ancor appropriato alla sezione quando si osservino le dovute cautele; ma non più in caso di completa rigidità. In quest' ultima ipotesi bisognerà naturalmente aspettare che sia avvenuto il graduato sgelamento.

§ 35.

Ancor più di raro avverrà il caso, ove si seguano le vigenti prescrizioni, che i medici chiamati ad intraprendere la sezione giudiziale si trovino nella necessità di istituire esperimenti di rianimazione. Ad onta di questo, se ciò fosse necessario, essi vi sono obbligati, e resta loro severamente proibito d' intraprendere la sezione d' un cadavere in cui non si mostrino chiari indizii di morte; per cui si dovranno citare anche in ogni protocollo i riscontrati certi segni della morte. Persino in caso di lesioni che non lasciano alcun dubbio sulla avvenuta morte non sarà permesso d' istituir la sezione prima del completo raffreddamento di tutte le parti, anche interne, quindi giammai prima che siano passate 24 ore.

§ 36.

Onde i risultati ottenuti abbiano una piena certezza, è necessario poi di osservare e notare anche i segni esistenti di putrefazione. Imperciocchè soltanto nel primo grado di essa si può dare un giudizio sicuro e giustamente fondato; mentre quanto più è inoltrata la putrefazione, tanto più difficile

Digitized by Google

riesce il giudicare se le alterazioni trovate negli organi si debbano attribuire a preceduti processi patologici o ad una lesione oppure all'influenza della già incominciata putrefazione, o sibbene a quest'ultima soltanto.

Pure in questo caso eziandio si potranno giudicare con discreta sicurezza le ferite anche penetranti fino agli organi interni quando si confronti lo stato del seno che costituisce la ferita, e dei tessuti immediatamente adjacenti con quello del rimanente organo leso; ed in caso di versamenti sanguigni se si rifletta alla presenza di coagoli ed alla circostanza che nella putrefazione molto avanzata ponno aver luogo con facilità dei trasudamenti di liquido sanguinolento senza che v'abbia preceduto una lesione.

Similmente ponno essere verificati spesso a putrefazione molto avanzata gli avvelenamenti per sostanze minerali, e le fratture delle ossa si riconoscono in qualunque tempo.

§ 37.

Se si dovesse intraprendere l'ispezione di un cadavere già seppellito, e putrefatto in grado considerevole, onde diminuire l'incomodo ai membri della Commissione converrà aprire la sepoltura alcune ore prima di levarnelo, indi si estrarrà la cassa, e levatone via il coperchio la si esporrà per qualche tempo all'aria libera, e potendo farlo senza danno dell'ispezione, si praticheranno punture all'addome ed al torace onde aprire un'uscita ai gas raccolti in queste cavità. Dispersi in gran parte tali gas, si verserà sopra il cadavere una soluzione di cloruro di calce, ed estratto dalla cassa lo si farà porre al posto destinato il quale parimenti dovrà esser bagnato colla soluzione di cloro; si leveranno via gli abiti nel modo più opportuno, indi s'intraprenderà l'esame esterno e la sezione del cadavere versandovi sopra ripetutamente dell'acqua clorata.

§ 38.

La visita del cadavere si divide in esterna ed interna. Quanto alla prima, dopo fatta la descrizione dei connotati generali, si esamineranno le singole parti del corpo, testa, collo, torace, addome, estremità superiori ed inferiori e da ultimo la superficie dorsale, e si enuncierà tutto ciò che in esse parti apparisse rimarchevole. Quelle lesioni che si limitas-

Digitized by Google

sero a singole parti si esamineranno durante la descrizione delle parti stesse; che se invece si estendessero sopra una gran superficie del corpo, allora si esamineranno dopo aver notato lo stato generale. Si osserveranno poi in modo speciale ed esatto quelle regioni del corpo umano nelle quali di preferenza ponno essere praticate delle ferite che facilmente passano inosservate e difficili sono a scoprirsi, o nelle quali in generale possano rimaner nascoste le traccie di avvenute esterne violenze; tali sarebbero le orbite, le fosse nasali, le cavità della bocca e delle fauci, il condotto uditivo esterno, la regione della nuca, le cavità ascellari, l' ano, nelle donne che hanno mammelle floscie e pendenti le regioni sottomammarie, specialmente la sinistra, le parti genitali esterne; inoltre nei bambini le fontanelle e tutta la regione spinale. Tuttavia la visita giudiziale deve limitarsi all'esterna ispezione soltanto in quei casi in cui un alto grado di putrefazione non lasci sperare nessun ulteriore importante risultato dall' esame interno, e quando non siavi sospetto di avvelenamento per mezzo di sostanze minerali, o di lesioni delle ossa.

§ 39.

Nella visita interna bisognerà aprire il cranio, il collo, la cavità del petto e del basso ventre, e ciò anche in quei casi in cui si avesse già trovato la causa della morte nell'una od altra di queste parti. In generale nella sezione bisognerà tenere l' ordine anatomico, cominciandola dalla testa e proseguendola per ordine come nella visita esterna.

Ogni incisione dovrà esser fatta cautamente ed in modo da non dividere parti che si volevano lasciar intatte.

Si dovrà particolarmente evitare di ledere le vene, come le tiroidee, le giugulari interne ed esterne, le sotto clavicolari, le vene cave, ed in generale tutti i grossi vasi venosi. Non si dovrà mai condurre un taglio attraverso un'esistente lesione, e quando questa si trovasse sulla linea ove per solito si pratica un' incisione, si dovrà schivarla e passarle all' intorno. Se v' ha una ferita in una parte tale che non abbia comunicazione con una delle principali cavità del corpo, si dovrà aprire anche questa parte secondo le regole dell' arte, ed esaminare più da vicino tutti i tessuti interessati. Si può rendere perciò necessaria l' apertura delle cavità orbitali, nasali, del canale uditivo esterno ed interno, della teca vertebrale, dello scroto,

Digitized by Google

del retto intestino, di una o più articolazioni, o la preparazione dell' una od altra estremità, e così via.

§ 40.

In ogni lesione devesi indicare la sede di essa mediante la denominazione anatomica della parte lesa, ed ove ciò fosse insufficiente, se ne dovrà determinare la distanza (misurata in pollici) da uno dei punti della stessa regione o del membro od organo più vicino. Si descriverà la forma e figura possibilmente con nomi geometrici o secondo la somiglianza con oggetti comunemente noti; se ne misurerà esattamente la lunghezza e larghezza mediante il passetto, se ne enuncierà la direzione e si dichiarerà se la lesione sia una ferita da colpo, da taglio, da punta, d' arma da fuoco, se sia una contusione, una scottatura ecc. Per mezzo della visita esterna non si potrà mai determinare esattamente la profondità di una ferita perchè sotto nessuna condizione è permesso di scandagliarla collo specillo od in altro modo. Basterà quindi far osservare che la medesima è superficiale, profonda o penetrante. Soltanto dopo finita la sezione e constatato quali parti sieno lese, può con sicurezza giudicarsi la profondità d' una ferita. Perciò, dopo descritti i caratteri esterni della lesione, devono essere preparati in ordine anatomico e per istrati gli organi più profondi da essa interessati, secondo che il sezionante nel corso dell' esame li pone a scoperto. In ogni strato si nomineranno le parti colpite, e si noteranno i diametri della lesione in pollici e linee. Dalla complessiva descrizione dei singoli strati si può formarsi un' esatta idea intorno alla profondità e direzione della ferita ed intorno agli organi lesi. Se molte sono le lesioni, dovrà ognuna di esse venir descritta collo stesso ordine accennando anche l' istrumento col quale la medesima potesse essere stata praticata, ed il modo con cui esso potrebbe essere stato adoperato, come pure se l' una o l' altra delle lesioni non debba venir considerata come indizio di opposta resistenza.

Oltre a ciò si dovran confrontare colle esistenti lesioni gli stromenti per avventura trovati e che potessero essere stati adoperati a produrle. Questi però non si dovranno mai introdurre nelle ferite stesse e nemmeno nei fori esistenti negli abiti, mentre ciò facendo se ne altererebbe la forma primitiva;

Digitized by Google

ma bensì trarransi le necessarie conclusioni dalla forma, figura, larghezza e profondità della ferita, dalla qualità dei suoi margini ed angoli e dai caratteri corrispondenti dei fori dei vestiti confrontati colla forma, figura, lunghezza, larghezza e peso dello strumento, colla affilatura e lunghezza del suo tagliente, coll' acutezza della punta, collo spessore del suo dorso, colle tacche e colle traccie di sangue esistenti ecc.

§ 41.

Nelle ferite poi propriamente dette che si trovassero in un cadavere se ne descriveranno la forma e figura, la dimensione tanto secondo la lunghezza che la larghezza, la direzione, i margini, cioè se questi siano netti, frastagliati, in forma di lembo, gonfii, lisci, suffusi o no di sangue, rivolti all' indentro od all' infuori; e quanto agli angoli, se questi sieno acuti, ottusi, arrotondati o d' altra forma: si farà attenzione se ne fluisca sangue, bile, chimo, materie fecali e simili, come pure se vi sia protrusione d' un viscere: si osserverà lo stato delle parti circonvincine; e trattandosi di ferite da colpo, taglio o punta si avrà riguardo se vi esista insieme anche una contusione. Dovranno essere contrassegnate tutte le parti lese da una ferita, ed il modo di loro lesione, nonchè indagate le conseguenze da ciò derivate come: versamenti di sangue, di succhi secretorii, o del contenuto di organi cavi nel parenchima di un viscere od in una cavità; e si distingueranno i corpi stranieri contenuti nella ferita, come: frammenti degli strumenti adoperati, palle, brani di vestiario, schegge ossee ecc. Si dovrà guardare se nella ferita e nei suoi contorni vi sia arrossamento, gonfiezza, ispessimento del tessuto, infiltrazioni di sangue, essudamenti sierosi, fibrinosi, purulenti ecc., degenerazione sfacelosa od icorosa di essi e dei tessuti, se quindi sianvi i segni di infiammazione, e se lo stato impuro od affatto abnorme della ferita e della sua cavità desti il sospetto di avvelenamento.

§ 42.

In caso di pure contusioni che si riconoscono per un coloramento rosso più o meno carico della pelle, si dovrà osservare prima di tutto se questi coloramenti possano essere occasionati da macchie da morto, ecchimosi, petecchie, o da

Digitized by Google

emorragie prodotte da altri processi morbosi come tifo, piemia, scorbuto e simili, da estravasati sanguigni per violenti sforzi muscolari come può avvenire nelle convulsioni, nel vomito, nella tosse, nel saltare, nel correre ecc. ovvero infine non sieno cagionate da altro che da nèi materni (voglie), teleangiectasie ecc. La natura di queste macchie deve ogni volta essere verificata attentamente mediante incisioni.

Le ferite contuse si riconoscono dall' infiltramento sanguigno della pelle e del tessuto cellulare sottocutaneo, come dalla più o meno considerevole distruzione di questi tessuti, avendo anche riguardo alla forma ed estensione di esse, onde distinguerle giusta principii d' anatomia patologica da altri analoghi coloramenti cutanei.

Se si rileva che tali macchie cupe sono vere lesioni esterne, si dovrà notarne la sede, l'estensione, la forma, ed il grado di distruzione del tessuto, si enuncieranno gli organi a cui s' estendono, come : muscoli, grossi tronchi vascolari e nervosi, visceri ecc. ; si avrà riguardo se al caso sieno fratturate o contuse le ossa. Trattandosi di visceri e di muscoli si baderà se gli stessi in qualche punto siano scoppiati o lacerati ed in quale estensione, e se da ciò fosse stata occasionata uscita di sangue o di altri umori, ed in qual copia. Si esaminerà inoltre se le parti contuse ed i loro contorni presentino i sintomi d' infiammazione, di organica dissoluzione già accennati nel paragrafo precedente, e finalmente se anche parti lontane, e specialmente opposte alla parte direttamente lesa, ne abbian sofferto esse pure, ed in qual modo.

§ 43.

Nelle ferite d' arma da fuoco si osserverà se già i vestiti stessi o la parte colpita ed i suoi contorni siano anneriti dalla polvere o bruciati, se la ferita trapassi intieramente la parte stessa o no. I fori di entrata ed uscita del proiettile si riconoscono in generale da ciò che il primo rappresenta una ferita più piccola, a margini rovesciati all' indentro, contrassegnata spesso da un' escara ; il secondo invece una ferita più grande, i di cui orli son rovesciati all' infuori e più laceri. La direzione della ferita e le parti da essa interessate si esploreranno dietro le indicazioni già fornite (§ 40). Se lo sparo fu composto, cioè originato da più palle o pallini, si dovrà osservare

Digitized by Google

il numero delle ferite, la loro reciproca distanza, come pure la direzione e la comunicazione fra loro dei singoli canaletti che costituiscono in tal caso la ferita. Si cercheranno i corpi stranieri che col proiettile fossero penetrati, come brani di vestito, stopacci della scarica, scheggie ossee, e simili; ed anche in caso che il proiettile non fosse penetrato o solo superficialmente, converrà notare le alterazioni da esso prodotte.

§ 44.

Le fratture e le lussazioni, per quanto si rilevino colla ispezione esterna, si determineranno fin da principio nominando le ossa fratturate, i legamenti e le articolazioni lese; si rimarcheranno le alterazioni da esse prodotte nella giacitura, forma, lunghezza e mobilità della parte, si descriverà lo stato dei comuni integumenti, cioè se i medesimi sieno immutati o suffusi di sangue, arrossati o gonfii; se contemporaneamente vi sia una ferita e di che specie; se in essa si trovino schegge ossee, ovvero l'uno o l'altro dei frammenti dell' osso rotto. Nell' esame interno di lesioni ossee si dovranno condurre tagli sufficientemente lunghi, ma in modo che non s' incrocino con esistenti ferite; si descriverà lo stato della superficie interna della cute; si prepareranno tutti i muscoli della parte fino all' osso od all' articolazione offesa, e si avrà riguardo se vi fossero nei medesimi infiltrazioni di sangue, lacerazioni parziali o totali, lesioni di grossi vasi o nervi.

Quanto all' osso rotto si noterà la specie della frattura, se completa od incompleta, obliqua, longitudinale, se con ischeggiamento o sfracellamento dell' osso rotto, nel qual caso si descriveranno i frammenti più grandi secondo il numero e la forma loro. Nelle lussazioni si baderà se sono recenti od antiche, complete od incomplete, di quanto distino fra loro (in pollici e linee) le superficie articolari, quale sia lo stato dei legamenti, se soltanto sieno stirati, ovvero lacerati, da qual parte sia diretto l' osso slogato, se in esso od entro la cavità articolare vi sia contemporaneamente una frattura. Oltre a ciò tanto nelle fratture quanto nelle lussazioni si porrà attenzione se per caso preesistenti morbose condizioni delle ossa e dei legamenti articolari abbiano potuto occasionarle, e finalmente se v' abbiano fenomeni infiammatorii e di che specie siano.

Digitized by Google

§ 45.

Nelle lesioni avvenute in causa di scottature per liquidi, di ustioni, o d' applicazione di caustici si esaminerà se la pelle sia d' un rosso vivo o cupo, o d' altro colore, se sia più o meno gonfia, se l' epidermide sia sollevata in piccole o grosse bolle, e di che sieno riempite queste ultime; se manchi l' epidermide e se il corio denudato sia tramutato in una massa molle, gialliccia o grigia, ovvero sia annerito, essicato in forma di cotenna, o in certo modo abbrustolito, o finalmente apparisca più o meno carbonizzato, e se queste alterazioni si limitino soltanto alla pelle ed al tessuto cellulare sottocutaneo, oppure se si estendano fino ai muscoli, ai nervi e vasi, o fino alle ossa medesime. Si dovranno riferire gli indizii di infiammazione, quali sono: il rossore, il turgore, le infiltrazioni di siero, di sangue, di marcia, di sanie ecc. nei tessuti lesi e nei circostanti: si accennerà se il morboso processo già mostrasse la tendenza a limitarsi, come pure s'indicheranno i fenomeni consecutivi di metastasi ad altri organi, d' ipostasi, di piemia ecc.

§ 46.

Tutte le lesioni trovate in un cadavere dovranno essere giudicate anche in quanto esse fossero state praticate avanti o dopo la morte, per cui in ogni lesione bisognerà aver particolare riguardo a quelle alterazioni che ponno essere prodotte soltanto dall' attività vitale, come sarebbero: suffusioni di sangue o grandi emorragie, il boccheggiare (divaricamento) dei margini d' una ferita, dei tessuti divisi, aventi diverso grado di contrattilità, i fenomeni dell' incominciata reazione ecc.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Della visita giudiziale dei cadaveri in particolare.

SEZIONE PRIMA.

Visita esterna del cadavere.

§ 47.

L' esame esterno comincia colla descrizione generale del cadavere.

Questa considera nel cadavere la statura, lo sviluppo fisico regolare od irregolare, la costituzione robusta o gracile, la buona o cattiva nutrizione, l' abnorme grassezza, la morbosa consunzione o l' aumentato volume, il grado di rigidezza cadaverica, il colore della superficie del corpo in generale, la straordinaria pallidezza, o la particolare pigmentazione (brunezza), la presenza della pelle anserina (pelle d' oca), finalmente la specie ed estensione delle macchie da morto, la di cui natura si constaterà mediante incisioni. Essa farà inoltre menzione delle alterazioni morbose che si estendono a tutta la superficie del corpo, o a gran parte di esso, come pure accennerà se la superficie cutanea fosse in ragguardevole estensione lorda di sangue, terra, sabbia, fango, sudiciume, sterco e simili; accennerà pure le lesioni esterne però quelle soltanto che abbracciano un' ampia superficie, poichè le lesioni si notano per regola nell' esame delle singole parti.

§ 48.

Trattandosi di persone sconosciute, l' esame esterno comincierà colla descrizione dei connotati personali: in questa si devono registrare: la statura, notandone la misura precisa, il sesso, l' approssimativa età, i caratteri fisici in generale, il colore dei capelli e degli occhi, la forma della faccia, la conformazione della fronte, del naso, delle labbra, della bocca, la specie di barba, se ve ne fosse, la qualità dei denti, ed altri rimarchevoli segni, come: cicatrici, verrucche, nèi materni (voglie), lobuli d' orecchio perforati, deformità, ed altri.

Digitized by Google

§ 49.

Quanto alla testa, si noterà la sua grandezza, la sua figura sferica, allungata od altrimenti conformata, la lunghezza e il colore dei capelli, la loro foltezza o scarsezza, la loro umidità per sangue, acqua od altri liqiudi; il loro imbrattamento di terra, sabbia, fango ecc., i fenomeni morbosi al capillizio, i tumori che vi esistessero e la loro natura, e le lesioni, e si descriveranno secondo la loro specie; si accennerà il colorito e l'espressione della faccia. Riguardo agli occhi si osserverà se sieno aperti o chiusi, prominenti od infossati, quale aspetto abbiano la congiuntiva, la cornea, l'iride e la pupilla; si determinerà più davvicino se vi fosse uno scolo dal naso, o corpi stranieri nelle sue cavità; quanto alla bocca si osserverà se essa sia chiusa ovvero più o meno aperta, se il labbro inferiore sia pendente, la mascella inferiore abbassata, mobile o fissa, qual colore e qual forma abbiano le labbra, se siano umide od asciutte, se nella cavità della bocca si trovi sangue, muco, acqua, schiuma, sostanze vomitate, ovvero se esistano in essa de' corpi stranieri venuti dall'esterno. Riguardo ai denti si esaminerà se sieno sani o cariati, se esistano tutti o se ve ne manchino, se ed in qual grado sieno logorati o recentemente spuntati, che aspetto abbiano le gengive in generale ed all'orlo dei denti; se la lingua si trovi convenientemente od abnormemente collocata, se sia gonfia, rossa o sporca, e qual colore abbia la muccosa della bocca e delle fauci. Con uguali avvertenze si esploreranno anche le orecchie. Quando in alcuna di queste parti si trovi uno stato morboso od una lesione, dovranno questi venir più dappresso determinati secondo le regole più sopra indicate.

§ 50.

Al collo si osserverà: se sia corto o lungo, sottile o grosso, rigido o mobile, e nell'ultimo caso se fosse insolitamente snodato, se le vene superficiali fossero considerevolmente turgide, se vi sia un gozzo e di qual grandezza, forma e consistenza, se al caso si veda attorno al collo un solco prodotto da una corda od altro legaccio strangolante che fosse stato applicato, nel qual caso si dovrebbe descrivere la sua

Digitized by Google

posizione, profondità, larghezza, direzione e decorso, come anche la qualità della pelle in quei punti, se cioè normale ovvero occupata da suggellazioni, od abbia l'aspetto di secca cotenna, descrivendo pure il laccio, se vi fosse, ed il modo con cui fu adoperato. Si noterà se si trovino escoriazioni, impressioni, suggellazioni quali indizii di avvenuto strangolamento, ovvero lesioni di altra specie, od altre morbose alterazioni esterne del collo. — In caso di ferite da taglio sarà particolarmente da indagarsi se il taglio sia stato condotto da sinistra a destra o viceversa, se la parte principalmente colpita, la concreta ricognizione degli organi lesi, o la forma stessa del taglio diano luogo a sospettare che l'autore possa essere stato persona abituata a maneggiare il coltello, come un macellajo ecc.

§ 51.

Nell'ispezione esterna del petto si osserveranno la larghezza, del convessità o l'appianamento dello stesso ovvero la sua irregolare conformazione; nei cadaveri di donne si osserveranno le mammelle se grandi o piccole, tese o floscie, se le glandule mammarie siano molto sviluppate, se contengano latte, se i capezzoli e le loro areole si mostrino pallide o brune, se vi sieno traccie di cera-lacca sgocciolatavi sopra, escare dure essicate od altri segni di eseguiti esperimenti per richiamare in vita la defunta, se la pelle del petto sia normale o morbosamente alterata, o se vi siano altri indizii dai quali si possa arguire esistervi organiche alterazioni degli organi interni. Le lesioni che si trovassero si descriveranno secondo le regole generali già accennate, e sotto questo rapporto, trattandosi di donne le cui mammelle pendano in basso, si esaminerà principalmente la parte da esse coperta; e se si tratta di cadaveri sconosciuti non si trascurerà di descrivere i peli che vi fossero e qualunque segno o marca particolare come fu già indicato.

§ 52.

Quanto al ventre, si enuncierà la sua gonfiezza, se moderata o considerevole, uniforme o solo parziale, accennandone la causa, cioè se per aria o liquidi contenuti o per altri corpi riconoscibili; o se invece l'addome sia rimarchevolmente infossato: si descriveranno poi la cute di esso e le macchie ver-

Digitized by Google

di, rosse, bleu o d'altro colore che vi si riscontrassero, le strie biancastre, o simili a cicatrici, secondo la loro sede ed estensione. Oltre a questo però si dovrà sempre assicurarsi della vera natura di tali macchie e strie mediante incisioni. Così pure se si riscontrassero tumori superficiali, dopo averne descritto la sede, la grandezza, la consistenza, l'elasticità o la fluttuazione, col mezzo dell' apertura se ne determinerà più concretamente il contenuto; e così questi come le macchie suddette si giudicheranno rapporto allo stadio di putrefazione e rapporto alle lesioni che vi si trovassero, le quali ultime si distingueranno a norma delle prescrizioni. Si avrà riguardo inoltre alla facile presenza in simili casi di protrusioni di visceri addominali ed al loro strozzamento, come pure agli esistenti fenomeni d' infiammazione ed esiti di essa. Le ernie che al caso esistessero, dovranno essere descritte giusta la loro sede, grandezza ed altri caratteri.

§ 53.

Nei cadaveri di donne dovrà inoltre specialmente osservarsi se il basso ventre sia adequatamente prominente, o se la pelle sia flaccida, rugosa, sparsa di strie cicatriciformi, ovvero se al contrario l' addome si mostri voluminoso per l' incremento dell' utero già reso sensibile all' esplorazione, il quale si presenta in forma di un globo duro sopra le ossa del pube. In tal caso si osserverà in seguito se l'ombellico sia più o meno cancellato, e se il fondo dell' utero arrivi fino ad esso o lo oltrepassi, mentre queste ultime circostanze si devono risguardare in parte come segni di gravidanza, in parte come già preesistenti indicazioni per il taglio cesareo. Che se quest'operazione fosse già stata eseguita, si esaminerà se i bordi della ferita siano riuniti con eguali riguardi come si pratica sulla donna vivente mediante un opportuno bendaggio, ovvero solamente col mezzo della sutura da pellicciajo, o con punti staccati, oppure se invece siano stati lasciati senza medicazione di sorta:

Per i motivi accennati al § 35 non dovrebbe mai darsi il caso che il medico chiamato alla visita giudiziale debba fare il taglio cesareo.

Digitized by Google

§ 54.

L' ispezione esterna delle parti genitali maschili e femminili viene praticata soltanto quando nelle stesse esistano alterazioni morbose od insolite, o siano state colpite da esterne violenze, ovvero quando il giudice ne domanda l' ispezione per circostanze particolari, ch' egli però dovrà render note. In questi casi, trattandosi di maschi, si descriveranno la lunghezza, forma e colore del pene, il glande, se coperto o nudo, l' orificio dell' uretra ed i suoi caratteri, le traccie di ejaculazioni di sperma o di scoli morbosi, le ulceri, le cicatrici e deformità, poscia il colore dello scroto, i peli di esso e del pube se ve ne sono, la presenza o mancanza dei testicoli e dei cordoni spermatici e le loro qualità. Nelle femmine al contrario si noterà la posizione e direzione del pube, le qualità delle grandi labbra e delle ninfe, la presenza e forma dell' imene, delle rughe della vagina, della clitoride e della forchetta, e quanto a quest'ultima si dovrebbe specialmente osservare se essa ed il perineo appajano lacertai, se vi siano traccie di sperma o d'altri umori nella vagina, se nella medesima v' abbiano ulceri, tumori, escrescenze, se l'utero od una parte della vagina sia proceduta, e finalmente se in essa si contengano corpi stranieri. Le lesioni poi di queste parti si dovrebbero verificare e descrivere secondo le regole generali.

§ 55.

Riguardo alle estremità superiori ed inferiori è da notarsi s' esse siano rigide o mobili ed in qual grado, se i muscoli delle medesime sieno tesi ovvero insolitamente rilasciati, come sia la loro pelle, se alle coscie ed alla superficie posteriore delle braccia si rimarchi la pelle d' oca in modo particolare, se vi si trovino segni di recenti salassi per avventura non fasciati secondo le regole dell' arte, croste lardacee secche od altri indizj di mezzi rivificanti già tentati. Le alterazioni avvenute per malattia o per putrefazione, come pure le lesioni che si trovassero, si descriveranno nel modo già noto. Si devono poi esaminare anche le ascelle. In caso di persone sconosciute si osserverà se dal colore, dalla calosità della pelle delle mani e dei piedi si possa dedurre il loro genere di vita

Digitized by Google

e mestiere; se le dita siano distese, leggiermente piegate, o come spasticamente contratte; si osservérà pure alle mani se vi sieno macchie di sangue, se sieno annerite da polvere ardente, od imbrattate da altre sostanze, e si vedrà se fra gli apici delle dita e le unghie si trovino per avventura capelli od altro, se vi esistano scalfiture, tagli e lacerazioni quali indizj di opposta resistenza.

§ 56.

In seguito si colloca il cadavere sovra un lato e si esamina la nuca e tutto il decorso della colonna vertebrale onde scoprire se vi fossero lesioni anche apparentemente insignificanti; ogni traccia di esse si esamina più davvicino col mezzo di incisioni, e se una qualche suffusione di sangue si approfondasse fin presso alle vertebre, allora si dovrà più tardi intraprendere l'ispezione interna del canale vertebrale, la quale com'è evidente dovrà praticarsi ogni qual volta vi sieno ferite a questa regione.

In tale giacitura del cadavere si baderà se dall'ano ebbe luogo un qualche scolo, e se questo fosse sanguigno, se ne esplorerà l'origine all'atto della sezione. Le ulteriori alterazioni o lesioni al dorso si descriveranno in particolare, come al solito.

§ 57.

Finita la visita esterna, sarà bene di dare ancora uno sguardo generale al cadavere rispetto alle circostanze rischiaranti il fatto, onde al caso potervi aggiungere quanto fosse passato inavvertito; in seguito a che, se nient'altro fosse a rimarcarsi, viene chiusa nel protocollo la visita esterna colle parole: « Del resto, dopo replicata diligente ispezione, non si trovò nel rimanente del corpo veruna traccia di una (d'altra) sofferta violenza, o resistenza opposta, come pure nessuna ulteriore marca particolare della persona »; e queste ultime parole soltanto nel caso che il cadavere fosse sconosciuto. In quei casi finalmente nei quali giusta le vigenti prescrizioni si avrebbe dovuto prestare al defunto i soccorsi proprii per gli asfitici, e non lo si fece, o lo si fece soltanto in modo insufficiente, bisognerà farne quì la necessaria annotazione.

Digitized by Google

SEZIONE SECONDA.

Visita interna del cadavere. (Sezione).

§ 58.

Terminata la visita esterna si procede all'interna. Quantunque le prescrizioni generali che qui seguono debbano essere per regola osservate, tuttavia è facile ad intendersi che a norma del caso in concreto si può deviarne alquanto, e che si deve poi evitare qualunque inutile mutilazione del cadavere.

§ 59.

L'apertura del cadavere dovrà, giusta il prescritto dal §. 39, cominciare con quella della testa. A tal fine si taglierà la cute della testa in modo che l'incisione cominci dietro l'orecchio destro ed approfondandosi fino all'osso passi trasversalmente sopra la testa e termini al di dietro dell'orecchio sinistro. Il lembo anteriore che ne risulta viene staccato dalle sue aderenze cellulari e rovesciato sopra la faccia, il posteriore sopra l'occipite. Nel cuojo capelluto si descriverà lo spessore, lo stato congestivo, le ecchimosi della superficie interna, le emorragie, gli essudati e la loro specie, sede ed estensione, osservando in proposito s'essi stieno in relazione causale con lesioni esternamente già rimarcate, e trattandosi di ferite penetranti si descriverà lo stato della superficie interna della cute craniale nel punto corrispondente. Sotto uguale rapporto si deve esaminare anche la superficie esterna del cranio, osservando qui con diligenza se il periostio sia in qualche parte staccato dall'osso, se vi esistano fessure semplici o molteplici delle ossa, suture scostate, scheggiature od infossamenti della lamina esterna, fratture e sfracellamenti delle ossa con o senza depressione. Qualunque volta siavi sospetto di soluzioni di continuità nell'osso, sarà opportuno di raschiare il periostio onde poter meglio esaminare l'osso denudato. Si apprezzeranno del pari tutte le morbose alterazioni, come: essudati, necrosi, carie, cicatrici, esostosi, pseudoplasmi ecc., come pure qualunque lesione cagionata da chirurgiche operazioni.

Digitized by Google

§ 60.

L'apertura del cranio si eseguisce meglio di tutto col mezzo d'una sega ad arco. Staccati dall'osso i due muscoli temporali, onde non imbrattino i denti della sega, raschiato via il periostio sulla linea da segarsi, e fatta fissare fra le mani d'un assistente la testa mediante un pannolino, si applica la sega perpendicolarmente alla metà della fronte mezzo pollice più in alto dell'orlo superiore dell'orbita, ove il caso speciale non esiga un taglio diverso, la si tiene in direzione col mezzo dell'unghia del pollice sinistro che si applica in quel punto, e dapprincipio con brevi tratti di sega, indi con più lunghi si compie il primo solco. Onde la sega non trovi ostacoli nel suo movimento la si deve tener sempre in un piano verticale, e si eviterà qualunque eccessiva pressione, conducendo però dei tratti sufficientemente lunghi. Il solco così ottenuto si continuerà da ambe le parti colla dovuta precauzione fino a che le ossa siano completamente divise in tutta la circonferenza, procurando per quanto è possibile di non ledere le sottoposte meningi e molto meno il cervello. Quei punti che non fossero ancora intieramente divisi, come avviene spesso alla fronte ed all'occipite, si divideranno facilmente coll'introduzione dell'apposita leva, od in mancanza di questa collo scarpello che s'incunea dentro con moderati colpi e poi si gira sul proprio asse, e finalmente abbassando il manico dello strumento introdotto si solleva la calotta craniale quanto basta per passarvi sotto cogli apici delle dita della mano sinistra, afferrarvi l'orlo e staccarla completamente dal davanti all'indietro. Se vi fossero aderenze solide colla dura madre, saranno queste lacerate in caso di bisogno colla spatola od altro adatto strumento, e questo, come qualunque altro distacco della dura madre dall'interna lamina vitrea dovrà essere notato, precisandone l'estensione.

§ 61.

In seguito si descrive la calotta del cranio in riguardo alla sua forma, spessore e peso, in riguardo alla proporzione fra la diploe e le lamelle, ponendola contro la luce onde vedere se in qualche punto fosse assai tenue ed insolitamente translucida, si osserverà se le sue impressioni sieno regolari, ap-

Digitized by Google

pianate, molto profonde o stranamente conformate, se vi esista qualche stato morboso dell'osso, se v'abbiano depressioni, fenditure, o scheggiature alla lamina interna senza che sia lesa l'esterna, ovvero controfessure di essa, e dove si mostrassero lese ambe le lamelle nello stesso punto, si osserverà se le lesioni sieno eguali, ovvero in che differiscano fra loro, badando finalmente se la lamina interna vitrea sia levigata o ruvida, corrosa o morbosamente affetta in qualunque modo.

§ 62.

Quanto alla dura madre si osserverà se sia più del solito tesa o rilasciata, se i suoi vasi sieno turgidi o vuoti, se sia più o men rossa ovvero pallida. In caso di versamenti sanguigni si baderà se il sangue stravasato sia fluido o coagulato, si noterà la sede, l'estensione, la copia dell'emorragia, se il sangue sia fresco o già alterato, se le alterazioni patologiche trovate nella lamina vitrea si estendano anche alla dura madre, ed in qual modo. In caso di fratture scheggiate e di depressioni di frammenti si osserverà se le medesime abbiano leso anche la dura madre ed in che modo, se scheggie o pezzi d'osso od altri corpi stranieri sieno penetrati nel cervello, quale estensione abbiano le ferite della dura madre, se attraverso le medesime sporgano parti di cervello ed in quale stato queste ultime si trovino. Finalmente s'incide dall'avanti all'indietro con uno scalpello il seno longitudinale superiore della dura madre e si nota la quantità del sangue in esso rinchiuso, ovvero gli essudati od altre patologiche alterazioni che vi si trovassero.

§ 63.

In seguito con uno scalpello puntuto si apre la dura madre anteriormente alla gran falce ed in prossimità all'orlo dell'osso segato, si continua il taglio lungo l'orlo medesimo fino all'estremità posteriore del processo falciforme, e si fa lo stesso anche dall'altro lato. Le lamine in tal modo staccate si rovesciano avendo qui riguardo alla quantità e qualità degli umori che si versano dal sacco aracnoideale, alle recenti od antiche emorragie, sacchi emorragici ed altri patologici prodotti che si trovassero sulla lamina parietale dell'aracnoidea.

Per allontanare completamente la dura meninge si afferra

Digitized by Google

col pollice ed indice il gran processo falciforme presso la sua inserzione alla cresta di gallo (apofisi cristagalli), lo si tende e lo si tronca colle forbici, e lo si rovescia insieme con la dura madre all'indietro sopra l'occipite, riferendo però se alle pareti della gran falce si osservassero alterazioni rimarchevoli.

§ 64.

Ora si osserverà la denudata aracnoidea, notandone le qualità, se fina e trasparente, o torbida e come lattiginosa, rigonfiata o d'aspetto tendineo, la sua tensione sopra la superficie del cervello, ovvero la sua rilasciatezza. I versamenti sanguigni, i trasudamenti morbosi e le lesioni che penetrassero fino a questa membrana verranno descritti come fu detto parlando della dura madre. In simil modo si enuncieranno i caratteri fisici della meninge vascolosa (pia madre); qui però converrà aver riguardo alla dilatazione dei vasi, al loro decorso serpentino o rettilineo, come pure all'iniezione sanguigna. Si osserverà inoltre se l'aracnoide sia aderente alla pia madre, ovvero se esistano fra di esse versamenti sanguigni od infiltrazioni e di quale specie: in quest'ultimo caso converrà staccare le dette due membrane dal cervello, al qual fine si pizzicheranno in un punto opportuno colle unghie e si leveran via dalla superficie cerebrale, osservando se fra esse e le circumvoluzioni del cervello sia raccolto del siero od altro liquido, in qual copia e di qual natura, se le dette membrane si possano facilmente o difficilmente staccare, e se in questo caso restino aderenti alla pia madre parti di sostanza cerebrale, o se vi siano tubercoli od altri patologici prodotti.

§ 65.

Nell'ispezione del cervello si noterà la sua rimarchevole grandezza, ovvero la sua flacidità (collapsus), il colore carico o sbiadito della sostanza grigia, il numero e la grossezza delle circumvoluzioni, o lo straordinario appianamento delle stesse, la profondità e larghezza dei solchi o la loro scomparsa. In seguito si farà menzione dei versamenti di sangue alla superficie del cervello, delle parti di esso che si trovassero arrossate, gonfie, rammollite, dei depositi purulenti, saniosi od altri prodotti morbosi al caso esistenti.

Digitized by Google

Nelle ferite penetranti nel cervello si osserverà se queste furono prodotte dallo strumento feritore, o da ossa del cranio depresse, conficcate o scheggiate, ovvero se avvennero per pura commozione, e in quest'ultimo caso se le lesioni cerebrali si trovino nel punto esternamente colpito od in luogo diverso; se la lesione consista puramente in imbibizione sanguigna del tessuto senza apparente soluzione di continuità, in lacerazioni i di cui interstizii sieno pieni di sangue, ovvero se tutta la massa cerebrale sia sfracellata e ridotta in una poltiglia più o meno rossa giusta la quantità dello stravaso sanguigno; quale sia la sede ed estensione delle ferite, rilevando però la loro profondità solo nell'ulteriore investigazione.

§ 66.

Per esaminare le parti più profonde del cervello se ne allontanano alquanto colle dita gli emisferi e si staccano le loro aderenze cellulose, sottostanti alla gran falce, si prendono e si rovesciano all'indietro i vasi collocati sul corpo calloso, si prende colla mano libera il destro emisfero presso la sua superficie interna, e nella direzione del corpo calloso, ma un po' sopra del suo livello, lo si esporta con un taglio rettilineo un po' inclinato all'indietro, e nello stesso modo si esporta l'emisfero sinistro sostenendolo colla mano libera al suo lato esterno. Se vi fosse considerevole appianamento delle circumvoluzioni cerebrali, il che fa presumere che i ventricoli sieno riempiti di qualche essudato, si condurrà il taglio meno bruscamente, ed anzi in generale sarà prudente di asportare gli emisferi a strati.

Che se ciò malgrado accadesse che si aprisse uno dei ventricoli laterali, e che una parte del liquido contenuto ne scolasse, bisognerà in seguito avervi riguardo nel rispettivo esame, e si farà riflesso eziandio alla circostanza che siccome i due ventricoli comunicano fra loro, così il vuotamento d'uno di essi può sempre far sì che si vuoti almeno in parte anche l'altro.

Negli emisferi esportati si osserva la proporzione fra la sostanza corticale e la midollare, il numero e la massa dei punti di sangue (rugiada sanguigna) che si presentano, il colore degli emisferi stessi, se la loro sostanza sia molle, tenace, consistente, umida o secca, e si osserverà in fine se esterne

Digitized by Google

lesioni siano fin quì penetrate. Da ultimo s'incide la polpa cerebrale in diverse direzioni, si notano le anomalie che non fossero finora accennate e si descrive la profondità e la specie delle ferite che si riscontrassero.

§ 67.

Se col taglio precedente non si fossero aperti i ventricoli laterali o non se ne vedessero le volte, si dovrà porli a scoperto portando via nuovi strati di sostanza midollare, dopo di che s'introduce in uno dei ventricoli il dito mignolo della mano libera, e sopra di esso il manico dello scalpello e si esplorano i tre prolungamenti, in avanti cioè, posteriormente ed inferiormente.

Nei ventricoli laterali si osserverà se ci sia restringimento o dilatazione, ed il loro grado, se in essi esista versamento di sangue fluido o coagulato, siero limpido o torbido, fioccoso, giallastro o rossigno, od altro trasudamento, se le loro pareti sieno consistenti, coriacee o rammollite. Nei plessi coroidei si osserverà se sieno pallidi o rosso-bruni, se vi esistano vescichette acquose isolate o raggruppate in forma di grappoli, ovvero concrezioni calcaree, finalmente si noterà se vi sieno altri stati patologici oppure ferite fin quì penetranti.

Per aprire il terzo ventricolo s'introduce il pollice sinistro nel ventricolo laterale destro, e l'indice nel sinistro, ed afferrato con queste due dita il corpo calloso ed il setto lucido, vengono tagliati anteriormente insieme col pilastro anteriore del fornice e rovesciati all'indietro, indi si leva il plesso coroideo collocato sopra i talami dei nervi ottici e lo si porta pure all'indietro e col manico dello scalpello si solleva la glandula pineale che si presenta sopra i corpi quadrigemini: questa viene schiacciata fra le dita notandone la grandezza, la consistenza più o meno considerevole, e la sua struttura ordinariamente sabbiosa, poscia allontanando l'un dall'altro i talami ottici si esamina lo stato del terzo ventricolo cogli stessi riguardi usati per i ventricoli laterali. In modo speciale si osserverà la membrana che tappezza ogni ventricolo cerebrale, se sia tenue o spessa, coriacea, tenace, rugosa, callosa o rammollita, e che ne sia degli strati cerebrali adiacenti. Per ultimo s'incidono i corpi striati ed i talami ottici, si ispezionano le commissure, l'apertura del canale della glandula pi-

Digitized by Google

tuitaria e quella dell'acquedotto del Silvio, ed i corpi quadrigemini notandone ogni anomalia.

§ 68.

Per esaminare il resto del cervello e la base del cranio bisogna estrarre tanto il cervello quanto il cervelletto. Si prendono perciò colla mano sinistra i lobi anteriori del cervello e si sollevano in alto, nel qual atto si lacerano i nervi olfattorii, e si tagliano gli altri nervi e vasi insieme coll'infundibulo rasente l'osso; da ambe le parti s'incide il tentorio lungo il decorso dello spigolo superiore della rocca petrosa, si taglia la midolla allungata quanto è possibile profondamente nel canal vertebrale, e tutti gli altri nervi di questa parte, e coll'ajuto dell'altra mano si leva fuori tutto l'encefalo e lo si colloca sulla sua faccia già esaminata. Nella faccia inferiore si osservano i relativi nervi e vasi, le gambe anteriori e posteriori, il ponte del Varolio, la midolla allungata, la faccia inferiore del cervello stesso, il quarto ventricolo, (il quale si apre spaccando la midolla allungata, o semplicemente sollevandola), la fossa del Silvio ed il cervelletto e dopo avere esaminato questa faccia superficialmente, quindi internamente mediante incisioni in varii sensi, si descrive il tutto colle stesse norme già enunciate parlando del cervello.

Alla base del cranio si notano la quantità e qualità del sangue contenuto nei grandi seni venosi, le raccolte di siero o d'altri liquidi nelle fosse cerebrali e la loro quantità, si stacca poi la dura madre dalla base del cranio, servendosi del coltello ove occorre, e si riferiscono le lesioni dell'osso che si trovassero secondo la loro sede, natura ed estensione.

§ 69.

L'apertura delle altre cavità del corpo s'incomincia con un'incisione cutanea che partendo dal mento decorre lungo la linea mediana del collo e del petto, lungo la linea alba del basso ventre, passando a sinistra dell'ombellico rasente ad esso, e finisce alla sinfisi del pube. Questo taglio viene incrociato da un altro che comincia alla metà di una regione lombare e decorrendo trasversalmente sotto l'ombellico arriva fino al-

Digitized by Google

l'altra. Subito dopo nella regione epigastrica si divide per alcuni pollici di lunghezza il tessuto cellulare-adiposo e la linea alba fino al peritoneo, il quale finalmente viene aperto con caute ripetute incisioni. Nell'apertura così ottenuta s'introducono le dita indice e medio della mano sinistra e sollevando la parete addominale s'introduce fra queste due dita divaricate a mo'di forchetta il coltello anatomico e si compie l'apertura di essa parete fino alla sinfisi del pube. Indi si sollevano una dopo l'altra le due metà della parete addominale e sulla linea stessa del taglio trasversale si dividono in due lembi. I due lembi inferiori mediante un taglio che interessa la loro superficie interna si rovesciano all'infuori ed in basso sopra le ossa iliache: i due lembi superiori vengono afferrati un dopo l'altro colla mano sinistra e, tesi fortemente sopra il pugno, si distaccano dalla cartilagine mucronata dello sterno insieme con tutto lo strato dei muscoli pettorali fino alle cartilagini delle ultime coste. Se non vi sono lesioni al petto, non essendovi bisogno di esaminare i muscoli pettorali, si potrà distaccarli insieme coi comuni integumenti fino alle clavicole.

Per eseguire questa dissezione si devono tendere nel modo indicato i due lembi superiori, e portato il coltello nell'incisione già esistente sotto i muscoli più profondi, si distaccano questi dalle loro aderenze mediante lunghi tagli condotti dal basso in alto, in modo che restino scoperte le cartilagini di tutte le coste e le estremità anteriori delle coste medesime. In caso però di ferite del petto si dovrà prepararne anatomicamente la pelle dalla superficie verso gli strati più profondi.

§ 70.

Dopo di ciò si passa all'esame del collo. La pelle di esso viene diseccata fino agli angoli posteriori della mascella inferiore e fino alle inserzioni del muscolo sterno-cleido-mastoideo in maniera che restino denudate la faccia anteriore e le laterali del collo stesso. A fine però di poter parimenti esaminare i grossi tronchi vascolari e nervosi del collo si devono dividere le inserzioni inferiori del muscolo suddetto il quale vien rovesciato all'esterno.

Ora si osserva la quantità e qualità del sangue contenuto nelle vene giugulari esterne ed interne, si confrontano le

Digitized by Google

suggellazioni sottocutanee che si trovassero con gli indizi di sofferte violenze che s'avessero rimarcato all'esterno, e si noterà se il tessuto cellulare ed i muscoli superficiali siano secchi, suffusi di sangue, lacerati od in altro modo alterati. Sotto questo rapporto tuttavia dovransi esaminare in particolar modo le giugulari interne, le carotidi ed i loro rami più grossi, il nervo ricorrente, il simpatico, il frenico, il glosso-faringeo, i quali si cercheranno levando via con precauzione il tessuto cellulare che li ricopre e li riveste.

In seguito si scopre la glandula tireoidea, si descrive la sua grandezza, forma e colorito, si esamina lo stato del tessuto di essa incidendola, si esplorano colle dita l'osso joide, la laringe e la trachea, onde rilevare se queste parti fossero fratturate od in altro modo offese, si apron la laringe e la trachea fino al manubrio dello sterno e si esamina se la mucosa sia pallida, più o meno rossa, di color grigio, rammollita, coperta di muco, di pus, esulcerata od altrimenti alterata, notando sempre il grado e l'estensione di qualunque stato patologico. Se nel lume della trachea si trovassero liquidi di qualunque specie, essi verranno indicati giusta la loro quantità e natura, e si proverà se comprimendo leggiermente il torace non ne esca una maggiore quantità, o se allora soltanto si presentino alla vista; si baderà in particolare allo stato della rima della glottide, ai suoi legamenti, all'epiglottide, ai corpi stranieri che per avventura si trovassero in queste od altre parti della trachea; ed in una parola qualunque altra patologica alterazione o lesione sarà descritta secondo le regole già note. Finalmente si aprirà l'esofago lungo il suo lato sinistro, dopo di averne staccato il tessuto cellulare connettivo, e lo si esaminerà tanto riguardo al suo contenuto, quanto ai caratteri della mucosa che lo tappezza, ed a ferite al caso sofferte.

§ 71.

Se nell'esame dell'esofago si fossero trovati dei sintomi sospetti, o se l'ispezione esterna della bocca e delle fauci od altra causa avesse resa necessaria una più concreta disamina di queste parti, allora si dovranno staccare tutti i muscoli che s'inseriscono alla faccia interna della mandibola inferiore e la mucosa della bocca, sciogliere le aderenze tutte della faringe, stirare in avanti e rovesciare in basso la lingua insieme alle

Digitized by Google

delle parti, e spaccare tutta la faringe fino al punto dell'apertura già prima nell'esofago praticata. Se a ciò fare non si avesse spazio sufficiente, bisognerebbe incidere i tegumenti comuni fino all'angolo posteriore della mascella.

Si considerano poi il velo pendulo, le tonsille, la base della lingua, la superficie interna della faringe, onde vedere se queste parti fossero tumide od arrossate, affette da ulceri e di qual natura, se la mucosa abbia la sua normale consistenza ovvero se sia morbosamente rammollita ed in quale estensione, se vi siano corpi stranieri o tumori, e finalmente se qualche ferita fosse per avventura fin qui penetrata, e quali caratteri mostrasse.

§ 72.

Se a motivo d'una lesione esterna del petto non si fossero staccati i muscoli pettorali insieme cogl'integumenti comuni, allora converrebbe descrivere i primi giusta i caratteri loro, staccare poi il muscolo gran pettorale alle sue inserzioni sullo sterno, sulle cartilagini delle coste e sulla clavicola, dividere le aderenze del piccolo pettorale colla terza, quarta e quinta costa da ambi i lati e mettere così allo scoperto la cassa toracica.

Dopo aver notato la sede, estensione e forma di qualunque ferita che si riscontrasse nelle parti molli di questa regione, si esaminano le ossa e cartilagini denudate onde accertarsi se v'esistan carie, necrosi, esostosi o callosità, fessure, fratture complete od incomplete, lussazioni, facendo attenzione se al caso qualche estremità d'osso fratturato sia approfondata nella cavità del torace, e finalmente si esamina la cartilagine ensiforme.

L'apertura del torace si eseguisce con un forte scalpello panciuto, col quale si tagliano cautamente le cartilagini costali presso alla loro unione colle coste medesime. Che se le dette cartilagini fossero già ossificate, in tal caso bisognerà ricorrere alla sega per dividerle, avendo però attenzione durante l'ulteriore esame dei visceri del petto di non ferirsi le mani contro gli orli acuti delle ossa segate. Subito dopo, staccato il diaframma presso alle sue inserzioni dalle ultime coste e dalla cartilagine mucronata dello sterno, si solleva questo ultimo all'insù verso la faccia del cadavere, si staccano i sacchi pleurici ed il cellulare del mediastino anteriore dalle cartila-

Digitized by Google

gini costali e dallo sterno, avendo riguardo di non ferire il pericardio; da ultimo si tronca la cartilagine della prima costa che per solito è ancora intiera, si disarticola lo sterno dalle due clavicole, e dopo averlo esaminato nella sua faccia interna e notata ogni abnormità, lo si mette in disparte.

Nell'aprire il petto però bisognerà anche fare attenzione se dal medesimo escano dei gas.

§ 73.

Aperto il torace si osserverà se nel mediastino anteriore sianvi versamenti di sangue, essudati ecc. ed allontanati questi se gli organi di questa regione sieno allo scoperto ovvero se presentinsi tuttor rivestiti e da che. Se vi si trovasse del sangue liquido bisogna rimarcare se mai esso provenisse da vene lese durante la sezione, specialmente dalle vene succlavie o dalle mammarie interne, o se durante l'ispezione del collo per ferita di qualche vena si fosse versato e disceso poi di là nel torace. Perciò ogni emorragia derivante da accidentale ferimento d'un vaso durante la sezione, quando non possa venir tosto frenata mediante spugne, dev'essere notata a protocollo.

§ 74.

Dopo di ciò si esamina tutta la cavità del petto e le sue pareti, indagando se, specialmente nel caso che ne fossero usciti dei gas, sia vuota e piena di sangue, siero od altri liquidi o prodotti patologici, se da queste materie il polmone era considerevolmente compresso ed insieme col cuore spostato dalla sua sede ordinaria. Il sangue rappreso in grossi coaguli si prende fuori colle mani e se ne considera il peso, il sangue liquido invece verrà levato mediante spugne che si spremeranno in un vaso di nota capacità onde calcolarne la copia. Nello stesso modo si estraggono altri essudati che esistessero, dei quali parimenti si determina la quantità e natura. Alla pleura si osserverà se la superficie sia levigata e lucente ovvero torbida ed arrossata uniformemente od a striscie, se sia coperta da uno strato sottile di sostanza viscosa, o se vi esistano pseudo-membrane delicate, vellutate, ovvero compatte e spesse, composte da varii strati e sparse di vasi, di pus, di tubercoli, concrementi calcarei ecc. Le fratture e lussazio-

Digitized by Google

ni delle coste si scoprono facilmente col muovere le singole coste prendendole alla loro estremità tagliata, e coll' osservare la suffusione sanguigna della pleura costale all' intorno del punto rotto. Qualunque frattura o lussazione cosi rilevata sarà descritta indicandone la specie, la sede, e la relativa lesione della pleura. Se si dovesse verificare la ferita d' un' arteria intercostale bisognerà staccare la pleura dalla faccia interna della costa fino alla colonna vertebrale, e cercare l' arteria in discorso nel solco della costa corrispondente. Onde ciò sia possibile è necessario di estrarre prima i visceri del petto già esaminati.

§ 75.

Nell'esame dei polmoni si noterà se i medesimi siano più o meno espansi, ovvero più o meno flacidi e contratti, se liberi od aderenti alla pleura costale, al diaframma od al pericardio, se quest' adesione sia avvenuta mediante briglie cellulari o membrane, se in pochi punti od in grande estensione, ed in quale regione, se ed in qual grado esistano le suindicate alterazioni alla pleura polmonale.

Poscia si solleva un polmone dopo l'altro dalla cavità del petto, liberandolo colle dita o col coltello dalle sue aderenze, e si descrive il colore delle sue varie faccie, la sua consistenza cioè se sia elastico, pastoso, più o men duro, lacerabile o resistente, le ecchimosi superficiali, la diminuzione o l' aumento del volume dell' uno o dell' altro dei polmoni e dei loro lobi, le visibili dilatazioni delle cellule aeree, indicando se fra la pleura ed il parenchima polmonale fosse raccolta dell' aria, del sangue od altro, se vi fossero escare cancrenose superficiali, e finalmente si descriveranno giusta la loro sede, qualità ed estensione tutte le ferite che si trovassero in quest'organo. Per poter misurare la profondità delle ferite s' incide con precauzione il lobo offeso secondo il decorso della ferita stessa, si nota lo stato di essa e del tessuto circonvicino, e si guarda specialmente se fosse stato leso qualche grosso vaso in prossimità al suo punto d' ingresso nel polmone.

§ 76.

Se poi non vi fossero ferite, allora si spaccheranno presso ai peduncoli polmonali (ai quali si giunge ripiegando il polmone

Digitized by Google

sinistro sopra il pericardio) le prime diramazioni bronchiali, e si seguiranno per un certo tratto entro il parenchima polmonale descrivendone le condizioni, come pure le glandule che le circondano, con riguardi analoghi a quelli indicati per la trachea (§ 70). Passando poscia all' esame del tessuto proprio dei polmoni, tenuto il polmone sinistro nella stessa maniera accennata per l' apertura dei bronchi, e teso quanto basta, si conduce una lunga e profonda incisione entro al suo parenchima, e da questa incisione si fan partire delle altre in varii sensi ed attraverso tutto lo spessore dell' organo. Quanto al polmone destro basterà tenderlo sopra la parete costale ed inciderlo nello stesso modo. In casi particolari si esaminerà la sostanza polmonale secondo le circostanze con altri tagli più opportuni.

Nel tagliare i polmoni si farà attenzione se il loro parenchima crepiti più o meno chiaramente sotto il coltello, ovvero se un tale crepitio manchi del tutto, se la sostanza del polmone sia pallida, marmorizzata, rutilante o d'altro colore, se contenga più o meno sangue liquido o coagulato, o se sia anemica, se sia più o meno elastica, consistente, spappolabile, lacerabile, se v' esistano stasi sanguigne, trasudamenti liquidi o rappresi, ed in quest' ultimo caso se la superficie tagliata si mostri liscia ovvero più o meno granulosa, se sotto il taglio o sotto leggiera pressione si effonda un siero spumoso a piccole o grosse bolle, ovvero acquoso o sanguinolento, se il tessuto polmonale sia compresso, indurito, se contenga depositi di concrezioni calcaree, focolari emorragici più o men grandi, e più o men numerosi, ovvero caverne, delle quali si descriverà il contenuto e le pareti. In tutti questi casi bisognerà fare un' esatta fisiografica descrizione delle alterazioni riscontrate precisandone l' estensione, il lobo, l' ala ed il punto del polmone da esse occupato.

Oltre a ciò si porrà mente ai caratteri della mucosa bronchiale, al contenuto, alla dilatazione e forma dei bronchi e delle loro diramazioni, ad enfisemi ecc., alle anomalie dei vasi polmonali, specialmente dell' arteria.

§ 77.

Nell' esame del pericardio si osserverà se vi sia esternamente insolita abbondanza di adipe, od aderenze cellulose, se

Digitized by Google

il pericardio stesso sia teso intorno al cuore, o rilasciato, se sia dilatato od insolitamente disteso, se vi esistano ferite cagionate da stromenti o da ossa rotte o depresse, oppure se per commozione o per contusione del tronco siano avvenute lacerazioni del pericardio. Dopo questo si passa alla sua apertura, evitando l'effusione di liquidi che si supponessero in esso contenuti col fare un'incisione che cominci da uno ad un pollice e mezzo sopra l'inserzione del pericardio al diaframma e che termini presso ai grossi vasi cardiaci tenendo la linea mediana della faccia anteriore di esso. Per poter raccogliere il sangue od il siero contenuto dal pericardio, bisogna sollevarvi il cuore e tenerlo fissato da una parte, ed in caso di considerevole copia, questi liquidi si dovran levare nel modo indicato al § 74, e nella stessa guisa saranno misurati e specificati. Poscia si compie l'apertura del pericardio spaccandolo in alto fino ai grossi vasi, ed in basso fino al diaframma, osservando se sia inspessito od attenuato, se fra le sue lamine esistano depositi di patologici prodotti, se la superficie interna sia liscia, scabra, villosa, tappezzata da strati più o men grossi di essudazioni preternaturali, se sia aderente in parte od in tutta la sua estensione col cuore, e quale sia il modo d'aderenza, se cioè mediante un tessuto fibrillare o fibroso, o per mezzo di strati pseudomembranosi frapposti, più o men grossi ed intersecati da granulazioni o lamine calcaree ecc., e finalmente si descriverà qualunque altra modificazione di quest'organo per essudati, pseudoplasmi e simili.

§ 78.

L'involucro sieroso del cuore (esocardio) presenta in generale le stesse alterazioni che furono indicate parlando del pericardio e della sua faccia interna; tuttavia nell'esame della superficie esterna del cuore si noteranno in modo particolare il grado di adiposità, gl'intorbidamenti e le macchie lattee e tendinee, le suffusioni di sangue e le ecchimosi, specialmente verso la base del cuore, lo stato delle arterie e vene coronarie, il loro decorso, contenuto, e tessitura, come pure qualunque alterazione esocardica avvenuta per processi morbosi della sostanza periferica del cuore.

Quanto al cuore si osserverà se il medesimo si trovi abnormemente collocato, e quale sia la causa di simile sposta-

Digitized by Google

mento, se sia più voluminoso o più piccolo del normale, il che si calcolerà come si vuole dietro la grandezza del pugno del cadavere stesso, ed infine se ne descriverà la forma avendo riguardo alla reciproca proporzione dei varii suoi diametri.

Per aprire il cuore si comincia collo spaccare l'una dopo l'altra mediante un taglio longitudinale le pareti dei ventricoli, e prima ancora di estendere l'incisione sulle pareti dei seni bisognerà osservar bene se vi sieno alterazioni, e specialmente stenosi degli orificii auricolo-ventricolari (ostia venosa) relativi, giacchè in tal caso si dovrebbe modificare l'apertura secondo le circostanze speciali. Aperto così il cuore, si osserverà se le sue pareti sieno ingrossate od assottigliate, ed in ambe le ipotesi si osserveranno poi gli strati più esterni e più interni della sostanza muscolare cardiaca, e si noteranno anche le alterazioni parziali consimili; poscia si descrivono la consistenza, il colore, i trasudamenti che al caso esistessero nella sostanza muscolare, i fibroidi, i depositi calcarei, i pseudoplasmi, e si registreranno l'ampiezza dei ventricoli e dei seni, e la proporzione fra loro, come pure le dilatazioni parziali di queste cavità (aneurisma parziale del cuore) secondo l'estensione forma e contenuto di esse, e infine tutte quelle alterazioni che ne derivassero nella superficie del cuore.

Particolare riguardo meritano poi le alterazioni che si riscontrano all'endocardio; queste sarebbero: intorbidamento latteo, placche fibrose, inspessimento, la scomparsa delle trabecole muscolari, depositi calcarei, allungamento e assottigliamento dei tendini papillari, accorciamento, ingrossamento e fusione dei medesimi fra loro e colle valvole, lacerazioni di essi e modificazioni delle estremità lacerate ai tendini. Merita pure attenzione la grandezza, forma e spessore delle valvole venose medesime. Quanto a queste si osserverà se sieno rigonfie, raggrinzate, incrostate di escrescenze ruvide, fibrinose, se vi si trovino prominenze fibrose, calcaree, specialmente all'orlo libero o nei punti d'inserzione delle stesse, se ciò abbia dato origine ad alterazioni nel lume degli orificii, a lacerazioni e di che specie, e si calcoleranno infine i così detti aneurismi valvolari, e la sufficienza od insufficienza delle valvole in discorso.

Si osserverà inoltre la quantità e qualità del sangue contenuto nelle cavità del cuore, e segnatamente l'annicchiamento

Digitized by Google

di coaguli fibrinosi fra le trabecole muscolari, determinando in concreto le così dette vegetazioni globulose che al caso si rimarcassero.

Si aprono poi l'arteria polmonale e l'aorta introducendo lo scalpello nel lume di questi vasi, trapassando colla punta di esso la parete anteriore dei medesimi e spaccandoli completamente, dirigendo il taglio verso il cuore. Anche qui si porrà attenzione alle alterazioni delle valvole semilunari, che in generale sono analoghe a quelle delle valvole venose, notando a protocollo l'ampiezza ed il contenuto di questi vasi, la qualità delle loro pareti, le degenerazioni fibrose, ateromatose esistenti, i depositi calcarei, le screpolature da essi derivanti specialmente alla tonaca interna ed alla media, le dilatazioni aneurismatiche ed i rigonfiamenti spontanei, accennando la grandezza e sede degli aneurismi, il punto ove avvenne lo scoppio, il luogo in cui il sangue si versò e la quantità del sangue medesimo.

I riguardi qui accennati valgono poi non solo per l'aorta ascendente e per il suo arco, ma si avranno presenti anche nell'ispezione dell'aorta toracica discendente, e delle principali sue ramificazioni.

In caso di lesioni del cuore, oltre alle avvertenze generali, si osserverà in particolare se tali lesioni sieno state prodotte da strumenti atti a ferire, da ossa rotte e conficcate, da violenti scosse del corpo (commozioni), ovvero soltanto da condizioni morbose della sostanza cardiaca, se le dette lesioni penetrino nel cuore stesso, e se i vasi coronarii ne siano pure stati colpiti o meno.

§ 79.

Quanto al diaframma, si descriverà la posizione abnorme di esso, lo stato della lamina sierosa che lo riveste secondo le regole già enunciate parlando della pleura costale (§ 74), le ferite di esso, le ernie e gli strozzamenti dei visceri addominali che ne fossero derivati, e le conseguenze di tali accidenti. Allontanati i polmoni ed il cuore dalla cavità del torace, si esamineranno più davvicino e si descriveranno a norma del caso gli organi decorrenti lungo la colonna vertebrale l'esofago, le vene azighe, il condotto toracico, il nervo pneumo-gastrico ecc. e finalmente ove occorra anche la colonna vertebrale stessa.

Digitized by Google

§ 80.

Prima di procedere alla visita dei singoli organi addominali si esamina lo stato dei muscoli del basso ventre onde valutare il grado di putrefazione del cadavere, la quale si mostra prima di tutto in questa regione, ed anche per indagare se vi fossero delle ferite.

Già nell'atto dell' apertura della cavità addominale si dovrà aver riguardo alle morbose raccolte di liquidi nel sacco peritoneale. Quindi vengono notate nel protocollo la quantità e qualità di essi, e specialmente degli essudati sierosi o d' altra natura, del contenuto dello stomaco, degl' intestini e della vescica che si trovassero versati, così pure si nota la presenza di gas liberi, ed a norma del caso si cerca tosto d' indagare la causa di un tale contenuto. I processi morbosi e le lesioni che si riscontrano nello spazio occupato dal peritoneo non presentano in generale nessuna diversità da quelli della pleura, e perciò si giudicheranno giusta le norme per la pleura già date (§ 74).

Le differenze risulteranno dalla considerazione dei singoli visceri addominali. I processi essudativi che risguardano il peritoneo soltanto ponno avvenire o in tutta la sua estensione ovvero sono locali e più circoscritti; in qualunque caso si noteranno le aderenze più o meno forti, le adesioni dei visceri addominali tra loro o colle pareti del ventre avvenute mediante un tessuto cellulare connettivo corto, teso, lasso in forma di striscie o di filamenti. In caso di peritonite circoscritta, saccata si farà menzione dei processi suppurativi che dal peritoneo si approfondassero nei visceri da esso rivestiti, ovvero negli strati che sotto di esso si ritrovano, e delle perforazioni che si riscontrassero, sieno queste conseguenza di morbosi processi ovvero di ferite.

§ 81.

Per poter esaminare convenientemente il fegato bisogna tagliare il legamento rotondo ed il sospensorio, come pure le morbose aderenze che vi fossero. Si noterà poscia la grandezza di quest' organo, specialmente il considerevole aumento o la diminuzione del volume, accennando se queste alterazioni

Digitized by Google

occupino tutto il viscere e solo un lobo od una piccola parte di esso, quali sieno i diametri del fegato e quali modificazioni abbia sofferto la sua natural posizione, se gli orli e segnatamente l'anteriore siano in modo rimarchevole accorciati, ingrossati, arrotondati o più acuti, se la superficie ne sia piana e liscia, ovvero granulosa, acinosa, bernoccoluta ecc., se la sua sierosa sia opacata ed inspessita ovvero assai tenue e delicata. Subito dopo si farà attenzione al colore, cioè se questo sia pallido, bruno chiaro o bruno cupo, grigio, giallastro ecc., all'iperemia, alla consistenza se molle, pastosa, dura, lacerabile, coriacea e tenace, alla proporzione fra loro delle due sostanze componenti il fegato, notando quella che al caso prevalesse. Si descrive poi la qualità del parenchima epatico, se questo contenga maggior quantità di pinguedine, la quale si manifesta subito sulla lama asciutta del coltello nell'atto del taglio, se la superficie tagliata si mostri liscia o più o meno granulosa, di colore uniforme o variegata, se gli acini sieno circondati da un tessuto calloso, fibroso, tenace, più o meno abbondante, o da essudati, se esistano nella sostanza del fegato pseudoplasmi, ascessi e comunicazioni con organi vicini. Si osserva finalmente il decorso, il calibro e la permeabilità dei condotti biliferi, badando se contengano bile fluida od inspessita e densa, ovvero concrezioni biliari.

In caso poi di ferite del fegato si esaminarà in particolare se sieno superficiali o se penetrino profondamente, se sieno stati lesi considerevoli vasi sanguigni o biliferi se sieno avvenute effusioni di sangue o bile, e quale sia la quantità di questi umori stravasati.

Quanto alla cistifellea se ne descriverà la grandezza ed estensione, la quantità, il colore e la consistenza del suo contenuto, ed in caso che vi fossero concrementi solido-molli o calcoli biliari, se ne noterà il numero, la specie ed il rapporto colle pareti della cistifellea.

Nei condotti escretori si osserverà se questi sieno assai dilatati, se sieno ostruiti per mezzo del loro contenuto o divenuti impervii in conseguenza di esterne pressioni; si esamineranno le membrane che costituiscono questi condotti e la vescichetta medesima, ed in caso di ferita di tali organi bisogna indagare se ne avvenne effusione di bile, in qual copia e dove sia versata, e quali ne siano poi le conseguenze già avvenute. Similmente riguardo alla vena porta si esamina la

Digitized by Google

quantità e qualità del sangue in essa contenuto, e si osserva se il lume di essa fosse obliterato da coaguli sanguigni o da pus, se fosse affetta da altri stati patologici, ed in particolare poi si descriveranno le ferite che si presentassero.

§ 82.

Ciò che si è fatto osservare in generale per il peritoneo vale anche per la capsula della milza, però sono qui da notarsi i frequenti depositi fibrosi e calcarei in forma di acini, bernoccoli, lamine, e le ineguaglianze derivanti da deposizioni entro alla sostanza della milza.

Quanto alla milza medesima, si noterà la sua grandezza, l'evidente accrescimento di volume o l'atrofia, se queste alterazioni siano avvenute in tutta la milza ovvero nella direzione d'un dato diametro soltanto, ed in qual modo, se ne siano alterati la forma, e gli orli, accennando del pari se vi fossero aderenze morbose e spostamenti di quest'organo. Il suo parenchima si descriverà secondo il colore, se sia pallido, azzurrognolo, bruno, rosso-cupo, nerastro, rugginoso ecc. secondo la consistenza, se sia molle, spappolabile, tenace, lardacea, elastica, dura, e secondo la quantità e qualità del suo sangue. Si avrà riguardo alle infiltrazioni sanguigne, sierose o purulente del tessuto splenico, ai depositi fibrinosi o d'altra sostanza liquida o rappresa, osservando specialmente se tali depositi avessero una forma conica dalla periferia verso il centro. Si considera inoltre la proporzione fra lo stroma della milza e la sua polpa, se cioè il primo sia prevalente in riguardo alla massa, se sia morbido o compatto e resistente, se la seconda sia più o meno poltacea e scorrevole, uniforme ovvero sparsa di molta sostanza bianca. Si noteranno gli ascessi recenti o cretificati, i tubercoli e le concrezioni delle vene (flebioliti) che si riscontrassero. In caso di ferita, lacerazione o scoppio della milza si dovranno esaminare anche i vasi brevi e considerare la quantità di sangue estravasato.

§ 83.

Si osserverà se l'omento sia scarso o ricco di adipe, lungo e rilasciato, disteso avanti l'intestino tenue ovvero raccolto in un mucchio, lacerato od in altro modo ferito, stirato, prov-

Digitized by Google

veduto di vasi rigonfi di sangue, o vuoti, se sia infiammato, cangrenato, strozzato in un'ernia, occupato da masse cancerose o da altri tumori, se attaccato mediante aderenze ai visceri od alle pareti addominali, e quali siano queste aderenze, se da ciò provennero dei prolungamenti o delle briglie che avessero allacciato e reso impermeabile un intestino ecc.

Con eguali riguardi si esamina il piccolo omento, il quale poi viene lacerato presso alla curvatura minore dello stomaco, onde levarne fuori il pancreas che si trova dietro di esso. Il pancreas medesimo viene poi spaccato longitudinalmente; e se ne descrive la grandezza, il colore, la consistenza e gli altri caratteri, esaminando le lesioni esterne che al caso fossero fino a quest'organo penetrate.

§ 84.

Riguardo al ventricolo si esamina prima di tutto, se esso si trovi nella sua normale posizione o se sia spostato, indagandone la causa; se sia considerevolmente grande od insolitamente piccolo, se dilatato uniformemente o solo parzialmente, se la dilatazione parziale occupi il gran sacco cieco od altra parte dello stomaco, se sia strangolato circolarmente in modo che nemmeno mediante l'insufflazione si possa fare sparire la strozzatura, o se sia alterato nella sua forma in conseguenza di cicatrici, se la sua superficie sia liscia, pallida, diversamente colorata, occupata da molteplici prodotti morbosi simili a quelli già indicati parlando del peritoneo, se vi esistano aderenze ecc. Si osserverà per ultimo lo stato dei suoi vasi maggiori.

Lo stomaco si apre colla forbice incominciando il taglio presso al duodeno, seguendo l'arco minore e terminando entro all'esofago. Ciò fatto si osserva se le pareti del ventricolo così aperto siano più grosse o più sottili del normale, e se ciò dipenda da alterazioni della mucosa, dello strato cellulare submucoso (tonaca nervosa) della tonaca muscolare, del peritoneo, ovvero da depositi morbosi fra queste membrane distribuiti uniformemente ovvero in alcuni punti soltanto, i quali verranno determinati. Subito dopo si esaminano le materie contenute nello stomaco osservando se vi sia straordinaria raccolta di gas e liquidi, si farà attenzione alla quantità e qualità del chimo e specialmente a materie straniere e sospette che

Digitized by Google

si trovassero ad esso mescolate. Se nello stomaco v'ha effusione di sangue bisogna notarne la quantità e lo stato liquido o coagulato, osservando se sia convertito in una sostanza rossobruna o nera, se si trovi una materia simile al cioccolatte, al caffè, all'inchiostro ecc. rintracciando l'origine di tali sostanze. S'intende poi da sè che non bisogna trascurar d'osservare qualunque altra materia trovata nel ventricolo, come: bile, calcoli biliari, feci, vermi intestinali, corpi stranieri inghiottiti ecc. Vuotato poi lo stomaco, si passa ad osservare la sua mucosa e prima ancora il muco che la copre indicando se sia scarso od abbondante, bianco, torbido lattiginoso, puriforme, trasparente, viscoso, gelatinoso, mescolato a striscie di sangue od a qualcuna delle materie più sopra accennate; indi si descrive la mucosa medesima enunciando se sia liscia, pallida, come al solito sollevata in pieghe, se sia più o men rossa, grigio-cinerea od altrimenti pigmentata, e se questi coloramenti sieno estesi a tutta la tonaca ovvero limitati a qualche parte, se la medesima sia sparsa qua e là di punti sanguinanti più o meno estesi, rotondi o d'altra forma o da analoghe ulcerazioni, se essa sia molle, facilmente staccabile ovvero consistente, inspessita, dura; se v'esistano ulceri larghe più o meno profonde o perforanti, e quali ne siano i caratteri, se v'abbia rammollimento e di quali tonache, quale sia il numero, l'estensione, la sede e la natura dei punti rammolliti, se questi rammollimenti non siano prodotti dalla decomposizione cadaverica, se al piloro od in altre parti esistano cicatrici o tumori ecc.

In caso di ferita dello stomaco si osserveranno specialmente il punto colpito, la grandezza della ferita, i vasi considerevoli che ne fossero stati lesi, il vuotamento delle materie contenute e la loro quantità, ed il grado dell' emorragia. Tanto in seguito a ferite, quanto a perforazioni per ulceri si avrà riguardo se vi siano rimaste delle aderenze, se v'esistano orificii di comunicazione con visceri adjacenti, con cavità del corpo ovvero colla superficie del medesimo, o se sianvi altri analoghi condotti fistolosi.

Il processo da seguirsi ed i sintomi speciali da indagarsi nei casi d'avvelenamento saranno trattati in capitolo separato.

Digitized by Google

§ 85.

Gl' intestini saran prima visitati esternamente, si svolgeranno colle dita e a più riprese i tenui dal loro principio fino all'intestino cieco, ed i crassi dal cieco fino al retto seguendo il loro naturale decorso. Durante quest'atto se ne osserva la posizione e le anamolie che vi fossero, le procidenze, le torciture intorno all'asse, le aderenze, le invaginazioni (volvulo) e loro conseguenze; se ne considera poi la lunghezza e le anomalie, l'ampiezza del lume intestinale, le dilatazioni e gli stringimenti di esso, indicando se l'alterazione si estenda a tutto il canal intestinale o sia limitata ad una parte ed in che consista, e per rapporto a queste ultime si osserverà se il lume intestinale sia dilatato o ristretto tutto all'intorno ovvero da un lato, per esempio, in forma di diverticolo, di cicatrice contratta ecc. In pari tempo si cercherà la causa di queste varie alterazioni, che possono essere prodotte da stenosi, cicatrici, voluminosi pseudoplasmi ostruenti il canale enterico, corpi stranieri e simili.

Il peritoneo intestinale viene anche qui nuovamente esaminato giusta le ripetute regole generali, e specialmente in rapporto alle sue aderenze leggiere o tenaci, alla specie, forma e conseguenza pelle medesime, mentre le aderenze hanno speciale influenza sulla direzione del lume e sulla permeabilità dell'intestino.

Si valuteranno gli essudati e le degenerazioni che si trovassero giusta la loro natura, forma, estensione e conseguenze, come: peritoniti ciscoscritte o saccate, distruzione del tessuto peritoneale, formazione di seni fistolosi, perforazioni ecc.

Ordinariamente per esaminare il contenuto dell'intestino si spacca coll'enterotomo l'ileo sopra la valvola ileo-cecale, e precisamente nella sua faccia inferiore presso all'inserzione delle lamine mesenteriali, e viene aperto il crasso cominciando il taglio al cieco e seguendolo per tutta la sua lunghezza lungo la commissura muscolare; il duodeno però viene esaminato subito dopo lo stomaco. Si nota poi il contenuto che in tal modo si ottenne dall'intestino, il quale può essere: gas, chimo, materie fecali, corpi stranieri provenienti dall'esterno, vermi intestinali, sangue, muco, siero, marcia, sanie ed altri prodotti morbosi, che si descriveranno secondo la loro

Digitized by Google

quantità, qualità, causa ed influenza sulla posizione e sul lume del tubo enterico. Per poter osservare bene la mucosa bisogna prima lavarla, ovvero dolcemente tergerla con una spugna: riguardo ad essa si noterà se sia fina o grossa, molle o dura, sbiadita, rossa, azzurrognola od altrimenti pigmentata, se la medesima sia infiltrata di essudati e di qual genere, o se sia distrutta da suppurazione, da mortificazione, e ne siano derivate ulcerazioni di varia specie più o meno numerose ed estese, ovvero se la mucosa sia distrutta in estensione maggiore, in un intiero tratto intestinale, ed in qual modo ciò sia avvenuto, se siasi già formato un tessuto cicatriciale ed in quale estensione e forma, e quali fenomeni consecutivi abbia questo originato, per esempio strangolamenti, stringimenti o completa obliterazione del canale intestinale, in quale estensione si trovi dilatato l'intestino al di sopra di questi impedimenti ovvero se tali conseguenze siano state prodotte da formazione di masse morbose otturanti il lume del tubo enterico.

Si presterà la medesima attenzione a qualunque altro processo essudativo od ulcerante, od a cicatrici ecc. nei varii apparati follicolari della mucosa intestinale. Se si trovano ulceri o mortificazioni con perforazione di tutte le tonache intestinali bisognerà indagarne anche qui le possibili combinazioni ed in particolare si osserverà l'appendice vermiforme, nella quale così di frequente si riscontrano le perforazioni delle tonache in conseguenza di concrezioni intestinali. Analogo esame richiedono la tonaca sotto-mucosa e la muscolare, dovendosi in ogni caso notare le scoperte anomalie. A ciò terrà dietro l'ispezione del mesenterio, delle sue glandule e dei suoi vasi. In particolare si noteranno le ghiandole mesenteriche che fossero atrofiche, obsolete, calcinate, ovvero le enfiagioni, gl'ingrossamenti per essudati, la formazione d'ascessi nelle medesime, come pure le conseguenze da ciò derivate, i processi essudativi fra le lamine del mesenterio, la straordinaria adiposità e la qualità dell'adipe medesimo.

In caso di ferite del tubo intestinale e del suo mesenterio oltre al seguire le regole generali, si osserverà se abbia avuto luogo spandimento di materie fecali o di sangue; e nei casi di scoppio delle lamine mesenteriche e di ferite penetranti attraverso le stesse si baderà se siano avvenute ernie ed incarcerazioni, come in generale si terrà conto della specie e del grado di reazione che già fosse in corso.

Digitized by Google

Se molte anse intestinali sono ferite, ovvero se il mesenterio è ferito in più punti bisognerà ogni volta giudicare se queste ferite sieno state prodotte da uno o da più colpi, nel qual giudizio conviene calcolare esattamente la mobilità ed i rapporti delle singole anse intestinali.

§ 86.

Essendo i reni collocati dietro la lamina peritoneale, così bisognerà aprire quest'ultima per un tratto sufficiente e distaccarla onde aver campo di convincersi della normale od abnorme posizione dei reni. Ciò fatto, si esamina la capsula cellulare che li veste, notandone lo spessore, il grado di consistenza e di tenacità, come pure l'accumulo di grasso, gli essudati ch'ebber luogo nella medesima secondo la loro quantità e natura, i versamenti di sangue e d'orina nella capsula stessa o nel cellulare che la circonda.

Prima di passare all'esame dei reni medesimi, bisogna estrarli fuori, sia involti nel loro involucro celluloso, sia senza di esso, ma in modo da non lacerare i loro vasi sanguigni e gli uretri, i quali bensì saranno messi a nudo ed esaminati, e secondo il bisogno si modificherà l'ulteriore investigazione.

Per enunciare lo stato dei reni si osserverà prima di tutto la loro capsula dietro le indicazioni già date per le membrane sierose in generale, cioè se sia liscia, lucente, torbida, inspessita, fina o resistente, piana od inuguale, facile o difficile a sgusciarsi, se abbiano avuto luogo essudati, e di qual genere, o se avvennero emorragie nel suo tessuto e subito sotto di essa.

Nei reni stessi avrassi riguardo se esistono entrambi o se manchi l'uno o l'altro, o se tutti e due siano fusi insieme, nel qual caso l'abnorme collocazione risulta evidentemente da sè. Si determina poi la grandezza dei reni e la proporzione fra loro; in caso di considerevole aumento o diminuzione di volume si cercherà d'indagarne la causa, e si descriveranno le alterazioni che nel tessuto stesso avvennero. Oltre alla forma lobata che fisiologicamente si riscontra spesso in questi organi si noterà qualunque altra anomalia da ciò derivante, ed oltre a queste tutti gli essudati, i pseudoplasmi, le cisti, gli ascessi che si riscontrano nella sostanza corticale o nella tubulata, la suppurazione e lo sfacelo del tessuto renale. Si avrà riguar-

Digitized by Google

do alla proporzione fra la sostanza corticale e la tubulare o piramidale; al colore, alla maggior o minor quantità di sangue contenuta, al grado di consistenza o lacerabilità, all'insolita ipertrofia, all'atrofia od anche scomparsa dello strato corticale, se la superficie di questo sia liscia, ineguale, bernoccoluta, lobulosa, screpolata ecc. Nella sostanza tubulare spaccata in due parti si osserverà in quale stato si trovino le papille del rene ed i canaletti urinarii, se questi sieno considerevolmente dilatati e ripieni di orina, muco, concrezioni urinarie ecc. Nell'esame dei calici e della pelvi renale e dell'uretere (semplice o molteplice) che ne ha origine, oltre all'osservare se quest'ultimo abbia un decorso rettilineo o serpentino, si avrà riguardo anche all'ampiezza, cioè se i callici e la pelvi siano dilatati ed espansi in forma di sacchi insufflati o di vesciche, e se le papille o la sostanza renale più profonda, cominciando dall'ilo, sieno scomparse, ovvero se ed in qual grado il lume di questi canali per raggrinzamento o metamorfosi callosa delle loro tonache sia ristretto od obliterato. Si noterà il contenuto di queste parti, p. es.: urina, essudati, sangue, sedimenti urinarii o concrezioni, la qualità della mucosa, il suo rammollimento, la maggior consistenza, l'iperemia, gli essudati alla superficie o nel suo tessuto, le ulcerazioni e cangrenescenze o passaggio di questi processi alla sostanza renale; si noteranno le perforazioni indicandone la direzione, le complicazioni, le cicatrici e l'influenza delle medesime sul lume rispettivo.

Lo stesso contenuto e le stesse anomalie delle tonache fino alla completa obliterazione ponno risguardare l'uretere sia in tutta la sua lunghezza o in un piccolo tratto. Nell'esame dei vasi renali si osserverà il loro contenuto normale o patologico, lo stato delle loro tonache, decidendo specialmente se per qualche stato morboso fosse impedito l'afflusso od il riflusso del sangue.

Da ultimo si osserveranno le capsule sopra-renali che in generale non offrono quasi mai abnormità.

Nelle ferite dei reni, delle capsule e vasi renali, o degli ureteri, oltre al descrivere la lesione si considera in particolare l'effusione di sangue o di urina, adducendo il modo con cui essa avvenne, la quantità di questi umori stravasati, qual grado di reazione siasi sviluppato o quali altre conseguenze ne sieno derivate.

Digitized by Google

§ 87.

Nell'esame della vescica orinaria si avrà riguardo se la medesima in causa d'una pressione d'organi vicini fosse spostata od altrimenti collocata, il che succede però assai di raro, indi se sia dilatata e fino a qual grado, ovvero apparisca contratta. In generale si osserverà poi sempre quale sia la capacità della vescica, se questa capacità sia considerevolmente aumentata o diminuita, nel primo caso se la dilatazione sia uniforme ed in quale stato si trovino le singole tonache vescicali, ovvero se la dilatazione sia parziale, cioè segnatamente se la mucosa sia sfiancata in forma di verticolo, quale sia il numero e la grandezza dei singoli diverticoli. Tutte le aderenze di qualunque specie e natura, come pure tutte le patologiche alterazioni risguardanti l'involucro peritoneale della vescica saranno apprezzate giusta le ripetute indicazioni generali.

Per esaminare il contenuto della vescica e lo stato delle sue membrane, quando non sembri necessario di estrarre l'intiera vescica e di prepararla anatomicamente, bisognerà spaccarla colla forbice o collo scalpello, nel qual atto si preferirà di tagliare il suo alto fondo onde evitarne l'improvviso vuotamento. Quanto al contenuto si noterà in particolare la quantità e qualità dell'orina, se questa sia pallida od altrimenti colorata, acquosa, limpida o torbida, quale e quanto sedimento abbia formato, se con essa sianvi mescolati sangue, essudati liquidi o rappresi, renella o concrezioni più grosse.

I calcoli che si trovassero nella vescica si descriveranno secondo il loro numero, forma, secondo i loro rapporti colla cavità vescicale o con diverticoli, accennando pure il loro colore, la loro consistenza, l'odore ammoniacale dell'orina in cui erano immersi ecc. In seguito si esamina la mucosa, se sia pallida, liscia, rossa, iniettata, rilasciata, coperta da molto muco, da molto epitelio, se pregna di trasudamenti, od in altro modo degenerata, ovvero se sia distrutta per un tratto esteso o circoscritto in causa di suppurazione e sfacelo, se tale distruzione sia estesa anche alle altre membrane della vescica, se ne siano state occasione delle lacerazioni o delle perforazioni, indicando l'effusione dell'orina nel cavo addominale, od in qualche insaccatura del medesimo, e le conseguenze da ciò portate. Nelle dilatazioni si baderà specialmente allo stato

Digitized by Google

della tonaca muscolare, se questa sia ipertrofizzata od atrofica, e si avrà riguardo alla causa occasionale, in ispecial modo ad impedimenti che potessero rilevarsi all'apertura interna dell'uretra.

Le ferite al caso riscontrate saranno descritte non solo, ma si spiegherà esattamente se v'ebbe luogo stravaso di orina e di sangue, o se ne seguirono altre patologiche alterazioni, cercando poi d'indagare nei singoli casi se la vescica nel momento in cui avvenne la lesione fosse piena d'orina e distesa.

Se il caso lo esige l'uretra maschile verrà aperta col mezzo d'una forbice spaccandola dal suo orificio esterno fino al collo della vescica, e si osserverà se sia larga o stretta, infiammata, coperta da ulceri o da cicatrici; se il suo canale apparisca ristretto od impervio in causa di stringimenti, di vegetazioni, di calcoli in esso inpegnati; o se l'uretra stessa si trovi ferita, in che modo e quali ne siano le conseguenze.

§ 88.

Nell'ispezione delle parti genitali maschili, dopo aver notate le già indicate alterazioni esterne (§ 54), si esamina lo scroto mediante incisioni osservando se nella sua cute e nel sottoposto cellulare si trovino siero, sangue, essudati, urina e simili, notandone anche le relative alterazioni conseguenti. Indi si apre la capsula propria del testicolo (vaginale) e si osserva se quì si trovino raccolte sostanze simili alle sopraindicate, in quale copia e di qual natura, se v'esistano aderenze cellulari o fibrose col testicolo, se si riscontrino deposizioni calcaree; di qual maniera ed in quale estensione, e quali influenze abbiano esercitato simili materie sopra il testicolo, avendo riguardo alla compressione del medesimo, all'atrofia ecc. Ciò fatto, si pone a nudo il testicolo in tutta la sua superficie, si descrive l'albuginea come si fece rapporto alla vaginale, e poscia mediante incisioni si esamina più davvicino la sostanza propria del testicolo e dell'epididimo e se ne registra il volume, lo stato dei canaletti seminiferi, gli essudati, gli ascessi, gl'indurimenti che si trovassero ecc., e specialmente in individui tubercolosi si sottopone ad attenta disamina l'epididimo che spesso si mostra da tale affezione interessato.

Divisi poscia gl'integumenti comuni, si pone allo scoperto il cordone spermatico, e, come fu sopra accennato, si osser-

Digitized by Google

vano le alterazioni riguardanti la sua guaina ed i suoi vasi, e secondo l'esigenza del caso si esaminano i condotti deferenti, la loro dilatazione, il contenuto, la permeabilità o l'atresia del loro lume, lo stato delle loro pareti ecc. Per poter in caso di bisogno esaminare convenientemente l'ulteriore decorso dei condotti deferenti, le vescichette spermatiche e la prostata, si devono preparare queste parti estraendole dalla cavità pelvica insieme colla vescica, colle parti genitali esterne, col retto e col perineo. A tal fine bisogna dividere la sinfisi del pube, e distaccato lo strato peritoneale, isolare le parti in discorso da tutte le loro aderenze coi tessuti vicini. Quindi si denudano da ambe le parti le vescichette seminali, si nota il volume di esse, la proporzione delle singole vescicole, la loro dilatazione, il raggrinzamento, la completa obliterazione, il loro contenuto, come: muco, umore seminale, sangue, essudati ecc. e si prosegue l'investigazione lungo i condotti escretori dello sperma (canali ejaculatori) fino al loro sbocco nell'uretra.

Incidendo in varie direzioni la prostata si potrà esaminare lo stato della sua sostanza, e render conto degli essudati, dei tumori fibrosi ed altri eteroplasmi che si trovassero, come pure delle alterazioni di forma e di volume da essi prodotte, rimarcando specialmente gl'impedimenti all'escrezione orinaria da ciò derivati. Se in qualunque di queste parti si riscontrasse una ferita, la si dovrebbe descrivere giusta la sede, specie ed estensione, valutandone le conseguenze.

§ 89.

Nell'esame degli organi genitali femminili interni si vedrà se questi si trovino in istato di vacuità o di gravidanza, ovvero se annunziano un parto pregresso. In simili casi bisogna sempre sottoporre a minuta disamina l'utero, le trombe falloppiane, le ovaje, ed i legamenti uterini.

Nell'ispezione dell'utero si baderà all'abnorme sua collocazione, come sarebbe il prolasso, l'anti e la retroversione o l'inclinazione da un lato, delle quali anomalie s'indicherà sempre il grado e la causa, sia poi questa costituita da rilasciamento dei tessuti, da depositi fibrosi, o da altri tumori dell'utero, da aderenze, ovvero da pressione esercitata da parti adiacenti ecc. Sulla forma dell'utero influiscono oltre alle anomalie della originaria evoluzione, quali sarebbero per esem-

Digitized by Google

pio: l'utero in istato rudimentale, l'utero bicorne ecc., non solo tutti i processi fisiologici, ma anche quasi tutti i patologici, per cui se ne farà il dovuto calcolo in ogni caso che si presentasse. Lo stesso dicasi in generale riguardo all'alterata grandezza dell' utero medesimo. Se non che in quest'ultimo rapporto si dovrà considerare a parte il semplice ingradimento dell'utero per aumento di massa della sua sostanza, come anche l'impicciolimento dello stesso derivante da vecchiezza.

Nei casi ordinarii basterà di sollevare l'utero dal fondo del bacino e di spaccarlo a metà con un semplice taglio condotto dal suo fondo fino all'orificio esterno dal suo collo, onde potervi osservare il suo tessuto, la sua cavità, e la mucosa che lo tappezza. Tuttavia in caso di alterazioni importanti sarà necessario di levarlo fuori, insieme alle sue dipendenze, alla vescica ed al retto, dalla cavità della pelvi onde sottoporlo a diligente esame. Secondo il bisogno poi si esamineranno anche le parti genitali esterne, il retto ed il perineo.

Si osserverà se l'involucro sieroso dell'utero sia ispessito, se v'esistano aderenze cogli organi vicini, ovvero processi essudativi recenti, i quali siccome succedono in generale al peritoneo, così ponno localizzarsi anche a questa parte, e se ne descriveranno le ulteriori complicazioni. Rispetto alla sostanza dell'utero, oltre allo spessore delle pareti, si dovranno indicare il grado di consistenza, il colore, la vascolarità, i tumori esistenti, e questi in rapporto alla loro sede, natura e grandezza, l'aumento o la diminuzione di massa della sostanza uterina da essi causata, come pure la loro influenza sulla capacità del cavo uterino, e l'impedita comunicazione del medesimo colle trombe falloppiane. Merita attenzione eziandio l'ingrossamento delle arterie uterine che si riconosce nella superficie spaccata di quest'organo, la quale è un'ordinaria conseguenza di precedute gravidanze. Nel collo dell'utero si baderà se vi siano stenosi od obliterazioni dei suoi due orificii o del suo canale medesimo, e se specialmente alla sua parte vaginale esistano cancri.»

In seguito si descrive la capacità del cavo uterino e la sua influenza sullo stato delle pareti, ed in caso d'insolita dilatazione se ne enuncierà la causa, (p. es. trattandosi di utero senile il cui collo sia chiuso ed obliterato, la presenza di tumori fibrosi sporgenti entro la cavità e simili) come pure in caso di capacità diminuita, p. es. per aderenza delle pareti.

Digitized by Google

Inoltre si descriverà il contenuto del cavo uterino, che può consistere in sangue, siero, mucosità di vario aspetto, essudati ecc., e finalmente lo stato della mucosa medesima.

Quanto alle trombe dell'utero, oltre alle già indicate aderenze, ed agli essudati che si trovassero sulla loro sierosa, si avrà riguardo alla loro lunghezza, grossezza, permeabilità, al contenuto del loro canale, e quindi si farà attenzione se la obliterazione delle stesse fosse stata cagionata da tubercolosi, da essudati cancerosi, da adesioni della mucosa, dal loro decorso serpentino od angoloso, o finalmente da chiusura del loro margine libero frangiato, e specialmente in quest' ultimo caso si descriverà in concreto il grado e la forma della loro dilatazione ed il loro contenuto.

Quanto alle ovaje si esaminerà il loro involucro esterno, la loro grandezza, consistenza o flacidità. Le infiltrazioni cancerose e le cisti che si riscontrano a questi organi saranno con precisione registrate, e si noterà lo stato e la grandezza dei follicoli grafiani, la loro turgescenza, il loro contenuto acqueo o sanguigno, se sieno scoppiati, e se con ciò abbian dato origine ad emorragie, se sieno convertiti in corpi lutei ecc., e finalmente s'indicheranno lo stato e le condizioni dei legamenti larghi e rotondi dell' utero.

§ 90.

Ma se v' esiste gravidanza, o se la si presume, allora si apre l' utero alla sua faccia anteriore cominciando presso al fondo, però con tutta precauzione per non ferire la placenta nè le membrane del feto, indi si fa una conveniente apertura nelle membrane stesse, si descrive la quantità e qualità delle acque che ne escono, e la posizione del feto, e dopo di avernelo estratto si noterà nel protocollo la sua grandezza, il suo peso, i segni di maturità più o meno avanzata, il grado e gl' indizii della putrefazione, come in genere qualunque altra anomalia. Se la placenta s' è già formata, se ne indicherà la sede, si accennerà se sia facile o difficile a distaccarsi, se abbia un' aderenza abnorme, se sia parzialmente staccata, se v' abbia emorragia; se ne noterà la grandezza, il peso, il colore, la formazione di cisti, gli essudati segnatamente fibrinosi nel tessuto placentale o nei punti d' inserzione di quest' organo, come pure le metamorfosi di questi ultimi, e qualunque altra anomalia nelle membrane del feto.

Digitized by Google

§ 91.

Trattandosi poi di gravidanza preceduta, si descriverà il grado di contrazione dell' utero, o la mancanza di questa lo stato delle pareti uterine, della sua mucosa con particolare riguardo al luogo d'inserzione della placenta, i residui di quest' ultima ancor aderenti, l' emorragie esistenti, ed in particolare si farà attenzione ai processi morbosi che costituiscono il complesso delle malattie puerperali, come pure alle alterazioni causate dall' atto medesimo del parto. Perciò rapporto alle prime si dovrebbe osservare se la sostanza uterina sia molle, spappolabile, se vi siano essudati purulenti o saniosi nei vasi linfatici e nelle vene dell' utero, se e quanto si estendano questi nella cavità della pelvi, se da ciò derivarono ascessi, essudati peritoneali, ed in quale estensione e grado, o se simili processi colsero la mucosa uterina o vaginale, ovvero se queste sian suppurate, sfacellate ecc. Quanto alle seconde, cioè alle alterazioni per l' atto del parto, si noteranno le rotture accennandone il sito e la grandezza, le suffusioni sanguigne che ne seguirono o le emorragie, i rovesciamenti ed i prolassi. Similmente si citeranno le partecipazioni delle trombe falloppiane e dei legamenti larghi dell' utero a questi varii processi, come: gonfiamenti, infiltrazioni siero-purulente, ascessi ecc. Se si presentasse il caso di gravidanza estrauterina bisogna non solo esaminare gli organi interni della generazione con uguali riguardi, ma si deve mettere in chiaro il luogo in cui avveniva lo sviluppo dell' uovo, il grado di questo sviluppo, le emorragie che lo accompagnarono, i processi essudativi ecc. In caso di gravidanza tubaria, oltre a quanto fu detto finora, si presterà attenzione se sia avvenuto, come accade per solito, lo scoppio della tromba e delle membrane dell' uovo, insieme a considerevole emorragia, e poscia se sia possibile di rinvenire l' embrione in mezzo al sangue che lo circonda.

Le ferite che si riscontrassero in qualunque parte dell' apparato generativo femminile si noteranno in ogni caso secondo i principii già conosciuti, e si calcoleranno dovutamente l' emorragie, i versamenti, i processi essudativi da esse occasionati, e, trattandosi di utero gravido, le lesioni delle membrane e del feto medesimo.

Digitized by Google

§ 92.

Se si devono esaminare lesioni o stati patologici degli altri organi collocati fuori del sacco peritoneale, ovvero se si deve aprire la teca vertebrale, allora si leveranno via i visceri del petto se mai non lo si fosse fatto già prima (§ 79), si staccherà il diaframma dalle sue inserzioni alle coste, si prenderà la massa dei visceri addominali e la si stirerà alquanto in avanti, ed a poco a poco coll'ajuto del coltello si staccheranno e si leveran fuori insieme col peritoneo tutti gli organi da esso rivestiti fino all' intestino retto, il quale però verrà prima legato e tagliato.

Fra gli organi in questo modo messi a scoperto si esamineranno l'arteria aorta ventrale e la vena cava ascendente colle glandule linfatiche che le circondano, l'arteria celiaca ed il plesso solare che le si trova vicino, i tronchi arteriosi e venosi renali, spermatici, le arterie iliache primitive, le iliache interne (ipogastriche) ed esterne, e le vene dello stesso nome, i plessi ed i cordoni nervosi, avendo presenti le regole ripetutamente indicate. Qualunque lesione di queste parti, dei muscoli lombari , dei psoas ed iliaci, come qualsiasi lussazione o frattura delle vertebre dorsali e lombari, delle ossa iliache ecc. sarà descritta giusta le norme già esposte.

§ 93.

Per lo scopo giudiziale basta ordinariamente l' aprire il canal vertebrale nel punto leso od alterato, e di esaminarlo fino alle parti sane che circoscrivono la lesione qualunque di cui si tratta, al qual fine, dopo aver allontanati tutti i visceri, si tagliano le cartilagini ed i legamenti intervertebrali in una conveniente estensione, si dividono i corpi delle vertebre in prossimità ai loro archi col mezzo dello scarpello e martello, e quindi vengono mediante una tenaglia levati via. Ma se v' hanno delle ferite alla faccia dorsale del corpo, se v' ha sensibile frattura delle apofisi delle vertebre, o se v' ha fondato sospetto che una tale frattura sia avvenuta, allora bisogna aprire il canal vertebrale dalla parte del dorso. A tal uopo si colloca il cadavere boccone sopra il tavolo, si preparano anatomicamente le parti offese a strati dall' esterno all' interno fino

Digitized by Google

alla colonna vertebrale, e si descrivono contemporaneamente tutte le alterazioni che si trovassero. Quando s' abbian tagliati gl'integumenti comuni in modo che la regione della spina da esaminarsi sia facilmente accessibile, si taglieran via rasente all'osso i muscoli ed i tendini che si trovano sulle apofisi spinose ed ai lati di esse, si troncheranno i legamenti intraspinosi, e col martello e scarpello, ovvero col rachiotomo, se ve ne abbia, si staccheran via gli archi delle vertebre dal sotto in su. Siccome però l' aprimento del canal vertebrale mediante lo scarpello è più facile ad eseguirsi alla parte anteriore, ed in questa guisa resta illeso il dorso del cadavere, così quando con esso si raggiunga egualmente lo scopo voluto lo si preferirà a quello eseguito dalle parte del dorso.

§ 94.

Nell'esame della colonna vertebrale si considerano anche le curvature che vi esistessero, il loro grado e direzione, le alterazioni dei singoli diametri della cavità toracica, addominale e pelvica da esse curvature occasionate, le influenze di queste alterazioni sui visceri collocati nelle dette cavità, e lungo la colonna vertebrale medesima. Inoltre si osserverà quale sia lo stato dei legamenti anteriori della colonna e degli intervertebrali, se vi sieno anchilosi ed in qual maniera sieno avvenute, e quale sia lo stato della sostanza ossea delle vertebre stesse. Sarebbero poi da descriversi i rammollimenti e la rarefazione del tessuto osseo, la vascolarità, lo stato del midollo dell' osso e della membrana midollare, finalmente gli essudati, la carie, la necrosi, gli osteofiti ecc. che si verificassero.

Aperto il canal midollare, si esamina cogli stessi riguardi la di lui superficie interna e si notano le alterazioni primitive secondarie della superficie esterna della dura meninge spinale. Quest' ultima viene poi spaccata nel senso della sua lunghezza ponendo attenzione alla quantità del liquido sieroso o sanguinolento che ne fluisce, ed agli essudati qualunque che si trovassero. Le altre meningi spinali più interne si devono esaminare cogli stessi riguardi già esposti parlando delle alterazioni delle membrane del cervello (§§ 62, 63 e 64), dopo di che si leverà colla dovute precauzione la midolla spinale colle sue meningi dalla sua teca ossea, onde poter esaminare più

Digitized by Google

comodamente i cordoni midollari medesimi. In tale esame si avrà riguardo alla grandezza e proporzione vicendevole dei cordoni stessi, se ne indicheranno chiaramente il colore, la consistenza, il rammollimento od indurimento, il grado d'imbibizione, gli essudati liquidi o rappigliati, l'emorragie interne, le degenerazioni di tessuto dietro le massime generali accennate per il cervello (§§ 65 e 66), e si estenderà l'investigazione ai cordoni grigi della midolla ed al canal midollare nel medesimo senso.

In caso di avvenute lesioni, s'indicherà se v'esistano fratture o lussazioni della colonna vertebrale, e trattandosi di sfracellamenti o di ferite penetranti, si descriverà in modo speciale lo stato del canale osseo, delle meningi spinali e dei cordoni midollari, le lacerazioni, contusioni, schiacciamenti, emorragie, processi essudativi ecc.

§ 95.

Trattandosi di lesioni violente, o di patologiche alterazioni delle estremità, bisogna intraprenderne la visita interna, nella quale si devono esaminare la cute, le aponevrosi, i tendini, i muscoli, i vasi e nervi principali, le articolazioni e le ossa. Ordinariamente si suol praticare una conveniente incisione sulla pelle al di sopra ed al di sotto della parte da esaminarsi, e poi se ne preparano per ordine anatomico tutti i relativi tessuti strato per istrato. In particolare poi si aprono con cautela le articolazioni, e si notano a protocollo l'ampiezza della cavità articolare, il contenuto della stessa, come sinovia, sangue, pus od altro giusta la quantità e qualità del medesimo, le congestioni della membrana sinoviale, i rammollimenti, la suppurazione, la distruzione icorosa, la mortificazione della stessa, il grado di macerazione delle cartilagini articolari, o la loro più o men completa distruzione, l'iperemia, il gonfiamento, i trassudamenti, la carie, la necrosi delle estremità ossee che costituiscono l'articolazione, gl' insaccamenti del pus, i condotti fistolosi, le aperture fistolose alla cute, come finalmente le lussazioni, le anchilosi ecc. Quanto al corpo delle ossa se ne descriveranno esattamente le alterazioni di forma, lo stato della sostanza ossea, il grado di densità (eburneazione) e di durezza, il rammollimento e la rarefazione della medesima, l'ipertrofia od atrofia, la scelerosi, come

Digitized by Google

pure la singolare fragilità e pastosità, la vascolarità, gli essudati che si formarono e le conseguenze loro, come la carie e la necrosi, ovvero la formazione di calli, di osteofiti ecc. Le lesioni poi per causa esterna si giudicheranno giusta le prescrizioni del § 44.

§ 96.

Terminata la visita interna, sarà bene che il medico si pronunci in generale sopra il risultato della sezione, e che indichi le cose sulle quali è in istato di dare un giudizio, onde poter primieramente fornire al giudice i desiderati schiarimenti mentre il cadavere è ancora presente, e si può quindi approfittarne, ovvero onde poter prendere in considerazione le ulteriori quistioni poste dal giudice medesimo, e secondariamente anche per potersi accordare coll'altro medico in quanto al parere da darsi. Dopo di ciò viene letto il protocollo della sezione, che si chiuderà a norma di quanto fu prescritto.

§ 97.

Subito dopo sarà dovere del medico sezionante di riporre in ordine il cadavere, rimettendo a sito nelle rispettive cavità tutte le parti che si fossero estratte, adattando al loro posto la calotta ossea del cranio e lo sterno, come pure i muscoli tagliati, e riunendo infine la pelle mediante la *solita sutura da pellicciajo*. A tal uopo si adopreranno aghi *bitaglienti* quasi retti ed un filo doppio, abbastanza lungo, resistente e bene incerato. La cucitura si comincia ad una estremità del taglio, e passando gli aghi alternativamente d'ambi i lati dall'interno all'esterno attraverso la cute si stirano moderatamente i lembi cutanei l'un contra l'altro. Sarà opportuno di cucire prima i tagli longitudinali, poi i trasversali.

CAPITOLO TERZO.

Regole particolari da osservarsi nella visita di cadaveri sui quali v'ha sospetto d'avvenuto avvelenamento.

§ 98.

In quei casi di morte nei quali si presenta il sospetto di avvenuto avvelenamento si faranno intervenire alla verifica-

Digitized by Google

zione del fatto, ove sia possibile, oltre ai medici anche due chimici.

In simili casi devonsi verificare opportunamente i sintomi che si fossero mostrati nel vivente organismo del supposto avvelenato, esaminare attentamente nel cadavere le alterazioni morbose, e bisogna cercare colla massima diligenza di rinvenire nel cadavere il veleno, al quale scopo inoltre si raccoglieranno tutte quelle sostanze nelle quali il medesimo potesse essere contenuto e si custodiranno onde possano esser sottoposte alla chimica analisi che si trovasse necessario d'instruire.

§ 99.

Se il giudice inquirente trova opportuno di verificare il fatto ancor prima di ordinare la sezione, vi farà intervenire almeno uno dei medici da assumersi poi nella visita, il quale a norma dei principii della scienza dovrà informarsi presso i parenti ed altre persone appartenenti al defunto, come in genere presso tutti quelli che gli prestarono assistenza, sugli accidenti che precedettero la morte, e dovrà perquisire minutamente l'abitazione dell'avvelenato, per cercare se mai in bicchieri, scattole, carte, stoviglie e recipienti adoperati nel mangiare o nel bere, nella cucina, nella cantina ecc. si trovasse per avventura qualche sostanza che per sua natura potesse apparire venefica, o che in ogni modo dovesse assoggettarsi ad un particolare esame come sospetta. Se si potessero avere le materie vomitate dall'avvelenato prima della sua morte, come altresì tutto quello che si potesse ricavare dai panni adoperati ad asciugarlo e ripulirlo, converrebbe raccogliere e custodire separatamente ogni cosa contrassegnandola convenientemente. Se il defunto fu curato da un medico o da un chirurgo, dovrà questo venir interrogato rispetto al decorso della malattia ed ai rimedii adoperati, e se la preceduta malattia fosse stata alquanto lunga se ne esigerà da lui una storia. In particolare si ingiunge ad ogni medico di raccogliere e custodire debitamente in vasi opportuni le materie evacuate per vomito o per secesso in tutti quei casi nei quali v'ha sospetto d'avvelenamento, onde poterle sottoporre ad un'esatta ricerca. S'intende da sè che tutti i risultati si devon notare in un regolare protocollo, ed a questo esame dovranno intervenire i

Digitized by Google

due medici chiamati alla visita, ove il detto esame venga istituito nel luogo e giorno della visita medesima.

§ 100.

Nell'investigare i sintomi della preceduta malattia non basta il limitarsi a verificare soltanto in generale i sintomi indicanti un avvelenamento qualunque, ma questi devono essere indagati in modo che da essi possa determinarsi se l'avvelenamento fu prodotto da sostanze caustiche, narcotiche, narcotico-acri, o settiche.

I sintomi prodotti da veleni caustici (corrosivi) si presentano ora più violenti e più rapidi, ora più deboli e più lenti. Nei gradi più gravi di tale avvelenamento si manifesta già un bruciore alle fauci nell'atto della deglutizione, in seguito poi violento dolore urente o lacerante nel ventricolo con inesprimibile angoscia e brividi di freddo. Ne segue una sete inestinguibile, cresce il dolore, nascono crampi allo stomaco, *senso* di soffocazione, vomito delle materie contenute nel ventricolo e spesso più tardi anche vomito di sangue, non di rado anche diarrea violenta e dissenteria, tremori degli arti, sudor freddo, polso piccolo, duro, frequente, convulsioni, delirii, svenimenti sono i sintomi ordinarii. Improvvisamente il dolore, già salito al colmo, diminuisce, il paziente perde i sensi, diviene *ognor* più debole, e dopo aver patito da 6 a 24 ore, *sotto leggiere* convulsioni muore. I veleni narcotici, che secondo la loro diversa natura stanno anche in relazione con sintomi particolari, producono in generale uno stato simile a quello dell'ubbriachezza, e quindi i fenomeni generali sono: vertigini, annebbiamento dei sensi, spaventosa inquetudine, sete, calore urente, congestione alla testa, dilatamento della pupilla, stridore dei denti, furore e smania, nausea e vomito, trismo e tetano, convulsioni, assopimento e paralisi generale, sudori freddi, sussulto dei tendini e respirazione stertorosa, e finalmente la morte con evacuazioni involontarie.

I veleni narcotico-acri producono i fenomeni finora indicati, ma in guisa molteplice combinati. I veleni astringenti (settici) in fine cagionano peso e crampi allo stomaco, coliche violenti con tormenti insopportabili, angoscia indicibile, spasmo, deliqui ed ostinata stitichezza; gli accessi di dolore passano finalmente in paralisi, alla quale segue la morte.

Digitized by Google

§ 101.

Se da parte del Giudizio furono assunte altre verificazioni rischiaranti il fatto, sia per mezzo di deposizioni fatte dal defunto prima della sua morte, o per mezzo di deposizioni di testimoni, o mediante protocolli di costituto, si dovranno queste partecipare ai medici giudiziali. Tutti questi dati così raccolti, come pure il modo con cui se ne venne in cognizione, si registreranno in luogo opportuno nel protocollo della sezione, e solo dopo di ciò si passerà ad intraprendere la visita del cadavere.

§ 102.

Nella visita esterna del cadavere di persona morta con sospetto d'avvelenamento, oltre agli oggetti da osservarsi in ogni altra visita, si dovranno esaminare tutte le aperture esterne come quelle del naso, delle orecchie, della bocca, dell'ano, e nei cadaveri di donne anche l'orificio della vagina; e qualunque sostanza sospetta che si trovasse dovrà essere raccolta e conservata, e si noteranno poi le alterazioni organiche delle aperture; se si trovassero ferite, ulceri, traccie di applicati vescicanti, erittemi cutanei ecc. si dovranno esaminare più da vicino. I tessuti organicamente alterati o feriti di queste parti del corpo si distaccheranno, ove sia possibile, dalle parti vicine onde consegnarli per l'analisi chimica.

Si avrà per regola generale di conservare anche per la chimica analisi quelle parti del cadavere, nelle quali l'effetto delle sostanze venefiche si manifesta nel maggiore suo grado.

Si vedrà inoltre se la faccia sia turgida, rossa, livida, scontorta, gli occhi semi-aperti e suffusi di sangue, se le vene del collo e delle membra sieno straordinariamente ripiene di sangue, quale sia il colore delle unghie, quale la forma ed il volume dell'addome, se questo sia gonfio, o se apparisca assai contratto e come stirato all'indietro, in quale proporzione stieno le macchie da morto che si trovano al ventre col grado di putrefazione in corso, e finalmente se quest'ultima, dietro il calcolo del tempo decorso dopo avvenuta la morte, dietro la stagione ed il modo con cui fu conservato il cadavere, debba dichiararsi più rapida del solito, ovvero invece ritardata.

Digitized by Google

Trattandosi di veleni corrosivi in particolare bisognerà far attenzione se i loro effetti sieno già visibili alla superficie del corpo, specialmente ai contorni della bocca e delle labbra, ove ordinariamente si riscontrano striscie e macchie corrose, escarotiche, cariacee. In questo rapporto bisogna esaminare anche le mani, come qualunque altra parte della cute in quanto possa essersi trovata in qualche contatto coi veleni.

§ 103.

Nell'esame interno bisogna ispezionare precipuamente le fauci, la laringe, la trachea e l'esofago, lo stomaco e gl'intestini, notando la specie ed il grado delle alterazioni che si trovassero. Non è permesso in nessun caso di trascurare e peggio d'ommettere un'esatta visita di tutto il corpo, mentre, oltre all'essere questa una prescrizione di legge, è provato che l'azione del veleno non è soltanto locale, ma spesso molto estesa e generale. Nel fare l'ispezione del sangue contenuto nel cuore e nei grossi vasi sarà nominatamente da osservarsi la quantità e proporzione della fibrina, ed il grado d'inspessimento della medesima fino alla durezza della piombaggine, come pure si presterà attenzione ai diversi particolari odori delle singole cavità, i quali sono spesso caratteristici, per es.: l'odor acido, alcoolico, l'odor di mandorle amare e simili, i quali odori talora nell'atto in cui si apre il cranio o si tagliano i singoli organi, manifestansi in modo rimarchevole.

Se v'ha motivo di sospettare che l'avvelenamento sia avvenuto mediante inalazione di gas o vapori, dovrà, oltre ad una parte del polmone, raccogliersi anche qualunque fluido trassudato nella cavità del petto ed il sangue contenuto nel cuore, per rimetterli alla chimica analisi.

§ 104.

Similmente nell'esame interno del cadavere si deve cercar di scoprire tutte le particolari alterazioni dei tessuti organici d'ogni specie di veleno, e sotto tale rapporto si sottopone alla più minuta disamina tutto l'apparato digerente cominciando dalla cavità della bocca, e seguitando nell'esofago ed in tutto il tubo intestinale. In generale si farà attenzione agli oggetti seguenti: al contenuto, al grado d'umidità o secchezza della

Digitized by Google

mucosa, al coloramento della medesima sia per la presenza di sostanze straniere, sia per l'injezione vascolare, alla qualità ed allo spessore dello strato mucoso ed epiteliale, ed in particolare se quest'ultimo si presenti in forma di una pseudo-membrana circoscritta o più estesa, caseosa o secca, se la mucosa che si trova sotto non apparisca come conciata, di colore bruniccio, se vi si vedano delle così dette erosioni sanguinanti, se si riscontrino in essa o negli altri strati delle essudazioni, se la mucosa, gli strati tutti del canal digerente ovvero se perfino gli organi vicini sieno rammolliti e convertiti in una poltiglia rossiccia, bruna, nerastra, gialliccia o verde sporca, se v'abbiano perforazioni, in qualche estensione e con quali complicazioni, e quali versamenti ne siano avvenuti, se v'esistano cicatrici, di qual massa ed estensione, e quale influsso esercitino sul lume di questi organi.

§ 105.

Aperto il ventre, si raccolgono con precauzione, meglio di tutto con una spugna netta, i liquidi che si trovassero in questa cavità fuori degl'intestini, giacchè in essi non di rado scopronsi traccie di veleno, specialmente se fossero perforate le pareti dello stomaco o degl'intestini.

Osservata la posizione e l'aspetto esteriore degli intestini, si allacciano doppiamente ambe le aperture del ventricolo (cardias e piloro) e si tagliano queste due estremità fra le due legature praticate ad ognuna di esse, e, sciolto lo stomaco dal grande e piccolo omento ed estratto dalla cavità addominale, lo si colloca in un vaso di porcellana o di vetro che si avrà prima ben ripulito; lo si esamina esternamente in tutta la sua periferia, indi lo si apre alla sua parete superiore od anteriore, e si esamina attentamente la sua interna superficie ed il suo contenuto. Lo stesso si fa coll'intestino tenue e col crasso, ognuno dei quali verrà doppiamente allacciato, come si è detto di sopra, tagliato fra i due lacci e distaccato dal mesenterio, indi posto in un vaso simile al suddescritto ed aperto per tutta la sua lunghezza sarà ispezionato esternamente ed internamente con tutta esattezza, sempre però in modo che nulla si perda di quanto era in esso contenuto.

Si procederà egualmente anche in quei casi nei quali, benchè previamente non vi fosse alcun sospetto d'avvelenamento, un tale sospetto insorge durante l'apertura del cadavere.

Digitized by Google

§ 106.

Aprendo lo stomaco si baderà prima di tutto se da esso si sviluppi un odore specifico, indi se ne descriverà il contenuto giusta la quantità, consistenza ed altre fisiche qualità, e si cercherà colla massima diligenza di rinvenire le sostanze venefiche che vi esistessero, la quale indagine deve estendersi non solo al contenuto del ventricolo già vuotato nel vaso, ma eziandio con egual diligenza al muco che sempre spalma le pareti gastriche ed alle pieghe della mucosa. I veleni minerali siano essi mescolati in forma di polvere, di piccoli o grossi frantumi, come pure le parti vegetabili che si sospettino velenose, come foglie, peduncoli, radici, bacche, semi, funghi ecc. si dovranno raccogliere a parte, e dopo notate le loro proprietà fisiche si conserveranno appositamente e coi dovuti riguardi onde possano essere sottoposti all'analisi chimica, o ad esatta determinazione botanica. Si dovrà comportarsi in modo affatto analogo anche nell'ispezione degl'intestini.

§ 107.

Tanto le sostanze contenute nel ventricolo in casi d'avvelenamento, quanto anche in generale qualunque altra sostanza sospetta rinvenuta, della quale potesse presumersi che abbia agito come veleno nel defunto, dovrà essere sottomessa in ogni caso ad un accurato esame, e se questo non porge sufficienti risultati, dovrà sottoporsi ad una chimica analisi. A tal fine

a) se nello stomaco o negl'intestini si trovi una sostanza in forma di polvere o di grumi, sarà accuratamente raschiata via da questi visceri, presa fuori, collocata in opportuno vaso di vetro o di porcellana, pria lavato con acqua, il quale possa esser ben chiuso, sigillata, segnata col N. 1, e portata con sè onde farne un ulteriore esame, il quale non può eseguirsi sul momento;

b) egualmente si procede colle sostanze liquide o poltacee che si trovano nel ventricolo e negli intestini, specialmente nei tenui, e si segnano col N. 2;

c) anche l'acqua con cui si lavarono lo stomaco e gl'intestini sarà raccolta a parte, conservata nello stesso modo per gli esperimenti, e segnata col N. 3.

Digitized by Google

d) le materie vomitate per avventura dall'avvelenato prima della sua morte, e quelle che si potessero ottenere lavando con acqua bollente i panni coi quali furono nettate via, dovranno essere conservate in vase appropriato, segnato col N, 4 e sigillato:

e) similmente tutto ciò che si fosse rinvenuto nell'abitazione dell'avvelenato in bicchieri, scattole, carte, vasellami, nella cucina, nella cantina ecc. e che apparisse sospetto come veleno, sarà raccolto, e si conserverà sotto sigillo segnandolo col N. 5;

f) finalmente non solo il ventricolo e gl'intestini stessi, ma anche un pezzo del fegato, della milza, dei reni, della vescica, col suo contenuto, saranno consegnati all'Autorità in vasi opportuni ben sigillati per le ulteriori pratiche d'ufficio. Di tutti questi oggetti s'inserirà nel protocollo un elenco ed una esatta descrizione dei loro caratteri fisici.

§ 108.

Riguardo ai vasi suaccennati si deve ricordare che converrà sceglierli tali, che possano essere ben chiusi e che corrispondano per la loro capacità agli oggetti da riporvisi od alla quantità dei liquidi da versarvisi onde vi resti meno quantità d'aria che sia possibile: inoltre tali vasi dovranno essere prima accuratamente ripuliti.

L'otturamento di questi vasi si farà mediante turaccioli di vetro, ed in caso che non si possa trovarne, con turaccioli di sovero nuovi, e pria lavati in acqua calda, e poi si ricoprirà il turacciolo come tutta la bocca del vaso con un pezzo di vescica di bue o di majale, ovvero mediante una lamina di gomma elastica (caoutchouc) previamente rammollita nell'acqua calda.

Non è permesso di chiudere i vasi con una lastra di vetro saldata con mastice, come pure non si dovranno assolutamente adoperare pentole inverniciate in bianco. I vasi di vetro si preferiranno a tutte le altre qualità.

§ 109.

Se per sospetto d'avvelenamento si dovesse dissotterrare un cadavere già inumato, dovrà essere presente a quest'atto

Digitized by Google

almeno uno de' chimici destinati all'esame chimico del cadavere. Si dovrà decidere in questo caso se si possa lavare il cadavere colla soluzione di cloruro di calcio, ovvero se un tal modo di disinfezione avesse a rendere poi impossibile il rinvenimento del veleno.

Occorrendo di scoprire un avvelenamento per arsenico, piombo, o rame, bisogna scegliere specialmente se trattisi del primo di questi veleni, per la chimica analisi di preferenza quelle parti del corpo che meno delle altre vennero a contatto della terra che circondava il cadavere.

Oltre a ciò si deve prendere sempre un po' di quella terra che circondava più davvicino il cadavere, come pure di quella che trovasi alla periferia della sua sepoltura, ed anche della terra in altri punti del cimitero, onde analizzarla chimicamente. Si prenderanno inoltre eziandio dei pezzi della cassa del morto, specialmente in quei luoghi ove si vede che l'umidità è maggiore, e si sottoporranno anche questi a chimico esame.

§ 110.

L'analisi chimica stessa, essendo un'operazione ch'esige grande esattezza, molteplici apparati, e molto tempo, potrà essere intrapresa secondo le circostanze dai soli chimici in un locale particolarmente opportuno.

Bisogna però aver sempre la precauzione di non adoperare l'intiera quantità delle raccolte sostanze nel primo esperimento, ma di lasciarne ogni volta un residuo di ciascuna qualità, il quale, se fosse necessario, si riconsegnerà ben conservato e contrassegnato al Tribunale per analisi ulteriori.

Oggetti precipui da sottoporsi alla chimica indagine sono i veleni raccolti nella sezione, le materie contenute nello stomaco e negl'intestini, le tonache di questi due organi, ed in caso di bisogno gli altri visceri sopramenzionati.

Gli oggetti trovati nella perquisizione della casa si utilizzeranno nel confrontare i risultati già ottenuti con quelli che danno essi medesimi, e quando ne siano riconosciute la natura e le proprietà, serviranno a decidere se i sintomi osservati nell'avvelenato corrispondano a quelli che dalle sostanze rinvenute si sogliono produrre.

Il processo dell'analisi ed i risultati ottenuti in ogni singolo atto della medesima, devono mano a mano notarsi in

Digitized by Google

iscritto, determinando esattamente gli agenti chimici adoperati, e si dovrà indicare particolarmente che con previi esperimenti si potè persuadersi della loro purezza, e che si adoperarono apparecchi nuovi e netti, onde poter in tal modo estendere un sicuro e ben documentato rapporto. S'intende poi naturalmente che l'ordinario laboratorio d'un chimico, nel quale vengono preparati molti veleni, dovrà essere ognora convenientemente ripulito prima di una tale indagine giudiziale, e restar chiuso ed inaccessibile ad altre persone durante tutta l'analisi.

Se riuscì di poter ridurre un veleno metallico alla sua forma primitiva, ovvero di ottenere dalle sostanze analizzate un alcaloide vegetabile (ed a tale scopo bisogna tendere per quanto è possibile) allora si deve conservarlo in modo che resti riconoscibile e consegnarlo al Tribunale, se anche fosse in minima quantità.

§ 111.

Trattandosi d'avvelenamenti con sostanze vegetabili, quando dai residui di piante, di frutti, semi o funghi trovati nello stomaco sia posta fuori d'ogni dubbio la qualità della sostanza ingerita, allora l'analisi chimica è superflua; tuttavia si dovranno egualmente raccogliere questi residui, e sigillati si consegneranno insieme col protocollo all'Autorità. Al contrario se anche nel cadavere si trovassero dei veleni minerali anche in gran quantità, non sarà lecito per questo di omettere l'analisi chimica, essendochè lo stato di triturazione o di polverizzazione nel quale sogliono venire inghiottiti non permette di determinare con certezza la natura.

CAPITOLO QUARTO.

Regole particolari da osservarsi nella visita giudiziale dei cadaveri dei neonati.

§ 112.

Essendochè nella visita giudiziale di neonati morti, oltre allo esame prescritto del cadavere del bambino, si deve precipuamente osservare se il bambino sia stato partorito vivo, e se sarebbe stato atto a continuar a vivere fuori dell'utero materno, e stante che a tale scopo s'intraprende la visita ed il giudizio sullo stato

Digitized by Google

dei singoli organi del neonato in tale forma ed estensione che non sarebbe necessaria in un'età più avanzata, e dovendosi intraprendere la docimasia polmonale e della respirazione giusta il disposto dalla legge, così si ritiene opportuno di richiamare specialmente l'attenzione ai fenomeni a ciò relativi, e di determinare il modo preciso col quale deve istituirsi la docimasia polmonale e quella della respirazione.

§ 113.

Per poter iscioglière poi giustamente questo tema proposto in caso di sezione d'un neonato si richiedono particolari apparecchi che dovran provvedersi secondo il prescritto dal § 27. A questi appartengono, oltre agl'istrumenti anatomici perfetti, ai necessarii sostegni per il cadavere, ed agli oggetti occorenti per lavare e nettare quanto abbisognasse, una grande bilancia coi pesi relativi fino a 10 libbre, un vaso profondo pieno d'acqua pura, non troppo fredda, un passetto (misura), un compasso da grossezze, una lente biconvessa, una pinzetta arteriale ben costruita ed alquanti aghi d'allacciatura coi relativi fili.

§ 114.

Dalle indagini già instradate cercherassi di scoprire se sia noto alcun chè intorno al tempo ed al modo in cui nacque il bambino, se il parto sia stato facile o difficile, se abbia durato poco o molto tempo, se sia seguito improvvisamente, in qual luogo ed in qual posizione della madre sia avvenuto, se la madre sia stata colta da considerevoli emorragie o da altri insoliti accidenti, in quale stato si sia trovata la medesima dopo il parto, se sembri provato che il bambino dopo la sua nascita abbia vagito, abbia mosso gli occhi e le membra, abbia preso alimenti, se esso abbia evacuato orine e feccie, se al parto erano presenti altre persone, se queste in qualche modo v'abbian prestato assistenza ed in quale relazione si trovino esse colla madre.

§ 115.

Se non si venne a saper nulla riguardo alla nascita del bambino, dovrà il medico informarsi del tempo e luogo in cui

Digitized by Google

fu rinvenuto il cadavre, se il medesimo era vestito, avviluppato, od altrimenti involto, ed in qual modo, sè si trovi ancora nello stesso stato, o se si fecero dei mutamenti, e cosa sia stato mutato, se il cadavere medesimo siasi trovato a cielo scoperto, in un luogo rimoto o molto frequentato, se nella terra, nell'acqua od in altro mezzo, e sotto quali circostanze siasi rinvenuto. In generale non si ommetterà di accennare eziandio le condizioni atmosferiche, e tutte le altre influenze che più o meno compromettono la vita di un bambino abbandonato senza soccorsi, ovvero che ritardano o promuovono la putrefazione del cadavere.

§ 116.

Notate nel protocollo tutte queste circostanze, e descritti gli oggetti trovati presso il cadavere, si procede alla visita esterna, e subito dopo all'esame interno. Nei paragrafi seguenti vengono soltanto indicate le regole richieste dall'organismo infantile, e per decidere se il bambino abbia vissuto fuori del ventre materno, e se fosse atto a continuare la vita; perciò quanto al resto si dovrà attenersi alle prescrizioni dei paragrafi precedenti.

§ 117.

Indicato il sesso del cadavere, viene questo pesato sulla bilancia, e dopo averlo convenientemente disteso se ne misura col passetto la lunghezza dal vertice della testa (sincipite) fino ai calcagni, si descrive chiaramente la conformazione regolare e proporzionata ovvero abnorme, lo stato di buona nutrizione o di magrezza, se il corpo in generale sia solido e consistente, od appassito e molle, se il suo colorito sia palido, cereo, rosso, livido, azzurognolo, se la pelle sia liscia, delicata, rugosa, ruvida (pelle d'oca), coperta di lanugine, di untume caseoso ecc., si nota se la superficie del corpo sia sporca di sangue, di meconio, di terra, di fango e simili, designando la parte del corpo che n'è imbrattata, si descrivono le macchie cadaveriche, la loro forma e qualità, verificandone la natura mediante incisioni. Se vi fosse un grado avanzato di putrefazione, questo si dimostrerà chiaramente accennando l'odore che si esala dal cadavere, la gonfiezza enfisematosa dei tessuti, il colore

Digitized by Google

più o meno livido della pelle, l'epidermide già caduta o facile a staccarsi, ovvero sollevata in vesciche.

§ 118.

Quanto alla testa si giudicherà della sua grandezza in generale, della sua proporzione col resto del corpo, si osserverà se sia rotonda, allungata, larga, appianata ecc. indi col compasso da grossezze si misurerà il suo diametro retto (anteroposteriore) dalla metà della fronte fino all'occipite, il diametro trasverso da una regione temporale all'altra, ed il diametro maggiore dalla punta del mento fino al vertice del capo, e la lunghezza di questi diametri si dimostrerà ogni volta sul passetto dopo d'aver fissato le branche del compasso. In seguito si enuncierà la quantità, lunghezza e colore dei capelli, osservando se siano asciutti, umidi, insanguinati, agglutinati insieme, od imbrattati in altra guisa. Alla cute della testa si osserverà qual colore essa abbia, se sia facilmente o difficilmente spostabile, se sia gonfia in generale, o se sia sollevata in forma del così detto tumor verticale, o d'altro tumore, e si porrà attenzione in particolare se vi si vedano suffusioni sanguigne o lesioni di continuità. Quanto alle fontanelle se ne nota la grandezza, la figura ed i diametri avendo riguardo se sieno infossate, e riguardo alle posteriori ed alle laterali se fossero già chiuse, se in esse vi sieno traccie di ferite (le quali in queste parti passano facilmente inosservate) o se già all'esterno di esse siano rimarcabili delle patologiche alterazioni o delle ferite. Esaminando le orecchie si osserverà se la cartilagine delle medesime sia grossa, sottile, solida, elastica, molle e membranosa, se nel condotto uditivo esterno esistano traccie d'una lesione o corpi stranieri, o se dallo stesso scoli qualche materia, e di quale specie essa sia.

§ 119.

Alla faccia si noterà la fisonomia, se fosse rimarchevole, e le ferite che vi si vedessero. Quanto agli occhi si osserverà se sien chiusi, aperti, infossati, sporgenti, se le sopracciglia e le ciglia sieno già formate, ed in qual grado; poi di quanto sieno sviluppate le cartilagini delle palpebre superiori (i tarsi), se la congiuntiva sia arrossata, suffusa di sangue, o ferita, se

Digitized by Google

la cornea sia chiara e risplendente, ovvero torbida ed appassita, se si veda il colore dell'iride, se la pupilla sia dilatata, ristretta, o se v'esista ancora la membrana pupillare. Al naso si osservano la sua forma e grossezza, la consistenza delle sue cartilagini, la conformazione delle narici esterne, se le cavità nasali contengano sangue, muco, schiuma ecc., le lesioni ed alterazioni di forma del naso come sogliono succedere per l'azione di violenze esterne. Quanto alla bocca si avrà riguardo se la medesima sia chiusa od aperta, se le labbra sieno pallide, rosse, storte, contuse ecc., se la mandibola inferiore sia mobile, od immobile, se la lingua sia corta, larga, retratta nella cavità della bocca, ovvero stretta fra le due mascelle, e qual colore essa abbia, se nella cavità buccale esistano liquidi o corpi stranieri solidi.

§ 120.

Al collo si osserverà s'esso sia sottile, lungo, corto, grosso, se abbia solchi, se sia rigido o mobile, gonfio, se vi si rimarchino macchie, infossature, escoriazioni, ecchimosi, ferite.

Si dovrà poi esaminare eziandio la sua faccia posteriore, quand'anche non vi si mostrassero alterazioni di sorta, e si noterà quanto s'avesse trovato.

§ 121.

Al petto si misurerà prima di tutto la larghezza delle spalle, cioè il diametro da una spalla all'altra, il diametro retto dall'estremità inferiore dello sterno fino all'apofisi spinosa della vertebra opposta, ed il trasversale allo stesso livello di quest'ultimo, ma da un lato all'altro, notando il tutto nel modo già indicato. Si osserverà inoltre se il torace sia insolitamente arcuato in tutta la sua estensione o solo in parte, ovvero se sia appianato.

§ 122.

Nell'ispezione dell'addome si vedrà se questo sia rigonfio, infossato, appianato, teso o floscio, qual colore abbia la pelle, se v'esistano suffusioni sanguigne, ferite, prolassi ecc. Segnatamente poi si avrà riguardo al cordone ombellicale, e si

Digitized by Google

noterà se questo esista ancora o se manchi intieramente; nel primo caso si misurerà come al solito la sua lunghezza, ed oltre a questa si noteranno il suo colorito, se sia fresco o disseccato, la sua grossezza, la quantità del suo contenuto gelatinoso, si descriveranno i nodi veri che si trovassero, ed i così detti nodi falsi, il contenuto dei vasi sanguigni. Inoltre si metterà in chiaro se l'estremità libera dello stesso cordone ombellicale sia allacciata, ed in qual modo lo sia, se una tale estremità abbia gli orli acuti, piani, ineguali, a zig-zag, a lembi o stracciati, e se vi si rimarchino ecchimosi. In caso diverso, cioè se non v'ha più cordone ombellicale, si dovrà esaminare la ferita dell'ombellico e descriverne la grandezza, la forma, lo stato dei suoi margini cogli stessi riguardi accennati per il cordone, ed in ogni caso si confronterà collo stato di questa ferita anche quello del detto cordone ogni volta ch'esso possa aversi insieme colla placenta.

Nei maschi si esamina poi lo scroto onde persuadersi se i testicoli sieno già discesi ed in qual modo lo sieno. Nelle femmine si osserva il colore e lo stato delle grandi labbra, se la clitoride e le ninfe sporgano tutt'ora molto in avanti, ponendo attenzione se per caso attraverso la vagina fosse stata arrecata qualche lesione.

Similmente si esaminerà sotto questo rapporto la colonna vertebrale con tutta esattezza, e si noteranno le alterazioni e le ferite che si riscontrassero al dorso. Finalmente si esplora l'ano, se esso sia imbrattato esternamente di meconio, se per caso una esistente emorragia dell'ano non risvegli il sospetto di una praticata violenza, e se v'esistano anomalie di conformazione originaria, come aderenze morbose, cloache ecc.

§ 123.

Nelle estremità si deve notare se sieno regolari od abnormemente conformate, rotondeggianti, consistenti, grasse, circondate da quei solchi profondi che nei bambini grassi derivano da duplicature della pelle, ovvero se siano magre, rilasciate, consunte, se le unghie sian già solide, cornee e convesse, ovvero piane, molli, membranose, se le medesime sporgano più infuori degli apici delle dita, o se ancora non li raggiungano, e finalmente si esamineranno più davvicino le suffusioni sanguigne, le gonfiezze e le ferite che vi si trovassero, e si avrà riguardo alle fratture e lussazioni per avventura esistenti.

Digitized by Google

§ 124.

Se si trovò anche la placenta, bisogna osservare se sia intiera o se vi sia solamente una parte di essa, se ne noterà il peso, la forma, lo spessore, il colorito, lo stato di freschezza o di putrefazione, descrivendo esattamente il suo tessuto e le membrane del feto, la sua vascolarità, gli essudati, le cisti ed altri patologici prodotti che v'esistessero.

Il cordone ombellicale si esamina coi riguardi sopraccennati, qui però si descriverà il punto d'inserzione del medesimo, e si porrà attenzione ai particolari fenomeni che si osservano nei casi di parto gemello, trigemino ecc.

§ 125.

L'esame interno di bambini neonati avrà luogo dietro le norme già date, per cui il taglio e la descrizione del cuojo capelluto si farà nello stesso modo con cui si pratica negli adulti. Soltanto bisogna fare attenzione di non ritenere falsamente come effetto di commessa violenza il capo succedaneo (tumor verticale) ed il cefalo-ematoma (trombo, bozza sanguigna sottopericranea), che spesso si presentano. Bensì trattandosi di questi ultimi dovransi valutare le condizioni anatomo-patologiche, le circostanze tutte che accompagnarono il parto, e la proporzione fra la testa del bambino e le parti genitali e la pelvi della madre, se questa per avventura fosse nota. Dopo ispezionata la pelle del capo, si esamineranno attentamente il pericranio, le fontanelle, le suture e finalmente le ossa della testa, e specialmente si rimarcherà se alle fontanelle ed alle suture sienvi lesioni di tal genere che passano facilmente inosservate, per esempio, ferite praticate con aghi sottili, ed alle ossa poi si noteranno le depressioni, le fessure, le fratture e le sfracellature che vi si trovassero. Onde ovviare ad errori si crede opportuno di richiamare alla memoria dei medici che in questo periodo della vita le ossa del cranio sono ordinariamente ricche di sangue, e che lungo i margini delle suture si osservano spesso fini solchi che somigliano a fessure dell'osso.

L'apertura della cavità del cranio si eseguirà meglio di tutto mediante una robusta forbice: con questa si dividono prima le suture membranose, indi si tagliano abbastanza pro-

Digitized by Google

fondamente i quattro lembi ossei che ne risultano, comprendendovi anche la dura madre ad essi tenacemente adesa; e si mettono in disparte.

Se v'erano esternamente traccie di una lesione qualunque, bisognerà in tal caso anzi tutto osservare se v'abbiano suffusioni sanguigne, notandone la sede e l'estensione. L'esame ulteriore del cervello, il quale spesso ha un colore roseo ed è molto frequentemente ricco di sangue, come pure delle sue membrane si eseguirà dietro le regole ed i principii già comunicati, soltanto si osserveranno colla massima attenzione per rapporto alle ferite che passano facilmente inosservate, oltre alle regioni già indicate, anche le tempia, l'osso etmoide, la parete superiore delle orbite, e la rocca petrosa.

§ 126.

L'apertura delle altre cavità del corpo si pratica nel modo stesso usato pegli adulti, soltanto nei neonati si deve evitare di ledere i vasi ombellicali. A tal fine si tagliano le pareti addominali alle regioni dello scrobicolo del cuore, e pell'apertura così ottenuta s'introducono l'indice ed il medio della mano sinistra nella cavità addominale ond'esplorare il decorso e la posizione dei vasi ombellicali per poterli risparmiare nei tagli successivi. Ma per rovesciare all'esterno i lembi così formati bisogna distaccare dal lembo superiore destro l'ombellico coi suoi vasi intatti. Per la susseguente ispezione della cavità della bocca sarà inoltre opportuno d'incidere gl'integumenti comuni lungo il margine della mascella inferiore fino agli angoli della mascella stessa, e di farne la dissezione in modo da scoprire tutta la faccia anteriore e le faccie laterali del collo.

§ 127.

Così denudati gli organi del collo, saranno esattamente descritti, e siccome in quest'età è sempre necessario d'esaminare la cavità della bocca e le fauci, così a tal fine si troncherà colla forbice la mascella inferiore sulla linea del mento, si distaccheranno le parti molli dall'orlo mandibolare, si scosteranno verso i lati le due metà della mascella, e poi si osserverà in particolare se per caso si trovino corpi stranieri, suffu-

Digitized by Google

sioni sanguigne, impressioni, scalfiture ecc. siccome segni che potrebbero esser derivati da tentativi d'insufflazione d'aria nei polmoni del bambino.

§ 128.

Denudato il petto da suoi tegumenti comuni, si osserva se lo sterno consti di uno o più pezzi, sotto qual angolo si uniscano le cartilagini costali colle coste rispettive ; le cartilagini stesse vengono poi troncate colla forbice, dopo di averne distaccato il diaframma, e disarticolato con precauzione lo sterno dalle due clavicole lo si pone in disparte. Nella cavità toracica così aperta si noterà il grado d'elevazione del diaframma, cioè fino a qual costa od a quale spazio intercostale si elevi la sua maggiore convessità, poi si descrive la glandula timo notandone la grandezza, la forma, la posizione, il colorito, la consistenza, e se consti d'uno o più lobi.

§ 129.

Prima di procedere alla docimasia polmonale e della respirazione, si valuteranno dietro la esterna ispezione il volume dei polmoni ed i rapporti della loro posizione in conseguenza del volume stesso, e si noterà se e per quanto riempiano questi la cavità del petto, s'essi occupino soltanto la parte posteriore di detta cavità, quali sieno i punti di contatto dei polmoni cogli organi vicini, se il diaframma sia interamente coperto dalla base dei polmoni o non lo sia, se e per quanto le ali anteriori dei polmoni abbraccino il pericardio o se quest'ultimo ne sia affatto scoperto.

Dopo d'avere allacciato l'aorta, la cava ascendente al di sopra del diaframma, come pure gli altri grossi vasi che partono dal cuore o sboccano in esso affine di evitare l'effusione di sangue e le lordature conseguenti, si levan fuori dalla cavità del torace i polmoni insieme col cuore e colla glandula timo, si lavano questi organi lasciandovi cader sopra dell'acqua, si verifica il loro peso assoluto e si sottopongono quindi alla visita esteriore. Quanto al reperto esterno dei polmoni si dovranno indicare la forma dei polmoni in generale e dei singoli lobi in particolare, lo stato dei loro orli, il colo-

Digitized by Google

rito e le diverse gradazioni di esso alla superficie dei singoli lobi e dei segmenti di lobo (nel che bisogna aver riguardo ai mutamenti indotti dall'influenza dell'aria atmosferica esterna), la consistenza ed elasticità loro, se questa sia uniforme o diversa nei differenti punti, s'essi presentino al dito l'impressione di una massa uniformemente solida, compatta, ovvero lassa e molle, quale sia lo stato della superficie polmonale, se attraverso alla fina sierosa si mostri il parenchima polmonale come un tessuto omogeneo, soltanto percorso da vasi sanguigni, ovvero se sieno visibili le vescicole aeree, raccolte in piccoli gruppi isolati, ed in quale estensione ed in quali punti sieno esse visibili; di quanto sia perciò rigonfiato il polmone, ovvero se tramezzo a parti di polmone contenenti aria vi siano ancora dei punti che non ne contengono, ed in quale estensione si trovino, quale sia l'alterazione di forma nei polmoni da ciò derivante ecc. In caso d'avanzata putrefazione si calcoleranno dovutamente il colore, la consistenza, le alterazioni di volume in quanto possano le medesime essere effetto della putrefazione stessa, e specialmente quando abbia già avuto luogo uno sviluppo di gas bisogna por attenzione a quelle vesciche talora piccole, spesso del volume d'un pisello o d'un grano di fava, che si ponno facilmente spostare e che si trovano immediatamente sotto la pleura da esse sollevata.

§ 130.

I polmoni unitamente agli organi, come or ora fu detto ad essi attaccati, saran posti cautamente in un vaso abbastanza ampio e profondo pieno d'acqua pura non riscaldata in modo che questi organi possano liberamente secondo il loro volume e peso galleggiare, o cadere al fondo. Ora si osserva se i polmoni insieme cogli altri organi ad essi attaccati galleggino nell'acqua o cadano al fondo, se affondino lentamente o presto, se mai una parte di essi tendesse a galleggiare e quale sia questa parte, ovvero se tutte le parti insieme cadano al fondo, o se questi organi restino sospesi in mezzo del vaso sotto il livello dell'acqua, ovvero se arrivino intieramente fino al fondo del vaso.

Digitized by Google

§ 131.

In seguito si dividono i polmoni dal cuore tagliandoli presso ai loro peduncoli, si osserva l'effusione di sangue che ne succede, e si fanno colle singole lor parti gli stessi esperimenti per veder se galleggino; si passa poi ad un'esatta investigazione del tessuto polmonale medesimo ponendolo a nudo con franche incisioni e facendo altri tagli particolari in quei punti che si riscontrassero alterati, se ne nota il colore, la vascolarità, la consistenza, si descrivono i fenomeni patologici, lo stato dei bronchi ed il loro contenuto ecc. Nel tagliare i polmoni si avrà riguardo se le parti contenenti aria diano il suono crepitante, se ne esca un liquido schiumoso, si proverà se galleggino i singoli pezzetti del polmone tagliato in più parti, mentre però nel tagliare a pezzi il polmone si avran per guida i risultati ottenuti dall'esame. Bisogna premettere che si dovrà descrivere esattamente dietro anatomici principii specialmente quel tessuto polmonale che non contiene alcun'aria, onde poter facilmente già dalla stessa descrizione riconoscere la causa per cui quel tessuto non contiene aria e quindi non è atto a galleggiare.

§ 132.

Ora si passa alla descrizione del cuore: aperto il pericardio, si enuncia quale sia il suo contenuto, quale sia la grandezza e la forma del cuore, descrivendo in modo speciale il volume e la massa del cuore destro, e segnatamente delle pareti del destro ventricolo in confronto del cuore sinistro, e lo stato dell'apice del cuore. Aperte poscia le singole cavità di quest'organo si descriverà il loro contenuto, e si presterà esclusiva attenzione alle comunicazioni del cuore fetale. Descritto il foro ovale del setto dei due seni, si preparerà anatomicamente il condotto del Botallo in tutta la sua estensione, e dopo averne indicata la lunghezza, grossezza e forma lo si aprirà longitudinalmente nella sua faccia anteriore, e si descriverà lo stato delle sue estremità, il suo lume, il contenuto, i caratteri della sua tonaca interna, nella qual descrizione sarà opportuno, specialmennte parlando del calibro, di determinare anche le analoghe condizioni dell'arteria polmonale e dei suoi due rami.

Digitized by Google

Se si riscontrano, sia nel cuore sia nei suoi vasi maggiori, delle anomalie, (il che si riconosce facilmente esaminando colla vista e col tatto gli organi del collo denudati e la forma e posizione del cuore) allora si potrà deviare secondo il caso dal processo della visita che qui non fu indicato se non nella sua generalità.

In caso di avanzata putrefazione e di conseguente sviluppo di gas possono non solo il polmone, ma anche il cuore e qualunque altro muscolo, il fegato stesso, le tonache intestinali ecc. divenir galleggianti; però anche allora si dovran notare nel protocollo i singoli esperimenti docimastici eseguiti.

§ 133.

Nel basso ventre si esaminano prima di tutto i vasi ombellicali ed il sangue che contengono, la loro permeabilità, l'unione della vena ombellicale, colla vena porta, e lo stato del dotto venoso dell'Auranzio, designando se questo sia tuttora aperto, se il suo lume sia ristretto o se lo si trovò già chiuso. Riguardo al fegato si osserverà di quanto esso sporga nella cavità toracica e quale influenza eserciti sulla posizione del diaframma, se sia rosso o bruno carico, ovvero se per condizioni morbose mostri qualche altro particolar colorito, si noterà la sua vascolarità, il colore del sangue da esso contenuto determinando se il fegato stesso sia fresco ovvero putrefatto, e finalmente si noterà la grandezza della cistifellea e la qualità e quantità della bile in essa contenuta.

Riguardo al ventricolo si osserverà se il medesimo sia rotondeggiante o piriforme, se il suo fondo (tuberosità) sia rivolto all'insù ed il piloro all'inbasso, se la piccola curvatura sia diretta verso il lato destro, la grande verso il sinistro, che cosa si ritrovi nella sua cavità, se vi sieno liquidi mucosi, albuminosi, ovvero altri liquidi estranei, se in tal posizione il ventricolo sia tenuto disteso da aria, ovvero se contenga qualche altra materia e di quale specie.

Agl'intestini si osserverà se il tratto superiore dell'intestino tenue sia ristretto, se l'inferiore sia ripieno di meconio, o se il primo sia disteso da aria e l'ultimo apparisca vuotato; se nel crasso si contenga meconio di color verde chiaro, nel colon discendente e nel retto di color più bruno, se il meconio stesso sia stato già evacuato, ed in quale quantità, se vi

Digitized by Google

siano immondizie d'altra qualità, e finalmente quanto alla vescica orinaria se questa si trovò piena o vuota.

§ 134.

Qualora nell'ispezione esterna della colonna vertebrale si riscontri una lussazione od una ferita, allora prima di tutto si esaminerà se nelle parti lese vi sieno suffusioni sanguigne le quali non lascino alcun dubbio sulla loro formazione durante la vita. Così eziandio in caso di stravasi sanguigni anche piccoli in apparenza si dovranno esaminare con ogni cura tutte le parti molli che si trovano vicine e la teca vertebrale, mentre essi potrebbero guidare allo scoprimento di nascoste lesioni, e sotto questo rapporto si esplorerà in particolare la parte superiore della colonna vertebrale e la regione del collo. Qui si avverte pure che il canal vertebrale dei neonati, dopo allontanate le parti molli che ricoprono la colonna, può venir aperto mediante una robusta forbice.

Barone Bach m. p. — Barone Krauss m. p.

Digitized by Google

Digitized by Google

GIUNTA

DI PARECCHIE NORME ED ILLUSTRAZIONI RACCOLTE DURANTE L'EDIZIONE DEL MANUALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

Varie delle decisioni seguenti della Corte di cassazione in ispecialità si basano a disposizioni del Regolamento di procedura penale del 17 gennaio 1850. Si riportano tuttavia nell'idea, che anche queste possano servire di avvertenza per la più facile ed esatta applicazione delle prescrizioni analoghe del Regolamento attuale.

Regolamento di Procedura Penale.

§ 5.

Giusta il parere espresso dal preesistito Senato della Corte superiore di giustizia in Trento, confermato dal Ministero della giustizia con Dispaccio 25 ottobre 1851 N. 16482 sotto il regime della procedura penale del 1850 (§§ 238 e 241, conformi ai §§ 203 e 302 della attuale, sul particolare, che il ricorso deve essere insinuato entro 24 ore decorribili *dal dì dell'intimazione del conchiuso*, rispettivamente *dal giorno dell' intimata decisione*), ed in base al § 5 del presente Regolamento di procedura penale, al § 902 del Codice civile generale, ed all'articolo VIII della Patente 17 maggio 1852 N. 117 del Boll. gen., viene esposta nell' *Eco dei Tribunali* sezione prima N. 570 la seguente regola:

Il termine di 24 ore per insinuare un ricorso (§§ 203 e 302 del Reg. di proc. pen.) non si compie, nè può dichiararsi trascorso pria dello scadere del giorno successivo a quello, in cui seguì l'intimazione, a rigoroso senso del Calendario, senza riguardo alle ore fissate per il Protocollo degli esibiti, o per la frequentazione dell'Ufficio, ritenendole incapaci di alterare, e meno di accorciare i termini a pregiudizio dei diritti concessi alle parti, cioè agli accusati o condannati ed al pubblico ministero.

Il giorno dell'intimazione in fatti *non va computato* (§ 5 del Reg. di proc. pen.), rimarrà quindi a favore della parte il susseguente, e se in questo devono scorrere le 24 *ore*, queste non sono trascorse prima della mezzanotte.

Digitized by Google

Questa regola di portare l'espiro d'un termine, in oggetti di procedura penale, alla mezzanotte succedente all' ultimo giorno, dee trovare applicazione anche agli altri termini di 3, di 8 giorni, perchè disciplinati anch'esssi dal Calendario, e non è segnata una diversa norma pel calcolo.

E le parti possono approfittare di detta regola, perchè in oggetti penali e Protocollo degli esibiti e Giudizio, nel senso più lato, devono considerarsi *sempre aperti*. Lo si deduce dalle disposizioni dei §§ 118, 120, 123 della Patente Imperiale 3 maggio 1853 N. 81, dei §§ 2, 151 e 154 della Istruzione pei Giudizii penali 16 giugno 1854 N. 165, e dei §§ 36 e 47 dell'Ordinanza Ministeriale 17 marzo 1855 N. 52 del Boll. gen.

La suprema Corte di giustizia poi nel 5 marzo 1856 sotto il N. 1901, *Eco* N. 601, decise:

Nel termine di 24 ore, stabilito dal § 203 del Reg. di proc. pen. per interporre ricorso, si calcolano tutte le ore secondo il Calendario, e non già soltanto quelle, in cui sta aperto il Protocollo degli esibiti.

§ 6.

Il principio espresso nel § 7 del Reg. di proc. pen. del 1850 (§ 6 dell' attuale, e così pure nel § 260 del Cod. pen.), sulla misura da osservarsi nel *commutare* una *multa*, minacciata dalla legge, nell'*arresto*, che cioè debba decretarsi un giorno d'arresto per ogni cinque fiorini, non è applicabile al caso, trattato nel § 261 del Cod. pen., quando l' *arresto*, fissato dalla legge per una contravvenzione, deve commutarsi in una multa, ma in tal caso pel tenore del § 261, per cui l'arresto va commutato in una multa *proporzionata alle sostanze del colpevole*, serve di regola soltanto tale condizione di fatto. Quindi per ogni giorno d'arresto può secondo le circostanze essere pronunziata una multa *maggiore o minore* di cinque fiorini. Decisione della Corte di cassazione 17 gennaio 1852 N. 13193, *Eco dei Tribunali*, sezione prima, N. 412.

Nelle condanne per contravvenzioni boschive, la multa, che viene inflitta ai contravventori, deve scontarsi, a sensi del § 260 del Cod. pen., e del § 6 del Reg., nella proporzione di un giorno per ogni cinque fiorini, e non nella misura di un giorno per ogni due fiorini, a sensi delle leggi preesistenti a quelle suindicate. Decreto dell'Appello lombardo 27 luglio 1855 N. 8118, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VI N. 47. Lo stesso deducesi dal Dispaccio 31 marzo 1855 (alla pag. 35) e dalla Ordinanza 25 giugno successivo (alla pag. 288), nè vi fa differenza il caso diverso del § 261 del Cod. pen. superiormente indicato.

§ 9.

A derogazione dell'esposto alla pagina 35 sotto 1. fu emessa la seguente Ordinanza dei Ministeri dell'interno e della giustizia e del supremo Dicastero di polizia del 15 marzo 1856 N. 35 del Boll. gen., obbligatoria pel Regno lombardo-veneto, Tirolo e Vorarlberg.

Digitized by Google

Sul quesito proposto: « quali Magistrature nel Tirolo e Vorarlberg e nel Regno lombardo-veneto siano competenti a processare e punire le contravvenzioni alle leggi sussistenti in questi Dominii riguardo al possesso ed alla delazione di armi vietate » i Ministeri dell'interno e della giustizia ed il supremo Dicastero di polizia trovano di stabilire, che nel Regno lombardo-veneto e nel Tirolo meridionale i reati definiti nei §§ 1 e 2 della Patente Sovrana del 18 gennaio 1818, più, nel Regno lombardo-veneto, in seguito all'Ordinanza del 21 aprile 1854 N. 98 del Boll. gen. anche la delazione, senza permesso, accennata nel § 9 di quella Patente Sovrana, il possesso, senza licenza, di armi da fuoco, come pure il commercio d'armi, parti di armi, ed oggetti di munizione d'ogni sorta, senza il relativo permesso, e l'introduzione di tali oggetti per contrabbando, appartengono quali delitti, alla competenza dei Tribunali provinciali.

All'incontro nelle altre parti del Tirolo e nel Vorarlberg le contravvenzioni di tutte le prescrizioni ivi sussistenti sull'introduzione, fabbricazione, vendita, possesso e delazione di armi, come pure nel Tirolo meridionale e nel Regno lombardo-veneto tutte le azioni punibili di tal genere, non dichiarate superiormente delitti, saranno processate e punite dalle Autorità politiche a senso delle disposizioni dell'Ordinanza del 3 aprile 1855 N. 61 del Boll. gen. (alla pagina 38).

A quest'ultima categoria appartiene anche la contravvenzione contemplata dal Governativo Decreto 10 gennaio 1829 N. 398 — 82, relativo alla delazione di potatoi nei giorni festivi ed in luoghi pubblici.

Nelle tabelle statistiche I, II e III (pag. 568) dovrà comparire anche il titolo: *Delitti per delazione e possesso d' armi ecc.* da porsi sopra il titolo: *Tumulto.* Decreto 28 marzo 1856 N. 526 del Procuratore superiore di Stato in Venezia.

Essendo stato promosso il dubbio sull'epoca, in cui deve entrare in vigore la sullodata Ordinanza 15 marzo 1856 N. 35 del Boll. gen., concernente la determinazione sulla competenza dei Tribunali a trattare le procedure sui reati, di cui nella Sovrana Patente sulle armi 18 gennaio 1818 e nell' Ordinanza 21 aprile 1854 N. 98 del Boll. gen., e se siano colpiti dalla prelodata Ordinanza 15 marzo 1856 i soli fatti seguiti posteriormente alla sua attuazione, l'Appello lombardo con Circolare 30 aprile 1856 N. 5493 trovò di dichiarare:

Che non essendo nella prefata Ordinanza 15 marzo 1856 stabilito alcun termine, che fissi l'epoca della sua forza obbligatoria, trova applicazione il disposto dal § 8 dell' Imperiale Patente 27 dicembre 1852 N. 260 del Boll. gen., e deve quindi entrare in vigore col giorno 2 maggio 1856, rimessi del resto i Tribunali quanto ai fatti anteriori a quest'epoca alla norme generali, e all'argomento d'analogia che può desumersi dalla Sovrana Patente 29 luglio 1853 (pag. 15).

S'intende poi da sè che la mancanza di comunicazione di questa legge nell' idioma di questo Dominio non può sospenderne l'esecuzione.

A maggior schiarimento della più sopra detta Ordinanza 15 marzo 1856 e relativa Circolare 30 aprile successivo l'*Eco* N. 605 contiene un articolo riportato dalla *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VI N. 62.

Digitized by Google

Oltre le altre contravvenzioni indicate alla pag. 15 sono poi conosciute e giudicate dalle Preture quelle al Regolamento contenente le discipline sul seppellimento dei cadaveri umani giusta l'art. 30 dello stesso Regolamento pubblicato con la Notificazione del Governo veneto 20 ottobre 1838 N. 35739 — 5171.

Ordinanza 16 luglio 1855 N. 12254 del Ministero della giustizia, con cui si indicano le Autorità chiamate a procedere contro i faccendieri:

« In occasione della dimanda: « quale Autorità sia presentemente competente a procedere contro i faccendieri, dacchè cessarono di aver vigore le prescrizioni del Reg. di proc. pen. 17 gennaio 1850 circa la competenza dei Giudizii per le contravvenzioni », il Ministero della giustizia ha trovato di prendere le seguenti disposizioni:

Quantunque pel Reg. di proc. pen. del 29 luglio 1853 cessino di aver forza di legge le prescrizioni di quello del 17 gennaio 1850 sulla competenza dei Giudizii rispetto alle contravvenzioni, e sebbene secondo il § 9 del Reg. 29 luglio 1853, in correlazione coll' Ordinanza 3 aprile 1855 N. 61 Boll. gen. (pag. 38), spetti all'Autorità politica l'inquisizione e la condanna di tutte quelle contravvenzioni di legge, che nel Codice penale generale non sono indicate come azioni punibili, o la cui inquisizione e condanna fu dietro speciali disposizioni demandata ad altra Autorità; tuttavia la condanna per faccendierismo, in quantochè viene esercitato presso le Autorità giudiziarie, venne già a queste ultime demandata mediante l'Aulico Decreto 16 febbraio 1792 N. 253 della Racc. delle leggi giud., la quale prescrizione devesi tuttora ritenere in vigore.

A senso di quest' Aulico Decreto l'inquisizione, qualora il faccendierismo non contenga un' azione punibile dietro le norme del Codice penale generale, spetta pel mantenimento dell'ordine giudiziario, in via disciplinare, mediante l'applicazione di una proporzionata multa od arresto, a quei Giudizii, presso i quali il faccendiere immediatamente o mediatamente si è adoperato, o dove venne presentata una scrittura, od un documento da lui concepito.

Ciò vale anche per la Corte superiore o suprema di giustizia pei casi, che avvenissero presso le stesse, a meno che non ritenessero più opportuno il delegare all'effetto un Giudizio di I. Istanza ».

La presente Ordinanza 16 luglio 1855 N. 12254 ed il citatovi Aulico Decreto 17 febbraio 1972 N. 253 non furono però pubblicati nel Regno lombardo-veneto, e quindi sembra, che quì sieno chiamate a procedere contro i faccendieri le Autorità politiche giusta l'Ordinanza 3 aprile 1855 N. 61, a mente anche del Decreto 24 dicembre 1824 N. 2356 del preesistito Senato lombardo-veneto, mediante il quale le Autorità giudiziarie di I. Istanza furono diffidate a denunziare i faccendieri alle Autorità politiche, affinchè queste procedano a termini del loro istituto, essendo pur stato dichiarato il faccendierismo un triaviamento politico col Decreto della già Cancelleria Aulica Riunita 2 marzo 1830.

Ordinanza del Dicastero supremo di polizia del 29 agosto 1855 N. 150 del Boll. gen., N. 149 del Boll. per le Provincie venete, Puntata VII, parte I.

In relazione all'Ordinanza Imperiale dell'11 maggio 1854 N. 120

Digitized by Google

del Boll. gen. § 3 (pag. 36) si dichiara, che a partire dal 1. ottobre 1855 le Direzioni di polizia a Cassovia e Grosvaradino nel Regno d'Ungheria, e precisamente ciascuna per tutta l'estensione del raggio ad essa assegnato, eserciteranno la giurisdizione penale in I. Istanza per tutte le contravvenzioni particolarmente indicate nel § 2 della sullodata Ordinanza.

Il Procuratore superiore di Stato in Venezia con Decreto 20 gennaio 1856 N. 115, inerentemente al Dispaccio 3 detto N. 27083 del Ministero della giustizia, comunicava copia del Dispaccio 22 dicembre 1854 N. 15624 — 3469 del supremo Dicastero di polizia del seguente tenore:

« Sul quesito promosso, se le disposizioni di legge concernenti la sorveglianza delle Corti superiori sulle Autorità giudiziarie, e specialmente la trasmissione e disamina dei prospetti degli elaborati delle Preture fossero da applicarsi pure alle Direzioni di polizia, alle quali in virtù della Ordinanza Imperiale dell' 11 maggio 1854 N. 120 del Boll. gen. (pag. 35) e delle successive disposizioni prese di concerto col Ministero dell' interno e della giustizia fu affidata la giurisdizioue penale, il Ministero della giustizia con Foglio del 30 novembre p. p. N. 22296 ha richiesto la diramazione dell'ordine a tutte le Direzioni di polizia aventi la giurisdizione, che dovranno adempiere tutti gli obblighi imposti ai Giudizii penali di I. Istanza per contravvenzioni, espressi nei §§ 90, 91, 92 e 93 della Patente Imperiale 3 maggio 1853 N. 81 (pag. 442) relativamente alla dipendenza delle Autorità giudiziarie ed alla sorveglianza sull'andamento degli affari giudiziari, nei §§ 34, 35, 40, 41 e 42 della Ordinanza Ministeriale 16 giugno 1854 N. 165 (Appendice parte II) riguardo alla sorveglianza delle Corti superiori sull'amministrazione della giustizia penale ed in ispecie sulla compilazione dei prospetti degli elaborati delle Preture, e finalmente nel § 436 del Reg. di proc. pen. sui prospetti trimestrali di tutte le contravvenzioni.

S'intende poi da sè, che questa sorveglianza delle Corti superiori in affari disciplinari resta limitata a sensi della Ordinanza Imperale 11 maggio 1855, per cui rimarchi ed avvertenze eccedenti i limiti d'una semplice istruzione sul senso e sulla applicazione delle leggi non potranno essere diretti alle Direzioni di polizia, se non previo concerto colla Luogotenenza e col mezzo della stessa ».

§ 10.

Dispaccio del Ministero della giustizia del 26 ottobre 1855 N. 188 del Boll. gen.

S. M. I. R. A. con Sovrana Risoluzione del 30 settembre 1855 si è degnata di approvare la disposizione del Ministero della giustizia, relativa ad alcuni circondari del Tribunale d'Appello in Ungheria, « secondo la quale la centralizzazione, ordinata coi Dispacci Ministeriali del 21 febbraio e 29 giugno 1853 N. 203 e 7841, delle inquisizioni e dibattimenti pel crimine della falsificazione di carte di pubblico credito presso il Tribunale provinciale, che si trova nella residenza del Tribunale d'Appello, deve rimanere in vigore anche dopo l'attuazione del Reg. di proc. pen. del 29 luglio 1853 », autorizzando contempora-

Digitized by Google

neamente il Ministro della giustizia a delegare secondo le circostanze pel dibattimento e decisione sopra il suddetto crimine il Tribunale provinciale del luogo, ove ha sede il Dicastero politico del Dominio.

Dietro ciò il Ministero della giustizia trova di prescrivere, che fino ad ulteriore disposizione in tutta l'Ungheria tanto il processo d'inquisizione e gli atti annoverati al § 15 del Reg. di proc. pen., quanto pure il dibattimento finale e la decisione sopra tutti i casi di procedura occorrenti in detto Dominio riguardo al crimine di falsificazione di carte di pubblico credito, devano essere eseguiti dai Tribunali provinciali residenti nel luogo delle Sezioni rispettive della Luogotenenza, e che quindi abbiano ad essere cessi immediatamente al Tribunale provinciale così competente i processi d'inquisizione ed i dibattimenti pendenti per tale crimine presso altri Giudizii in Ungheria.

Circolare della Presidenza dell'Appello veneto 20 febbraio 1856 N. 3815:

In seguito ad autorizzazione, impartita da S. M. I. R. A. con veneratissima Sovrana Risoluzione 20 dicembre 1855, ed in esecuzione del Dispaccio 28 d. mese N. 26689 di S. E. il signor Ministro della giustizia, la Presidenza dell'I. R. Tribunale d'Appello per le Provincie venete dichiara sciolta, col giorno 15 marzo venturo l'I. R. Commissione giudiziaria inquirente d'Este, e cessata in conseguenza dalle finora demandatele attribuzioni, ed essere delegato l'I. R. Tribunale provinciale di Venezia alla prosecuzione e definizione di tutti gli affari, ch'erano demandati alla Commissione suddetta, ed i quali allo scioglimento della stessa rimanessero da esaurirsi.

In proposito veggansi il § 7 della Circ. App. 4 aprile 1855 alla pag. 42, ed alla pag. 43 la Sov. Ris. 23 dicembre 1853 ed il Disp. Min. 9 dicembre 1854.

§ 21.

Ordinanza del Ministero della giustizia del 16 febbraio 1856 N. 24 del Boll. gen.

Onde togliere il dubbio insorto, sull'ordine, nel quale i vicepresidenti (presidenti di Senato), che si trovano presso parecchie Corti di giustizia, abbiano a dare il loro voto in quelle discussioni, che vengono tenute in loro concorso sotto la presidenza del capo del Giudizio o del di lui rappresentante, il Ministero della giustizia dà la seguente istruzione:

Il § 162 della Legge 3 maggio 1853 N. 81 del Boll. gen. (v. alla pag. 512) comprende espressamente soltanto riguardo ai consiglieri la disposizione, che il preside abbia da invitare i votanti a manifestare la propria opinione, incominciando dal consigliere più anziano, e procedendo secondo il rango di anzianità. Quindi presso quelle Corti di giustizia di tutte le Istanze, ove si trovano alcuni vicepresidenti (presidenti di Senato), nelle discussioni, che hanno luogo in loro concorso sotto la presidenza del capo del Giudizio o del suo rappresentante, il vicepresidente o presidente di Senato intervenutovi ha da manifestare il suo voto sempre unicamente dopo tutti i consiglieri, ed il vicepresidente o presidente di Senato più giovane avanti l'anziano nel caso del concorso di più, come praticavasi anche per lo innanzi.

Digitized by Google

§ 26.

Ordinanza 29 giugno 1855 N. 13479 del Ministero della giustizia.

Avendo il Governo degli Stati pontificii, con Ordinanza del suo Ministero dell'interno, significato ai Tribunali pontificii, sotto la condizione che l'Austria osserverebbe la reciprocità, di evadere le ricercatorie dei Giudizii austriaci, loro dirette dall'i. r. Ambasceria o dai più vicini Consolati, e che riguardano solo citazioni di sudditi austriaci o di altre persone dimoranti nello Stato pontificio, o l'impartizione di notizie di minor rilievo, eccettuati però i casi, in cui tali atti o dichiarazioni si riferissero a persone o cose ecclesiastiche; così si ordina a tutti gl'ii. rr. Giudizii, di comportarsi nello stesso modo rispetto alle requisitorie, che vengono spedite dai Tribunali pontificii, e che si riferiscono a persone o cose ecclesiastiche, tralasciando essi pure le requisitorie, che si riferiscono a tali oggetti, e di osservare nel rimanente, anche in confronto degli Stati pontificii, quanto prescrive l'Ordinanza Ministeriale 14 ottobre 1850 N. 393 del Boll. gen. (pag. 54).

§ 32.

Ordinanza del Ministero della giustizia alla Presidenza del Tribunale d'Appello di Hermannstadt, dell'8 aprile 1856 N. 3185, con cui viene prescritto che le osservazioni fatte dal Procuratore superiore, nelle deliberazioni del Tribunale, debbono, sopra sua proposta, farsi emergere sul referato.

Sulla domanda fatta, colla consulta del 6 febbraio a. c. N. 462, « in quanto il Procuratore di Stato superiore abbia diritto di chiedere che le sue proposte od osservazioni altrimenti fatte nelle deliberazioni del Tribunale di Appello, siano fatte constare sul referato » viene significato a cotesta Presidenza del Tribunale d'Appello:

» Siccome il Procuratore superiore di Stato, anche nei casi in cui secondo il Regolamento di procedura penale non deve fare alcuna proposta formale, non solo è abilitato di fare le osservazioni che gli sembrano opportune, ma secondo le prescrizioni delle Ordinanze del 29 ottobre e 25 dicembre 1854 N. 19597 e 24390 e del 10 gennaio 1855, N. 24242, ha persino l'obbligo di dare partecipazione, occorrendo, al Ministero della giustizia, qualora dal Tribunale d'Appello non venissero prese in considerazione le sue osservazioni su procedimenti, che non gli paressero conformi alla legge, e quindi dev'essere in grado di poter comprovare la comunicazione delle sue osservazioni da lui fatta nella sessione, non havvi perciò alcun dubbio che sopra sua domanda, si debbano far constare sul referato non solo le particolari proposte da lui fatte, a senso del § 32 *d*) del Reg. di proc. pen., ma anche le altre osservazioni da lui fatte all'atto, che si riferisce un affare. »

§ 37.

La disposizione di questo §, che sottopone al sindacato della Procura di Stato la querela, per cooperare, o meno, all'azione penale, ri-

Digitized by Google

flette soltanto i delitti e non anche le contravvenzioni, per cui procedesi ad istanza di parte, come giustamente osservossi in un articolo pubblicato nell'*Eco* N. 480-481 sull'avviso contrario espresso dal sig. Foramiti nel suo Manuale del Regolamento di procedura penale.

A maggior appoggio di quella osservazione varranno le seguenti, emesse da persona autorevole nell'argomento.

La disposizione dei §§ 427, 436 e 30 lett. *f* e *g* del Reg. di proc. pen., e quella dei §§ 40 e 41 dell'Ord. Min. 16 giugno 1854 (App. p. II) determinano le attribuzioni e l'ingerenza della Procura di Stato nei processi sopra contravvenzioni: Posta la massima, che non è richiesta la cooperazione del procuratore in simili processi, s'impone al medesimo l'obbligo di vegliare, perchè anche in oggetti di contravvenzioni sia osservata la legge e gli si impartiscono le opportune facoltà. Sarebbe quindi contrario alla lettera ed allo spirito delle succitate disposizioni il ritenere, che allorquando si tratti di contravvenzioni, in cui per legge l'azione penale può intentarsi solo ad istanza della parte interessata, questa abbia ad attenersi al disposto dal § 37 del Reg. col rivogliersi previamente al procuratore. La stessa espressa dizione di *delitti* usata nel precitato § in questa parte conforme al disposto dal § 404 della Legge 17 gennaio 1850, riconferma questa negativa opinione.

Se poi perviene ad un Tribunale la querela di parte per un delitto della specie sovraindicata, senza che consti del concorso ed assenso del procuratore di Stato al promovimento dell'azione penale, sembra che il Tribunale abbia a restituire al querelante privato la sua denunzia, acciò sia munita della dichiarazione sull'intervento o meno del procuratore di Stato, in quanto che la opportunità di tale pratica si deduce dalla letterale disposizione del § 37, dove la espressione: *dovrà previamente* include un espresso obbligo della previa interpellazione del procuratore di Stato, rimesso del resto al di lui criterio il conoscere nei singoli casi, se il suo intervento sia o meno opportuno ed utile anche alla pubblica causa, ch'egli rappresenta.

§ 38 — 42.

Decisione dell'Appello veneto 23 agosto 1855 N. 15160:

Il *correo di una contravvenzione* non può essere sottratto al proprio giudice ordinario, e chiamato a dibattimento innanzi al Tribunale provinciale, pel fatto che *di questa medesima contravvenzione sia imputato un individuo, che è sotto processo* innanzi ad un Tribunale *per crimine o delitto*.

Motivi:

Prendendosi in esame i §§ 40, 41 e 42 del Reg. di proc. pen., essi ingiungono bensì al Giudizio penale di procedere sopra tutti i crimini, delitti e contravvenzioni, che stanno a carico dell'imputato, e ciò per riguardo di brevità e forse di spesa, tornando sempre a peso sì dell'erario, come dell'imputato il girar da una Autorità all'altra, affinchè ognuna compia il processo per quanto la risguarda. Giustamente pertanto viene abilitato il Tribunale a versare anche sulla semplice contravvenzione, se sola rimanesse, quando l'imputato si fosse giustificato sui crimini e delitti, di cui fosse stato incolpato. Osservasi però, che la

Digitized by Google

giurisdizione del Tribunale così estesa, quando questi crimini e delitti o contravvenzioni sono a carico dello stesso imputato, non ha mai l'effetto, che si avvii al dibattimento colui, che di una semplice contravvenzione è imputato, per l'oggetto di avervi un'unica ed uniforme procedura. È questo un motivo dalla legge non contemplato, e che non può essere aggiunto, siccome peggiora lo stato e la condizione dell'imputato; mentre resta degradato assai nella comune opinione, tostocchè lo si scorge dal pubblico seduto sulla panca degli accusati. Che se si temesse di pregiudicare la procedura, non potrebbe esservi che un timore vano, giacchè l'imputato della semplice contravvenzione fu già sul proposito esaminato, e può, occorrendo, citarsi, come ogni altro, al dibattimento, *Eco* N. 535.

La questione: « se la competenza dei Giudizii inquirenti e dei Tribunali provinciali, stabilita nel § 38, si estenda anche a persone, le quali sono bensì *imputate* soltanto *di una contravvenzione*, ma però stanno in una *complicità* qualsiasi *con persone imputate di un crimine o delitto* » giusta l'aggiunto Giuseppe Tuma (*Eco* N. 559) viene da alcuni sciolta affermativamente (*Eco* N. 598), da altri negativamente, ed altri, soffermandosi nel mezzo, credono che la relativa competenza debba essere di caso in caso rimessa al criterio dei giudici, secondo la necessità della cosa.

In base ai §§ 9, 38, 40-42 del Reg. sembra però più fondata l'opinione negativa, che è quella in particolare del cav. di Hye Glunek, a seconda pure della prefata affine decisione appellatoria.

Fra quelli, che sostengono l'affermativa, è il consigliere Guglielmo Mitlacher (*Eco* N. 598), il quale poi, versando intorno al *Foro di prevenzione* (*Eco* N. 599), ritiene, che nei §§ 39, 41 la legge abbia preso la parola: *imputato*, non nell'ordinaria sua significazione, per cui viene considerato tale chiunque in una denunzia è indicato come autore, ma deva intendervisi compreso a tenore del § 134 soltanto colui, contro il quale sussistono *indizii legali:* non bastare quindi la citazione dell'autore denunziato, pel suo esame da assumersi secondo il § 75, a fondare la competenza all'ulteriore procedura; richiedersi invece all'uopo la di lui citazione al costituto propriamente detto (§ 148), dopo già proferito il conchiuso ch'egli apparisce *legalmente* imputato di crimine o delitto, e che deve avviarsi in suo confronto l'inquisizione speciale (§ 145). Così decise eziandio il Tribunale in Padova nel 4 giugno 1856 sotto il N. 1687.

Meritano però considerazione anche altre osservazioni del suddetto consigliere sull'applicazione del Reg. di proc. pen. nel processo di inquisizione, riportate nell'*Eco* N. 602, 607 e 612.

§ 47.

Sulla competenza dei Giudizii civili a conoscere delle *offese contro un gendarme e della sua seduzione* all'abuso del potere d'ufficio.

A termini della Notificazione del Governo veneto 24 ottobre 1850 e della Circolare di quell'Appello 19 dicembre successivo N. 17196, il gendarme, agendo isolatamente od in corpi, era da considerarsi mai sempre qual militare in attualità di servizio (§§ 42-46 della legge organica 18 gennaio 1850 N. 19 del Boll. gen.), per cui il fatto di offese ver-

Digitized by Google

bali e reali, ogni opposizione verso di lui veniva nel Regno lombardo-veneto punita come quella verso una sentinella, e veniva quindi l'oppositore, qualora non fosse stato abbattuto dal gendarme stesso, sottoposto a norma del § 8 del Proclama 10 marzo 1849 di S. E. il Feldmaresciallo co: Radetzky ad un Giudizio militare. Tolto lo stato d'assedio nel 1.° maggio 1854 con la Sovrana Risoluzione 20 aprile antecedente N. 97 del Boll. gen., venne posto fuori di vigore il sullodato Proclama, ed i Giudizii civili rientrarono nel regolare esercizio delle loro attribuzioni. Con Decreto del 13 novembre 1851 N. 13373 e 14189 (*Eco* N. 610) il Ministro della giustizia avea poi raccomandato a tutte le Autorità giudiziarie, in quanto erano competenti, ogni rigore e sollecitudine nelle cause penali per opposizione alla Gendarmeria, ed ingiunto di dar parte della evasione qualsiasi del processo, passata che fosse in giudicato, al Comando del relativo Reggimento di Gendarmeria.

In altri Dominii era stata frattanto promossa la questione, se i gendarmi fossero a considerarsi quali impiegati nell'ampio senso della parola, lo che fu affermato con Decisione della Corte di cassazione 26 maggio 1851 (*Eco* N. 106) in forza del Decreto aulico 9 novembre 1816 N. 1293. Questo Decreto fu letteralmente inserito al § 101 del Codice penale del 27 maggio 1852, e pubblicata parimenti la Patente Imperiale del 6 maggio 1852 N. 101 del Boll. gen., relativa al processo ed alla punizione di quelli, che seducono persone militari a violare la fedeltà, ed a mancare ad altri doveri d'ufficio, sorse allora il dubbio, se appartenendo tuttavia i gendarmi alle persone militari, la seduzione di essi ad abusare del loro potere d'ufficio, ossia a violare i loro doveri, dovesse esser trattata secondo le leggi penali civili, oppure secondo la suaccennata Patente 6 maggio 1852, che al § 1 assegna la relativa competenza ai Tribunali militari. Sopra ciò fu emanata la Circolare 3 febbraio 1853 al N. 653 dell'Appello dell'Austria inferiore (*Eco* N. 265) del tenore seguente:

« In occasione di una speciale interpellazione fatta, se la *corruzione di un gendarme* debba ugualmente essere considerata come la contravvenzione di seduzione di un impiegato all'abuso del potere d'ufficio, contemplata dal § 311 del nuovo Codice penale del 27 maggio 1852, e sulla proposta fatta dall'i. r. Tribunale d'Appello dell'Austria inferiore, con rapporto del 4 gennaio 1853 N. 7805 affinchè per togliere ogni dubbio ulteriore la legislazione stessa avesse a dichiarare, essere applicabile al § 311 del Cod. pen. l'ampia definizione del § 68 — l'*I. R. Ministero della giustizia* con Ordinanza del 28-31 gennaio 1853 N. 600 dichiarò, che per la chiarezza della definizione legale dell'idea di impiegato nell'accennato riguardo, già contenuta nel Decreto aulico del 9 novembre 1816 N. 1293 della *Racc. delle legg. giud.*, che passò letteralmente anche nel nuovo Codice penale (§ 101), *non poteva esservi dubbio sull'applicabilità del* § 311 *alla seduzione di gendarmi o di guardie di polizia militari e civili alla violazione del dovere d'uffizio, mediante corruzione*, sicchè il Ministero della giustizia non trovava, che i dubbi e le interpellazioni, promosse inoltre solo da pochi Giudizii isolati, richiedessero uno schiarimento generale in questo proposito. »

Pertanto comunque eziandio il recente Codice penale militare, pubblicato con la Patente Imperiale del 15 gennaio 1855 N. 19 del Boll.

Digitized by Google

gen., al § 305 assegni il processo e la punizione pel crimine della seduzione alla violazione degli obblighi giurati del servigio militare (§ 304 N. 2) ai Giudizii militari pure in confronto di persone civili, senza riguardo al loro Foro ordinario, in conformità alla regola desunta dell'art. I della Patente di promulgazione sì del Cod. pen. che del Reg. di proc. pen. vigenti pel ceto civile, si ritiene la competenza dei Giudizii civili a conoscere della seduzione di un gendarme all'abuso del potere d'ufficio.

Ordinanza del Ministero della giustizia del 28 gennaio 1856 N. 321 al Tribunale d'Appello di Leopoli sulla circoscrizione della giurisdizione dei Giudizii civili e militari quanto all'esame di testimonii.

« Sulla domanda fatta se nei casi, in cui in un processo penale, l'imputato è indubbiamente soggetto alla giurisdizione militare, ma pel riconoscimento del fatto devono esaminarsi testimonii soggetti alla guirisdizione civile, l'esame di questi ultimi possa in generale essere fatto dal Giudizio penale civile, oppure soltanto nel caso che nel luogo, in cui devono farsi le rilevazioni, non si trovi alcun Giudizio militare, il Ministero della giustizia trova di significare a cotesto I. R. Tribunale d'Appello, che, a senso delle leggi sussistenti sui limiti della giurisdizione dei Giudizii civili e militari, tanto in oggetti civili che penali, ed in particolare secondo la chiara prescrizione del 4. capoverso del Decreto aulico del 15 ottobre 1819 N. 1614 della Racc. delle legg. giud. i testimonii, appartenenti alla giurisdizione civile, di regola debbono essere assunti in esame soltanto da quel Giudizio, alla cui ordinaria giurisdizione sono soggetti, e cioè dal competente Giudizio dello stato civile. »

Il Decreto aulico succitato è letteralmente eguale a quello 24 giugno 1808, contenuto nella seguente Notificazione Governativa veneta del 15 marzo 1820 N. 9661-687:

» Sopra Rapporto dell'I. R. Consiglio aulico di guerra, Sua Maestà con Sovrana Risoluzione 22 settembre p. p. si è degnata di approvare che sia pubblicato anche nelle Provincie dipendenti da questo I. R. Governo il tenore dell'Aulico Decreto 24 giugno 1808, diretto a stabilire in quanto appartenga alle Autorità civili e militari il legale riconoscimento del fatto negli oggetti criminali.

In esecuzione pertanto de' Sovrani comandi, si porta a pubblica notizia quanto segue:

1. Se l'imputato è manifestamente soggetto alla giurisdizione militare, sia che il danneggiato appartenga allo stato civile o al militare, l'ispezione legale del corpo di delitto è di competenza della sola Autorità militare.

2. Nei casi urgenti, in cui per la lontananza del luogo non si potesse dall'Autorità militare assumere tale riconoscimento con quella sollecitudine, senza la quale potrebbe forse perdersene l'occasione, mutarsi la qualità delle circostanze, rimanere incagliato il processo, o quando finalmente vi sia pericolo nel ritardo, allora il Tribunale civile, o se anche questo per la lontananza non si trovasse in grado di procedere colla necessaria sollecitudine, l'Autorità del luogo dove fu commesso il delitto, o dove fu portata la denunzia, ed, essendovi più Autorità locali, quella cui è affidata la cura di vegliare alla tranquillità all'ordine ed

Digitized by Google

alla sicurezza, sono autorizzate ed obbligate a praticare prontamente tutto ciò che concorre a stabilire tale riconoscimento; ma gli atti assunti si devono tosto rimettere al Giudizio militare.

3. Se l'imputato appartiene al Foro civile, il riconoscimento legale del fatto spetta esclusivamente all'Autorità civile.

Nei casi però in cui siavi pericolo nel ritardo, anche le Autorità militari assumeranno quegli atti che senza pericolo non potessero essere differiti, finchè il Tribunale criminale o la competente Autorità locale non sia in grado d'intraprendere l'inquisizione a norma delle leggi, e rimetteranno quindi senza indugio gli atti alle competenti Autorità civili.

4. Se l'autore del delitto è ignoto, o non è verificato il suo stato, l'Autorità civile procede sempre secondo il suo istituto, e solo allorquando le risulti appartenere l'imputato effettivamente allo stato militare, sospende ogni atto ulteriore e rimette l'affare all'Autorità militare.

5. Colle premesse disposizioni non rimangono per nulla derogate le prescrizioni delle leggi vigenti sul modo di procedere all'esposizione del corpo del delitto e di chiedere la cooperazione di altro Tribunale ed Autorità, specialmente nel caso, in cui debbano sentirsi parti danneggiate o testimonii, che dipendano da una differente giurisdizione.„

In relazione al Decreto aulico surripetuto, onde sollecitare la procedura nei casi, in cui soldati in permesso od appartenenti alla riserva si rendano colpevoli di un reato, allorchè non prestano servizio attivo, coll'Ordinanza 1 ottobre 1854 N. 258 del Boll. gen. del Comando superiore dell'armata d'intelligenza col Ministero della giustizia fu poi ordinato quanto si espose nella nota al § 47 pag. 72.

§ 62.

Se una denunzia presentata ad una Pretura contiene un fatto, che può essere un crimine, (un delitto), od una contravvenzione, per cui deesi procedere d'ufficio (§§ 61 e 62 del Reg. di proc. pen.), comunque la denunzia non sia chiaramente espressa, o la Pretura non vi scorga un'azione vietata dalla legge, essa deve tuttavia procedere al riconoscimento del fatto, (o sottoporre la denunzia al Tribunale), e non senz'altro respingerla, non essendo all'uopo competente (§ 62) Decreto 20 ottobre 1855, N. 1532 dell'Appello d'Innsbruck, *Eco* N. 565.

§ 63.

Nell'*Eco* N. 497 viene esposta l'opinione, che il procuratore di Stato possa intervenire agli esami ed ai costituti nel processo d'inquisizione, non che fare interrogazioni e contestare; è poi proposto il dubbio, se lo stesso procuratore possa assumere esami testimoniali in casi urgenti, in mancanza del giudice inquirente, od impedito che sia questi da altre occupazioni del pari urgenti.

Tale dubbio sembra doversi sciogliere negativamente, tanto più che eziandio la prefata opinione, secondo pratici autorevoli, pare contraria allo spirito della nuova procedura, la quale, attesa l'indipendenza del giudice inquirente, non vuole controllate dalla presenza del procu-

Digitized by Google

ratore di Stato le di lui operazioni, meno quelle delle giudiziali ispezioni e perizie, delle perquisizioni e dell'aprimento di carte suggellate, e queste operazioni verosimilmente pel motivo, che rispettivamente o non possono assolutamente, od almeno nella loro integrità venir ripetute innanzi al giudice decidente, il quale deve per conseguenza in ciò abbandonarsi alle verificazioni della commissione, che le intraprese.

§ 71.

Ordinanza Ministeriale dell'8 novembre 1855 N. 194 del Boll. gen.

Sulla dimanda: « se le Autorità dello Stato e comunali siano obbligate di notificare ai Giudizii penali sopra loro ricerca i nomi di quei confidenti, che comunicano loro la denunzia di una azione punibile od altre scoperte allo scopo del procedimento penale contro di una persona » il Ministero della giustizia, di concerto col Ministero dell'interno e del supremo Dicastero di polizia, trova di dichiarare che, a senso del § 112 lett. *b* del Reg. di proc. pen., di regola, nè una Autorità dello Stato o comunale, nè singoli impiegati dello Stato sono obbligati a palesare ad un Giudizio penale, sopra sua ricerca, i nomi di quei denunzianti fidati di una azione punibile, che sono loro noti soltanto sotto il suggello del segreto d'uffizio, o riguardo ai quali fu assicurato al denunziante di tenerne segreto il nome.

A senso delle vigenti leggi ne sono eccettuati soltanto i casi: che o contro il denunziante anonimo sussista l'indizio legale ch'egli stesso, con una falsa denunzia, siasi reso reo di una delle azioni punibili indicate nei §§ 209 e 487 del Codice penale, nel qual caso l'imputato deve essere nominato al Giudizio penale da qualunque pubblica Autorità, secondo la prescrizione del § 71 del Reg. di proc. pen.; — oppure che si tratti della denunzia di una intrapresa di alto tradimento, circa la quale, a tenore del § 61 del Codice penale, ognuno è obbligato a denunziare, a scanso d'essere punito egli stesso, e quindi anche, fuori del caso del § 62, è tenuto ad indicare assieme alla denunzia il proprio nome.

Qualora in tali casi venisse rifiutata al Giudizio penale la comunicazione del nome del denunziante, esso cercherà l'opportuno rimedio secondo la prescrizione del § 27 del Reg. di proc. pen.

Riguardo alle *partecipazioni confidenziali* delle Autorità di polizia veggasi in seguito sotto il § 215 il Decreto del Procuratore superiore 18 gennaio 1856 N. 104.

§ 76.

Il valore delle cose involate, di regola, deve stabilirsi col mezzo della deposizione del danneggiato, e non a mezzo di periti. Decisione della Corte di cassazione del 23 settembre 1854 N. 9499, *Eco* N. 614.

Secondo il § 143 del Reg. di proc. pen. del 1850 (§ 76 del nuovo) il valore della cosa involata può rilevarsi coll'esame di persone, che abbiano cognizione della cosa, e si deve ricorrere alla perizia solo quando sia e presumersi che il valore indicato sia esagerato. Quando non sia stata esaminata la perizia, perchè il Tribunale non giudicò

Digitized by Google

esagerata l'indicazione del valore, non havvi tale mancanza che potesse influire sulla decisione da proferirsi, e quindi non può ricorrersi per nullità. Decisione della Corte di cassazione del 29 dicembre 1853 N. 13115, *Eco* N. 615.

§ 78.

L'intervento di periti è necessario quando per la disamina dell'oggetto occorrono speciali abilità, non già quando ognuno possa giudicarne; così non ne occorreranno per valutare la differenza in meno del peso del pane, specialmente quando questa sia assai notevole. Decisione della Corte di cassazione del 30 agosto 1854 N. 9265, *Eco* N. 614.

Il fornaio, che deve cuocere il pane di debita qualità e di peso legalmente prescritto, non può essere responsabile per un calo del peso, sopraggiunto col tempo per leggi invariabili di natura. La decisione del giudice penale può quindi prendere per base soltanto il peso del pane appena cotto e non quello del pane venduto soltanto dopo qualche tempo. Il rifiuto di una perizia per rilevare se il calo, di lieve entità, verificato nel pane, dipenda da difetto originario, o provenga soltanto da condizioni atmosferiche posteriori, costituisce perciò una mancanza, che poteva influire sulla decisione da proferirsi, ed è argomento di nullità. Decisione della Corte di cassazione 19 luglio 1854 N. 7130, *Eco* N. 615.

Il § 118 del Reg. del 1850 (§ 78 del nuovo) prescrive bensì di regola l'intervento di due periti, ma permette al giudice in casi meno importanti, di accontentarsi anche di un perito solo. Adunque, eccettuati i casi manifestamente importanti, è lasciato al criterio del Tribunale il giudicare, se il caso sia importante o meno. Decisione della Corte di cassazione del 29 dicembre 1853 N. 13149, *Eco* N. 616.

§ 88.

Ai chirurghi approvati non può negarsi la capacità di giudicare di malattie e rimedii ordinari. Decisione della Corte di cassazione 9 ottobre 1851, *Eco* N. 143.

§§ 98, 99.

Il Ministro della giustizia con Dispaccio 6 marzo 1856 N. 3489, comunicato con Decreto 20 detto N. 486 del Procuratore superiore di Stato in Venezia, ordinava, che rispetto alle denunzie della scoperta di carte di pubblico credito falsificate, o di monete false, da parte delle I. R. Casse erariali, le Autorità giudiziarie debbano uniformarsi alle disposizioni contenute nel Decreto 12 luglio 1852 N. 9755 rilasciato di concerto dai Ministeri delle finanze e della giustizia del seguente tenore:

In relazione al Decreto del Ministero delle finanze 23 giugno 1852 N. 7245 (N. 136 del Boll. gen.), e sul quesito « in quali casi ed in quale modo le I. R. Casse debbano rimettere i sospetti falsificati di carte di pubblico credito e di monete alle Autorità giudiziarie per la procedura

Digitized by Google

di legge » lo stesso Ministero di concerto col Ministero della giustizia dispone, che le I. R. Casse e gli altri Uffizii di manipolazione di danari siano obbligati di produrre la denunzia direttamente alla competente Autorità giudiziaria, colla trasmissione dei falsificati, nei soli casi, che si presentino contro determinate persone indizii di falsificazione, o di fraudolenta spendizione (diffusione) dei falsificati medesimi; che all'incontro nel difetto di simili indizii incomba loro di rassegnare i supposti falsificati col mezzo delle Superiorità rispettive all'I. R. Banca nazionale, qualora si tratti di note di banco, ed all'I. R. Ministero delle finanze, se trattisi di altre carte di pubblico credito o di monete, dove sarà proceduto alla conoscenza, se siano falsi o genuini, e data l'eventuale disposizione pel risarcimento a chi spettasse, non che per la custodia dei falsificati.

Decreto del Ministero della giustizia del 3 gennaio 1856 N. 6 del Boll. gen. risguardante la destinazione dell'I. R. Stamperia di Corte e di Stato a giudicare della genuinità delle marche da bollo.

Il Ministero delle finanze ha ordinato, che siccome le marche da bollo attuate coll'Ordinanza Ministeriale del 28 marzo 1854 N. 70 del Boll. gen. vengono fatte esclusivamente dall'I. R. Stamperia di Corte e di Stato, questa sola, a tenore del § 719 della Legge penale sulle contravvenzioni di Finanza, sia chiamata a giudicare delle marche da bollo, di cui si sospetta la genuinità.

Dovranno pertanto tutte le Autorità finanziarie e tutti i Giudizii rivolgersi in simili casi direttamente all'I. R. Stamperia di Corte e di Stato in Vienna, perchè esamini la marca da bollo sospettata ed emetta il proprio parere sulla genuinità della medesima.

All'atto dell'esame la Stamperia di Corte e di Stato farà intervenire nella via più breve anche un impiegato dell'Autorità distrettuale di finanza in Vienna destinato alle inquisizioni, ed esporrà in forma di protocollo, da stendersi secondo l'acchiuso formulario, il proprio parere, dichiarando sempre con precisione, se la marca sospettata sia stata prodotta nello stabilimento della Stamperia di Corte e di Stato, e se quindi debba considerarsi come genuina. Tutte le Autorità giudiziarie si atterranno all'evenienza di simili casi alle suddette Norme.

Formulario.

Protocollo sul parere dei periti

assunto a ....

il .... 18 .... *alle ore ...* *meridiane*

Presenti

come assistente .... *come inquirente*

protocollista

Motivi.

I. Nome e cognome, età, condizione, domicilio e professione dei periti.

Digitized by Google

II. Se vi sieno eccezioni sul loro conto?
Ed in particolare:
a) se abbiano rapporti di parentela o di affinità e quali coll'imputato o col garante?
b) se vivano in inimicizia coll' imputato o col garante?
c) se dall'esito del loro parere possano ripromettersi un vantaggio od un danno?
III. Se hanno prestato giuramento, quando e dove? Prestazione del giuramento nel caso che non avessero per anco giurato.
IV. Procedimento per parte dei periti nell'esame dell'oggetto e loro parere.
V. Osservazione degl'intervenuti.
VI. Osservazioni date in risposta dai periti.
VII. Conclusione.

§ 99.

Ordinanza dei Ministeri della giustizia e delle finanze del 6 settembre 1855 N. 152 del Boll. gen.

Allo scopo di stabilire un luogo apposito, in cui si conservino tutti i pezzi falsificati anche nei casi di falsificazione o di contraffazione di monete, i Ministeri della giustizia e delle finanze trovano di ordinare, che, sebbene a tenore del § 99 del Reg. di proc. pen. 29 luglio 1853, allorchè si tratta di falsificazione di monete si debba procurarsi la perizia dell'I. R. Ufficio provinciale di assaggio delle monete, pure tosto che sia compiuta la procedura giudiziaria penale, i pezzi falsificati con tutti gli stromenti, materiali ed altri oggetti provenienti dalla contraffazione o falsificazione, si debbano spedire dai Giudizii penali di tutti i Dominii direttamente all'I. R. Ufficio generale della Zecca in Vienna, e che quindi qualora tali oggetti occorressero per una nuova procedura penale, i Giudizii penali li abbiano a richiamare dal suddetto Ufficio generale della Zecca in Vienna.

§ 113.

Questo § trova applicazione anche nello stadio di preliminare istruzione. Decreto 24 novembre 1855 N. 1763 dell'Appello d'Innsbruck confermativo il Conchiuso di I. Istanza, *Eco* N. 557.

L'esame delle persone, contemplate dal § 160 (del Reg. del 1850,

Digitized by Google

§ 113 dell'attuale), è esente dall'obbligo di quell'avvertenza, allorchè la persona sia pur essa imputata dello stesso fatto, e finchè in certi casi non si passi a parlare dei congiunti. Decisione della Corte di cassazione 9 ottobre 1851, *Eco* N. 143.

Le persone, contemplate dal suddetto §, da sentirsi, non come testimoni, ma come corree, sono escluse in tal qualità dal beneficio accordato dallo stesso §. Decisione della Corte di cassazione 23 gennaio 1852 N. 341, *Eco* N. 191.

Pel § medesimo le persone in esso indicate possono dispensarsi dal far testimonianza non solo direttamente, ma anche indirettamente, riguardo ad altra persona, allorchè nello stesso fatto sia implicata la persona, colla quale sono nella relazione contemplata da quel §. Decisione della Corte di cassazione 18 dicembre 1851, *Eco* N. 158.

Un parente od affine (§ 113 del Reg. di proc. pen.) non può essere obbligato a deporre in una procedura penale, in cui sia compromessa come correa una persona a lui estranea, quando non è possibile sceverare la compartecipazione nel fatto costituente l'azione punibile in riguardo alla stessa persona estranea da quella della persona congiunta in parentela od affinità col testimonio.

Conseguentemente, sono a ritenersi illegali ed inefficaci le deposizioni di un testimonio siffatto, il quale non abbia rinunciato al suddetto beneficio di legge, quando anche diffidato che le sue deposizioni non si sarebbero calcolate in modo da pregiudicare al correo parente od affine.

Decisione del Tribunale di Bergamo, confermata dall'Appellatoria 31 ottobre 1855 N. 11523, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VI. N. 65 - 66.

Anche un esame fatto, in onta alla disposizione di legge, che accorda il diritto di astenersi dal deporre, può in qualche caso costituire il fatto di una truffa mediante falsa deposizione in Giudizio.

La Corte di giustizia di Linz ha ammesso, che l'esaminato fece scientemente una falsa deposizione coll'intenzione d'indurre in errore il Giudizio, e di pregiudicare il diritto di risapere dai testimoni la verità. In questa azione si contengono tutti i caratteri richiesti dai §§ 176 e 178 lett. *a* del vecchio Codice, e dai §§ 197 e 199 lett. *a* del nuovo, per la sussistenza del crimine di truffa. La circostanza rilevata dopo l'esame, che l'imputato fosse parente dell'esaminato, e che quest'ultimo, contro la disposizione dei §§ 172 e 160 del Reg. di proc. pen. (del 1850, §§ 125 e 113 del presente), non sia stato interrogato sulla sua relazione di parentela coll'imputato, nè avvertito del diritto a lui competente di astenersi dall'esame, nulla può cangiare nella cosa, perchè l'esaminato stesso non dice di aver fatto quella falsa deposizione in riguardo al suo parente, che era involto nel processo, ma sostiene soltanto di avere deposto il falso, unicamente per liberarsi da andirivieni, perchè in oltre non fu giudicato, ch'egli all'atto di quella deposizione si trovasse in uno stato di coazione morale (§ 2 del Cod.) e perchè finalmente il diritto di astenersi dal deporre non comprende in sè quello d'ingannare con menzogne il giudice. Decisione della Corte di cassazione 11 novembre 1852 N. 11390, *Eco* N. 298.

L'Appello lombardo all'incontro con Decreto 13 settembre 1855

Digitized by Google

N. 9854 in riforma del conchiuso contrario 27 agosto antecedente N. 1998 del Tribunale provinciale in Pavia decise:

Non è punibile come falsa deposizione in Giudizio quella di un parente, al quale non venne dal Giudizio inquirente fatta la diffida prescritta dal § 113 del Reg. di proc. pen.

La legge considera in tale caso la deposizione come nulla e di nessun effetto; e nell'avere avuto riflesso ai legami di natura, che spingerebbero uno stretto congiunto a favorire l'imputato, prescrisse l'accennata preventiva diffida, che lasciasse una libertà al suddetto congiunto di non cimentare la sua coscienza; ed era conforme a tale supposto, che il congiunto, su cui riverberava il disonore dell'imputato, non volesse rendere palese il di lui reato con la propria testimonianza, per cui avvertito del diritto di deporre o di astenersi, avrebbe certamente scelto il secondo partito; sicchè nella legge stessa si ravvisa stabilito il principio dell'esclusione del dolo nel deponente, che dee solo attribuirsi all'ommissione del giudice nell'adempire al suo dovere. *Gazzetta dei Tribunali* di Milano, Anno V. N. 132.

Se l'opposizione delle ultime due decisioni dipende manifestamente dall'aver ritenuto nel primo caso la mancanza, e nell'altro la sussistenza del motivo di scusa della forza irresistibile contemplato dal § 2 lett. *f* del Cod. pen., detti casi però concorrono a dimostrare la somma importanza delle interrogazioni generali prescritte dal § 125.

In oltre la suprema Corte di giustizia nel 12 dicembre 1855 sotto il N. 12033 (*Eco* N. 581) decise:

Allorquando un congiunto, previo concerto coll'imputato, fa una falsa deposizione in Giudizio, colla quale cerca di allontanare i sospetti da detto imputato, egli si rende reo di truffa, quantunque, per essere stato esaminato come persona sospetta, non gli si abbia fatto prestar giuramento, nè sia stato avvertito del benefizio di potersi astenere dal deporre.

Mediante il concerto avvenuto per allontanare i sospetti dall'imputato, il congiunto avea già deliberato di trarre in errore il giudice, e la falsa deposizione fatta, di conformità a tale concerto, non può essere riguardata come un mezzo adoperato a propria difesa, ma apparisce piuttosto come l'esecuzione del suo proponimento tendente direttamente ad indurre in errore il giudice a favore di un terzo, e quindi come il crimine di truffa mediante falsa deposizione.

Il § 113 lett. *a* del Reg. di proc. pen. nel dichiarare dispensati dall'obbligo di far testimonianza gli zii e le zie, non ha voluto comprendere anche gli zii per affinità, cioè la moglie dello zio ed il marito della zia (Decisione dell'Appello veneto 15 gennaio 1856 N. 609, *Eco* N. 582), nè fra i cugini il coniuge del primo cugino dell'imputato (giusta la maggioranza di un Tribunale di Lombardia, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano, Anno VI. N. 13).

L'*Eco* N. 473 giustifica con validi argomenti l'opinione, che la legge, nel succitato § 113 lett. *b*, adoperando la parola *difensori*, abbia voluto comprendere tutti quelli, che, a ciò generalmente abilitati, assistettero col consiglio l'imputato nella difesa in qualunque stadio del processo.

Da quale stadio poi la legge accordi l'assistenza d'un patrocinatore, è precisato al § 203.

Digitized by Google

§ 131.

Merita disapprovazione chi nel far giurare i testimoni si serve arbitrariamente di formula differente da quella prescritta dalla legge (§§ 179 e 275 del Reg. del 1850, §§ 131 e 239 dell'attuale); ciò per altro non è causa di nullità, quando la formula usata dia parimenti sufficiente guarentigia, che i testimoni si doveano tenere obbligati in coscienza a dire la verità in Giudizio. Decisione della Corte di cassazione 11 settembre 1851, *Eco* N. 135. V. la Decisione di pari data al § 257.

§ 132 *a*).

Il sospetto di aver preso parte al reato, di cui trattasi, perchè escluda dal giuramento, deve riferirsi non già ad una azione complessiva in genere, ma a quella parte speciale di questa, che si qualifica in reato. Non sono correi della lesione avvenuta in rissa, e quindi non sono esclusi dal giuramento, tutti quelli, che ebbero parte nella rissa, ma soltanto quelli, che ebbero parte nella lesione, che lasciò visibili traccie e conseguenze. Decisione della Corte di cassazione 25 agosto 1851, *Eco* N. 132.

Perchè il sospetto di correità, sussistente contro di un testimonio, possa esser causa di nullità, a tenore del § 178 del Reg. (del 1850, § 132 dell'attuale), in caso che gli venga fatto prestar giuramento, deve essere provato, non già vago o presunto. Decisione della Corte sullodata 12 gennaio 1852, *Eco* N. 181.

Quegli che fu sedotto da un altro a commettere un crimine, ma non si avanzò nell'esecuzione tanto che la sua azione fosse punibile, sicchè fu proferito in suo confronto un conchiuso di cessazione, non può risguardarsi come correo o sospetto di avervi preso parte, e quindi gli si può far prestare giuramento. Decisione della Corte di cassazione del 18 ottobre 1854 N. 10856, *Eco* N. 614.

§ 132 *b*).

La prescrizione del § 178 (del Reg. del 1850, § 132 dell'attuale) lett. *b*, non può riferirsi se non al momento dell'assunzione del giuramento, e non ad avvenimenti futuri, impreveduti. Decisione della stessa Corte 2 ottobre 1851, *Eco* N. 141.

Le parole: *sotto processo*, contenute nel § 132 alla lettera *b*, non si estendono all'inquisizione in genere, cioè tanto preliminare quanto speciale, ma si limitano a significare l'inquisizione speciale. La capacità di un testimonio va calcolata secondo il momento, in cui fece la deposizione scritta e la giurò, e la posteriore inabilità a giurare in esso verificatasi al momento del dibattimento, nulla nuoce alla forza probatoria di essa. Tesi sancita dal giudicato 31 agosto 1855 del Tribunale provinciale in Venezia confermato dall'Appellatorio 3 ottobre successivo N. 1798, *Eco* N. 532, 564.

Digitized by Google

§ 132 *b*) *c*).

Allorchè s'impugna il giuramento di un testimonio per altro dei motivi del § 178 (del Reg. del 1850, § 132 dell'attuale) lett. *b*, *c*, incombe al difensore il dare le prove delle circostanze, che ad esso servono di base. Decisione della Corte di cassazione 28 luglio 1851, *Eco* N. 128. Veggasi la terza delle seguenti.

§ 132 *f*).

L'odio del danneggiato contro il reo, nato dopo la esecuzione del crimine, non è quella inimicizia, che esclude dal giuramento. Decisione della Corte sullodata 30 giugno 1851, *Eco* N. 102.

Sotto la parola *inimicizia* nel § 178 (del Reg. del 1850, ora § 132) lett. *f*, si deve intendere soltanto una inimicizia profondamente radicata, non già una avversione pel delinquente, dopo che egli ebbe commesso il crimine. Decisione della Corte stessa 16 gennaio 1852, *Eco* N. 191.

La prova dell'inimicizia di un testimonio non incombe all'accusato, ma la sussistenza di essa deve essere rilevata d'uffizio, e quindi si deve decidere nel dibattimento sull'ammissibilità del giuramento (§ 239), dopo avere previamente udito le parti. Decisione della Corte medesima 23 marzo 1853 N. 2520, *Eco* N. 333.

§ 138 N. 11.

La preghiera dell'imputato ad un testimonio di non volergli cagionare del male costituisce l'indizio del § 138 N. 11, tendendo a tergiversare le indagini dell'Autorità. Decisione della suprema Corte di giustizia 13 novembre 1855 N. 11127, *Eco* N. 560.

§ 140 N. 2.

La sola deposizione del danneggiato che la cosa involata si trovava in luogo rinchiuso, se anche non valesse a provare questa circostanza nel caso della prova della reità (§ 270 N. 1), è per altro sufficiente alla legale imputazione (§§ 140 N. 2 e 141). Decisione della Corte suprema di giustizia 1 aprile 1856 N. 3206, *Eco* N. 607.

§ 142.

Il dott. Ruhry (*Eco* N. 538) versando sugli indizii equipollenti osserva, che il passo di legge: « *Anche uno fra gl'indizii equipollenti ai summenzionati basta per la legale imputazione* » si riferisce unicamente ai generali e particolari annoverati nei §§ 138 e 139, e non alle prove incomplete del § 140, mentre queste ultime valgono soltanto *tassativa-*

Digitized by Google

mente per l'eterogenea loro essenza. I primi hanno piuttosto un contenuto *materiale*, le ultime una natura *formale*, e sono precisate in guisa, che mancando alcuno degli estremi prescritti, sarebbe distrutta la forza dell'indizio, almeno quale indizio prossimo.

Ciò non è per altro sostenibile in via assoluta, mentre pei requisiti specialmente dei N. 2, 3 e 5 del § 140 possono intendersi soltanto quelli, che sono verificabili nel processo d'inquisizione, restando esclusi gli altri da rilevarsi al dibattimento, come lo dimostrò lo stesso dott. Ruhry (*Eco* N. 477) e si deduce dalle osservazioni del Cons. Frühwald al § 140 sotto i N. 2, 3 e 5 predetti (pag. 166 e 167). Per questo, e perchè d'altronde la legge neppure accenna la suesposta limitazione, la medesima non pare accoglibile. A mo' d'esempio sembra potersi ritenere di egual forza alla prova incompleta del N. 4 del § 140 la dichiarazione, anzichè del danneggiato, di un terzo, testimonio imparziale e credibile, rivestita dei requisiti ivi indicati, mentre non distinguendo il § 142 fra gl'indizi dei §§ 138, 139 e 140, permette che ad un estremo di detti indizii in generale ne venga sostituito un altro corrispondente, ogni qualvolta siano ammessi gl'indizii equipollenti. Anche il Cav. di Hye sostiene, che pure le prove incomplete sono indicate dimostrativamente e non in via tassativa, e lo deduce eziandio dalla generale disposizione del § 135 e dalla rubrica del § 138, non che dall'espresso tenore del N. 2 del § 279.

Per conoscere poi della equipollenza, devesi distinguere, se fra la circostanza da esaminarsi e gl'indizii dalla legge enumerati, sussista una *analogia* o *meno*. In quest'ultimo caso è lasciato al giudice un campo libero, perchè mancando caratteri comuni, manca un punto d'appoggio pel confronto.

Nel primo caso *a*) le circostanze da paragonarsi possono essere in relazione fra loro come il tutto ad una parte, ed esiste la equipollenza, se la circostanza da esaminarsi comprende in sè uno degl'indizii dalla legge annoverati, altrimenti nò, cioè se la prefata circostanza non comprende che una parte dell'indizio analogo.

Quando all'incontro *b*) le circostanze coincidano puramente in uno od altro carattere comune, si vedrà se i caratteri mancanti sieno compensati da altri.

A rettifica dell'esposto dal Cons. Frühwald al secondo capoverso del § 142 I (pag. 169) giustamente aggiunge il dott. Ruhry, che gl'indizii remoti sono ivi addotti in via d'esempio e non tassativamente, potendone concorrere degli altri onde fondare una imputazione legale, come le prove incomplete non fornite delle condizioni richieste dal § 140, le minacce generiche, la pubblica voce ecc. (*Eco* N. 388 e 400).

Più indizii remoti hanno la forza di un indizio prossimo fino alla prolazione di un conchiuso d'accusa, quindi pel riconvincimento di regola soltanto un effetto coadjutore, e non indipendente e proprio, ad eccezione delle circostanze del § 281. La Redazione dell'*Eco* (N. 538) però a ragione nota, che dette circostanze hanno delle differenze essenziali dalle analoghe del § 142, ed avverte che nel caso della prova per concorso d'indizii gli equipollenti sono ammessi dal solo § 279 N. 2 e non dal § 281.

Digitized by Google

§ 145.

Allorchè sia provata la sussistenza di un fatto criminoso, ma non ne siano ancora poste in chiaro le circostanze, che valgano a qualificarlo un crimine piuttosto che l'altro, si può aprire la speciale inquisizione per crimine in genere, senza poi specificar quale. Decisione della suprema Corte di giustizia 5 marzo 1856 N. 1985, *Eco* N. 605.

Riguardo allo stadio del conchiuso d'accusa veggasi in seguito sotto il § 200, 3.°

§ 147.

Aperta un'inquisizione dietro istanza del sospetto (§ 147), fu evasa con un conchiuso di desistenza in base al § 197 N. 5.

Il pubblico Ministero ricorse per la riforma, chiedendo che fosse conchiuso per la cassazione, rilasciando a termini dei §§ 198, 199 la spedizione alla parte in forma d'un certificato d'innocenza.

Ma il ricorso fu respinto dall'Appello d'Innsbruck, eziandio perchè la dimanda d'un certificato d'innocenza compete solo a chi ha chiesto l'avviamento.

Questo motivo veniva però combattuto nell'*Eco* N. 566, mentre pei §§ 30 *e*), 189 e 202 il procuratore di Stato dee ricorrere contro tutte le decisioni, che ritiene non conformi alla legge, e curare che al pari della colpa sia pronunciata l'innocenza.

§ 149.

Per famigliari s'intendono coloro, che vivono nella stessa famiglia, e specialmente anche le persone di servizio d'una stessa casa fra loro. Decisione della Corte di cassazione 17 marzo 1853 N. 2685 in relazione al § 210 del Cod. pen. *Eco* N. 305.

§ 152.

Gl'individui destinati a mantenere la polizia boschiva hanno il diritto d'inseguire ed arrestare un individuo trovato sul fatto di danneggiare il bosco anche fuori dello stesso.

Le parti non hanno diritto di piatire cogli organi del potere esecutivo sulla facoltà del loro intromettersi, ma ad eccezione del caso d'incolpata tutela, devono prestar loro incondizionata obbedienza, colla riserva di portarne gravame all'Autorità superiore.

Decisione della suprema Corte di giustizia 25 settembre 1855, *Giornale di giurisprudenza pratica*, anno VIII N. 26, parte penale N. 12.

§ 153, 154.

Il dott. Paolo Basso (*Eco* N. 587) vorrebbe che la maggior durata

Digitized by Google

della preventiva custodia fosse di giorni tre, e lo deduce specialmente dalla disposizione del § 154 del Reg. di proc. pen.

Ma dalla prescrizione generale dell'anteriore § 153 invece, e più chiaramente dal secondo capoverso del § 16 dell'Istruzione pei Giudizii penali, Appendice parte II, non che dalla natura stessa della cosa, sembra emergere, non essere fissato alcun termine, astraendo dal caso particolare del § 154 suddetto, per la custodia preaccennata, la quale, giusta l'espresso tenore del citato capoverso del § 16 dell'Istruzione pei Giudizii penali, può durare anche lungo tempo, fino a tanto cioè che siensi raccolte le verificazioni necessarie a conoscere, se l'imputato deva esser rimesso a piede libero, o se abbiasi a passare contro di lui all'arresto d'inquisizione. Contro qualsiasi di siffatte deliberazioni e susseguenti decisioni resta però aperta la via del gravame a seconda dei §§ 64 e 65 del Reg.

§ 171.

Circolare dell'Appello veneto 20 settembre 1855, N. 17526:

« In seguito ad alcuni dubbii emersi sulle visite carcerarie prescritte dal § 171 del Reg. di proc. pen., l'eccelso I. R. Ministero della giustizia si è degnato di dichiarare, che rapporto a tali visite, alle persone che devono intervenirvi ed ai protocolli da assumersi sulle visite stesse devono esclusivamente servir di norma le disposizioni del Reg. preaccennato.

Resta per altro libero ai capi dei Giudizii, di far assistere anche in avvenire alle visite delle prigioni, medici od altri periti, qualora circostanze di luogo o di tempo, o altri particolari riguardi richiedano un tale provvedimento.

La sorveglianza devoluta ai Tribunali d'Appello sopra tutti i Giudizii di I Istanza ed il disposto del § 91 della Patente 3 maggio 1853 (Appendice, parte II, sotto il § 34), involvono del pari il diritto del Tribunale d'Appello, di prescrivere la trasmissione di singoli protocolli sopra le visite delle prigioni, ogni qual volta per osservazioni proprie o per altre ragioni ciò sembri necessario. Riguardo al quesito proposto sulle visite delle carceri presso le Preture, il Ministero della giustizia trova di ordinare, che il § 171 del Reg. di proc. pen. venga applicato anche alle Preture del Regno lombardo-veneto.

Di tale superiore disposizione stata comunicata a questo Appello col rispettato Ministeriale Dispaccio 14 corr. N. 11343 viene portata notizia a tutte le prime Istanze giudiziarie aventi penale giurisdizione per l'esatta osservanza. »

§ 197.

Allorquando non è ancora stata propriamente avviata una inquisizione preliminare, e si rigetta *ex primo decreto*, o si rimette semplicemente alla competenza di altra Magistratura una denunzia, non è necessario un conchiuso di desistenza a senso del § 197 del Reg. di proc. pen.

Così fu deliberato da una I e II Istanza pei seguenti riflessi:

Digitized by Google

Il § 197, N. 1, cita in vero il § 15 *a*, che contempla il caso in discorso, ma il § 197 suddetto non può prescrivere, che anche per questo si debba pronunciare il conchiuso di desistenza, ivi statuito, perchè presuppone, che sieno stati assunti dei rilievi sul fatto denunziato, e tutto il Capo VIII, a cui il § 197 appartiene, premettendo un'investigazione preliminare esclude i casi, in cui non sia stata avviata. La citazione del § 15 *a*, 62 e 63 nel 197, N. 1, fu fatta all'effetto, che qualora la vertenza non sia stata evasa definitivamente colla decisione prevista dai ridetti paragrafi, per aversi attivata una preliminare investigazione, si emetta un conchiuso di desistenza, il quale senza detta investigazione sarebbe un controsenso. Anche i prospetti N. VII, VIII, dell'Istruzione pei Giudizii penali (Appendice parte II) e N. III di quella per le Procure di Stato (Appendice parte III) distinguono con rubriche speciali le denunzie, che si rigettarono senza assumere alcun rilievo, da quelle sopra cui venne incamminata un'inquisizione preliminare, e che debbonsi definire con un conchiuso a termini del § 197. Del resto la parola *conchiuso* venne nella procedura adoperata per una qualunque definizione di un oggetto, sia che si riferisca a reiezione di denunzie od a discrepanze fra il procuratore di stato ed il giudice istruttore, sia che si tratti di una speciale inquisizione o d'arresto interinale. In fine il Tribunale d'Appello avvertiva, che una citazione serve talora ad abbreviare il testo, come avvenne colla citazione del § 39 al § 41, per spiegare la prevenzione, e coll'altra del § 12 al § 61 onde far conoscere la sfera di azione del giudice requisito; altre volte la citazione nemmeno è in stretta relazione col paragrafo, in cui è fatta; così la citazione dei §§ 38-41 al § 43 dimostra, che questo sia da considerarsi separatamente dai primi; altre volte avviene per rendere attenti all'analogia e ad altre norme emesse in consimile argomento: appunto con questo scopo il § 197 cita il § 15 *a*, 62 e 63, allo scopo cioè di rendere attenti, che ivi trattasi d'investigazioni esaurite, le quali ad altro risultato condurre devono di quello, che hanno le denunzie contemplate dai §§ 15 *a*, 62 e 63, le quali vengono respinte *ex primo decreto* (*Eco* N. 466).

Gli addotti argomenti appoggiano validamente la tesi premessa, sostenuta dal cav. di Hye-Glunek, e respingono conseguentemente l'opinione contraria accennata dal consigl. Frühwald, cui si unisce l'estensore dell'articolo al N. 434 dell'*Eco*.

Un conchiuso di desistenza non può mai essere compreso nella sentenza evasiva un dibattimento nei sensi dei combinati §§ 197, 283, 287 al 290 e 292. Decisione dell'Appello veneto 26 febbraio 1856, N. 3835.

§§ 197, 198.

Quando sopra l'avviamento dell'inquisizione speciale si deva pronunciare un conchiuso di desistenza e non quello di cessazione?

L'ascoltante Eduardo Adam (*Eco* N. 508) pose il principio: « Quando da uno o più imputati dello stesso crimine viene chiesta la decisione del Tribunale competente al dibattimento sull'avviamento dell'inquisizione speciale, decretato dal giudice inquirente, a senso del § 145 del Reg. di proc. pen., e viene desistito dalla procedura soltanto per mancanza di fatto costituente un'azione dichiarata crimine o de-

Digitized by Google

litto dalla legge, a senso del § 197, N. 1, si deve terminare la procedura riguardo a tutti gl'imputati di questo crimine o delitto, con un solo conchiuso di desistenza », e non con un tale conchiuso unicamente riguardo ai ricorrenti, e rispetto agli altri imputati con un conchiuso di cessazione, come era stato deciso da una prima Istanza.

Siffatta opinione venne qualificata erronea da un anonimo (*Eco* N. 511), il quale distinguendo giusta il § 145 il *conchiuso per l'avviamento* dall'*avviamento* dell'inquisizione speciale, ritiene che per la questione se debba pronunciarsi un conchiuso di desistenza o di cessazione sia decisiva solo la circostanza, se l'inquisizione speciale conchiusa sia stata anche effettivamente avviata, ed essere quindi più giusto il principio seguente: « Deve pronunciarsi un conchiuso di cessazione, per le ragioni del § 198, solo allora quando in base al conchiuso di avviamento preso dal giudice inquirente o da un Tribunale di prima o superiore Istanza, fu effettivamente avviata l'inquisizione speciale. » Quindi si potrà pronunciare contro uno fra più coimputati un conchiuso di desistenza, e contro gli altri un conchiuso di cessazione; quest'ultimo persino in confronto di quelli, che interposero subito ricorso contro il conchiuso di avviamento, allorquando il giudice inquirente abbia ad onta di ciò effettivamente avviata l'inquisizione speciale; il primo anche quando il relativo imputato non abbia interposto alcun ricorso, ma l'inquisizione speciale non sia stata effettivamente avviata fino al momento della superiore decisione pronunciata in confronto di un altro.

Se non che il sig. Adam a ragione sostiene il proprio avviso (*Eco* N. 529). Nel giudicare della questione se abbiasi a proferire un conchiuso di desistenza o di cessazione, tutto dipende soltanto dal fatto, se con un *conchiuso di avviamento* contro una determinata persona e passato in giudicato sia *stata o no avviata* l'inquisizione speciale nel senso del § 145. La citazione di questo § nel § 197 mostra, che abbia a risguardarsi come effettivamente avviata una inquisizione speciale contro una persona determinata, solo quando il conchiuso dell'avviamento fu preso ed unito agli atti. L'*effettivo avviamento* dipende quindi *da un conchiuso di avviamento sussistente in diritto*, passato in giudicato (Frühvald pag. 219). Ma contro tale conchiuso si può ricorrere durante l'intero corso del processo d'inquisizione (§§ 64 e 65), non essendo all'uopo prescritto alcun termine. Che se viene interposto ricorso da uno degl'imputati, il Giudizio superiore (§§ 210, 211, 304, 310, 313, 369 e 372) trovandolo fondato, deve farvi luogo d'ufficio anche rispetto a que'coimputati, che non si aggravarono, e quindi in riforma del conchiuso d'avviamento pronunciare in confronto di tutti, quello di desistenza.

Giusta i §§ 197, N. 1, e 198 lett. *a*, il *fatto* costituente un'azione dichiarata dalla legge per crimine o delitto *non sussiste*, quando sono *provate* circostanze, le quali tolgono la sussistenza del fatto del crimine, non però quando circostanze essenziali del fatto medesimo, comunque *non risultino provate*, sono tuttavia verosimili. Decreto 10 settembre 1855, N. 1307 dell'Appello in Innsbruck in riforma del conchiuso di prima Istanza, *Eco* N. 552.

Veggasi la Decisione 16 gennaio 1855 e le osservazioni successive al § 287 in seguito.

Digitized by Google

§ 200.

Sulla prova del materiale del fatto nello stadio del conchiuso d'accusa.

1.° Il conchiuso d'accusa è soltanto la conferma, che colui, contro del quale ebbe luogo l'inquisizione, apparisce tuttavia legalmente imputato. 2.° L'imputazione legale, e quindi il conchiuso d'accusa non presuppone sempre come assolutamente necessaria la prova del materiale del fatto nel senso del Capo XI; ma 3.° questa prova è supplita dalla deduzione dalla persona al fatto nel caso d'indizii soggettivi (che procedono dalla persona e fanno dedurre un fatto ignoto, quale effetto della sua azione); 4.° all'incontro detta prova è necessaria nel caso d'indizii oggettivi (che derivano dal fatto, e fanno dedurne la persona, quale autrice di esso); e 5.° nel caso di specie incomplete di prova, che facciano le funzioni d'indizii, essa è stabilita sufficientemente da queste.

Il sig. Mages (*Eco* N. 487, 488) giustifica questi principii coi relativi passi di legge, e deduce specialmente il 1.° analizzando le disposizioni dei §§ 200, 134, 135, 198 lett. *b*, 60 e 186 del Reg. di proc. pen.

Che se il conchiuso d'accusa non fa che confermare il conchiuso d'aprimento d'inquisizione, per questo non si richiede *sempre* una prova completa del materiale del fatto nel senso del Capo XI, mentre secondo i §§ 60 e 186 scopo dell'inquisizione è appunto anche quello di raccogliere le prove del materiale del fatto. Pei §§ 136 e 139 lett. *B* in base della sola circostanza, che una donna abbia da breve tempo partorito, e ne manchi il feto, si può imputarla del crimine d'infanticidio senza che v'abbia qualsiasi prova diretta, che il bambino sia stato effettivamente fatto perire, ed il giudice, per l'anzidetto, potrà parimenti fondare su tale circostanza sola il conchiuso d'accusa per quel crimine. Il § 287 stabilisce, che l'accusato debba esser sciolto dall'accusa, qualora tutti gl'indizii contro di lui insorti non abbiano interamente perduta la loro forza, e pel § 288 egli deve venir dichiarato innocente, quando il fatto addebitatogli non ha i caratteri del crimine o delitto, non quando non sia provato il materiale del fatto, nel qual'ultimo caso per conseguenza non può aver luogo che lo scioglimento dall'accusa, e quindi possono sussistere indizii legali (p. e. soggettivi) anche senza prova del materiale del fatto (V. al § 270, N. 1, e § 287 in seguito). Il confronto di questi passi di legge conduce alla conclusione del 2.° principio.

3.° Dai §§ 197 N. 1, 198 *a*, 200 *b* e *c*, 217, 232, 253, 287, 288, 290, 292 ecc. deducesi, che il conchiuso d'accusa deve contenere l'incolpazione di un determinato fatto punibile, coll'indicazione dei caratteri essenziali nella motivazione; che quindi il materiale del fatto deve esser stabilito anche nello stadio del conchiuso d'accusa. Nei casi degl'indizii soggettivi ammessi dal § 136 però l'accertamento del materiale del fatto non può avvenire che in forza della conclusione, che risulta dalla connessione della persona all'indizio, e che importa, del pari che l'imputazione legale, l'accusa. Ma le ragioni di verosimiglianza, che risultano dall'indizio, devono accennare ad un crimine determina-

Digitized by Google

to, far presupporre eseguito un fatto, il quale racchiuda tutti i caratteri di un determinato crimine, perchè il conchiuso d'accusa richiede anche la citazione della legge applicabile (V. la Decisione al § 145 qui retro).

4.° Gl'indizii oggettivi procedono dal fatto, quindi presuppongono il fatto come legalmente provato. Il § 144 accorda qualche agevolamento, ma soltanto riguardo agl'indizii, i quali pure, allorchè si tratti degli oggettivi, non hanno alcun valore, se non si presuppone un fatto punibile, provato, con tutte le circostanze, che lo rendono crimine. Che se è inefficace un indizio oggettivo senza la prova del fatto, chi fu posto in istato d'accusa per un indizio puramente oggettivo, non può sopra il dibattimento essere sciolto dall'accusa, ma dev' essere dichiarato innocente, qualora la prova del fatto non risulti più completa, perchè in tal caso l'indizio è venuto totalmente a cessare.

5.° Le prove incomplete (§ 140) provano per legge sufficientemente quello che contengono, per basare su di esse l'imputazione legale, e quindi l'accusa. Siccome poi ci attestano appunto, che quella data persona ha commesso una determinata azione punibile, non si richiede all'uopo di detta imputazione ed accusa di alcuna altra prova del fatto, in quanto il fatto stesso venga simultaneamente attestato quale conseguenza dell'azione. Se però la legge, per un determinato crimine o delitto, richiede particolari conseguenze dell'azione, che non sono in sè racchiuse dalla prova dell'azione, le specie incomplete di prova basteranno soltanto all'imputazione legale di quei fatti, che esse contengono.

Giusta il Cons. Hingler (*Eco* N. 545) la deposizione di un solo testimonio basta per avviare l' inquisizione contro una persona (§§ 134, 135, 142 e 144), ma non per porla in *istato d'accusa* (§ 200), attesa la dizione (§ 200) : « il conchiuso d'accusa *può* essere preso per un determinato crimine »; e pel dibattimento ed ulteriormente per la prolazione della sentenza mancherebbe l'accertamento *previamente* necessario e non più riassumibile della prova legale della punibilità del fatto processato, del fatto oggettivo (§§ 270 N. 1, 279, 258, 283).

Ma se a tale accertamento è attaccata immediatamente la decisione definitiva, non lo è il conchiuso d'accusa. Altro è già per legge e per la natura stessa della cosa *reato* ossia *fatto accusato, degno di accusa*, ed altro *fatto accertato*. Si è col terzo stadio della procedura, con la disamina ultima di tutti i mezzi dell'accusa e della difesa, che si deve accertare il tutto, anche il fatto, bastando prima la verosimiglianza del fatto stesso. Ritenuto ciò in generale, pare esser giusta l' opinione del sig. Mages.

Così l'Appello d'Innsbruck con Decreto 10 settembre 1855 N. 1307 in riforma del Conchiuso di cessazione di prima Istanza (*Eco* N. 552) pose in istato d'accusa una imputata del crimine d'infanticidio, comunque fosse *non provato*, ma soltanto *verosimile* pel voto tecnico, che il bambino fosse nato *vivo*, anzichè *morto*. V. del resto la tesi dedotta dal sullodato Decreto in fine nei §§ 197 e 198 qui retro e la Decisione 16 gennaio 1855 non che le osservazioni successive al § 287 in seguito.

Decreto del Procuratore superiore di Stato in Venezia del 4 luglio 1856 N. 1147.

Digitized by Google

Nel concreto delle proposte di accusa, oltre che nei motivi, deve esser fatta l'enumerazione distinta dei fatti punibili, pei quali si ritiene che l'imputato abbia da esser chiamato a rispondere nel dibattimento. Tale enumerazione è voluta nel conchiuso d'accusa dal chiaro disposto del § 200 lett. *b* del Reg. di proc. pen., ed è necessariamente supposta dal § 290 dello stesso Reg.

Siccome poi ai diversi fatti di furto riesce applicabile il disposto dal § 173 del Cod. pen., così dopo di avere nella proposta di accusa (e parimenti nel conchiuso) fatta la debita enumerazione e distinzione dei fatti di furto, indicando riguardo a ciascuno se per sè stesso sia crimine o contravvenzione, si conchiuderà dicendo: fatti che nel loro insieme si elevano a crimine nei sensi dei §§ . . . , punibile colla sanzione del § . .

Veggasi il commento dell'autore sotto il § 283 lett. *a* alla pag. 284.

§ 202.

Decisioni di II e III Istanza sul trattamento di ricorsi e gravami contro conchiusi e decisioni dei Giudizii penali, Eco *N.* 579, 591.

I.

All'atto della pubblicazione d'una sentenza, il condannato venne istruito, di conformità al § 291, Reg. di proc. pen., che contro la medesima gli è aperto il ricorso. Egli vi ha rinunziato; ma in seguito ed entro il termine altrimenti utile, presentò il ricorso, che la Pretura ha non ostante rassegnato alla Corte superiore di giustizia. Questa, con decreto 24 gennaio 1855 N. 141 lo respinse pei §§ 203, 302 427, osservando, che per effetto della espressa rinuncia, la sentenza era già passata in giudicato.

II.

Ad una Pretura è stato presentato ricorso contro una sua sentenza, dopo trascorso il termine dalla legge stabilito, e dessa lo innalzò alla Corte superiore insieme agli atti relativi.

La Corte superiore, con decreto 8 febbraio 1855 al N. 133, restituendo il tutto alla Pretura, le fece presente che, in base ai §§ 203, 302 e 427, Reg. di proc. pen., i ricorsi, prodotti dopo il termine legale, debbono respingersi dalla stessa prima Istanza.

III.

Il giudice inquirente nell'atto che pubblicava alla parte il conchiuso d'accusa, le fece l'avvertimento *che entro tre giorni dovrà insinuare e presentare l'eventuale suo ricorso.* La parte presentò l'insinuazione e il contemporaneo ricorso appunto nel terzo giorno successivo alla avuta intimazione protocollare.

Benchè questo ricorso fosse manifestamente ritardato, l'Appello, con decreto 8 marzo 1855 al N. 200, lo accolse e vi diede la debita evasione, osservando:

Digitized by Google

« Che in riga alla prescrizione del § 201, Reg., di proc. pen., *s' istruirà l'accusato del diritto di ricorso a lui spettante*, ecc. (§§ 213 al 215) *facendo ciò constare nel protocollo da assumersi.*

Che se ciò venne ommesso, od erroneamente eseguito, l' Appello avrebbe dovuto ordinare d' ufficio che sia tolta la mancanza, od emendato il difetto (§ 208); locchè, in ultima analisi, sortiva il medesimo effetto, cagionando all'istruzione un inutile ritardo ».

E prescrivendo altrettanto il § 291, Reg. suddetto, valgono anche qui le medesime norme contenute nei §§ 297, 298 e 302.

IV.

All' Appello è stato presentato *direttamente* il ricorso contro una sentenza di prima Istanza, ed esso (il 23 marzo 1855 sotto il N. 358, e in un secondo caso il 25 agosto sotto il N. 1259) ha trovato di respingerlo senza neppure entrare nel merito, rimettendo il ricorrente al disposto dal § 203, Reg. di proc. pen.

V.

Un condannato insinuò, all'atto della pubblicazione della sentenza, il proprio ricorso.

Nel terzo giorno, invece delle relative deduzioni, egli espose presso la prima Istanza, che un testimonio da lui ora scoperto, poteva deporre circostanze della massima importanza, chiedendo che fosse assunto in esame.

La prima Istanza non trovando necessità di procedere nel modo che suggerirebbe il § 204, subordinava gli atti all'Appello, il quale, con decreto 8 aprile 1855 N. 404, decise nel merito, dietro le emergenze degli atti fino allora assunti, senza alcun riguardo alla nuova esposizione, perchè nell'assunto processo non ravvisava, a fronte delle supposte nuove prove, vizio di forma qualsiasi che reclamasse l'applicazione del § 303, Reg. suddetto, ma nel tempo stesso ingiunse al Tribunale di darvi la ben parsa evasione (§ 372).

VI.

Un condannato presentò ricorso contro una sentenza della Pretura, bensì in tempo e forma, quanto al suo tenore; ma suggellato, e diretto all' Appello. La prima Istanza lo innalzò intatto insieme agli atti. L' Appello, con decreto 1 settembre 1855 N. 1293, nel respingerlo come infondato, fece alla Pretura il rimarco, ch' era obbligo suo di aprirlo, onde a norma delle circostanze poter fungere il proprio ufficio qual prima Istanza, cioè di respingerlo direttamente, nei casi contemplati al § 203, ovvero, in base alla prescrizione del § 204, Reg. di proc. pen., per poter brevemente schiarire i punti del gravame, ove ne fosse il caso.

Digitized by Google

VII.

Un condannato presentò in tempo la regolare sua insinuazione di ricorso contro la sentenza; ma la relativa deduzione dopo spirato il termine di legge. L'Appello ha osservato, con suo decreto 24 novembre 1855 N. 1670, come quest'ultima non dovea essere unita agli atti, nè rassegnata, ma bensì restituita, giusta i §§ 203 e 204, Reg. di proc. pen.

VIII.

Contro un conchiuso di desistenza, il danneggiato presentò ricorso, ed indicava contemporaneamente ulteriori testimonii, e nuovi mezzi di prova. L'Appello ha bensì respinto il ricorso come tale, siccome prodotto da persona, cui non è accordata facoltà di ricorrere (§ 202), ma ingiunse, mediante suo decreto 14 dicembre 1855 N. 1870, al Giudizio di fungere sul medesimo il proprio ufficio a norma dei §§ 365, oppure 366, Reg. di proc. pen., se trovasse il caso qualificato alla riassunzione.

IX.

Così, con decreto dello stesso giorno N. 1877, versando sopra un ricorso, che conteneva circostanze, le quali nel conchiuso di desistenza non erano state debitamente calcolate, dopo l'avvertenza di legge (§§ 90 e 91 della Sovrana Patente 3 maggio 1853 N. 81, *V. alla pag.* 442, e § 39 della Istruzione 16 giugno 1854 N. 165, *V. alla pag.* 446, e § 427, Reg. di proc. pen.), ingiunse alla Pretura di procedere, e di regolarsi dietro le prescrizioni del § 365 o seguenti del succitato Reg.

X.

Nel processo assunto contro C..., per la contravvenzione prevista dal § 478, commessa nella sua qualità di prestinaio per conto dell'*Annona civica*, la Pretura pronunciò la desistenza, perchè l'accusato non era il venditore del pane, che veniva smerciato dal Comune. Contro questo decreto il Comune interpose ricorso, e l'Appello, mediante decreto 11 dicembre 1855 N. 1865, lo ha respinto, non riconoscendo il Comune a ciò autorizzato, perchè non compreso nel § 202, Reg. di proc. pen.

XI.

Ove, sopra la verbale insinuazione del ricorso fatta dalla parte avente diritto, il Giudizio non avesse assunto analogo protocollo, giusta il decreto appellatorio 22 decembre 1855 N. 1858, basta, perchè sorta il legale suo effetto, che ciò venga ufficiosamente confermato e fatto apparire in processo.

Digitized by Google

XII.

Contro una cognizione pronunciata dal Giudizio penale *in esito a dibattimento finale*, è stato interposto ricorso, e il Giudizio trovò necessarii ulteriori rilievi.

L'Appello, con decreto 22 dicembre 1855 N. 1922, ha osservato: » che il primo giudice non può in verun caso decampare dalla già emessa decisione come se si trattasse di ricorsi interposti contro conchiusi presi *in seguito al chiudimento dell'inquisizione*, e ciò pel motivo, che il § 302, Reg. di proc. pen., non si richiama al § 205, nè al § 208 del medesimo, i quali paragrafi non trovano quindi veruna applicazione dopo tenutosi il dibattimento. Le circostanze nuovamente emerse possono essere prese in considerazione, e calcolate allora soltanto che si tratta della riassunzione del processo penale (§§ 365-369) » (V. la decisione 19 maggio 1853 N. 4855 al § 376 in seguito).

XIII.

Tizio è stato condannato dalla Pretura per una contravvenzione. Contro la relativa sentenza interpose e produsse contemporaneamente insinuazione e ricorso, ma diretto all'I. R. Autorità circolare residente fuori del luogo. Alla Pretura per altro fece pervenire corrispondente ricevuta dell'I. R. Ufficio postale. Il Tribunale d'Appello ha ritenuto come efficace la prodotta giustificazione, esprimente il presentato ricorso, come da sua decisione 14 dicembre 1855, N. 1866, « siccome esibita entro le ventiquattro ore del § 203 Reg. di proc. pen. »

XIV.

La Pretura ha trattato, e nella sentenza condannatoria ritenuto, una offesa corporale recata dal figlio alla propria madre, quale contravvenzione a senso dei §§ 431 e 411 Cod. pen.

Il condannato interpose ricorso al Giudizio superiore, e l'Appello, con decreto 31 dicembre 1855, N. 1977, nel darvi evasione, ritenne il fatto qualificato a crimine in base al § 153 detto Codice. Dichiarò quindi l'incompetenza della Pretura, rimettendo gli atti al Tribunale per le proprie attribuzioni ulteriori d'ufficio, §§ 302 e 207 del Reg. di proc. pen.

In questo incontro osservava il prelodato Dicastero, che il pronunciare l'incompetenza del Giudizio penale a procedere, e demandando anche la causa ad uno superiore, non è ancora quella riforma del giudicato a pregiudizio del ricorrente vietata dal § 209 Reg. suddetto, abbenchè nelle sue conseguenze potesse risolversi tale in seguito (§§ 304, 209, 210).

L'Appello dee esaminare « se il modo di procedere e la decisione del Giudizio inferiore siano in ogni riguardo conformi alla legge. »

Digitized by Google

XV.

Entro il termine fissato dalla legge per produrre le deduzioni del ricorso, oltre di queste, può la parte presentare efficacemente ulteriori aggiunte a norma del proprio interesse; ciocchè è stato ammesso con decisione appellatoria 8 marzo 1856, N. 566.

XVI.

Nel processo costrutto contro Girolamo F... per la contravvenzione di maliziosi danneggiamenti, la Pretura lo dichiarò colpevole; ma nella relativa sentenza ha ommesso ogni cenno sul punto dell'indennizzo, comunque espressamente domandato, e si è limitata a pronunciare la conveniente pena principale.

Contro tale decisione interposero ricorso tanto l'accusato, che il denunziante danneggiato. L'Appello, accogliendo il ricorso dell'accusato, lo dichiarò innocente, per cui era superfluo il parlare di ragioni accessorie di diritto privato.

Il danneggiato presentò contro la Decisione Appellatoria ricorso alla Corte suprema di giustizia, ma l'Appello non vi diede corso, respingendolo, come da decreto 8 marzo 1856, N. 567, « perchè non autorizzato dal § 301 del Reg. di proc. pen. »

XVII.

A termini del § 203 del Reg. di proc. pen., i ricorsi contro conchiusi presi in seguito al chiudimento dell'inquisizione, possono essere insinuati presso il Giudizio, a cura del quale viene praticata l'intimazione.

Ora, quantunque il § 302 del Reg. medesimo, in caso di ricorsi contro decisioni pronunciate in esito a dibattimento finale, si esprima che queste insinuazioni sono da prodursi al Tribunale che pronunciò in prima Istanza; siccome questo § 302 si riporta espressamente anche al § 203, e conseguentemente valgono tutte le disposizioni in argomento date dal medesimo; così l'Appello, con decisione 26 gennaio 1856, N. 232, ritenne efficacemente insinuato il ricorso contro una decisione di tal genere, benchè la insinuazione sia stata presentata al Giudizio intimante.

XVIII.

La prima Istanza respinse l'insinuazione di ricorso di Gioseffa Z... presentata il 5 marzo, contro la sentenza *pronunciata* e *pubblicata*, in seguito a dibattimento, a carico di suo marito Adolfo il 3, ma intimata il 4 detto, perchè a suo dire ritardata, ma l'Appello, con decreto 15 marzo 1856, N. 695, nel ritenere l'insinuazione interposta in tempo, dichiarò anche:

Che in base al § 302, *per tutte indistintamente* le persone nominate al § 300, il termine di 24 ore, onde insinuare ricorso, decorre *dal giorno dell'intimazione* della decisione, praticata nel modo insegnato dal §

Digitized by Google

292, e non già dal giorno, in cui tale decisione è stata, in base al § 291, *pubblicata* all'accusato, e ciò anche in confronto di coloro, che sono indicati alla lettera *c* del suddetto § 300 (V. la decisione 8 agosto 1855, N. 14568 nella nota alla pag. 298).

XIX.

Una sentenza emessa dalla Pretura in un caso di contravvenzione così si esprimeva: « l'accusato A viene dichiarato esente da pena per l'imputatogli contravvenzione dei §§ 488 e 490 Cod. pen. »

Siccome questo modo di esprimersi in una sentenza è disconosciuto dal vigente Reg. di proc.; siccome da questa decisione non si può desumere, se la Pretura abbia inteso di applicare il § 287, oppure il § 288 del Reg. suddetto; così l'Appello, con decreto 19 gennaio 1856, N. 182, trovò di annullare la sentenza succitata e di ordinare, in base al § 303, alla Pretura di emettere un nuovo giudizio.

XX.

Dal parere medico non si potea con precisione desumere, se il fatto commesso da Guglielmo... costituisce un crimin e od un delitto soltanto. In prima Istanza venne ritenuto il crimine, e l'Appello, in seguito a ricorso dell'accusato, con decreto 9 febbraio 1856, N. 335, senza annullare la decisione della prima Istanza, nè la procedura precorsa « siccome non lo trovava necessario » (§ 303 Reg. di proc. pen.), ha ordinato la reintegrazione del suddetto parere medico, riservandosi di pronunciare nel merito, dopo venuto un chiaro ed esplicito medico rapporto o perizia; quindi a causa completa.

XXI.

Secondo il § 208 del Reg. di proc. pen., scorgendo l'Appello soltanto mancanze di minor rilievo, non influenti sulla decisione, dovrà censurare le osservate mancanze, mediante separato decreto.

Nè nel § 303, nè in tutto il Capo XIII del Reg. suddetto, è fatto ulteriore richiamo al § 208; anzi, tanto dal § 302, del pari che dal § 427 è stato interamente ommesso. Ciò non pertanto, presentandosi il caso d'un rimarco, l'Appello lo rilascia, essendo riposto nel suo diritto di sopravveglianza, attribuitogli dai §§ 90, 91 della Sovrana Patente 3 maggio 1853, N. 81 e 34 della Istruzione 16 giugno 1854, N. 165. Così eguale rimarco, senza cassare la sentenza, è stato fatto con decreto 16 febbraio 1856, N. 458 alla Pretura, che pronunciò (in contumacia) una pena condizionatamente, cioè: « a condizione che si dimostri in seguito essere stata regolarmente intimata la relativa citazione di comparsa al dibattimento. »

XXII.

Dalla fedina annessa nel processo per crimine di furto, pervenuto alla seconda Istanza in seguito a ricorso di due accusati, emergeva co-

Digitized by Google

me, a carico di uno dei medesimi, fosse pendente presso una Pretura nel raggio giurisdizionale d'altro Tribunale, un'investigazione, indicata con termini generici: *per furto*.

Il Tribunale, ritenendo forse trattarsi di cosa di minor rilievo, non vi fece osservazione, e neppure ha provocato l'abbinamento; conseguentemente la sentenza non poteva versare che sopra un furto solo; e nemmeno potea prendere nella dovuta considerazione l'altro apparente dalla fedina.

L'Appello ha tuttavia evaso, con decisione 26 gennaio 1856, N. 362, il ricorso degli accusati, mitigando la sentenza di prima Istanza, senza annullarla, come sarebbe stato il caso giusta l'avviso della Redazione dell'*Eco*, in base ai §§ 40, 298, 303 e 376 del Reg. di proc. pen.

XXIII.

Sugli atti penali per contravvenzione, prodotti all'Appello da una Pretura, in seguito al ricorso interposto dal condannato, non solo questi venne riconosciuto colpevole, ma anche la sua azione è stata dichiarata contravvenzione, soggetta a sanzione penale più rigorosa di quella ritenuta dalla prima Istanza. In consegnenza, con decreto 19 gennaio 1856, N. 215, l'Appello dichiarò il ricorrente colpevole della contravvenzione soggetta ad una pena più grave, ma lasciò per altro invariata la pena applicatagli dal primo giudice, per la ragione espressa ai §§ 209 e 304 del Reg. di proc. pen.

XXIV.

Cosi Lorenzo... venne dalla Pretura riconosciuto colpevole di contravvenzione in base al § 1339 del Cod. civ. Contro la ritenuta colpabilità egli presentò ricorso, opponendo in ogni modo l'incompetenza, perchè a tenore dell'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 1855, N. 61 del Boll. gen., il processo dovea venir rimesso all'Autorità politica.

L'Appello ha però ritenuto, nel fatto imputato a Lorenzo, e sulla cui reità esisteva la prova legale, la contravvenzione contemplata dal § 411 Cod. pen. Perciò ha cangiato il titolo della contravvenzione, ed in vista dei §§ 304 e 209 Reg. di proc. pen., lasciò intatta la pena più mite pronunciata dalla prima Istanza, come da decisione 6 febbraio 1856, N. 325.

Non è in facoltà del danneggiato d'interporre il ricorso contro un conchiuso di desistenza, non potendosi esso confondere col querelante privato, a cui il Reg. di proc. pen. accorda tale facoltà. Decreto dell'Appello lombardo 27 settembre 1855, N. 10475, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano, anno VI, N. 59.

§ 203.

Ordinanza del Ministero della giustizia del 26 maggio 1856, N. 87 del Boll. gen.

Essendo insorti dubbii sul punto: se, a tenore delle sussistenti prescrizioni di legge, si possa concedere ad una parte l'ispezione di

Digitized by Google

atti giudiziarii penali, fuori dei casi particolarmente contemplati nei §§ 203, 211, 215, 302 e 352 del Reg. di proc. pen., il Ministero della giustizia trova di dichiarare che secondo il § 238 della Legge 3 maggio 1853, N. 81, del Boll. gen. (pag. 402), ed il § 170 della Istruzione pei Giudizii penali del 16 giugno 1854, N. 165 del Boll. gen. (pag. 519), è lasciato al giudizio dei Tribunali il vedere se appaia ammissibile il concedere ad una parte, od al suo rappresentante legittimato l'ispezione di atti giudiziarii penali e la spedizione di copie di essi anche fuori dei casi particolarmente indicati nei §§ 203, 211, 215, 302 e 352, tostochè essa dimostri in modo degno di fede che ciò le è necessario per far valere una pretesa di risarcimento, allo scopo di chiedere la riassunzione di un processo penale, o per altra ragione.

§ 204.

Non è necessario, che i Tribunali provinciali all'occasione, in cui rassegnano per ricorso gli atti processuali in oggetti di punitiva giustizia al Tribunale d'Appello, vi uniscano le copie dei decreti, o conchiusi, o delle sentenze reclamate, e dei relativi protocolli di consiglio, in vista delle disposizioni portate dai §§ 204, 302 del Reg. di proc. pen., e dal § 164 delle Istruzioni 16 giugno 1854 (App. p. II). Decisione del Ministro della giustizia, riportata dal Decreto 3 giugno 1856, N. 956, del Procuratore superiore di Stato in Venezia.

§ 215.

Il protocollo del dibattimento non appartiene a quegli atti d'ufficio, che risguardano soltanto l'andamento interno degli affari giudiziali, e quindi il difensore ha diritto di averne ispezione. Decisione dell'Appello lombardo 22 giugno 1855, *Eco* N. 512.

Il Procuratore superiore di Stato in Venezia con Decreto 18 gennaio 1856 N. 104, in obbedienza del Dispaccio 3 detto N. 26610 del Ministro della giustizia, comunicava ai dipendenti Procuratori di Stato copia del Dispaccio 15 decembre 1855 N. 9591 P. II del supremo Dicastero di polizia del seguente tenore:

« Per ovviare agl'inconvenianti che possono derivare se le Autorità giudiziarie accordano l'ispezione o rilasciano copie agli accusati od ai loro difensori delle *partecipazioni confidenziali* loro fatte dalle Autorità di polizia non allo scopo di essere contestate all'accusato quali incolpazioni di singoli fatti, ma di fornire ai Giudizii penali i dati per ulteriori rilievi sulla vita precedente o sulla fama del medesimo, si è trovato di concerto col Ministro della giustizia di stabilire per norma da osservarsi in avvenire dalle Autorità di polizia, che ogni qual volta ritenessero necessaria nell'interesse del servizio la segretezza delle loro partecipazioni fatte ai Giudizii, per cui le medesime sarebbero da considerarsi puramente quali informazioni confidenziali, dovranno ciò nel rispettivo loro foglio espressamente indicare ».

Il Proruratore superiore per ordine del Ministro della giustizia in pari tempo significava, che, se nelle partecipazioni delle Autorità di po-

Digitized by Google

lizia venisse espressamente richiesto di tenerle segrete, siano d'aversi tali partecipazioni siccome atti compresi nelle eccezioni portate dal § 215 del Reg. di proc. pen., dei quali non è lecito di accordare l'ispezione nè di estradare le copie all'accusato od al suo difensore; ben inteso che neppure potrebbe essere proposta, nè acconsentita la lettura delle partecipazioni stesse nel dibattimento (§§ 225, 241 del Reg. di proc. pen.).

Simile comunicazione fu fatta alle prime Istanze giudiziarie dall'Appello veneto con Circolare 22 gennaio prefato, N. 1499.

Riguardo all'obbligo delle Autorità e degli impiegati di notificare ai Giudizii i nomi dei confidenti veggasi retro al § 71 l'Ordinanza Ministeriale 8 dicembre 1855 N. 194.

Riguardo all'ispezione degli atti ed alla spedizione di copie veggasi anche l'Ordinanza 26 maggio 1856 al § 203.

§ 219.

L'obbligo della citazione, tre giorni prima del dibattimento, si riferisce all'accusato e non anche al suo difensore. Decisione della Corte di cassazione 19 agosto 1851, *Eco* N. 130.

L'ommissione della citazione dell'accusato al dibattimento (indetto innanzi all'Istanza d'Appello), od almeno l'avere ommesso di dargli notizia del giorno del dibattimento, importa la nullità (di tutta la procedura fatta innanzi l'istanza d'Appello) *del dibattimento stesso*. Decisione della Corte sullodata 18 novembre 1852 N. 11615, *Eco* N. 264.

§ 220.

Perchè il rifiuto della citazione di un testimonio sia motivo di nullità, occorre che la sua deposizione potesse avere un'influenza sostanziale sulla decisione del merito (§ 200). Decisioni della Corte di cassazione 21 gennaio e 4 agosto 1851, *Eco* N. 67 e 124.

Allorchè si abbia una attestazione dell'Autorità potitica sulla vita di una persona (Veggasi pag. 169 II 1), sono da considerarsi come irrilevanti i testimoni introdotti allo stesso scopo. Decisione della Corte prelodata 15 settembre 1851, *Eco* N. 136.

§ 222.

Allorchè, indetto il dibattimento per un'ora, viene desso invece tenuto in un'altra, assente l'accusato ed il suo difensore, senza ch'egli sia incorso in contumacia, havvi nullità. Decisione della Corte di cassazione 14 agosto 1851, *Eco* N. 128.

Allorchè non venga permesso all'accusato, citato al dibattimento, di entrare nella sala del dibattimento, havvi, un motivo di nullità. Decisione della Corte sullodata 17 dicembre 1852 N. 13038, *Eco* N. 304.

Digitized by Google

§ 236.

Non havvi nullità, se i periti non vengono esaminati separatamente, e ciò nemmeno riesce forse dannoso alla scoperta della verità in particolare quando essi nell'inquisizione abbiano dato in modo pienamente concorde il loro parere. Decisione della Corte di cassazione 18 settembre 1851, *Eco* N. 138.

§ 240.

Se dal dibattimento risulta, che un testimonio abbia deposto il falso, perchè la sua deposizione è in contraddizione con quella fatta anteriormente, lo si farà arrestare e si avvierà contro di lui la inquisizione per crimine di truffa, a termini del § 240 del Reg. di proc. pen. (Decisione 6 dicembre 1855 del Tribunale in Padova), ma la procedura non è tanto irregolare da dover annullarsi, se anche senza osservanza di termini e senza destinazione di difensore, il testimonio fu tosto sentenziato a senso del successivo § 247 (Decisione 21 dicembre predetto del Tribunale provinciale in Venezia, confermata dall'Appellatoria 25 gennaio 1856 N. 1022), *Eco* N. 565, 567, e 589.

§ 248.

Il far luogo alla prorogazione del dibattimento ed alla citazione di nuovi testimoni, è rimesso al libero criterio del giudice, che deve in ciò badare allo scopo del dibattimento ed alla rilevazione di fatti essenziali, ancora dubbi. Decisione della Corte di cassazione 2 ottobre 1851, *Eco* N. 141.

Se un accusato ha in addietro acconsentito, che in caso ch'egli si ammalasse di nuovo, il dibattimento venga tenuto in sua assenza, egli non è punto escluso dal diritto d' intervenirvi personalmente, quando, al momento del dibattimento, benchè ammalato, sia però in grado di assistervi. Decisione della Corte prelodata 2 giugno 1853 N. 5175, *Eco* N. 359.

E quantunque si abbia il riconoscimento degli oggetti involati da parte del danneggiato, esso non basta a far piena prova quando sia possibile di avere, con altri mezzi, una conferma di tale riconoscimento. — Perciò ove nel dibattimento risulti che un altro testimonio, oltre al solo danneggiato, può deporre sull'identità di oggetti, il dibattimento dee prorogarsi per completare in questo senso l'inquisizione. Decisione del Tribunale provinciale in Venezia 22 dicembre 1855, *Eco* N. 566.

§ 250.

Un individuo è accusato di un crimine, pel quale è cominata la pena del carcere da 1 a 5 anni. Dal dibattimento risulta per altro, che

Digitized by Google

deve applicarsi la sanzione penale da 5 a 10 anni. La Corte è composta di un presidente e due giudici, e l'accusato non è assistito da alcun difensore. In analogia alla chiusa del § 250, in cui trattasi dei casi del § 10 lett. *a*, pare doversi in tal caso troncare il dibattimento, e rimetterlo al Giudizio competente, composto di un presidente e di quattro giudici (§ 17) coll'assistenza di un difensore pell'accusato (§§ 213 e 247) (*Eco* N. 540), come deliberò anche il Tribunale provinciale di Bergamo in caso analogo (*Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno, V, N. 134).

§ 251.

Passato in giudicato il conchiuso d'accusa proferito contro una persona imputata del crimine di furto contemplato dai §§ 171, 176 II *b*), prima che il Giudizio inquirente trasmettesse gli atti al Tribunale pel dibattimento, ricevette la denunzia di un secondo furto egualmente punibile secondo il § 178.

Il Giudizio inquirente, dietro incarico del Tribunale, procedette sulla nuova denunzia alle necessarie rilevazioni, e sentito in proposito l'imputato, l'inquisizione speciale estesa anche al secondo furto ritornò al Tribunale.

Per maggioranza di voti fu pronunciato un secondo conchiuso di accusa pel secondo furto nel riflesso principalmente, che il § 251 esclude la prolazione di tale secondo conchiuso soltanto quando, *all'atto del dibattimento*, emerga un altro crimine o delitto egualmente punibile. L'autore dell'articolo relativo riportato dall'*Eco* N. 500, assentiva alla contraria opinione della minoranza, di astrarre da un nuovo conchiuso, per togliere ogni inutile ritardo. Non sarebbe però errato, egli aggiunge, il comprendere nel nuovo conchiuso il tenore del primo, sicchè all'atto del dibattimento si abbia soltanto un unico conchiuso di accusa su tutti i reati addebitati all'accusato, eziandio perchè su tutti i reati non deve essere proferita che una sola sentenza (§ 34 del Cod pen.), nemmeno occorrendo un nuovo conchiuso nei casi del § 250, ove durante il dibattimento il fatto si qualifichi in un crimine molto più grave di quello, che era contemplato dal conchiuso d'accusa, ed essendo prescritto un secondo conchiuso solo nel caso del secondo capoverso del § 251.

Indetto presso il Tribunale in Padova il dibattimento contro un accusato a piede libero per crimine di furto, pervenne la denunzia di altro furto, da lui commesso dopo la fattagli notifica del giorno del dibattimento. Sospeso pertanto questo, ed assunta l'inquisizione sul secondo furto, fu anche pel medesimo, che risultò essere contravvenzione, con conchiuso 4 giugno 1856 N. 405, rinviato l'inquisito al dibattimento, che venne quindi nuovamente indetto sopra la accusa portata dall'anteriore conchiuso.

Pare che tale metodo di rinvio, senz'altro, sia da preferirsi ai suenunciati in simili casi d'insorgenza di un nuovo reato, che non importi una pena più grave di quello già contemplata dal conchiuso d'accusa, se in fatti anche la nuova inquisizione deve avere una eva-

Digitized by Google

sione a mente del Capo VIII, e d'altronde in detti casi per le disposizioni dei §§ 250 e 251 non sembra necessario un secondo conchiuso d'accusa.

Non possono essere contestati all'accusato nel dibattimento, nè formare soggetto della successiva sentenza que' reati, che non sono stati indicati nel conchiuso d'accusa (§ 200 lett. *b*). Decisione dell'Appello veneto 26 febbraio 1856 N. 3835.

Ciò s'intende nel senso, che l'imputazione di tali reati non sia insorta all'atto del dibattimento, mentre se riguardo ad un reato prima conosciuto, ma relativamente al quale non sussistevano a carico dell'accusato indizii sufficienti per la legale imputazione, tali indizii emergano al dibattimento, pare che in questo si abbia a versare eziandio su detto reato, in quanto lo stesso sia egualmente o meno punibile del crimine o delitto contemplato dal conchiuso d'accusa.

Così fu deciso dal Tribunale in Padova nel 15 marzo 1856 sotto il N. 1036, e sembra doversi intendere pure il commento dell'autore al § 251 pag. 257, che siffatta disposizione abbia luogo cioè non solo nel caso che dal dibattimento contro un accusato risulti l'imputazione di un *nuovo reato finora sconosciuto*, ma anche allora che vi insorga un *nuovo indizio prossimo*, una *nuova imputazione legale* d'un reato prima conosciuto.

§ 253.

Il Procuratore di Stato non si occupa nelle proposte e conclusioni dell'importare del danno derivato dal crimine o dal delitto, se non in quanto siffatta circostanza influisca sulla qualificazione del crimine o sulla commisurazione della pena. Le ragioni di diritto privato non formano parte di dette proposte e conclusioni (§§ 219, 253 del Reg. di proc. pen.). Decreto del Procuratore superiore di Stato in Venezia 10 maggio 1855 N. 349.

§ 257.

Il protocollo del pubblico dibattimento fa piena prova di quanto è in esso riferito; non è attendibile, come motivo di nullità, il rifiuto di una proposta, che da quel protocollo non risulti fatta. Decisioni della Corte di cassazione 25 agosto e 23 ottobre 1851, *Eco* N. 132 e 145.

Se dal protocollo del dibattimento non si rileva la formula di giuramento, secondo la quale prestarono giuramento i testimoni, conviene prestar fede alla dichiarazione del difensore, che i testimoni esaminati non siano stati fatti giurare secondo la formula prescritta (§§ 179 e 275 del Reg. del 1850, §§ 131 e 239 dell'attuale), quando tale dichiarazione venga confermata dal pubblico Ministero nella sua controdeduzione. Decisione della Corte sullodata 11 settembre 1851, *Eco* N. 135. Veggasi la Decisione di pari data al § 131.

Le mancanze od ommissioni nel protocollo del dibattimento non sono motivo di nullità, ma bensì il non essere desso stato tenuto. Decisione della Corte stessa 18 settembre 1851, *Eco* N. 138.

Veggasi la Decisione al § 215 qui retro.

Digitized by Google

§ 259.

Il dibattimento finale a voce è la fonte principale, da cui si hanno a desumere i mezzi di prova. Decisione dell'Appello veneto 9 aprile 1856 N. 7071, *Eco* N. 597.

§ 260.

Nè la disposizione dell'asserentesi danneggiato, nè più deposizioni testimoniali valgono a dare una piena prova del fatto, allorquando il complesso delle circostanze lasci un dubbio sulla loro credibilità (§ 260). Decisione della Corte di cassazione 17 luglio 1855 N. 6849, *Eco* N. 538.

§ 263.

Il giudizio sulla gravità di una lesione spetta al giudice: in ciò esso non è obbligato indispensabilmente d'attenersi al parere dei periti, il quale, di regola, non deve servirgli se non d'informazione sulla natura della ferita nel riguardo intensivo ed estensivo, sulle conseguenze di essa, sulla sua relazione coll'azione ledente e su altre circostanze accessorie, perchè egli possa avere il convincimento necessario a decidere la questione della sussistenza del crimine. Decisione della Corte di cassazione 25 agosto 1851, *Eco* N. 132.

Qualunque parere di periti, anche di una pubblica Autorità quale l'Uffizio della Zecca, è soggetto al supremo criterio del giudice, il quale può non ammetterne la conclusione, quando l'attendibilità ne sia snervata da circostanze provate in processo. Così se anche i periti dichiarano facilmente riconoscibile una falsificazione, potrà ritenersi il contrario, e non applicare l'infima sanzione penale del § 119 del Cod. pen., quando sia stata posta in circolazione una notevole quantità di monete senza incontrare la minima difficoltà, e specialmente quando i caratteri, da cui poter riconoscere facilmente la falsificazione, fossero tali, che emergessero soltanto coll'attrito prodotto dalla circolazione. Decisione della Corte suprema di giustizia del 15 aprile 1856 N. 3297, *Eco* N. 615.

§§ 264—268.

Scindibilità della confessione.

Allorquando si deve ricorrere alla confessione dell' imputato, onde stabilire la verità di un fatto, questa confessione è inscindibile, se la qualificazione non sia altrimenti contraddetta.

Essendochè però la confessione può assumere il carattere di prova accompagnata da altre circostanze, così dall'apprezzazione di queste dipende la facoltà nel giudice di scindere o no la confessione medesima.

Digitized by Google

Massime desunte da diversi giudicati esteri. Dalla *Gazzetta dei Tribunali* di Genova. *Gazzetta dei Tribunali* di Milano, anno II, N. 28. —

La prova di un omicidio per necessaria difesa incombe all'imputato.

La confessione del prevenuto di un omicidio, basata appunto sulla necessaria difesa, può essere scissa dal giudice e ricevuta solo a riguardo del fatto.

La pravità d'intenzione può stabilirsi con una concorrenza di circostanze, che quantunque non corrispondano in numero e quantità agli indizi previsti dalla legge, cospirino però in complesso a stabilirla.—

Principii sanzionati da conformi decisioni. *Gazzetta dei Tribunali* di Milano, anno III N. 25. —

Che la confessione sia scindibile giusta l'attuale Regolamento, emerge dall'espresso tenore del § 268.

Efficacia della confessione, se anche non fatta alla presenza di testimoni giudiziali nell'inquisizione preliminare.

Non occorre l'intervento di testimonii giudiziali nell'assunzione dell'esame di un prevenuto non per anco indiziato, perchè siccome tale esame precede l'aprimento della inquisizione speciale, e forma quindi parte della preliminare (§§ 75 e 132 *a* del Reg.), durante questa il predetto intervento non è prescritto che nei casi dell'ispezione e della perquisizione di carte (§§ 67, 77 e 108).

Considerata più da vicino la natura di quell'esame, che dicesi da molti *informativo*, termine però estraneo alla legge, si può bensì ravvisarlo assai analogo al costituto, e per conseguenza proporre la questione (*Eco* N. 480-481), se anche al detto esame devano essere applicate le formalità del vero costituto (§ 172), e sia perciò da assumersi alla presenza dei testimoni giudiziali, principalmente onde evitare le conseguenze di una ritrattazione (§ 267), qualora il prevenuto confessasse.

Se non che fra gli estremi richiesti per la validità della confessione non è punto quello, che la medesima sia stata fatta avanti i testimoni giudiziali, o nel costituto, come accennerebbe il Cons. Frühwald al § 264 capoverso *e* (pag. 266). Giusta l'espresso tenore di questo capoverso basta, ch'essa avvenga o all'atto del dibattimento, o innanzi al giudice inquirente, o alla Pretura, che procede invece del Giudizio inquirente (§ 13). Quest'ultima disposizione e la relativa citazione del § 13 potrebbero tanto più appoggiare l'opinione negativa prefata, in quanto che trattandosi ivi del riconoscimento del fatto e di altre pratiche urgenti, che deve intraprendere la Pretura subito dopo il pervenimento della denunzia, non sarebbe compreso fra le medesime il costituto, se questo presuppone di regola il conchiuso d'avviamento della inquisizione speciale, che deve essere pronunciato dallo stesso giudice inquirente ed in base a quelle verificazioni. Che se si vuole considerare il costituto anche in un senso più esteso, pell'esame cioè dell'imputato preso in arresto, avanti che sia pronunciato il conchiuso d'aprimento d'inquisizione (§ 153), e che quindi sia necessario l'intervento dei testimoni giudiziali eziandio a tale esame, non potrassi tuttavia ciò richiedere, in mancanza di qualsiasi espressa disposizione, quando il prevenuto vien tratto avanti la Pretura giusta il § 152, o quando non è le-

Digitized by Google

galmente imputato (veggansi le osservazioni del Cons. Mitlacher ai §§ 39, 41 sotto i §§ 38-42), arrestato, ma soltanto vagamente dato a sospetto e meno quando anche senza ciò un individuo, citato per esser sentito quale vero testimonio, passa inaspettatamente alla confessione della propria reità. In questi casi non sarà certamente sempre cauto sospendere l'assunzione, onde far intervenire i testimoni giudiziali, nè si potrà ritenere inefficace la confessione, perchè nemmeno siffatta inefficacia è per tale difetto in alcun luogo comminata. Che se al contrario deve ritenersi valida la confessione fatta prima del costituto, senza testimoni giudiziali, la ritrattazione, appoggiata unicamente al motivo di tale mancanza, sarà affatto inattendibile.

Ritrattazione della confessione con la dichiarazione che il protocollo fu falsificato.

Quando un accusato ritratta l'anteriore sua confessione, dichiarando che quella deposizione fu inserita contro sua saputa e volontà nel protocollo, che questo non gli fu preletto, e quindi deve essere falsificato, non si rende per ciò solo reo del crimine di calunnia.

Avuto riguardo alla posizione, nella quale l'accusato si trovava nel pubblico dibattimento per crimine di sollevazione, è chiaro, ch'egli revocò l'anteriore sua confessione per snervare l'urgente sospetto, che emergeva contro di lui per tale crimine, e così difendersi contro quella incolpazione. Nella maggior parte dei casi la ritrattazione di una anteriore confessione, allorchè questa venga opposta colla lettura degli atti, viene palliata col sutterfugio, che l'imputato non fece tale deposizione, nel che havvi manifestamente l'assersione, che il protocollo venne falsamente assunto; in ciò per altro non può riconoscersi l'incolpazione contro il giudice, ch'egli abbia abusato del suo ufficio, ma soltanto la negativa di una deposizione, di una confessione anteriore, ed è chiaro che una tale revoca della confessione ed anche l'asserzione che la deposizione, redatta a protocollo, non fu fatta e fu falsamente estesa, per la manifesta loro tendenza di rimuovere da sè il sospetto esistente, e di palliare la revoca della confessione, non poteva riguardarsi come atta a far promuovere con fondamento una procedura od indagini contro il relativo giudice istruttore. Decisione della Corte di cassazione 3 febbraio 1853 N. 950, *Eco* N. 286. Veggansi le Decisioni 27 ottobre 1853 e 29 dicembre 1854 al § 281 *b*) *s* in seguito.

Confessione di correità.

Allorquando uno confessa di avere con altri concertato di involare degli effetti, in piccole porzioni per ciascuno, ed ammette il fatto che ne' suoi abiti siasi trovata una porzione di tali effetti, la confessione del concerto di rubare, completandosi col fatto, diventa una confessione piena, di correità, quantunque l'imputato neghi di aver saputo che nei suoi abiti fossero stati riposti quegli effetti. Decisione 26 settembre 1855 dell'Appello veneto, confermata da quella della suprema Corte di giustizia 13 novembre successivo N. 11127, *Eco* N. 544, 560.

Digitized by Google

Conferma della confessione.

La confessione può fornire la prova generica del fatto e specifica di reità, se, comunque ignoti rimangano i danneggiati, viene confermata dal reperimento degli oggetti, che l'accusato confessò aver derubati, e da perizia concordante sugli oggetti medesimi, il cui possesso d'altronde non possa esser da lui giustificato. Decisione 13 settembre 1855 del Tribunale provinciale in Cremona, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano, anno V N. 132.

La sola confessione dell'imputato non basta a far pronunziare sentenza di reità, allorquando manchi la prova del fatto in genere, e cioè, nell'infanticidio, che il bambino morto sia nato vivo; nè bastano a sorreggerla gli indizii della gravidanza anteriore, della diminuita mole del corpo, del parto successivo ed anche dell'occultazione del feto, potendosi questi riferire pure ad un fatto non criminoso. Decisione della suprema Corte di giustizia 29 gennaio 1856 N. 658, *Eco.* N. 611.

Prova della pravità d'intenzione.

La sola deposizione del danneggiato sulle circostanze che indurrebbero la prova della pravità dell'intenzione, non basta a far piena prova, allorchè tali circostanze non siano altrimenti confermate. — Perchè v'abbia un crimine di grave lesione corporale è necessaria la certezza della concorrenza di un deciso ostile divisamento, sicchè quando le circostanze lascino qualche dubbio che il fatto possa essere stato intrapreso per difesa, è giusto lo scioglimento dall'accusa, specialmente se il fatto fu istantaneo, se la cosa avea prima un carattere scherzevole, e se non vi era alcuna causa impellente a crimine. Decisione 4 dicembre 1855 N. 11924 della suprema Corte di giustizia, confermante la sentenza 13 agosto antecedente N. 2244 del Tribunale provinciale in Venezia, *Eco* N. 526, 546, 566.

§ 269.

Benchè le deposizioni di due soli testimoni non giurate, ma però munite di tutti gli altri estremi richiesti dal § 269 valgano a formare una prova incompleta, le deposizioni invece di cinque testimoni nelle stesse condizioni non valgono a costituire una intiera prova legale. Decisione dell'Apppello veneto 5 settembre 1855 N. 16022, *Eco* N. 540.

Le deposizioni dei testimoni non debbono soltanto misurarsi ma ponderarsi, e quando o per le relazioni dei testimoni o per la qualità intrinseca della deposizione sorga il menomo dubbio sulla loro fede, non possono valere qual piena prova. Decisione della suprema Corte di giustizia 2 ottobre 1855 N. 9438, *Eco* N. 589.

Digitized by Google

§ 270 N. 1.

Grande argomento di questione offerse la disposizione di questo § 270 al N. 1, la quale tanto più merita di essere notata, in quanto che può sembrare aversi l'Autore in proposito contraddetto. Di fatti giusta il I capoverso del commento al N. 1 suindicato (pag. 273), in relazione al principio di detto N. 1, la sola deposizione del danneggiato, munita di tutti i requisiti legali, proverebbe l'indole del fatto contro lui commesso *con tutte le circostanze che lo costituiscono crimine*, ed il Cons. Frühwald lo dice senza distinzione, quindi in confronto di chiunque e per conseguenza anche dell'accusato, lo che poi esclude nel II capoverso in relazione al secondo punto del N. 1 stesso, eccettuato il caso previsto al N. 2. Ma la contraddizione non è che apparente, al pari che quella fra i due punti menzionati della legge, come risulterà in seguito dal conforme avviso del sig. Mages più diffusamente espresso. La questione si risolve nel conoscere, che s'intenda per indole del fatto.

Il Cav. di Hye intorno a ciò, in opposizione ai sig. Frühwald e Mages, risponde negativamente ed in via assoluta, alla dimanda: « se con la deposizione di un sol testimonio e nominatamente del danneggiato possa provarsi legalmente l'indole del fatto (o i singoli elementi del materiale del fatto stesso) anche riguardo a quelle circostanze, che lo qualificano a crimine », eccetto sempre il caso al N. 2.

L'Avv. Costi (*Eco* N. 502, 520, 561 — 563 e 571 osserva, che l'idea di un'azione punibile è un'idea complessa, quella di un fatto materiale e quella di un fatto che presenta i caratteri del reato; che la legge col dire, che la deposizione del danneggiato fa prova dell'indole del fatto, vuole innanzi tutto che il fatto in genere consti; intendersi quindi per indole del fatto l'indole delittuosa in genere di un dato fatto, che cioè un fatto, d'altronde provato, non fu effetto del caso o di una causa priva di moralità, ma bensì il prodotto di un agente imputabile, per la prova del qual'estremo soltanto può bastare la deposizione del danneggiato; e che determinato dal giudice essere il fatto imputabile colpito dalle leggi penali, deve seguire la prova, da stabilirsi con altri mezzi, del vero autore del fatto.

Il sig. Mages (*Eco* N. 503, 504) divide con vari pratici, e come si accennò col cons. Frühwald, l'opinione, che la deposizione del danneggiato provi da sè sola il materiale oggettivo del fatto, vale a dire che in genere fu commesso un fatto criminoso, senza riguardo da chi sia stato commesso (prova obbiettiva), ma essa non prova, chi sia la parte colpevole, comunque il danneggiato l'abbia riconosciuta, poichè la questione della reità (prova subbiettiva) rimane esclusa nella considerazione del materiale del fatto oggettivo. Conchiude che stabilendo la deposizione del danneggiato da sè sola la prova del fatto in genere, questo è provato come una verità qualunque in confronto di tutti, e quindi anche dell'accusato, per cui se con qualsiasi specie legale di prova è accertata la di lui reità, tale prova del fatto basta

Digitized by Google

pel riconvincimento, e secondo il § 279 N. 1 anche se il riconvincimento avvenga solo per concorso d'indizii.

La *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno V N. 73 cerca conciliare le divergenti interpretazioni del Cav. di Hye e sig. Mages, e spiega in base delle leggi precedenti, che il deposto del danneggiato fa prova delle qualità del fatto (in genere) e delle circostanze aggravanti (anche in confronto di un determinato autore), non però delle essenziali a caratterizzare l'azione commessa piuttosto sotto uno che sotto un altro aspetto.

Il Dott. Gemma (*Eco* N. 510) ritiene, che il deposto di colui, contro il quale fu commesso il reato, faccia piena prova dell'azione punibile praticata in suo pregiudizio anche in confronto di un determinato autore, e così delle circostanze aggravanti, non però delle qualificative, di quelle cioè, che mutano la qualifica del fatto, lasciandolo tuttavia sussistere come azione punibile; meno poi che il suddetto deposto formi prova della colpabilità di una determinata persona.

Il sig. G. Bacco (*Eco* N. 533) soggiunge, che la parola *indole* (*Beschaffenheit*), *modo di esistere*, corrisponde a *disposizione* od *inclinazione*, a *virtù* o a *vizio*; che *data la prova del fatto e della possibile imputabilità a carico di taluno*, il danneggiato qualifica l'indole buona o cattiva del detto fatto; che la di lui spiegazione sulla bontà o malvagità dell'azione fa prova in mancanza di altre prove, ove sia favorevole all'imputato (§ 260); ma quando si tratta del senso contrario, per l'espressa disposizione di legge (§ 270 N. 1), essa non basta a determinare, « se e quale azione punibile sia stata commessa », non facendo in tal caso il danneggiato che autorizzare il giudice ad investigare *se si tratti* di una tale azione.

Giusta il cons. Hingler (*Eco* N. 545) il *danneggiato*, in mancanza di altre prove, colla sua deposizione *isolata*, può solo *fondare* la prova legale dell'indole del fatto (delle vere circostanze di fatto essenziali) e *provare* soltanto singole circostanze aggravanti di fatto (e quindi accessorie); cioè il fatto oggettivo è da una tale singola deposizione del danneggiato dimostrato *credibile* (§ 144); ma il giudice nel pronunziare la decisione non ha facoltà, *quanto al fatto soggettivo*, di ammettere, in confronto di un imputato non pienamente confesso o negativo, in base a questa singola deposizione, che sia stata commessa *una* azione punibile e *tale* come il danneggiato la descrisse. Laonde riguardo a siffatta questione non è accordata alla deposizione del danneggiato maggior forza di prova che ad un'altra deposizione testimoniale diretta (§ 140 N. 2 e 4); poichè la legge nei §§ 144 e 270 N. 1 e 3 parifica espressamente dette deposizioni e le qualifica atte soltanto a *stabilire* la prova legale, ossia come una *prova incompleta*, *la quale abbisogna di altre prove sussidiarie per giungere ad una piena prova.*

Considerati dalla *Gazzetta dei Tribunali* di Vienna (*Eco* N. 548, 551 e 556) i risultamenti delle varie interpretazioni fin qui accennate del § 270 N. 1, ad eccezione di quella del Cons. Frühwald, viene espressa la nuova idea ancora, che colla deposizione del danneggiato non possono essere provate che le circostanze accessorie, le quali non hanno influenza sulla qualificazione, nè sull'applicazione di una cate-

Digitized by Google

goria di pena maggiore, e queste assolutamente, e soltanto condizionatamente le circostanze aggravanti il fatto, oggettive, in quanto cioè non si riferiscano al soggetto dell'imputato.

Ora a chiarire l'arduo argomento gioveranno le Decisioni della suprema Corte di giustizia 17 luglio 1855 N. 6849, 18 detto N. 6857, 24 stesso mese —, 21 agosto successivo —, 22 detto N. 8004, 18 settembre seguente N. 8877 e 15 gennaio 1856 N. 303 (*Eco* N. 538, 543, 546, 575, 582, 593 e 595) con altre delle quali implicitamente e con altre esplicitamente fu ritenuto, che la sola deposizione del danneggiato, fornita dei requisiti del § 269, basta a provare il fatto in genere in confronto anche dell'accusato, dimostrata che sia la di lui colpabilità, basta a provare la circostanza decisiva, essenziale, che caratterizza l'azione punibile, basta a provare il materiale oggettivo, l'indole generica del fatto, intendendosi per quest'indole generica la sussistenza del fatto stesso, se anco transeunte, con le circostanza che lo qualificano crimine. E combinati tali supremi giudicati pare doversi conchiudere coll'avviso espresso dai sigg. Frühwald e Mages sull'interpretazione del § 270 N. 1.

Che se fosse provata la reità dell'imputato riguardo ad una azione punibile diversa da quella, che emergerebbe in genere dalla deposizione del danneggiato, in base alla quale fosse stata ammessa l'accusa, se ad esempio l'accusato fosse confesso di un furto, e giusta il deposto del danneggiato si dovesse qualificare il fatto a rapina, siccome tale deposto non fa prova in confronto dell'accusato se non che in quanto è provata la di lui colpabilità, così non si potrebbe pronunciare la condanna che pel furto, e quanto al crimine di rapina lo si dichiarerebbe innocente, o lo si scioglierebbe dall'accusa a termini del primo capoverso del § 290, secondocchè, giusta anche il commento del Cav. di Hye al detto capoverso, dalle risultanze del dibattimento fosse stato provato fuor d'ogni dubbio il furto, o la circostanza della violenza per la qualifica del fatto a rapina non fosse stata legalmente dimostrata, ma nemmeno del tutto isuervata (V. al § 200 qui retro, e la Decisione 16 gennaio 1855 al § 285 in seguito). Nè vi ha contraddizione con la conclusione suaccennata. Il fatto oggettivo presentavasi quale crimine di rapina nello stadio del processo d'inquisizione, ed in base ai risultati della medesima avrebbe avuto luogo l'accusa. Fin qui trattavasi soltanto della legale imputazione. Nel dibattimento si deve versare invece sulla questione della reità, ed unicamente con riflesso a questa nel caso presupposto qualificare l'azione punibile. Che se per stabilire la prova della reità non è sufficiente la sola deposizione del danneggiato, se anzi altra è la specie di prova raccolta nel caso concreto, e se si deve in relazione a questa e non a quella caratterizzare l'azione punibile nella decisione finale, non v'ha dubbio doversi considerare priva di forza, o non pienamente provante la prima, siccome isolata, anche rispetto alla qualifica dell'azione, avuto sempre riguardo alla questione della reità, e quindi pronunciare l'assoluzione o lo scioglimento dall'accusa quanto alla rapina.

In proposito può essere consultato eziandio il brano dell'opera: *Teoria della prova secondo il processo criminale austriaco* del Consiglie-

Digitized by Google

re aulico Giuseppe Kitka sulla parallela disposizione del § 404 lett. *a* del Cod. pen. dell'anno 1803, riportato dalla *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VI N. 70, 71, 75, 76, 77 e 78, *Eco* N. 621 ed altri.

In particolare l'esimio autore avverte, che quantunque la legge abbia usato l'espressione, bastare la deposizione del danneggiato alla prova della qualità del fatto, non si può tuttavia dedurne che mediante la deposizione del danneggiato si possa provare soltanto la qualità del fatto e non anche il fatto stesso. Per qualità del fatto ivi altro non s'intende, se non se il modo e la forma, con cui il fatto (il delitto) fu commesso, e le circostanze sotto le quali è avvenuto. Or bene, non si può conoscere il modo, la forma e le circostanze, in cui avvenne un fatto, se non si ha prima la cognizione del fatto stesso, il che è quanto dire, che si deve ritenere siccome comprovata la sussistenza del fatto, se si ammette come stabilita la sua qualità. Consegue da ciò il principio, che mediante la deposizione del danneggiato si prova tanto il fatto quanto la sua qualità.

Veggansi pure le decisioni 23 settembre 1854 al § 76, 1 aprile 1856 al § 140, 22 dicembre 1855 al § 248, 4 detto ai §§ 264-268 qui retro e 26 marzo 1856 al § 281 *b*) in seguito.

§ 270 N. 2.

Perchè la deposizione del danneggiato faccia piena prova a sensi del § 270 del Reg. di proc. pen., occorre che sia fornita di tutti i requisiti richiesti per le deposizioni testimoniali ordinarie.

In particolare poi deve fondarsi sopra percezioni sue proprie, anche quanto al valutamento del danno.

Decisione dell'Appello d'Innsbruck, *Eco* N. 562.

§ 271.

La deposizione di correi convinti, ma non confessi, non vale a costituire la prova contemplata dal § 271 del Reg. di proc. pen. Decisione della suprema Corte di giustizia 13 novembre 1855, *Giornale di Giurisprudenza pratica* anno VIII N. 26, parte penale N. 12.

§ 275.

In materia penale un documento pubblico rilasciato in estero stato è pubblico anche se non abbia le legalizzazioni richieste dalle leggi di procedura civile. Decisione della suprema Corte di giustizia 5 giugno 1855 N. 5440, *Eco* N. 566.

§§ 278—281.

Prova mediante coincidenza di più specie incomplete di prova.

Le specie legali di prova (§ 261) servono a dimostrare il fatto, la

Digitized by Google

reità e gl'indizii oltre le questioni secondarie relative, ma soltanto la deposizione di testimoni può in generale esser considerata pien provante in tutti e tre i casi. L'ispezione e la perizia, eccettuata quella sulla comparazione dei caratteri, non offriranno mai la prova della reità, nè il concorso d'indizii quella del fatto. (Ciò puossi dedurre anche dalle Decisioni della suprema Corte di giustizia 21 agosto 1855 (*Eco* N. 543), 29 gennaio 1856, questa riportata ai §§ 264-268 qui retro, e 16 gennaio 1855 al § 287 in seguito).

Locchè premesso, il sig. Mages (*Eco* N. 460, 461) passa ad esaminare la forza di prova della coincidenza di più specie incomplete di prova sotto i tre punti di vista suindicati.

Stando al solo § 278 le parole: *circostanza di fatto*, che può esser provata con due specie incomplete di prova, si potrebbero spiegare per qualunque avvenimento cadente sotto i sensi di qualsiasi specie, sia una circostanza appartenente alla qualità del fatto, sia un indizio, sia l'azione punibile e quindi la stessa reità (§ 269).

1. Ma incominciando dalla *prova della reità*, tanto dalla citazione del § 140 nel 279 e 280, quanto dal § 281 *a)* si evince, che le specie incomplete di prova del § 140 devono risguardarsi soltanto come indizii particolarmente favoriti, che quindi non è loro insita una tale forza probatoria, che colla coincidenza di due *sole* di esse possa essere provata la reità dell'accusato, ma soltanto ch'egli venga *riconvinto* della reità per mezzo della prova mediante concorso d'indizii legali, consistenti in prove incomplete. Laonde oltre ad esse occorre all'uopo di tale riconvincimento la prova del fatto (§ 279 N. 1) e l'accertamento del rapporto della persona dell'accusato al fatto stesso (§ 279 N. 3). Per conseguenza le parole: *circostanza di fatto* nel § 278 devono essere intese in senso oggettivo, a differenza del § 269, ove la stessa espressione si riferisce manifestamente tanto alle circostanze del fatto, quanto anche all'azione (alla prova della reità).

Tale è pure l'avviso del Cons Frühwald, mentre premessa al § 278 (pag. 279) la distinzione fra singole circostanze di fatto e la reità, dice che le prime possono essere provate mediante due delle specie incomplete di prova del § 140, ed al § 281 (pag. 282) sotto IV aggiunge, quante ne vengano richieste pel riconvincimento.

Il Cav. di Hye esterna apparentemente una diversa opinione, dappoichè al § 178 espone, che giusta il chiaro tenore del detto § mediante la coincidenza di due (o più) specie incomplete di prova *può venir provata legalmente ogni circostanza di fatto* (quindi anche la reità dell'imputato negativo, ciocchè del resto viene espressamente confermato dal § 281 *a)*: mediante il *concorso d'altri indizii legali* poter poi aver luogo soltanto il riconvincimento giusta il § 279. Se non che siccome solo in via d'incidenza osserva, che mediante le suddette specie può esser provata la reità e ne ritrae la conferma dal § 281, siccome subito dopo non versa che sulla prova del fatto e degl'indizii a mezzo delle specie medesime, siccome soltanto successivamente nell'illustrazione speciale del § 281 sviluppa la differenza fra la efficacia delle stesse e degli altri indizii per la prova della reità e la fa dipendere unicamente nel numero diverso all'uopo richiesto, e siccome qualifica sempre

Digitized by Google

a termini di legge (§ 140) le specie incomplete di prova come indizii, così sembra in sostanza, che anch'egli convenga nell'avviso preindicato, che le specie incomplete di prova, quali indizii, non servono a provare direttamente la reità, ma soltanto a riconvincerne l'imputato. Date certe premesse possono però provare simultaneamente anche la qualità del fatto.

2. Relativamente a questa *prova della qualità del fatto* in particolare esaminando il sig. Mages da prima la confessione del § 140 N. 1, dai §§ 264 *d*, 265 e 270 N. 3 deduce, che una confessione incompleta allora soltanto può, congiunta con un'altra specie incompleta di prova, costituire una prova completa sulla qualità del fatto, quando la conferma oggettiva di questa confessione avvenga in altro modo che colla seconda specie incompleta di prova, giacchè altrimenti le si attribuirebbe nel riguardo oggettivo la stessa forza di prova della confessione munita di tutti i requisiti del § 264.

Il Cav. di Hye ed il Cons. Frühwald nemmeno accennano siffatta limitazione, nè pare sostenibile, mentre la confessione completa serve a provare direttamente non solo il fatto, ma anche la reità, al che non è sufficiente la confessione incompleta se pur confermata da un'altra specie incompleta di prova, richiedendosi pel riconvincimento eziandio il nesso (§ 279 N. 3), il quale secondo il § 280 deve essere stabilito diversamente, che usando due volte in diverso modo dello stesso indizio *(non bis in idem)*.

Bensì s'intende da sè, che la confessione incompleta, od il vanto, ed un'altra specie incompleta di prova costituiscono una prova piena unicamente delle circostanze, che vi sono contenute.

Piena efficacia viene attribuita dal sig. Mages alle deposizioni ai N. 2, 3 e 4 del § 140, non però a quelle ai N. 5 e 6 in base al § 271 e per le stesse obbiezioni promosse riguardo alla conferma della confessione.

Ma se la deposizione di un correo (§ 140 N. 5) confermata da un secondo fattore di prova viene parificata, riguardo alla prova del fatto, alla deposizione di due correi (§ 271 lett. *c*), non lo è riguardo agli altri effetti e specialmente alla questione più importante della reità, e quindi pare che anche una delle specie incomplete di prova ai N. 5 e 6 del § 140, ed un'altra specie incompleta di prova del detto § *da sè sole* sieno sufficienti a provare giusta il § 278 il materiale oggettivo del fatto.

È però vero il principio che « colla prova composta di specie incomplete di prova, da sè sola, si può stabilire pienamente la prova del fatto, *in quanto ciò per la loro natura sia possibile* », imperocchè vi hanno certamente dei casi, p. e. se per la verificazione del fatto occorrono particolari cognizioni, una perizia, ove non basta una prova composta: *Hoc certe rerum natura non potuit.* L. 3 D. XLIX, 8, *quae sententiae sine appell. rescindantur.*

3. Non vi ha finalmente alcun dubbio, che colla coincidenza di più specie incomplete di prova possono essere *provati singoli indizii.*

Riguardo agl'indizii poi meritano d'essere considerati alcuni estratti dell'opera del Brugnoli sulla certezza e sulla prova criminale riportati nell'*Eco*, e precisamente ai N. 129, 130 sul calcolo degl'in-

Digitized by Google

dizii, al N. 364 sulla fallacia delle presunzioni, argomentazioni, congetture e sospetti nei giudizii criminali, ed ai N. 385, 389, 392, 399 e 400 sulla efficacia degl'indizii, nè meno interessanti sono i brani ai N. 348, 349, 360, 361, 376 e 380 dell'opera di Guglielmo Wills sulla prova per concorso di circostanze, riferibili all'applicazione dei principii, che la regolano, nei casi di prova del fatto in sè stesso, e da ultimo l'articolo relativo del Dott. Filippo Ambrosoli ai N. 416 e 417 riportato dalla *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno IV N. 38, 39 e 40.

Prova indiziaria di due furti quali contravvenzioni, e non quale crimine.

Un individuo è accusato di due differenti furti, o infedeltà, ovvero truffe, ciascuno dei quali fatti costituisce una contravvenzione, ed entrambi insieme un crimine. Egli è negativo, ed in difetto di dirette incolpazioni non sussistono in di lui confronto che due indizii riguardo ad ognuno dei due fatti. Manca pertanto la prova giusta i §§ 279 e 280, onde ritenerlo contabile del crimine, e quindi lo si dovrebbe sciogliere dall'accusa di detto titolo, condannandolo invece per le contravvenzioni a seconda del § 426 *d*, ritenuto il minore reato per la insufficienza della prova riguardo al maggiore, anche per la regola d'umanità, di risolvere il dubbio a favore del reo (*Eco* N. 501).

§ 281 *b*) 1 e 2.

Se alcuno addusse a sua difesa, nel costituto, una incolpazione rinvenuta poi falsa, inventata, ciò non toglie al fatto la qualità di crimine di calunnia. In fatti non trovasi nella legge alcun punto d'appoggio, per cui un fatto, che per sè stesso è un crimine, perda tale qualità, solo perchè un accusato se ne servì nel costituto a sua presunta difesa. Decisione della Corte di cassazione 27 ottobre 1853 N. 11221, *Eco* N. 410.

Il diritto competente all'imputato di difendersi non lo autorizza a calunniare altrui. Decisione della Corte sullodata 29 dicembre 1854, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno V N. 70, 71.

Perchè il riconoscimento, da parte del danneggiato, degli oggetti involati faccia piena prova, occorre che la qualità di essi, e i dati di riconoscimento forniti dal danneggiato dissipino il pericolo d'intervenuto errore. — Pur ritenendosi pieno l'indizio del possesso di oggetti rubati, perchè possa considerarsi come indizio suppletorio la smentita giustificazione dell'acquisto di essi, che si vorrebbe fatto prima del furto, si richiede che il possesso si riferisca a più che ad una frazione minima del complessivo importo rubato, e che la smentita si ravvicini e colleghi a circostanze immediate e ragguaglianti l'esecuzione od una correità nel crimine. — Le sole sfavorevoli informazioni politiche, quando siavi immunità da precedenti censure, non bastano a stabilire la capacità a delinquere. Decisione della suprema Corte di giustizia 26 marzo 1856 N. 2733, *Eco* N. 598.

Allorquando alcuno, imputato di falsificazione di cambiali, sostiene che l'apparente accettante le firmò alla sua presenza, e dalla

Digitized by Google

prova del fatto in genere risulta, che le firme apposte sulle cambiali non sono dell'apparente accettante, havvi l'indizio suppletorio della smentita giustificazione. Decisione dell'Appello veneto 6 maggio 1856 N. 6229, *Eco* N. 606.

Veggasi la Decisione 3 febbraio 1853 sotto i §§ 264-268 quì retro.

§ 282.

A termini del § 282 del Reg. di proc. pen. si deve attribuire la forza di una prova legale anche alle deposizioni di *singoli* testimoni, qualora contengano circostanze, che stanno in connessione fra loro. Decisione della suprema Corte di cassazione 22 settembre 1855 N. 8842, *Giornale di Giurisprudenza pratica* anno VIII N. 26, parte penale N. 12.

§ 287.

Il Dott. Kiszling (*Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno V N. 94, 95) quanto alla sentenza di scioglimento dall'accusa (§ 288) stabilisce la regola: *potersi* pronunciare la medesima fino a tanto che contro l'accusato sussiste un indizio (prossimo) atto a costituire la prova legale; quando all'incontro sussistessero anche più indizii (remoti), ma non atti a costituire la prova legale, *si deve* pronunciare la sentenza d'innocenza.

La legge distingue gl'indizii, che si richiedono per l'aprimento della speciale inquisizione e per la messa in istato d'accusa (§§ 134, 200), da quelli che sono necessari alla prova legale della reità (§ 258); divide (§ 137) i prossimi dai remoti, dei quali indica come influenti sulla prova legale soltanto i prossimi. Il § 287 forma parte del Capo XII, che è subordinato al precedente, il quale tratta appunto delle prove legali; laonde il § 287, sotto le parole: *indizii legali*, intende soltanto quelli, che servono a stabilire la prova legale, ossieno i prossimi. D'altronde un indizio ha perduto interamente la sua forza, quando esso o non è *legalmente* provato ovvero è contraddetto dagli atti processuali.

Pare intanto col Sig. Mages (V. al § 200 quì retro), col Cav. di Hye (V. al § 270 N. 1), e con la pratica, non potersi assolutamente interpretare nel primo senso suespresso la dizione della legge ai §§ 287 e 288: *che gl'indizii abbiano intieramente perduta la loro forza*, mentre se un indizio non è *legalmente* provato (§ 258), può nulla ostante certamente non essere del tutto isnervato (§ 144).

Per lo scioglimento dall'accusa poi, egualmente che per l'aprimento della inquisizione speciale e per la messa in accusa, la legge non richiede alcun indizio determinato, prestabilito, e sembra, che gli indizii, i quali non devono avere interamente perduta la loro forza, acciò si abbia a pronunciare lo scioglimento dall'accusa, sieno quelli, prossimi o remoti, che hanno una diretta connessione fra l'imputato e le circostanze del fatto, esclusi unicamente gli altri, p. e. i procedenti dalle qualità personali di esso imputato, ed in quanto restino da

Digitized by Google

soli, mentre potendo risultare dalla prefata connessione la verosimiglianza della reità riguardo al fatto, si avrebbe già la condizione richiesta per la sentenza di scioglimento e mancherebbero gli estremi per l'assoluzione.

Certo che l'anzidetta sentenza non avrà poi luogo, come conchiude il dott. Kiszling, quando il giudice possa giustificare la persuasione dell'innocenza dell'accusato (§ 260).

Per pronunziare una sentenza di scioglimento dall'accusa per insufficienza di prove, non si richiede la prova del fatto in genere, ma basta la verosimiglianza della sussistenza del materiale del fatto criminoso oggettivo.

Questo principio fu seguito dalla Corte di cassazione nel 16 gennaio 1855, nel pronunziare sotto il N. 13362 sentenza di scioglimento dall'accusa a senso del § 287 del Reg. di proc. pen. in confronto di Giorgio S ..., che con sentenza 6 novembre 1854 del Tribunale provinciale di Linz era stato dichiarato reo di furto di selvaggina.

Motivi:

Negando l'accusato il fatto addebitatogli, e non avendosi deposizioni testimoniali che lo attestino, nè altre prove dirette, convien vedere se l'accusato possa risguardarsi come riconvinto del fatto, per concorso d'indizii, a senso del § 279 del Reg. di proc. pen. Ma ciò qui non era.

In fatti mancava innanzi tutto il requisito N. 1 di quel §, cioè la *prova del furto nel riguardo oggettivo.* In fatti questa consisterebbe nella dichiarazione del danneggiato Francesco K ..., ma essa dice soltanto che nel circondario di caccia riservata da lui preso in affitto, nell'autunno rinvenne vuote le tane da tasso, che per solito erano sempre assai frequentate, e che sui campi appena arati, compresi in quel circondario, rinvenne orme di cani da tasso, il che, a suo avviso, provava, che vi erano stati cacciatori di tassi, e che erano stati rubati di questi animali. Questa dichiarazione manifestamente non si riferisce ad alcun determinato fatto di furto, ma esso viene soltanto dedotto dal denunziante in base alle accennate circostanze, con una conclusione non rigorosamente necessaria, giacchè se anche nell'autunno 1853 non si rinvennero popolate da tassi le tane per solito da essi frequentate, e se anche si rinvennero sui campi orme di cani da tasso, non ne viene necessariamente che i tassi siano stati rubati, essendo possibile che anche altre cause abbiano prodotto quelle conseguenze. Non può quindi risguardarsi come pienamente provato il fatto di un furto.

Perciò l'accusato non poteva essere dichiarato reo della contravvenzione di furto; siccome però è verosimile che il danno derivato al denunziante sia stato prodotto da furti e l'accusato, per la sua cattiva fama, pel possesso di cani, reti e tagliuole da tasso, e di grasso di tasso, rimane pur sempre sospetto del fatto, non poteva egli essere dichiarato innocente, ma doveva solo sciogliersi dall'accusa, secondo il § 287 del Reg. di proc. pen., per insufficienza di prove. L'assoluzione del pagamento delle spese processuali si fonda sul § 342 del Reg. di proc. pen.

Digitized by Google

La Redazione dell'Eco, nel riferire al N. 616 la sullodata Decisione 16 gennaio 1855 N. 13362, nota, che la medesima importa la conseguenza, che, non solo per avviare l'inquisizione speciale, ma anche per pronunziare un conchiuso di accusa non è necessaria la prova del fatto, ma basta la verosimiglianza dell'esistenza di esso (*v. ai* §§ 200 e 270 N. 1 *qui retro*); e così, in senso inverso, che per pronunziare un conchiuso di desistenza o di cessazione, nel senso dei §§ 197 N. 1 e 198 lett. *a* non basta la semplice mancanza della prova della sussistenza del fatto, ma si richiede la certezza od almeno la verosimiglianza della insussistenza del fatto; con che viene confermato il principio stabilito col Decreto 10 settembre 1855 N. 1307 dell'Appello d'Innsbruck riportato ai §§ 197 e 198.

Il Dott. Marco Diena (*Eco* N. 620) ritiene tuttavia, che allorquando manchi o sia incompleta la prova del fatto in genere, sia da pronunciarsi sentenza d'innocenza e non di scioglimento dall'accusa.

§ 292.

I motivi sono parte integrante della sentenza e formano un tutto con questa. Decisione della Corte di cassazione 6 ottobre 1851, *Eco* N. 142.

Veggasi la Decisione appellatoria 26 febbraio 1856 N. 3835 ai §§ 197 e 251 qui retro.

§ 293.

Dispaccio 26 marzo 1856 N. 5099 del Ministero della giustizia, comunicato dal Procuratore superiore di Stato in Venezia con Decreto 3 aprile successivo N. 565.

Prendendosi occasione da un caso verificatosi, il Ministero della giustizia trova di ordinare a tutti i Tribunali d'Appello, di ingiungere alle dipendenti prime Istanze, che debbano tenersi presente il disposto dal § 293 del Reg. di proc. pen., secondo il quale, venendo pronunciata la pena di morte, la sentenza relativa deve pubblicarsi soltanto coll'avvertenza, che la medesima è da rassegnarsi al Sovrano, e deve ommettersi dichiarazione qualsiasi sul punto, se il Tribunale abbia trovato di proporre un atto di grazia a favore dell'accusato.

§ 295.

Veggansi le Decisioni di II Istanza al § 202 qui retro.

§ 298.

Il rifiuto di un atto processuale non può costituire una nullità, se non quando l'atto processuale sia veramente tale, cioè ammissibile, fondato nel Reg. di proc. pen. Decisione della Corte di cassazione 28 luglio 1851, *Eco* N. 128.

Digitized by Google

Vegganst le Decisioni 29 dicembre 1853 al § 76 e 19 luglio 1854 al § 78 qui retro.

§ 299.

Il ricorso contro la dichiarazione della reità comprende implicitamente anche il ricorso contro la pena, mentre questa non è se non una conseguenza della prima. Decisione della Corte di cassazione 21 agosto 1851, *Eco* N. 131.

Può interporsi ricorso contro una decisione finale del Giudizio inferiore anche quando all'esistenza della prova legale si opponga il negativo convincimento acquistato nell'orale trattazione del processo (§§ 260, 295), mentre eziandio tutte le circostanze alle quali si appoggia il detto convincimento, devono esser registrate a protocollo (§ 257) in guisa da poter essere equamente valutate pure dal Giudizio superiore, nel quale possono fare una diversa impressione, ed indurlo conseguentemente a pronunciare la riforma in aggravio dell'imputato. *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno V N. 23, 55.

§ 302.

L'appellazione risulta complessivamente composta dall'annunzio di essa e dal gravame. Quindi in questo possono farsi valere punti di reclamo non indicati nella denunzia dell'appellazione. Annunziata l'appellazione solo circa la commisurazione della pena, può essere estesa nella scrittura di gravame anche alla dichiarazione di reità (Decisione della Corte di cassazione 18 settembre 1851, *Eco* N. 137), tanto più ora, atteso il disposto dai §§ 210 e 304 del vigente Reg. di proc penale.

§ 313.

Dispaccio 2 luglio 1856 N. 7521 del Ministero della giustizia al Tribunale d'Appello d'Innsbruck (*Eco* N. 623), sul trattamento, in grado d'Appello, di ricorsi, in cui, oltre allo scioglimento dall'accusa in base al dibattimento tenutosi, si chiegga eventualmente la riassunzione del processo in seguito a nuove prove o circostanze addotte.

In evasione della Consulta sottoposta da codesto Tribunale d'Appello, ond'essere istrutto sul modo di contenersi, nel dare evasione ad un ricorso, nel caso « che contro la sentenza del Tribunale di prima Istanza, il ricorso dell'accusato, insinuato e dedotto in tempo, oltre la domanda di scioglimento dall'accusa in base al tenuto dibattimento, contenga contemporaneamente anche quella della riassunzione del processo in seguito a nuove prove e nuove circostanze dal ricorrente introdotte? » — viene significato quanto segue:

Siccome a termini del § 302, Reg. di proc. pen., ogni ricorso contro una decisione penale, dev'essere presentato al Tribunale, che decise in prima Istanza, ed a questo, giusta il § 372, Reg. sudd., in ogni caso, in cui gli viene avanzata una proposta di riassunzione del

Digitized by Google

processo, dopo assunti quei rilievi, ch'esso ritenesse eventualmente necessarii, incombe di decidere sull'ammissibilità della riassunzione stessa; e siccome la legge non dispone punto che la riassunzione d'un processo penale possa succedere soltanto dopo passata in giudicato la sentenza; così anche nel proposto caso il Tribunale di prima Istanza, presso del quale il ricorso è stato prodotto, pria di rassegnare il medesimo al Tribunale d'Appello, dee giudicare sull'ammissibilità della riassunzione del processo.

Venendo ammessa la riassunzione, passato che sia in giudicato il relativo decreto, in tal caso ha luogo l'ulteriore procedura, come prescrivono i §§ 374 e 375, Reg. suddetto. Ma se la riassunzione non viene ammessa, passato egualmente in giudicato il relativo decreto, in allora il Tribunale di prima Istanza rassegnerà il ricorso contro la sua prima sentenza, giusta il § 302, al Tribunale d'Appello per la sua decisione.

Non trovando il Ministero della giustizia di rilasciare uno schiarimento generale per questo caso estremamente raro, ed oltre a ciò deciso nella legge, si lascia in facoltà di codesto Tribunale d'Appello il notiziare della presente istruzione, nei casi riconosciuti necessarii, anche i giudici a lui sottoposti. —

§ 313.

Per l'applicazione di questo § devesi ritenere riformata a favore del condannato per effetto del suo ricorso quella sentenza, con cui venne dall'Appello diminuita la durata della pena. Deliberazione 8 ottobre 1855 N. 10992 dell'Appello lombardo, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno V N. 141.

Nel caso che in esito al ricorso interposto dalla Procura di Stato contro una sentenza d'un Giudizio criminale di prima Istanza, venga tale sentenza riformata in aggravio del condannato, deve la pena farsi decorrere dall'intimazione del giudicato d'Appello e non già dall'intimazione della riformata sentenza, quantunque, riguardo a questa, il condannato avesse rinunciato al diritto del ricorso. Decreto dell'Appello lombardo, confermato dalla suprema Corte di giustizia, e decisione di questa 24 gennaio 1856 N. 1653, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VI N. 36, *Eco* N. 586, e *Giornale di Giurisprudenza pratica* anno IX N. 11. —

Dispaccio del Ministero della giustizia del 20 maggio 1856 N. 9797 al Tribunale d'Appello di Leopoli (*Eco* N. 613) sulla computazione dell'arresto d'inquisizione subito nella pena di detenzione inflitta.

In evasione del rapporto 15 aprile 1856 N. 5746, col quale fu sottoposto il conchiuso di codesto I. R. Tribunale d'Appello nel senso che, secondo il § 17 del Cod. pen., anche il giudice di prima Istanza abbia facoltà di computare nella durata della pena inflitta l'arresto d'inquisizione subìto senza colpa, viene significato quanto segue:

Il § 17 del Cod. pen., che stabilisce il momento, dal quale di regola deve incominciare il tempo della pena, accenna anche il caso che in proposito venga disposto diversamente nella sentenza. Ivi non è

Digitized by Google

per altro contenuta l'ulteriore disposizione da quale Giudizio possa in ciò essere disposto qualche cosa di deviante dalla regola generale, perchè una tale disposizione, secondo la natura della cosa, forma soggetto della Legge di procedura penale e non del Codice penale materiale.

Ora siccome il § 313 del Reg. di proc. pen. riserva la computazione dell'arresto d'inquisizione nella durata della pena soltanto ai Tribunali d'Appello ed alla Corte suprema di giustizia nelle sentenze penali per qualsiasi motivo assoggettate alla loro decisione, con ciò è parimenti espresso che una tale facoltà non compete ai Giudizii di prima Istanza; in connessione poi col § 294 è anche provvisto pel caso che una sentenza di condanna possa dal primo giudice essere assoggettata al Giudizio superiore anche per lo scopo che sia imputato nella durata della pena l'arresto d'inquisizione.

Il Giudizio di prima Istanza può aver riguardo nel commisurare la durata della pena all'arresto d'inquisizione prolungatosi senza colpa del condannato, solo in quanto ciò può farsi per la sussistenza di circostanze mitiganti (§§ 46 lett. *k* e 53 del Cod. pen.).

Dispaccio del Ministero della giustizia del 21 maggio 1856 N. 10165 al Tribunale d'Appello di Hermannstadt (*Eco* N. 614) sul quesito: se debba calcolarsi il tempo, che condannati fuggiti passano in arresto in un altro carcere fino alla loro restituzione nella casa di pena.

Per togliere il dubbio promosso nel rapporto del 21 aprile 1856 N. 2983 « se il tempo, che condannati fuggiti passano in arresto in altro carcere fino alla loro restituzione nella casa di pena, abbia a calcolarsi nella durata della pena » il Ministero della giustizia trova di dichiarare, che quel tempo, che un condannato fuggito dalla casa di pena passa per propria colpa fuori della casa di pena a lui assegnata, foss'anche in arresto provvisorio in altro carcere in occasione del suo fermo, non deve computarsi nella durata della pena.

§ 317.

Circolare dell'Appello veneto 23 ottobre 1855 N. 19477.

L'Eccelso I. R. Ministero della giustizia di concerto coll'I. R. Dicastero supremo di polizia, mediante rispettato Dispaccio 10 ottobre corr. N. 20074 ha trovato d'ordinare, che per ogni individuo imputato di un crimine o delitto e sciolto dall'accusa soltanto per insufficienza di prove, sia egli stato processato in arresto od a piede libero, i Giudizii penali debbano tosto che sia passata in giudicato la relativa decisione, comunicare all'Autorità di sicurezza del luogo di loro residenza una copia della tabella informativa debitamente riempita, ma senza speciale Nota accompagnatoria; e se l'imputato durante la procedura era in arresto, debbano pure contemporaneamente consegnarlo all'Autorità stessa, affinchè possa decidersi sul modo di sua liberazione e sull'eventuale suo trasporto in patria, sotto la debita osservanza dei riguardi di polizia, che fossero del caso.

Alla stessa Autorità locale di sicurezza si comunicherà per l'avvenire anche la copia della decisione del Giudizio penale prescritta

Digitized by Google

nel § 317 del Reg. di proc. pen., ed essa la trasmetterà quindi all'Autorità di sicurezza del luogo, ove avrà a dimorare l'individuo sciolto dall'accusa.

La tabella informativa dee compilarsi in tali casi giusta il § 324 del Reg. di proc. pen., la Ordinanza 5 marzo 1853 N. 44 del Boll. gen. (veggasi alla pag. 310) ed il § 30 della Istruzione pei Giudizii penali del 16 giugno 1854 N. 165 (Appendice parte II); e s'intende da sè, che non vi si riempiono le rubriche 7.ª 8.ª e 10.ª

L'intestazione della 4.ª rubrica sarà modificata come segue: *Azione punibile, della quale l'inquisito era imputato da ultimo ed altre persone imputate di correità o partecipazione.*

Inoltre si comunicherà copia della tabella informativa all'Autorità locale anche nei casi, in cui taluno fu processato in arresto da un Giudizio penale per una contravvenzione e sciolto soltanto per insufficienza di prove, in quanto che il Giudizio, che ha proceduto, essendo Pretura mista, non sia esso medesimo Autorità di sicurezza del luogo.

In questo caso per maggiore semplicità invece di aggiungere una particolare copia della decisione del Giudizio penale, può riportarsi per estratto il tenore della stessa nella tabella informativa. —

Decreto del Ministero dell'interno 5 aprile 1856 N. 6755, Puntata III parte II N. 36 del Bollettino delle leggi e degli atti ufficiali per le Provincie venete, sulle massime secondo le quali si deve regolarsi relativamente alle reclusioni nelle Case di lavoro forzato in Mantova e Venezia, ed alle dimissioni dei forzati.

I. Lo scopo principale degli Stabilimenti di lavoro forzato tende a custodire temporariamente le persone pericolose alla società, ed alla pubblica quiete e sicurezza, quantunque non colpite dalla Legge penale, ed a trattarle in modo che esse se non si correggono, si rendano però almeno capaci di bene operare nello stato di libertà piuttosto che esporsi al pericolo di essere nuovamente tradotte in questo Stabilimento.

Onde raggiungere quest'ultimo scopo deve, senza far uso di qualsiasi durezza, o di misure non giustificabili, essere mantenuta la più severa disciplina, e l'applicazione al lavoro deve aver luogo con tutti gli sforzi, che sono compatibili colla salute.

II. I forzati maschi devono essere consegnati alla Casa di lavoro forzato in Mantova, e le donne al Convento delle Convertite in Venezia.

La Casa di lavoro forzato in Mantova dipende dalla Luogotenenza di Milano, il Convento delle Convertite dalla Luogotenenza di Venezia.

Entrambe le Luogotenenze esercitano la superiore direzione delle Case suddette più d'appresso col mezzo dei loro Referenti destinati pegli affari delle Case di pena, i quali, mediante le visite personali, e le Commissioni da tenersi mensilmente nella Casa, devono tenersi sempre informati dello stato degli Stabilimenti, devono invigilare per l'osservanza del prescritto Regolamento della Casa, ed adempiere a tutti quegli incarichi che vengono loro appoggiati riguardo agli Stabilimenti.

Alla Luogotenenza in Milano appartiene il diritto di demandare gli accennati obblighi del Referente per le Case di pena, secondo il bisogno e la possibilità, al Delegato di Mantova.

Digitized by Google

III. La reclusione nelle Case di lavoro forzato non deve aver luogo per un tempo determinato, ma indeterminato, cioè fino a tanto che l'individuo recluso abbia dato prova conveniente di ravvedimento.

Sono da recludersi nelle Case di lavoro forzato:

a) prima di tutto quelli, la di cui dimissione, dalla prigione o dalla Casa di pena apparisce molto pericolosa sia per il grado di perfidia, e l'enormità dei commessi delitti, o per ripetizione dei medesimi, per colleganza con altri malfattori generalmente nocevoli, o per altri riguardi, per la pubblica e privata sicurezza, ma particolarmente quelli, contro la di cui dimissione assoluta si è già pronunziato il Giudizio penale a senso del § 317 del Reg. di proc. pen., o la Direzione dello Stabilimento carcerario in cui furono essi detenuti propone espressamente la loro reclusione nella Casa di lavoro forzato, e semprechè per tali individui una misura di polizia più mite fosse riconosciuta non sufficiente a togliere loro la possibilità di nuocere;

b) quelli che colla loro condotta compromettono continuamente ed in alto grado la quiete, l'ordine, la sicurezza, o la pubblica moralità nella Comune, e, ad onta di ripetuti castighi e punizioni, non poterono essere corretti;

c) persone di sesso femminile le quali fanno licenzioso commercio del loro corpo, qualora rechino con ciò pubblico scandalo; persone le quali furono più volte punite per lenocinio, in quanto non possa aver luogo la loro espulsione (§ 514 Codice penale);

d) in generale gl'individui avversi al lavoro, i dissoluti e generalmente nocevoli, quali si mostrano pericolosi ed incorreggibili colla loro vita vagabonda e con una condotta sempre sospetta non tollerabile nei riguardi dello Stato.

IV. La reclusione d'impuberi, o minorenni, o di persone soggette a tutela può aver luogo soltanto previ i concerti coi genitori, tutori e curatori, e coll'Autorità tutoria, e solo quando da questi non venga offerta una sufficiente garanzia d'una conveniente custodia ed emenda dei medesimi.

Nel giudicare relativamente a quest'ultima circostanza, si dovrà però procedere con particolare circospezione e rigore, mentre in molti casi gli stessi congiunti di tali impuberi, o minorenni appartengono od hanno appartenuto alla categoria degli individui sospetti e pericolosi alla sicurezza.

V. Nel caso di troppo grande affluenza d'individui da assegnarsi per il lavoro forzato, si dovrà, di regola, attenersi all'ordine indicato nell'articolo III.

VI. Non sono qualificati per l'assegnazione alle Case di lavoro forzato:

a) i ragazzi al di sotto dei 14, e le ragazze al di sotto dei 12 anni;

b) i pazzi, menteccati, e imbecilli;

c) le madri con bambini lattanti fintantochè è necessario, che esse li quietino.

Le donne gravide sono parimenti da escludersi in massima dalle Case di lavoro forzato;

Digitized by Google

d) le persone affette da malattie attaccaticcie e schifose.

Queste devono prima essere consegnate per la cura al rispettivo Ospitale;

e) le persone, le quali trovansi in una condizione che rende impossibile l'applicazione alle medesime, del Regolamento della Casa, o che sono incapaci al lavoro, e devono perciò essere provvedute dalla Comune cui esse appartengono.

Nel caso però che tali individui fossero molto pericolosi è permesso di tenere in via di eccezione in custodia questi ultimi nella Casa di lavoro forzato,

f) tutti quelli i quali erano nati fuori del Regno Lombardo-Veneto, od all'estero e non sono da considerarsi come naturalizzati, per cui devono essere trattati secondo le prescrizioni sui passaporti e sulla polizia.

VII. La nozione per la consegna alla Casa di lavoro forzato deve pronunziarsi nei luoghi dove esiste una R. Autorità di polizia da questa, in tutti gli altri luoghi dall'Autorità distrettuale politica.

Per la validità della medesima è però necessaria la conferma della Luogotenenza del rispettivo territorio amministrativo, alla quale devesi accompagnare con rapporto colla maggiore possibile sollecitudine e colla debita motivazione del pronunziato giudizio, la nozione in tre esemplari con tutti gli atti relativi, e precisamente dai Commissariati Distrettuali col tramite delle Delegazioni, da cui dipendono, e dai Commissariati di polizia col mezzo della Direzione di polizia di Milano o di Venezia.

Alla nozione devono poi unirsi:

1. gli estratti delle condanne dei Tribunali, Preture ed Autorità di Polizia;

2. del precetto politico, cui era eventualmente soggetto l'individuo, che fu assoggettato alla nozione;

3. le informazioni delle Autorità locali;

4. la fede battesimale, e pegli impuberi, o minorenni, anche le dichiarazioni dei genitori, del tutore o curatore, poi dell'Autorità tutoria;

5. l'esatto e circostanziato protocollo di esame dell'individuo da assegnarsi alla Casa di lavoro forzato;

6. i protocolli dei testimoni, che fossero da assumersi;

7. il certificato medico sullo stato di salute e sulla capacità al lavoro, finalmente,

8. la descrizione personale del rispettivo individuo.

VIII. La Luogotenenza esamina gli atti processuali, e spedisce, nel caso di conferma, un esemplare della nozione all'Autorità processante con incarico di consegnare il condannato alla Casa di lavoro forzato, il secondo esemplare viene dalla Luogotenenza unitamente agli atti di inquisizione trasmesso alla Direzione della Casa di lavoro forzato affinchè essa, in base del contenuto degli atti, possa riempiere le diverse rubriche della sua Matricola, e poi dopo l'arrivo del forzato rispedire all'Autorità da cui fu pronunziata la nozione gli atti processuali unitamente alla dichiarazione di aver ricevuto il forzato.

Digitized by Google

Il terzo esemplare della nozione viene custodito negli atti della Luogotenenza.

IX. Dopo ricevuta la conferma della nozione deve l'Autorità giudicante consegnare senza ritardo l'individuo da recludersi alla Casa di lavoro forzato.

X. La dimissione della Casa di lavoro forzato può aver luogo soltanto quando il forzato abbia dato sufficienti prove del perfetto suo ravvedimento.

Le proposizioni di dimissione vengono fatte dal Preposto del rispettivo Stabilimento, e vengono discusse nella Commissione che ha luogo mensilmente nello Stabilimento.

Il protocollo di conferenza che viene in proposito eretto, deve essere rassegnato coi necessari documenti alla Luogotenenza, la quale emette l'opportuna decisione relativamente ai forzati del proprio territorio amministrativo, ma rispetto ai forzati dell'altro territorio amministrativo, provoca essa la decisione della rispettiva Luogotenenza, e la comunica poscia alla Direzione per le ulteriori disposizioni.

XI. I forzati che escono devono, di regola, consegnarsi all'Autorità di polizia per il loro rinvio al luogo di loro domicilio.

Qualora il forzato provasse di poter procacciarsi un conveniente guadagno o la sussistenza in un luogo diverso da quello del suo domicilio, in allora può essere disposto il di lui invio in quel luogo.

XII. Alla fine d'ogni mese devono le Direzioni di entrambe le Case di lavoro forzato in Mantova e Venezia far conoscere, mediante rapporto alle due Luogotenenze del Regno Lombardo-Veneto colla produzione di un Prospetto dimostrante lo stato dei forzati, quante piazze, con riguardo all'aumento e decremento verificatosi nel mese trascorso, sono da rimpiazzarsi per conto dei rispettivi territori amministrativi.

§ 320.

Con la Patente Imperiale del 5 novembre 1855 N. 195 del Boll. gen. fu pubblicato il Concordato 18 agosto antecedente, stipulato con S. S. il Sommo Pontefice mediante cui in riguardo penale venne stabilito quanto segue:

Art. XIV. La Santa Sede non impedisce che le cause degli ecclesiastici per crimini o delitti, contro i quali sono dirette le leggi penali dell'Impero, vengano deferite al giudice laico, al quale però incumbe di porne a cognizione senza ritardo il Vescovo. Inoltre, nell'arrestare e nel tenere arrestato il reo, si useranno i modi richiesti dalla riverenza per lo stato clericale. Che se contro un ecclesiastico venga pronunciata sentenza di morte o del carcere, oltre i cinque anni, verranno sempre comunicati al Vescovo gli atti giudiziarii, e gli sarà facoltativo udire il condannato, in quanto sia necessario, onde possa conoscere della pena ecclesiastica da infliggersi ad esso. Lo stesso, chiedendolo il Vescovo, avrà luogo anche quando sia stata decretata pena minore. I chierici subiranno la pena del carcere sempre in luoghi separati dai secolari. Che se poi fossero stati condannati per delitto o

Digitized by Google

contravvenzione, saranno rinchiusi in monastero od altra casa ecclesiastica.

Nella disposizione di questo articolo non si comprendono le cause maggiori, sulle quali statuì il sacro Concilio di Trento nella sessione XXIV Cap. 5.° *de reform.* Alla trattazione di queste il Santissimo Padre e la M. S. I., se sarà d'uopo, provvederanno.

Art. XV. Perchè sia onorata la casa di Dio, ch'è il Re dei Re ed il Signore dei Dominanti, esser dee osservata la immunità dei sacri tempii, in quanto il permettano la pubblica sicurezza e ciò ch'esige la giustizia.

Art. XVI. L'Augustissimo Imperatore non soffrirà, che la Chiesa cattolica e la fede, la liturgia, le istituzioni di essa vengano disprezzate o con parole o con fatti o con iscritti, nè che i capi delle chiese vengano impediti nell'esercizio del loro uffizio per custodire specialmente la fede, la dottrina morale e la disciplina ecclesiastica. Oltre a ciò, ove sia d'uopo, presterà aiuto efficace perchè le sentenze, profferite dai Vescovi contro chierici dimentichi dei loro doveri, vengano del tutto eseguite. Desiderando inoltre che venga reso, secondo i divini precetti, l'onore dovuto ai sacri ministri, non permetterà che sia fatta nessuna cosa che recar possa ad essi disonore o che possa farli spregiare, ed invece ordinerà che tutti i magistrati del suo Impero rendano agli Arcivescovi e Vescovi ed al clero, in qualunque occasione, la riverenza e l'onoranza dovute alla loro dignità.

A completamento di quanto sopra con la Circolare dell'Appello veneto 26 febbraio 1856 N. 4346 in ordine al Dispaccio 9 detto N. 2550 del Ministero della giustizia furono comunicati pell'opportuna osservanza fra altri documenti, relativi all'esecuzione del Concordato, i seguenti punti dello Scritto 18 agosto 1855 dell'Arcivescovo di Vienna:

X. Venendo un ecclesiastico tradotto dal giudice secolare in Giudizio per crimine o delitto relativo alla religione punito dalle leggi penali dell'Impero, S. M. non fa difficoltà che il Tribunale civile di prima Istanza, avanti di procedere a pronunziar la sentenza, comunichi gli atti al Vescovo, e questi esamini il reo e faccia tutto ciò, che secondo i canoni è richiesto onde conoscere della causa. Pronunziata dal Vescovo nel proprio Foro la sentenza, la comunicherà al giudice secolare, che quindi giudicherà della violazione della legge civile secondo la legge civile.

XI. Del resto, le disposizioni dell'articolo XIV sulle cause dei chierici riguardano soltanto coloro, che venissero condannati dai Giudizii ordinarii. È necessario però che vi abbiano eccezioni, ove trattisi di crimine pel quale per un dato tempo è stabilito lo straordinario modo di procedura, chiamato *Standrecht* (Giudizio statario). In oltre S. M. aspetta che i Vescovi onde custodire ecclesiastici condannati dal giudice civile per delitto o contravvenzione, scelgano una casa ecclesiastica, che non dispiaccia al Governo. Dipenderà poi dalla natura della causa e dalla grazia dell'Imperatore che coloro, che furono condannati per crimine, possano essere rimessi in qualche casa ecclesiastica per esservi custoditi.

Digitized by Google

XIV. Le leggi austriache stabiliscono la regola che testimonii, il domicilio dei quali sia distante più di due leghe dalla residenza del Giudizio che si occupa dell'inquisizione, depongano la loro testimonianza davanti al Giudizio del Distretto, nel quale abitano. Inoltre è pienamente consentaneo ed al tenore della legge ed alla volontà della M. S., che nel richiedere la testimonianza di sacerdoti si abbia cura, in quanto la natura della cosa il permetta, che non venga impedito l'esercizio dei doveri del sacro ministero. Accadendo che qualche giudice agisca indiscretamente, i Vescovi si rivolgeranno all'Imperatore, il quale avrà cura che l'argomento venga trattato secondo la sua volontà e secondo lo spirito della legge.

§ 321.

Dispaccio del Ministero della giustizia del 31 maggio 1856 N. 10624 a tutti i Tribunali d'Appello, eccettuati quelli di Hermannstadt e Zara (*Eco* N. 618) sulle inquisizioni in confronto d'impiegati o servi addetti a strade ferrate.

Sopra ricerca dell'i. r. Ministero del commercio vengono incaricati tutti gl'i. r. Tribunali d'Appello di ingiungere ai Tribunali di I Istanza che in avvenire, in tutti i casi, nei quali venga avviata una inquisizione penale contro impiegati o servi di una strada ferrata dello Stato o privata per crimine, delitto o contravvenzione, o contro qualunque altra persona per azioni punibili contro la pubblica sicurezza sulle strade ferrate dello Stato o private, venga comunicata la decisione finale, passata in giudizio, tanto all'i. r. Ispezione generale delle strade ferrate dello Stato austriache, quanto anche alla relativa Direzione della strada.

§ 322.

Circolare della Presidenza dell'Appello veneto 28 settembre 1855 N. 18045-6484 P.

S. M. I. R. A. con Sovrana Risoluzione data in Ischl l'8 settembre 1855 si è degnata di graziosissimamente permettere, che in caso di necessità, ed in via d'eccezione a quanto prescrive il § 322 del Reg. di proc. pen., in quei luoghi di punizione, ove l'epidemia del *cholera* si presenta più violento, ed ove l'eccessivo numero dei detenuti nelle carceri, ovvero la loro condizione lasci temere una ulteriore propagazione dell'epidemia, possano durante l'epidemia i condannati meno aggravati, ovvero quelli, che sono vicini ad ultimare la loro condanna, venir posti a piede libero sotto la dovuta sorveglianza e che l'eguale misura possa venire attivata rapporto a quei detenuti in istato di inquisizione, riguardo ai quali in riflesso specialmente all'indole dell'azione punibile loro imputata non devonsi temere particolari pericoli, che per la temporaria libertà venga resa vana, o difficoltata l'inquisizione per intelligenze con persone, che hanno avuto parte nell'azione imputata, o con testimoni, ovvero in qualsiasi altra guisa.

Di questa Sovrana graziosa disposizione, stata comunicata dall'I.

Digitized by Google

R. Ministero della giustizia con rispettato suo Dispaccio 21 settembre corrente N. 19349, si rendono intese le prime Istanze aventi penale giurisdizione, con ordine che in tutti i casi, in cui emergesse la necessità di applicarla, dovranno preventivamente riportare l'approvazione della Presidenza d'Appello, dimostrando con esattezza le sussistenti circortanze.

§ 334.

Dispaccio 16 gennaio 1856 N. 425 del Ministero della giustizia.

Siccome, dietro un'osservazione dell'I. R. Computisteria Aulica Camerale, oltre alle spese, che, giusta il Dispaccio 3 settembre 1854 N. 13185 dell'I. R. Ministero della giustizia, sono da anticiparsi dal fondo dell'I. R. Gendarmeria, cioè le diete, le spese pei cavalli dei trasporti forzosi (Vorspann), per la scorta e traduzione di condannati ed inquisiti, da alcuni Reggimenti vengono anche somministrate anticipatamente le competenze a'gendarmi, che sono citati quai testimonii avanti i Giudizii penali civili, così per raggiungere una procedura uniforme, e per evitare un doppio pagamento, il Ministero della giustizia trova di significare all'I. R. Tribunale d'Appello, per intelligenza di tutti i sottoposti Giudizii, che le competenze testimoniali dovute ai gendarmi in base alla Sovrana Risoluzione 5 novembre 1855 N. 205 del Boll. gen. (V. alla pag. 500), per essere citati quai testimonii avanti i Giudizi, sono da sborsarsi dal Giudizio tosto dopo l'esame, al pari d'ogni altro testimonio dello stato civile.

§ 335.

Circolare della Presidenza dell'Appello veneto 1.° dicembre 1855 N. 21769-7921 P., e della Luogotenenza veneta 21 detto N. 35033 — Puntata IX parte II N. 105 del Boll. prov.

Essendosi osservato in alcuni casi speciali un'erronea intelligenza dell'Ordinanza 17 febbraio 1855 N. 33 del Boll. gen. (pag. 327) nell'applicarla al personale sanitario, che si trova al servizio dello Stato, l'Eccelso I. R. Ministero della giustizia di concerto con quello dell'interno con suo dispaccio 19 novembre 1855 N. 24027 ha trovato di dichiarare quanto segue:

Ritenuto il chiaro tenore della disposizione posta a capo della citata Ordinanza relativamente al corrispettivo dovuto a persone sanitarie in quanto per affari o prestazioni medico-legali non fossero già appositamente destinate per contratto di locazione d'opera od impiegate con salari dalle Autorità giudiziarie, e ritenuto che i medici di distretto od altri tuttora impiegati nel pubblico servizio benchè siano chiamati a preferenza a prestarsi in oggetti di medicina legale, pure non sono tenuti ad assumere tali incarichi gratuitamente, ciocchè non può attendersi da loro in vista della frequenza, varietà ed estensione delle funzioni in discorso, ne deriva che alle nominate persone compete l'onorario per le loro prestazioni medico-legali secondo la tariffa an-

Digitized by Google

nessa all'Ordinanza 17 febbraio 1855 N. 33 del Boll. gen., in quanto non percepiscano per tali prestazioni un apposito corrispettivo.

E così anche le persone sanitarie al servizio dello Stato, venendo assunte ad operazioni di medicina legale fuori del loro domicilio, hanno al pari dei medici privati pieno diritto all'onorario accennato nel primo allinea del § 5 della sullodata Ordinanza 17 febbraio 1855, imperciocchè la distinzione fatta nel secondo allinea di questo § fra medici, che si trovano al servizio dello stato, e medici privati, non si riferisce che ai diurni ed alle competenze di viaggio loro spettanti.

§ 342.

Il *Giornale di Giurisprudenza pratica* anno VIII N. 24-25, parte penale N. 5, in base al principio generale sancito dall' art. IX della Patente di promulgazione del Codice penale del 27 maggio 1852: « dover le leggi penali avere effetto retroattivo in quanto giovino all'imputato », e con altri validi argomenti sostiene l'opinione, che nelle inquisizioni che per l'art. IV della Patente di promulgazione del Reg. di proc. pen. 29 luglio 1853 devono trattarsi colle norme del Cod. pen. 1803 P. I, possano anche i Giudizii di prima Istanza applicare la disposizione più favorevole del § 342 del detto Regolamento, secondo cui nelle sentenze d'innocenza, o di scioglimento dall'accusa per insufficienza di prove, le spese di procedura devono di regola sostenersi dallo Stato, assolvendo per conseguenza l'inquisito dalla loro rifusione.

§ 352.

Al danneggiato può concedersi l'ispezione degli atti anche durante lo stadio dell'inquisizione preliminare. Decreto dell' Appello lombardo 21 febbraio 1856, *Gazzetta dei Tribunali* di Milano anno VI N. 35.

Riguardo all'ispezione degli atti ed alla spedizione di copie veggasi anche l'Ordinanza 26 maggio 1856 al § 203.

§§ 355-358.

Il dono che una guardia dichiara di aver ricevuto, per attentata seduzione, quando si scioglie dall'accusa l'imputato per insufficienza di prove, deve essere passato fra i depositi criminali.

L'accusato X... venne in prima Istanza dichiarato colpevole della contravvenzione del § 311, Cod. pen., per aver tentato di sedurre un impiegato all'abuso d'Ufficio, col porre in mano ad un i. r. gendarme due fiorini, e col chiedergli di sorpassare come inosservato un eccesso. Insieme colla denunzia il gendarme depose in Giudizio anco i due fiorini rimasti in sue mani.

Contro questa condanna l'accusato interpose ricorso, e l'i. r. Tribunale d'Appello li 8 marzo 1856, N. 607, trovò di farvi luogo, sciogliendolo dall'accusa per insufficienza di prove.

Digitized by Google

Si osserva, che l'inquisito ha sempre negato il fatto. Ora restava a decidersi, che cosa si dovesse a fare della banconota di due fiorini?

Taluno opinava, che rimanesse a favore del fondo dei poveri; per tal modo la prima sentenza sussisterebbe ancora in parte. Altri opinava, che fosse da restituirsi all'inquisito *qualora ne facesse in seguito istanza*. A maggioranza però fu deciso: che siccome una sentenza di scioglimento dall'accusa, non porta seco neppure indirettamente veruna pena: che il § 311 non aggiudica, come il § 105 Cod. pen., l'oggetto del dono, al fondo dei poveri; e siccome l'accusato stesso negava costantemente il fatto, così la banconota da fiorini due esistente in presentazione, va trattata, quale deposito criminale, di conformità ai §§ 355-358 Reg. di proc. pen., ed al § 126 dell'Istruzione 16 giugno 1854, N. 165 del Boll. gen. (Appendice parte II) (*Eco* N. 626).

§ 372.

Veggasi il Dispaccio 2 luglio 1856 N. 7521 al § 302 qui retro.

§ 376.

Quando contro alcuno, che si trova già sotto processo per una azione punibile, emerge la denunzia di un altro reato da lui commesso sì tardi, che non lo si possa prendere a calcolo nel dibattimento già indetto per l'altra azione punibile, non si può procedere, riguardo ad esso, secondo le prescrizioni del § 400 del Reg. di proc. pen. (del 1850, § 376 dell'attuale), dopo che fu già posta in esecuzione la sentenza penale, se non date le condizioni per la riassunzione del processo. Decisione della Corte di cassazione 19 maggio 1853 N. 4855, *Eco* N. 359. V. il decreto 22 dicembre 1855 N. 1922 al § 202 XII qui retro.

A termini del § 376 del Reg. di proc. pen., nel caso di riassunzione del processo, non è vietato di pronunziare la pena di morte in causa dell'inquisizione e condanna, che avessero avuto luogo nel tempo intermedio per una contravvenzione; il divieto però ha luogo, se la condanna si fosse pronunciata per un crimine o delitto. Decisione della suprema Corte di giustizia del 12 settembre 1855. *Giornale di Giurisprudenza pratica* anno VIII N. 22-23, parte penale N. 4.

§ 406.

Dispaccio del Ministero della giustizia del 6 giugno 1856 N. 10304 al Tribunale d'Appello di Pest (*Eco* N. 619) sul quesito, se quegli, che in caso di processo statario assume le rilevazioni preliminari, sia escluso dal far parte del Giudizio statario.

« Ad evasione della consulta 5 maggio 1856 N. 3784, colla quale fu partecipato il conchiuso di pari data e N. di codesto I. R. Tribunale d'Appello, e fu proposta l'interpellazione: « se colui che in un caso di processo statario assume le rilevazioni preliminari sia escluso dal

Digitized by Google

far parte del Tribunale statario » viene significato a codesto I. R. Tribunale d'Appello quanto segue:

Dacchè, secondo il § 406 del Reg. di proc. pen., tutto il processo statario dev'essere assunto dal suo principio al fine innanzi al Giudizio raccolto, ed in ciò non ha luogo un separato processo d'inquisizione, nè la destinazione di uno speciale giudice inquirente, e quindi anche i membri del Giudizio statario non possono essere intervenuti in quella qualità, ma possono soltanto avere cooperato a singole rilevazioni, con che, secondo il § 53 del Reg. di proc. pen., non è posto alcun impedimento all'intervenire e deliberare nel dibattimento finale, nemmeno viene punto fondata l'esclusione di un membro dal Giudizio statario.

Del resto s'intende da sè, che se eccezionalmente fu assunta una inquisizione preliminare propriamente detta riguardo ad un fatto, perchè originariamente non appariva soggetto al processo statario, ed in seguito ad essa gli atti furono poi passati al Giudizio statario, il giudice inquirente deve, servendo il § 53 del Reg. di proc. pen., rimanere escluso dal Giudizio statario.

§§ 409-410.

Ordinanza del Ministero della giustizia ai Tribunali di Appello e Procure superiori di Stato in Ungheria, Hermannstadt, Temesvar ed Agram, del 14 aprile 1856 N. 306 e 6144 (*Eco* N. 613) sulla spedizione delle sentenze in caso di Giudizio statario.

Essendosi rilevato che da varii Giudizii statarii nelle spedizioni di sentenze in tal caso pronunziate non furono debitamente osservate le prescrizioni dei §§ 409 e 410 del Reg. di proc. pen. e dei §§ 284 e 285, che vi stanno in connessione, il Ministero della giustizia, in riguardo della procedura statuaria, che nuovamente ha spesso luogo, particolarmente nell'Ungheria e nella Slavonia, trova di richiamare l'attenzione di tutti i sottoposti Giudizii, specialmente alla prescrizione di quei paragrafi di legge, secondo i quali, anche nella procedura statuaria, contro un accusato può pronunciarsi la *pena di morte*, soltanto allora quando la prova della reità di quel crimine, per cui fu pubblicato il Giudizio statario, viene stabilita in confronto dell'imputato, o mediante la sua confessione fornita di tutti i requisiti del § 264, o col mezzo della deposizione giurata e munita di tutti gli altri requisiti del § 269 di almeno due testimonii, i quali attestino direttamente l'esecuzione del fatto, che costituisce il crimine, ad opera dell'imputato, e quando contemporaneamente tanto nell'uno quanto nell'altro caso sia legalmente e pienamente provato il fatto con tutte le sue rilevanti circostanze.

Perciò i Giudizii statarii, anche nelle sentenze, colle quali viene pronunziata la pena di morte, devono indicare con esattezza, secondo la prescrizione del § 292 lett. *g*, le prove emerse in confronto dell'imputato, sulla base delle quali fu proferita la sentenza di morte.

Digitized by Google

§ 416.

Anche in casi di contravvenzioni la sentenza dev'essere proferita da chi tenne l'udienza, nè ha uopo della vidimazione del pretore non intervenutovi (§§ 419, 416, 256). Decisioni dell'Appello Lombardo, *Eco* N. 587.

§ 419.

Dispaccio del Ministero della giustizia del 31 maggio 1856 N. 10767 all'i. r. Procura superiore di Stato in Pest (*Eco* N. 618) sul diritto delle Procure di Stato di intervenire alle udienze in casi di contravvenzioni.

Sull'interpellazione fatta nella Consulta del 13 maggio 1856 N. 793, sul punto: « in quanto le Procure di Stato abbiano diritto d'intervenire alle udienze in casi di contravvenzioni » viene significato a cotesta i. r. Procura superiore che, secondo il § 30 lett. *g* del Reg. di proc. pen., al procuratore di Stato compete la facoltà di essere personalmente presente anche alle udienze penali, secondo il § 419 del Reg. di proc. pen., in casi di contravvenzioni, ed in quanto lo ritenga opportuno, di esprimere la sua opinione sull'andamento dell'udienza e sulla decisione da pronunziarsi e di interporre subito, occorrendo, il ricorso contro la decisione di prima Istanza, secondo il § 427 del Reg. di proc. pen.; astenendosi però, durante l'udienza, da qualunque formale proposta.

§ 427.

Con Decisione Appellatoria 1 marzo 1856 N. 607 ed altra antecedente (*Eco* N. 558, 589) fu ritenuto, che in casi di contravvenzioni, e quando una sentenza è già passata in giudicato, il Tribunale d'Appello può sopra proposta del procuratore superiore di Stato annullare la sentenza di prima Istanza per nullità incorsevi, o riformarla, anche senza reclamo di parte, a favore dell'imputato; ma ciò tutto fu escluso dalla Decisione della suprema Corte di giustizia 27 dicembre 1855 N. 12125 (*Eco* N. 589) e più esplicitamente dal suo Dispaccio 23 aprile 1856 N. 4020 (*Eco* N. 604), giusta il quale ai ricorsi ritardati oltre il termine dei §§ 203, 302 e 427, non è applicabile il § 210 del Reg. di proc. pen. — I medesimi possono però a norma dei casi essere trattati come domande di grazia straordinaria e d'ufficio inoltrati per la via tracciata dai §§ 330 e 430 del Reg. di proc. pen.

Sulla produzione del ricorso delle Procure di Stato contro decisioni delle Preture in casi di contravvenzioni fu emessa la seguente Ordinanza del Ministero della giustizia del 6 maggio 1856 N. 75 del Bollettino gen.

Essendo in varie provincie, per la lontananza spesso grande delle Procure di Stato dalla sede degli Uffizii distrettuali (Giudizii distrettuali, Giudizii di sedia, Preture), a cui, secondo il Reg. di proc. pen.

Digitized by Google

spetta il processo in casi di contravvenzioni, emerse difficoltà, quanto all'insinuazione in tempo del ricorso competente secondo il § 427 anche al procuratore di Stato in casi di contravvenzioni; il Ministero della giustizia trova di determinare, in ordine al § 427 del Reg. di proc. pen. ed al § 41 dell'Istruzione pei Giudizii penali del 16 giugno 1854 N. 165 del Boll. gen. (App. p. II), che nei casi, in cui il procuratore di Stato domanda, che gli venga intimata la sentenza, che sarà pronunciata in una inquisizione pendente, affinchè, occorrendo, egli possa interporre ricorso, i Giudizii distrettuali debbano trasmettere una tale sentenza cogli atti dell'inquisizione direttamente al procuratore di Stato, e che il procuratore di Stato, qualora tema per la troppo grande distanza dal Giudizio che ha proferito la sentenza, di non poter produrre a questo in tempo il suo ricorso, sia autorizzato a produrre efficacemente tanto l'insinuazione quanto la deduzione del suo ricorso, entro il termine legale, anche presso il Giudizio distrettuale delegato (Giudizio di sedia delegato, Pretura urbana), che si trovasse nella sua sede, e fosse rivestito di giurisdizione penale su contravvenzioni, il quale deve spedire, senza alcuna remora, al Giudizio distrettuale, che ha proferito la sentenza, un tale esibito, annotandovi il momento, nel quale fu presentato al suo protocollo degli esibiti.

Qualora poi il procuratore di Stato non intenda di interporre ricorso contro la sentenza da lui ispezionata, egli rispedirà immediatamente gli atti d'inquisizione trasmessigli al Giudizio, che l'ha proferita.

Qualora un'altra delle parti interessate abbia giù insinuato il ricorso contro una tale sentenza, ed essa, in base al § 427, combinato coi §§ 302 e 203, abbia chiesta l'ispezione degli atti d'inquisizione, la trasmissione al procuratore di Stato della sentenza, unitamente agli atti d'inquisizione, si farà soltanto dopo che gli altri ricorrenti abbiano preso ispezione degli atti.

Essendo emersi dubbii sul punto: da quale momento incominci a decorrere il termine per insinuare il ricorso e farne la deduzione contro decisioni penali in casi di contravvenzioni, il sullodato Ministero della giustizia con Ordinanza dell'8 giugno 1856 N. 98 del Boll. gen. trovò di dichiarare:

Siccome, secondo il § 427 del Reg. di proc. pen., in casi di contravvenzioni, devono valere, quanto al ricorso, le norme date nei §§ 294-307 pei crimini e delitti, ed in forza di queste (§ 302) il ricorso è da insinuarsi entro 24 ore dal giorno dell'intimazione scritta della decisione, e dedursi entro i prossimi otto giorni, così anche per le contravvenzioni, nel caso che all'imputato venga bensì intimata verbalmente la decisione secondo la prescrizione del § 419, ma egli ne abbia domandato entro le prossime 24 ore la spedizione in iscritto, il termine ad insinuare il ricorso e quindi l'ulteriore per dedurlo, decorrerà soltanto dal giorno dell'intimazione della decisione in iscritto; ciò varrà pure, quanto al termine a dedurre il ricorso, nel caso che l'insinuazione ne fosse stata fatta ancora prima dell'intimazione della decisione scritta.

Però il Giudizio, per evitare ogni ritardo, provvederà, affinchè la

Digitized by Google

spedizione in iscritto avvenga più sollecitamente che sia possibile (§§ 292 e 416).

Ma se l'imputato nella procedura per contravvenzioni, entro le 24 ore dopo l'intimazione verbale della decisione, non ha insinuato ricorso, nè chiesta la spedizione in iscritto della decisione, deve risguardarsi come estinta la sua facoltà d'interporre ricorso, giacchè in caso che l'imputato non faccia alcun uso della facoltà di chiedere la spedizione in iscritto, la pubblicazione a voce della decisione deve supplirne l'intimazione, e quindi deve avere gli stessi effetti di questa ultima.

Veggansi le Decisioni al § 202 qui retro.

Sopra ricorso di un condannato per contravvenzione si possono invece passare gli atti al Tribunale per essersi rinvenuti nello stesso fatto i caratteri di un crimine, ma questa decisione non ha influenza pei correi, che lasciarono passare in giudicato la prima sentenza.

Sopra denunzia in un punto di offese all'onore, la Pretura dichiarò colpevoli ambedue i fratelli Tizio e Sempronio, esprimendo nella sentenza, che trattavasi della contravvenzione del § 496. A questa sentenza si uniformava il primo, ma Sempronio interpose ricorso.

Il Tribunale d'Appello ritenne di scorgere nel fatto il crimine di pubblica violenza mediante estorsione, § 98, e quindi, con decreto 12 gennaio 1856, N. 104, dispose, che « ferma la sentenza quanto a Tizio, » si rimettono gli atti all'i. r. Tribunale circolare per le sue incombenze, circa al crimine di pubblica violenza del § 98 Cod. pen. » (*Eco* N. 626).

Il padre del querelante privato non ha alcun diritto ad interporre ricorso.

Giovanni S... è stato offeso nell'onore a termini del § 496, dal proprio cugino Celestino S..., per cui, costituitosi accusatore privato presentò denunzia all'i. r. Pretura. All'atto del dibattimento però, riconciliatisi vicendevolmente, Giovanni perdonò al Celestino; e la Pretura vi diede esito con conchiuso di cessazione, § 289, lett. *d*, Reg. di proc. pen.

Contro questo conchiuso Giuseppe S... padre dell'offeso, interpose ricorso, ed il Tribunale d'Appello con decreto 3 luglio 1856, N. 1479 lo respinse come infondato ed inammissibile, perchè si tratta della contravvenzione del § 496, ed al dibattimento l'offeso perdonava all'offensore, perchè il diritto di perdonare al querelante privato non può mai esser tolto, e perchè il padre del querelante privato non ha alcun diritto di presentare il ricorso, in base al § 300 Proc. pen. (*Eco* N. 626).

Reintegramento della procedura. Influenza degli atti nuovamente assunti.

Versando sull'evasione d'un ricorso, l'Appello trovò, che il decidere della reità dipendeva essenzialmente dalla fama e condotta dell'accusato;

Digitized by Google

su di che in atti mancava ancora ogni rilievo. Di conformità al § 303 Reg. di proc. pen. ordinò quindi la reintegrazione del processo. I nuovi rilievi riuscirono così favorevoli all'accusato, che tutto parlava per la sua innocenza; ma il procuratore superiore ciò osservato, ritenne che la Corte d'Appello non potesse attingere la sua sentenza *da altri atti*, fuorchè da quelli presi per base dal primo giudice. I nuovi rilievi, dei quali non potea far calcolo la prima Istanza, fanno manifestamente indurre una *diversa* sentenza, sulla quale hanno decisivo influsso, sicchè sarebbe stato il caso d'annullare la prima decisione, e di ordinarne una nuova alla prima istanza a senso dei §§ 303 e 298, avuto riflesso alle nuove emergenze. Così venne anche decretato in data 6 giugno 1856, N. 1097 (*Eco* N. 626).

§ 4.

Il giudice penale non è mai competente a decidere della validità di un matrimonio, e solo in via di eccezione può ovviare tale decisione quando sia riconosciuta la falsità delle circostanze, su cui si fonderebbe l'impedimento, oppure è posta fuori di dubbio l'insussistenza dell'eccezione dell'asserito impedimento. Benchè il § 129 del Cod. civ. dichiari che i matrimonii degli ebrei, conchiusi senza l'osservanza delle prescrizioni della legge, sono invalidi, e la Risoluzione Sovrana 5 gennaio 1817 aggiunga, che essendo essi nulli *ipso facto* nemmeno occorre la procedura generalmente prescritta pei matrimonii soggetti ad impedimenti, il giudice penale neppure sarà in questo caso competente a decidere sulla validità del matrimonio, ma prima di dichiarare la sussistenza di un fatto di bigamia, dovrà far decidere sulla validità del matrimonio dal Giudizio civile. Decisione della Corte suprema di giustizia del 7 maggio 1856 N. 4208, *Eco* N. 620.

§ 9.

Il Procuratore superiore di Stato in Venezia col Decreto 22 luglio 1856 N. 1284 comunicava alle dipendenti Procure di Stato la seguente istruzione abbassata all'Appello veneto dal Ministero della giustizia col Dispaccio 19 luglio prefato N. 12245:

« L'Ordinanza Ministeriale 16 marzo 1856 N. 35 del Boll. delle leggi dell'Impero deve applicarsi anche alle procedure già pendenti prima che quella Ordinanza acquistasse forza di legge ed ai reati commessi avanti tale epoca, perchè con quella Ordinanza non si è già introdotto a riguardo dei reati, ai quali si riferisce, un trattamento più rigoroso di quello stabilito dalle norme precedenti, ma venne soltanto prescritta una diversa denominazione per alcuni di tali reati ed attuata una procedura più favorevole agl'imputati, sicchè a sensi dell'Art. IX della Patente di promulgazione del Cod. pen. e dell'Art. III della Patente di promulgazione del Reg. di proc. pen. doveva retroagire ».

Digitized by Google

§ 14.

Il Giudizio inquirente non può provocare presso l'Appello la delegazione in sua vece del Tribunale nel cui raggio si trova.

Una Pretura inquirente ha rassegnato rapporto al Tribunale d'appello, chiedendo *che fosse delegato* il Tribunale provinciale prepostole, per assumere un processo assai esteso ed incompatibile, oltre di ciò, coi proprii locali di detenzione, trattandosi di dover porre in arresto 23 persone. Il Tribunale d'Appello, con decreto 5 aprile 1856, N. 865, ha trasmesso rapporto ed atti al Tribunale provinciale rispettivo per le proprie attribuzioni, e sollecita delibera, giusta l'ultima parte del § 14 Reg. di proc. pen., dandone notizia alla riferente Pretura. Ma contemporaneamente rimarcava esso Appello, che la Pretura dovea previamente far conoscere l'emergente al Tribunale provinciale, con ricerca di dare, a termini del § 14, Reg. di proc. pen., gli opportuni provvedimenti e rivolgersi alla Corte superiore nel solo caso, che per questa via non vi venisse posto rimedio. Soggiunse del resto, di conformità ad anteriore decreto 23 gennaio, N. 273, che in consimili casi, al confronto del Tribunale provinciale non havvi argomento di delegazione, essendo piuttosto desso il vero Giudizio competente (§§ 10, lett. *b*, 14 e 38 Reg. di proc. pen.), mentre, per pronunciar la delegazione, è necessario che possa cadere sopra un Giudizio incompetente (*Eco* N. 626).

§ 98.

Per dare il parere sulla genuinità di carte di pubblico credito il Ministero delle finanze, e rispettivamente la Banca nazionale, è l'unica Autorità competente (§ 139 del Reg. del 1850, § 98 del nuovo); è quindi inammissibile l'intervento di altri periti anche per giudicare se gli stromenti siano tali che facilitino la moltiplicazione. Decisione della Corte di cassazione 23 agosto 1854 N. 8851, *Eco* N. 619.

GIUNTA AI §§ 9, 36, 37, 39 e 137 DELLA ISTRUZIONE PEI GIUDIZII PENALI, APPENDICE PARTE II.

Ordinanza del Ministero della giustizia, 11 luglio 1856, valevole per tutti i dominii eccettuati i confini militari, con cui vengono ingiunte semplificazioni riguardo ad alcuni prospetti degli affari, che debbono essere presentati dalle Autorità giudiziarie in forza dell' Istruzione pei Giudizii penali del 16 giugno 1854, N. 165, Boll. legg. imp.

Per diminuire le scritturazioni il Ministero della giustizia trova di ordinare:

a) In avvenire nella tabella degli affari (Formulario IV) che i Tribunali debbono rassegnare al Tribunale d'Appello, giusta i §§ 36 e 37

Digitized by Google

dell'Istruzione pei Giudizii penali del 16 giugno 1854, N. 165 del *Boll. legg. imp.*, non saranno più inseriti, trascrivendoli dai prospetti mensili degli affari (Formulario II) rassegnati dai Giudizii inquirenti al Tribunale, secondo il § 9, quegli affari penali, sui quali il processo non fu condotto presso lo stesso Tribunale, ma invece gli stessi prospetti degli affari, dopo trascorso ciascun semestre, saranno annessi alla Tabella N. IV, che deve rassegnarsi al Tribunale d'Appello, e da questo rispediti al Tribunale, dopo averli esaminati, unitamente alla tabella semestrale N. IV, secondo la prescrizione del § 39.

Affinchè poi riguardo a quegli affari penali, sui quali i Giudizii inquirenti condussero il processo d'inquisizione, possano dal Tribunale d'Appello essere esaminate anche le operazioni d'uffizio in proposito avviate dal Tribunale, saranno aggiunte al prospetto degli affari, Formulario II, altre due rubriche, le quali verranno riempiute dallo stesso Tribunale prima di rassegnarlo al Tribunale d'Appello; l'una conterrà l'indicazione del relatore presso il Tribunale, l'altra l'indicazione dello stadio, in cui trovasi il processo presso lo stesso Tribunale al momento, in cui le tabelle vengono rassegnate al Tribunale d'Appello, sicchè d'ora innanzi il prospetto degli affari N. II rarà tenuto secondo il Formulario aggiunto in appendice a questa Ordinanza.

In ciò s'intende da sè che i prospetti sommarii, che il Tribunale deve aggiungere alla chiusa della tabella semestrale N. IV, secondo la prescrizione dell'osservazione 4, saranno desunti anche per l'avvenire dai risultamenti complessivi, tanto di questa tabella N. IV, quanto dei prospetti semestrali degli affari dei Giudizii inquirenti (Tabella N. II) da allegarsi.

b) L'elenco generale delle persone condannate nel corso del semestre con sentenza passata in giudicato, alla rifusione delle spese, e dell'ammontare delle spese di cui fu loro imposta la rifusione, che deve essere trasmesso dai Giudizii penali, secondo la prescrizione del § 137 della detta Istruzione e Formulario N. XVI, alla fine di ogni semestre alla Contabilità di Stato, sarà limitato per l'avvenire alla comunicazione di quei casi, riguardo ai quali il Giudizio penale non ha già rilevata preventivamente e decisa a senso del § 343 del Reg. di proc. pen. l'inesigibilità delle spese.

Barone di KRAUSS *m. p.*

Digitized by Google

Formulario N. II, al § 9 dell'Istruzione pei Giudizii penali del 16 giugno 1854, N. 165, *Boll. legg. imp.*

Formulario dei prospetti mensili degli affari da presentarsi dai Giudizii inquirenti, giusta il § 62 del Regolamento di procedura penale.

1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
Numero progressivo	Nome del giudice inquirente	Nome dell'imputato	Denominazione del reato	Giorno in cui fu		Giorno in cui l'imputato fu ricevuto in		Giorni dei costituti dell'imputato	Stadio del processo presso i Giudizii inquirenti alla fine del mese. — Motivo pel quale la inquisizione non è per anco compiuta od indicazione del giorno in cui il processo fu sottoposto al Tribunale per l'esaurimento definitivo.	Nome del relatore presso il Tribunale	Stadio del processo presso il Tribunale. — Giorno nel quale fu tenuto il dibattimento, oppure fu altrimenti definito il processo.		Osservazioni.
				presentata la denuncia	avviata la inquisizione speciale	custodia interinale	arresto inquisizionale				alla fine del primo	alla fine del secondo	
											semestre		

Digitized by Google

Osservazione. Gli affari penali si riporteranno nella tabella in ordine cronologico. Il numero progressivo della prima colonna sarà continuato per tutto l'anno senza interruzione.

Pegli affari penali già riportati in una tabella basta riferirsi ad essa nelle tabelle successive, riguardo alle rubriche 4, 5, 6, notando soltanto i cambiamenti che fossero avvenuti.

In casi di complicità può indicarsi nella susseguente tabella soltanto il nome di uno degli imputati nella terza rubrica.

I processi penali di cui il Giudizio inquirente ha sottoposto la denuncia alla decisione del Tribunale per mancanza del fatto costituente un crimine o delitto, o per irrilevanza degli indizii, come pure quelli in cui il Giudizio inquirente ha chiuso l'inquisizione secondo i §§ 190 e 191 del Regolamento di procedura penale e l'ha trasmessa al Tribunale si riguarderanno come compiti presso il Giudizio inquirente e non si riporteranno più nella tabella del prossimo mese. Che se il Tribunale ordina l'avviamento della inquisizione sopra una tale denunzia od il completamento della inquisizione già chiusa presso il Giudizio inquirente, il processo s'inserirà di nuovo fra gli affari penali ancora pendenti, secondo il giorno della originaria denuncia.

Le rubriche 10 ed 11 saranno riempiute dal Tribunale.

Digitized by Google

TAVOLA SINOTTICA DELL' OPERA.

Digitized by Google

Digitized by Google

TAVOLA SINOTTICA DELL'OPERA.

Dedica con prefazione generale dell'Opera . . Pag. 3
Prefazione al Regolamento di procedura penale . . » 5
Introduzione.
I. Breve storia della legislazione austriaca sul processo penale » 7
II. Fonti del processo penale austriaco . . . . . » 12
III. Letteratura del processo penale . . . . . » 13
Patente promulgatoria del Regolamento di procedura penale. » 15
Sviluppo del sistema del Regolamento di procedura penale . » 25

CAPO I. *Disposizioni generali.*

§ 1. Non s'infligge pena senza previo processo penale e sentenza. » 27
§ 2. L'azione giudiziaria penale si esercita di regola d'ufficio . » 28
§ 3. e si estende anche alle circostanze, che servono alla difesa dell'imputato . . . . . » 29
§ 4. Quale riguardo il giudice penale debba avere alle decisioni giudiziarie civili.
§ 5. I termini sono di regola perentorii. Modo di calcolarli . » 31
§ 6. Disposizioni sulle multe . . . . . » 32

CAPO II. *Delle Autorità giudiziarie in affari penali e delle loro attribuzioni in generale.*

§ 7. Giudizii, ai quali è attribuita in prima istanza la giurisdizione in affari penali, cioè: . . . . . » 33
§ 8. Preture come Fori di Giudizii singoli, e Tribunali di regola come Giudizii collegiali . . . . . » 34
§ 9. La procedura penale per contravvenzioni spetta alle Preture ed alle Autorità di polizia.
Armi ed oggetti di munizione . . . . . » 35
Boschi.

Digitized by Google

Contravvenzioni alla legge di coscrizione.
Mediatori, sensali, agenti di cambio.
Precetti politici.
Contravvenzioni assegnate alla giurisdizione delle Autorità di sicurezza.
Autorità di polizia, che esercitano detta giurisdizione . Pag. 36
Prescrizioni sull'abilitazione ad esercitare l'ufficio di giudice riguardo alle predette contravvenzioni . . . . . » 38
Autorità, cui compete l'inquisizione e punizione delle contravvenzioni non contemplate dal Codice penale, e rispetto alle quali non è altrimenti stabilito a chi incomba procedere. » 39
§ 10. Giudizii, ai quali spetta la procedura d'inquisizione per crimini e delitti, in qualità di Giudizii inquirenti.
Competenza della Corte speciale di giustizia in Mantova. . » 40
Annuncio delle procedure spettanti a detta Corte, e di tutte le altre per crimini e delitti.
Giudizii, ai quali devono trasmettersi le preliminari inquisizioni pei crimini riservati . . . . . » 41
Partecipazione di tali crimini.
Tabelle semestrali dei Tribunali provinciali.
Tabelle mensili delle Preture . . . . . » 42
Tabelle trimestrali delle contravvenzioni.
Competenza della Commissione giudiziaria in Este . . » 43
Preture quali Giudizii inquirenti delegati.
Partecipazione dei casi di morti violente e lesioni corporali . » 44
§ 11. Impiegati giudiziarii, che devono assumere l'inquisizione in qualità di giudici inquirenti.
§ 12. Autorità, che devono prestarsi in sussidio dei Giudizii inquirenti . . . . . » 45
§ 13. Attribuzioni delle altre Preture relativamente ai crimini o delitti.
§ 14. Sorveglianza e direzione per parte dei Tribunali sulle inquisizioni da assumersi dalle Preture. . . . . » 46
§ 15. Atti demandati ai Tribunali di prima istanza nelle procedure d'inquisizione.
§ 16. Competenza dei Tribunali di prima istanza pel dibattimento e per la decisione sui crimini e delitti.
§ 17. Modo di deliberare in oggetti penali per parte dei Tribunali di prima istanza. . . . . » 47
§ 18. La giurisdizione penale sopra crimini, delitti e contravvenzioni spetta in seconda istanza ai Tribunali d'Appello. Modo loro di procedere alla deliberazione.
§ 19. Giurisdizione penale per crimini, delitti e contravvenzioni demandate in terza istanza alla suprema Corte di giustizia.

Digitized by Google

Suo modo di procedere alla deliberazione . . . Pag. 48
§ 20. Determinazione del numero dei votanti.
§ 21. Modo di discutere, votare e prendere il conchiuso presso i Giudizii penali.
§ 25. Estensione della giurisdizione dei Giudizii penali . . „ 52
§ 26. Corrispondenza dei Giudizii penali con altre Autorità, e precisamente
dei Giudizii inferiori con preposte Autorità, — . . „ 53
con altre interne,
con Autorità estere.
§ 28. Assistenza della forza armata alle Autorità giudiziarie, e specialmente . . . . . „ 56
da parte della Gendarmeria.

CAPO III. *Delle attribuzioni della Procura di Stato e dei suoi rapporti coi Giudizii in generale.*

§ 29. Procura di Stato.
§ 30. Funzioni del procuratore di Stato presso i Tribunali provinciali o di Circolo. . . . . „ 57
§ 31. La Procura di Stato è subordinata direttamente al Ministero della giustizia . . . . . „ 59
§ 32. Attribuzioni del procuratore di Stato superiore presso il Tribunale d'Appello.
§ 33. Corrispondenza delle Procure di Stato con altre Autorità ed assistenza della forza armata . . . . . „ 60

CAPO IV. *Del querelante privato.*

§ 37. Facoltà del querelante privato . . . . . „ 61

CAPO V. *Della competenza dei Giudizii penali.*

§ 38. Foro del luogo del commesso reato . . . . . „ 62
§ 39. Foro competente pei crimini e delitti commessi sul confine, oppure nei circondari di Giudizii diversi . . . . „ 63
§ 40. Foro competente nel caso di concorrenza di più reati . „ 64
§ 41. Foro competente nel caso che siansi commessi più crimini o delitti nei circondari di Giudizii diversi.
§ 42. Foro competente nel caso che ad uno dei crimini nominati al § 10 *lett. a*) concorrano altre azioni punibili.
§ 43. Foro del luogo in cui l'imputato è colto . . . . „ 65
§ 44. Foro competente pei crimini o delitti commessi in estero Stato.
§ 45. Foro competente pei crimini o delitti commessi sopra navi austriache . . . . . „ 66
§ 46. Estradizione di uno straniero.

Digitized by Google

§ 47. Competenza per la procedura penale contro persone sottoposte alla giurisdizione militare . . . . Pag. 67
Ordinanza 1 ottobre 1854 N. 258 del Boll. gen. sulla procedura contro soldati in permesso od appartenenti alla riserva „ 72
§ 48. Esenzione degli ambasciatori e delle persone loro attinenti.
§ 49. Facoltà di delegare spettante ai Tribunali d'Appello ed alla suprema Corte di giustizia . . . . . „ 73
§ 50. Osservanza dei limiti della giurisdizione e decisione dei conflitti sulla medesima . . . . . „ 74
§ 51. In quanto siano validi gli atti d' inquisizione assunti da un Giudizio incompetente . . . . . „ 75

CAPO. VI. *Della esclusione e ricusa d'impiegati giudiziarii e procuratori di Stato.*

§ 52. Esclusione di giudici e protocollisti.
§ 54. Modo di procedere per una tale esclusione . . . . „ 77
§ 56. Ricusa di giudici e protocollisti . . . . . „ 78
§ 58. Esclusione di membri della Procura di Stato. . . „ 79
§ 59. Modo di procedere per tale esclusione.

CAPO. VII. *Della inquisizione per crimini e delitti.*

CAPITOLO. I. *Disposizioni generali.*

§ 60. Scopo della inquisizione . . . . . „ 8
§ 61. Fondamento per avviare l' inquisizione. . . . „ 8
§ 62. Communicazioni e rapporti da farsi dalle Preture al Tribunale di prima istanza relativamente alle denuncie ed inquisizioni, che occorrono presso di loro . . . . . „ 82
§ 63. Cooperazione del procuratore di Stato alle inquisizioni, che si assumono presso i Tribunali . . . . . „ 83
§ 64. Decisioni del Tribunale in caso di dispareri fra il giudice inquirente ed il procuratore di Stato, e gravame contro disposizioni date dal giudice inquirente nel corso dell' inquisizione . . . . . „ 85
§ 65. Gravami contro queste decisioni.

CAPITOLO II. *Dell' inquisizione preliminare* . . . . „ 87

SEZIONE I. *Del riconoscimento del fatto in genere.*

§ 66. Scopo del riconoscimento del fatto . . . . . „ 88
§ 67. Da chi vi si proceda . . . . . „ 92
§ 68. Intervento di testimonii giudiziali. . . . . „ 93
§ 69. Chi sia obbligato di prestarsi qual testimonio giudiziale . „ 94
§ 70. Investigazione sulla origine di una fama o vociferazione. „ 9

Digitized by Google

§ 71. Obbligo di tutte le Autorità ed Ufficii di denunciare crimini e delitti.
§ 72. Diritto di denunciare . . . . . Pag. 96
§ 73. Tenore della denuncia . . . . . „ 97
§ 74. Effetto di una denuncia anonima . . . . . „ 98
§ 75. Esame di tutte le persone dalle quali può aspettarsi qualche notizia.
§ 76. Verificazione del danno mediante l'esame del danneggiato e di altre persone . . . . . „ 101
§ 77. Ispezione giudiziale pei reati che lasciano traccie.
§ 78. Assunzione di periti . . . . . „ 103
§ 79. Scelta dei periti . . . . . „ 104
§ 80. Persone che non possono assumersi come periti . . „ 105
§ 81. Giuramento dei periti.
§ 82. Modo di procedere all' ispezione.
§ 86. Quando e come debba procedersi alla visita e sezione dei cadaveri . . . . . „ 108
§ 89. Tenore della perizia medica in caso d' interfezione. . „ 111
§ 90. Modo di procedere per rilevare i casi d' infanticidio;
§ 91. di avvelenamento; . . . . . „ 112
§ 92. di lesioni corporali;
§ 95. di dubbi intorno a malattie di mente, o di animo, o sulla imputabilità; . . . . . „ 114
§ 96. di dubbi sulla genuinità di documenti; . . . . „ 115
§ 97. di scritti stesi in lingua non usitata presso il Giudizio; „ 116
§ 98. di dubbi sulla genuinità di carte di pubblico credito;
§ 99. di monete . . . . . „ 117
§ 100. Modo di procedere nel rilevare i casi d'appiccato incendio;
§ 101. e di altre lesioni della proprietà.
§ 102 Custodia giudiziale di tutti gli strumenti e corpi del reato, che si trovano in tale occasione . . . . . „ 118
§ 103. Investigazione del fatto trattandosi di reati che non lasciano tracce . . . . . „ 119

Sezione II. *Della perquisizione domiciliare e personale, del sequestro e dell'aprimento di lettere od altri scritti.*

§ 104. Quando possa farsi una perquisizione domiciliare o personale . . . . . „ 120
§ 105. Chi vi sia abilitato . . . . . „ 121
§ 107. Riguardi da aversi nelle perquisizioni . . . . „ 123
§ 108. Perquisizione di lettere, od altri scritti o carte . . „ 124
§ 109. In quanto possa chiedersi a chiunque la consegna di documenti o scritti . . . . . „ 125
§ 110. Sequestro di lettere . . . . . „ 126

Digitized by Google

§ 111. Aprimento di lettere . . . . . Pag. 127

Sezione III. *Dell'esame dei testimonii.*

§ 112. Persone che non possono essere esaminate come testimonii „ 128
§ 113. Persone che possono esimersi dal far testimonianza . „ 129
§ 114. Obbligo dei testimonii di comparire in Giudizio. Eccezioni.
§ 116. Esame di testimonii per mezzo di altri Giudizii . . „ 131
§ 117. Come debbano citarsi in affari penali certi impiegati ed inservienti . . . . . „ 133
§ 118. Misure coattive contro testimonii contumaci,
§ 119. o che rifiutano di deporre . . . . . „ 134
§ 120. Da chi debbano esaminarsi i testimonii soggetti alla giurisdizione militare.
§ 121. Da chi ed in qual modo debbano esaminarsi membri della Gendarmeria, della Guardia militare di polizia e della Guardia di sicurezza.
§ 122. Modo di assumere in esame i testimonii in generale; . „ 136
§ 123. in modo speciale quando il testimone non conosca la lingua usata dal Giudizio;
§ 124. quando sia muto o sordo . . . . . „ 137
§ 125. Interrogazioni generali . . . . . „ 138
§ 126. Interrogazioni speciali.
§ 128. Ricognizione di persone e cose . . . . . „ 142
§ 129. Confronto di testimonii.
§ 130. Tenuta del protocollo. . . . . „ 144
§ 131. Giuramento dei testimonii. . . . . „ 146
Formalità speciali da osservarsi nella prestazione del giuramento da parte di Cristiani;
d' Israeliti;
di Maomettani . . . . . „ 149
Assicurazione scritta data dai Membri della Famiglia Imperiale.
§ 132. Persone che non possono farsi giurare come testimonii. „ 150
§ 133. Obbligo dei testimonii di giurare. . . . . „ 151

Capitolo III. *Della inquisizione contro una determinata persona (inquisizione speciale)* . . . . . „ 152

Sezione I. *Della imputazione legale.*

§ 134. Chi possa trattarsi come imputato di un crimine o delitto.
§ 135. Che siano gl' indizi legali.
§ 136. D'onde sorgano . . . . . „ 153
§ 137. Indizi prossimi e remoti . . . . . „ 154
§ 138. Enumerazione dimostrativa: *a*) d'indizi prossimi generali;

Digitized by Google

§ 139. *b*) d' indizi prossimi speciali; . . . . . Pag. 161
§ 140. *c*) di prove incomplete che valgono come indizi . . „ 166
§ 141. Valore di una denunzia, di cui sia nominato l' autore, e di una anonima, pella imputazione legale . . . . „ 168
§ 142. Quali indizi bastino alla imputazione legale ed all' aprimento dell' inquisizione.
§ 143. Circostanze, che rafforzano indizi già sussistenti. . „ 170
§ 144. Verificazione e prova degl' indizi per lo scopo della inquisizione contro una determinata persona. . . . . „ 171
§ 145. Conchiuso di aprimento della inquisizione contro una determinata persona (inquisizione speciale) . . . . „ 172
Partecipazione alla Direzione dell'Istituto d'insegnamento riguardo a studenti o scolari.
Ordinanza Ministeriale sui conchiusi d'aprimento d' inquisizione e d'arresto.
§ 146. Mezzi illeciti per ottenere indizi legali. . . . . „ 173
§ 147. Aprimento della inquisizione contro una persona sopra sua richiesta.

Sezione II. *Della citazione, dell' accompagnamento e dell' arresto dell' imputato* . . . . . „ 174
§ 148. Citazione dell' imputato innanzi al giudice inquirente.
§ 150. Quando debba staccarsi un ordine di accompagnamento contro l' imputato, ... „ 175
§ 151. ed anche ordinarsi la custodia preventiva presso l'Autorità di sicurezza . . . . . „ 176
§ 152. Custodia preventiva dell' imputato . . . . . „ 177
§ 153. Sollecito costituto dell' imputato. . . . . „ 178
§ 154. Cattura interinale di più persone in caso di turbolenze pubbliche, risse ecc.
§ 155. Divieto di abbandonare il luogo di dimora in occasione di legale riconoscimento di fatto . . . . . „ 179
§ 156. Quando debba ordinarsi l' arresto inquisizionale dell' imputato.
§ 157. Si rilascierà sempre un ordine d'arresto in iscritto. . » 180
§ 158. A chi debba notifiarsi l'arresto.
§ 159. Precauzione e riguardi da aversi nell'eseguire l'arresto. „ 181
§ 161. Cessazione dell'arresto inquisizionale . . . . . „ 182
§ 162. Promessa dell' inquisito a piede libero. . . . . „ 183

Sezione III. *Del trattamento degli arrestati sotto inquisizione.*
§ 163. Riguardi per l' onore e per la salute da operarsi durante l'arresto inquisizionale.
§ 164. Separazione degl'inquisiti nell'arresto.

Digitized by Google

§ 165. Loro trattamento in particolare per ciò che riguarda i comodi della vita e l'occupazione . . . . . Pag. 184
§ 166. Visite. . . . . „ 186
§ 167. Ricevimento o spedizione di lettere.
§ 168. Ferri. . . . . „ 187
§ 169. Nome pei carcerieri . . . . . „ 188
§ 170. Protocollo degli arrestati . . . . . „ 192
§ 171. Visita periodica delle prigioni inquisizionali. . . „ 193
Sezione IV. *Del costituto dell' imputato* . . . . . „ 194
§ 172. Modo di assumere il costituto dell' imputato.
§ 174. Interrogazioni generali . . . . . „ 198
§ 175. Forma delle interrogazioni speciali . . . . . „ 200
§ 177. Norme speciali: *a*) pel caso che l' imputato mostri scaltrezza o sia negativo; . . . . . „ 203
§ 178. *b*) riguardo al tempo da lasciarsi all' imputato per la necessaria riflessione; . . . . . „ 205
§ 180. *c*) sul modo di presentare oggetti per la ricognizione; „ 207
§ 181. *d*) in caso che l'imputato racconti o confessi altri reati; „ 208
§ 182. *e*) pel caso che egli si finga sordo, muto, demente od imbecille . . . . . „ 209
§ 183. Confronto dell' imputato con altre persone.
§ 184. Tenuta del protocollo. . . . . „ 210
§ 185. Modo di scrivere a protocollo le interrogazioni e le risposte. „ 211
Capitolo IV. *Del chiudimento del processo d' inquisizione.* „ 212
§ 186. Quando sia da chiudersi l' inquisizione. Regola.
§ 187. Eccezione.
§ 190. Costituto finale dell' imputato . . . . . „ 214
§ 191. Trasmissione degli atti della inquisizione al Tribunale di prima istanza . . . . . „ 215
Capo VIII. *Delle pertrattazioni e dei conchiusi del Tribunale di prima istanza sopra il processo d'inquisizione chiusa.*
§ 192. Disposizioni del Tribunale sugli atti d' inquisizione.
§ 193. Deliberazione del Tribunale sulla inquisizione chiusa. „ 217
§ 194. Protocollo di consiglio.
§ 195. Provvedimenti perchè si completi l' inquisizione. . „ 218
§ 196. Conchiuso di desistenza, di cessazione e di accusa.
§ 197. Quando sia a conchiudersi per la desistenza.
§ 198. Quando sia a conchiudersi per la cessazione. . . „ 219
§ 199. Forma con cui sono da spedirsi i conchiusi di desistenza e di cessazione

Digitized by Google

§ 200. Quando sia da conchiudersi per l'accusa . . Pag. 220
§ 201. Comunicazione (intimazione, o pubblicazione) dei conchiusi di desistenza, di cessazione e di accusa, ed altri relativi provvedimenti . . . . . „ 222

CAPO IX. *Del ricorso contro i conchiusi presi in seguito al chiudimento della inquisizione.* . . . . „ 223

§ 202. Persone alle quali spetta il diritto di ricorso.
§ 203. Tempo, luogo e modo di presentare il ricorso . . „ 225
§ 204. Trasmissione degli atti sul ricorso all'Istanza superiore „ 226
§ 205. Completamento della inquisizione e deroga del precedente conchiuso in seguito ad un ricorso . . . . . „ 227
§ 206. Disposizioni dell'Istanza superiore sugli atti di ricorso.
§ 207. Conchiuso dell' Istanza superiore: *a*) in caso d' incompetenza dei Giudizii; . . . . . „ 228
§ 208. *b*) quando trovi illegalità o vizi nella condotta del processo.
§ 209. In quanto la Istanza superiore possa riformare la decisione del Giudizio inferiore anche in danno dell' imputato . „ 229
§ 210. Si esamineranno d'ufficio a favore dell' imputato anche i punti, contro i quali non fu interposto ricorso.
§ 211. In quanto sia ammissibile il ricorso alla suprema Corte di giustizia. Procedimento relativo. . . . . „ 230
§ 212. Pubblicazione ed intimazione delle decisioni di Istanze superiori.

CAPO X. *Del dibattimento finale a voce.* . . . . . „ 231

§ 213. In quanto l'accusato debba essere assistito da un difensore.
§ 214. Lista dei difensori . . . . . „ 232
§ 215. Conferenze dell' accusato col difensore ed ispezione degli atti . . . . . „ 233
§ 216. L'accusato è sentito dal presidente del dibattimento. „ 234
§ 217. Atto di accusa in iscritto.
§ 218. Atto di accusa verbale . . . . . „ 235
§ 219. Fissazione della giornata del dibattimento e citazioni relative.
§ 220. Eventuale complemento delle verificazioni preliminari e citazione di nuovi testimonii o periti . . . . . „ 236
§ 221. Aggiornamento del principio del dibattimento . . „ 237
§ 222. Persone che devono essere presenti al dibattimento.
§ 223. Ammissione di uditori al dibattimento . . . „ 238
§ 224. Seduta segreta . . . . . „ 239
§ 225. Direzione del dibattimento per parte del presidente . „ 240
§ 226. Potere disciplinare del presidente . . . . „ 241

Digitized by Google

§ 227. Decisione d'incidenti.
§ 228. Apertura del dibattimento . . . . . Pag. 242
§ 229. Chiamata dei testimonii e periti per l'ammonizione alla verità.
§ 230. Accompagnamento di testimonii o periti non comparsi e loro pena . . . . . „ 243
§ 231. Rimedi di legge contro siffatte condanne . . . . „ 244
§ 232. Interrogazioni generali da farsi all'accusato ed esposizione dell'accusa.
§ 233. Costituto dell'accusato . . . . . „ 245
§ 235. Modo di procedere in caso che si ritratti una precedente confessione. . . . . „ 246
§ 236. Esame dei testimonii e periti . . . . . „ 247
§ 240. Procedimento contro testimonii e periti che depongono il falso . . . . . „ 248
§ 241. Lettura di atti e deposizioni del processo inquisizionale e ricognizione di oggetti.
§ 242. Diritto del presidente di citare nuovi testimonii e periti, chiedere nuovi pareri, e far seguire nuove verificazioni „ 250
§ 243. Chi possa interrogare le persone da esaminarsi . . „ 251
§ 244. Punizione disciplinare in caso di condotta sconveniente delle parti o dei loro patrocinatori.
§ 247. Punizione immediata per reati commessi nella sala d'udienza e cadenti sotto le sanzioni del Codice penale generale„ 253
§ 248. Interruzione e proroga del dibattimento . . . „ 254
§ 249. Disposizioni speciali: *a*) quando il procuratore di Stato od il querelante privato recedono dall'accusa o dall'istanza; „ 255
§ 250. *b*) Se il reato è diverso da quello contemplato nel conchiuso d'accusa;
§ 251. *c*) Se oltre a quello emerge un altro reato commesso dall'accusato, per cui è competente lo stesso Tribunale; „ 256
§ 252. *d*) quando la competenza ne spetti ad altro Foro. . „ 257
§ 253. Quando debba porsi fine al dibattimento. Conclusioni del procuratore di Stato e delle parti.
§ 254. Quando le conclusioni sulla questione di fatto possono separarsi da quelle sull'applicazione della legge . . „ 259
§ 256. Per la prolazione della sentenza il Tribunale si ritira senza il procuratore di Stato . . . . . „ 260
§ 257. Tenuta del protocollo.

CAPO XI. *Delle prove legali* . . . . . „ 261

§ 258. Fondamento di ciò che il giudice deve ritenere per vero „ 262
§ 260. Principio generale per giudicare della forza legale delle prove. . . . . „ 263

Digitized by Google

§ 261. Specie di prove legali . . . . . Pag. 264
§ 262. I. Ispezione giudiziale.
§ 263. II. Perizia . . . . . „ 265
§ 264. III. Confessione dell' imputato.
§ 269. IV. Deposizione di testimoni . . . . . „ 271
§ 272. V. Documenti . . . . . „ 276
§ 278. VI. Prova composta: *a*) coincidenza di più specie incomplete di prova . . . . . „ 279
§ 279. *b*) concorso d' indizii.

CAPO XII. *Della decisione dopo chiuso il dibattimento finale* „ 284

§ 283. Sentenza di condanna.
§ 284. Quando non possa pronunciarsi la pena di morte, . „ 285
§ 285. nè quella del carcere in vita . . . . . „ 286
§ 286. Facoltà concessa al Tribunale di prima istanza di mitigare straordinariamente la pena legale.
§ 287. Sentenza di scioglimento dall' accusa per insufficienza di prove. . . . . „ 288
§ 288. Sentenza d'innocenza . . . . . „ 289
§ 289. Conchiuso di cessazione.
§ 290. Tenore della decisione quando l'azione costituisce un reato diverso da quello, per cui fu mossa l' accusa, o quando s' imputavano all'accusato più azioni punibili.
§ 291. Pubblicazione della decisione . . . . . „ 291
§ 292. Spedizione della decisione del Tribunale co'suoi motivi.
§ 293. Trasmissione delle sentenze di morte al Tribunale d' Appello . . . . . „ 292
§ 294. Quando le sentenze di condanna devono sottomettersi d'ufficio al Tribunale d'Appello per istraordinaria mitigazione „ 293

CAPO XIII. *Del ricorso contro le decisioni sul dibattimento, dei gravami contro altre disposizioni dei Tribunali di prima istanza, e delle decisioni dei Tribunali superiori* . . . . . „ 294

§ 295. Ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di prima istanza e dei Tribunali d'Appello.
§ 296. Scopo del ricorso.
§ 297. Fondamento del ricorso: . . . . . „ 295
§ 298. *a*) per vizi di forma,
§ 299. *b*) per il tenore della decisione.
§ 300. Persone alle quali compete il diritto del ricorso . . „ 296
§ 301. Limitazione del diritto di ricorso . . . . . „ 297
§ 302. Presentazione del ricorso e procedura relativa . . „ 298

Digitized by Google

§ 303. Annullamento della decisione e della procedura di prima istanza per difetto di forma.
§ 304. Decisione nel merito. In quanto possa aver luogo una riforma anche a danno dell'accusato . . . . Pag. 299
§ 305. Facoltà del Tribunale d'Appello di mitigare straordinariamente le pene legali.
§ 306. Quando si sottopongano d'ufficio gli atti alla suprema Corte di giustizia per mitigazione straordinaria . . . . „ 300
§ 307. Modo di procedere presso il Tribunale d'Appello riguardo alle sentenze di morte subordinategli, ed a quelle di altra condanna, che gli vengono sottomesse colla proposta di straordinaria mitigazione.
§ 308. Trasmissione delle sentenze di morte alla suprema Corte di giustizia . . . . . „ 301
§ 309. Poteri del Tribunale d' Appello rispetto alle sentenze subordinategli per istraordinaria mitigazione.
§ 310. Modo di procedere sulle sentenze subordinate alla suprema Corte di giustizia . . . . . „ 302
§ 311. Facoltà di mitigazione straordinaria concessa alla suprema Corte di giustizia.
§ 312. Contro le decisioni della Corte suprema di giustizia non si ammette rimedio di legge.
§ 313. In quanto nel pronunciare sentenza di condanna, l'arresto subito durante il processo possa computarsi nel tempo della pena.
§ 314. Gravami contro altre disposizioni dei Tribunali . . „ 303
§ 315. Punizione per ricorsi o gravami interposti senza abilitazione o temerariamente. . . . . „ 304

CAPO XIV. *Della esecuzione delle decisioni dei Giudizii penali.*

§ 316. Modo di eseguire le sentenze d' innocenza, di scioglimento dall'accusa per insufficienza di prove ed i conchiusi di cessazione.
§ 317. Cautele da usarsi nel mettere in libertà gl' imputati sciolti dall'accusa per insufficienza di prove ed i condannati, che hanno subìta la pena.
§ 318. Le sentenze di condanna si eseguiscono dai Giudizii penali senza l' intervento del procuratore di Stato . . . „ 305
§ 319. Differimento della esecuzione: *a*) trattandosi di persone ammalate od incinte;
§ 320. *b*) trattandosi di persone dello stato sacerdotale . . „ 306
§ 321. Notifica della condanna d'impiegati, maestri, avvocati ec.„ 307
§ 322. Quando possa differirsi l' incominciamento della pena di detenzione . . . . . „ 308

Digitized by Google

§ 323. Esecuzione: *a*) delle sentenze di morte;
§ 324. *b*) di pene importanti detenzione . . . . Pag. 309
Ordinanza del Ministero della giustizia 5 marzo 1853 N. 44 del Boll. gen. N. 56 del Boll. per le Provincie venete dell'anno 1855 Puntata VI parte II, sulla compilazione delle tabelle informative e sull'ulteriore uso da farsene . „ 310
§ 325. Esecuzione: *c*) del castigo corporale; . . . . „ 315
§ 326. *d*) del bando o dello sfratto.
Norme sul modo di tenere in evidenza e sorvegliare gli esteri banditi o sfrattati.
§ 327. Esecuzione: *e*) di multe; . . . . . „ 318
§ 328. *f*) della perdita di cauzioni;
§ 329. *g*) della perdita di merci, generi od attrezzi; — della distruzione di oggetti, della perdita di un mestiere o di altri diritti ecc. . . . . „ 319
§ 330. Condonazione o mitigazione di una pena per atto di grazia Sovrana . . . . . „ 320

Capo XV. *Delle spese della procedura penale.*

§ 331. Esenzione dalle competenze, dalle tasse di porto, dai pedaggi e pontaggi in affari penali.
§ 332. Spese delle quali può mettersi a carico dell' imputato la rifusione . . . . . „ 323
§ 333. 1. Competenze per intimazioni, citazioni, messaggi, accompagnamento, scorta con guardie o trasporto di persone; „
§ 334. 2. Competenze dei testimoni dello stato civile, di quelli dello stato militare e degli ufficiali, che accompagnano questi ultimi ; . . . . . „ 324
§ 335. 3. dei periti; . . . . . „ 326
particolarmente del personale sanitario; . . . „ 327
§ 336. 4. degli interpreti: . . . . . „ 328
§ 338. 5. Spese pel mantenimento dell' imputato nell'arresto durante il processo; . . . . . „ 332
§ 339. 6. Spese di viaggio e diete degl' impiegati giudiziali e del procuratore di Stato;
§ 340. 7. Competenze per la esecuzione della pena di morte . „ 333
§ 341. Quando l'accusato sia tenuto alla rifusione delle spese.
§ 342. Chi debba sostenere le spese in altri casi . . . „ 334
§ 343. Limiti da osservarsi nella esazione delle spese dal condannato . . . . . „ 335
§ 344. Gravame contro le decisioni che dispongono sulle spese.
§ 345. Competenze dei patrocinatori.
§ 351. Pagamento e conteggio delle spese del processo penale. „ 337

Digitized by Google

CAPO XVI. *Delle decisioni e disposizioni del Giudizio penale relativamente alle ragioni di diritto privato.* Pag. 338

§ 352. La indagine del danno e del risarcimento dee farsi d'ufficio.
§ 353. Attribuzioni del Giudizio penale in ciò che riguarda le ragioni di diritto privato:
a) mediante restituzione di oggetti sottratti; . . „ 339
§ 354. *b*) mediante officiosa interposizione presso il terzo legittimo possessore, o rinvio al medesimo del pretendente; „ 340
§ 355. *c*) col pubblicare una descrizione degli oggetti sottratti ed alienarli, col custodire giudizialmente gli oggetti stessi od il prezzo ritratto dalla vendita; . . . . . „ 341
§ 359. *d*) col comprendere nella sentenza di condanna anche la decisione *sull'indennizzo*; . . . . . „ 342
§ 360. in particolare trattandosi dei crimini di alto tradimento, di ribellione e sollevazione; . . . . . „ 343
procedura da tenersi per l'assicurazione preventiva delle pretensioni di risarcimento in proposito; . „ 344
§ 361. *e sulle altre conseguenze di diritto privato*;
§ 362. *e*) mediante rinvio delle parti alla sede civile . . „ 345
§ 363. Effetti della decisione del Giudizio penale per ciò che riguarda le ragioni di diritto privato e relativi rimedi legali „ 346

CAPO XVII. *Della riassunzione del processo penale* . . „ 346

§ 365. Riassunzione del processo: *a*) contro conchiusi di desistenza;
§ 366. *b*) contro conchiusi di cessazione; . . . . . „ 348
§ 367. *c*) contro una sentenza di scioglimento dall' accusa per insufficienza di prove; ovvero *d*) contro sentenze d' innocenza; . . . . . „ 349
§ 368. *e*) contro una sentenza di condanna per farne pronunciare una più rigorosa; . . . . . „ 350
§ 369. *f*) in vantaggio dell' accusato: *aa*) per ottenere una sentenza d' innocenza; *bb*) per far giudicare meno punibile l'azione; *cc*) per far applicare una sanzione di legge portante pena minore . . . . . „ 351
§ 370. Pell' emergenza di nuove circostanze mitiganti entro la stessa misura penale non si ammette riassunzione del processo, ma soltanto un' istanza pel condono della pena.
§ 371. Come pure non si ammette riassunzione del processo per le sole conseguenze di privato diritto pronunciate dalla sentenza penale . . . . . „ 352
§ 372. Come debbasi avviare tale riassunzione.
§ 373. Foro competente per la riassunzione . . . . . „ 353
§ 374. Quando possa decidersi immediatamente del merito.

Digitized by Google

§ 375. Modo di procedere per la riassunzione fuori del caso suindicato . . . . . Pag. 354
§ 376. Modo di procedere quando emerga un nuovo reato già commesso, ma non per anco noto al tempo di un processo precedente. . . . . „ 355

CAPO XVIII. *Della procedura contro assenti e fuggitivi* . „ 356

§ 377. Riconoscimento del fatto e raccolta delle prove anche in caso di assenza del reo.
§ 378. Indagini sulla dimora di un imputato assente . . „ 357
§ 379. Altri mezzi per ottenere il fermo dell' imputato:
§ 380. Inseguimento d'ufficio; . . . . . „ 358
§ 381. Circolari d'arresto.
§ 383. Descrizione e pubblicazione di oggetti di un reato . „ 360
§ 384. Conchiuso d'accusa contro un imputato assente . . „ 361
§ 385. Quando possa aver luogo il processo edittale (contumaciale). . . . . „ 362
§ 386. Citazione per editto dell'assente o fuggitivo. . . „ 363
§ 387. Pubblicazione di questo editto.
§ 388. Modo di procedere: *a*) quando il citato si presenti; . „ 364
§ 389. *b*) quando domandi un salvocondotto;
§ 390. *c*) se domanda l' assicurazione dell' impunità; . . „ 365
§ 391. *d*) effettiva procedura contumaciale.
§ 392. Pubblicazione di sentenze di condanna in contumacia . „ 366
§ 393. Effetto legale di una tale sentenza.
§ 394. Modo di procedere nel caso che il condannato ritorni.
§ 395. Procedura contro coloro che si allontanano durante il processo penale ordinario. . . . . „ 367

CAPO XIX. *Della procedura stataria.* . . . . . „ 368

§ 396. Procedura stataria per trame di alto tradimento e per ribellione;
§ 397. Per omicidii, rapine, appiccati incendii, od altre devastazioni dell'altrui proprietà . . . . . „ 369
§ 398. A chi spettino le misure preliminari . . . . „ 370
§ 399. Pubblicazione della procedura stataria.
§ 401. Competenza per la procedura stataria.
§ 402. Altri preparativi per la procedura stataria . . . „ 371
§ 403. Persone da tradursi avanti il Tribunale statario.
§ 404. Vi si comprendono anche le persone soggette alla giurisdizione militare.
§ 405. In quanto vi si applichino le norme della procedura penale ordinaria . . . . . „ 372
§ 406. Modificazione della procedura ordinaria.

Digitized by Google

§ 409. Quando gl' imputati sieno da consegnarsi al Giudizio penale ordinario . . . . . Pag. 374
§ 410. Quando il Tribunale statario debba pronunciare la pena di morte, e quando in via di eccezione la pena del carcere duro . . . . . „ 375
§ 411. Non ha luogo ricorso, nè effetto sospensivo per domanda di grazia.
§ 412. Tenuta del protocollo.
§ 413. Esecuzione della pena di morte . . . . . „ 376
§ 414. Cessazione della procedura statuaria.
§ 415. Trasmissione degli atti al Tribunale d'Appello.

CAPO XX. *Della procedura per contravvenzioni* . . . . „ 377

§ 416. In quanto le norme della procedura per crimini e delitti debbano applicarsi anche a quella per contravvenzioni. Istruzioni sul modo di compilare le tabelle e di trattare i processi.
§ 417. Formazione del Giudizio . . . . . „ 378
Dichiarazione Ministeriale sull' applicazione dei §§ 67, 77, 262, 416, 417, 420 . . . . . „ 379
Istruzioni ulteriori sul modo di compilare le tabelle e di trattare i processi . . . . . „ 380
§ 418. Modo di procedere quando la Pretura riconosca nel fatto un crimine o delitto. . . . . „ 381
§ 419. Fissazione di una udienza e modo di procedervi.
§ 420. Modo di assumere le verificazioni preliminari . . „ 383
§ 421. Ufficio del giudice quando si manifestino indizii di un crimine o delitto . . . . . „ 384
§ 422. In quanto i testimoni abbiano a farsi giurare.
§ 423. Modo di procedere qualora l' imputato non compare all'udienza dietro la citazione.
§ 424. In quanto possa farsi luogo all' accompagnamento od arresto dell' imputato. . . . . „ 385
§ 425. Modo di procedere contro imputati dimoranti nel circondario di un altro Giudizio e contro viaggiatori.
§ 426. Norme speciali sulla forza legale delle prove in caso di contravvenzioni . . . . . „ 386
§ 427. Ricorso contro decisioni per contravvenzioni e gravami sopra incidenti della procedura . . . . . „ 387
§ 428. Ricorso contro la decisione pronunciata, allorchè l'imputato non è comparso all' udienza. . . . . „ 388
§ 429. Esecuzione delle sentenze di condanna.
§ 430. Condonazione o mitigazione di pene per atto di grazia Sovrana. . . . . „ 389

Digitized by Google

§ 431. Spese del processo penale e disposizioni sulle ragioni di diritto privato.
§ 432. Riassunzione del processo penale.
§ 434. Modo di procedere quando si scopra una contravvenzione già commessa al tempo del processo anteriore, ma rimasta allora ignota . . . . . Pag. 390
§ 435. Modo di procedere quando l'autore di una contravvenzione sia ignoto, assente o fuggitivo.
§ 436. Prospetti trimestrali sopra tutte le contravvenzioni.

APPENDICE

PARTE I.

Della trattazione degli affari presso i Giudizii penali giusta la Patente Imperiale 3 maggio 1853 . . . . . „ 394
Introduzione. . . . . „ 395

CAPITOLO I. *Del protocollo degli esibiti.*

Norme generali (§§ 108, 244, 109-111) . . . . . „ 396
Ore d'ufficio, in cui possono presentarsi gli esibiti (§§ 112, 114).
Modo di contrassegnare gli esibiti (§§ 115, 116).
Modo di trattare esibiti suggellati o chiusi (§ 119).
Prova della presentazione (§ 117).
Modo di trattare esibiti indirizzati al Capo del Giudizio (§§ 120, 121, 123);
contenenti denaro od effetti equivalenti a denaro (§ 124) . „ 397
Atti che non devono darsi al protocollo degli esibiti (§§ 126, 245).
Chiudimento del protocollo, sua trasmissione al Capo del Giudizio, e trasmissione degli esibiti ai relatori (§§ 114, 127, 128).
Conservazione del protocollo degli esibiti e del repertorio (§ 131)

CAPITOLO II. *Della distinzione del relatore, degli elaborati e dell'esaurimento degli atti.*

Facoltà spettante al Capo del Giudizio per la destinazione del relatore (§ 133).
Norme sulla distribuzione degli affari (§§ 134, 135).
Obblighi del relatore nello stendere il referato (§ 138) . . „ 398
Forma e qualità del referato (§§ 140, 141, 143 e 248).
Esaurimento degli atti: *a*) senza previa deliberazione (§ 146);
b) mediante deliberazione (§§ 159-161, 174) . . . „ 399
Protocollo di consiglio (§§ 177-182).

Digitized by Google

CAPITOLO III. *Della spedizione ed intimazione degli ordini giudiziali.*

Qualità che devono avere i concetti giudiziali (§§ 197, 198) Pag. 400
Visto del Preside da apporsi a tutte le minute (§ 206).
Sottoscrizione del Giudice presso i Giudizii distrettuali (§ 249).
Modo di procedere nell'Ufficio di spedizione.
Controllo e registro delle spedizioni (§§ 207, 208).
Modo di collazionare le copie (§ 210).
Modo di sottoscriverle, ed apposizione del suggello (§§ 211, 212, 249).
Intimazione (§§ 213, 214, 217).

CAPITOLO IV. *Della custodia degli atti* . . . . . „ 401

Sezione della registratura (§ 221).
Unione di atti in involti (§ 222). . . . . „ 402
Giornale per ogni involto (§ 224).
Fascicoli di atti (§ 225).
Libro della registratura (§ 226).
Repertori (§§ 228, 229).
Rilascio di atti della registratura (§§ 235, 236).
Ispezione di atti e rilascio di copie (§ 238).

FORMULARI.

I. Protocollo degli esibiti . . . . . „ 404
II. Repertorio del protocollo degli esibiti . . . . . „ 405
III. Quinternetto del relatore . . . . . „ 406
IV. Registro delle spedizioni . . . . . „ 407
V. Foglio d'intimazione . . . . . „ 408
VI. Registro delle ricevute . . . . . „ 409
VII. Libro di registratura . . . . . „ 410
VIII. Repertorio . . . . . „ 411

Prefazione alla parte II e III dell'Appendice . . „ 415

PARTE II.

Istruzione pei Giudizii penali contenuta nella Ordinanza 16 giugno 1854.
Introduzione. . . . . „ 416
Proemio della Ordinanza sullodata . . . . . „ 417

Digitized by Google

CAPITOLO I. *Disposizioni generali sul modo di trattare gli affari penali, e sulle relative funzioni di ufficio del personale giudiziario.*

§ 1. Doveri generali dei Giudizii penali. . . Pag. 419
§ 3. Sollecitudine nel trattare gli affari di punitiva giustizia. „ 421
§ 4. Sorveglianza del Capo del Giudizio: *a*) presso i Tribunali; „ 422
§ 8. *b*) presso i Giudizii inquirenti . . . . . „ 424
§ 10. Attribuzioni dei giudici inquirenti . . . . . „ 425
§ 12. Contegno del giudice inquirente: nel predisporre le procedure; . . . . . „ 426
§ 13. nello stendere i protocolli;
§ 14. in seguito a presentate denuncie; . . . . . „ 427
§ 15. in seguito a denuncie od istanze non sottoscritte di propria mano; . . . . . „ 428
§ 16. nel costituto dell' imputato;
§ 18. per la citazione di testimonii e di altre persone; . . » 429
§ 21. nell' intraprendere operazioni d'ufficio fuori della residenza del Giudizio . . . . . „ 431
§ 23. Modo di corrispondere col procuratore di Stato . . „ 432
§ 25. Tenuta del giornale . . . . . „ 433
§ 30. Tabelle informative dei condannati . . . . . „ 435
§ 31. Obbligo delle Autorità giudiziarie di assistersi a vicenda.
§ 32. Foglio centrale di polizia — Disposizioni relative. . „ 436
§ 33. Comunicazioni alle Autorità estere . . . . . „ 441

CAPITOLO II. *Della sorveglianza dei Tribunali d' Appello sulla amministrazione della giustizia punitiva.*

§ 34. Competenza della sorveglianza . . . . . „ 442
§ 35. Modo di eseguire le visite dei Giudizii . . . . . „ 443
§ 36. Tabelle degli affari presso i Tribunali di prima istanza. „ 444
§ 40. Tabelle degli affari presso i Giudizii distrettuali . . „ 446
§ 42. Prospetti sommarii degli affari presso i Giudizii di prima istanza . . . . . „ 447

CAPITOLO III. *Disposizione sulla sistemazione delle case di detenzione e sul trattamento degli arrestati.*

§ 43. Requisiti delle prigioni. . . . . „ 448
§ 44. Infermeria . . . . . „ 449
§ 45. Custodia dei detenuti.
§ 46. Dipendenza dei carcerieri dal custode delle carceri.
§ 47. Giornale dei custodi delle carceri . . . . . „ 450
§ 48. Protocollo degli arrestati.

Digitized by Google

§ 49. Accettazione nell'arresto d' inquisizione.
§ 50. Inammissibilità di un arresto volontario da parte dei coniugi e figli di un detenuto.
§ 51. Descrizione personale e perquisizione degli effetti di un imputato.
§ 53. Visita degli arrestati per parte del medico del Giudizio. Pag. 452
§ 56. Modo di contrassegnare le singole prigioni.
Protocollo delle prigioni . . . . . „ 453
§ 57. Nota delle persone prese in custodia interinale.
§ 58. Assegno delle prigioni.
§ 60. Relazione del custode delle carceri sulla ricevuta in arresto . . . . . „ 454
§ 61. Rapporti del custode delle carceri . . . . . „ 455
§ 62. Norme sul contegno del personale di sorveglianza.
§ 66. Obbligo della segretezza . . . . . „ 456
§ 67. Norme per la conservazione della pulizia e salute nella casa di correzione . . . . . „ 457
§ 69. Rapporto da farsi sulle domande, lagnanze e manifestazioni degli arrestati.
§ 70. Custodia delle chiavi delle prigioni . . . . . „ 458
§ 71. Precauzione da aversi nell'apporre i ferri.
Istruzione sul modo di porli.
§ 72. Visite delle prigioni per parte del custode delle carceri. „ 459
§ 75. Precauzioni per impedire concerti. . . . . „ 460
§ 76. Norme intorno agli ecclesiastici pegli arrestati.
§ 79. Cura degli arrestati in causa di malattia . . . „ 465
§ 80. Mantenimento degli arrestati sotto processo.
§ 82. Impiego di arrestati sotto processo, privi di mezzi, nei lavori domestici . . . . . „ 466
§ 83. Registro dei condannati, che subiscono la pena presso il Giudizio.
§ 84. Trattamento dei condannati.
§ 88. Suppliche di grazia . . . . . „ 468
§ 89. Provvedimenti da darsi all' atto della liberazione di condannati.
§ 90. Punizione degli arrestati in via disciplinare . . . „ 469
§ 94. Provvedimenti in caso di fuga tentata od eseguita. . „ 470
§ 97. Protocollo sulle punizioni di prigionieri . . . . „ 472
§ 98. Ispezione superiore delle prigioni per parte del Capo del Giudizio . . . . . „ 473
§ 100. Istruzione di servigio pei metodi delle carceri e carcerieri.
§ 101. Punizione dei carcerieri in via disciplinare . . . „ 474

Digitized by Google

CAPITOLO IV. *Norme sul modo di custodire denari ed altri effetti, che in affari penali pervengono al Giudizio.*

§ 102. Registrazione di tutti gli effetti, che pervengono al Giudizio . . . . . Pag. 475
§ 103. Effetti da custodirsi; *a*) presso l' Ufficio dei depositi;
§ 104. *b*) presso il giudice inquirente;
§ 105 *c*) presso il custode delle carceri . . . . . „ 476
§ 106. Prescrizioni riguardo agli oggetti, che non convenga custodire in Giudizio.
§ 109. Cautele per la custodia di armi da fuoco e di veleni . „ 477
§ 110. Custodia degli effetti presso il giudice inquirente.
§ 111. Custodia di effetti presso il custode delle carceri . . „ 478
§ 113. Norme per la custodia presso l'Ufficio delle carceri
§ 126. Disposizioni riguardo agli effetti presi in consegna; allorchè è compiuta la procedura penale . . . . . „ 484
§ 128. Norme speciali pei Giudizii di distretto . . . . „ 485

CAPITOLO V. *Disposizioni sul modo di sopperire alle spese delle procedure penali, di dare i relativi conti, e di ottenere la rifusione* . . . . . „ 486

§ 129. Disposizioni generali.
Ordinanza sulle diarie e migliatici degli impiegati nei Dominii fuori del Regno Lombardo-Veneto e dei Confini militari.
Regolamento pelle competenze degl' impiegati, periti e testimonii nel Regno Lombardo-Veneto . . . . „ 493
Competenze dei gendarmi . . . . . „ 500
Lega austriaca di 7500 metri.
§ 130. Cassa degli assegni accordati al Giudizio verso rendiconto.
§ 131. Rendiconto dell'assegno . . . . . „ 501
§ 133. Chiusa del giornale e trasmissione di una copia dello stesso alla Contabilità di Stato.
§ 134. Registrazione delle spese negli atti processuali . . „ 502
§ 135. Pagamento delle spese incontrate per altri Giudizii.
§ 137. Elenco generale delle spese giudiziarie da rifondersi . „ 503
§ 138. Assicurazione della rifusione delle spese.
§ 139. Incasso delle spese da rifondersi.
§ 143. Elenco delle spese rifuse . . . . . „ 505
§ 145. Modo di agire dei Giudizii verso le Autorità estere riguardo alle spese di procedure penali . . . . . „ 506
§ 147. Spese in caso di Giudizio statario . . . . . „ 507

Digitized by Google

§ 148. Prescrizioni speciali pei Giudizii di distretto riguardo alle spese di procedure penali.

CAPITOLO VI. *Norme particolari sulla pertrattazione degli affari di procedura penale presso i Giudizii.*

§ 149. Riguardo al protocollo degli esibiti.
§ 157. Riguardo alla destinazione dei giudici inquirenti e dei relatori. . . . . Pag. 510
§ 158. Riguardo al modo di preparare i referati in affari penali.
§ 159. Sul contegno del Giudizio durante il dibattimento; . „ 511
del procuratore di Stato, dei difensori, degli accusati, testimonii e periti.
§ 160. Sul modo di deliberare . . . . . „ 512
§ 161. Sul protocollo di consiglio . . . . . „ 514
§ 165. Sulla spedizione di decisioni e conchiusi in affari penali. „ 515
§ 167. Sul modo di conservare nella registratura gli atti risguardanti affari penali . . . . . „ 517

FORMULARI . . . . . „ 521

I. Indice generale delle denunzie da tenersi presso i Tribunali di prima istanza (al § 6). . . . . „ 523
II. Prospetti mensili degli affari da presentarsi dai Giudizii inquirenti giusta il § 62 del Regolamento di procedura penale (al § 9) . . . . . „ 524
III. Giornale di un processo (al § 25) . . . . . „ 525
IV. Tabella degli affari di un Tribunale (al § 36). . . . „ 526
V. Tabelle trimestrali degli affari trattati dai Giudizii distrettuali riguardo a contravvenzioni (al § 40) . . . . „ 527
VI. Prospetto degli affari di un Tribunale di prima istanza (al § 42) . . . . . „ 528
VII. Prospetto degli affari di un Giudizio distrettuale, che esercita in pari tempo le funzioni di Giudizio inquirente in oggetti penali per crimini e delitti (al § 42) . . . . „ 529
VIII. Prospetto degli affari di un Giudizio distrettuale in oggetti di giustizia punitiva (al § 42) . . . . . „ 530
IX. Giornale di un custode delle carceri (al § 47) . . . „ 531
X. Protocollo delle prigioni da tenersi presso i Tribunali (al § 56).
XI. Inventario degli oggetti, che si trovano in consegna al custode delle carceri (al § 111) . . . . . „ 532
XII. Protocollo dei depositi (al § 116). . . . . „ 533
XIII. Elenco sugli incarichi giudiziali pervenuti ai commissari pei depositi (al § 124) . . . . . „ 534

Digitized by Google

XIV. Giornale pel rendiconto dell'assegno (al § 131).
XV. Elenco delle spese da tenersi dal giudice inquirente (al § 134) . . . . . Pag. 535
XVI. Elenco generale semestrale delle spese di procedure penali, di cui venne ordinata la rifusione con sentenza passata in giudicato (al § 137) . . . . . „ 536
1. Elenco degli atti separati dal giornale (al § 168) . „ 537
XVII. Repertori sugli atti presso i Tribunali (al § 169).
XVIII. Repertorio presso i Giudizii distrettuali (al § 172). . „ 539

APPENDICE

Parte III.

Istruzione per le Procure di Stato contenuta nella Ordinanza 3 agosto 1854 . . . . . „ 541
Introduzione . . . . . „ 543
Proemio della Ordinanza sullodata . . . . . „ 544
§ 1. Disposizioni generali . . . . . „ 545
§ 3. Norme particolari: Nomina ai posti . . . . . „ 546
§ 6. Riguardo all' impedimento di parentela ed affinità . . „ 547
§ 7. Prestazione del giuramento.
§ 8. Prospetto dello stato personale.
§ 9. Concessioni di permesso.
§ 10. Sostituzione. . . . . „ 548
§ 12. Contegno nella corrispondenza coi Giudizii.
§ 14. Potere disciplinare . . . . . „ 549
§ 17. Sorveglianza che si esercita dai superiori sui loro dipendenti. . . . . „ 550
§ 19. Rapporto da farsi sui casi penali più importanti . . „ 551
§ 22. Prospetto degli affari delle Procure di Stato. . . „ 552
§ 25. Tabelle statistiche . . . . . „ 553
§ 26. Norme rispetto alla compilazione delle Tabelle.
§ 28. Trattazione degli affari . . . . . „ 558
Registri prescritti.
§ 36. Disposizioni sugli affari economici . . . . . „ 563
FORMULARI . . . . . „ 565
I. Prospetto degli affari trattati dalla Procura di Stato presso un Tribunale di prima istanza (al § 22) . . . . „ 567
II. Prospetto degli affari trattati da un Procuratore superiore di Stato (al § 24) . . . . . „ 568
III. Prima Tabella statistica (al § 25).

Digitized by Google

IV. Seconda
V. Terza.
VI. Quarta

APPENDICE

Parte IV.

Ordinanza 28 gennaio 1855 sulla visita dei cadaveri.

Capitolo I. *Della visita giudiziale dei cadaveri in generale.*

§ 1. Disposizioni generali . . . . . Pag. 571
§ 2. Quando debba procedersi alla visita dei cadaveri;
§ 5. da chi . . . . . „ 574
§ 9. Preparativi all'uopo . . . . . „ 575
§ 10. Chi deva esservi presente.
§ 11. Riconoscimento e descrizione del cadavere . . . „ 576
§ 12. Come deva eseguirsi la visita.
§ 14. Protocollo di sezione . . . . . „ 577
§ 17. Parere dei periti . . . . . „ 579
§ 25. Conclusione del parere . . . . . „ 581
§ 26. Obbligo dei periti quanto al dibattimento relativo;
§ 27. riguardo ai preparativi per la visita. . . . . „ 582
§ 29. Informazioni sull'individuo da visitarsi. . . . „ 583
§ 31. Esame e descrizione dei vestiti; . . . . . „ 584
§ 33. degli strumenti presentati . . . . . „ 585
§ 34. Cadaveri congelati . . . . . „ 586
§ 35. Indizii di morte.
§ 36. Putrefazione.
§ 37. Cadavere seppellito . . . . . „ 587
§ 38. Visita del cadavere esterna;
§ 39. interna . . . . . „ 588
§ 40. Lesioni in generale . . . . . „ 589
§ 41. Ferite . . . . . „ 590
§ 42. Contusioni.
§ 43. Ferite d'arma da fuoco. . . . . „ 591
§ 44. Fratture e lussazioni . . . . . „ 592
§ 46. Lesioni avvenute in causa di scottature per liquidi, di ustioni, o d'applicazione di caustici . . . . . „ 593

Capitolo II. *Della visita giudiziale dei cadaveri in particolare* . . . . . „ 594

Sezione. I. *Visita esterna del cadavere.*

Digitized by Google

§ 47. L' esame esterno comincia colla descrizione generale del cadavere;
§ 48. trattandosi di persone sconosciute.
§ 49. Esame esterno della testa; . . . . . Pag. 595
§ 50. del collo;
§ 51. del petto; . . . . . „ 596
§ 52. del ventre;
§ 54 delle parti genitali; . . . . . „ 598
§ 55. delle estremità superiori ed inferiori;
§ 56. della nuca, della colonna vertebrale, dell'ano, e del resto del dorso . . . . . „ 599
§ 57. Rivista generale del cadavere ed annotazione nel protocollo.

Sezione II. *Visita interna del cadavere (Sezione)* . . . „ 600

§ 58. Disposizione generale.
§ 59. Apertura del cadavere, e prima della testa;
§ 69. delle altre cavità del corpo . . . . . „ 606
§ 70. Esame del collo; . . . . . „ 607
§ 72. della cavità del petto . . . . . „ 609
§ 73. Speciale annotazione a protocollo . . . . . „ 610
§ 80. Esame della cavità addominale, e particolari annotazioni a protocollo . . . . . „ 616
§ 88. Ispezione delle parti genitali maschili . . . . . „ 626
§ 89. Esame degli organi genitali femminili interni, e delle parti esterne . . . . . „ 627
§ 90. Anomalie da notarsi a protocollo nel caso di gravidanza. „ 629
§ 92. Esame di lesioni o stati patologici degli altri organi collocati fuori del sacco peritoneale, ed apertura della teca vertebrale . . . . . „ 631
§ 94. Esame della colonna vertebrale; . . . . . „ 632
§ 95. di lesioni violente, o di patologiche alterazioni delle estremità . . . . . „ 633
§ 96. Dichiarazioni in generale sul risultato della sezione, lettura e chiusa del protocollo . . . . . „ 634
§ 97. Dovere del medico sezionante sopra ciò.

Capitolo III. *Regole particolari da osservarsi nella visita di cadaveri, sui quali v' ha sospetto d' avvenuto avvelenamento.*

§ 98. Intervento anche di due chimici.
§ 99. Verificazione del fatto prima della sezione ed annotazione a protocollo . . . . . „ 635
§ 100. Sintomi prodotti da veleni . . . . . „ 646

Digitized by Google

§ 101. Dati raccolti da parteciparsi ai medici e da registrarsi nel protocollo della sezione . . . . . Pag. 637
§ 102. Particolari disposizioni sulla visita esterna del cadavere;
§ 103. sull'esame interno . . . . . „ 638
§ 107. Esame delle sostanze rinvenute e loro conservazione in vasi appositi . . . . . „ 640
§ 109. Dissotterramento di un cadavere già inumato . . „ 641
§ 119. Analisi chimica delle sostanze raccolte. . . . „ 642

CAPITOLO IV. *Regole particolari da osservarsi nella visita giudiziale dei cadaveri dei neonati.*

§ 112. Con qual modo deva istituirsi la docimasia polmonale e quella della respirazione . . . . . „ 643
§ 113. Apparecchi all'uopo . . . . . „ 644
§ 114. Informazioni intorno alla nascita del bambino;
§ 115. al rinvenimento del cadavere.
§ 116. Annotazioni nel protocollo, e regole speciali da osservarsi nella visita . . . . . „ 645
§ 117. esterna,
§ 125. interna di bambini neonati. . . . . „ 649
§ 129. Docimasia polmonale e della respirazione . . . „ 651
§ 133. Esame del basso ventre, ... „ 654
§ 134. della colonna vertebrale . . . . . „ 655

GIUNTA

di norme ed illustrazioni raccolte nel corso dell'edizione del Manuale . . . . . „ 657
Regolamento di Procedura penale . . . . . „ 659
§ 5. Sul modo di calcolare i termini nella procedura penale.
§ 6. Il principio espresso in questo § non è applicabile al caso trattato nel § 261 del Cod. pen., bensì nelle condanne per contravvenzioni boschive. . . . . „ 660
§ 9. Armi ed oggetti di munizione.
Competenza delle Preture riguardo alle contravvenzioni alle discipline sul seppellimento dei cadaveri . . . „ 662
Autorità chiamate a procedere contro i faccendieri.
Competenza delle Direzioni di polizia a Cassovia e Grosvaradino.
Obblighi delle Direzioni di polizia riguardo a contravvenzioni . . . . . „ 663

Digitized by Google

§ 10. Tribunali provinciali in Ungheria competenti pel crimine di falsificazione di carte di pubblico credito.
Scioglimento della Commissione in Este e delegazione del Tribubale provinciale in Venezia in di lei vece . Pag. 664
§ 21. Ordine dei vicepresidenti nel dare il voto.
§ 26. Corrispondenza colle Autorità pontificie . . . . „ 665
§ 32. Osservazioni del Procuratore superiore nelle deliberazioni dell'Appello.
§ 37. Cooperazione della Procura di Stato riguardo soltanto ai delitti e non anche alle contravvenzioni, per cui procedesi ad istanza di parte.
§ 38-42. Competenza a procedere contro persone imputate di contravvenzione, che sieno corree o complici con altre inquisite per crimine o delitto, e nel caso di correità anche per la stessa contravvenzione . . . . . „ 666
Che s'intenda per imputato nei §§ 39, 41 e relativa competenza. . . . . „ 667
§ 47. Competenza a conoscere delle offese contro un gendarme e della sua seduzione all'abuso del potere d'ufficio.
Circoscrizione della giurisdizione dei Giudizii civili e militari quanto all'esame di testimonii ed altre pratiche occorrenti pel riconoscimento del fatto . . . . . „ 669
§ 62. Competenza a conoscere se nel fatto denunziato esista un'azione vietata dalla legge . . . . . „ 670
§ 63. Il procuratore di Stato non può intervenire agli esami e costituti nel processo d' inquisizione.
§. 71. In quanto le Autorità dello Stato e comunali sieno obbligate a notificare ai Giudizii penali i nomi di confidenti . „ 671
§ 76. Verificazione del valore delle cose involate.
§ 78. Quando sia necessario l' intervento di periti, quando di due e quando basti un solo . . . . . „ 672
§ 88. Capacità dei chirurghi a giudicare di malattie e rimedii ordinarii.
§ 98, 99. Denunzie delle II. RR. Casse sopra scoperte falsificazioni di carte di pubblico credito, o monete.
Destinazione della Stamperia di Corte e di Stato a giudicare della genuinità delle marche da bollo . . . . „ 673
§ 99. Nel caso di falsificazione di monete, i pezzi falsificati insieme a tutti gli altri oggetti relativi si spediscono all'Ufficio generale della Zecca in Vienna . . . . . „ 674
§ 113. Questo § è applicabile anche nella inquisizione preliminare.
In quanto l'esame delle persone contemplate dal detto § sia esente dall'obbligo di quell' avvertenza . . . „ 675

Digitized by Google

In quanto l' esame fatto senza tale avvertenza costituisca il crimine di truffa mediante falsa deposizione in Giudizio.
Chi s' intenda quì per zii, cugini;
per difensore . . . . . Pag. 676
§ 131. Formula da usarsi nel far giurare i testimonii . . „ 677
§ 132. *a*) Quale sospetto escluda dal giuramento.
b) A qual momento si riferisca questa disposizione.
b) e *c*) A chi incomba la prova delle circostanze, che servono di base ai motivi *b*) e *c*) . . . . . „ 678
f) Che s'intenda per inimicizia ed a chi ne incomba la prova.
§ 138. N. 11. Tergiversazione dell'Autorità.
§ 140. N. 2. La deposizione del danneggiato è sufficiente alla legale imputazione.
§ 142. Indizii equipollenti.
§ 145. Avviamento d'inquisizione speciale per crimine in genere „ 680
§ 147. Se la Procura di Stato possa chiedere in via di ricorso l'estradizione d'un certificato d' innocenza.
§ 149. Chi s' intenda per famigliare.
§ 152. Arresto praticato dagl' individui addetti alla polizia boschiva.
§ 153. 154. Durata della preventiva custodia.
§ 171. Scioglimento di dubbii sulle visite carcerarie . . „ 681
§ 197. Quando sopra una denunzia non sia necessario un conchiso di desistenza.
Questo non si comprende mai nella sentenza evasiva un dibattimento.
§ 197, 198. Quando sopra l'avviamento dell' inquisizione speciale si debba pronunciare un tale conchiuso e non quello di cessazione.
Quando sia da ritenersi che non sussista il fatto d'un'azione dichiarata dalla legge per crimine o delitto . . „ 683
§ 200. Sulla prova del materiale del fatto nello stadio del conchiuso d'accusa. . . . . „ 684
Enumerazione distinta dei fatti punibili in detto conchiuso „ 685
§ 202. Decisioni di II e III Istanza sul trattamento di ricorsi e gravami contro conchiusi e decisioni . . . . „ 686
§ 203. Ispezione di atti e spedizione di copie concesse alle parti. „ 692
§ 204. Trasmissione degli atti senza copie all'Appello . . „ 693
§ 215. Il difensore può aver ispezione del protocollo del dibattimento.
Partecipazioni confidenziali della polizia da tenersi segrete.
§ 219. Citazione dell'accusato e suo difensore al dibattimento. „ 694
§ 220. Quando possa rifiutarsi la citazione di un testimonio.
§ 222. Tenuta del dibattimento in assenza dell'accusato e suo difensore.

Digitized by Google

§ 236. Esame dei periti al dibattimento . . . . Pag. 695
§ 240. Procedimento contro un testimonio, che abbia deposto il falso.
§ 248. Prorogazione del dibattimento e citazione di nuovi testimonii.
Intervento dell' accusato, che ammalatosi avea acconsentito, che il dibattimento si tenesse in sua assenza.
§ 250. Disposizione da darsi quando risulti dal dibattimento che il crimine è più grave di quello, ch' era contemplato dal conchiuso d'accusa;
§ 251. Quando il Giudizio inquirente riceva una denunzia di furto contro un imputato di altro furto, egualmente punibile, subito dopo il passaggio in giudicato del conchiuso d' accusa . . . . . „ 696
Su quali reati, oltre quello compreso nel conchiuso d' accusa, si versi nel dibattimento.
§ 253. Le ragioni di diritto privato non formano parte delle conclusioni del procuratore di Stato . . . . . „ 697
§ 257. Protocollo del dibattimento, prova del contenuto, ommissioni.
§ 259. Dibattimento, fonte, da cui desumere i mezzi di prova. „ 697
§ 260. Dubbio sulla credibilità delle deposizioni testimoniali.
§ 263. Efficacia del parere dei periti.
§ 264-268. Scindibilità della confessione.
Sua efficacia se anche non fatta alla presenza di testimonii giudiziali nell' inquisizione preliminare . . . . „ 699
Ritrattazione con la dichiarazione che il protocollo fu falsificato . . . . . „ 700
Confessione di correità.
Conferma della confessione. . . . . „ 701
Prova della pravità d' intenzione.
§ 269. Prova mediante la deposizione di più testimonii,
§ 270. N. 1. del solo danneggiato, ... „ 602
N. 2. in particolare quanto al valutamento del danno . „ 705
§ 271. Prova mediante la deposizione di correi.
§ 275. Documento pubblico.
§ 278-281. Prova mediante coincidenza di più specie incomplete di prova.
Prova indiziaria di due furti quali contravvenzioni e non quale crimine. . . . . „ 708
§ 281. 1. e 2. Difesa mediante calunnia. Riconoscimento di oggetti. Smentita giustificazione. Capacità a delinquere.
§ 282. Prova mediante deposizioni di singoli testimonii. „ 709
§ 287. Sentenza di scioglimento dell' accusa per insufficienza di prove.
§ 292. I motivi formano parte della sentenza. . . . „ 711

Digitized by Google

§ 293. Pubblicazione della sentenza di morte.
§ 298. Quando il rifiuto di un atto processuale possa costituire una nullità.
§ 199. Il ricorso contro la dichiarazione di reità comprende quello contro la pena. . . . . Pag. 712
Può interporsi il ricorso anche contro una decisione basata al negativo convincimento.
§ 302. Nel gravame possono farsi valere punti di reclamo non indicati nell' insinuazione del ricorso.
Ricorsi, in cui oltre allo scioglimento dell'accusa, si chiega la riassunzione del processo.
§ 313. Riforma a favore, in aggravio del condannato . . . „ 713
Computazione dell'arresto d' inquisizione subìto nella pena di detenzione inflitta.
Non vi si calcola l' arresto provvisorio di condannati fuggiti dalla casa di pena . . . . . „ 714
§ 317. Cautele da usarsi cogl' imputati sciolti dall'accusa.
Massime sulle reclusioni nelle Case di lavoro forzato in Mantova e Venezia, e sulle dimissioni dei forzati . „ 715
§ 320. Concordato con la Santa Sede . . . . . „ 718
§ 321. Comunicazione della decisione finale contro addetti a strade ferrate . . . . . „ 720
§ 322. Eccezione a questo § pel cholera.
§ 334. Pagamento delle competenze a' gendarmi subito dopo l'esame . . . . . „ 721
§ 335. Competenze del personale sanitario al servizio dello Stato.
§ 342. Applicazione della prima disposizione di questo § nelle inquisizioni da trattarsi giusta il Cod. pen. parte I. . „ 722
§ 352. Ispezione degli atti competente al danneggiato.
§ 353-358. Dono da passarsi fra i depositi criminali.
§ 372. V. al § 302. . . . . „ 723
§ 376. Riassunzione del processo per un nuovo reato.
Quando in tal caso si possa pronunciare la pena di morte.
§ 406. Se chi assume in caso di processo statario le rilevazioni preliminari, sia escluso dal far parte del Giudizio statario.
§ 409-410. Spedizione delle sentenze in caso di Giudizio statario . . . . . „ 724
§ 416. Chi pronunci la sentenza in casi di contravvenzioni. „ 725
§ 419. Diritto delle Procure di Stato d' intervenire alla udienza.
§ 427. I ricorsi ritardati oltre il termine legale non possono essere trattati che come domande di grazia straordinaria.
Produzione del ricorso della Procura di Stato contro decisioni delle Preture in casi di contravvenzioni.

Digitized by Google

Da quale momento incominci a decorrere il termine pel ricorso di tali casi . . . . . Pag. 726

Sopra ricorso di un condannato per contravvenzione si possono invece passare gli atti al Tribunale, per essersi rinvenuti nello stesso fatto i caratteri di un crimine, ma questa decisione non ha influenza pei correi, che lasciarono passare in giudicato la prima sentenza . . . „ 727

Il padre del querelante privato non ha alcun diritto ad interporre ricorso.

Reintegramento della procedura. Influenza degli atti nuovamente assunti

§ 4. Procedura nel caso che l' esistenza del fatto costituente un reato dipenda dalla risoluzione del quesito sulla validità di un matrimonio . . . . . „ 728

§ 9. Effetto retroattivo dell'Ordinanza, che dichiara delitti i reati per delazione e possesso d'armi.

§ 14. Il Giudizio inquirente non può provocare presso l'Appello la delegazione in sua vece del Tribunale, nel cui raggio si trova. . . . . „ 729

§ 98. Autorità competente a dare il parere sulla genuinità di carte di pubblico credito.

Istruzione pei Giudizii penali

Appendice parte II.

Semplificazioni riguardo ad alcuni prospetti degli affari ai §§ 9, 36, 37, 39 e 137.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE ALFABETICO GENERALE.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

ALFABETICO GENERALE.

Il numero solo romano indica l'articolo della Patente promulgatoria del Regolamento di procedura penale, — il numero solo arabico il paragrafo di detto Regolamento. — Il numero romano ed arabico uniti dinotano la parte ed il relativo paragrafo dell' Appendice, e la lettera G *ed il numero arabico pure uniti la successiva Giunta al Regolamento prefato.*

A

Abbinazioni, riguardo da aversi alle medesime nella compilazione delle tabelle delle Procure di Stato, III 28.
Abboccamenti cogli arrestati, 166, 169, 215, 234, II 78.
Abbreviamento dei termini al dibattimento, 219.
Abbreviature da evitarsi nelle spedizioni, 26, I 197, 210.
Aberrazione, modo di procedere nel caso di dubbio, 95.
Abilità speciali per la disamina di un oggetto, 78, G 78.
Abitazione, perquisizione della, 104, 107;
esame nella, 114, 115;
dimande intorno al luogo d', 125, 174, 232;
obblighi congiuntivi, 214, 386;
custodia della, 424.
Abiti della persona data a sospetto, quando si possano perquisire, 104;
dell'arrestato, 160 *a*) *b*), 165, 184, 338, II 80, 81;
conformità negli, indizio 138 N. 5;
tracce del fatto sugli, 138 N. 9.
Aborto, indizio, 139 B.
Abrogazione del Giudizio statario, a chi competa, 414;
a chi si trasmettano i processi pendenti, in seguito alla medesima, 415.
Acceleramento della procedura, 49.
Accessi giudiziali, II 21, 22, 230, V. *Competenze*.
Accesso di uditori al dibattimento, 223;
ad un condannato a morte 323;
ad arrestati, V. *Arrestati*.
Accessorie circostanze, riguardi alle, 408;
prova delle, G 270.
Accettazione della consegna, 45;
di denunzie, 72;
di doni, 139 A 3, 169.
Accidentali morti e ferite, competenza per, 10;
denunzia di, 10.
Accompagnamento del testimonio, 118, 230;
dell' imputato, 150, 151, 153, 379;
dell'accusato arrestato al dibattimento, 228;
trattandosi di contravvenzioni, 424;
spese dell', 332, 333;
mandato di, condizioni del, 118, 150, 151, 230, 378, 424.
Accordo delle parti, 37, 241;
della confessione e delle deposizioni testimoniali coi dati raccolti, 264 *d*), 269 *f*);
dei correi 271 *c*);
fra il patrocinatore e la parte per la determinazione dell'onorario, 346;
dei Ministeri, 397.
Accusa, appoggio dell', 37;

Digitized by Google

atto scritto di, 217;
verbale, 218;
esposizione dell', 232;
recesso dall', 232, 249, 289 *c*) *d*);
mutazione dell', 253;
scioglimento dall', 287, G 287;
conchiuso d', norme sul, 196 *c*), 200, 201, 213, 275, 384, 394, G 200;
rimedii di legge contro il, 202;
deviazione dal, 220;
quando non abbia luogo il, 406, 416;
punti d', dibattimento sopra più, 225;
stato d', porre in, IV, V, V. *Accusa*, *Conchiuso d'*.
Accusato, consegna dell', 201;
difesa dell', 213, 215;
di lui diritti e trattamento nel dibattimento, 216-256, G 219, 222;
se si ammala durante il dibattimento, 248 *a*), G 248;
condanna dell', 260, 283, 341;
pubblicazione della decisione all', 291, 292, 293;
rimedii di legge contro detta decisione, 300 *b*), 301, 418.
Accusatore pubblico, 30 *d*), V. *Privato* querelante.
Adottivi genitori o figli, causa di esclusione, 52, 58, III 6;
dell' imputato, loro esenzioni nell'inquisizione, 113, 133, 183;
nel dibattimento, 239;
diritto riguardo alla riassunzione del processo, 372.
Adozione, conseguenze dell', 52, 58, 113, 133, 183, 239, 372, III 6.
Affare, invalidità d'un, 361.
Affari, amministrazione dei giudiziarii, 11, 44, 145;
atti relativi all'andamento degli, 215;
trattazione degli, presso i Giudizii penali,
Appendice parte I, II 1-33, 149-167;
presso le Procure di Stato, III 28;
economici presso le medesime, III 33.
Affini, V. *Adottivi* e 53 N. 3.
Affinità, V. *Adozione* e 53 N. 3.
Affissione pubblica, 387, 398;
della sentenza contumaciale, 340, 341, 392.
Agenti di pubblica sicurezza, 30 *b*), 152, 382, 383;
di cambio, contravvenzioni alle leggi sugli, 9.
Aggiornamento del dibattimento, 221, 230, 235, 245, 248, G 248;
conseguenze di non averlo chiesto, 232, 395.
Aggiunta delle osservazioni, 130.
Aggravanti, riguardo alle circostanze, 66, 270 N. 1, 222 *g*).
Agguato, trovarsi nel luogo del reato in, 138 N. 7.
Agitazione visibile, 179.
Alienazione di cose somiglianti agli oggetti del reato, indizio, 139 G 2;
giudiziale, 355-358;
mentale, V. *Aberrazione*.
Alimentario assegno dovuto al carnefice, 340.
Alimenti degli arrestati, 343, V. *Competenze*, *Mantenimento*.
Allievi dell' imputato, V. *Adottivi*.
Allontanamento d'un inquisito a piede libero, 162, 395;
delle residenza del Giudizio, 25, 116, 333;
delle persone giudiziali dall' ispezione, 82;
di tracce, 138 N. 11;
dalla seduta, 226, 244;
d' impedimenti, 268.
Allusioni, indizio remoto, 142.
Alto tradimento, competenza, 10, 16, 42;
procedura, 18, 19, 20, 61, 101, 360;
indizio, 139 A;
Giudizio statario, 396;
comunicazione degli atti relativi ad Autorità estere, II 33;
denunzia dei procuratori di Stato, III 19.
Ambascia del costituito, 179.
Ambasciatori esteri, e loro personale, trattamento, 48.
Ammalato testimonio, 114, 241;
imputato, 221, 248 *a*), 319, II 79.
Amministrative Autorità, conti, 360.
Amministrativi impiegati al dibattimento, 225.
Amministrazione degli affari giudiziarii, 10;
della giustizia, 30 *i*), 32 *e*), 62, 436, II 34-42;
economica delle Procure di Stato, III 36.
Ammonizioni nel corso del procedimento, 122, 127, 131, 174, 226, 228, 229, 232.
Ammutinamenti sediziosi, ordine d'astenersi, 599.

Digitized by Google

Andamento del dibattimento, 232;
del reato, racconto, 233, 234;
del processo statario, 408.
Animo, esame di una malattia, stato dell', 95;
commozione d', del costituito, 179;
indole dell', dell'accusato, 281;
condizione dell', di un testimonio, 112, 132 *e*).
Anni, età al di sotto dei 14, dei 20, 132 *d*), 285.
Annotazioni nel protocollo, 149, 178, 184, 257;
del passaggio in giudicato di sentenze di risarcimento, 363;
libro di, II 155.
Annullamento della decisione e procedura, 51, 303, 310, 374, G 219, 220, 222, 236, 268, 427.
Annuncio della causa, 228.
Anonima denuncia, 74, II 15.
Anteatti, trasmissione degli, 293.
Anticipazione delle spese, 352.
Appellazione contro conchiusi, 302, V. *Ricorso*.
Appello, Tribunale d', sue attribuzioni in affari penali, IV, 9, 18, 27, 29, 32, *e*), 45, 46, 49, 50, 57, 65, 116, 171, 202-212, 214, 245, 293-315, 317, 322, 330, 338, 344, 349, 370, 383-395, 396, 414, 415, 427-430, II 34-42;
sua giurisdizione, 13.
Appiccato incendio, ispezione, 100.
Applausi vietati nel dibattimento, 226.
Applicazione inesatta della legge, 299 *b*);
di circostanze mitiganti, riassunzione all' uopo, 369, 370;
del § 113 del Reg. di proc. pen. G 113.
Apposizione dei ferri, 168, 169, 170, 228, II 71.
Approvazione, segni di, vietati nel dibattimento, 226;
del protocollo 257.
Approvazioni superiori richieste per singole operazioni, 45, 46, 145, 192, 249.
Aprimento di lettere 111;
del dibattimento, 228; V. *Avviamento*.
Archivio, I 221 e seguenti, II 169-172, III 28, 36.
Argomentazioni nelle deposizioni, 269 *c*).
Aria sufficiente nelle prigioni, 163, II 68.
Armi ed oggetti di munizione, delitti, contravvenzioni, competenza, 9, G 9, e 9 pag. 728;
possesso sospetto di, 138 N. 5, 139 A 2, 151 *b*);
lievo delle, 160 *c*);
da fuoco cariche pervenute al Giudizio, II 109.
Armonia delle risultanze, 129 *d*), 266, 269, *f*), 271 *b*).
Arrestati, loro trattamento, 163-171, 424, II 63 e seguenti;
liberazione degli, 199, 316, 317;
consegna degli, 201;
fuga degli, 168, 381;
loro assunzione ad esame, II 16, 17;
in custodia interinale; II 57; V. *Arresto*.
Arresto, qual pena suppletoria della multa, 6, G 6;
qual mezzo coattivo, 109, 155;
del testimonio, 118, 119, 133;
emissione dell'ordine e conseguenze, 39, 46, 106, 110, 145, 157;
condizioni dell', dell' imputato, 156, 161, 226, 424;
notifica ed esecuzione, 145, 158, 159, 160, 321;
cessazione, 161;
disciplinare riguardo al dibattimento, 226, 244; mitigazione, o commutazione, 286, 305;
in quanto si computi nella durata della pena, 313, G 313;
circolari d', 381-383;
di un fuggitivo condannato in contumacia, 394;
di persone militari, 404;
trattandosi di contravvenzioni, 424.
Arti, mestieri, diritti e licenze, perdita, 286, 305, 306, 311, 329, 427.
Artifizii vietati, 177.
Ascolto delle parti, 46, 49, 50, 220, 230, 235, 240, 247, 255, 308, 384, 385.
Assegno alimentario dovuto al carnefice, 340;
delle spese processuali, 351, II 129-148;
della via civile, 354, 363;
degli affari, I 134;
di denari alle Procure di Stato, III 33.
Assenti e fuggitivi, procedura contro, 377-395, 435.
Assenza del querelante dal dibattimento, 232;

Digitized by Google

dell'imputato dal dibattimento, 238, 244;
in caso di contravvenzioni, 423;
rimedii contro la decisione, 428.
Assessori, V. *Testimonii* giudiziali.
Asseveranza, dichiarazione di solenne, in luogo di giuramento, 131.
Assicurazione scritta d' un Membro della famiglia imperiale, 131;
delle pretese di risarcimento in caso di alto tradimento, 360;
del salvocondotto, 389;
dell' impunità, 390.
Assistenza ai Giudizii penali, a cui sono tenute tutte le Autorità, 12, 26;
della forza armata, 28;
nell' inseguimento, 380;
vicendevole delle Autorità giudiziarie, II 31.
Assistenti del carnefice, 333, 340, 402.
Assoluzione dal reato, 288.
Assunzione di persone, necessaria, 75, 76, 82, 87;
dei testimonii, prescrizioni relative, 112-133, G 113;
dell' imputato, 172-188, 216;
al dibattimento, 236-238, G 236;
nel Giudizio statario, 405;
in caso di contravvenzioni, 421, 425.
Asta giudiziale, 353-358, II 141.
Astinenza dal votare, 24;
da funzioni d'ufficio, 55, 59.
Attentati che si riferiscono ad un reato, indizio, 138 N. 6.
Attenzione dei testimonii giudiziali, 68;
dei carcerieri, 169;
dell' accusato, 252.
Attestazioni d' impiegati od inservienti, 277.
Atti singoli del processo d'inquisizione, 12, 14, 63;
che spettano al Tribunale chiamato al dibattimento, 15;
a chi sia permessa l'ispezione, 32 *c*), 37, 203, 211, 215, 302, 352, I 238, V. *Ispezione*;
di Giudizii incompetenti, in quanto sieno validi, 51;
comunicazione ai periti, 83;
al Vescovo, 320;
fra Autorità, II 31, 32, 33, 155;
vietata, II 33;
disposizione cogli atti d' inquisizione, 191, 192, 201, 206, 208;
da leggersi al dibattimento, 230, 241;
trasmissione ai Giudizii ordinari, 50, 199, 415; ai superiori, 204, 211, 302, G 204;
estratto degli, 192, 206, 211, I 140, 160, II 150;
esaurimento, I 138 e seguenti;
custodia, I 221;
rilascio, I 235.
Attinenti degli ambasciatori, 48;
dell' imputato, 110, 111, 313, 323, 343, 360, 387, V. *Parenti*.
Attivazione del Reg. di proc. pen. e leggi complementari, I, VI, XI, II proemio, III proemio.
Atto processuale, G 298; d'accusa, V. *Accusa*.
Attribuzioni dei procuratori di Stato, 29-36; del procuratore superiore, 32, V. *Procuratore*;
delle Autorità giudiziarie, V. *Giurisdizione*.
Attuazione, V. *Attivazione*.
Autopsia cadaverica, 86-91, IV, e seguenti.
Autore, scoperta dell', 60;
indicazione dell', nella sentenza, 283 *a*);
procedura contro ignoti, assenti, fuggitivi, 197 N. 5, 377-395, 435; V. *Imputato*.
Autorità, corrispondenza colle, 26, 27, 28, 33; loro obbligo alla denunzia, 71;
comunicazione d'atti ad altre, 321, II 31, 32, 33, 155;
esecuzione mediante altre, 329;
quali ordinino e facciano cessare il Giudizio statario, 396, 414;
giudiziarie in affari penali e loro attribuzioni in genere, 7-25, II 1-33;
di sicurezza, giurisdizione, 9;
partecipazioni da farsi alle, 61; assistono il giudice inquirente, 70;
perquisizioni domiciliari, 105, 106;
arresto d'imputati, 152;
altre norme di procedura riguardo alle, 264, 317, 324, 380, 382, 435;
politiche, competenza, 9 pag. 38;
distrettuali, notizia dello sfratto, 326, 360.
amministrative, prospetti e conti loro, 360.
Avidità di lucro, V. *Cupidigia*.
Avvelenamento, ispezione, 91, IV 38, 84, 98-111.

Digitized by Google

Avvertenza nelle citazioni, 148, 219.
Avvertenze sopra benefici di legge competenti, 113, 190, 200 *e*), 201, 212, 291, 293, 302, G 113.
Avvertimento da aggiungersi alla proclamazione del Giudizio statario, 399, 400.
Avviamento della procedura penale, 37, 50, 61; dell' inquisizione speciale, 142, 145, 147, G 145; astenersi dall', 189;
di nuove verificazioni, 242;
della riassunzione del processo, 372;
della procedura contumaciale, 386;
del processo statario, 398;
di verificazioni per contravvenzioni, 420.
Avvocati, esenti dall'ufficio di testimonii giudiziali, 69;
arresto d', 158;
rappresentanza (Camera) degli, 213;
difensori, 214;
notificazione della condanna, 321.
Avvocatura, chi ne ha subito l'esame può essere difensore, 214.
Azione giudiziaria penale, esercizio dell', 2, 37, 240; recesso dall', 189, 197, 198, 232, 249, 289, 366.

B

Balbettare dell'imputato, 143.
Bambini lattanti, quando possano stare con la madre arrestata, II 50.
Banale Tavola, 18.
Banca nazionale in caso di falsificazione di banconote, 98, G 98 pag. 729.
Banconote false, disposizioni da darsi, 98.
Banditi, modo di tenerli in evidenza e sorveglianza, 326.
Bando non può condonarsi dall'Appello, 305; come si eseguisca, 326; V. *Sfratto*.
Base per continuare le indagini, 377.
Benefici di legge dei parenti dell'imputato, 113, 133, 183, 239, 300, 301, 372, 427.
Biancheria, spesa della, 338.
Bollo, esenzione, 331;
parere sulla genuinità delle marche da, G 98;
Boschi, contravvenzione, competenza 9;
arresto d'individui colti sul fatto di danneggiare, G 152;
diritto di mitigazione riguardo a dette contravvenzioni, 286
commutazione della multa in arresto, G 6.

C

Cadaveri, visita e sezione, 86-88, IV 1 e seguenti; V. *Corpo*.
competenza nelle contravvenzioni alle discipline sul seppellimento di, G 9.
Cagione prossima della morte da indicarsi nel parere, 89.
Calcolo dei termini, 5, G 5; dell'arresto durante il processo nella durata della pena, 313, G 313.
Cambiamento della multa, 6, G 6;
in oggetti depositati giudizialmente, 102; di colore, 145;
nelle deposizioni protocollate, 130, 185;
nei conchiusi di prima istanza, 205, 208, 211, 220, 428, G 202 XII;
nella qualificazione del reato, 250;
dell'accusa, 253;
della pena di morte, 284, 285, 375, 376;
d'altre pene, 286, 305, 311;
delle decisioni di prima istanza, 301, 304, 309, 313, 344, 427;
della determinazione delle competenze, 349.
Cancelleria, Ufficio di spedizione, I 197.
Cangiamento. V. *Cambiamento*.
Capacità a delinquere, indizio, 281 *b*) 2, G 281.
Capi di Comune, notificano i testimonii giudiziali, 69;
dispongono perquisizioni domiciliari, 106;
citazioni che possono eseguirsi col loro mezzo, 149;
ordinano l'arresto d'imputati, 152;
notifica del loro arresto e condanna, 158, 321;
comunicazione a loro sovra condannati rimessi ai loro Comuni, 324;
di circolari d'arresto, 382;
politici di Dominio o di Circolo, loro attribuzioni in affari penali, 171, 317, 326, 396, 414.
Capitale, indicazione inesatta di un, 139 D 1, 3.

Digitized by Google

Capitali città, giurisdizione delle Autorità di polizia nelle, 9.
Capo del Giudizio, V. *Giudizio.*
Caporalato, comandante di, 121.
Caporioni da prendersi nel Giudizio statario, 405.
Capziose dimande, 176.
Caratteri, comparazione dei, 96, 274.
Carcere, pena del, suo influsso sulla procedura penale, 17, 20, 156 *a*), 188, 213, 217, 219, 368; commisurazione della pena del, IX, 284, 285, 286, 305, 311, 376, 410.
Carceri, difetto di, 49;
prescrizioni sopra le, 165-171, 324, 424, II 43-101, G 171;
fuga dalle, 168, 381, II 94-97;
quando devano consegnarsi gli arrestati alle inquisizionali, 201.
Carcerieri, prescrizioni sopra i, 169, 171, II 45, 46, 62-66, 100, 101.
Carnefice, competenze del, 323, 340;
dee trovarsi sul luogo del Giudizio statario, 402.
Carrozza per condurre al supplizio, 323.
Carte, perquisizione di, 108;
elenco di, II 102;
custodia, II 103;
di credito, genuinità, 98, G 98, pag. 729;
notifiche da farsi in caso di falsificazione, 61, 105, 383, G 98;
rapporto del procuratore di Stato, III 20.
Carteggio con altre Autorità, 26, 27;
specialmente col procuratore di Stato, 33, 63, III 12;
sospetto, 138 N. 2, 139 A. 1.
Casa Imperiale, 10, 16;
esame dei Membri della, 115;
assicurazione scritta dei medesimi, 131;
persone di, degli ambasciatori, 48;
intervento di persone di, 107;
citazione mediante persone di, 149;
disciplina della, di detenzione, 165, 166, 424.
capi di, comunicazione di descrizioni, 382, 383.
Case di lavoro forzato in Mantova e Venezia, G 317.
Cassa dello stato, consegna del prezzo alla, 358;
degli assegni del Giudizio, II 130;
denunzia incombente alla, G 98.
Cassazione, attribuzioni della suprema Corte di giustizia, 9, 19, 49, 50, 57, 65, 207, 211, 293, 301, 306, 308, 310-313, 330, 344, 370, 427.
Casse pubbliche, citazione ed arresto dei loro impiegati, 117, 158, 321;
comunicazione di sentenze, 321.
Castigo corporale, esecuzione, 325;
pena disciplinare, 168, II 92, 93.
Catene, V. *Ferri.*
Cattura interinale in caso di turbolenze, 154;
preventiva per contravvenzioni, 424.
Cautela da osservarsi nell' eseguire un arresto, 159.
Cauzione per uno stampato periodico, perdita, 328.
Cedente, ignoto, 139 D 7.
Cenni a taluno in iscritto, indizio, 142.
Certezza legale, 144, 258.
Certificati d' innocenza, quando devono rilasciarsi, 147, 189, 199, 289;
di nascita, matrimonio e morte, 275.
Cessazione dell'arresto, 161;
dalla procedura, proposta dal procuratore di stato, 30 *c*);
conchiuso di, dall'inquisizione, 196, 198, 199, 201, G 197, 198;
sopra il dibattimento, 289;
suo influsso sulle spese processuali e sulle pretese di risarcimento, 342, 364;
esecuzione d'un, 316;
riassunzione contro un, 366;
mezzi di legge contro il, 189, 202, 289, V. *Ricorso;*
della procedura stataria, 414, 415.
Cessionario sospetto, 139 D 6.
Cessione d'un processo, VII, 41, 50, 199, 250, 252, 418;
d'una cosa sottratta, 354.
Chiamata di testimonii e periti al dibattimento, 229.
Chiarezza delle confessioni e deposizioni testimoniali, 264 *a*), 269 *b*).
Chimici, intervento di, 91, IV 98, 107, 109, 110.
Chirurghi, loro capacità a giudicare di malattie e rimedii ordinarii, G 88, V. *Medici.*
Chiudimento dell'inquisizione, 186-191; del dibattimento, 255.
Cholera, eccezione al § 322 del Reg. di proc. pen. pel, G 322.
Cibi pegli arrestati, 165, 424, V. *Mantenimento.*

Digitized by Google

Circolari d'arresto, stabiliscono la competenza, 39; quando possano emettersi, 46, 379, 381; da chi e come, 382, 384.
Circolo, Autorità di, sue attribuzioni in affari penali, 168, 171, 273;
capo di, suo influsso, 396, 398, 402, 414;
Tribunali di, giurisdizione loro, 7;
procuratori di stato presso i medesimi, 29.
Circondario della giurisdizione, 25;
reato commesso in più di un, 39;
procedura per contravvenzione contro chi si trattiene in un altro, 425.
Circostanze da rilevarsi, 3;
aggravanti e mitiganti da investigarsi nel riconoscimento del fatto, 66;
rafforzanti gl'indizii, 143;
economiche dell'imputato, 6, 129, 139 D 6 e 9, 165, 174, 348;
di fatto, prova, 144, 264 *d*), 265, 269, 270, 278, 279, 281, 282;
modo di procedere quando se ne presentino di nuove, 370.
Citazioni a comparsa, 25;
di testimonii, 117, 118;
rifiuto delle, G 220;
d'imputati, 148, 149;
al dibattimento, 219;
di assenti, 386;
altre prescrizioni sopra il rilascio di, 39, 120, 121, 219, 220, 230, 242, 352, 378, 387, 389, 395, 419-425, II 10, 18, 19;
spese delle, 332, 333, 334, 337;
di paragrafi nella legge, a che servano, G 197.
Cittadino, dovere generale di prestarsi come testimonio giudiziale, 69.
Civile giudice, sentenze del, 4;
ha da accordare l'esecuzione sopra decisioni di risarcimento, 363;
ricerca del risarcimento avanti il, 371.
Giudizio, influsso delle sue decisioni, 4;
partecipazioni al, 158;
di lui obbligo alla denunzia, 71;
Giudizio penale, cessione dell'affare al militare, 47;
comparsa di persone militari avanti il, 120, 121;
sede, rimettere alla, 354, 358, 362, 364.
stato, il Reg. di proc. pen. vale pel, I.
Civili leggi, riguardo da aversene, 361, 371.
Coaccusati, difesa di più, 213;
dibattimento sopra più, 225, 234.
Coattivi mezzi contro i testimonii e periti, 118, 119, 121, 133;
per ottenere una confessione, 177.
Cognazione, V. *Affinità*.
Cognome del giustiziato, 313, V. *Nome*.
Coimputati, V. *Correi*.
Coincidenza di prove incomplete, 278, G 278;
quando ne basti una sola, 281.
Collazione di copie, I 210.
Collegi dei giudici, 17-20.
Collegiali Giudizii penali, 8.
Colloquio dell'accusato col difensore, 215, 234;
in genere cogli arrestati, 166, II 75, 78;
fra testimonii, in quanto possa impedirsi, 229.
Colore, cambiar di, 143.
Colpa, rilievo della, 66;
rifusione delle spese derivate da, 341.
Colpabilità, prova della, 120, 260.
Comitato, Autorità di, 171;
Giudizii di, quali Giudizii penali, 7 *b*), 10, 11;
Capo di, 396, 398, 402, 414.
Commissarii giudiziali assistenti alle esecuzioni capitali, 323.
Commisurazione di pene, 24, 254, 299 *d*);
delle competenze 332-350.
Commozione d'animo dell'imputato da notarsi nel protocollo, 179.
Commutazione di multe in arresto, 6, G 6;
della pena di morte, o del carcere in vita, 284, 285, 375, 376;
di altre pene, 286, 305, 311.
Commodità, concessione di, 165.
Comparazione dei caratteri, 96, 274.
Comparsa avanti il Giudizio, 116, 386, 388, 390.
Compenso, V. *Indennizzazione*.
Competenza in affari penali, prescrizioni relative, II, 9, 10, 16, 23, 38-51, 232, 417, 418, G 9, 10, 37-42, 47, 62;
in caso di riassunzione di processo, 373;
in caso di Giudizio statario, 401, 404.

Digitized by Google

Condizione fisica o morale, in cui non possono esaminarsi testimonii, 112.
Condonazione della pena, 286, 305, 306, 311, 330; istanza per, 370; trattandosi di contravvenzioni, 430.
Condono, V. *Condonazione*.
Conferma di circostanze e deposizioni, 141, 233, 239, 265, 426 *a*); di decisioni, 211, 301, 309, 310.
Conferenze dell'accusato col difensore, 215, 234; degli arrestati, 166, II 75, 78.
Confessione, prova incompleta, 140 N. 1; mezzi per ottenerla, 146, 176, 179; ritrattazione, 177, 235, 267, G 264; di azioni ignote, 181, 421; ripetuta nel dibattimento, 233; abbreviazione della procedura nel caso della, 188, 233; prova, 261 III, 264-268, 270, 273, 284, 353, 426, G 264; estorta, 266; negata la pravità d'intenzione, 268, G 264; in caso di contravvenzioni, 426; sacramentale, 112 *a*); permessa agli arrestati, II 76; scindibilità, conferma della, G 264; di correità, G 264.
Confessori, prescrizioni sui, 69, 102, 133, 323, 402, II 76, V. *Sacerdoti*.
Confidenti, in quanto le Autorità devano notificare i loro nomi, G 71.
Confidenza, persone di, intervento, 223, 224, 408.
Confini di circondarii giudiziarii, 39; della giurisdizione, 50; della pena, 299 *d*); dello Stato, 380; del diritto di mitigazione, V. *Mitigazione*.
Confisca, 329.
Conflitti di giurisdizione, 50.
Conformità, V. *Armonia*.
Confronto dei testimonii, 129; coll'imputato, 183.
Confuso parlare, 143.
Coniuge dell'imputato è esente dalla testimonianza, 113 *a*); dal giuramento, 133; dal confronto, 183; anche al dibattimento, 239; può ricevere la citazione pell'imputato, 149; ricorre per lui, 300, 301, 427; domanda la riassunzione, 372; gli s' intima l'editto di citazione per l'assente, 387.
Conoscenze sospette, 143.
Consanguinei, loro diritti, 113, 133, 166, 183, 239, 300, 301, 323, 365, 372, 387, 418.
Consanguineità coll'imputato, 52, 53, 55, 58; con persone sospette, 143; fra gl'impiegati, impedimento, III 6.
Consegna ricusata di oggetti e documenti, 104, 109; di lettere, 110; dell'imputato ad estere Autorità, 44-46; ad interne, 152, 201, 324, 382, 388, 409, 410; d'un condannato, 324; di un fuggitivo, 384.
Conseguenze di diritto, decisione sulle, 361, 393, 394.
Conservazione della sicurezza, 171; dell'ordine, 226.
Consessi V. *Composizione*.
Consigli di giudici, 17-20, V. *Giudici*, *Votazioni*.
Consiglieri necessarii per la deliberazione, 18, V. *Giudici*, *Votazioni*.
Consiglio, prendere consiglio, 138 N. 3, V. *Deliberazioni*, *Votazioni*.
Consulto dell'inquisito, 166, 244.
Contabilità di Stato, prospetti della, 10,360; trasmissione del giornale delle spese alla, II 133.
Conteggio delle spese di procedura, norme, 351, II 129-149.
Contegno contrario ai regolamenti degli arrestati, 168; in genere degli arrestati, 170 *f*); durante il dibattimento, 226, 228, 244, 245, 247, II 159.
Contenuto della denunzia, 73; del parere, 89; punibile di stampati, 102; di lettere, 111, 139 A 1; di deposizioni, 116, 269 *e*); del conchiuso d'accusa, 200, G 200; di parti del dibattimento, 238; di un documento, 274; della decisione, 292, 297, 299, 301.
Conti delle Autorità dello Stato, 360, III 36.
Continuazione del procedimento, 4, 41, 50, 186, 189, 197, 389;

Digitized by Google

Competenze, rifusione a carico dell'imputato, 332;
per intimazioni, citazioni, messaggi, accompagnamento, scorta, o trasporto, 333, 334, II 129;
della Gendarmeria, 333, 334, II 129, G 334;
dei militari ed ufficiali, 334;
dei testimonii, 334, II 129;
dei periti ed interpreti, 335, 336, 337, II 129, G 335;
del carnefice, 332, 340, 341;
degl' impiegati, 339, II 129;
dei patrocinatori, 343-350;
determinazione delle, 349;
esenzione, 331.
Complesso delle prove, 260.
Completamento del numero dei votanti, 18;
della procedura, 23, 51, 65, 192, 193, 195, 205, 208, 220, 250, 275;
d'una deposizione, 75, 126, 178.
Complici, V. *Correi*.
Composizione dei consessi decidenti, 17, 401, 417.
Composta prova, 278.
Compra asserita, 139 D 4;
prezzo di, d'una cosa venduta all'asta, 358.
Compratore sospetto, 139 D 5.
Computo dei termini, 5, G 5, 427;
dell' arresto inquisizionale, 313.
Comunale, condanna d'un membro della Deputazione, 321.
Comunali impiegati, 117, 158, 321, 426;
corrispondenza colle Autorità, 26, 33.
Comune, Capi di, cooperazione loro nella procedura penale, 69, 106, 149, 152, 382, 383;
condanna di un Capo di, 321.
Comuni, loro cooperazione nella procedura penale, 69, 331;
Autorità dei, si notifica loro la proclamazione del Giudizio statario, 398.
Comunicazione degli atti fra le Autorità, 98, II 31, 32, 33, 155;
della dichiarazione del Giudizio statario alle Autorità, 398.
Comunicazioni prescritte dalla legge, 61, 65, 98, 111, 145, 158, 201, 212, 217, 218, 302, 317, 320, 321, 326, 382, 383, 398, 404, 415.
Concerti dell'imputato, 151 *c*), 156 *b*); dei testimonii, 229, 269, *a*), 271 *c*).
Concessioni giudiziali, 165, 167, 189, 214, 221, 223, 254, 289, 322, 334, 357;
del salvocondotto, 389;
di permesso agl' impiegati delle Procure di Stato, III 9.
Conchiuso separato, complessivo, 24;
di estradizione 46;
di delegazione, 49;
sopra denuncie, 63, G 197;
nel processo d'inquisizione, 65;
d' aprimento dell' inquisizione, 145;
sull' arresto, 145, 153, 157, 161;
sopra l'inquisizione chiusa, 192-212, 377;
di desistenza, 196, 197, 199, 201, 377, G 197;
di cessazione dell'arresto, 161;
di cessazione dall'inquisizione, 196, 198, 199, 201, G 197, 198;
sopra il dibattimento, 289, V. *Cessazione*;
di accusa, 200, 201, 216, 384, 385, V. *Accusa*;
per nuove operazioni, 195;
in genere nel corso del dibattimento, 220, 221, 224, 236, 244, 254, 257, 293, 294, 306, 345;
formazione del, da parte dei Giudizii, 15 *a*), 17-24, 35, 36, 189;
dei Giudizii superiori in particolare, 207, 208, 302;
deviazione da un, 205, 208, 220,
di una deliberazione in generale, I 179, II 160.
che s'intenda per, G 197.
Conclusioni dopo chiuso il dibattimento, ordine, 253, 254, 255, 257, 408, G 253.
Concordato con la Santa Sede, G 320.
Concorso di più reati, 40, 41, 42;
d'indizii, 142, 279-282;
di circostanze ed altri mezzi di prova, 261, 270, 278-282, 426.
Condanna, sentenza di, 283, V. *Sentenza*.
Condannati, loro trattamento, II 84-88;
liberazione dei, 317;
esecuzione della pena, 324, 325;
suppliche di grazia dei, 330;
a morte, norme relative, 323, 341, 343, 368, 369, 372.

Digitized by Google

Condizione fisica o morale, in cui non possono esaminarsi testimonii, 112.
Condonazione della pena, 286, 305, 306, 311, 330;
istanza per, 370;
trattandosi di contravvenzioni, 430.
Condono V. *Condonazione*.
Conferma di circostanze e decisioni, 141, 233, 239, 265, 426 *a*);
di decisioni, 211, 301, 309, 310.
Conferenze dell'accusato col difensore, 215, 234;
degli arrestati, 166, II 75, 78.
Confessione, prova incompleta, 140 N. 1;
mezzi per ottenerla, 146, 176, 179;
ritrattazione, 177, 235, 267, G 264;
di azioni ignote, 181, 421;
ripetuta nel dibattimento, 235;
abbreviazione della procedura nel caso della, 188, 233;
prova, 261 III, 264-268, 270, 273, 284, 353, 426, G 264;
estorta 266;
negata la pravità d' intenzione, 268, G 264;
in caso di contravvenzioni, 426;
sacramentale, 112 *a*);
permessa agli arrestati, II 76;
scindibilità, conferma della, G 264;
di correità, G 264.
Confessori, prescrizioni sui, 69, 102, 133, 323, 402, II 76, V. *Sacerdoti*.
Confidenti, in quanto le Autorità devano notificare i loro nomi, G 71.
Confidenza, persone di, intervento, 223, 224, 408.
Confini di circondarii giudiziarii, 39;
della giurisdizione, 50;
della pena, 299 *d*);
dello Stato, 380;
del diritto di mitigazione, V. *Mitigazione*.
Confisca, 329.
Conflitti di giurisdizione, 50.
Conformità, V. *Armonia*.
Confronto dei testimonii, 129;
coll'imputato, 183.
Confuso, parlare, 143.
Coniuge dell' imputato è esente dalla testimonianza, 113 *a*);
dal giuramento, 133;
dal confronto, 185;
anche al dibattimento, 259;
può ricevere la citazione pell' imputato, 149;
ricorso per lui, 300, 301, 427;
domanda la riassunzione, 372;
gli s' intima l'editto di citazione per l'assente, 387.
Conoscenze sospette 143.
Consanguinei, loro diritti, 113, 133, 166, 183, 239, 300, 301, 323, 365, 372, 387, 418.
Consanguineità coll' imputato, 52, 53, 55, 58;
con persone sospette, 143;
fra gl' impiegati, impedimento III 6.
Consegna ricusata di oggetti e documenti 104, 109;
di lettere, 110;
dell' imputato ad estere Autorità, 44-46;
ad interne, 152, 201, 324, 382, 388, 409, 410;
d'un condannato, 324;
di un fuggitivo, 384.
Conseguenze di diritto, decisione sulle, 361, 393, 394.
Conservazione della sicurezza, 171;
dell'ordine, 226.
Consessi, V. *Composizione*.
Consigli di giudici, 17-20, V. *Giudici*, *Votazioni*.
Consiglieri necessarii per la deliberazione, 18, V. *Giudici*, *Votazioni*.
Consiglio, prendere consiglio, 138 N. 3, V. *Deposizioni*, *Votazioni*.
Consulto dell' inquisito, 166, 244.
Contabilità di Stato,
prospetti della, 10, 360;
trasmissione del giornale delle spese alla, II 133.
Conteggio delle spese di procedura, norme 331, II 129-149.
Contegno contrario ai regolamenti degli arrestati, 168;
in genere degli arrestati, 170 *f*);
durante il dibattimento, 226, 228, 244, 245, 247, II 159.
Contenuto della denunzia, 73;
del parere, 89;
punibile di stampati, 102;
di lettere, 111, 139 A 1;
di deposizioni, 116, 269 *e*);
del conchiuso d'accusa, 200;
di parti del dibattimento, 238;
di un documento, 274;
della decisione, 292, 297, 299, 301.
Conti delle Autorità dello Stato, 360, III 36.
Continuazione del procedimento, 4, 41, 50, 186, 189, 197, 389;

Digitized by Google

mediante il querelante privato, 37;
del costituto, 172;
del dibattimento, 248, 252;
della custodia, 384;
d'un reato, 270 N. 4;
d'un viaggio, 423.
Conto stretto, cui sono tenuti gl'impiegati per abusi o trascuranze, 146, 217.
Contraddizioni nel deporre, 85, 126, 142, 175, 177, 259, 269 *f*).
Contraffazione di carte di pubblico credito, 61, 98, 103, 383, III 20, V. *Carte*.
Contrassegni di cose, 102;
particolari, indicazione di, 128, 180, 241;
indizio, 138 N. 5 e 9, 139 B;
di persone, 176, 200 *f*), 253, 353, 381;
di reati, 160 *c*), 253, 283 *a*).
Contratto nullo, 139 D 8, 346.
Contravvenzioni, disposizione generale, 1;
competenza, 9, 18, 19, 20, 30 *g*), 40;
prove, 426;
riassunzione del processo, 432;
ricorso 427, G 427;
pene, 429;
altre norme di procedura, 132 *b*), 199, 247, 250, 283, 286, 290, 305, 310, 324, 368 *c*), 373, 416-436, G 416.
Controlleria nell'assunzione dell'ispezione, 78;
dell'amministrazione della giustizia riguardo alle contravvenzioni, 436.
Controllo delle spedizioni, I 207.
Controparte da sentirsi, 347.
Contumacia dei testimonii, 118;
del querelante privato, 232;
dell'accusato, 389, 395, 423, 424, 428.
Contumaciale processo, 385-395.
Convegni sospetti, 139 A 1.
Convenzione, moneta di, vale nella procedura penale, 6.
Convincimento intimo del giudice sulla reità, 260; dell'imputato, 3, 180, 241, 258-282, 408, 420, 422, 425.
Cooperazione del procuratore di Stato, 37, 53, 63, 70, 417, V. *Procuratore*.
Copie di conchiusi, decisioni, intimazione delle, 65, 201, 212, 215, 217, 302, 317, 321, 387, 417, 423;
di atti in generale, I 238, G 203;
delle decisioni e protocolli di consiglio non si trasmettono all'Appello, G 204.
Corpi di reato, custodia, 102, II 102 e seguenti, V. *Oggetti*.
Corpo del giustiziato, lievo dal patibolo, 523.
Correi, procedura contro, V, G 38;
deposizioni di, prova incompleta, 140 N. 5, 6;
prova legale, 261 IV, 271, G 271;
confronto di, 183, 237, 408;
altre pratiche con 238, 375;
indagini per la loro scoperta, 60, 176, 183, 408;
denominazione loro nella sentenza, 283 *a*);
loro responsabilità per le spese, 341;
restituzione di cose trovate presso loro, 353.
Correlatore, II 160.
Corrispondenza delle Autorità, 26, 27, 33, 63, III 12, G 26.
Corruzione del testimonio, 269 *a*).
Corso, V. *Andamento*.
Corte di giustizia di prima istanza, IV, 7, 10, 11, 14, 17, V. *Tribunale*;
di seconda istanza, V. *Appello*;
di terza, V. *Cassazione*;
speciale in Mantova, 10.
Cosa giudicata, disposizioni dopo il passaggio in, 199, 201, 216, 217, 251, 316, 317, 318, 321, 341, 353, 363, G 197, 198, V. *Cose*.
Coscienza chiara nelle deposizioni, 132 *c*), 264 *b*);
della colpa, 179.
Coscrizione, contravvenzioni alla legge di, 9.
Cose, custodia di, 102;
riconoscimento di, 128, 180, 241, G 248, 281;
possesso di, 138 N. 7 ed 8, 139 C 2;
stima di, 76, 270 N. 2;
descrizione di, 353-358, 383, V. *Oggetti*.
Costituto dell'imputato, 148, 153, 172-185, II 16, 17;
tempo entro il quale il giudice deve intraprenderlo, 152-154;
finale, 190;
dell'accusato, 216, 233-235.
Credibilità di circostanze, 4, 82;
di mezzi di prova, 244, 260, 269 *e*), 275, G 260;

Digitized by Google

di un testimone o perito, 244;
di motivi, 267;
delle deposizioni testimoniali, G 260.
Credito. V. *Carte di credito*.
Creditore, rapporto di un, 52, 58.
Crimini riservati, 10, III 19;
procedura relativa, 10-20, 360, 396-415;
molto gravi, 165, pag. 402;
altre norme speciali, 30 *a*), 38-51, 61, 132 *b*), 137-144, 247, 283, 324, 376, 416, 421, 423, 433, G 250.
Criterio del procuratore di Stato, 37;
giudiziale, 111, 128, 229, 239, 248, 274, 311, 325, 343, 401, 419.
Cugino, motivo di esclusione, 52, 58;
dell'imputato può esimersi dal deporre, giurare, e confronto, 113, 133, 183, 239, G 113.
Culto divino, oggetti destinati al, 102.
Cupidigia di lucro, crimini per, influsso sul giuramento, 132 *b*);
indizii, 139 C;
convincimento per, 281 *c*).
Cura nel rintracciare le circostanze, 3;
d'anime, V. *Sacerdoti*.
Cursore, competenze del, 333, 334.
Custodi delle carceri, norme pei, 179-161, II 30, 46-75, 79, 83, 88, 100, 101;
per gli arrestati in custodia interinale, II 57, 58.
Custodia dei corpi di reato, 102, 107, 108, 111, II 102 e seguenti;
di sostanze velenose, 91, IV 110;
di oggetti dell'arrestato, 160 *c*);
di oggetti sottratti, 355, 357;
degli atti, I 221 e seguenti, II 167, III 36, V. *Scritti*;
preventiva dell'imputato, 151-154, 158, 160, 163, 321, 426, II 16, 17, G 153, 154;
in casa, 424.

D

Danneggiato, esclusione d'impiegati giudiziarii in causa del, 52, 58;
diritto di ricusa del, 56;
esame del, 75, 76, 127, 131, II 1, 6, 19, G 76;
riguardo al medesimo nell'imputatazione legale, 138, N. 4, 5, 8, 140;
citazione del, 219;
diritti del, nel dibattimento, 223, 243, 244, 253, 257, 419;
prova della deposizione del, 261, 270, G 248, 264, 270, 281;
rimedii di legge competenti al, 292, 300 *d*), 301, 363, G 202 XXXIV;
procedura sulle sue pretese, 352-364;
ispezione degli atti d'inquisizione, G 352.
Danno, verificazione del, 10, 66, 76, 100, 101, 127, 352, 359, 360, G 76;
prova del, 270 N. 2, G 270;
riforma della decisione a, dell'imputato, 209, 304, 309, 310;
riassunzione del processo, 368;
conclusioni del procuratore di Stato sul, § 253.
Dati raccolti sulle circostanze del reato, 260, 264 *d*), 267, 269 *f*), 270 N. 3.
Daziarii impiegati, V. *Impiegati*.
Debito, documento di, 139 *D*.
Debitore, rapporto di un motivo di esclusione, 52, 58.
Debolezza, impedimento al giuramento, 132 *e*).
Decenza, *riguardi di*, nell'ispezione, 82;
nelle perquisizioni, 106, 107;
nel costituto, 173, 179;
nel dibattimento, 224, 226;
mancanza nei ricorsi e gravami, 315.
Decimoquarto anno, età al di sotto del, impedimento al giuramento, 132 *d*).
Decisione finale, sentenza, V, VII.
Decisioni dei Giudizii civili, 4;
dei Giudizii matrimoniali, 4;
dei Giudizii penali, 15, 16, 38, 50, 64, 65, 197-200, 227, 255, 257, 344;
durante e dietro il dibattimento, 289-294, II 160, G 197;
da leggervisi, 241;
ricorso contro, 30 *e*), 295-315;
esecuzioni delle, 316-330- 352-364;
antecedenti, riassunzione del processo contro, 367-376;
sopra la chiesta impunità, 390;
contro assenti e fuggitivi, 391;
nuove contro condannati in contumacia, 394;
in caso di contravvenzioni, 419, 423, 425, 427-429, G 427, V. *Conchiuso*, *Sentenza*;
spedizione dei motivi di, 199, 200, 291, 292, 419, V. *Spedizioni*;

Digitized by Google

dei Giudizii penali superiori, G 202.
Decorazioni, comunicazione delle sentenze portanti la perdita di, 321.
Decoro da osservarsi nei costituti, 173.
Decreto, evasione con, 200, 314, G 197; formalità nella spedizione del, I 211, 212, 249.
Deduzioni del ricorso, norme relative, 203, 211, 302, G 202.
Defunto, V. *Cadaveri*, *Morte*.
Degradazione, di sacerdoti condannati, 330, G 320.
Delegazione, diritto di, 49; delle Preture foresi a Giudizii inquirenti, 10 c) pag. 729; G 14, rivolgersi all'Appello per una, 252; provinciale, Autorità politica, V. *Circolo*.
Deliberazione, protocollo di, 194, 204, 257, 412, I 177, II 161.
Deliberazioni dei Giudizii, 17-22, 53, 193, 207, 226, 310, I 146, 159, 160, 161, 174, II 160; come e quando vi intervengono i membri delle Procure di Stato, ed effetto delle loro proposte, 35, 36, 62, 63, 193, III 34, V. *Procuratore*.
Delitti, procedura pei, V. *Crimini*; eccezioni, 37, 189, 197 N. 4, 200 a), 289 d), 324, 381.
Demente, norme pel caso che l'imputato si finga, 182.
Denari dell'arrestato, 160 c), 165; specie di, sospette, 130 C 2; corpo di reato, II 153; assegno di, alle Procure di Stato, III 36.
Denominazione dei reati, V. *Distinzione*.
Denunzia presentata a Giudizio incompetente, 13; di negligenza o ritardo, 27; di motivi di esclusione, 54, 55; di crimini, 13, 61-63, 71-74, 141, 147; obbligo di, 71, G 98; diritto di, 72; tenore della, 73; anonima, 74; indizio, 141; di tentativi di fuga, 169; di arresto e condanna, 317, 320, 321; dello scioglimento dall'accusa, 317; del bando e sfratto, 326; di persone e cose descritte, 383; di condanne statarie, 404; contro uno già accusato di un crimine egualmente punibile, G 251.
Denunziante, esame del, 126, V, V. *Assunzione*; deve esser noto, 73, 121; quando si condanni alla rifusione delle spese, 342, 345.
Denunzie, registro delle, II 6; come si ricevano, II 14, 15, 149.
Depositi giudiziali, 102, 107, 108, II 103, 113-126, 128, 355-358, G 355.
Deposito, luogo di, scelto dall'imputato, 138 N. 1.
Deposizione, completamento d'una, 75; del danneggiato, 76, 140, 270, G 76, 140, 248, 264, 270, 281; invalidità d'una, 112, 132; esenzione dalla, 113; testimoniale rifiutata, 119; di persone militari, 120, 121; giurata di un testimonio singolo, non giurata di due, di uno o due correi confessi, 142; falsa, procedura in caso di, 242, G 240; V. *Assunzione*.
Deposizioni contraddicenti, indizio, 122; conformi, 269, 271, G 271; da leggersi al dibattimento, 241; V. *Correi Testimoni*.
Deputati comunali, a chi deve notificarsi la loro condanna, 321.
Descrizione di persone e cose, 92, 102, 138 N. 5, 180, 184, 241, 356, 357, 381, 382, 436; della persona e degli abiti dell'imputato, 160 *a*), II 51, 52; di effetti che pervengono al Giudizio, II 102-112, 126, 227; di oggetti sottratti, 355, 383; del cadavere, 87, IV 11, 31-33, 47-57.
Desistenza dalla procedura, 20, 30 *c*); da atti ulteriori, 47; dall'inquisizione, 188, 189; dal dibattimento, 249, 250, 252; del querelante dall'istanza, 232, 249, 366; *conchiuso di*, 196 *a*), 197, 199, 201, 377, G 197; pretese di risarcimento nel caso di un, 364; riassunzione del processo contro un, 365.
Detentore di oggetti, 102; d'una abitazione, 107;

Digitized by Google

di buona fede, 354.
Detenuti, V. *Arrestati*.
Detenzione di una cosa, 353;
pena di, differita, 322;
esecuzione di pene di, 321, 322, 324, 429, V. *Arresto, Carcere*.
Determinazione delle deposizioni, 141, 264 *a*), 269 *b*).
Dettatura delle risposte da parte dell'imputato, 185.
Devastazione di proprietà, Giudizio statario, 397.
Diarie normali, 333, V. *Competenze*.
Dibattimento finale, prescrizioni in proposito, 16, 17, 30 *d*), 35, 37, 38, 42, 53, 120, 121, 200 *f*), 213-257, 352, G 215, 219, 220, 222, 236, 248, 250, 251, 257;
norma sulle prove, che vi emersero, 259, G 259;
decisioni sopra il, 283-315, G 197;
fuori del processo ordinario, 366, 375, 391, 419;
contegno del Giudizio durante il, II 159.
Dicastero politico provinciale, competenza giudiziaria nelle città ove risiede, 9, 10, 16.
Dichiarazione nel parere, 89, 92, 95;
in punto di morte fatta dal danneggiato, 140 N. 4;
nelle decisioni, 199, 290, 292 *f*), 297, 299, 213;
del Giudizio statario, 396-399.
Diete, 332, 333, 339, V. *Competenze*.
Difensori, nomina, loro diritti e doveri, 52, 53, 58, 113, 133, 166, 183, 203, 213-217, 219, 220, 221, 223, 228-255, 292 *c*), 315, 387, 391, 407, 408, G 215, 219, 222, 257;
competenze dei, 332 *d*), 345-351;
lista dei, 214;
che s'intenda nel § 113 del Reg. di proc. pen. per, G 113.
Difesa dell'imputato, 3, 183, 190, 201, 203, 213, 214, 247, 419;
spese della, 341;
mediante calunnia, G 281.
Difetti dei testimonii, 114, 241;
nelle prigioni, 171;
nella procedura, 218, 418, 427.
Differenze nelle dichiarazioni dei periti, 85, IV 19, 21;
nelle deposizioni, 177, 183, 241, 257;
nel processo statario, 405-408;
nella procedura per contravvenzioni, 416-436.
Differimento dell'esecuzione di una condanna, 319-322.
Difficoltà riguardo ad atti di Giudizii incompetenti, 207, 208, 302.
Difficultazione del procedimento, 151, 156, 424.
Dignità, perdita di, 320, 321.
Digressioni estranee all'oggetto da evitarsi, 253.
Dimande, V. *Domande*.
Diminuzione dei guadagni, 334.
Dimora da non abbandonarsi durante il riconoscimento del fatto, 155;
dei testimonii, 241, 334;
indagini per rintracciare la dimora dell'imputato, 378, 384, 389;
influsso del luogo di, nella procedura penale, 6, 44, 46, 73, 115, 116, 155, 162;
V. *Domicilio*.
Dipendenza dei procuratori di Stato, 31.
Diplomatico corpo, 48, V. *Ambasciatori*.
Direzione del processo d'inquisizione, 14;
delle Procure di Stato, a chi spetti, 30 *k*);
dell'ispezione, 83;
della Zecca, 99;
del dibattimento, 225, 226;
provinciale di finanza per la determinazione di spese, 338;
del Giudizio statario, 408.
Direzioni di polizia, 9, G 9.
Diritti dei Giudizii inquirenti, 12, V. *Inquirente*;
delle Autorità giudiziarie e Procure di Stato, 14, 28, 29, 30, 32, 33, 49, 286, 305, 309, 311, 315, 427, V. *Giudizii, Procuratore*;
del presidente, 21, 226, V. *Presidente*;
del Tribunale statario, 404;
generali, 64, 147, 202;
del querelante privato, 37, V. *Privato*;
dell'imputato, 189, 244, 289, V. *Imputato*;
perdita di, 321, 329, 422.
Diritto privato, questioni preliminari di, 4;
ragioni di, 354-364, G 253;
non è ammessa la riassunzione del

Digitized by Google

processo per le conseguenze di 371;
in casi di contravvenzioni, 431, V. *Ragioni*.
Disapprovazione, segni vietati di, 226.
Disciplinare potere del procuratore superiore di Stato, 32 *b*), III 14-16; del presidente, 226;
punizione per contegno indecente al dibattimento, 246-247, 326; di arrestati, 168, II 90-97;
sorveglianza, che compete al procuratore di Stato, 30 *k*);
all'Autorità del condannato, 321.
Discordanze, V. *Differenze*.
Discorsi coi visitatori degl' inquisiti arrestati, 166.
Discrezionale potere del presidente, 242.
Discussioni del Giudizii, 21, 55, 53, 193, 207, 226, 257, 310, G 21;
inutili da escludersi, 225, 253, 255, 408.
Dispareri fra il giudice inquirente ed il procuratore di Stato, 64.
Disparità di opinioni, V. *Dispareri*;
transitorie per l'attuazione della procedura penale, IV-VII;
Disposizioni, per l'attuazione della procedura penale, IV-VII;
da prendersi, 30 *f*), 40, 65, 105, 195, 314.
Disputa contro la chiara lettera della legge, come si punisca, 315.
Disseppellimento di cadaveri, 86, IV 37, 109.
Dissotterramento di cadaveri, 86, IV 37, 109.
Dissuggellamento di scritti, 108.
Distanze, prospetti delle, 333.
Distinzione di più reati nella proposta d'accusa, relativo conchiuso e sentenza, 200, 283, 290, G 200.
Distrettuali ufficii quali Autorità penali, 7 *a*);
loro impiegati ed inservienti, 117, 158, 321;
Autorità politiche, 326;
Giudizii penali, 7-15;
loro attribuzioni nel processo d'inquisizione, 10, 106, 116, 152, 380, 382;
loro procedura per contravvenzioni, 416-456.
Distruzione delle tracce, 138 N. 11, 151 *c*), 156 *a*); di oggetti, 329;
considerevole di altrui proprietà, Giudizio statario, 397.
Disumazione di cadaveri, 86, IV 37, 109.
Diversità, V. *Differenze*.
Divieto di abbandonare il luogo di dimora, 155.
Divin culto, V. *Culto*.
Documenti, prova della genuinità di, 96, 274;
traduzione di, 97;
perquisizione di, 109;
oscurità di, 139 D 1, 2, 4;
prova mediante, 261, 272-276, 426;
custodia di, II 103.
Documento pubblico, 275, G 275.
Doganali impiegati, 117, 158, 321.
Domande, votazione sopra singole, 24;
dei Giudizii inquirenti, 62;
ai periti, 83, 89;
ai testimonii, 116, 125, 126;
al danneggiato, 127;
all'imputato, 174-182;
nel dibattimento, 232-234, 264 *c*), 271 *b*);
quali persone hanno diritto di farne, 243;
modo di registrarle, 184, 185.
Domeniche, V. *Festa*, *Feste*.
Domiciliare perquisizione, V. *Perquisizione*.
Domicilio, Foro del, 44, 46;
divieto di abbandonarlo, 155;
ordinario, notifica al Giudizio civile del, 158;
dell'imputato, 324, 356, 387;
esame al, per contravvenzioni, 425, V *Dimora*.
Dominii, sfratto da tutti i, 286, 305, 311, 316;
per quali valga il Reg. di proc. pen., I.
Doni, accettazione di, indizio di alto tradimento, 139 A 1;
vietata ai carcerieri, 169;
vietato agli ecclesiastici di farne agli arrestati, II 76;
da passarsi fra i depositi criminali, G 355.
Donna, ispezione d'una, 94;
indizio contro una, 139 B;
incinta, 319.
Doveri di denunzia, 71;
generali dei Giudizii, II 1, 2, 3, 5;
speciali del Capo, II 4, 6, V. le voci corrispondenti.
Dottorato, V. *Grado accademico*.

Digitized by Google

Dubbii riguardo a mezzi di prova, 260, 269, 272, 275, G 260.
Durata d'una ispezione, 82;
dell'arresto, 154, II 17;
del dibattimento, 222;
della pena, 286, 305, 313;
del Giudizio statario, 406;
della preventiva custodia, G 153, 154.

E

Eccezione degl' impiegati giudiziarii, 52-57;
dei membri della Procura di Stato, 58, 59.
Eccezioni alla competenza, 25, 114, 115.
di procedura pei delitti, 37, 189, 197 N. 4, 200 *a*), 289 *d*), 381.
Eccitatori avanti il Tribunale statario, 403.
Ecclesiastici pegli arrestati, II 76, V. *Sacerdoti.*
Economiche circostanze, V. *Circostanze.*
Editale processo, 385-392;
termine, decorrenza del, 358, 391.
Editto, pubblicazione di cose trovate con, 356;
citazione di assenti mediante, 386, 387;
formalità della spedizione di un, I 211, 212, 249.
Effetti legali, V. *Conseguenze;*
degli arrestati, 165, II 81; V. *Elenco* degli effetti, e *Cose.*
Elaborati, I 138 e seguenti.
Elemosine pel condannato a morte, 323.
Elenco dei difensori, 214;
dei testimonii e periti, 217, 218;
dei detenuti, II 30, 89;
degli effetti consegnati coll'arrestato, II 53, 54, 153;
degli effetti provenienti da reati, 160 *c*);
delle spese, II 134, 137;
degli atti separati del giornale, II 168.
Emolumenti, perdita di, 321.
Enumerazione di più reati, V. *Distinzione.*
Equità nella determinazione delle competenze, 348.
Eredi, diritto al ricorso degli, 300 *d*).
Eredità del condannato, 341.
Errore dei testimonii, 132 *g*);
nella pubblicazione del conchiuso d'accusa, G 202 III.
Esame, V. *Assunzione*, *Confessione*, *Costituto*, *Testimonii.*
Esclusione di persone dei Giudizii, 52-57, G 406;
di procuratori di Stato, 58, 59;
dalla lista dei difensori, 214;
della punibilità, 4, 197 N. 2, 198 *a*), 289 *a*).
Esecuzione del fatto, mezzi all'uopo, 138 N. 1, 3;
seduzione alla, 146;
preparativi alla, 268;
ordine nella, della sentenza di morte, 293, 323;
delle sentenze, 316-330, 393, 413, 429;
per le ragioni di privato diritto, 365.
Esempio di terrore nel Giudizio statario, 410.
Esenzione degli ambasciatori dalla giurisdizione ordinaria, 48;
dall'ufficio di testimonii giudiziali, 69;
dall'obbligo di far testimonianza, 113, 239, 241;
dal giuramento, 133;
dal confronto, 183;
dalle tasse, 331.
Esercizio nel fatto punibile, 138 *b*);
delle funzioni d'ufficio, deposizioni sull', 422.
Esibiti degli arrestati ad Autorità superiori, 167;
falsi a Giudizii penali, 315;
dei condannati, 330;
esenti da tasse, 331;
protocollo degli, e trattazione coi medesimi presso i Giudizii penali, I 108-131, II 149-156;
presso le Procure di Stato, III 28.
Esilo d'una procedura civile, 4.
Esperti, V. *Periti.*
Esposizione d'un infante, indizii, 139 B.
Espressioni, protocollazione delle, del costituito, 185.
Este, competenza di quella Commissione giudiziaria, 10 *a*);
scioglimento, G 10.
Estensione della validità del Reg. di proc. pen., I;
della giurisdizione, 25;

Digitized by Google

della falsificazione di carte di pubblico credito, 98;
del dibattimento a reati diversi, 251.
Estere, corrispondenza con Autorità, 26, 35.
Esteri Sovrani, Ambasciatori, 48.
Estero, competenza per crimini e delitti commessi all', 44, 46;
come si sentano i testimonii abitanti all', 116; bandito o sfrattato, 326.
Estinzione di reati, V. *Prescrizione*.
Estradizione di un imputato, 45, 46, 384.
Estratti dai registri delle nascite dei matrimonii, e delle morti, 275.
Estratto degli atti d'inquisizione, 192, 206; degli atti in genere, I 140, 160, II 150, V. *atti*.
Estremi di prova, V. *Prova*.
Esumazione di cadaveri, 76, IV 37, 109.
Età, dimande sulla, 125, 174, 252; suo influsso nella procedura penale, 132 *d*), 241, 285, 292 *c*), 386.
Evasione degli esibiti, I 123; V. *Fuga*.
Evasioni, intimazione delle, I 213.

F

Faccendieri, Autorità chiamate a decidere contro, G 9.
Faccia, ripetizione in, 171.
Facoltà medica, 78, 85;
concesse al querelante privato, 37;
debole percettiva e della memoria, 132 *e*);
dei Giudizii per mitigare straordinariamente le pene, 286, 305, 309-311;
V. *Diritti*.
Falsa denunzia, 342, 345;
deposizione, 240;
giustificazione, 281 *b*) 1.
Falsificazione di carte di pubblico credito, procedura, 61, 98, 105, 383, G 98;
competenza speciale in Ungheria, G 10;
rapporto del procuratore di Stato, III 20.
Falsità della deposizione, 132 *g*);
in un documento di debito, 139 D 2;
nelle deposizioni, 142; V. *Falsa*.
Fama, il giudice deve investigarne l'origine, 61, 70, 88, 147;
pubblica, 106, 151 *b*);
risparmio della, 107;
cattiva, indizio remoto, effetto, 142, 291;
fondamento pell'arresto, 151 *a*), 156 *c*).
Famiglia Imperiale, 10, 115, 131;
degli ambasciatori, 48;
del condannato, riguardi alla, 6, 107, 322, 343;
interrogazioni sui rapporti di, 125, 174.
Famigliari, quando possa intimarsi loro una citazione, 149;
che s'intenda per, G 149.
Famigliarità sospetta con malfattori, 142, 281.
Fatti, punizione di chi ne adduce di falsi nelle istanze, 315.
Fatto, riconoscimento del, 66, 73, 75, 265, 269 *b*), 270 N. 1, 377, 408, 426, 435, V. *Riconoscimento*;
colto in flagrante, 106, 151 *b*), 188, 247, 403;
cessazione della punibilità del, 197 N. 2, 198 *a*), 199, 288, 289, 290;
inclinazione al, 281;
indicazione inesatta del, 299;
rilevazione del materiale del, 4, 13, 39, 47, 50, 66-103, 188, 217, 272, 284, 285, 405;
mancanza del materiale del, 185, 197 N. 1, 199, 288, 289, 366, 418;
questioni di, 254 255;
prova del, G 197, 198, 200, 270, 278, 287.
Favore dell'imputato, riforma della sentenza a, 202, 369.
Ferite, V. *Lesioni* corporali.
Fermo dell'imputato, 379, 381, 387, 435.
Ferri, apposizione dei, 168, 169, 173, 228, II 71.
Festa, giorni di, si comprendono nei termini, 5;
prosecuzione del dibattimento in giorni di, 248;
scarcerazione, 316;
sentenza di morte, 323.
Feste degl'israeliti, 114.
Figli di detenuti, II 50;
dell'imputato, V. *Coniuge*.
Figura, corrispondenza nella, 138 N. 3.
Finale dibattimento, V. *Dibattimento*.
Finanza, Ministero di, 98, 383, G 98 e pag. 729;

Digitized by Google

Direzione provinciale di, 338;
guardia di, 93, 117, 158, 321.
Finestre nelle prigioni, 169, II 43.
Finzioni dell' imputato, contegno del giudice in caso di, 182.
Firma di protocolli, 130, 184, 237, 412, 416 N. 6;
di un documento, 274.
Fisica condizione del testimonio, 112, 132 *e*).
Flagrante reato, 151, 188, 247, 403, 426.
Fogli, sottoscrizione dei singoli, del protocollo, 130, 184;
pubblici, inserzione in, 87, 382, 383, 387, 398, 414, V. *Gazzetta*.
Foglio d' intimazione, I 214;
centrale di polizia, II 32.
Fondamento della ritrattazione. 235;
per avviare la inquisizione, 61;
della scienza del testimonio 126;
del ricorso, 296, 299;
Fonti del processo penale, pag. 12.
Forma delle spedizioni di decisioni, 199, 292, 384;
delle spedizioni in genere, I 211, 212, 249, II 165. III 35, V. *Formalità*.
Formalità nell' assunzione del giuramento di testimonii, 151. G 131;
ricorso per violazione di. 297, 298;
procedura relativa dei Tribunali superiori. 303, 310;
del Giudizio statario, 408.
Formazione del conchiuso, V. *Conchiuso;*
del Giudizio. 17, 401, 417.
Foro, prescrizioni relative, 4, 8, 38-46, 252, 373, 401, G 38-42.
Forza armata, 28, 33:
rilevazione della, impiegata nel reato, 101;
tracce della, intervenuta, 138 N. 9;
da usarsi contro fuggenti, 159;
di prova, V. *Prove*.
Fratelli dell' imputato, effetti di questo rapporto, 52, 58, 115, 153, 183, 239.
Fretta nel rispondere. 178.
Fucine, lavoranti delle, 117, 158, 321.
Fuga di una persona sospetta in una casa, perquisizione. 106;
o nascondimento, indizio, 138. N. 10;
o sospetto di, motivo per l' ordine di accompagnamento o di arresto, 151, 163, 381. 424;
dell' imputato, 379;
precauzioni per impedirla al munito di salvocondotto, 389;
durante il processo, 395;
dei detenuti, 46, 168, 169, 381, II 94-97;
attentati di, provvedimenti contro, 168. V. *Preparativi*.
Fuggitivi, procedura contro, 377-395, 435.
Funzionarii, V. *Impiegati*.
Funzioni del procuratore e del procuratore superiore di Stato, 30, 32, V. *Procuratore*.

G

Gazzette ufficiali, *inserzioni* di descrizioni di cadaveri, 87;
di descrizioni di oggetti, 356, 358, 383;
di circolari d'arresto, 382;
di citazioni di assenti, 387 392;
della dichiarazione del Giudizio statario, 398;
della cessazione, 414.
Gendarmi, loro diritti e doveri, 106, 121, 152, 333, 334, 382, 385, II 129, G 334;
competenza a conoscere delle offese contro essi e della loro seduzione all'abuso del potere d'ufficio, G 47.
Generali interrogazioni, V. *Domande*.
Generi, perdita di. 286, 311, 329.
Genitori dell' imputato pareggiati al coniuge, V. *Coniuge*.
Genuinità di un documento, 96, 274;
di carte di pubblico credito e monete, 98, 99, G 98 e pag. 729.
Gesti ambigui, 264 *a*).
Giornale. tenuta del. 191, I 224, II 24-29, 134-136, 168.
Giornalieri non sono obbligati a prestarsi come testimonii giudiziali, 69; testimonii, competenze, 334.
Giorno del dibattimento, come si determini e notifichi, 219;
da cui decorrono i termini, 5; V. *Termini*.
Giudicato, V. *Cosa* giudicata, *Decisioni*.
Giudicatura, V. *Giudizii*.
Giudice, ufficio di, esaminati all' uopo per le Autorità di sicurezza, 9;
in generale, 11, 214, V. *Inquirente*.
Giudici, numero, loro diritti e doveri, 1, 17, 18, 23, 24, 52-58, 114, 116,

Digitized by Google

222, 258, 260, 274, 359, 401, 412, 416-436, II 1, 2, 3, 11, 12, 157, 159.
Giudiziale commissario nell'esecuzione della pena di morte, 323.
Giudiziali impiegati nel costituto, 184; testimonii, ufficio ed impiego, 67, 68, 69, 77, 172, 184.
Giudiziarii impiegati, estensione e ricusa, 52-59; di concetto 223; *distretti*, 39, 425,
Giudizii distrettuali quali Giudizii penali, 7-13, 61, I 249, II 8, 9, 11, 34, 35, 128, 148; loro attribuzioni nel processo d'inquisizione, 10, 106, 116, 152, 380, 382; loro procedura in casi di contravvenzioni, 416-436; *esteri*, come si ricerchino per esami testimoniali, 116; *penali* in generale, loro attribuzioni, X, 7-28, II 1-33; votazione dei, 20-22; loro corrispondenza con altre Autorità, 26-28; rapporti della Procura di Stato coi, 29-36, III 33, 34; loro competenza, 38-51; ricusa, 56, 57; decisioni dei, 283-315, 352-364; *ordinari*, cessione del Giudizio statario ai, 409, 410, 415; trattazione degli affari presso i, Appendice parte I, II 1-33, 149-167; competenza della sorveglianza dei, II 34; visite dei, II 35; atti dei, V. *Atti*; circondario dei, V. *Giurisdizione*.
Giudizio matrimoniale, 4 e pag. 728; capo del, sue attribuzioni, 24, 54, 55, 98, 99, 165, 169, 171, 192, 214, I 120, 127, 133, 206, 238, II 4, 8, 98; luogo del, pel riconoscimento del fatto, 103; ignoranza della lingua del, 123, 184; delle prove, 258, 259, 260, 405; della genuinità d'un documento, 98, 273, G 98 e pag. 729; sull'accusato, 296; civile, notifica dell'arresto e condanna di un imputato, 158, 321; statario, prescrizioni sopra il, 396-415, II 147, G 406, 409.
Giuramento dei periti, 81, 124; dei testimonii, 121, 122, 127, 131, 132, 133, 239, 242, 257, 269, 404, 422, 426, G 132; formalità nell'assunzione del, 131; formula pei periti e testimonii, 81, 131, G 131; assicurazione scritta in luogo del, 131; promessa solenne in luogo del, 133; degl'impiegati della Procura di Stato, III 7.
Giurisdizione in affari penali, 7-28; circondario della, 25; eccezione alla, 25, 47, 48; limiti della, 50.
Giurisperiti, V. *Difensori*.
Giurisprudenza, V. *Professori*.
Giustificazione del ritardo, 27; dell'imputato, 60, 147, 175, 389; prova di, 120, 175, 189, 260, 289; manifestamente falsa, 281, G 281; vera, 182; della contumacia per contravvenzioni, 428.
Giustizia, Ministero di, sue attribuzioni in affari penali, 30 4), 46, 59, 116, 214, 330, 384, 390, 427, III 8; Ministro di, di lui influsso in affari penali, XI, 31, 32 *e*), 189, 249, 289, 310, 397, 414, II 7, III 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 24, 27; impiegato di concetto di, 223.
Grado di consanguineità, affinità, 52, 58, III 6; di coltura degli arrestati, 164; della pena di detenzione, 286, 305, 311; accademico, perdita di un, 321; della correità, partecipazione, o complicità, 341.
Gran maresciallo di Corte pegli ambasciatori, membri della Casa Imperiale, 48, 115.
Gravame contro la delegazione, 49; contro il procedere d'un procuratore di Stato, 59; contro disposizioni del processo d'inquisizione, 65, 161; contro altre disposizioni, 214, 220, 221, 314; contro carcerieri, 171; per spese, 443; in caso di contravvenzioni, 424, 427; punizione per infondato, 315.

Digitized by Google

Gravami, decisioni di II e III Istanza sul trattamento di, G 202.
Gravidanza della condannata, 319.
Grazia ad un condannato a morte 293, 308, 310;
mitigazione, o condonazione, diritto alla, 330;
non si può, dai Tribunali prometterla, 390;
istanza di, non ha effetto sospensivo nel processo statario, 414;
in casi di contravvenzioni, 430, G 427.
Guardie, morti a carico di, 93;
perquisizioni domiciliari, 106;
arresto d' imputati, 152;
citazione, esame ed arresto delle, 117, 121, 158, 321;
accompagnamento di guardie, 228, 325, 424;
spese dell'accompagnamento 352 *b*), 353.
Guasto di cose, 357.

I

Identità d'un cadavere, 87, IV 11, 31; di cose custodite 102.
Ignoti nel Comune, accompagnamento ed arresto loro, 151, 156;
processo contro, 377, 433.
Illegalità nella procedura scoperta dall'Appello, 208.
Illusioni vietate per indurre a confessioni, 177.
Imbecille, se l' imputato si finge, 182.
Imparzialità, ricusa nel dubbio dell', 56.
Impedimenti all'esaurimento d'una requisitoria, 26;
al costituto, 272;
al dibattimento. 221, 248 *c*);
alla comparsa, 231;
lievo degl', 268;
alla esecuzione della sentenza di morte, 323.
Imperatore, disposizioni riservate all', 189, 249, 289, 293, 310, 330, 390, 430.
Imperiale casa, V. *Casa*.
Impiegati della Procura di Stato, 29 e seguenti, III 1 e seguenti;
sono esenti dall' ufficio di testimonii giudiziali, 69;
superiori d'una guardia, 93;
dell'Autorità di sicurezza, attribuzioni loro, 106, 152, 223;
loro esame come testimonii, 112 *b*), 412;
citazione, arresto e condanna, 117, 158, 321;
assunzione nella lista dei difensori, 214;
accesso al dibattimento, 223;
prova delle loro deposizioni, 275, 277, 422, 426;
cura d'arrestati, 434.
Importo del danno, 127 *a*), 270 N. 2, 359, 360, 362, G 253, 270 N. 2;
delle competenze, 333, 338, 339, 348.
Imposte, impiegati alle, 117, 158, 321.
Impunità, assicurazione dell', 390.
Imputabilità, verificazione dell', 76, 95;
sentenza nel caso di dubbio sull', 287;
per mancanza d', 288.
Imputato, motivi di esclusione pell', 52, 58;
diritto di ricusa dell', 56;
quando debba farsi intervenire alle ispezioni giudiziali, 77;
perquisizione domiciliare pell', 106;
chi sia da considerarsi per, 134, 145, G 38-42;
citazione, accompagnamento, arresto, 148-162;
consegna, 152, 201, 324, 388, 409, 410;
costituto, 172-185, 190, 405;
rimedii di legge competenti all', 49, 201-212, 289, 300, 363;
diritti nel dibattimento, 213-256;
convincimento, 261-282;
obbligo alla rifusione delle spese, 332;
assente e fuggitivo, procedura contro, 377-398;
in casi di contravvenzioni, 416-436;
V. *Accusato*
Imputazione legale, 76, 134-147, 214.
Imputazioni, indizio, 142;
infondate, V. *Insulti*.
Inasprimenti delle pene, 286, 305, 311.
Incapacità di contrarre, 139 D 8.
Incarico, custodia senza, 152;
a recedere dall'accusa, 249, 289.
Incendio, riconoscimento del fatto, 100;
giudizio statario, 397.
Incidenti nelle deliberazioni, 22, 23, 53;

Digitized by Google

durante il dibattimento, 227.
Inclinazione a reati, 281 *b*) 2.
Incolpato, V. *Imputato, Accusato.*
Incolpazione diretta del danneggiato in punto di morte, 140 N. 4.
Incominciamento, V. *Principio.*
Incompetenza del Giudizio, 51, 202, 207, 302, II 14.
Indagini sopra l'autore, 60;
sul fatto, 66, 265;
sopra una vociferazione, 70;
mediante periti, 78, 85, 90;
sopra azioni, che non lasciano tracce, 103;
della verità, 236, 238;
sopra un assente, 378;
sopra il reo principale nel Giudizio statario, 408.
Indennizzazione, interpellazione dell' imputato sull', 176;
delle spese del processo, 341-344, II 3;
procedura riguardo alla, 127, 176, 343, 352-364, 383, 408, 431, II 3;
conclusioni sulla, 253, G 253.
Indice delle denunzie, II 6, III 28.
Indipendenza dei Giudizii e delle Procure di Stato, 34.
Indizii legali, prescrizioni relative, 134-144, 146, 147, 175, 177, 181, 186, 197 N. 5, 198 *b*), 190, 200 *g*), 217, 287, 288, G 138, 142, 278;
toglimento degli, 180;
prova composta per concorso d', 261, 278-282, G 278-281;
nuovi insorti, 251, 252, 366-376, 421, 434, G 251;
nel Giudizio statario, 403, 409, 410;
trattandosi di contravvenzioni, 421, 426, 434.
Indole del fatto, 66. 270 N. 1;
aspra, indizio, 143.
Inefficacia legale d' una deposizione, 80, 112.
Infante, esposizione d', indizio, 139 B.
Infanticidio, verificazione, 90, IV 112-134;
indizii, 139 B.
Infermità dei testimonii, motivo per esaminarli nella loro abitazione, 114.
Infondata vociferazione, 70;
imputazione, V. *Insulti.*
Informazioni sui mezzi per eseguire il reato, 138, N. 3;
politiche, 142 II N. 1, G 205, 220.
Infrazione della promessa dell' inquisito a piede libero, 162.
Inimicizia del testimonio coll'imputato, 132 *f*), G 132.
Iniziale, V. *Lettera;* del cognome del giustiziato, 323.
Innocenza, certificato d', 147, 189, 199, 289;
giustificazione dell', 172;
sentenza d', condizioni e conseguenze, 288. 316, 342, 364, 367;
riassunzione del processo per provare l', 369, 432.
Inquirente giudice, nomina, diritti e doveri, 11, 14, 36, 53, 63-67, 75, 78, 79, 81, 83-133, 145, 148-162, 172-192, 201, 220, 264 *e*), 276, 353-358, 372, 380, 382, 387, II 10-30, 157;
nei rapporti colla procura di Stato, II 23, 24, III 34;
Giudizio, prescrizioni in proposito, 10-13, 25, 30 *a*), 38-51, 57, 61, 62, 69-72. 116, 147, 152.
Inquisito, V. *Arrestati, Imputato.*
Inquisizione, pendente, III-VII, X;
estensione dell', 4;
andamento d'una, 50;
partecipazione sopra pendente, 10, 62, 65;
contro una determinata persona, 134-145;
chiudimento dell', 186-191;
conchiusi sopra la chiusa, 192-212;
riguardo da aversi alle prove emesse durante la, 259, 264 *d*), 269 *g*);
restituzione di cose sottratte durante la, 353;
riassunzione dell', 365, 376, 376;
antecedente, influsso pel convincimento, 281;
arresto d', prescrizioni in proposito, 153, 156, 157, 158, 161-171, 313, 332, 338, 341;
passi urgenti d', 50, II 2;
processo d', a chi competa, 10-15, 38,51;
aprimento del, 30 *a*) *b*) *c*), 37, 61;
norme sopra la trattazione e conchiusi del, 60-212, 352;
completamento del, 220, 248 *b*);
non ha luogo nel Giudizio statario, 406;
nemmeno di regola per contravvenzioni, 419;
atti d', V. *Atti;*
carceri d', V. *Carceri*, ed altre voci corrispondenti alle suddette.

Digitized by Google

Inseguimento giudiziale, 29, 151 *b*), 379, 380;
pubblico, 106.
Inservienti pubblici, esenti dall'ufficio di testimonii giudiziali, 68;
citazione, arresto e condanna, 117, 149, 158, 321;
impiego loro in affari penali, 152, 380;
deposizioni, 277, 422, 426 *c*).
Inserzione in pubblici fogli, 157, 356, 358, 387, 392, V. *Gazzette*.
Insinuazione del gravame e ricorso, 161, 203, 204, 211, 302, G 202.
Insufficienza d'indizii, 62, 197 N. 5, 198 *b*); di prove, 287.
Insulti durante il dibattimento, 244-246.
Intelligenza col procuratore di Stato, 63, 161;
con altre Autorità, 207, 329, 338, 383, 425.
Intenzione prava fatta conoscere, 138 N. 4, 139 A 5;
verificazione e prova, 66, 268, 284, G 264;
negata, 268, G 264.
Interesse pubblico, 30 *d*), 61, 69, 105;
privato, 111, 213, 304;
d'un capitale male espresso, 139 D 1.
Interfezione, perizie mediche sulla, 89-91, IV 1 e seguenti;
ad opera di guardie, 93.
Interno, Ministro dell', diritti riguardo al Giudizio statario, 397, 414.
Interpretazione, inesatta della legge, motivo di ricorso, 299.
Interprete, uso e competenze dell', 97, 123, 124, 184, 332 *c*), 336, 337.
Interrogazioni, V. *Domande*.
Interruzione del costituto, 172, 178, 181, 184, 421;
del dibattimento, 247, 248, 419;
della pena, 322;
del Giudizio statario, 406.
Intervalli nella pena di detenzione, 322.
Intervento d'altre Autorità, 28, 33;
del procuratore di Stato al consiglio, 35, 62, 63, 64, 205, 294;
escluso nelle esecuzioni, 318, 327; V. *Procuratore*;
di persone giudiziarie, 67, 82, 88, 108, 130, 166, 291, 323, 402;
di periti, 78, 80, 85, 91, G 78, V. *Periti*;
di testimonii giudiziali, 68, 77, 108, 172, 184, II 20, IV 10.
Intimazione delle citazioni, decisioni e simili atti, 105, 108, 117, 120, 121, 145, 148, 157, 201, 212, 292, 302, 395, 419, I 213, 214, II 166;
competenze per, 332, 333, 334, 339, II 129.
Intimo convincimento, 260.
Introduzione della sicurezza nelle prigioni, 171;
del costituto, 184.
Invalidità di una operazione, 50;
di un affare, 361.
Inventario degli effetti dei detenuti, II 111, 112.
Invenzione, V. *Falsità*.
Inverisimiglianza d'una prova, 260.
Investigazioni, procedimento nelle, 3, 61, 70, 105, 187, 377,
prevenire le, indizio, 138 N. 11.
Irrilevanza degl' indizii, 62.
Ispezione, norme sull', 77-102, 212, II 3, 14, 22, 23, G 203, 213, 352;
mezzo di prova, 261, 262;
protocollo d', 67, 215, 241;
d'atti, V. *Atti, Protocolli, Protocollo*.
Istanza, sciolto dall', V. *Scioglimento* dall'accusa;
prima, seconda, terza, V. *Tribunale, Appello, Cassazione*.
Istanze in affari penali, 147, 167, 315, 330, 331, II 15, 49.
Istigazione ad una deposizione testimoniale, 269 *a*).
Istruzione religiosa, 166, II 76, 77;
dei testimonii, dell'imputato, V. *Avvertenze*;
giudice d', V. *Inquirente*.
Istruzioni superiori, 14, 30 *h*) 32 *a*);
pegli ecclesiastici degli arrestati, 166, II 76;
pei carcerieri, 169, II 45 e seguenti;
per le Preture, 416;
sulla trattazione degli affari, Appendice parte I;
pei Giudizii penali, Appendice parte II;
per le Procure di Stato, Appendice parte III;
sulle visite dei cadaveri, Appendice parte IV.

Digitized by Google

L

Lagnanze degli arrestati, II 34, 35, 69.
Laminatoi, lavoranti dei, 117, 158, 321.
Lavoranti delle miniere, fucine, dei magli e laminatoi, citazione, arresto e condanna, 117, 158, 321.
Lavoro nelle case di detenzione, 165, II 65, 67, 82, 84.
Lega austriaca di distanza, II 129.
Legale qualificazione del fatto, conclusioni, 253, 254.
Legali in quanto possano essere difensori, 214.
Legge, applicazione della, conclusioni, 253, 254;
osservazione della, 30 *f*);
riferimento alla disposizione di, 24, 200 *c*), 283 *b*), 291;
violazioni della, nel processo, 298.
Legittimazione, scritto di, per la perquisizione, 106;
pell' inseguimento, 380.
Lesione corporale, partecipazione, 10: ispezione, 92-94, IV 40-45;
alla proprietà, 100, 101;
cattura in caso di, 154.
Leso, V. *Danneggiato*.
Lettera iniziale del cognome del giustiziato, 323.
Letteratura del Reg. di proc. pen., pag. 13.
Lettere, perquisizione, sequestro ed aprimento, 108-111;
degli arrestati, 167, II 69.
Lotto, concessione del, 165, 338, II 81.
Lettura di atti e deposizioni, 120, 130, 177, 185, 225, 250, 241, 248, 257, 269 *g*), 375, 420, G 215;
permessa ai detenuti, II 87.
Levatrici, perizia, 94.
Libello ingiurioso, 272.
Liberazione dell' arrestato, 152, 170, 199, 316, 317.
Libero, V. *Piede libero*.
Libertà, porre in, 152, 199, 316, 317;
requisito per la prova, 266, 269 *a*).
Libro sulle comunicazioni di atti, II 155, III 28.
Licenze, perdita di, 286, 305, 321, 329.
Lievo d'una inquisizione, 49;
delle cose rinvenute all' imputato, 160 *c*);
dei ferri, 173, 228, II 71;
del giustiziato dal patibolo, del patibolo, 323;
dei depositi, II 120.
Limitazione degli arrestati, 163, 424;
del diritto al ricorso, 301.
Limiti, V. *Confini*.
Lingua del Giudizio, ignoranza della, 97, 123, 166, 184, 336.
Luero cessante, 76, 101, 127 *a*), 359;
cupidigia di, V. *Cupidigia*.
Lume nelle prigioni, 165, 338.
Luogo del fatto, riguardi al, 38, 43, 67, 100, 102, 103, 138 N. 7, 387;
presenza del sacerdote del, 102;
della comparsa, indicazione, 148;
del Giudizio, difensore ivi, 213;
distribuzione ai poveri del, 323;
bando da un, 326;
di domicilio dell'imputato, 325, 356, 387;
distanze dal, 323;
della esecuzione della pena, 392;
del Giudizio statario, 398, 401, 402;
operazioni da eseguirsi sul, II 21, 22;
per le visite dei cadaveri, IV 9;
pell' esame chimico di materie velenose, IV 110.
Luogotenente, sue attribuzioni in affari penali, 171, 347, 326, 396, 414.
Luogotenenza, sede della, 10 *a*), 16, 250;
competenza delle Autorità di sicurezza ivi, 9;
dei Tribunali ivi, 10, 16.

M

Maestà offesa, competenza, 10, 16, 42.
Maestri pubblici, esenti dall' ufficio di testimonii giudiziali, 69;
loro arresto, 158;
loro condanna, 321, V. *Professori*.
Maggioranza di voti nelle deliberazioni, 21, 22.
Magli, lavoranti dei, 117, 158, 321.
Malattia, verificazione di una, 88, 95;
del testimonio, 114, 241;
dell' imputato, 221, 248 *a*), 319;
spese di, 338.
Male, minaccia di un, 138 N. 4;
posto nell'azione, 268;
impedimento di un ulteriore, 383.
Malfattori, famigliarità sospetta con, 281.

Digitized by Google

Mancanza di oggetti giudizialmente depositati, 102;
di onesti mezzi di sussistenza, 142, 281 *c*);
di estremi, d' indizii, 197, 198, 288.
Mancanze negli atti, a chi spetti censurarle, 208;
nella procedura per contravvenzioni, 427; V. *Formalità*.
Mandato di perquisizione, 105, 106;
di accompagnamento, 118, 148, 150, 151, 250, 424;
di cattura, 154;
di arresto, 157;
rifusione delle spese relative, 332, 333.
Mani, porre le, addosso agli arrestati, 169.
Manifestazioni, quali indizii, 138 N. 4, 140 N. 1.
Mano, obbligazione dei testimonii giudiziali mediante il tocco della, 68;
promessa simile dell'inquisito a piede libero, 162;
simile in luogo di giuramento, 422;
sottoscrizione col segno della, 130, 184.
Manomissione arbitraria degli arrestati proibita, 169.
Manoscritti, comparazione dei, 274.
Mantenimento dei detenuti, 165, 323, 332, 341, 343, 338, 424, II 75, 79-82, 129-132;
degli attinenti, 343.
Mantova, Corte speciale di giustizia, 9 *a*).
Marca da apporsi agli oggetti presi in custodia giudiziale, 102.
Marche da bollo, perizia sulla genuinità loro, G 98.
Maresciallato di Corte, V. *Gran* Maresciallo.
Mascherato, il trovarsi, indizio, 138 N. 7.
Materia incendiaria, indagine della, 100.
Materiale del fatto, V. *Fatto*.
Matrimoniale Giudizio, 4 e pag. 728.
Matrimonio, validità d'un, 4, 361, G 4 in fine;
vincolo del, motivo di esclusione, 52, 55, 58;
motivo di esenzione dall'esame, giuramento e confronto, 113, 135, 183, 239.
Mediatori, contravvenzioni alle leggi relative, 9.
Medici, in quanto siano esenti dall' ufficio di testimonii giudiziali, 69;
quali periti, 85, 88-91, 94, 95, IV 5 e seguenti;
visita dei detenuti, 166, II 55;
competenze, 335, II 129, G 335.
Membri della Famiglia Imperiale, 10, 16, 115, 131;
del Giudizio, 18, 21, 52, 59, 126, 242-244, 257, 292, 323, 401;
della famiglia dell' imputato, 101;
della Gendarmeria, della Guardia di polizia e sicurezza, 121;
dello stato ecclesiastico, 158, 320.
Memoria debole, 132 *e*).
Mendaci sotterfugi, indizio remoto, effetto, 142, 281.
Mente, malattia, stato di, V. *Malattia*.
Mercede, deposizione ottenuta mediante, 269;
V. *Giornalieri*.
Merci, indicazione oscura di, 139 D 4, 5;
perdita di, 286, 305, 311, 329.
Merciaiuolo girovago oberato, 321.
Merito, entrare nel, 196, 207, 209, 304, 310, 374.
Messaggi, spese per, 332, 333.
Mestiere, dimande intorno al, 125, 174, 252;
influsso del, sulla legale imputazione, 138 N. 1;
indicazione del, nella sentenza, 392 *c*);
perdita del, 286, 305, 311, 321, 329, 422.
Metà dei voti, 21, 22.
Mezzi pell' esecuzione del reato, 138, N. 1. 3, 268;
vietati per ottenere una prova, 146, 177, 266;
di prova, V. *Prova*;
di sussistenza, mancanza di onesti, 142, 281 *c*);
del condannato, 6, 322, 343;
prezzi dei, 338.
Migliatici degli impiegati, II 129.
Militare Autorità, esame dei testimonii mediante la, 120;
comando più vicino, 402, 404;
Giudizio, cessione dell' affare al, 47, G 47;
giurisdizione, norme sulla 47, 120, 121, 404, G 47;
forza, intervento della, 28, 33, 325, 402;

Digitized by Google

accompagnamento da parte del, 333;
guardia di polizia, esame dei membri della, 121.
Militari Confini, non vale il Reg. di proc. pen. nei, I;
persone attive come testimonii, 47, 120, 121. 332, 334, G 47;
esenti dall' ufficio di testimonii giudiziali, 69.
Minacce, indizii, 158 N. 4;
d'un testimonio, 269 *a*).
Minaccia d'una pena, 109, 118;
permessa. 118, 244;
vietata, 177. 266;
da congiungersi alla pubblicazione del Giudizio statario, 399, 400.
Miniere, citazione, arresto e condanna dei lavoranti alle, 117, 158. 321.
Ministro della giustizia, V. *Giustizia*;
delle finanze in caso di falsificazione di carte di pubblico credito e monete, 98, 99. G 98 in fine;
dell' interno, diritti riguardo al Giudizio statario, 397, 414.
Minoranza, i giudici rimasti in, devono votare in merito. 23.
Minorenni, mutuo a loro, indizio di usura, 139 D 8.
Minute di spedizioni, I 198, II 11, 166.
Misure di cautela, V. *Cautela*;
coattive, V. *Coattivi*.
Mitiganti circostanze emerse dopo la condanna. 360. V. *Circostanze*.
Mitigazione della pena, 286, 294, 296, 305-307, 309-311, 350, 370, 427, 430;
proposta di, 294. 306.
Moderazione della pena di contumacia, 231;
delle pretese di risarcimento, 359.
Modificazione dell' accusa nella proposta finale del procuratore di Stato, 253.
Modificazioni della procedura stataria, 405-408;
del processo ordinario riguardo a contravvenzioni, 416-436;
V. *Cambiamento*.
Moneta in cui devono pagarsi le multe, 6.
Monete, ufficio delle, in caso di falsificazione, 99;
descrizione di false, 385;
sorta di, sospette, 319 C 2;
falsificazione di, procedura, 61, 99, 305;
rapporto del procuratore di Stato, III 20;
spedizione delle false alla Zecca in Vienna, G 99.
Morale, condizione, stato di un testimonio, 112, 132 *c*);
pubblica, riguardi da osservarsi nel dibattimento, 224.
Moralità, riguardi alla. 224, V. *Decenza*.
Morte, caso di, sospetto, 10, 86, IV 2 e seguenti;
causa della, verificazione, 89, IV 22;
dichiarazione del danneggiato fatta presso a, 140 N. 4;
dell' imputato, 170, 220, 289, 300, 372;
pena di, condizioni della prolazione di una sentenza di, IX, 284, 285, 375, 376, G 376;
procedura per tale prolazione, 17-20, 213, 217. 219. 293, 307, 310, 619, 392, G 293;
esecuzione della, 323, 340;
rifusione delle spese per detta esecuzione, 332, 340, 341;
competenza per l'affissione della sentenza sul patibolo, 340;
nel Giudizio statario, 399, 400, 402, 409, 430, 413, 415, G 409.
Morti violente, partecipazioni di, 10;
a carico di guardie, 93;
registri delle, estratti dai, 275.
Mortuarii registri, V. *Morti*.
Motivi pella delegazione, 49;
di esclusione e ricusa d' impiegati, 52-59;
dell' avviamento dell' inquisizione, 61, 143;
di eccezione contro il giuramento, 131;
di esclusione di persone di confidenza, 223;
di conchiusi e decisioni, spedizione. 199, 200, 291, 292, 419, I 140, II 160;
dello scioglimento dall'accusa, 260;
dei gravami, 297, 298, 299;
formanti parte della sentenza, G 292.
Motivo della scienza, 126;
della certezza legale, 258.
Multe, regola generale sopra, 6;
per ricusa temeraria di un funzionario, 157;
qual mezzo coattivo, 79. 109, 118, 119, 133, 139, 155, 230, 244, 245, IV 26;
rimedii di legge contro, 231, IV 26;

Digitized by Google

diritto di mitigazione in caso di, 286, 305, 311;
per ricorsi e gravami temerarii, 315;
scossione delle, 6, 327;
prova nel caso di, di 100 fiorini almeno, 422;
la regola predetta non è applicabile al caso del § 261 del Cod. pen., bensì nelle condanne per contravvenzioni boschive, G 6;
Mutazione dell'accusa, 253;
della qualificazione del reato, 250; V. *Cambiamento*.
Muto l'assumendo, 124, 182, 184.
Mutuante sospetto, 139 D 6.

N

Narrazione nella deposizione, 126, 175, 181, 233, 234, 264 *c*);
del fatto colla sentenza di morte, 323.
Nascita, dimande sul luogo di, 125, 174, 232;
denunzia del luogo di, 404;
estratti dai registri di, 270.
Nascondimento, indizio, 138 N. 7, 10;
motivo pell'arresto, 151 *a*), 156 *c*), 389;
promessa dell'inquisito a piede libero di non nascondersi, 162.
Navi, competenza per reati commessi sopra austriache, 45.
Navigazione a vapore, individui addetti alla, 69.
Nazionale Banca, V. *Banca*.
Necessità di completamenti, 23, 193;
del Giudizio statario, 396, 397.
Negativa dell'imputato, 177, 234, 284.
Negligenza delle Autorità, 27, 33.
Nipoti dell'imputato, 113, 133, 183, 239.
Nobiltà, perdita della, 321.
Nome del denunziante, 73;
del Giudizio citante, 148;
dell'Autorità, che ha fatto arrestare, 170 *c*);
indicazione di un, 176;
dei testimonii, 220;
dei membri del Tribunale, 257, 292, 412;
del giustiziato, 323;
sottoscrizione del, degl' intervenuti all' ispezione, 102;
dimande sul, 125, 174, 232;
osservazione del, 200, 386;
emissione di citazioni ecc. da parte dei giudici inquirenti in nome del Tribunale, II 10.
Nomina dei difensori, 213, 216, 345, 346, 391;
ai posti delle Procure di Stato, III 3.
Notai esenti dall'ufficio di testimonii giudiziali, 69;
arresto, condanna di, 158, 321.
Notariato, esaminati all'uopo, 214.
Note della Banca, V. *Banca*.
Notificazione del giorno del dibattimento, 219, 292.
Notifiche dei crimini, V. *Partecipazioni*.
Notizie, ottenimento delle necessarie, 75.
Notte, verificazione se l'incendio avvenne in tempo di, 100;
perquisizione in tempo di, 107;
seppellimento del corpo del giustiziato sul far della, 323.
Nullità d'atti, 51;
della procedura e sentenza, 303, 310, 374, G 219, 220, 222, 256, 298, 427.
Numerazione negata, 139 D 3.
Numeri, indicazione con, 102, 170, 184.
Numero dei giudici, 17-20;
dei difensori, 213;
delle persone di confidenza, 225.
Nuove prove e fatti, V. *Riassunzione* del processo.
Nuovi crimini o delitti, modo di procedere quando ne emergano dopo chiusa l'inquisizione, 376, G 202 XII, 251, 376.

O

Obbedienza verso il Giudizio, 25.
Obbligazione delle Autorità, 71;
dei testimonii, 113-115, 133, 183;
dei rei, di sostenere le spese processuali, 341.
Obbligo, V. *Obbligazione*.
Occupazione dell'imputato e dei testistimonii, 125, 174, 232, 292 *c*), 386;
suo influsso sull'imputazione, 138 N. 1;
concessione della consueta, 165.
Offerta consegna, 45, 46.
Offesa alla Maestà Sovrana, ai Membri della Casa Imperiale, 10, 16, 42, II 33, III 19;

Digitized by Google

all'atto del dibattimento, 244;
riparazione di una, 359.
Officiali, esame di, 120, 121, 334, V. *Competenze*.
Officio, V. *Ufficio*.
Oggetti dell' ispezione, 77, 82-102;
del reato, prescrizioni relative, 104, 106, 107, 138 N. 8, 139 C 2, 151 *b*), 160 *c*), 180, 228, 241, 419;
restituzione di, sottratti, 353-358;
descrizione di, 383, V. *Cose*.
Omicidio, Giudizio statario, 397.
Onorario dei patrocinatori, norme relative, 346-351.
Onore, risparmio all', 159, 163;
offese all', seduta segreta, 224;
distinzione d', perdita di, 224.
Opinioni diverse, decisione di, 15 *b*), 64, V. *Votazioni*.
Opposizione, conseguenze di una, 159, 226.
Ora da notarsi nel protocollo del costituto, 184;
riguardo al protocollo degli esibiti, I 112, II 13;
nei termini, G 5, 427.
Orale dibattimento, V. *Dibattimento*.
Orario degl' impiegati, II 7.
Ordine nelle prigioni, 165, 170, 171, 424;
nell'assunzione delle prove, 223;
nella sala del Giudizio, 226;
della esecuzione della sentenza di morte, 293;
ristabilimento dell', 360;
nelle discussioni, V. *Discussioni*.
Ordini del giudice inquirente, 105, 106, 128, 155, II 10;
del presidente al dibattimento, 225;
nella pubblicazione del Giudizio statario, 369, 400;
perdita di, 321.
Ore, V. *Ora*.
Organi della pubblica sicurezza, 30 *b*), 152, 382, 383.
Originali documenti, copie di, 251, V. *Copie*.
Osservazione della legge, 30 *f*);
dell'ordine, 233.
Osservazioni del procuratore di Stato alle deliberazioni dei Tribunali, 63;
sopra la Pretura, 427;
da assumersi nel protocollo, 93, 130, 179;
dei testimonii, su cui dee fondarsi la loro deposizione per la prova, 269 *c*).
Ostacoli, V. *Impedimenti*.
Ostetrici, quali periti, 94.
Ostie consacrate, corpo di reato, 102.
Ottenimento vietato d' indizii, 146.

P

Pacatezza nel costituto, 173.
Paesi di un circondario giudiziale, prospetti delle loro distanze 333.
Pagamento delle spese, 351.
Palo, a cui si affiggono le sentenze contumaciali, 392.
Pane, quando sia necessario rilevarne il peso mediante periti, G 78.
Parentela con persone sospette, non vale per sè sola come indizio, 143;
impedimento fra gl' impiegati della Procura di Stato, III 6, V. *Consanguineità*.
Parenti dell' imputato, loro diritti, 113, 133, 166, 183, 239, 300, 301, 325, 363, 372, 387, 418.
Parere dei periti, 79, 81, 83, 84, 85, 89, 95, IV 22;
uso del, 215, 220, 342;
prova del, 261, 263;
dei Giudizii, 293, 294, 308, 330;
competenza pel, 335, 337.
Parlare confuso, 143.
Partecipazione dei crimini e delitti, 10, 16, 62, 105, II 7, V. *Comunicazioni, Denunzia*.
Partecipi, V. *Correi*.
Parti di atti, fatti, prova delle, 270 N. 4;
diritti delle, 59, 65, 208, 224, 227, 233, 236, 241, 257;
contegno inconveniente delle, 244;
conclusioni delle, 253, 255;
patrocinetori delle, 228, 245, 332, 345, 346, 347, 350, V. *Ascolto, Poveri, Quote*.
Parto, tracce di un, 139 B;
attendere il, 319;
risarcimento delle spese del, 338.
Passaggio, V. *Cosa giudicata*.
Passione contro il danneggiato, 138 N. 4.
Patente promulgatoria del Reg. di proc. pen., pag. 15.
Patibolo, lievo del, 324;
affissione della sentenza al, 340, 392.
Patria, senza, fondamento dell'arresto, 151 *a*), 156 *c*);

Digitized by Google

rinvio di liberati alla, 324.
Patrocinatori, V. *Difensori*, *Parti*, *Poveri*, *Procuratore*.
Patto col difensore, 346, 347.
Pazzia, verificazione della, 95.
Pecuniaria pena, V. *Multe*.
Pedaggi, esenzione dai, 331.
Pena, condizione dell'inflizione della, 1; votazione sulla, 24;
di reati durante il dibattimento, 247; quando la questione su di essa possa separarsi da quella sulla reità, 254;
precedente, sua influenza sul convincimento dell'imputato, 281;
dev'essere espressa nella sentenza;
differita in caso di malattia o gravidanza, 319;
di detenzione, esecuzione della, 321, 322, 324, 325, 429;
del carcere, suo influsso sulla procedura penale, 17, 20, 156 *a*), 188, 213, 217, 219, 368;
commisurazione della, IX, 284, 285, 286, 299, 305, 311, 375, 376, 410;
computo di tempo nella, VIII, 313, G 313;
luogo di, 317, 324;
case di, sorveglianza, 30 *h*) *i*), 32 *e*);
direttori delle, 330;
fuggiti da, 382;
V. *Cangiamento*, *Disciplinare*, *Mitigazione*, *morte*.
Penale giurisdizione, Giudizio ecc., V. i relativi vocaboli
Pendenza d'una inquisizione, III-VII, 40.
Penetrazione del patrocinatore, 348.
Pensioni, perdita di, 322.
Perdita della forza degl'indizii, 288;
di merci, generi, attrezzi, di un mestiere, e di altri diritti o licenze, 286, 305, 311, 321, 329, 422;
della cauzione, 328;
delle competenze, 334, 347;
Perentorii termini, V. *Termini*.
Pericolo in mora, disposizioni, 30 *b*), 50, 55, 63, 65, 78, 79, 106, 108, 117, 157, 396.
pell'inquisizione, 151, 156, 424;
per altri, 168, 163;
di guasto, 337.
Pericoloso imputato, 169, II 74.
Periti, intervento ed esame di, 53, 58, 76, 78-101, 200 *f*), 217-220, 229-274, 359, 405, 419, 420, II 18, 19, IV 5 e seguenti, G 78, 98, 99, 256, 98 in fine;
prova per, 261, 263, 274. G 263;
competenze, 332 *c*), 335, 337, II 129, G 335,
Perizia, prova per, 261, 263, V. *Periti*.
Permessi, V. *Concessioni*.
Perquisizione domiciliare e personale, 104-109, 160, II 14, 22, 23.
Persona, descrizione della, dell'imputato, 160 *a*), 184, 381, 382, 435.
Personale perquisizione, 104, 107, 108, 109;
sanitario esercente, 69;
competenza del, 335, G 335;
sussidiario delle Procure di Stato, V. *Sussidiario*.
Persone attinenti od in servigio di Sovrani esteri od ambasciatori, 48;
giudiziarie, norme sulla loro esclusione e ricusa, 62-59;
da esaminarsi dal giudice inquirente, 75;
tracce sulle, indizio, 138 N. 9;
riguardi da aversi nell'eseguire arresti, 159;
che hanno diritto d'interporre ricorso, 202, 211, 300, 301, G 202;
che possono ammettersi come uditori al dibattimento, 223;
da tradursi innanzi al Tribunale statario, 403, 404.
Persuasione del giudice sulla reità dell'imputato, in quanto sia necessaria per la condanna, 260.
Perturbazione della pubblica tranquillità, giurisdizione speciale, 10 *a*), 16, 42;
partecipazione all'Autorità di sicurezza, 61;
perquisizione per, 103, 107;
indizii speciali, 139 A;
comunicazione degli atti relativi ad Autorità estere, II 33;
rapporto del procuratore di Stato, III 19;
dell'ordine nel dibattimento, sua punizione, 226.
Pervenimento degli atti, 192.
Petizioni non sottoscritte, non si respingono, II 15.
Piano dell'impresa, 408.
Pianto dell'incolpato, 143.
Piede libero, lasciare a, 158, 162, 200, *d*), 219, 389.

Digitized by Google

Pignoramento degli effetti del condannato, II 141.
Polizia, cooperazione in affari penali delle Autorità di, 9, 61, 70, 105, 106, 117, 151, 152, 158, 223, 264, 317, 321, 324, 380, 382, 435;
guardia di, esame dei membri della, 121.
Pontaggi, esenzione dai, 331.
Porte delle prigioni, 169 II 43.
Porto, esenzione in affari penali dalle tasse di, 331.
Possesso negato, 104;
di cose per fondamento della perquisizione, 106, 109;
indizii, 138 N. 1, 7, 8, 139.
Possessore di buona fede, 354.
Posta, computo del tempo del corso della, 5, G 202;
ufficii di, loro obbligo riguardo a lettere, 110, 111;
impiegati della, 117, 158, 321.
Posto, Comandante di, 120.
Potere, V. *Disciplinare*, *Discrezionale*.
Poveri, le multe cadono a beneficio del fondo dei, 6;
patrocinatore dei, 213, 345;
distribuzione di elemosine ai, 323.
Pratiche, V. *Verificazioni*.
Prava intenzione, V. *Intenzione*.
Pravità d' intenzione, V. *Intenzione*.
Precauzioni nell'eseguire l' arresto, 159.
Precetti politici, contravvenzione a, 9.
Preclusivi termini, 5.
Prefettura di finanza, V. *Finanza*.
Pregiudizio allo stato economico del condannato, 6, V. *Danno*.
Preliminare inquisizione, prescrizioni sulla, 66-133;
conchiusi sopra la, 192-201.
Preliminari questioni di diritto privato, 4;
verificazioni, 120, 419, 420, V. *Verificazione*, *Verificazioni*.
Preparativi di fuga, 151, 156, 169, 389;
al dibattimento, 219;
del fatto, 268;
alla morte, 323, 413;
pel Giudizio statario, 402;
per la visita dei cadaveri, IV 9.
Preparazione V. *Preparativi*.
Prescrizione, conseguenze della, 197 N. 2, 198 *a*), 289 *a*), 299 *a*), 198, 365, 366, 367, 432.
Prescrizioni transitorie, IV-VII.
Presentazione dei testimonii distanti, 116;
del ricorso, 161, 202, 203, 211, 302, 427, 429, G 202, 427;
di oggetti per la ricognizione al dibattimento, 241;
di suppliche di grazia, 330, 430;
di una persona citata per editto, 388;
di esibiti in generale, V. *Esibiti*.
Presenti agli atti d' inquisizione, 67, 102, 105, 107, 130, 184;
alla visita dei cadaveri, IV 10;
al dibattimento, 222, 223, 224, 236, 419, IV 26.
Presenza nel luogo del reato, indizio, 138, N. 7.
Preside, sue attribuzioni, 24, 160, 181, 206, II 160, V. *Presidente*.
Presidente del Tribunale d' Appello, 57, 200, 396;
del Tribunale provinciale, 54, 55, 98, 99, 115, 165, 169, 171, 192, 214;
diritti e doveri del, al consiglio 17-24;
al dibattimento, 222- 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 234, 236, 238, 241, 242, 243, 245, 248, 250 257, 291, 292;
al Giudizio statario, 401, 408;
V. *Giudizio*, *Capo del*.
Presidenza, esclusione dalla, 53.
Prestazione del giuramento, V. *Giuramento*.
Presunzioni nel processo penale, 76, 143, 269 *c*), 359.
Pretensione oscura, indizio, 139 D 1, 7;
delle competenze, 337.
Pretensioni di diritto privato, V. *Diritto*, *Privato*, *Ragioni*.
Pretese, V. *Diritto*, *Privato*, *Ragioni*.
Preti V. *Sacerdoti*.
Preture, loro attribuzioni, 7-13, 62, 106, 116, 152, 382, 416-436, G 91 14 in fine;
del procuratore di Stato per processi presso loro condotti, 30 *g*);
V. *Distrettuali*, *Giudizii*, *Procuratore*.
Prevalenza di una opinione nella votazione, 21.
Preventiva custodia V. *Custodia*.
Prevenzione, competenza per, 39, 41, 43, 252, G 38-42.

Digitized by Google

Preziosi effetti, V. *Depositi, Descrizione.*
Prezzi differenti dei viveri, 538.
Prezzo espresso oscuramente, 139 D 4;
di vendita di cose altrui, 537, 538.
Prigioni, V. *Carceri.*
Principale decisione, votazione all'uopo, 23;
indagine del reo, nel Giudizio statario, 405, 408, 410.
Principe, V. *Imperatore.*
Principi, esame di, 115, V. *Casa* Imperiale.
Principio dell'attuazione del Reg. di proc. pen. e leggi attinenti, XI, II proemio. III proemio;
dei termini, 5;
del costituto, 174, V. *Costituto*;
del dibattimento, 228;
della pena, 522, 525, 550, 430.
Private persone, loro pretese nel caso di crimini contro lo Stato, 560;
strade ferrate, impiegati, 117, 158.
Privato querelante, diritti e doveri del, 2. 37, 52, 56. 58, 189, 197 N. 3, 4, 198 *a*), 201-205, 209, 211, 218, 219, 221, 222, 252, 241, 245, 244, 249, 255, 255, 257, 289, 292, 300, 301, 309, 342, 345, 346, 566, 419, 427, G 37, 427.
Privazioni, sottomettere a, 424.
Privilegi, V. *Beneficii.*
Procacciamento dei mezzi di prova, 242, 248 *c*), 289, 348, 377, 405, 435.
Procedura penale, promulgazione del Reg. di, I;
sono poste fuori di vigore le relative norme finora vigenti, II;
dee precedere l'applicazione della pena, 1;
spettante alle Autorità di sicurezza in casi di contravvenzioni, 9;
per la esclusione di persone giudiziarie, 54, 55, 59;
del Tribunale sulla chiusa inquisizione, norme relative, 192-201;
contro testimonii o periti, che hanno deposto il falso, 240, G 240;
del Tribunale d'Appello e della suprema Corte di giustizia sui ricorsi contro le decisioni finali e sui gravami, 302, 310, 314;
spese di, norme relative, 321-351;
durante la medesima non è permesso di pattuire una determinata ricompensa pel patrocinio, 346;
riassunzione della, V. *Riassunzione*;
nuova sopra reati commessi prima della decisione, norme relative, 376;
contro assenti e fuggitivi, norme relative, 377-395;
quando rimanga giacente fino a che venga colto l'imputato, 385;
nel caso che si presenti chi fu citato per editto, 388,
contumaciale, norme relative, 391-395;
statuaria, norme relative, 396-415;
per contravvenzioni, norme relative, 416-459;
in quanto vi si applichino le norme della procedura per crimini e delitti, 416;
sui ricorsi, V. *Ricorso;*
desistenza, cessazione dalla, V. questi vocaboli.
Processo già pendente al tempo dell'attuazione del Reg. di proc. pen., norme relative, III-VII;
compito secondo le leggi precedenti, quale legge si applichi in seguito alla sua riassunzione; X, III 28;
penale, in quanto si estenda anche a questioni preliminari di diritto civile, 4;
il pericolo, che venga reso vano, o difficoltato, è motivo per istaccare un ordine di accompagnamento, o di arresto, 151, 156, 424;
promessa da prestarsi dall'imputato, che durante il medesimo rimanga a piede libero, 162;
precedente, in quanto influisca sul convincimento dell'imputato, 281;
pendente presso il Giudizio statario, come se ne disponga quando questo sia abrogato, 415; V. *Procedura.*
Proclamazione del Giudizio statario, 399, 400.
Procura di Stato, norme relative 29-36, III 1-36; V. *Procuratore.*
Procurato aborto, indizio, 139 B.
Procuratore di Stato, presso quali Giudizii sussista, 29;
sue attribuzioni e relazioni coi Giudizii, 29-36;
in che consistano le sue funzioni, 30;
da chi dipenda, 31, 32 *a*) *b*);
suo diritto di corrispondere con altre Autorità e di chiedere l'assistenza della forza armata, 33;

Digitized by Google

è indipendente dai Giudizii, 34;
casi in cui il Giudizio dee sentirne le proposte, e forza di queste, 35, 36;
suoi rapporti col querelante privato, 37, G 37;
suo diritto di chiedere che il procedimento venga rimesso dal Foro del luogo, in cui l'imputato è colto, a quello del luogo del fatto, 45;
dev'essere sentito sulla chiesta estradizione di uno straniero, 46;
sui conflitti di competenza, 50;
relazioni che lo escludono dalle sue funzioni, 52, 58;
chi agì come tale in un processo non può esercitarvi le funzioni di giudice o protocollista, 53;
motivi per cui può ricusare giudici e protocollisti, 56;
suo contegno in caso di motivi di esclusione 59;
il Giudizio inquirente non aspetta le sue proposte per procedere, 61;
quale parte prenda alle inquisizioni avviate presso le Preture, 62;
deve intervenire alla deliberazione sopra rapporti ed interpellazioni dei Giudizii inquirenti, 62, 63;
sua cooperazione alle inquisizioni presso il Tribunale, 63;
a chi spetta la decisione in caso di dispareri fra lui ed il giudice inquirente, 64;
suo gravame contro decisioni del Tribunale sulla inquisizione, 65;
riassunzione dei periti a sua inchiesta, s'egli scopre dei difetti nel loro parere, 85;
quando per suo incarico un impiegato di polizia possa procedere a perquisizioni domiciliari, 106;
quando a sua richiesta possa sequestrarsi, trattenersi ed aprirsi lettere, 110, 111;
quando a sua richiesta possa prendersi in custodia preventiva un imputato, 152;
quando debba essere sentito sulla cessazione dell'arresto inquisizionale, e sue facoltà a tale riguardo, 161;
casi in cui sopra sua proposta dee troncarsi il procedimento, 189;
sue funzioni in seguito alla chiusa inquisizione, 192-194, II 160;
quando sopra sua proposta si desiste dal procedimento, vien preso un conchiuso di desistenza, 197;
dev'essere notiziato di ogni conchiuso di cessazione, di desistenza o di accusa, 201;
suo ricorso contro il conchiuso del Tribunale in seguito alla chiusa inquisizione, 202, 203, 211;
dev'essere presente alle deliberazioni del Tribunale sui ricorsi, 205;
da chi vengono censurate le mancanze che si verificassero nei suoi atti, 208;
in seguito al ricorso da lui interposto la decisione può essere riformata anche in pregiudizio dell'imputato, 299;
non è permessa al difensore ed all'imputato l'ispezione delle sue proposte alle sedute segrete, 215;
norme sul suo atto d'accusa, 217, 218;
dev'essere invitato per iscritto al dibattimento, 219;
modo di procedere allorchè egli chiegga nuovi completamenti od assunzione di testimonii, ecc., 220;
quando possa proporre una proroga del dibattimento, 221;
dev'essere presente a tutto il dibattimento, potendo però dividerne le funzioni coi proprii sostituti, 222;
dev'essere sentito sulla proroga del dibattimento, 230;
esposizione dell'accusa e delle sue proposte, 232;
può dimandare l'esame dei testimonii e periti citati al dibattimento, anche se l'accusato è confesso, 233;
dev'essere sentito sui testimonii da esaminarsi nel caso che venga ritrattata una confessione, 235;
può proporre che i testimonii e periti rimangano al dibattimento dopo di essere stati esaminati, 236;
deve essere sentito in caso di false dichiarazioni di testimonii e periti, 240;
sopra sua proposta possono leggersi i protocolli di esame dei testimonii ed altri atti, 241;
può fare interrogazioni al dibattimento, 243;
punizione degl'insulti diretti contro di lui, 244;

Digitized by Google

dev' essere sentito sulla punizione dei reati che si commettono durante il dibattimento, 247;
quando egli recede dall' accusa, si tronca il dibattimento, 249;
dev' essere avvertito di estendere le sue conclusioni anche al nuovo aspetto eventualmente assunto dal reato, 250;
sue conclusioni, 253, 255, G 253;
non interviene alla deliberazione finale del Tribunale, 256;
come si evada il dibattimento nel caso ch' egli receda dall' accusa per ordine del Ministro della giustizia, 289;
gli s' intima la sentenza di condanna, 292;
deve intervenire alle deliberazioni sulla grazia, di cui sembrasse meritevole un condannato a morte, 293;
sulla mitigazione straordinaria, 294;
suo diritto di ricorso contro le decisioni finali, 300, 301;
anche in caso di contravvenzioni, 427;
contro la mitigazione pronunciata dal Tribunale di Appello, 309;
se sopra suo ricorso la suprema Corte di giustizia pronuncia sentenza di morte, deve trasmetterla al ministro della giustizia, 310;
le sentenze di condanna si eseguiscono senza il suo intervento, 318;
interviene alla intimazione che si fa al condannato sulla esecuzione della sentenza di morte, 323;
le multe si esigono senza il suo intervento, 327;
sue diete, quando devono rifondersi dall' imputato, 332;
come si commisurino, 339, II 129, III 36;
non può mai essere condannato alla rifusione delle spese, 342;
non si riassumono più le inquisizioni, dalle quali egli ha receduto, 366;
interviene alle decisioni sulla riassunzione di processi penali, 372;
dev' essere sentito sulla estradizione di un imputato ad un' Autorità estera, 384;
sul processo edittale contro assenti, 387;
interviene alla procedura stataria e sue facoltà, 406, 408, 412;
se interviene ai processi sopra contravvenzioni, 417, G 419;
suo ricorso contro le decisioni sopra contravvenzioni, e diritto in caso che scorga illegalità nei relativi processi, 427, G 427, G 141;
tabelle che debbono inoltrarglisi dalle Preture, 10, 416, 436, II 40;
modo di corrispondere del giudice inquirente con lui, II 23, 24;
esame delle tabelle rimessegli dalle Preture, e trasmissione al procuratore superiore, II 40, 41;
quando interviene alle deliberazioni, viene sentito colle sue proposte immediatamente dopo la esposizione fatta dal relatore, II 160;
suoi diritti ed obblighi rispetto ai sostituti a lui subordinati, III 2;
assegno del personale di cancelleria e di servigio, che gli è necessario, III 5;
impedimento di parentela od affinità coi sostituti ed impiegati del Tribunale, III 6;
prestazione del giuramento, III 7;
prospetti dello stato personale de' suoi sostituti, III 8;
concessioni di permesso, III 9;
sua sostituzione, III 10, 11;
contegno nella corrispondenza coi Giudizii, III 12;
suo posto speciale nelle sedute, ai dibattimenti, e diritti durante le deliberazioni del Giudizio, III 13;
suo potere disciplinare, III 15;
rapporto da farsi al procuratore superiore nei casi penali più importanti, III 19, 20;
prospetti da presentarsi al procuratore superiore, III 22;
tabelle da subordinarsi al procuratore superiore, III 25;
suoi diritti ed obblighi per la loro compilazione, III 26;
libro dei termini da tenersi, III 29;
distribuzione degli affari agl' impiegati addettigli, III 30;
sua responsabilità pei lavori da essi eseguiti, III 31;
sua approvazione delle proposte verbali da farsi dai sostituti, III 33;
modo di riportare le sue proposte durante il processo d' inquisizione, III 34;
sottoscrizione delle spedizioni, III 35;

Digitized by Google

suo diritto riguardo alla registratura, III 36;
nelle visite dei cadaveri ha diritto di indicare gli oggetti, ai quali devono estendersi le operazioni, IV 10;
sua cooperazione riguardo soltanto ai delitti e non anche alle contravvenzioni, per cui procedesi ad istanza di parte, G 37;
non interviene agli esami e costituti inquisizionali, G 63;
se possa chiedere in via di ricorso l'estradizione di un certificato d'innocenza, G 147;
efficacia della sua conferma d'una dichiarazione del difensore, G 257;
suo diritto d'intervenire alla udienza in casi di contravvenzioni, G 419;
superiore di Stato, ne dev' essere addetto uno a ciascun Tribunale d'Appello, 29;
da chi dipenda, 31;
sue facoltà, 32;
dee sentirsi nella estradizione di uno straniero, 46;
sulla delegazione di un Giudizio incompetente, ed ha diritto di gravame contro tali conchiusi, 49;
sui conflitti di competenza, 50;
sulla ricusa di un funzionrio giudiziale, 57;
gli si dirigono i gravami contro la ingerenza di un procuratore di Stato personalmente escluso, 59;
censura le mancanze rilevate negliatti del procuratore di Stato, 208;
dee sentirsi sulla grazia, di cui sembri meritevole un condannato a morte, 308;
sulle istanze di grazia dei condannati, 330;
dee portare a notizia dell' Appello le mancanze osservate nella procedura per contravvenzioni, 427;
tabelle da rassegnarglisi, e trasmissione da sua parte all'Appello colle proprie osservazioni, II 40;
suoi diritti ed obblighi rispetto agl' impiegati delle Procure del suo circondario, III 2;
sua nomina, III 3;
sue proposizioni per la nomina ai posti vacanti presso le Procure di Stato, e pubblicazione del concorso, III 4;
il Presidente d'Appello ha d'assegnare d' intelligenza con lui il personale d' ordine, che gli è necessario, III 5;
impedimento di parentela od affinità, III 6;
prestazione del giuramento, III 7;
prospetti dello stato personale, III 8;
concessioni di permesso, III 9;
sostituzione, III 10;
notificazione da farglisi dal Capo del Tribunale provinciale nel caso di sostituzione di un procuratore di Stato, che non ha sostituto, III 11;
suo potere disciplinare, III 14, 16;
visite delle Procure di Stato, III 18;
subordinazione al Ministro della giustizia dei rapporti dei procuratori di Stato sui crimini riservati e sue attribuzioni in proposito, III 21;
subordinazione simile di un prospetto generale sugli affari delle Procure di Stato, III 23, 24;
simile delle tabelle statistiche generali sui reati, accusati e condannati nel proprio circondario, III 27;
le osservazioni da lui fatte nelle deliberazioni dell' Appello devono, sopra sua proposta, farsi emergere nel referato, G 32;
annullamento di una sentenza passata in giudicato sopra sua proposta, G 427;
sostituto di Stato, norme relative, 29, 30 *k*) 32 *b*), III 2-4, 6-11, 15-17, 30, 31, 33;
in che possa occuparsi oltre alle ordinarie incombenze, pag. 543;
del querelante privato, 37;
del danneggiato, 352;
dell' imputato assente, 387;
per contravvenzioni, 419, 423;
prova di una di lui confessione, 426 *b*).
Procure di Stato, norme relative, 29-36, III 1-36.
Professione esonera dall' ufficio di testimonii giudiziali, 69, V. *Professori*.
Professori pubblici, loro arresto, 158, 321;
delle scienze legali, difensori, 214;

Digitized by Google

loro accesso al dibattimento, 223;
della facoltà medica quali periti, 79.
Prolazione della decisione, sentenza, V. questi vocaboli.
Prolissità da evitarsi, 175, 217, 253, 408.
Prolungazione dei termini, 5.
Promessa di segreto da prestarsi dai testimonii giudiziali, 68;
in luogo di giuramento, 131, 133;
dell' inquisito a piede libero, 162.
Promesse, non è lecito farne uso per ottenere una confessione, 177;
la confessione ottenuta per questo mezzo non ha forza di prova, 266.
Proposta del procuratore di Stato dopo chiusa la inquisizione, 30 *c*);
del procuratore superiore di Stato 32 *d*);
del procuratore di Stato non vincola il Tribunale, 36;
sugli atti inquisizionali, 192, 193;
e del relatore sugli atti inquisizionali, si assume nel protocollo di consiglio, 194;
per la fissazione del dibattimento, 217;
finale del prncuratore di Stato, 253, G 253;
della suprema Corte di giustizia sopra sentenze di morte, 310;
del procuratore di Stato e difensore nella procedura stataria, 408; V. *Proposte*.
Proposte delle parti ed Autorità, 30 *c*), 32 *d*), 35-37, 46, 49, 61, 62, 93, 192-194, 208, 213, 215, 217, 220, 221, 225, 227, 232, 236, 241 244, 245, 253, 254, 257, 307, 310, 352, 370, 372, 387, 408, II 61, III 31, 33, 34, G 253.
Proprietà, offese alla, 100, 101;
riacquisto della, 354;
distruzione della, Giudizio statario, 397.
Proprietario sconosciuto, 358.
Proroga dei termini, decorrenza, 4;
del dibattimento, 221, 230, 235, 245, 249, G 248;
dell'esecuzione di una pena, 319, 322.
Prosecuzione, V. *Continuazione*.
Prospetti delle Preture, 10, 62, 416, 436, II 9, 40, 42;
delle Procure di Stato, 30 *i*), 32 *e*), III 22-24, 26, 28;
dei Tribunali, II 42, *Giunta* in fine;
sui detenuti, II 61;
delle distanze. 233;
della contabilità, V. *Contabilità, Tabelle*;
Prospetto dello stato personale della Procura di Stato, III 8.
Protocolli, norme sulla tenuta dei, 21, 54, 65, 67, 84, 93, 102, 103, 107, 108, 111, 113, 123, 129, 130, 133, 160 *a*), 170, 171, 178, 179, 184, 185, 194, 201, 216, 241, 257, 412, 419, II 53, IV 14;
loro forza probatoria, 276; V. *Protocollo*.
Protocollista, prescrizioni pel, 52-58, 67, 84, 108, 122. 123, 172, 185, 222, 228, 232, 244, 257 292, 401, 412, 417;
degli esibiti, V. *Esibiti*.
Protocollo di confronto, 129, 183;
di esame testimoniale, 130;
del costituto, 183, 184;
sopra il dibattimento, 257, II 161, 162, G 215, 257;
sulle sessioni periodiche, 194, I 177, II 163, 164;
del Giudizio statario, 412;
di udienza sopra contravvenzioni, 419;
degli arrestati, 175;
di punizione di arrestati, II 167;
sulla visita e sezione di cadaveri, IV 14-25, 30, 35, 57, 73, 80, 90, 96;
in caso di sospetto avvelenamento, IV 99, 101, 107;
in caso di neonati morti, IV 116, 132;
degli esibiti, V. *Esibiti, Protocolli*.
Prova della genuinità di un documento, 96, 274;
raccolta della, 60, 102;
che risulta da una deposizione testimoniale non giurata, 132, G 132;
degl'indizii, 144;
in quanto deva mettersi innanzi all' imputato negativo, 177;
legale, 258-282;
principii generali, 258, 259, 260;
mediante ispezione, 261, 262;
periti, 261, 263, 274, G 263;
confessione, 261, 264-268, G 264-268;
testimonii, 261, 269-270, G 269, 282;
correi, 271, G 271;
documenti, 261, 272-277, G 275;
concorso di specie di prove o indi-

Digitized by Google

zii, 261, 278-282, G 278-282, 287;
la deposizione del danneggiato, 261, 270, G 140, 248, 270, 281;
della proprietà, 353;
nella riassunzione, 375;
nel Giudizio statario, 405, 408;
per contravvenzioni, 419, 426;
mezzi di, ottenimento vietato dei, 146;
verificazione dei, 175, 242, 248, 377-395, 419, 435;
considerazione dei, 259;
scoperta di nuovi, 365-369;
scioglimento per insufficienza di, 287, G 287;
questione sulla, trattazione della, 254;
giudizio inesatto sulla, può essere motivo di ricorso, 299;
del materiale del fatto nello stadio del conchiuso d'accusa, G 200.
Prove, specie di, legali, 261;
incomplete, 140, 278, 281;
requisiti delle, 260;
svolgimento delle, 228, 253-255, 419;
forza delle, 260.
Provvedimenti in caso di ritardo, 27.
Pubblica sicurezza, V. *Sicurezza*;
turbolenza, cattura interinale per, 154, II 17.
Pubblicazione delle decisioni e conchiusi, 201, 212, 244, 255, 291, 293, 294, 523, 419, G 202;
della lista dei difensori, 214;
delle circolari d'arresto, 382;
di descrizioni, 383;
di editti, 387;
di sentenza contumaciale, 392;
di sentenza di morte, G 293;
del Giudizio statario, 398, 399, 401, 408, 413, 414;
patente di, I.
Pubblici impiegati, Autorità, V. questi vocaboli.
Pubblicità, evitare la, 107;
delle udienze, 223, 406, 419.
Pudore, dibattimento segreto per riguardo al, 224.
Punibilità, V. *Esclusione*.
Punizione di ricuse o gravami temerarii, 57, 315;
degli arrestati, 168, II 90-97;
dei carcerieri, V. *Carcerieri, Disciplinare, Pena*.
Pupillo, rapporto del, motivo di esclusione, 52, 58;
dell'imputato, può esimersi dal deporre, dal giuramento e confronto, 113, 133, 183, 239.

Q

Qualificazione del fatto, diversa, 250.
Qualità inesatta, 299 *b*).
di difensore libera dalle deposizioni, 113 *b*), 133, 183, 239;
sospetta del capitale, 139 D 1;
dei testimonii, 269 *e*).
Querela privata, 37, G 37;
rifusione delle spese per falsa, 342, 345.
Querelante, V. *Privato*.
Questioni di diritto privato, 4;
sulla competenza ed altri punti nella votazione, 23, 24;
sulla reità e pena, 254, 255.
Quinternetto del Relatore, pag. 406.
Quitanze esenti da bollo, 331.
Quote delle spese processuali, 341.

R

Raccoglimento del costituito, 179.
Ragione, verificazione dell'uso della, 95.
Ragioni di privato diritto, 253, 283, 296, 299, 300, 304, 310, 352-364, 371, 431, G 253.
Rapina, Giudizio statario per, 397.
Rapporti del testimonio, 269 *e*);
da farsi dalle Preture, 10, 62, V. *Preture*;
dai procuratori di Stato, 30 *i*), 32 *e*), III 19, 20, V. *Procuratore*.
Rapporto accompagnatorio i gravami, 204, 211, 302.
Reati commessi prima dell'attuazione del Reg. di proc. pen. III-VII;
commessi nella sala d'udienza, 247;
ripetuti o continuati, 270;
nuovi insorti all'atto del dibattimento, o prima, 250, 251, G 250, 251.
Recesso dall'inquisizione, 188, 189, 297, N. 4, 198 *a*);
dall'accusa, 232, 249, 289 *c*) *d*), 366.
Redarguizione ad un patrocinatore, 245.
Registratura degli atti, I 221, II 169-172, III 28, 36.

Digitized by Google

Registri delle nascite, dei matrimonii e delle morti, prova, 275;
prescritti per le Procure di Stato, III 28;
del protocollo degli esibiti, V. *Esibiti*.
Registro delle spedizioni, I 207;
delle ricevute, I 218;
delle denunzie, II 6;
dei condannati, II 83, 89.
Regolamento di proc. pen., I-XI, 1, 9;
organico, Appendice parte I, II, III;
carcerario, 165;
sulla stampa, 328;
pelle competenze, II 129.
Referato, prescrizioni sopra il, 53, 192, 215, I 140 e seguenti, II 158.
Referente, V. *Relatore*.
Rei principali da presentarsi al Giudizio statario, 403.
Reità, votazione sulla, 24;
questione sulla, 254, 255;
quando il giudice non sia obbligato ad ammetterla, se ne esistano le prove, 260;
prova della, 278, V. *Prova*.
Relatore, prescrizioni pel, 21, 53, 192, 193, 194, 206, 211, I 133 e seguenti, II 157;
riguardo alle Procure di Stato, III 31, 33.
Relazione dell' inquisizione al Tribunale, 192;
pel ricevimento d'arrestati, II 60, V. *Referato*.
Religione, dimande intorno alla, 125, 176, 252;
riguardo da avervisi nella esecuzione di sentenze capitali, 323.
Religiose, assunzione del giuramento secondo le confessioni, 131, 133.
Rendiconto dell' assegno, II 131, V. *Conti*.
Reo ignoto, o irreperibile, conchiuso di desistenza per essere il, 197, N. 5, 377.
Repertorio del protocollo degli esibiti, I 129;
di registratura, I 228;
sugli atti presso i Tribunali, II 169;
presso le Preture, II 172;
per le Procure di Stato, III 28.
Repressione d' una impresa criminosa, 360.
Requisiti ad uso delle armi, 139 A 2;
della confessione, 264;
della deposizione testimoniale 269;
della prova, ricorso pei, 299 *c*); V. *Prova*.
Requisitoria delle Autorità, 3, 12, 26, 27, 33, 116, 379, I 211, II 10, III 1, V. *Ricerche*.
Residenza del Tribunale per la pubblicazione della sentenza di morte, 323;
del Tribunale statario, 401.
Responsabilità per le spese, 342;
solidaria, 362.
Restituzione incerta di una somma, 139 D 9;
di oggetti sottratti, 353-361;
in intero per nuove prove, 371.
Retroattività della legge di procedura, III-VI, pag. 728 § 9.
Rettificazioni da intraprendersi, 51, 206.
Revisione, subordinazione delle sentenze ai Giudizii superiori pella, 308-311.
Revoca di una confessione, 177.
Riassunzione del processo, prescrizioni relative, VIII-X, 342, 365-376, 432-434, III 28, G 302, 376.
Ribellione, competenza, 10 *a*);
indizii, 139 A;
cattura, 154;
risarcimento, 360;
Giudizio statario, 396.
Ricapiti, arresto per mancanza di, 151, 156.
Ricerca di mezzi al reato, indizio, 138 N. 1.
Ricerche dei Giudizii, 12, 26, 28, 88, 106, 108, 110, 126, 128, 152, 180, 233, 234, 272, 323, 356, 581, 383, 386, G 26;
delle Procure di Stato, 33.
Ricevimento di un capitale, 139 D 3;
di lettere, 167, V. *Carteggio*.
Richieste legali di persone private, 37, 109, 147, 197 N. 4, 197 *a*), 217, 219, 220, 224, 253, 249, 289 *d*), 342, 390.
Ricognizione del cadavere, 87, IV 11, 31;
di persone e cose, 77, 102, 128, 130, 180, 241, G 248, 281;
di documenti, 96.
Ricompensa del difensore, 346-351.
Riconoscimento del fatto, 3, 10, 39, 47, 60, 65, 66, 67, 74-103, 377, 405, V. *Fatto*, *Verificazione*;
della incompetenza, 207;

Digitized by Google

di oggetti, G 247, 281.
Ricordo del giuramento deposto, 81, 229, 422;
agl' intervenuti al dibattimento, 229.
Ricorso, procedura sopra un pendente, IV;
Autorità competenti sopra il, 9, 18;
diritti e procedura in proposito, 30 *c*) *g*), 53, 57, 189, 195, 221, 124, 126, 227, 231, 244, 246, 254, 289, 291, 293, 363, 373, 374, 385, 387, 424, G 202;
contro i conchiusi del Tribunale, 201-212;
contro le sentenze, 265-314, G 299, 302, 313;
alla Corte suprema, 310-312;
temerario, 315;
contro la determinazione delle competenze, 349;
per contravvenzioni, 427, 428, G 427;
spese del, 342;
non ammesso nel processo statario, 411, V. *Gravame*;
atti del, V. *Atti*;
scrittura del, 347.
Ricorsi, decisioni di II e III Istanza sul trattamento di, G 202;
in cui si chiegga, oltre allo scioglimento dall'accusa, la riassunzione del processo, G 302.
Ricusa di giudici e protocollisti 52, 56, 57;
d'un procuratore di Stato, 59;
motivi di, 57;
dell' imputato di rispondere, 182.
Rifiuto di deporre o giurare, 118, 119, 121, 133;
di rispondere, 192, 234;
della citazione di un testimonio, G 220;
di un atto processuale, G 298.
Riflessione dell' imputato nel costituto, 178;
triduo legale all'uopo, 190;
nelle deposizioni testimoniali, 269 c).
Riforma dei conchiusi di prima istanza, 205, 208-211, 220, 428;
dei giudicati di prima istanza, 301, 303, 304, 309, 310, 313, 344, 427, G 292, 313;
della determinazione delle competenze, 349.
Rifusione delle spese del processo, 341-344, V. *Spese*;
del danno, 352-364.
Rigore della sentenza, in quanto possa aumentarsi, 304, 309, 310.
Riguardi da aversi, 107, 159, 163.
Rilascio di lettere, 111;
di un certificato, 147, 189, 289;
del salvocondotto, 389;
di un mandato per la confessione, 426 *b*);
di atti e copie, V. *Atti*, *Copie*.
Rilevazione del procuratore di Stato, 30 *g*);
del giudice, 290;
dei testimonii, 269 *c*), V. *Fatto*, *Verificazione*.
Rilievi, V. *Verificazioni*.
Rimedii di legge, V. *Gravame*, *Ricorso*.
Rimunerazione di un testimonio, 269 *a*), V. *Competenze*, *Difensore*.
Rinchiudimento degli oggetti presi in giudiziale custodia, 102.
Rintracciamento dei correi nel Giudizio statario, 408.
Rinuncia alla deposizione, 113;
al ricorso, 203, 211, 302;
al risarcimento, 352.
Rinvenimento dell'imputato, 106, 149, 379;
d'una cosa, 138 N. 7;
di danaro o specie di monete, 139 C 1.
Rinvio, sentenza di, pronunciata prima dell'attuazione del Reg. di proc. pen. IV, V;
al possessore, 354;
alla sede civile, 354, 358, 362, 364, 371, al dibattimento, G 251.
Riparazione di una offesa recata, 359.
Ripetizione della votazione, 22;
di operazioni, 51, 85, 102;
del fatto, 146;
di dimande, 178;
di deposizioni, 241, 266, 271;
evitare un' inutile, 253;
casi di, prova dei, 270 N. 4.
Riposo necessario nel dibattimento, 248.
Riprese, in cui fu commesso un reato, prova delle, 270 N. 4.
Risarcimento del danno, 352-364, V. *Danneggiato*.
Riscaldamento, spese pel, 338.
Riserva della via civile, 354, 358, 362, 364, 371.
Rispetto al Tribunale, 228, 244, 245, 246, 315.

Digitized by Google

Risposte dell'incolpato, protocollazione delle, 179, 184, 185;
ricusa delle, 182, 234;
a dimande fatte all'assunto, 83, 124, 174, 178, 183, 233.
Rissa, cattura per, 154.
Ristabilimento dell' ordine, spese pel, 360.
Risultanze, V. *Armonia*.
Ritardi o negligenza delle Autorità requisite, 27;
del giudice inquirente 15 *b*), 63, 64;
altri da evitarsi, 30 *f*), 177, 187, 225, 408; V. *Disciplinare*.
Ritardo, pericolo nel, V. *Pericolo*.
Ritiro per la decisione, 256.
Ritorno d'un fuggitivo, 394.
Ritrattazione della confessione, 177, 203, 235, 267, G 264-268.

S

Sacerdoti, testimonii giudiziali, 69;
loro intervento alle ispezioni sopra oggetti consacrati, 102;
testimonii, 112 *a*);
loro intervento, quando i testimonii si rifiutino di giurare, 133;
loro arresto, 158, G 320;
pegli arrestati, 166, II 76, 77;
condanna, 320, G 320;
in cura d' anime, assistenza dei condannati a morte, 323;
detenuti, 343;
al Giudizio statario, 402.
Sacri oggetti, 102.
Sala, reato commesso nella sala del dibattimento, 247.
Salute, pericolo per la, 101;
degli arrestati, 163, 325.
Salvocondotto, 389.
Sanitario personale esercente, 69;
competenze, 335, G 335.
Santità del giuramento, 81, 229;
di cose consacrate, 102.
Sbigottimento dell' imputato, 143.
Scaltrezza dell' imputato, 177.
Scandalo grave, fondamento dell'arresto, 156 *d*), 424.
Scarcerazione, 199, 316, 317.
Scelta dei periti, 79;
di un sacerdote, 166;
del difensore, 23, 245.
Schiarimento di dubbii, 75, 77, 83, 93, 129, 131, 147, 186, 200, 225, 233, 236, 237, 242.
Scienze legali V. *Professori*.
Scioglimento dall' accusa, sentenza di, 287, 290, 317, 342, 364, G 287;
riassunzione contro una, 367, 369, 432;
esecuzione della, 316, 317, G 317.
Scolari processati, comunicazione, 145.
Sconveniente contegno, punizione, 243.
Scoperta d'un crimine, 61.
Scopo dell' inquisizione, 60;
del riconoscimento del fatto, 66;
del ricorso, 299.
Scoprimento della verità, V. *Verità*;
del danno, 352;
del luogo di dimora, 378.
Scorta militare, 323, 402;
competenze per la, 332, 333.
Scossione delle multe, 6;
delle competenze, 350, 351.
Scritti, traduzione di, 97;
perquisizione, rilascio e custodia di, 102, 108, 109, 160, V. *Atti*, *Custodia*;
indizio, 138 N. 2, 140 N. 1, 142;
prova mediante, 261, 272-277.
Scritto avanti il Giudizio, 96.
Scuole, maestri di, V. *Maestri*.
Sede civile, riserva della, 354, 358, 364, 371.
Sedia, Giudizio di, 7;
agli ufficiali accompagnanti i soldati al dibattimento, 120.
Seduta segreta nel dibattimento, 224, 291, 419; V. *Sessioni*.
Seduzione attentata, 138 N. 3;
d'uno sospetto a confessioni, 146;
ad una deposizione, 369 *a*).
Segni di fuga, 169;
d'approvazione o disapprovazione vietati, 226;
ambigui, 264 *a*);
uso della lingua *a*, 124.
Segno di mano, quando tenga luogo di firma, 130.
Segreta seduta, 224, 291, 419.
Segreto del ministero dei sacerdoti, d'ufficio degl' impiegati, 112;
dei testimonii giudiziali, 68.
Sensali, contravvenzioni alle leggi sui, 9.
Sensazione destata grande, 385.
Sentenza di rinvio, antecedente, IV, V;
condizione fondamentale di una, 1;

Digitized by Google

come e da chi si proferisca, 256, G 416;
di condanna, 383;
dee contenere anche la decisione sulle spese, 341;
di morte, 17, 284, 293, 307, 310, 323, 391, 392, V. *Morte ;*
di carcere in vita, 285;
di scioglimento dall' accusa, 287, 290, 317, 342, 364, G 287, V. *Scioglimento ;*
d'innocenza, condizioni e conseguenze, 288, 316, 342, 364, 367;
per diversi reati, 290;
pubblicazione, 291;
forma e tenore, 292;
subordinazione ai Giudizii superiori, 293, 294, 310;
procedura e facoltà loro, 204, 307-311, G 427;
contro ecclesiastici, 320, G 320;
impiegati e professionisti, 321, G 321;
comprendente il risarcimento, 359;
contumaciale, 392, 393;
nel Giudizio statario, 408, 410, 415, G 408;
deviare dalla, per contravvenzioni, 429;
sua esecuzione, 429; V. *Esecuzione*;
quando in sua vece si pronunci un conchiuso di cessazione, 289.
Separazione di ostie consacrate, 102;
degl' inquisiti arrestati, 164;
delle questioni di fatto da quelle di diritto, 254, 255;
dei condannati, 324.
Seppellimento del corpo del giustiziato, 523;
competenza nelle contravvenzioni alle discipline sul, G 9.
Sequestro di lettere, 110, 111;
di sostanza per risarcimento dovuto allo Stato, 360.
Serietà conveniente nel costituto, 169.
Servigio, Autorità preposta nei rapporti di, 112 *b*), 214;
deposizioni sotto il giuramento di, 422;
funzioni di, quale motivo di esclusione, 53, 58;
gente di, degli ambasciatori, 48;
militare attivo, 120;
prescrizioni di, di una guardia, 93;
rango di, nelle votazioni, 21.
Sessioni periodiche dei Tribunali, protocollo delle, 194, I 177, II 163, 164;
straordinarie, 24, V. *Seduta.*
Sesso dell'arrestato, 164;
persone di sesso maschile possono assistere al dibattimento, 223.
Settimanale mercede, V. *Giornalieri.*
Sezione cadaverica; 81-91, IV 1 e seguenti.
Sfrattati, norme pell' evidenza e sorveglianza, 326.
Sfratto dai Dominii dell' Impero, 286, 305, 311, 326.
Sicurezza pubblica, riguardi alla, 30 *d*), 49, 159, 163, 165, 171, 173, 224, 317, 360;
agenti di, V. *Agenti ;*
autorità di, V. *Autorità, Polizia ;*
guardie di, esame delle, 121, V. *Guardie.*
Sigillo, apposizione d' un privato, 102, 108, 111, 112;
d' ufficio, a quali atti e come si apponga, I 211.
Silenzio da osservarsi dai testimonii giudiziali, 68.
Simulazione dell' imputato, 182.
Singhiozzare dell' imputato, 143.
Sistema del Reg di proc. pen., pag. 25.
Smentita giustificazione, G 281.
Soddisfacimento, decisione sul, 359, V. *Indennizzazione.*
Soldati, V. *Militari.*
Solidaria obbligazione, 341, 362.
Sollecitudine nella procedura, 4, 26, 49, 66, II 3.
Sollevazione, V. *Ribellione.*
Somiglianza con un reo, in quanto sia indizio, 138 N. 5.
Somma sospetta di un mutuo, 139 D 6, 9.
Sommaria procedura per contravvenzioni, 419.
Soprannome dell' imputato, 200 *a*), 292 *c*).
Soppressione delle tracce, 138 N. 11.
Sordo, esame di un, 124, 182, 184.
Sordomuto, V. *Sordo.*
Sorelle dell' imputato, effetto di questa relazione, 52, 58, 115, 153, 183, 239.
Sorveglianza delle Autorità superiori, 14, II 34-42;
del Capo del Giudizio, II 45, V. *Giudizio Capo* del;
del procuratore di Stato, 30 *k*);

Digitized by Google

del procuratore superiore di Stato, 32 *a*);
sulle carceri, 169;
quanto all' ispezione degli atti, 213, G 203, 215.
Sospensione del dibattimento, 227;
della procedura, 387;
della esecuzione della sentenza, 430.
Sospetto di morte dolosa o colposa, 10, 86, 90, IV 2, 3;
del nascondimento, 104, 109;
di partecipazione al reato, 132 *a*), 154, G 132;
di fuga, 151 *a*), 156 *c*), 424;
quale fondamento a chiedere che si proceda all' inquisizione, 147;
d'un concerto dei correi, 271 *o*).
Sospicione del Giudizio, 49.
Sostituto procuratore di Stato, 28, 30 *k*), 32 *b*), III 2-4, 6-11, 15-17, 30, 31, 33.
Sostituzione presso le Procure di Stato, III 10.
Sotterfugi mendaci, 142.
Sottoscrizione del detentore, 102;
del protocollo, 130, 184, 257;
d'un documento, 274; V *Firma*, *Fogli*, *Protocollo*.
Sottrazione di lavoro, 334.
Sovrani esteri non soggetti alle leggi dell' Impero, 48.
Sovrano, V. *Imperatore*.
Speciale inquisizione, disposizioni relative, 134-185;
interrogazione, V. *Domande*.
Specie di denaro, sospetta, 139 C 2;
di merci, 139 D 4;
del reato, 283 *a*), 386;
di prova, V. *Prova*.
Spedizione di lettere trattenute, 110.
Spedizioni giudiziali, 11, 117, 118, 147, 150, 189, 199, 201, 208, 212, 289, 292, 294, 382, 419, I 197, II, 165, 166, III 35, G 409.
Spergiuro, ammonizione sullo, 131.
Spese, evitare le non necessarie, 49, 116;
della procedura penale, norme, 10, 118, 165, 230, 231, 245, 283 *d*), 286, 299, 331-351, 360, 431, II 3, 108, 134-138;
eccedenti, 139 C 1;
di denaro, 139 C 2;
della conservazione, 357;
di viaggio, II 129;
pel mantenimento durante l'arresto, 332, 338, V. *Mantenimento*;
per le Procure di Stato, III 36.
Spinta particolare al fatto, 281 *b*) 2.
Stabilimenti di pena, 30 *h*) *i*), 32 *e*), 324, 330.
Stampa, osservanza del Regolamento sulla, 328.
Stampati, corpi di reato, loro custodia, 102, V. *Cauzione*, *Periti*.
Statario Giudizio, processo, 396-415, G 406, 409.
Statistici prospetti, V. *Prospetti*.
Stato estero, corrispondenza coi Giudizii dello, 26, 33;
Foro dei crimini, che vi si commettono, 44-46;
esame dei testimonii, che vi si trovano, 116;
casi in cui sopporta le spese processuali, 342;
in quali crimini i Giudizii devono pronunciare sulle pretese d' indennizzazione fatte valere da esso, 360;
cassa dello, consegna del prezzo alla, 338;
contabilità di, prospetti della, 360;
scienze di, professori delle, 213, 224;
strade ferrate dello, impiegati, 117, 158, 321;
telegrafi dello, impiegati, 117, 158, 321;
tesoro dello, 121, 345, 358;
V. *Autorità*, *Carte*, *Impiegati*, *Procuratore*, *Procure* di Stato,
degli stabilimenti di pena, 30 *i*), 32 *e*);
fisico, morale del testimonio, 112, 132 c).
Stenografi, 257.
Stima, assunzione d'una, 75, 359;
degli effetti del condannato, II 141.
Storia del processo penale, pag. 7.
Strade ferrate, addetti alle, 69, 117, 158, 321, G 321.
Stranieri, V. *Estero*.
Straordinaria mitigazione, V. *Mitigazione*.
Strappamento della sentenza affissa, 392.
Stravolgimento di parole in una deposizione, 269 *a*).
Strumenti pell' esecuzione del fatto, 92, 98, 101, 102, 138, N. 1, 160 *c*).
Studenti, V. *Scolari*.
Stufe nelle prigioni, 109.
Subordinazione della Procura di Stato, 31.

Digitized by Google

Suddito austriaco, 44, 45;
straniero, 46, 48, 84, V. *Estero.*
Suggello giudiziale, 102, V. *Sigillo.*
Suggestive interrogazioni, 126, 176.
Suono di tamburo o tromba, V. *Tamburo.*
Superiore, denunzia al, 59, 117, 121, 158, 217, 321, 330; V. *Procuratore, Sorveglianza.*
Supplenti, intervento di giudici, 222.
Suppliche di grazia, 330, 450, G 427; di condannati, II 88.
Supposizioni illegali, 260.
Sussidiarie Autorità in affari penali, 12, 26, 33.
Sussidiario personale delle Procure di Stato, 29, 30 *k*), 32 *b*), III 10, 11.
Sussidio, V. *Assistenza.*
Sussistenza degli estremi di prova, 260;
mezzi di, del condannato, 6, 322, 343;
mancanza di onesti, 142, 281 *c*).
prezzi dei, 838.

T

Tabelle degli affari presso i Tribunali, II 14, 37, 38, 39, 42, *Giunta* in fine;
delle contravvenzioni, 10, II 40, 41, 167;
informative sui condannati, 324, II 30, 89, G 317;
delle Procure di Stato, 30 *i*), 32 *e*), III 25-28, G; V. *Prospetti.*
Tamburo, proclamazione della procedura stataria a suono di tromba o, 398.
Tasse, V. *Competenze.*
Tavola banale, 18.
Telegrafi, V. *Stato.*
Temeraria ricusa, ricorso, 57, 315.
Temperanza, limiti della, 424.
Tempo da computarsi nella durata della pena, 313.
Tenore, V. *Contenuto.*
Tentativi del fatto, 138 N. 6.
Tergiversazione dell'Autorità, G 138.
Termine per riflettere, triduo, 190.
Termini, computo dei, 5. G 5, 427;
legali, 65, 84. 203, 204, 217-219, 292, 302, 334, 337, 349, 357, 388, 386, 387, 409, II 17;
nota dei, presso le Procure di Stato, III 29.
Tesoro dello Stato, 121, 345, 358.
Testimonii, che devono presentarsi per le inquisizioni, 114, 116-133;
che possono esimersi, 112, 113, 133, 183, 239, G 113;
da assumersi nelle loro abitazioni, 114, 115;
che devono presentarsi al dibattimento, 218, 229, 230, 232, 235-240;
giudiziali, 67-69, 77, 108, 172, 184, 420, II 29, IV 10;
privilegiati, 115;
altre norme sulla loro citazione esame, giuramento, e punizione dei contumaci, 80, 83, 138 N. 5, 139 D 3, 144, 151 *c*), 156 *b*), 177, 182, 188, 200, 213, 217, 219-228, 231, 233, 234, 241-247, 375, 404, 412, 419, 420, 422, II 18. 19;
prova mediante, 140, 261. 269, 279, 271, 277, 282, 284, 426, G 260, 269, 282;
competenze dei, 332, 334;
elenco dei, contenuto, 218, 219;
stanza dei, 236; V. *Coattivi.*
Testimonianza, dispensa dalla, 113, G 113;
rifiuto di una, 119;
falsa, 132 *c*), G 113, 132;
dubbiosa, 260;
prova mediante, 261, 266; 270, 273-267, 426, G 269, 270, 282.
Testimonio, qualità di un, quale motivo di esclusione, 53 *a*), 58, V. *Testimonii.*
Testo della deposizione, 130.
Timore dell'imputato, 143, 179.
Titoli da darsi alle persone, 114;
perdita di, 321.
Tocco di mano dei testimonii giudiziali, 68;
dei testimonii in caso di contravvenzioni, 422.
Toglimento delle dubbiezze sopra un parere, 85;
di contraddizioni, 126;
degl'indizii, 180;
delle difficoltà alla estradizione, 384.
Tracce del fatto, verificazione, 77, 105;
indizio, 138 N. 9;
distruzione delle, 138 N. 11, 151 *c*), 156 *b*); V. *Contrassegni.*
Tradimento, V. *Alto.*
Traduttore, V. *Interprete.*

Digitized by Google

Traduzioni da farsi, 96, 123, 184; competenze per, 336, 337.
Trame di alto tradimento, Giudizio statario 396.
Tranquillità, perturbazione della pubblica, indizii, 139 A, V. *Perturbazione*.
Transitorie disposizioni sull'attuazione della procedura penale, IV-VII.
Trascuranza dei termini, 5, 217.
Trasferte per le operazioni da assumersi, II 21-23; competenze pelle, II 129; V. *Competenze*.
Trasmissione di sentenze, 293, 294, 306-308, 310, 313, 592, 427.
Trasporto degli arrestati, 331-333; compenso per mezzi di, 340.
Trattamento degl' inquisiti, 168-171, 423, V. *Arrestati*.
Tremare dell' imputato, 143.
Tribunale provinciale, membri del, diritto di far dimande, 243; presidente del, sue attribuzioni, 54, 55, 98, 99, 165, 169, 171, 192, 214; residenza del, pubblicazione della sentenza di morte, 325; V. *Tribunali, Giudizii*; di seconda istanza, V. *Appello*; di terza, V. *Cassazione*.
Tribunali provinciali, loro competenza pei ricorsi sopra processi pendenti, IV; loro giurisdizione, 7-16; loro attribuzioni nel processo d' inquisizione, 62-64, 157, 191; loro conchiusi sopra l' inquisizione chiusa, 189, 191-212; dibattimento e decisioni, 38, 213-257, 283-315, 331-364; altre loro decisioni, 50, 52-59, 370-377, 393-395, 401, 418; loro trattazione degli affari, 17, 20-24, I 108 e seguenti, II 1 e seguenti; Vedi le voci corrispondenti.
Tromba, V. *Tamburo*.
Troncamento del dibattimento, 249-252.
Truffa, oggetti di una, 383.
Truppa necessaria alla sicurezza del Giudizio statario, 402.
Tumulto, cattura dei partecipi ad un, 154.
Turbolenze pubbliche, cattura, 154.
Tutela, conseguenze di questo rapporto, 52, 58, 113, 133, 183, 239, 300, 361, 363, 387, 418.
Tutore dell' imputato, V. *Tutela*.

U

Ubbidienza al Giudizio, 25.
Ubbriachezza, i veleni narcotici producono uno stato simile a quello della, IV 100.
Udienza, procedura nel caso di reati commessi nella sala d', 247; per contravvenzioni, norme relative, 417, 419, 420, 423, 424, G 419.
Uditori al dibattimento, 223, 224, 226, 291, 419.
Uditorio, V. *Uditori*.
Ufficii pubblici, loro obbligo alla denunzia, 71; V. *Ufficio*.
Ufficiali, esame di, 120, 121, 334; V. *Competenze, Militari*.
Ufficio, certificato d', rilascio di un, 147, 189, 289; d', cosa sia da farsi d', 2, 49, 61, 152, 189, 201, 205, 210, 213, 236, 244, 245, 293, 294, 306, 307, 252, 370, 391, 407; incombenze d', attestazioni sopra, 277; inservienti d', intimazioni mediante gli, 149, 333, 424; operazioni d', dei Giudizii penali, 8, 11, 13, 15, 16, 29, 42, 48, 51, 54, 55, 59, 62, 63, 64, 81, 107, 208, 276; prospetti d', loro forza di prova, 360; *pubblico*, procedura nel caso di perdita di un, 321; suo influsso sulla forza delle prove, 275, 422; *segreto* d', dei sacerdoti, 112 *a*); violazione del, 112 *b*); sigillo d', I 211; V. *Autorità, Giudizii, Gran Maresciallo, Impiegati, Inservienti*.
Uniforme al dibattimento, II 159.
Università, V. *Facoltà*.
Uomini possono di regola soli ammettersi come uditori al dibattimento, 223.
Uso della ragione, 95; delle armi, 139 A 2.

Digitized by Google

Usura, indizii, 139 D;
decisioni, 361.
Utensili necessarii per le sezioni cadaveriche, IV 9, 27, 107, 108, 113.

V

Vagabondità, indizio, 142;
quale fondamento pell' arresto, 151 *a*), 156 *c*).
Validità degli atti, 51;
d'un affare, 361.
Valore, alienazione sotto il, indizio, 139 C 2;
verificazione del valore a mezzo del danneggiato, 76, 270, G 76, 270.
Valutazione del danno, 76.
Vano, rendere il procedimento, 151 *c*), 156 *b*).
Vantaggio, V. *Favore*.
Vanto d'aver commesso il reato, indizio, 140 N. 1.
Vapore, navigazione a, esenzione degli attinentivi dall' ufficio di testimonii giudiziali, 69.
Veleni, corpo di reato, 91, II 109, IV 38, 84, 98-111.
Vendita segreta, indizio, 138 C 2;
giudiziale, 355-558;
degli effetti del condannato, II 141.
Venditore sospetto, 139 D 5.
Verificazione del materiale del fatto, 3, 39, 47. 60, 65, 66, 67, 74, 76-103, 377, 405;
del danno, 76, 176, 359, 408;
degl'indizii, 144;
di prove di giustificazione, 165, 189, 289.
Verificazioni nuove, 192, 195, 205, 220. 235, 242, 248 *b*), 250, 251;
conformità delle, 264 *d*), 265, 266, 279 *f*), 271 *c*);
all'uopo della riassunzione, 372, 374;
per contravvenzioni. 417, 420, 435.
Verisimiglianza negl'indizii, 137;
nelle deposizioni, 269 *c*).
Verità, scoprimento della, 112, 144, 174, 179, 225, 253;
ammonizione alla, ai testimonii, 229;
legale, 258.
Vero, il giudice dee ritenere per tale soltanto ciò ch' è legalmente provato, 258.
Vescovo, comunicazione degli atti al, 520.
Vestigia, V. *Contrassegni*, *Tracce*.
Via civile, riserva della, 354, 358, 362, 364, 371.
Viaggiatori imputati di contravvenzioni, 425.
Viaggio, d' ufficio, ispezioni delle carceri in tale occasione, 171;
spese di, 332, 353, 337, 339, V. *Competenze*.
Vicinanza del luogo del fatto, 138 N. 7.
Vicino, intervento di un, 107.
Vigore, entrare in V. *Attivazione*.
Violazione della legge, causa di ricorso, 299.
Violenza, tracce della intervenuta, 138 N 9.
per ottenere una deposizione, 266, 269 *a*);
pubblica, Giudizio statario, 397.
Visite ai Giudizii, II 34, 35;
agli arrestati, 166, II 55;
dei carcerieri, 169;
delle carceri, 171, 330, II 72, 73, 74, 98, 99, 167, G 171;
delle Procure di Stato, III 18;
dei cadaveri, 86-91, IV 1 e seguenti;
di una persona lesa, 92;
di una donna, 94; V. *Perquisizione*.
Vita, pericolo per la, 100, 101;
comodità solite della, 165;
dimande sull'antecedente, 125, 174;
censurata, 142, 281.
Vitalità di un infante da indagarsi in caso di sospetto d' infanticidio, 90, IV 112-134.
Vitto degli arrestati, 338, V. *Mantenimento*.
Vizii, V. *Mancanze*.
Voce pubblica, 156, 151 *b*), V. *Fama*.
Vociferazione, indagini di una, 61, 70, 147, V. *Fama*.
Votanti, loro numero per le decisioni in affari penali, 17-20.
Votazioni dei Giudizii, 21-24, 193, 207, 226, 310, I 160, II 160, G 21;
intervento del procuratore di Stato, 32 *c*), 35;
motivo di esclusione, 53;
protocotollo relativo, 194, 204, 257, 412, I 177, II 161.
Voti, maggioranza di, nelle deliberazioni, 21, 22.

Digitized by Google

Z

Zecca, direzione della, suo ufficio in caso di perizie di monete, 99;
spedizione delle false a quella in Vienna, G 99;
anche il suo parere è soggetto al criterio del giudice, G 263.
Zie, e zii dell'imputato possono esimersi dall'esame, 113, 259, G 113;
dal giuramento, 132;
dal confronto, 183.
Zuffa, procedimento in caso di, 184.

FINE.

00569795

Digitized by Google

	ERRORI	CORREZIONI
Pag. 17	lin. 32 gov.	gen.
» 26	» 22 testimoni;	testimoni (§§ 112 — 133);
» 43	» 52 28	22
» 52	» 13 dl	da
» 55	» 47 N. 53	N. 13043, 12 gennaio 1853 N. 53
» 78	» 5 ammettesse	ommettesse
» 90	» 48 presunzione	precauzione
» 93	» 17 disposizioni	deposizioni
» 112	» 41 84, §§ 41 della	84, 98 — 111 della
» 143	» 45 cautele	contese
» 153	» 2 precisato	pronunciato
» id.	» 24 fondameno	fondamento
» 155	» 43 conchiuderno	conchiuderne
» id.	» 44 e	o
» 200	» 38 determinate	indeterminate
» 215	» 5 conosciuti	conservati
» 238	» 33 § 59	§ 159
» 258	» 37 59	55
» 262	» 33 caso	uso
» 269	» 20 in origine alcuna forza	in origine forza
» 353)	» 1 Delle decisioni e di-	Della riassunzione del processo penale.
» 355)	» sposizioni sulle ragioni private.	
» 372	» 30 l' ultimo	il primo
» 461	» 22 carceri	camere
» 546	» 3 al procuratore	al procuratore superiore
» 645)	» 1 di cadaveri per sosp.	dei cadaveri dei neonati
» 655)	» d'avvelenam.	
» 671	» 46 esaminata	assunta
» 680	» 14 cassazione	cessazione
» 704	» 34 285	287
» 712	» 27 penale. § 313. Dispaccio	penale. Dispaccio

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google